STORIA

DEGLI ABUSI FEUDALI

STORIA
DEGLI ABUSI FEUDALI

DI

DAVIDE WINSPEARE

Già Procurator Generale presso la Commissione Feudale

CON PREFAZIONE

Del Comm. **GIOVANNI MASUCCI**

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CASSAZIONE DI NAPOLI

SECONDA EDIZIONE

NAPOLI

GABRIELE REGINA EDITORE

34 — Piazza Cavour — 35

1883

PREFAZIONE

La storia degli abusi feudali di Davide Winspeare è una delle opere più gravi venute in luce nella prima metà di questo secolo. La vastità dell' argomento che egli tolse a trattare; la copia delle dottrine delle quali dà prova in ogni pagina del suo lavoro; la profondità dell'analisi onde esamina le leggi e i costumi di un'epoca, che è tanta parte della storia dell'umanità; e la ricca suppellettile di note e di documenti, rendono il suo libro utilissimo non solo ai cultori della storia; ma ancora al Giurista ed al Filosofo.

Leggendolo con atteso animo da cima a fondo, avrai innanzi agli occhi un quadro stupendo ed insieme terribile dei mali, che il genere umano ebbe a patire per molti secoli prima di giungere alla presente civiltà dei tempi.—Vedrai l'impero Romano dissolversi nell'occidente sotto l' urto delle orde dei barbari, come se una catastrofe geologica ne avesse sconvolta la superficie dalla Sicilia alla penisola dei Balcani; la vita, la proprietà, l'onore delle moltitudini diventati patrimonio di pochi violenti; le lettere e le arti intieramente sparite, quasi che il genio della Grecia e dell' Italia non avesse prima di quel tempo arricchita l' Europa di capolavori immortali; ed allora ringrazierai la Provvidenza di esser nato in un secolo, il quale nella faticosa epopea dell' umanità non merita di essere annoverato fra i meno fortunati; e giudicherai in pari tempo come siano infondate le querimonie di certuni, i quali, maledicendo al presente e profetando peggiore l'avvenire, vorrebbero veder rediviva l' età degli avi nostri, sol perchè ignorano la cronaca delle loro sofferenze.

Guglielmo Robertson, nel suo Quadro dei progressi della società in Europa, seppe levarsi a tanta altezza, da emulare l'acume profondo e la scultoria maestà di Tacito, di Sallustio, e di Macchiavelli. Nonpertanto indotto egli dalla natura istessa del suo argomento, discorre dell'Epoca dei Feudi da un punto di vista sintetico e generale.—Per contrario, Davide Winspeare imprende animosamente a fare l'anatomia di tutto quanto l'organismo feudale: lo pone a fronte dei popoli conquistati, della monarchia e della chiesa: ne studia l'ossatura e le compagini: fa un dettaglio spaventevole delle sue soverchierie, le quali a scherno dei vinti si chiamarono Dritto Feudale; e sulle condizioni dei popoli, condannati a vivere in quel periodo miserrimo, gitta una luce così viva ed insieme così fosca, che ne provi sgomento e raccapriccio. Nè temo di affermare che il Quadro di Robertson, la storia degli abusi feudali di Winspeare, e la dissertazione intorno all'origine dei feudi di Dragonetti sono tre lavori, i quali si completano e si spiegano a vicenda. Robertson descrive il cammino laborioso dell' umanità dal quarto secolo dell' Era cristiana fino ai tempi di Carlo Quinto; mentre alla loro volta Winspeare e Dragonetti ne raccolgono le lacrime versate in quel lungo viaggio; ne contano le piaghe; e quando dalla notte di quei secoli ti rivolgi alla luce dell' Età presente, sei costretto ad esclamare con Tacito:—*Rara temporum felicitate ubi sentire quae velis et quae sentias dicere licet.*

Nessuno, meglio del Winspeare e del Dragonetti, poteva metter mano ad un'opera di tanta mole; imperocchè avendo essi fatto parte della commissione feudale, poterono a loro bell'agio esaminare documenti ignoti all'universale; studiare le origini della proprietà dei baroni; notarne le usurpazioni successive; e ricordare ai posteri le proteste e gli sforzi quasi sempre inefficaci di quei popoli, i quali si sentivano manomessi nella vita e negli averi. Ed è veramente da deplorare che l'insigne scrittore siasi arrestato al primo libro del suo lavoro, quantunque bastino quel libro e quelle note copiosissime per formarsi un'idea completa della Feudalità e dei mali che produsse.

Gli esemplari di un'opera così meritamente famosa erano diventati rarissimi, e si compravano a caro prezzo, con grave danno di coloro, i quali attendono a studii severi. Laonde, di gran lode è degno l'editore Gabriele Regina, il quale divisò di ristamparla, ed ogni cura vi spese intorno, acciò la nuova edizione riuscisse nitida, corretta ed elegante.

Davide Winspeare nacque in Portici, nel giorno 22 maggio del 1775. Gli fu padre il Generale Antonio, illustre di fama e di casato. Ebbe la prima educazione in Napoli, nel collegio del Salvatore, dove fiorivano allora le lettere greche e latine, fondamento precipuo d'ogni grave e gentile sapere. Uscito di quel luogo, attese allo studio delle discipline

giuridiche e filosofiche apprendendole da maestri celebratissimi; e tanta vi mise energia di volere e forza d'intelletto, che in età assai giovane venne in fama di giureconsulto insigne. Ma l' amore che portava alla scienza del Dritto non valse a rimuoverlo dal culto delle lettere e dell' archeologia, nelle quali fece progressi meravigliosi, avendo segnatamente a guida monsignor Rosini, notissimo in Italia e fuori come latinista eminente.

Conseguito il diploma universitario di dottore in legge, il Barone Winspeare si addisse all' esercizio dell'avvocheria che fra noi fu sempre palestra nobilissima, dove brillarono le prime aurore di quei gagliardi intelletti, che la natura destinò ad uscire dalla schiera volgare.

Ma dal campo delle contestazioni forenzi lo tolse assai presto un decreto del governo, il quale, nel 1798, lo nominò Fiscale delle Regie Poste e dei Procacci. Ed egli seppe con tanta avvedutezza e sapienza riordinare quel servizio importantissimo, che le norme dettate da lui rimasero immutate fino al giorno, in cui la locomotiva e il telegrafo elettrico raccorciarono le distanze, e fecero quasi disparire lo spazio che divide città e nazioni.

Ma i giorni delle prove difficili rapidamente si avvicinavano per tuttaquanta l'Europa, e massime per l' Italia nostra dove i popoli stranieri, come in un comune anfiteatro, corsero per lunghi secoli a contendersi la palma della vittoria. Ed a quale degli Italiani non è nota la storia delle speranze di nazionale risorgimento facilmente concepite in quegli anni fortunosi, ed indi espiate coll' esilio e con la morte dei migliori? Oh! possano i nostri nepoti conservare indelebile la ricordanza di quei tempi nefasti, nei quali la serva Italia fu ostello di dolore e vituperio delle genti, acciò essi ne abbiano sacra l'unità e l'indipendenza, che l'età la quale tramonta lega come sacro retaggio alle venture generazioni.

Nel 1801, l'esercito Francese, comandato dal Generale Soult, occupò le Puglie. A Davide Winspeare fu commesso l'ufficio di stabilire col duce straniero i patti dell'occupazione, e di condurre a segno le cose, da rendere impossibili i dissidii tra le autorità francesi e le napolitane. A lui altresì fu dato il carico di fornire i viveri all' esercito forestiero, di pagarne il prezzo e di provvedere insieme agli interessi delle provincie occupate. Ed egli seppe comportarsi con tanta prudenza e sagacia di consiglio, che ne raccolse il plauso universale, e la sua persona ne crebbe di autorità e di rinomanza.

Nel 1806, fu scelto a compiere le funzioni di Fiscale presso l'udienza generale di guerra e di Casa Reale.—Due anni dopo, essendosi pubblicati fra noi i codici Francesi, fu sapienza di governo di arricchire l' or-

dine giudiziario di tutti coloro, i quali saliti in fama di giureconsulti chiarissimi, non si mostravano avversi alle nuove forme di reggimento politico. Winspeare fu uno degli eletti. Fu nominato dapprima sostituto Procuratore del Re presso la corte di appello di Napoli. Indi fece parte del consiglio di Stato colla qualità di relatore; e nel 1810 innalzato alla suprema magistratura del Regno nell'età di anni 35, ebbe l'uffizio di Sostituto Procuratore Generale presso la Gran Corte di Cassazione, dove splendevano allora di luce vividissima i Poerio, i Cianciulli, i Nicolini, i Raffaelli, i Caravita, i Parrilli, plejade gloriosa di giuristi e di oratori, la quale non so da qual' altra possa essere, non che superata, agguagliata solamente.

Ma l'ufficio più grave, che gli commise il governo in quegli anni di completa trasformazione sociale, fu quello di membro del consiglio dei Majoraschi, e di Procuratore Generale presso la Commissione Feudale. Per apprezzare l'importanza delle nuove funzioni, e per intendere altresì quanta altezza di mente, virilità di carattere, e dovizia di studii fossero richieste a così ardua impresa, trascrivo qui le parole di Pietro Colletta.

« Era riformatore il secolo, riformatore ogni Principe. Carlo Terzo, pubblicate parecchie leggi a danno della Feudalità e repressi non pochi abusi dichiarò, che per lunghezza di tempo non si acquista dritto sopra i popoli, e che le ingiustizie dei prepotenti non si legittimano da prescrizione. Così palesava il proponimento di abbattere la feudalità. Sulle tracce istesse più rapidamente camminò il successore di Carlo, Ferdinando IV. Preso animo, le popolazioni richiamandosi di molte gravezze baronali, il Re prescrisse che i magistrati ne giudicassero. Ma il governo non aveva in quel tempo nè mente, nè animo, nè potenza per abbattere sino al piede quel superbo edifizio. Ed indi a poco per le rivoluzioni di Francia, sopragiunto il sospetto, parve pericolo abbassare i nobili, rialzare il popolo; incolpando a quella stessa filosofia che percuoteva la feudalità, la caduta dei troni. Si arrestarono quindi le operazioni del governo, e la macchina feudale fu vicina a ricomporsi ».

Dopo ciò lo scrittore, parlando dei tempi di Giuseppe Buonaparte e di Gioacchino Murat, si esprime così:

« Questi che ho descritti abbondanti resti di feudalità furono aboliti da leggi di Giuseppe, ma quel Re non misurando il peso e la mole degli interessi che le sue leggi commovevano, prescrisse che le contese, surte in gran numero, andassero ai Tribunali ordinarii e ai consigli d'Intendenza con le comuni regole di procedimento, sì che gli anni e forse i secoli non sarieno bastati alle liti; e, per il vario ingegno dei Giudici, qua favorite le comunità, là i baroni, l'abolizione difforme, si sperdeva

il maggior beneficio politico di quell'opera, il celere ed eguale passaggio dei possidenti da' pochi a' molti: serbando le principali regole dell' universale giustizia, poichè le circostanze impedivano la matura tardità di codici, visto l' errore, s' immaginò e compose un magistrato supremo, inappellabile, detto commissione Feudale; ma lasciata di solo nome sino ai tempi di Re Gioacchino, che le diede il carico vero delle somme cose della feudalità, talchè ella decideva di ogni lite: dalle proposte si facevano le nuove leggi; per lei erano gli impedimenti agevolati, i dubbii sciolti. Mezzi alla commissione per giungere al proponimento furono: 1° Riconoscere i terreni di natura feudale — 2° in quei terreni determinare le ragioni e gli usi della comunità — 3° di ogni ragione, di ogni uso estimare il valore in terre, così che apparisse ciò che spettava alla comunità, ciò che al barone — 4° la rata della comunità confinarla inamovibilmente in presenza dei cittadini, assistendo, se volevano, i ministri del barone—5° Quelle terre comuni, dividerle fra i cittadini. Per cura di quei regii ministri divise le terre e suddivise, videsi numero infinito di nuovi possidenti: franca la proprietà dei già baroni, dei già vassalli; tutte le servitù disciolte; quell' anno 1810, il primo di libertà prediale e industriale ».

A misura che il Winspeare nel maneggio della cosa pubblica mostrava perizia e lena infaticabile, cresceva il numero degli ufficii che gli erano addossati, auspice Giuseppe Ricciardi, tipo di ministro difficilmente imitabile.

Sotto il regno di Giuseppe fu mestieri rivedere la legge e il codice di procedura penale del 1808; e d' indicare le riforme richieste dai bisogni e dalla cultura del nostro paese. Qui, dove era viva tuttavia la memoria di Filangieri e di Pagano, le leggi forestiere intorno alla penalità ed al rito criminale non potevano essere accolte senza profonde modificazioni, conformi alle norme della progredita filosofia civile.

Non è mio compito di esporre la storia dei progressi meravigliosi, che fece fra noi la scienza della penalità nei primi anni di questo secolo. Dirò solamente che Davide Winspeare fece parte di quelle commissioni di sapienti, le quali esaminarono le leggi francesi, ne emendarono i moltissimi difetti, e larga materia di più civili dottrine prepararono alla nuova codificazione.

Nè ciò bastava. — Apparve urgente il bisogno di riordinare gli archivii, di preparare i lavori intorno alla statistica generale del regno, di formare le leggi sulla diserzione e sui pesi e misure, e d'istituire scuole di dritto, le quali emancipandosi dalla casuistica dei Pratici, sapessero sublimarsi alle alte regioni dei principii avendo a guida la

filosofia e la storia. Ora, Davide Winspeare fu uno di quei sommi, i quali posero mano ad un' opera così varia e così malagevole.

Ma dopo le stragi del 1799, e le invasioni forestiere, i fati maturavano più gravi sciagure a questa parte meridionale della penisola. Fiaccata nei campi di Vaterloo la potenza del primo Buonaparte, cadeva dal trono di Napoli Gioacchino Murat, esempio miserando dei capricci della fortuna. In quell' anno medesimo, il Barone Winspeare si condusse nella Germania e nella Francia dove stette per oltre a quattro anni. In quelle terre straniere si diede egli con nuovo vigore a studiare nella Filosofia, asilo sacro a quegli animi elettissimi i quali dalle procelle della vita si sentono stanchi ed accorati; e volse eziandio in italiano il libro delle leggi di Cicerone, stupenda apologia della nostra cognazione coi celesti, e dimostrazione eloquente che il Dritto umano, quantunque si porga variabilissimo nelle sue manifestazioni storiche, pure piglia la sua essenza e la sua forza da un'altra legge eterna ed immutabile.

Tornato in patria, si tenne lontano dall' arringo forenze. Sovveniva soltanto di consigli coloro i quali ne lo richiedevano, ed erano i moltissimi; e le sue consultazioni giuridiche formano una raccolta voluminosa ed assai pregevole.

Ma gli studii incessanti, le meditazioni assidue, le cure della vita pubblica, e l' acerbo dolore che lo trafisse per la morte di due fratelli amatissimi, gli vennero mano mano logorando la vita. Nel giorno 13 Settembre del 1847, il Giornale ufficiale del regno annunziò all' Europa civile, che il Barone Davide Winspeare era mancato ai viventi.

Oltre alla storia degli abusi feudali ed alle consultazioni giuridiche testè mentovate, egli pubblicò per le stampe un libro intorno alle confessioni spontanee dei rei, che gli valse il plauso universale. Scrisse puranco un' opera intitolata *Saggi di Filosofia intellettuale,* della quale videro la luce solamente la prima e la seconda parte, che gli fruttarono l' ammirazione dei dotti; le lodi dell' illustre Royer-Collard; e l' onore di vederla presentata all' accademia delle scienze colla relazione di uno dei suoi più chiari componenti.

Non so metter fine a questa breve biografia senza ricordare il giorno 5 marzo del 1882, in cui il Foro e la Magistratura posero reverenti in Castel Capuano tredici busti ad alcuni grandi Giureconsulti, i quali fra il tramontare del secolo passato e le prime albe dell'età che volge, alla nostra storia scientifica e politica crebbero lustro e rinomanza. Quell' inaugurazione cominciò festa di famiglia, e si levò a grandezza di solennità nazionale, esempio ed augurio ai figliuoli ed ai nepoti. Fra quei tredici busti si ammira oggi la veneranda immagine di Da-

vide Winspeare. Mi è grato ripetere qui le parole bellissime che disse di lui in quel giorno l' egregio avv. Luigi Landolfi.

« Egli vide un secolo che tramontava spaventato di sè stesso, ed un secolo che sorgeva animoso ed incerto di questo altissimo mandato: demolire ed edificare. La feudalità aveva consumato sè stessa: i suoi benefizii e i suoi danni medesimamente incomportevoli. Una plebe che doveva assorgere a popolo: una libertà che doveva redimere a un punto l'uomo e la terra: chi già rassegnato alla gleba, eccedere nella riscossa, ed aspirare non a cessarne, ma ad invertire la servitù: dove i padroni i servi, dove i servi i padroni; reazioni che esagerando, facevano pauroso il nuovo, necessario il vecchio. Innestare la vita dove trionfava la morte, ecco il compito che richiedeva vastità d'intelletto nel fermare i principii, tesoro di prudenza nell'incarnarne l'attuazione. Governare l'idea per farne una realtà fu opera di Winspeare. Gli abusi feudali era più facile maledirli che estirparli. Egli ne fu lo storico. Risolse dubbii infiniti per compierne la distruzione, e vide il lieto frutto della gran fatica. Aspirò ad una perfezione oltre l' umana natura, e questo lo fece sempre molto scontento di sè stesso, poco contento d' altrui.—Gli fu sacra la sapienza dei padri nostri, e quando stette avvocato consulente mostrò come le tradizioni napoletane dovevano temperare l' influsso non sempre benefico di Francia vittoriosa. Ma passione vera e perpetua del suo intelletto furono gli studii filosofici. Nel 1832, ristette dallo scrivere consultazioni sul dritto patrio, sul dritto feudale, sul dritto canonico: ristette dal trattare quistioni economiche e di dritto pubblico; e stanco degli uomini e dei vizii loro, tornò agli studii prediletti della filosofia ».

Ed ora m' ingegnerò di compendiare l' opera di Winspeare, acciò di primo colpo se ne veggano la gravità e l' importanza.

Nel secolo di Augusto, Roma era salita all'apogeo della sua grandezza; *eo creverit ut jam magnitudine laboret sua;* ma il suo organismo incominciava ad essere travagliato da vizii incurabili, i quali ne minacciavano non lontana la dissoluzione. I più grandi scrittori di quei tempi se ne mostravano impensieriti, e presentivano l'avvicinarsi dell' uragano—*labente,* scriveva Livio, *deinde paulatim disciplina, velut desidentes primo mores sequatur animo; deinde ut magis magisque lapsi sint; tum ire coeperint precipites; donec ad haec tempora, quibus nec vitia nostra,nec remedia pati possumus, perventum est.*—Alla sua volta, Cajo Crispo Sallustio, nell'esordio alla vita di Lucio Catilina, dipinge colle seguenti parole i costumi della Roma contemporanea:—*Igitur primo pecuniae, deinde imperii cupido crevit: ea quasi materies omnium malorum fuere. Namque avaritia fidem, probitatem, ceterasque bonas ar-*

tes subuertit: pro his superbiam, crudelitatem, deos negligere, omnia venalia habere, edocuit. Ambitio multos mortales falsos fieri subegit: aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habere; amicitias inimicitiasque non ex re, sed ex comodo aestumare. Magis vultum quam ingenium bonum habere. Haec primo paulatim crescere; interdum vindicari: post, ubi contagio, quasi pestilentia, invasit, civitas immutata, imperium ex justissumo atque optumo, crudele intollerandumque factum.—Orazio medesimo dimentica per poco le dottrine della filosofia Epicurea, alle quali si era educato, ed in una delle sue odi migliori esclama : — *Hac fonte derivata clades in patriam populumque fluxit.*—Finalmente, due secoli dopo, la mente divinatrice di Tacito intravvede nelle tenebre dell'avvenire non solo la bufera sovrastante; ma sa discernere altresì la regione dalla quale si sarebbe scatenata sull'impero. Egli parlando delle discordie, che dividevano le tribù germaniche, esclama: — *maneat quaeso, duretque gentibus, si non amor nostri at certe odium sui; quando urgentibus imperii fatis, nihil jam praestare fortuna majus potest quam hostium discordia.*

L' Aquila Romana non aveva potuto distendere il suo volo fino a quelle contrade che oggi si appellano la Russia, la Danimarca, la Svevia, la Polonia, la Germania. Per quelle vaste regioni erravano numerose tribù di popoli pastori e cacciatori. Erano essi fieri della loro indipendenza: educati alla parsimonia ed alle armi: ignari di quei vizii che condussero la Roma di Catone agli obbrobrii dell' età di Caligola e di Nerone. Quei popoli primitivi erano destinati ad abbattere il mondo Romano ed a rinnovare la faccia delle nazioni, le quali hanno compiti tutti i periodi della cultura e della corruzione.

Nell' introduzione, che precede il primo libro, il chiarissimo scrittore raccoglie in una sintesi vigorosa i fatti storici e le cagioni remote che generarono più tardi il sistema feudale. Sul cominciare del quarto secolo uno spirito di avventure commuove le orde dei barbari, i quali abitavano nella Tartaria e nella Scizia. Gli Unni, respinti dalle frontiere della Cina, superate le giogaje dell' Immao, si gittano sulle sponde del Volga per cercarvi una terra che li ricetti: incontrano nel loro cammino i Goti e gli Alani, e li cacciano dalle sedi dei loro padri. Alla loro volta i Goti e gli Alani si precipitano sulle sponde del Danubio appressandosi alle frontiere dell' impero. Cotesta migrazione di popoli somiglia i cavalloni dell'oceano in tempesta, i quali si sospingono a vicenda verso il lido, e, rotti gli argini, allagano il continente, trasformandone con orribili ruine la superficie.

Dopo lunghe lotte, le provincie occidentali dell' impero cadono finalmente sotto il dominio dei barbari: un nuovo sistema di vita civile

si solleva su quelle vaste ruine, e cotesto sistema non offre che due caratteri dominanti: — la forza e l'anarchia. —

È utile ricordare le notizie che Tacito forniva fin dai tempi suoi intorno ai costumi dei popoli germanici, perchè contengono i germi del sistema feudale.

« Quei barbari, nelle loro selve native, erano gelosissimi dell'indipendenza individuale. I capi delle tribù raccoglievano i giovani sotto le loro insegne. Erano Re i più nobili: capitani i più valenti: non avevano i Re potestà infinita nè libera, e i capitani governavano più coll'esempio dell'esser pronti, andare innanzi, farsi vedere ed ammirare, che con il comando. Il Re o principale può più persuadere che comandare. I giovani coi più robusti si accontano, si accompagnano; nè si vergognano di esser veduti far codazzo ad un'altro o più o meno addietro, come vuole il Principale, e dell'andargli più appresso gareggiano. In battaglia è vergogna al Principale esser vinto di virtù: ai compagni non pareggiarlo. Lui difendere, guardare: a lui prodezze attribuire giurano principalmente. Combattono essi principali per la vittoria, i compagni pel principale. Il Principale dona a chi cavallo da guerra, a chi asta tinta di sangue vinto; e invece di soldo gran tavola; e questa liberalità esce dalla guerra e prede ».

I popoli adunque che conquistarono l'impero d'occidente sono tribù raccogliticce militarmente ordinate, e mosse dall'unico desiderio della guerra e della preda. Ciascuno di quei manipoli ha il suo capo, del quale segue le sorti, e col quale divide il bottino. Ciascuno di quei capi ubbidisce ad un duce supremo, ma la sua ubbidienza è dettata da fugace necessità di guerra, non già dal sentimento di un dovere sociale. Quei capi disdegnano di piegarsi all'imperio di un solo, ed alteri delle loro forze tentano di soverchiarsi l'un l'altro. Essi, per essere temuti e rispettati, hanno bisogno di compagni prodi e numerosi. Due quindi sono i principii fondamentali della loro politica: Dividere la massa delle loro conquiste colle medesime regole colle quali avevano fino a quel giorno divise le loro prede; conservare nella vita civile quello stesso spirito d'indipendenza pel quale amarono la guerra. —

A cotesti due principii s'informano le leggi della loro amministrazione interna. La disciplina militare d'un'armata collettizia diventa il modello della legislazione civile. Le imposte si esigono a seconda dei bisogni della guerra; la percezione di esse è affidata all'arbitrio di magistrati armati; i vinti sono chiamati servi, i vincitori soldati. Ciascun capo di quelle tribù nella zona di terra, che gli è toccata in sorte, esercita sulle genti debellate un potere assoluto: i suoi com-

pagni diventano suoi vassalli; ma essi sono liberi e partecipano ai vantaggi ed ai perigli del capo. Quei capi, vinto il mondo romano, non hanno fra loro alcun vincolo giuridico che li tenga uniti. Avidi di primeggiare fra gli eguali, gareggiano di violenza e di astuzie.

Cotesto sistema generale di amministrazione, prodotto da cause identiche, piglia forme e modificazioni diverse a seconda delle leggi e delle istituzioni dei vinti, coi quali a lungo andare il vincitore si mescola e si confonde. Ma ciò nonpertanto il sistema feudale conserva dapertutto i suoi caratteri essenziali.

Primo suo carattere è la lotta incessante fra le parti che lo compongono. Cotesta rivalità genera le sedizioni e le guerre intestine, d'onde ferocia nei costumi; nimicizie implacabili; amori ed odii di parte che gittano dapertutto il disordine e lo squallore. Il sistema feudale non è un mondo organizzato: sono particelle di un mondo in formazione le quali con un moto incomposto si agitano, si urtano, si respingono prima che una forza irresistibile dopo varii cataclismi ne freni la forza centrifuga, e le costringa ad ubbidire ad un centro comune di attrazione.

Secondo carattere—I Feudatarii signoreggiano a loro talento, perchè nessuna potestà superiore ha i mezzi per dominarli. Essi sono i nemici naturali della sovranità e dell'ordine pubblico; ma dopo lunghi secoli, alla sovranità ed all'ordine sociale vien fatto di porli nell'impotenza di combatterli a viso aperto. I baroni però, memori degli antichi privilegii, e desiderosi di conservarne almeno le reliquie, insidiano di soppiatto alla stabilità delle leggi e dell'ordine pubblico. Essi si rinserrano nei loro castelli: raccolgono quivi quanti vi sono uomini perdutissimi e malfattori audaci: creano il brigantaggio, e diventano cospiratori più o meno occulti contro la società che si restaura, e contro la sovranità che si fortifica. Il brigantaggio presso tutte le nazioni ebbe culla ed incremento nei castelli baronali: ebbe le sue tradizioni e la sua storia: la sua leggenda, ricca di fortunati ardimenti e non sempre ingenerosa, è tramandata alle generazioni che succedono; ed anche quando il feudo è distrutto, il brigantaggio presso alcuni popoli si riproduce, perchè quella leggenda vive tuttavia nella coscienza delle moltitudini.

Terzo carattere il quale è corollario dei due che precedono—Le nuove nazioni hanno distrutte le leggi e le usanze antiche; ma *rebus ipsis dictantibus* emerge da quel caos un dritto di consuetudini, il quale è affidato alla nuova tradizione, e quindi all'incertezza ed all'arbitrio. Nondimanco cotesto dritto consuetudinario darà più tardi il suo contingente alla formazione dei nuovi codici.

Nei popoli primitivi, non altrimenti che nei fanciulli, per quanto è fiacca la ragione, per tanto giganteggia la fantasia. La sapienza umana scaturisce dall' armonico connubio dell'intendimento coll' immaginativa. Quando la potenza della fantasia non è governata dalla ragione, corre scapigliata agli estremi, e rivolge le nostre passioni verso false idee, e verso falsi oggetti. Quindi è che le nuove nazioni nascenti dal mescuglio coi barbari non hanno nè scienze, nè lettere; ed in cambio di storie, di poemi, e di pitture, si piacciono di cronache puerili, di miti e di racconti nei quali il falso rivaleggia col meraviglioso. — I poemi di Omero e la divina comedia nascono nei primi albori della nuova civiltà, quando cioè la ragione, fatta adulta, esercita sull' immaginazione il suo legittimo impero.

Che più? La stessa religione, questa divina confortatrice dell'uomo, s'impossessa dell' animo dei barbari; e ne rammollisce la ferocia dei costumi; ma i barbari, alla loro volta, la contaminano di superstizioni infinite, la rimpiccioliscono col materialismo delle loro pratiche, e legano così un' iliade di dolori alle venture generazioni, di maniera che anche essendo alienissimo dagli errori di Lucrezio riprodotti con nuovo corredo di dottrine dai novelli materialisti, sei costretto talfiata a ripetere quel verso terribile

Tantum Relligio potuit suadere malorum!

Sotto le malefiche influenze di quel sistema, la vita, l'onore, la proprietà dei privati non hanno quasi alcun valore. Ogni Barone il libito fa licito in sua legge; laonde smarrito il concetto della dignità umana: isterilita la vigoria degli animi, disseccate le fonti d' ogni pensiero generoso e d'ogni nobile sentimento, non mai l' umanità, come in quei secoli, porse di sè spettacolo orrendo di abbrutimento e di pazienza.

Durante l'Era feudale la proprietà non si suddivide come avviene nei periodi di pace, nè si concentra come accade in quello dei rivolgimenti; ma è accasciata da tanti pesi, e da tali servitù, che quasi alla terra sembra che manchino i succhi vitali, e i raggi fecondatori del sole. Queste condizioni di vita finiscono coll'inaridire la triplice sorgente della prosperità materiale delle nazioni. L'agricoltura è negletta: muojono le industrie: finiscono i commercii; e la vita dell'individuo come quella della famiglia diventa un problema pressochè insolubile.

L'invasione dei popoli nelle provincie occidentali fu preparata di lunga mano dalle condizioni interne dell'impero. Di ciò ragiona l'autore nel primo capitolo dell'opera. Le conquiste avevano arricchito il Fisco e

le città di terre incolte. Il sistema di colonizzazione indusse i Romani a creare il contratto d'enfiteusi. Più tardi, i possessori dei fondi provinciali, i quali ne avevano il pieno dominio, furono gravati di prestazioni sia in generi, sia in danaro. L'enfiteusi che dapprima si stipulava per le sole terre pubbliche fu usata eziandio dai privati, i quali essendo padroni di vaste possessioni, le concedevano ai loro servi, ai liberti, agli uomini liberi. Di quì la prima idea d'una proprietà nobile ed un' altra ignobile. Era nobile quella dalla quale si percepiva il frutto vivendo nell'ozio, e la mercè dell'opera altrui. Era ignobile quell'altra il frutto della quale era il prodotto della propria industria e del proprio lavoro.

Dopo ciò, l'egregio scrittore passa a rassegna lo stato delle opinioni, che nel quarto secolo segnatamente prevalevano nel mondo Romano intorno alla libertà civile: esamina accuratamente la condizione dei rustici e delle arti: discorre dell'amministrazione interna: della qualità e quantità dei tributi; e si ferma in ispecie a considerare quale fosse a quell'epoca l'organizzazione e la disciplina militare. — Le armi, che furono prima gloria della Roma antica, tenute a vile dai nobili e dagli agiati: abbandonato il sistema delle leve generali che condusse la Republica all'imperio della terra: il servizio militare non più dovere e vanto di liberi cittadini: le Aquile vincitrici del mondo affidate alle mani dei servi e dei mercenarii; e, per colmo di follia, chiamati i barbari a servire negli eserciti romani: gittate via le celate e le corazze, usbergo in altri tempi di petti e di animi fortissimi: tumultuanti per abitudine le legioni; i Pretoriani diventati padroni dei destini dell'impero, ed interessati per avidità di guadagni a turbare la tranquillità dello stato, la dominazione Romana aveva in quel secolo assunte le forme di un vasto edifizio crollante per vetustà.

Coteste condizioni della vita pubblica esercitano altresì una malefica influenza sulla filosofia, sulle lettere, e sulle arti — alle storie di Livio, di Sallustio, e di Tacito succedono nel quinto secolo le cronache e le biografie di Ammiano e di Orasasio ristucchevoli non meno per la trivialità dell'idee, che per la gonfiezza del dettato — alla maschia eloquenza di Cicerone, di Catone e di Cesare tengono dietro le orazioni di Sidonio Apollinare, di Marciano e di Aratore, riboccanti d'una rettorica inane e servile — all' austera filosofia degli stoici, che confortò le ore estreme di Elvidio Prisco e di Trasea Peto, seguono le scuole dei sofisti educatrici di animi imbelli e proni a servitù. Regnanti Costantino e Teodosio, gli studii e l' eloquenza sacra rifulgono di luce invidiabile; ma più tardi soggiacciono anche essi al pervertimento universale.

Il secondo capitolo dell'opera è intitolato — Delle invasioni dei barbari che separarono dall' impero le provincie d'occidente. — I Goti, usciti dalle loro sedi, si precipitano sulla Grecia. Seguono i Vandali, gli Svevi, gli Alani. Indi gli Unni, i Borgognoni, i Franchi, i Sassoni, i Normanni, i Longobardi. La Gallia, la Spagna, la Brittannia, la Pannonia, le provincie Illiriche, l'Italia cadono sotto il dominio degli invasori. Roma medesima vede presso alle sue mura accampate le orde dei barbari. — Le devastazioni e gli incendii distruggono la Città dei Cesari, ricca delle spoglie della terra. La civiltà del mondo pagano è morta per sempre. Un'altra civiltà ispirata dal genio del cristianesimo sorgerà a poco a poco da quelle grandi ruine.

Il quarto e il quinto Capitolo contengono la storia della vita dei popoli nordici—La loro gerarchia civile, l'educazione domestica e militare, l'ordinamento degli eserciti e la qualità delle armi, le pubbliche adunanze, l'indole dei tributi, la genesi del duello, la condizione dei servi vi sono esposte con succosa brevità, ma tanta che basti a ravvisarvi le ragioni della feudalità. — Nonpertanto, osserva l'autore, che il sistema dei feudi non costituiva la scienza di governo e la giurisprudenza dei Goti e dei Franchi; ma poscia che essi ebbero occupate le provincie dell'impero, dallo sviluppo dei loro costumi e dall'applicazione del loro governo militare al governo civile, si venne formando il Dritto feudale. Laonde, nel sesto capitolo, che è uno dei più importanti dell' opera, le origini di quel dritto sono trattate in rapporto delle diverse età, e delle varie cagioni che lo produssero. Vi si notano le differenze derivate dalla varia indole delle tribù conquistatrici e dalla natura dei popoli conquistati. Tuttoquanto l'organismo delle leggi e degli usi feudali vi è svolto con ammirevole precisione e chiarezza, e quel capitolo termina colle seguenti parole: — « L'estremo a cui il governo feudale tendea, è l'anarchia aristocratica. Gli effetti di questa anarchia potevano invadere o la regalia o il popolo; compressi dall'una si sono gittati sull'altro. Lo spirito della feudalità dunque era il principio comune dei barbari; ma i suoi effetti sono stati il risultato dell'errore e del tempo. » —

Ma col volgere degli anni il sistema primitivo dei feudi subisce profonde modificazioni. — L'autorità sovrana, le condizioni dei popoli, i mutamenti avvenuti nella milizia, il governo e la disciplina esteriore della chiesa, sono le quattro principali cagioni che valsero ad alterarne la forma e l'essenza. — I quattro ultimi capitoli sono consacrati allo svolgimento di questa tesi. — Nel decimo capitolo segnatamente l'autore racconta come l'anarchia feudale si apprese alla disciplina della chiesa, e detta queste sentenze solenni:

« Il cristianesimo divenne fra le loro mani una religione espiatoria, la quale con largizioni e con preci mercenarie offriva il mezzo di cancellare qualunque lunga carriera di delitti. Il senso morale degli uomini e le voci stesse della religione furono soffocate col prezzo dei delitti; e l'anarchia libera già dal freno delle leggi e della forza, si rese anche superiore a quello dell'opinione e dei rimorsi. »

E qui ha fine il lavoro del Barone Winspeare, cui segue un'intiero volume di note e di documenti preziosissimi.

Il sistema feudale per oltre a cinque secoli tiene il dominio assoluto dell'Europa, la quale sembra immersa in un profondo letargo. Nondimeno, a poco a poco, nella coscienza dell'umanità rampollano nuove idee: nascono bisogni ed aspirazioni novelle. L'alba di un'altro giorno è in procinto di spuntare sull'orizzonte delle nazioni. Ma quali saranno le occasioni delle quali si servirà la Provvidenza, acciò il nuovo ordine di cose metta radici fra i popoli ringiovaniti, e con lento ma incessante progresso alla presente civiltà li conduca?

Compirò il lavoro di Winspeare ricapitolando intorno a questo tema le osservazioni di Robertson, massime perchè tornano a grandissimo onore dell'Italia nostra, che fu prima educatrice dei barbari, ed innanzi ad ogni altra nazione scosse nell'età dei comuni la base della feudalità.

Fu scritta sovvente la storia dei mali, che cagionò al genere umano il fanatismo religioso; ma non ancora, per quanto mi è noto, si è scritta la storia della parte, certamente grandissima, che il sentimento della religione ebbe nei progressi dell'umanità. Gianbattista Vico nella XXXI dignità della sua opera immortale proclama la seguente verità inconfutabile: *Ove i popoli sono infieriti colle armi, talchè non vi abbiano più luogo le leggi umane, l'unico potente mezzo di ridurli è la Religione.*

Il primo impulso adunque venne dalle Crociate, che agli spiriti superficiali son parse non altro che una grande follia. — Nell'undecimo secolo l'Europa si rovesciò sull'Asia. Quelle turbe di avventurieri, per recarsi al sepolcro di Cristo, attraversavano paesi più colti e più inciviliti delle loro patrie. Luogo di convegno era l'Italia, dove Venezia, Genova, Pisa si avevano col commercio marittimo procacciato più riposato vivere civile. Quei popoli in armi, imbarcati sulle navi italiane, giungevano a Costantinopoli, splendida allora non meno per le sue dovizie e per la magnificenza dei suoi edifizii, che per l'amore ancor vivo alle scienze ed alle arti. Procedendo più innanzi, s'imbattevano in regioni, dove non erano spente le reliquie del sapere, che gli Arabi vi avevano diffuso. — Andavano barbari in Oriente, e ne

tornavano colle menti rischiarate dai primi barlumi d'una luce ancor fioca allora, ma promettitrice di giorni migliori.

Senzachè i nobili, i quali si erano votati alla grande impresa, incominciarono a vendere a scarso prezzo le loro terre per provvedere alle spese di sì lungo viaggio. I possedimenti dei baroni, morti senza eredi in Terra-santa, entravano nel dominio dei rispettivi monarchi; sicchè le sorgenti della forza scemavano ai feudatarii; crescevano per contrario all'autorità dei sovrani. Finalmente i Crociati e le loro famiglie, protetti dagli anatemi della Chiesa lanciati contro i loro oppressori, incominciarono a vedere diminuite le antiche vessazioni, e quasi restaurate le forme di più umani governi.

Intanto le città Italiane, diventate dominatrici dei mari e salite perciò in grandissima ricchezza, scossero il giogo dei prepotenti: acquistarono la libertà civile e il potere politico: ebbero giurisdizione municipale indipendente ed operosa: l' attività dell' uomo, non più soffocata dalla schiavitù, si svolse vigorosa e produttiva; e favorite dalla libertà e dall' agiatezza le lettere e le arti, dopo lunghi secoli d' ignoranza universale, rinacquero rinvigorite dall' alito potente del cristianesimo.

L' esempio delle città Italiane non tardò ad essere imitato; ma mentre l' Italia colla formazione dei comuni preparava l' epoca del rinnovamento civile dei popoli, un' altra istituzione che nel seno di lei crebbe rigogliosa di vita e di potenza, conferì grandemente a temperare i mali dell'organismo feudale. La potestà della chiesa esercitò sui barbari un' influenza irresistibile. La riverenza delle somme chiavi ispirò a quegli animi exlegi un terrore sovvente salutare. Il Dritto canonico, fondato sui grandi principii di equità, e la giurisprudenza ecclesiastica ottennero bentosto il rispetto e l' ammirazione universale. Più tardi, una copia delle Pandette Giustinianee, scoverte per caso in Amalfi, e le scuole Italiane che impresero a commentarle ed a diffonderne le norme, produssero una vera rivoluzione nei costumi, nelle idee, e nelle leggi delle nazioni. Così l' Italia fu maestra alle genti d' una nuova civiltà, e di lei può ripetersi quel verso famoso:

Graecia victa feros victores coepit, et artes intulit agresti Latiò.

Un' altra istituzione contribuì grandemente al progresso ed al perfezionamento dell' umanità; intendo parlare dei cavalieri della Tavola Rotonda, che la sublime ironia di Michele Cervantes fece segno, con soverchia ingiustizia, alla derisione ed al disprezzo della posterità. Eppure, frammezzo a quelle esagerazioni di sentimento, ed a

quelle amplificazioni di forma c' era qualche cosa, che valse a rammollire i fieri costumi dell' Era feudale ed a rendere men grama la vita dei deboli e degli oppressi. La cavalleria nacque dalle Crociate. Lo stesso spirito di avventura, dice Robertson, che aveva suggerito a tanti gentiluomini di prendere le armi in difesa dei pellegrini oppressi nella Palestina, eccitò altri a dichiararsi i protettori ed i vendicatori dell' innocenza insultata nei proprii paesi. Mi è grato qui di ripetere le parole bellissime di un' illustre scrittore contemporaneo:

« Che ci trovate da dire, voi, in quella grande epopea così riboccante d' idee generose, di nobili passioni, di azioni magnanime, di risoluzioni forti e gagliarde? Non è da quella fonte che fluisce in noi, uomini moderni, il sentimento vivace dell' onore, la coscienza della dignità individuale, l'idea dell'amore sublimato dal rispetto alla donna, la fede del giuramento, la vergogna d' ogni azione ignobile e trista, l' aspirazione alla gloria, l' ammirazione al coraggio, al valore, alla virtù?.... Sicuro, tutto era esagerato, gonfio, iperbolico, mescolato di abusi e di errori; ma il mondo occidentale usciva allora di fresco da uno dei più spaventosi cataclismi, e l' umanità non si corregge ad un tratto, nè passa d' un tratto dallo stato di agitazione a quello di calma, dal buio della barbarie alla luce irradiante della civiltà. La forza troppo spesso in quei tempi sovrastava al dritto; ma le leggi della cavalleria insegnavano ad usare la forza a prò del debole e dell' oppresso contro la prepotenza dell' oppressore. Il feudalismo incatenava il servo alla gleba, e lo dava anima e corpo in balìa del signore; ma i prodi cavalieri incominciavano a rialzare la testa e a francarsi dal giogo dei barbari conquistatori. E imparavano a fare da sè, a difendere i loro dritti, e l'omaggio al comune padrone non era più che una semplice quistione di forma; e l' idea del riscatto, della rivendicazione, della libertà conquistata pel proprio valore faceva il suo cammino a dispetto dei tempi, delle circostanze, e delle istituzioni, e s' insinuava nelle corporazioni e nelle giurande, e serpeggiava nelle gilde e nei comuni; alba di quel giorno che doveva più tardi illuminare il risveglio dei popoli. L' uomo incominciava a sentirsi uomo, ad aver fede nel suo braccio e nella sua volontà, a confidare nella giustizia della sua causa; e nobilitato dal sentimento religioso, rispettava nella sua persona l' immagine viva del Creatore; e frammezzo ai tumulti delle battaglie e agli orrori delle carneficine, sedato per un' istante il bollore della mischia, sentiva germogliare nel cuore il senso della pietà e della misericordia pel nemico trafitto, pel fratello gemente, per la donna inerme e pel fanciullo abbandonato. Il buon cavaliere era pio, cortese, generoso, ospitale, reverente e

giusto anco di fronte ai nemici, verso i quali era un' onta incancellabile usare sotterfugi indegni di leale guerriero, adoperare sortilegi e malie, prevalersi della superiorità delle armi o dei favori della fortuna cieca ».

Sopravvenne finalmente un' altro fatto, il quale concorse cogli altri ad abbattere l' edifizio feudale. Nel periodo dell' onnipotenza dei baroni, la monarchia, come notai di sopra, non aveva energia di volontà, perchè le mancavano le forze necessarie per formare le leggi e per farle rispettare dai prepotenti. I baroni a loro talento la sovvenivano di armi e di danaro, sicchè indarno i deboli e gli oppressi confidavano nel patrocinio della sovranità, costretta continuamente a mendicare la benevolenza dei feudatarii. Ma nel tempo delle lunghe guerre tra la Francia e l' Inghilterra, rese celebri dalla prodigiosa epopea di Giovanna d'Arco, i difetti della milizia feudale apparvero evidenti. L' amore di patria, così gagliardo negli animi umani, fece tosto sentire la necessità di creare milizie stabili ed agguerrite, le quali, nell' ora del pericolo, fossero sicuro usbergo all' indipendenza dei popoli. La formazione degli eserciti permanenti, sottomessi al cenno di un solo, distrusse l' anarchia feudale, ringagliardì la sovranità, ridonò ai popoli la sicurezza e la calma, e rese possibile l'affermazione del Dritto sopra norme costanti ed immutabili.

La Monarchia ha vinto il Feudo; ma essa stessa, abusando della vittoria, perpetua fra le genti buona parte dei vizii e delle oppressioni feudali: il clero ed i baroni hanno cessato di essere i suoi nemici, ma ne diventano i complici. La sovranità assoluta non si accorge, che ormai la borghesia si rialza vigorosa di studii, di commercii, e di speranze; e che, sdegnosa d' una lunga tutela, vuole anche ella partecipare al governo della cosa pubblica. La monarchia assoluta, sorretta dal clero e dalla nobiltà, nega il terzo stato; ma la borghesia, colla grande rivoluzione francese, schiaccia gli ostacoli che le attraversano il cammino: spazza in cento campi di battaglia le ultime reliquie del Medio Evo; e proclama i dritti dell' uomo in conformità delle dottrine del cristianesimo.

L' alba della nuova vita è apparsa nel cielo delle nazioni. La libertà, l' unità, l'indipendenza dei popoli parlanti la medesima lingua sono diventate il vangelo dell' età moderna. La stessa monarchia, fatto miglior senno, accoppia ormai due cose che parevano contrarie—La libertà e il principato —Ed a noi segnatamente è toccata la rara ventura di avere una Dinastia, nella quale l'amore all'Italia, le virtù guerresche, e la costante lealtà del carattere, sono da gran tempo domestica religione. Nel tempo medesimo, l'intelletto dell'uo-

mo squarcia il seno delle Alpi; ricongiunge i mari divisi fin dalle epoche geologiche; abbrevia le distanze colla potenza del vapore; si impadronisce della folgore e la rende ministra invisibile della sua parola; scovre gli elementi onde si compongono i pianeti; il sole medesimo, imprigionato nelle lenti dell'astronomo e del fotografo, gli rivela gli arcani della sua composizione fisica; ed altri trionfi gli riserba l'avvenire sulle forze tuttavia occulte della natura.

Il progresso è la vita dell'umanità: quelli che paiono regressi non sono che brevi soste nel lungo e faticoso viaggio. La storia dell'uomo procede sopra un' altra storia ideale ed eterna; e coloro i quali la credono affidata alla cecità del caso ed alle semplici evoluzioni d'una materia incosciente, ingannano sè medesimi ed altrui.

Oggi una forza operosa affatica i popoli d' Europa, e li spinge a gittarsi sull' Asia e sui deserti africani, forse perchè nei disegni della Provvidenza è giunto il momento, in cui il sole della civiltà dovrà brillare su quelle contrade popolate tuttavia di selvaggi, o di popoli immobili come il destino.

Un fatto intanto di grave momento si è verificato nella storia politica d' Europa. Le grandi città del mondo antico sono sparite dalla superficie della terra, e della più parte di esse indarno il viandante ricerca il sito, dove si assisero regine. Ma dopo quaranta secoli e tanto volgere di umani eventi, Roma è lì tuttavia; ed oggi risorta ad una terza vita raccoglie fra le sue mura le nuove sorti dell'Italia redenta. Quali sono i grandi destini ai quali la patria nostra sarà forse chiamata? Termino colle parole di un sommo Italiano—Dalla Roma dei Cesari uscì l' unità dell' incivilimento, comandata dalla forza all' Europa. Dalla Roma dei Papi uscì l'unità dell'incivilimento comandata dall' Autorità a gran parte del genere umano. Dalla Roma moderna uscirà, quando gli Italiani saranno migliori, l' unità dell' incivilimento cristiano, accettata dal libero consenso dei popoli, a tutta quanta l' umanità.—

Napoli, 15 maggio 1883.

GIOVANNI MASUCCI

CE SONT LÀ LES EXPLOITS QUE TU DOIS AVOUER.
ET C'EST PAR LÀ, **GRAND ROI**, QUE JE TE VEUX LOUER.

SIRE

VOSTRA MAESTÀ ha liberato la SUA NAZIONE da' mali della feudalità, ed ha cancellato le profonde vestigie che questa vi avea rimase. E siccome non è nuovo che la forza del tempo e i prestigj delle opinioni coprano gli abusi, per grandi ch' essi sieno, delle apparenze del diritto ed anche del velo del bene; così questa riforma è stata combattuta dai privati interessi di molti i quali mettendosi nel luogo della generalità sembrava che scambiassero la loro utilità particolare colla universale, e che riguardassero come prescritta la potestà di attentare contro alle loro

prerogative. Ma VOSTRA MAESTÀ , *vincendo tutte le difficoltà che se le sono opposte ha voluto esaminare a minuto le vecchie piaghe del sistema feudale ed ha quasi nel primo anno del* SUO REGNO *eseguito quello che tutti i principi suoi predecessori aveano solo desiderato o appena tentato di fare. Tutto ciò sarebbe stato, o* SIRE, *bastevole alla* VOSTRA *gloria, ma non ha interamente soddisfatto la generosità del* VOSTRO *cuore, poichè avete voluto che una storia della feudalità del regno di Napoli istruisse i* VOSTRI *sudditi dell' antico loro stato, e de' motivi che*

hanno diretto le misure del VOSTRO GOVERNO. *Non si possono meglio rappresentare siffatti motivi se non pubblicando i sentimenti che* VOSTRA MAESTA *co' suoi proprj caratteri ha espresso, allorchè ha ordinato l'opera che vengo ora a presentarle. « Io riguardo,* VOSTRA MAESTÀ « HA DETTO, *l'abolizione assoluta della feudalità « come il più grande de' benefizj che potrò mai « rendere al mio regno. Avendo regolato quest' atto dell' autorità sovrana colla sola misura « del bene e dell' interesse generale, voglio che « il quadro degli abusi passati e la storia de-*

« gl' inutili sforzi fatti per correggerli facciano « tacere le parziali rimostranze dell' interesse « privato, e dieno a' miei sudditi una nuova « pruova della mia sollecitudine e de' miei co- « stanti sforzi per la loro felicità. » Felici le nazioni, se tutti i principi amassero come VOSTRA MAESTA *il bene; se essi sapessero ugualmente vederlo; se vedendolo avessero come* VOSTRA MAESTA *l' energia di farlo eseguire!*

Onorato già dalla MAESTA VOSTRA *della tutela de' comuni, io mi riguardo, come per* VOSTRA *volontà l' organo della loro riconoscenza.*

Scelto dopo il primo incarico a compilare un' o-pera, di cui VOSTRI *sono l' argomento ed il pia-no, io ho creduto di doverla offrire a* VOSTRA MAESTÀ *come un pegno della riconoscenza de' miei concittadini e della mia insieme. Possano la forza di questo sentimento e l' importanza del soggetto coprire agli occhi di* VOSTRA MAESTA *le imperfezioni del mio lavoro, e rendere scu-sabile in me l' ambizione che* VOSTRA MAESTÀ *m' ha fatto concepire di potere io scrivere gli atti che renderanno per sempre cara a' popoli di Napoli la memoria del* VOSTRO REGNO.

Il Signore Iddio ci conservi la MAESTÀ VOSTRA *oltre a tutti i termini della vita comune, e le dia i mezzi onde stabilire sopra basi perpetue la felicità della* SUA NAZIONE *e la gloria del* SUO NOME.

Napoli 16 Febbrajo 1811

Umilissimo e fedelissimo servitore e suddito

DAVIDE WINSPEARE

PREFAZIONE

DELL' AUTORE

La storia degli abusi della feudalità non è la nuda descrizione delle calamità di questo sistema; ma è l' esposizione della vita civile delle nazioni nel passaggio che esse hanno fatto dalla coltura alla barbarie, e nel ritorno da questo a quello stato. Questa storia divisa per le parti principali del suo soggetto abbraccia la vita pubblica e la privata delle nazioni. Entrambe sono sì connesse fra loro ch' è impossibile d' illustrare l' una senza entrare nell' altra. La stessa connessione che v' è fra le parti del soggetto trovasi nelle cagioni e negli avvenimenti che hanno introdotto o consolidato il sistema feudale nelle diverse nazioni di Europa; in guisachè la storia particolare di ciascuna di esse riguardata sotto questo aspetto, si trova strettamente congiunta con quella delle altre. Per niuna nazione questa connessione è maggiore quanto pel regno di Napoli, il cui sistema di usi e di leggi ne' feudi è stato un' imitazione ad un misto di quelli d' Italia e di Francia. Convinto dunque dalla necessità di prendere nel suo insieme la storia della vita civile delle nazioni, durante il sistema feudale, io ho seguito quel piano che m' hanno indicato la divisione di sopra proposta, e la necessità di esporre i fatti comuni a tutte prima d' entrare nella storia particolare di ciascuna.

Il primo stato de' popoli d' occidente dopo l' invasione de' barbari non fu se non un composto degli usi e delle leggi delle nuove e delle vecchie nazioni insieme mescolate. Questo informe ammasso d' avvanzi di colte istituzioni e di barbarie, che contiene le origini dello stato posteriore, dé essere esattamente analizzato. Quindi nel primo libro di questa storia io ho riandato lo stato delle provincie d' occidente antecedente e posteriore alle invasioni insino al punto in cui possono aversi come spiegate tutte le forze del sistema feudale. Nel secondo libro, che sarà pubblicato quasi contemporaneamente al primo, ho preso di mira i mali della feudalità relativamente alla vita pubblica delle nazioni. Questo libro contiene la storia de' governi di ciascuna nazione d' Europa, relativamente all' influenza che ha preso su di essi l' aristocrazia feudale, ed agli attentati che ne hanno attaccato il loro ordine costituzionale. Il terzo libro de' essere riguardato come la parte principale dell' opera. Io ho esposto in esso lo stato delle leggi, de' costumi e della vita civile di ciascuna nazione duranti i rigori della feudalità, e l' influenza che queste cause hanno avuto ne' principii del diritto delle nazioni, e nella loro morale così civile come religiosa. Il quarto ed ultimo libro contiene non solo la storia del ritorno che le nazioni hanno fatto alle forme civili ed alla coltura, ma anche quella degli avvanzi di usi e di costumi che esse hanno ritenuto del loro antico stato.

Io sono stato obbligato di fare nell' introduzione un prospetto della feudalità del regno di Napoli, di che potrei essere ripreso per due ragioni; pel passaggio immediato che ho fatto dal generale al particolare, e per l' esposizione di avvenimenti e di osservazioni, che appartengono al corso della storia stessa, e le quali prevengono immaturamente il lettore sopra fatti che lo portano alla fine dell' opera, quasi prima del suo principio. Ma m' è sembrato che la descrizione dello stato attuale non offendesse l' ordine della storia, sopratutto essendo messa in una parte distaccata dall' opera stessa. E non solo ho evitato attentamente di dire tutto quello che non fosse assolutamente necessario all' intelligenza del particolare stato della feudalità di Napoli, ma mi sono astenuto da qualunque discussione

che mi obbligasse di anticipare fatti e idee che debbono entrare nella narrazione de' tempi posteriori. D' altronde io non ho potuto tenere un diverso sistema, tra perchè era importante allo scopo dell' opera il mettere in luce l' occasione che l' ha fatta nascere, e perchè sebbene io scriva la storia generale della vita civile delle nazioni, pure non debbo cessare di riguardarne sempre come la parte principale quella che illustra le particolari circostanze di Napoli. Mi rimangono ancora due proteste a fare. Io ho intrapreso per un' occasione particolare una storia generale e mi sono impegnato in un lavoro che richiede molte cognizioni storiche ed un giudizio esercitato a discuterle fra le distrazioni di occupazioni che rodono la memoria delle cose utili, e che non sono proprie a nutrire alcun' altra facoltà dello spirito. Ma da una parte era giusto di ergere un monumento su i mali della feudalità là dove essi sono stati più gravi e più durevoli; e dall' altra non mi sono spaventato d' una difficoltà che può servirmi di titolo a meritare l' indulgenza de' miei lettori.

STORIA DEGLI ABUSI FEUDALI

INTRODUZIONE

I. Origine della feudalità.

Il sistema feudale è stato il prodotto della rivoluzione che divise le provincie dell'Imperio romano, che spinse nuovamente l'Europa nel seno della barbarie, e che cancellò tutte le vestigie della coltura e delle leggi latine. Questo mostro uscito dalle foreste de' barbari, ed allevato dalla ignoranza e dagli errori di tredici secoli, è stato perseguitato quando la coltura è ricomparsa in Europa, ed a misura che le nazioni, rivolgendosi indietro e paragonandosi con loro stesse hanno riconosciuto le loro smarrite istituzioni, e si sono accorte d'essere tuttavia ricoperte dalla pelle e dalle unghie de'selvaggi. Il cammino che esse hanno tenuto per abbatterlo è stato lento e disseminato di ostacoli, perchè lenti sono di loro natura i progressi di quella opinione ch'è combattuta nel suo nascere dall' interesse de'potenti e dall'abito della sofferenza. Perciò la feudalità ha regnato in ciascuna nazione per tutto il tempo ch'esse hanno impiegato a correre lo spazio interceduto fra la barbarie e la loro civilizzazione. I mali del sistema feudale hanno avuto un principio ed uno spirito comune, e i caratteri ch'essi hanno conservato della loro origine contengono una parte di somiglianza, per la quale possono essere riguardati come sotto lo stesso punto di veduta. Hanno però i loro accidenti e le loro modificazioni, e queste sono tanto varie, quanto diversi sono stati la costituzione e lo stato de' corpi pe' quali lo spirito della feudalità ha serpeggiato. Non è possibile il conoscere gli uni e gli altri senza salire sino alla nascita di questo sistema, e senza seguirne tutte le sue diramazioni.

Uno spirito d'agitazione pare che avesse, dopo il terzo secolo della nostra Era, invaso i popoli barbari della Scizia e della Tartaria. Questo deposito d'uomini, destinato dalla natura a rinnovare la faccia delle nazioni che hanno compiuto tutt'i periodi della coltura e della corruzione, dopo di essere stati per secoli i portatori delle grandi rivoluzioni nell'Asia, furono da'loro interni movimenti spinti verso le regioni della Pannonia e della Sarmazia ch'erano riguardate

come i confini delle provincie romane e dell'Europa allora conosciuta (1). I romani non sospettavano che la rovina dell'Imperio potesse essere preparata da nazioni, colle quali non erano in contatto, e di cui ignoravano in gran parte l'esistenza. Il corso del Reno e del Danubio preso dalle loro foci alle loro sorgenti separava l'Europa barbara dalla civilizzata. La guerra fatta sui confini de' barbari, la cognizione delle loro provincie limitrofe, e la somiglianza che vi era fra gli usi e i costumi di questi diversi popoli, diedero a' Romani la notizia de' Germani e delle loro istituzioni più militari che civili. Le descrizioni che gli storici romani ce ne hanno lasciate, contengono il ritratto di popoli militari ed erranti uniti dal solo interesse della difesa esterna, ma ex-legi ed intolleranti d'ogni legame civile che restringesse la loro indipendenza (2). Mentre questi popoli difesi da' ripari naturali che li separavano dall'Imperio aveano arrestato i progressi delle armi romane, gli Unni, tribù tartare, respinti dalle frontiere della China, passato il monte Immao vennero a cercare nuovi stabilimenti lungo le sponde della Volga. Occuparono in prima il paese degli Alani che si trovava fra la Volga e 'l Tanai, indi si rivolsero a far la guerra a' Goti che si estendevano dal Baltico sino al ponto Eusino, e che ci sono descritti come il popolo più unito degli altri sotto la forma d' un governo civile. Vinto dunque il grande Hermanric, e toltogli il regno e la vita (3), gli Unni fecero piegare i Goti sino al Danubio ed alle frontiere dell' Imperio romano, e diedero alla loro emigrazione l' aspetto d'un torrente che, rotti gli argini da' quali è contenuto, trabocca su tutte le terre che lo circondano. Degli Unni, degli Alani, de' Goti, alcuni si stabilirono nelle nuove sedi, altri mescolandosi co' popoli espulsi formarono quegli eserciti misti che nel quarto e quinto secolo ora invasero le provincie romane, ora militarono da ausiliarj de' barbari e de' Romani stessi, sino a che l'Imperio crollante offrisse loro una conquista sicurà. Questi sono i popoli che ci portarono il dono de' loro costumi e delle loro leggi, e nelle antichità dei quali dobbiamo penetrare.

Quali erano i principj della loro politica? Dividere la massa delle loro conquiste colle medesime regole colle quali avevano sino allora divise le loro prede. Conservare nella vita civile quello stesso spirito d'indipendenza pel quale amavano la guerra. Quali furono le leggi della loro interna amministrazione? Il poter militare somministrò le idee della gerarchia civile e la divisione de' poteri interni; i capi delle tribù che menavano alla guerra i giovani arruolati sotto le loro insegne presero il comando d' una parte di territorio, e scambiarono il modesto titolo d'anziani con quello di *signori*; la disciplina militare d'una armata collettizia divenne il modulo della legislazione civile; i bisogni continui della guerra esterna ed interna formarono la misura delle imposte pubbliche; la percezione di esse fu tutta affidata alla moderazione de' loro magistrati armati; distinzioni odiose separarono la condizione de' vincitori da quella de' vinti; e l'intiera massa delle nazioni, i primi e i secondi compresi, fu distinta

in due sole classi, di *soldati* e di *servi*. La destrezza e la forza del corpo furono le sole doti utili all'ambizione di coloro che volevano primeggiare. Quest'ambizione essendo pienamente soddisfatta nella sofferenza e nell'avvilimento del popolo si esercitò tutta collo spirito di rivalità che regnar dovea fra i capi delle tribù; quindi le guerre, le insidie e tutti gli altri mezzi per occupare il primo potere o per prenderne quella parte a cui i mezzi di ciascuno erano proporzionati.

II. Diverse modificazioni della feudalità.

Nell' applicazione di questo spirito e di questo sistema d'amministrazione alle diverse parti dell' Imperio che caddero sotto la conquista delle nazioni germaniche, diverse modificazioni sursero dalla mescolanza delle leggi e degl'istituti precedenti a'quali la feudalità fu innestata; diversi avvenimenti ne seguirono, i quali hanno prolungato, o diminuito la durata di essa, e che formano la storia particolare della feudalità presso ciascuna nazione. Nell' esaminare lo stato delle provincie romane, immediato al passaggio ch'esse fecero sotto al governo de' barbari, la prima osservazione cade sopra tutte quelle che nella divisione fatta fra i figliuoli di Teodosio toccarono ad Onorio sotto il nome d'Imperio d'occidente, cioè l'Italia, le Gallie, le Spagne, la Brettagna, la Norica, la Pannonia, la Dalmazia e l'Africa. Ma allorchè si tratta di analizzare i principj del sistema feudale, qual'è contenuto nelle prime istituzioni de' barbari stessi, la forma primitiva dei feudi si trova fra quelle provincie dell' Imperio d' occidente dove i popoli settentrionali introdussero nel quinto secolo le loro prime leggi. Queste sono le Spagne dove i Visigoti stabilirono il loro regno, l'Italia dove i Goti e successivamente i Longobardi fondarono una nuova monarchia con diverse leggi, la Brettagna dove gli Angli e i Sassoni stabilirono diversi regni federati, le Gallie dove i Borgognoni e i Franchi stabilirono diversi regni, che tutti si riunirono sotto una sola monarchia. Quanto all'estensione delle Gallie giova nella prima età de' feudi il considerarle fra que' medesimi confini ch' ebbero dopo la conquista di Giulio Cesare, e che possono aversi come i loro confini naturali, cioè i Pirenei, il Reno, le Alpi e l'Oceano. Le picciole variazioni di confini nate dalle incursioni de' Germani e da' varj successi delle armate de' Romani, mentre esse furono governate come provincie romane, non influiscono nel soggetto di questa storia; e i dismembramenti che nella nascita de' nuovi principati soffrì l'antico territorio delle Gallie, succedono ad avvenimenti e ad epoche comuni all' intiera monarchia dei Franchi.

La vittoria e la conquista non poteano migliorare i costumi de' popoli settentrionali, e le provincie conquistate non poteano comunicar loro se non una parte della propria corruzione. Se sistema feudale può chiamarsi il governo militare de' primi barbari, questo sistema cominciò a degenerare dal suo primo nascere. Le diverse parti del governo non aveano alcun equilibrio civile fra loro, e non eran ligate da altro nesso se non dalla forza. Il carattere principale di questa forma d'amministrazione era l'anarchia aristocratica dei *signori*; il perchè tutte le istituzioni interne, fatte posterior-

mente alla prima conquista, furono dirette da questo spirito, il cui sviluppo è quello che merita propriamente il nome di sistema feudale. Semprechè dunque converrà entrare nell'esame di queste istituzioni secondarie, il regno e l'impero de' Franchi è quello che ne presenta i primi tipi. Questo spirito di degenerazione, come quello che nascea da una causa dipendente da' principj stessi del sistema, si comunicò più o meno lentamente a tutte le altre nazioni di Europa. I Franchi che aveano preceduto tutti negli esempj delle leggi diffusero ancora colle armi i principj e le istituzioni del loro regno. Prima la conquista dell'Italia fatta da Carlo Magno, ed indi le spedizioni de' Normanni ne' regni di Napoli e di Sicilia, e della Brettagna misero le altre nazioni al livello de' di loro istituti. La Spagna non seppe profittare della notte che l'avea ingombrata fin da' principj dell' ottavo secolo, e l'avea difesa dalla feudalità. Il contagio de' feudi vi penetrò pe' confini, ed, a misura che si andò spogliando dei barbari d'Africa, si sovvenne del diritto più antico che aveano su di essa quelli della Scizia e della Sarmazia, e diede anch'ella la cittadinanza a' feudi. Così la feudalità ha invaso gli uni dopo gli altri tutti gli stati d' Europa, ed ha formato la base della sua legislazione universale.

Niuna opinione è più falsa nel fatto di quella che attribuisce il nascimento e lo sviluppo della feudalità ad un avvenimento solo e ad un'epoca comune. Una è l'epoca, ed uno è l'avvenimento, da cui dee ripetersi l'origine del sistema, ma le sue leggi ed i suoi effetti dipendono da tante cause, quante sono quelle che hanno determinato nello spazio di tredici secoli il corso e le vicende della feudalità nelle diverse nazioni d'Europa. Questa opinione è figlia del sistema e dell' error solito degli scrittori, i quali hanno voluto ridurre a verità generali i fatti degli uomini e delle nazioni, ed hanno ordinariamente attribuito al prevedimento dei fondatori delle nazioni tutti gli avvenimenti della storia posteriore. Da questo modo di ragionare applicato ai feudi si trarrebbe che Carlo il Calvo e Corrado, i quali renderono ereditarj i beneficj e gli uffizj reali in Francia ed in Italia, o i principi che di mano in mano hanno esentato i *signori* dal servizio militare non fecero se non pubblicare leggi, le quali erano rimase inedite sulla tavola di Faramondo o di Clodoveo. Ma queste leggi che hanno dato al sistema feudale la figura, sotto la quale l'abbiamo osservato a' nostri tempi, erano contrarie al fine di que' conquistatori, e si sarebbero opposte a' loro successi, se esse avessero agito sullo spirito de' loro commilitoni, come hanno fatto ne' tempi posteriori alla loro promulgazione. Pel sistema feudale dunque può adottarsi quella stessa verità d' esperienza ch'è contenuta nella massima di un giureconsulto romano, *che i regni sono stati fondati per le occasioni che il corso stesso delle circostanze ha somministrato* (4); la qual verità equivale all'altra più generale, che il corso e la condotta delle nazioni sono il risultato di tante cagioni composte, delle quali gli effetti non possono essere separatamente analizzati gli uni dagli altri.

III
Caratteri generali della feudalità.

Ciò non ostante il sistema ha i suoi caratteri essenziali, i quali si distinguono a traverso degli accidenti che l'hanno modificato in ciascuna nazione. Questi caratteri si riconoscono così nella vita pubblica delle nazioni stesse, come nella privata degl'individui.

Quanto alla prima, se si riguardano i nessi interni dello stato, il primo di tutti i caratteri della feudalità è la rivalità delle diverse parti che lo compongono. Un effetto di questa rivalità sono state le sedizioni e le guerre intestine, che hanno lacerato le nazioni e fomentato fra loro la ferocia de' costumi, gli odj, lo spirito di partito e tutte le conseguenze che trae seco.

Un altro effetto della medesima rivalità è stata la sorda resistenza che i feudatarj hanno fatto alla sovranità ed all'ordine pubblico, quando essi furono ridotti nell'impossibilità di combatterlo apertamente. Lo spirito d'indipendenza e la speranza di riacquistarla durarono ne'baroni per lungo tempo dopo ch'essi l'ebbero perduta. Questo spirito unito all'impegno di conservare gli avanzi delle loro prerogative suggerì a' baroni l'uso d'una forza clandestina, la quale molestasse e tenesse distratta la forza pubblica il più che fosse possibile. Un tal progetto fu secondato dall'abito delle interne divisioni che ciascuna nazione avea già contratto dalla debolezza de' governi, da' vizj dell'amministrazione interna, da' costumi del tempo, dall'indisciplina delle forze militari. Perciò il brigantaggio è stata la piaga comune a tutte le nazioni. E siccome molti effetti, dopochè sono radicati e confermati dal tempo e dall'abito, continuano a sussistere anche dopo che ne sono cessate le cagioni, così il brigantaggio quando eran vive le sue cagioni impellenti è stato il mezzo di sedizioni e d'interne convulsioni, e dopochè queste cause sono cessate ha continuato a rodere lentamente la tranquillità e l'ordine interno.

Se si riguardi lo stato delle leggi civili, il governo feudale non ha conosciuto nè ordine pubblico, nè idee di giustizia. Non ordine pubblico, perchè essendo l'autorità scissa fra tanti regoli, si smarrirono ugualmente i principj del governo e quelli del poter sovrano; non idee di giustizia, perchè le nuove nazioni insieme colle lettere distrussero le leggi, gli usi e sino la tradizione delle une e degli altri. Esse cominciarono a formarsi un diritto nuovo d'usi e di consuetudini, che nacque dal fatto e dal disordine istesso, e che presso nazioni ex-legi ed illetterate fu affidato alla tradizione, e quindi all'incertezza ed all'arbitrio degli esecutori.

Se si riguardi lo stato della coltura morale, la somiglianza di esso forma ugualmente un carattere di uniformità de'nuovi popoli. Tutta la sapienza umana non è se non il composto armonico dell'intendimento e della immaginazione, ond'è che dove questa non sia da quello ritenuta, corre agli estremi e dirige a idee e ad oggetti falsi tutte le nostre passioni. Perciò l'immaginazione è la facoltà dell'animo che più risplende ne' barbari, che dà un carattere particolare a' loro usi ed alle loro istituzioni, e che può dirsi la facoltà compagna e direttrice delle loro forze. Quindi le nuove nazioni non conobbero

per secoli niuna scienza, niun'arte polita, niun gusto; ed in vece di storie, di poemi e di pitture, non ci tramandarono del lor tempo se non cronache, narrazioni puerili, racconti falsi o meravigliosi, allusioni, insegne ed emblemi.

Se finalmente si riguardi lo stato della divina religione che i barbari abbracciarono, siccome questa è la stessa ragione perfetta, e i barbari erano in uno stato ad essa opposto, così i nuovi di lei cultori la macchiarono di pratiche materiali e superstiziose, le quali formano uno de'principali caratteri dei tempi e delle nazioni tutte nelle quali predominò il sistema feudale.

Quanto alla vita privata, lo stato delle persone e quello delle proprietà soffrirono tali cambiamenti, che possono riguardarsi come proprj delle rivoluzioni che precederono il sistema feudale e degli avvenimenti che ne formarono lo spirito. I diritti delle persone non poteano essere rispettati presso nazioni che aveano perduto ogn'idea della dignità morale degli uomini, e presso le quali la sola compressione della forza distingueva le classi superiori dalle sottoposte. I baroni avendo concepito idee esagerate della loro superiorità e delle loro prerogative, mentre cercarono di rilevare la loro dignità e di estenderla sino alla prima dello stato, si sforzarono di degradare e di avvilire coloro sui quali comandavano. E la massa del popolo ugualmente che gl'individui ridotti ad uno stato passivo, privi di dignità e di vigore d'animo, scambiarono la loro dipendenza civile e militare colla servitù. Si possono piuttosto citare per esempio che classificare i tributi, le vessazioni, gli abusi d'autorità privata che distrussero ogn'idea di libertà civile. La durata e l'intensità di questi disordini è stata varia presso le diverse nazioni di Europa; ma essi hanno generalmente e dapertutto distinto i tempi dell'anarchia feudale.

Le vicende delle proprietà private hanno sempre seguito la fortuna pubblica di ciascuna nazione, ed hanno alternato fra due periodi. Nel periodo della pace e dell'ordine interno si sono suddivise; in quello delle rivoluzioni si sono concentrate. Il passaggio dall'uno all'altro stato, ed il ritorno dall'altro all' uno contengono il giro continuo ch' esse hanno fatto nel corso di tutte le nazioni le quali hanno coperto la superficie del globo. Un avvenimento particolare al sistema feudale ha in certo modo alterato questa legge costante, perciocchè ha distrutte le antiche proprietà non devastandole colle armi, nè riunendole colla conquista, ma gravandole d'ingiusti pesi e distruggendo l' agricoltura. Le prosperità delle proprietà e l'industria non sono rinate in ciascuna nazione, se non quando sono state cancellate le orme degli aggravj feudali.

IV. Epoche principali della storia feudale.

Riunendo tutti questi caratteri sotto l' aspetto solo del governo civile, può dirsi che l'aristocrazia feudale ha formato un poter medio intollerante de' limiti che l' autorità sovrana metteva alla sua influenza, ed intento a dividere la forza del popolo. È stato perciò un potere egualmente nemico della consistenza politica de'governi e della libertà civile delle nazioni. Spiegando alternativamente lo spirito di

queste passioni è stato rivale dell'autorità sovrana quando era tranquillo oppressore del popolo, ed irrequieto persecutore della libertà civile quando, consolidata l'autorità sovrana, le nazioni hanno cercato riunirsi intorno alla medesima, come intorno al centro della forza comune. Quindi seguendo il corso di ciascuno di questi due mali, la storia de' feudi si trova naturalmente divisa in due periodi, l'uno de' suoi progressi, l'altro del suo decadimento. La varietà degli abusi feudali, e l'ordine con cui si sono gli uni agli altri succeduti, fanno distinguere l'epoca della loro nascita da quella in cui essi hanno senza ostacolo oppresso le nazioni. Sebbene il tempo interceduto dal sesto sino al nono secolo contenga i principj di tutti gli eccessi della feudalità, pur tuttavia un avanzo di vigore che le nazioni conservavano, e la forza de' principi militari che sostennero allora la fortuna delle nazioni, resisterono all'anarchia, e possono per tal resistenza fare riguardare l'epoca suddetta come quella della nascita della feudalità.

L'esperienza costante di tutte le nazioni mostrò allora che l'ascendente del potere sovrano si conservava per quanto fosse sostenuto da Principi militari, il perchè i governi più vigorosi e meno inceppati dall'influenza de' *signori* furono quelli dei fondatori de' regni e delle dinastie, ma queste appena consolidate, ed appena passato il trono a' successori, l'anarchia feudale spiegò tutte le sue forze. Tanto è vero che nulla potea sperarsi dall'ordine interno, e che la sola preponderanza della forza era il principio motore di queste macchine. Il decimo e l'undecimo secolo contengono l'epoca in cui le nazioni si piegarono sotto i flagelli della feudalità. Da allora non furono esse occupate se non delle loro interne inquietudini, e queste alimentarono la ferocia de'costumi, lo spirito di superstizione e tutti gli abiti contrarj alla coltura ed allo sviluppo delle forze morali. Finalmente dopo una lotta di sei secoli l'autorità sovrana cominciò a prendere la preponderanza sull'aristocrazia. Il duodecimo secolo è il principio del risvegliamento delle nazioni, ed è l'epoca nella quale cominciò a stabilirsi in ogni stato un ordine interno. Ciascun popolo entrò allora nella carriera politica e prese la vita di nazione; e l'opinione secondando le direzioni dell'autorità pubblica cominciò ad indicare le istituzioni civili necessarie a correggere i vizj interni dell'aristocrazia feudale.

V.
Rimedj contro alla feudalità.

Il ritorno all'ordine ed alla coltura fu così lento, come precipitosa fu la caduta delle nazioni nell'anarchia e nella barbarie. Esso parte dal punto in cui ciascuno stato, riunite le forze interne, cominciò a camminare in un senso contrario a quello sin allora seguito. Ma il principio di questo cambiamento, come quello d'ogni epoca politica, si può segnare piuttosto nello spirito che diede la direzione alla condotta delle nazioni che negli avvenimenti particolari. Noi classifichiamo i fatti della storia dopo il loro successo, e non altrimenti determiniamo le loro cause se non separando gli avvenimenti che ne sono gli effetti da quelli che sono nati da un diverso spirito e da differenti principj. Ciò avviene dacchè la vita naturale e la civile degli uomini è così piena di con-

traddizioni e d'inconseguenze, che i principj delle loro azioni si possono meglio scorgere dopo il fatto, e guardate le cose nel loro insieme, anzichè vedute queste da vicino, o separatamente analizzate. Una tal verità s' incontra in tutto il corso delle nazioni, ma è specialmente sensibile ne' cangiamenti che s'introducono non per effetto d'istituzioni dirette, ma per la sola forza degli usi e delle consuetudini. I progressi di queste sono lenti, e i loro effetti cadono sotto l'osservazione comune quando esse sono già universalmente radicate. Inoltre i loro principj sono più combattuti a misura che sono più tenaci gli abiti e più forti gl' interessi contro ai quali esse insorgono. Questo loro cammino vario ed incerto fa sì che molti avvanzi delle istituzioni e degli usi precedenti si mescolino ai nuovi, che altri sfuggano all'attenzione ed alle riforme del governo, e che tutti insieme formino col tempo un composto il quale suole contenere in se le origini ed i passaggi de' diversi stati dai quali è surto.

L'esperienza delle interne dissenzioni suggerì ne' principj del duodecimo secolo l'idea dell'unione alle città d'Italia, le quali diroccarono le prime i luoghi forti e stabilirono una forza permanente, che somministrò poi l' idea delle milizie regolari (5). Questa misura di opporre alle macchinazioni della forza feudale la presenza d'una forza straniera, che servisse unicamente alle mire ed all' interesse del Sovrano, era stata già prima suggerita all' Inghilterra dall' esterne invasioni (6); ma non fu definitivamente adottata se non ne' principj del decimoquinto secolo. La Francia fu la prima a riceverla come la base ed il sostegno dell'indipendenza nazionale, e d' allora formò il principio cardinale della politica di tutte le monarchie d' Europa.

Coltura delle nazioni.

La somiglianza dei disordini civili, che avea ridotto tutte le nazioni nella stessa condizione, si trovava anche nello stato della loro ignoranza e della loro barbarie. Sebbene l' Italia avesse sempre conservato avvanzi di lettere, delle quali furono per secoli prive affatto le altre nazioni, tuttavia questo genere di studj non servì a nutrire gl' ingegni italiani, nè a migliorare le loro forze morali. Servì solamente a prepararli allo sviluppo, e a dar loro l' onore di precedere nella coltura le altre nazioni (7). Nel cominciamento del duodecimo secolo si riaccesero le fiaccole del sapere utile, e la rivalità civile già surta fra le città d'Italia eccitò anche l'emulazione negli studj, principio dello sviluppo e della perfezione dello spirito. Eransi già a quest'epoca sparsi per l'Italia gli studj della filosofia, delle matematiche, della medicina, e dotti italiani andavano a portarli fra gli oltramontani, allorchè dalle leggi de' Romani e da' nuovi usi delle nazioni surse lo studio della giurisprudenza che riempì lo spirito degl' Italiani, e fu la nutrice di nuove opinioni. Le città d' Italia la coltivarono con un calore senza esempio, e cominciarono a disputarsi il vanto delle scuole e delle cattedre con quella stessa animosità colla quale sosteneano le loro fazioni civili (8).

Nascita della giurisprudenza.

Lo studio del diritto romano e del canonico introdusse idee comuni su i diritti delle persone e delle proprietà, fece sor-

gere l'idea de' giudizj regolari, e fu la cagione la più efficace per consolidare l'ordine interno in ciascuna nazione. Il diritto canonico cominciò ad espellere gli esperimenti barbarici per la pruova della verità, e diede le idee le più adeguate che i tempi permettessero sull'istruzione delle cause e sulla procedura sì civile che criminale. La nascita delle leggi e d'un ordine regolare di giudizj diede luogo a quella de' magistrati, e produsse un doppio vantaggio; fece de' *signori* una classe di cittadini, e tolse i giudizj dalle loro mani. L'ignoranza e l'inerzia d'una vita vanagloriosa non poteano conciliarsi collo studio spinoso della giurisprudenza, nè poteano indurre i *signori* ad entrare in una carriera comune a tutte le classi dello stato. Quindi surse il ceto che per la natura de' suoi principj e del suo interesse sostenne la forza delle leggi, represse l'anarchia, e fece la strada all'opinione pubblica.

Cognizione della regalia.

Lo studio del diritto romano fece anche un bene più diretto all'ordine pubblico ristabilendo le smarrite idee delle regalie. I giureconsulti cominciarono a discutere quali fossero le diverse parti del dominio pubblico e del privato. Sconfinarono, è vero, in questa disputa, ed alcuni fra essi mancarono per poco di rovesciare da' fondamenti il sistema delle proprietà (9). È pur vero che l'Imperatore Federico I, pubblicando la sua costituzione sulle regalie, ebbe in mira di stabilire la sua autorità immediata sulle città italiane; ma non sono gli effetti particolari di quel caso che cadono in esame; lo sono sibbene i principj e l'esempio. L'opinione de' dotti è sovente parziale per l'autorità pubblica, ma gli errori della opinione sono corretti dalla opinione stessa. Le discussioni de' giureconsulti mostrarono quali fossero gli smembramenti che la regalia avea sofferto colla divisione de' feudi, e suggerirono a' principi la necessità di reintegrarli.

Compilazione delle consuetudini.

L'epoca del duodecimo secolo è notabile non solo pe' miglioramenti individuali fatti nel governo, ma per la connessione che allora si stabilì fra tutte le parti del sistema civile. Le idee della giustizia che cominciavano già a regolare i diritti delle proprietà mostrarono la necessità di dare un'autorità certa agli usi che aveano fin allora formato il diritto delle nazioni. L'Italia ne diede anch'essa il primo esempio colla compilazione degli usi de' feudi. Questa collezione contenne le regole per la successione e pe' diritti ed obbligazioni vicendevoli del Sovrano e de' *signori*, oggetti ch'erano stati sin allora regolati dalle consuetudini particolari di ciascun regno e di ciascuna città. Furono dunque raccolti da' giureconsulti di Milano gli usi delle principali città di Lombardia, ed unite a questi le leggi che sulla successione, sul servizio militare e su gli altri doveri de' feudatarj verso il Sovrano eransi pubblicate da Corrado il Salico e da' successori di lui. Sebbene questo fosse stato un diritto fiscale de' feudi, pure i popoli trassero una parte di tranquillità da leggi che stabilivano un ordine pubblico, e che faceano soggetto de' giudizj quello di cui erasi sin allora disputato colle armi. In niuna nazione ci fu tanta varietà d'usi quanto in Francia. Sebbene presso tutte le nazioni nuove gli usi avessero tenuto luogo

di leggi, purtuttavia l' indipendenza de' feudatarj e le grandi signorie stabilite in Francia portarono in ogni provincia ed in ogni città usi e consuetudini diverse. La scienza tradizionale di questi usi per l' ignoranza delle lettere formò quasi l' unica giurisprudenza de' tempi che intercederono da' primi successori di Carlo Magno sino al regno di S. Luigi. Questo principe cominciò a farne compilare una parte, che fu poi proseguita dal Re Carlo VII, il quale diede ad un tempo al suo regno la forza militare per sostenerlo, e le leggi scritte per regolarlo.

Stabilimento delle comunità.

Una quantità d' altri avvenimenti contemporanei contribuirono a dissipare le tenebre dell' anarchia e ad infievolire l' influenza de' *signori*. Tutto quello che nello sviluppo politico e morale delle nazioni mise un limite all' arbitrio dell' anarchia feudale, che favorì la coltura delle nazioni, che spiegò i principj del governo civile; tutto quello, in somma, che ha avvicinato gli uomini fra loro ha cooperato al ritorno della giustizia e dell' ordine. La creazione delle comunità e delle corporazioni civiche è l' istituzione che ha fatto nascere il terzo stato, e che ha impresso la voce al popolo. Questo stabilimento, surto nel tempo in cui l' autorità regia non era ancora consolidata, servì di mezzo a' Sovrani onde chiamar le nazioni ne' loro interessi (10).

Commercio e navigazione.

Il commercio e la navigazione hanno fatto uscire le nazioni dalle idee della loro interna dipendenza e dal circolo ristretto delle cognizioni che aveano attinto ne' soli esempj domestici. È stato già da altri osservato che le spedizioni marittime, a cui la santa cavalleria dell' undecimo secolo diede occasione, portarono secoloro il primo sviluppo della coltura in Europa (11). Conferma questa verità l' esempio delle isole del Baltico che nel settimo e nell' ottavo secolo, allorchè le nazioni del continente follemente e nelle tenebre si batteano fra loro, queste isole dico che non aveano contatto co' barbari della terraferma, commerciavano e aveano statuti di navigazione e di mercatura (12). Lo confermano ugualmente gli esempj delle nazioni marittime, come l' Olanda e la Brettagna, che hanno prima delle altre cacciato da esse le spoglie della feudalità (13).

VI. Lenta riforma degli abusi sul popolo.

Perchè mai questi rimedj nati dal tempo o dalla politica de' principi consolidarono l' autorità sovrana, ed agirono lentamente contro a tutti gli altri abusi feudali? Perchè questi abusi, i quali avrebbero dovuto essere distrutti con una forza uguale a quella che gli avea introdotti e stabiliti, furono palliati ed abbandonati alla medela del tempo, ai progressi dell' opinione ed al corso stesso delle cose. Una specie di transazione intervenne fra i *signori* e i Sovrani. Questi, contenti d' aver tolto la parte dell' aristocrazia più incomoda alla loro autorità, e persuasi che non poteano distruggere ad un tratto l' edifizio de' feudi ch' era legato con tutte le altre parti della gerarchia civile, consentirono che i *signori* ritenessero gli avanzi de' loro privilegi. Ed i *signori*, persuasi dal loro canto di dover rinunziare alle pretensioni che aveano altra volta avuto di partecipare dell' autorità regia e di limitarla, si rivolsero a custodire gelosamente le loro prero-

gative sul popolo. Gli effetti di questo potere meno risplendente, ma più utile del primo, non sono stati sì violenti come gli effetti di quello, ma hanno lentamente rose le forze interne delle nazioni, ed hanno opposto i più grandi ostacoli alla loro prosperità. In somma a' periodi di convulsioni interne e di anarchia, nati dai partiti e dalle sedizioni, è succeduto in quasi tutte le nazioni un secondo periodo di languore cagionato da una lenta sofferenza di mali quasi non osservati dal governo, i quali sembrava che dovessero accompagnare ciascuno stato insino all'epoca del suo scioglimento (14).

I principi che hanno superato le difficoltà, che il tempo e i pregiudizj opponevano a queste riforme, hanno valutato la sorte e la felicità del popolo quanto i loro predecessori valutarono l'indipendenza dell'autorità sovrana. Le loro leggi e i loro nomi saranno onorati dalla memoria degli uomini con tanta riconoscenza, quanto è stato il dolore che le calamità dell'anarchia hanno costato all'umanità.

VII. Varietà degli avvenimenti che sursero nel decadimento del sistema dei fondi.

Ciò che si è verificato nella nascita della feudalità è pure avvenuto nel suo decadimento. I diversi mezzi tenuti per abbattere il sistema feudale hanno diversamente agito in ciascuno stato a misura delle disposizioni che gli hanno secondati, o degli ostacoli che ne hanno ritardato o modificato gli effetti. La caduta della feudalità in Italia sebbene partisse dalle medesime cagioni che altrove, pure è stata accompagnata e seguita da avvenimenti affatto diversi da quelli delle altre nazioni. L'Italia impaziente del giogo della feudalità fu la prima a scuoterlo. Esposta però all'ambizione de' principi che se ne disputavano il dominio, e meno rozza degli altri popoli formò il progetto di sostenere la propria indipendenza, e si abbandonò agli ardori della libertà ed alla rivalità delle forme popolari (15). Il suo genio per le lettere e per le arti cominciò a sfavillare dapertutto, e l'immaginazione de' suoi abitatori, fecondata dallo spirito de' classici e dagli esempj della libertà greca e latina, fece riguardare agli Italiani come loro proprie le forme libere di Roma e dell'antica Italia. Ma fanciulla inesperta fra le dolcezze della libertà ella volle per l'istabilità del suo spirito somigliarsi nella carriera politica anche alla Grecia, e quasi stanca della sua prima corsa cadde nuovamente nelle mani de' *signori*, e cominciò a percorrere un nuovo periodo d'aristocrazia:

Sub nutrice puella velut si luderet infans
Quod cupide petiit, mature plena reliquit.

In Francia ed in Italia l'istituzione delle comunità fu la prima base della libertà civile ed il primo passo dato pel rovesciamento del sistema feudale. Filippo l'Ardito e Filippo il Bello chiamarono i rappresentanti de' comuni agli stati generali, e se ne valsero per limitare l'autorità de' *signori* (16). Ciò non ostante in Inghilterra i *signori* chiamarono i deputati dei comuni a parte delle determinazioni pubbliche per frenare la regalia (17). In niuno de' regni feudali la giurisdizione de' baroni ha per più lungo tempo ritenuto la natura

d'uffizio e di dignità, quanto in quelli di Aragona e di Castiglia (18). Quì la rappresentazione de'comuni prese una forza ed un'energia simile solo a quella delle città d'Italia, e gli ordini tutti dello stato si bilanciarono con un equilibrio meraviglioso (19). Tuttavia quest'equilibrio conservato intatto sino alla fine del decimoquinto secolo si perdette quando tutti gli altri stati, vinta la preponderanza della nobiltà, camminavano già allo stabilimento d'una forma civile (20). Diversi altri stati, come lo svilupperà la loro storia particolare, partendo da'medesimi principj sono pervenuti ad opposti risultati; tanto è vero che la riuscita di tutte le istituzioni politiche non dipende mai da una cagione sola, ma dal concorso di tutte quelle che determinano lo stato e la fortuna politica delle nazioni.

VIII. Caratteri particolari della feudalità nel regno di Napoli.

Le cause che hanno renduto grave la feudalità a' popoli sono state nel regno di Napoli le stesse che altrove, e i periodi di questa malattia politica a cui tutti i governi e tutte le nazioni di Europa hanno soggiaciuto si somigliano così nel generale come nel particolare; ma ragioni particolari alle vicende di questo paese hanno prodotto úna varietà di avvenimenti e di conseguenze forse altrove non conosciute.

La feudalità presso le altre nazioni ha agito come su di un gran teatro, e i suoi effetti hanno corrisposto alla grandezza delle cagioni di cui erano il prodotto. I mali vi sono stati violenti ma più brevi; le parti che si sono collise fra loro hanno spiegato ciascuna una resistenza uguale alla compressione che riceveva; le nazioni in questa lotta, avendo fatto il saggio delle proprie forze, hanno scosso più presto il giogo dell'anarchia. Ma nel regno di Napoli l'anarchia feudale ha suddiviso in picciolissime parti il territorio sul quale ha agito, vi ha esercitato un potere più diretto ed immediato; i movimenti interni, che altrove meritano il nome di convulsioni politiche, hanno quà preso il carattere di fazioni sediziose; la nazione ha perduto ogni forza e vigore sotto un peso troppo superiore alle forze della sua sofferenza. In secondo luogo le altre nazioni hanno avuto un corso di mali che può dirsi loro proprio. Dopo le prime invasioni de' barbari, autori o cagioni del sistema feudale, ogni nazione è stata abbandonata a se medesima, ed il fermento de'mali e de'rimedj che ciascuna in se stessa contenea ha finalmente portato lo sviluppo della coltura e delle leggi. Ma il regno di Napoli, passando da una conquista e da una dinastia nell'altra, ha fatto l'esperimento de'mali di tutte le nazioni; donde è avvenuto che, mentre queste cominciavano a godere dell'indipendenza e dell'ordine interno, il regno cadeva in nuove calamità, e i tempi segnati altrove come l'epoche del decadimento della feudalità sono pel regno di Napoli il principio di nuovi disordini. In terzo luogo le cagioni che hanno altrove distrutto la feudalità sono state dirette da uno spirito più uniforme e più conseguente, mentre quì la debolezza e l'inconseguenza hanno ad ogni passo interrotto il corso dei rimedj, che il solo tempo e l'opinione avrebbero secoloro portato.

La più perniciosa di tutte le calamità pel governo esterno

ed interno delle nazioni è la debolezza dell'autorità, soprattutto ne' tempi e nelle circostanze nelle quali l'operare il bene o il reprimere il male non possono essere se non l'effetto della forza e del vigore. Per un destino di cui è difficile spiegarne le ragioni, questo male ha fatto il carattere de'governi e delle amministrazioni, alle quali le provincie del regno hanno successivamente ubbidito quasi dalla caduta dell'Imperio romano sin oggi. Se potesse estendersi l'erudizione oltre a' limiti del proprio soggetto, si troverebbe questa osservazione vera anche ne' tempi più remoti di quelli, nell'esame de' quali noi ci proponiamo d'entrare (21).. Della debolezza è stata figlia l'inconseguenza, ed entrambe sono concorse ad aggravare i mali della feudalità nel loro nascere, a prolungarne la durata, e a farli agire con una forza lenta e continua che ne ha rendute poi sì profonde le radici. L'analisi di queste cause potrà spiegare il perchè i regni di Napoli e di Sicilia nel primo lor nascere mostrassero un aspetto di prosperità e di grandezza, che in tutti i tempi posteriori non hanno più riacquistato (22); o il perchè i fondatori della monarchia si mettessero nel rango de' primi Sovrani di Europa e godessero d'un potere e d'un'influenza, a cui i loro successori non hanno più aspirato (23); ovvero il perchè la coltura delle lettere e delle arti, onorata in tutta Italia del nome di *siciliana* nel decimoterzo e decimoquarto secolo, fosse andata poi retrogradando ne' secoli più favorevoli al suo sviluppo ed alla sua perfezione (24)? Sono questi altrettanti quesiti che il paragone de' tempi eccita nello spirito di chiunque percorra semplicemente i periodi della nostra storia.

IX. Stato del regno antecedente alla fondazione della monarchia.

L'anarchia nella quale caddero le provincie del regno dopo le prime invasioni, esposero le città, i villaggi e i rustici alle depredazioni delle milizie che le infestavano ed alle violenze de' loro cittadini facinorosi. Appena sursero chiese, monasterj, o signorie, l'unico asilo sotto il quale si trovò una specie di sicurezza fu il commendarsi a' potenti, mettersi sotto la loro protezione e vestire volontariamente la divisa della servitù (25). Le cause di questi disordini andarono sempre crescendo, il perchè nell'undecimo e duodecimo secolo una gran parte de' rustici del regno di Napoli erano divenuti o commendati, o servi delle diverse classi che allora se ne conosceano (26).

Il Ducato di Benevento che fu il primo governo settentrionale stabilito fra noi mise qualche ordine nell'amministrazione interna del regno; ma la divisione delle provincie fra i diversi Ducati greci e 'l Ducato longobardo, il loro contatto in tanti diversi punti e la continua rivalità che fra queste nazioni sussistè sino alla loro quasi contemporanea distruzione, tenne queste provincie in uno stato di guerra e di divisione interna non mai interrotta. Fra i molti documenti che possono scegliersi per provare lo stato di queste provincie, due sono più efficaci a dimostrare quali fossero i costumi de' tempi e quale la prosperità delle loro popolazioni. I capitolari di Arechi e di Sicardo principe di Benevento contengono il ritratto più orribile delle violenze interne alle quali il regno era abbandonato. Si tendeano aguati alle per-

sone libere per venderle in servitù oltre mare (27); i bestiami non poteano per le continue rapine tenersi nelle campagne (28). Sulle coste inospite di questo paese, donde l'ordine e la tranquillità era stata bandita, non poteano mettere piedi i naufraghi per gli assassinj che si commetteano sulle loro persone e sulle loro robe (29). Quanto allo stato delle popolazioni, si trova nelle concessioni de' principi longobardi e de' conquistatori immediati un gran numero di antichi siti di città una volta abitate che si davano col peso di ripopolarle (30), documenti tutti i quali mostrano la violenta anarchia a cui queste provincie erano in preda e le cagioni della loro distruzione.

Finchè il Ducato di Benevento fu indiviso vi fu alquanto più d'ordine e d'unità nell'amministrazione interna, ma nei principj del nono secolo essendo surte le guerre per la divisione di esso, e trovandosi già stabilito un gran numero di conti potenti, le guerre di tutti questi dinasti che si disputavano una parte di territorio, gittò le provincie in uno stato di confusione e di disordine maggiore. Il Ducato di Benevento fu diviso non solo per la fondazione de' principati di Salerno e di Capua, ma per la moltiplicazione de' conti che si stabilirono nella più parte delle città forti. Tutti gl'individui della famiglia de' principi divennero conti, e ciascuno di questi trasmise il suo contado a' figliuoli (31). A somiglianza di costoro i conti più potenti vollero per primo privilegio godere del diritto di trasmettere queste signorie ai loro successori. Sebbene i conti fossero stati per loro origine uffiziali temporanei, e i duchi di Benevento usato sovente avessero la cautela di confermare anche per ciascun anno gli uffizj, onde non renderli perpetui (32); pure nel decimo e ne' principj dell'undecimo secolo tutta la superficie del regno era suddivisa in un gran numero di contee, le quali, qualunque sieno le dispute che oggi si facciano sulla natura della loro dignità e de' loro diritti, erano altrettante dinastie, nelle quali ciascuno sostenea, o colle armi proprie o con quelle de' suoi aderenti più forti, l'indipendenza e può dirsi anche la sovranità (33).

Cominciate le spedizioni de' Normanni sulle provincie del Ducato beneventano e dell'Imperio d'oriente, vi si cominciarono a stabilire una quantità di diversi principati, che si andarono giornalmente estendendo, e che si governarono aristocraticamente fra loro, per ciò che riguardava la sicurezza comune e la consolidazione delle loro nascenti signorie, ma ciascuno indipendentemente per ciò che riguardava i diritti di sovranità sopra i loro sudditi. Dal primo stabilimento dei principati normanni nelle provincie del regno di Napoli sino alla fondazione della monarchia di Napoli e di Sicilia, avvenuta nell'anno 1139, v'intercedette quasi un secolo, nel quale il governo interno di queste provincie fu interamente abbandonato alla discrezione di tutti questi regoli.

I costumi del X e dell'XI secolo erano nelle provincie di Napoli gli stessi che altrove. I dinasti occupavano città munite e signoreggiavano il territorio sottoposto. I diritti di regalia che v'esercitavano erano quelli di estorquere dagli uo-

mini del loro territorio tutto ciò di cui le forze di quelli erano capaci, e di rapinare sugli esteri che cadessero in passando sotto gli archi della loro balista. Una donazione di quest' epoca fatta da un dinasta convertito alla chiesa contiene una protesta singolare nella quale si dichiara di non concedersi il diritto di abusare delle persone e delle proprietà dei sudditi (34).

In questi tempi d'orrore e di notte pel genere umano il solo presidio agli oppressi lo prestò alcuna volta la religione e la pietà de' suoi ministri. Allorchè si ricevette in regno la *tregua del Signore*, diversi concilj furono tenuti per obbligare i dinasti napolitani a giurarla e ad osservarla. Papa Pascale II gli obbligò nel concilio di Troja a questo giuramento (35), il quale non li trattenne, come era naturale, dal continuare nei medesimi disordini. Gli scrittori di quel tempo e i concilj posteriori sulla *tregua di Dio* attestano che nulla fu risparmiato dalle violenze anche dopo i giuramenti; che le rivalità de' dinasti trassero secoloro quelle de' popoli; e che la sicurezza erasi ugualmente perduta per tutti i ceti di persone, pe' pellegrini, pe' mercanti, per le donne e per gli stessi contadini a' quali si rapivano sin anche gli animali destinati all' aratro (36).

X. Stato del regno dopo la fondazione della monarchia.

Questo era lo stato del regno allorchè Ruggieri ne riunì le parti sotto un sol principato. Da questo momento il prospetto de' mali della feudalità è unito al quadro delle leggi e de' provvedimenti dati per correggerli ed a quello degli errori e delle inconseguenze che gli hanno perpetuati. Il quadro di questi provvedimenti dettati tutti da occasioni particolari, e non seguiti mai da un piano uniforme e costante, non può presentarsi meglio che per epoche.

Dinastia normanna.

Ruggieri ridusse alla sua obbedienza tutto lo stuolo de' regoli che aveansi diviso il regno, fece sentire a tutti la presenza della forza e del suo genio superiore, ma non ebbe nè potea avere in idea d'abolire la feudalità, nè il distruggerne le prerogative. Tutti i passi dati dal governo, da quest' epoca in poi, non sono se non altrettanti palliativi che hanno messo una misura a' disordini, ma che gli hanno lasciato sussistere nella loro causa. Ruggieri nel parlamento generale de' proceri e de' vescovi tenuto in Ariano nel 1140 riformò tra gli altri abusi molti di quelli che si esercitavano dai baroni sul popolo (37). Mise inoltre un gran freno al potere ed all' influenza baronale, stabilendo dapertutto giudici e magistrati regj che esercitassero in suo nome la giustizia, e introducendo nel regno di Napoli una polizia diversa da' feudi Franchi di cui nel rimanente portò seco il modello. Per tutto il resto il vigore del suo governo, piucchè leggi speciali, provvide a quell' ordine interno di cui lo stato de' feudi era allora capace (38). La presenza del Sovrano, ed un centro d'autorità comune a cui i popoli potessero rivolgersi, era dopo uno stato di lunga anarchia il principale presidio contro all'oppressione. Infatti gli uomini de' feudi spinsero le loro querele a Guglielmo figliuol di Ruggieri per le continue ed arbitrarie esazioni che i baroni ed i prelati da essi faceano, e Guglielmo con una costituzione limitò i casi ne' quali i baroni

potessero imporre tali esazioni, prescrivendo che ne' casi stessi moderatamente si esigessero (39).

XI. Dinastia sveva.

Il principe che forse il solo fra' suoi contemporanei gittò le basi dell' ordine pubblico e represse i vizj del sistema feudale fu Federico II Imperatore d' Alemagna. I suoi interessi politici l' obbligarono a dimorare nel regno più che in altra parte del suo Imperio, e tutte le calamità dalle quali egli fu accompagnato non gl' impedirono di prestare la sua attenzione e tutta la sua energia nell' amministrazione interna. Quanto all' ordine pubblico, egli chiamò i rappresentanti delle città demaniali o baronali che fossero a' parlamenti della nazione (40), ordinò che i giustizieri visitassero le provincie (41), stabilì un' assemblea generale di deputati de' comuni e di vescovi da tenersi due volte l' anno per ricevere le doglianze de' popoli contro agli uffiziali imperiali e per trasmetterle all' Imperatore (42), vietò le rappresaglie (43), proscrisse gli esperimenti della verità, altrimenti detti *leggi parabili* (44), stabilì come presidio contro alle violenze private l' invocazione del nome dell' Imperatore (45).

Quanto al sistema de' feudi ed alla vita civile de' popoli che v' erano soggetti, Federico fece leggi che superarono le cognizioni e lo spirito del tempo. Egli ordinò il diroccamento di tutte le torri e de' luoghi forti de' baroni, come quelli che fomentavano le rivolte e che favorivano il brigantaggio (46); richiamò nelle terre del suo demanio tutti i cittadini e i villani che s' erano trasferiti sulle terre de' baroni (47); vietò che uomini del demanio non potessero *commendarsi* a' baroni o alle chiese; ordinò che gli uomini del demanio, i quali possedessero beni nelle terre degli stessi baroni e delle chiese, fossero costretti a venderle fra un determinato tempo (48); impose una grave multa a' baroni i quali ricevessero sotto la loro protezione uomini del demanio, ed in caso d' iterata colpa, la confiscazione de' beni e la morte (49). Ordinò che alcuna prescrizione non valesse ad impedire l' effetto di questa legge. Tali leggi, sebbene possano presumersi dettate dall' interesse di non diminuire la forza militare degli uomini liberi e di non accrescere quella de' baroni e delle chiese, pure pe' loro effetti coincidevano coll' interesse generale della nazione, la cui riunione è stato sempre in tutti i paesi l' espediente escogitato da' principi onde distruggere l' aristocrazia feudale. Ma se queste leggi potessero ammettere una spiegazione, che diminuisse per poco il merito di questo gran Principe in faccia alla nazione, non ne ammettono certamente alcun' altra quelle colle quali egli stabilì che le persone non potessero obbligarsi verso i baroni per alcuna opera o servizio che pregiudicasse la loro libertà civile, nè quelle colle quali proibì che i baroni ritenessero, come al loro demanio obbligati, gli uomini che appartenevano al demanio regio. In questa legge l' Imperatore volle spiegare tutta la forza dei suoi principj, soggiungendo che egli non intendea di provvedere a' proprj interessi, ma solamente al favore dovuto alla libertà civile (50). Altre costituzioni di questo principe vietarono che i baroni obbligassero gli uomini de' loro feudi ad opere ed a prestazioni alle quali non fossero tenuti (51); sta-

bilirono la massima che tutti si dovessero presumere liberi e sudditi del Sovrano (52); che le persone erano costituite sotto la garantia e la difesa del Sovrano stesso; che i baroni non potessero vantare sugli uomini de' feudi alcun diritto personale, se non per quanto si trovasse loro espressamente conceduto (53). Volle finalmente che gli uomini dei feudi potessero adire liberamente il giudice del Re per esporre i gravami ricevuti, e stabilì una diversa condanna di spese di giudizj; volle il risarcimento de' danni a favore dell' oppresso, e la multa del doppio a favore del Fisco contra i baroni oppressori; e, pe' cittadini che si fossero trovati mendaci, la semplice rifazione delle spese. L'Imperatore Federico fu il primo che diede la rappresentazione a' comuni, e che mise i diritti delle persone e delle proprietà sotto la vigilanza generale de' magistrati, e sotto la custodia d' una legge tanto certa e tanto giusta, quanto le circostanze de' tempi lo permetteano. Il buon effetto di queste leggi fu distrutto dalla condizione stessa de' tempi che rendeano ogni provvedimento, tendente all' ordine, passaggiero e durevole quanto la persona che lo dettava e che lo sosteneva.

XII. Dinastia angioina.

La dinastia de' Re angioini fu meno benemerita della precedente per le leggi restrittive degli abusi feudali. Sebbene le leggi di questi principi spirino ugualmente l'intenzione di stabilire l'ordine e di reprimere gli effetti dell'anarchia, tuttavia le circostanze nelle quali questa famiglia venne al trono di Napoli, e gli avvenimenti che renderono il regno della più parte di essi torbido ed inquieto, consolidarono ugualmente il potere e l'influenza de' baroni. Carlo I fu obbligato a vendere la più parte delle città demaniali per premiare i suoi commilitoni e per provvedere agli altri bisogni del suo regno (54); tenne un' amministrazione negligente, e promosse l' occupazione d' una gran parte del suo demanio (55). Queste occupazioni lo misero nella necessità d' istituire un esame, per mezzo del quale si verificassero le terre del demanio e quelle de' baroni, insieme colle rendite che v' erano annesse. I documenti di queste indagini, tuttavia esistenti ne' nostri archivj fra gli atti de' Re Angioini, ci presentano la notizia dello stato de' feudi di quel tempo, e di tutti i diritti, legittimi o illegittimi che fossero, de' quali i baroni erano in possesso. Se questa dinastia mitigò in qualche parte i rigori della feudalità, lo fece più per provvedimenti particolari, che per leggi o per un sistema di principj costantemente seguito. Una pruova dello stato del regno è l'aver fatto le popolazioni pervenire al Papa Onorio IV le loro doglianze contro a' baroni, nel tempo in cui egli si occupava della formazione dei capitoli di riforma, capitoli ne' quali principalmente si trattava degli abusi di potere che al Re s' imputavano sopra i baroni, e ne' quali l' interesse de' baroni è scambiato con quelli della nazione. In questi capitoli i comuni vi presero solamente luogo, perchè si dolsero che si negava loro l' adito al Sovrano per dolersi de' gravami che loro inferivano i baroni. Il Papa rimise al Re i provvedimenti onde questo accesso non fosse negato, e provvide che non si facessero altre esazioni, se non quelle che per lo addietro erano state solite (56).

Nella storia de' provvedimenti particolari, dati da alcuni de' principi di questa dinastia, sono differenti i gradi di lode a' medesimi dovuti. Carlo II ritornato dalla sua prigione, e dopo di lui Carlo l'Illustre duca di Calabria, come per un'occupazione principale del loro regno, viaggiarono per le provincie, e riceverono i gravami delle popolazioni contro a' loro baroni (57). Gli atti esistenti di questi principi contengono una quantità di tali decisioni. Nulla è più onorevole per la loro memoria quanto il produrre questi documenti, che contengono l'esempio di principi, i quali vanno ad interrogare ne' loro tugurj il povero e l'oppresso de' motivi pe' quali la forza delle leggi non giunge sino ad essi. Questi stessi documenti contengono l'enumerazione autentica degli abusi che si commetteano, e spiegano l'origine di quelli che si sono perpetuati sino a noi (58). Ma non rendono la ragione del perchè, abusi tante volte condannati, abbiano resistito alla forza di tutte le leggi, ed abbiano finalmente levata anche la fronte per sostenersi sotto lo scudo delle leggi conservatrici della proprietà. Fra gli atti di questi stessi principi s'incontra ugualmente l'esempio di commissioni e di autorità straordinarie, create dal Re per definire particolari controversie di questa natura (59).

La dipendenza dagli ecclesiastici, sotto la quale la dinastia angioina visse, favorì principalmente, durante il loro regno, la licenza de' baroni ecclesiastici, e diede luogo ad abusi che obbligarono il Re Roberto ad agire anche contro agl' interessi della sua politica. Le chiese e specialmente i monasterj ed i vescovi dotati di grandi feudi esercitavano un dispotismo illimitato sulle terre de' loro comuni, sulle proprietà degli uomini de' loro feudi e su quelle de' vicini, difendendosi dal braccio delle autorità pubbliche sotto il pretesto dell' immunità ecclesiastica. Roberto introdusse l'uso de' rimedj conservatorj, pe' quali si potè invocare il presidio dell' autorità regia da chiunque fosse stato violentemente spogliato della sua proprietà. I giudici laici furono autorizzati a liquidare sommariamente gli spogli, e a restituire i danneggiati ne' loro possessi (60).

Il brigantaggio, sia una conseguenza de' vizj dell'amministrazione della giustizia, sia un effetto dell' impunità de' delitti, sia finalmente la conseguenza della lunga impressione che le vessazioni degli ordini superiori hanno fatto sul popolo, è stata una piaga propria del regno di Napoli, che ne ha turbato la tranquillità interna, e che ha cooperato alla corruzione della classe infima del popolo. La fondazione della monarchia distrusse i grandi feudatarj, e tolse a' piccoli i mezzi onde resistere alle forze del Sovrano. Essendo così precluso loro il mezzo della resistenza aperta, essi non ebbero altra forza interna alla quale ricorrere, se non alle pratiche occulte ed insidiose che inceppassero l' autorità pubblica. Quindi i baroni del regno sono stati sovente i fautori delle bande armate de' facinorosi, le quali furono adoperate come una truppa ausiliaria quasi in tutte le guerre e le sedizioni interne che sino a' principj del decimosesto secolo hanno lacerato la monarchia di Napoli (61). Le leggi di Roberto d'An-

giò e di Carlo l'Illustre, nel tempo ch'egli tenne il governo come vicario, sono piene di provvedimenti contro alle masnade che scorrevano il regno, e contro a' baroni che n'erano i ricettatori o i fautori (62).

Oltre alle leggi dettate da questi particolari bisogni, ve ne sono altre dirette a correggere gli abusi della feudalità in generale. V'è una legge di Carlo I contro gli abusi di carcere privato, di violenze, d'illecite esazioni che si commetteano da' baroni (63). Vi sono leggi di Carlo II e di Roberto, che limitano l'esazioni de' baroni pe' casi degli adjutorj (64), che proibiscono le nuove difese, o sieno le chiusure che i baroni faceano nelle foreste e nei pascoli pubblici (65). Qualunque avesse potuto essere l'effetto salutare di questi provvedimenti, esso fu distrutto dal regno delle due Regine di questa dinastia, e da quello del Re Ladislao. La debolezza di questi regni, la prodigalità e la condiscendenza colla quale i tesori dello stato furono aperti a' favoriti delle loro corti, e i partiti a' quali le guerre delle successioni aprirono l'adito, renderono i *signori* onnipotenti, e misero l'autorità tutta intera nelle loro mani. Dapoichè furono esauste tutte le concessioni di feudi, di titoli, di prerogative, gli ultimi Sovrani di questa dinastia scuoterono anche la massima fondamentale della monarchia relativamente al governo de' feudi, e cominciarono a concedere a' feudatarj l'amministrazione dell'alta giustizia (66). Coi primi esempj che essi ne diedero, prepararono la concessione generale, che sotto la seguente dinastia ne fu fatta.

XIII. Dinastia aragonese.

Alfonso I d'Aragona venne al trono presso la metà del XV secolo, vale a dire nell'epoca in cui e in Francia e in Germania erasi consolidata l'autorità sovrana; in cui la giurisdizione de' baroni era stata in diverse guise sottoposta all'autorità de' magistrati regj, in cui finalmente le città d'Italia, dopo aver nutrito gli ardori della libertà, erano divise in principati più che in baronie. In quest'epoca, dico, in cui erano già stabilite le teorie e le opinioni sulla regalia, Alfonso divenuto padrone d'un regno, nel quale i diritti sovrani sull'amministrazione della giustizia erano stati sin allora intatti, gli alienò, e ne investì i baroni. Questo è il punto donde i feudi nel regno di Napoli divennero più pesanti, e donde derivano più prossimamente le luttuose conseguenze che il potere feudale ha portato allo spirito pubblico, all'amministrazione della giustizia, all'agricoltura, allo stato de' comuni ed a tutte le parti in somma dell'amministrazione. Dopo di ciò si possono citare i particolari provvedimenti che i principi di questa dinastia hanno dato contro agli abusi feudali, ma non può commendarsi lo spirito della loro legislazione. Ciò non ostante Ferdinando I d'Aragona, dopo aver scampato a tutti i pericoli ne' quali le cospirazioni de' suoi baroni lo aveano messo, si rivolse alla massa della sua nazione, quasi come alla parte verso la quale ei sentiva d'essere stato sin allora meno giusto. Vi sono due sue leggi, ciascuna delle quali succede quasi ad una delle due famigerate congiure del regno. Nella prima egli dice che le urgenze della guerra sofferta gli avea fatto tollerare una parte degli abusi e delle

vessazioni de' baroni, alle quali intendea provvedere (67); nella seconda dichiara che il suo primo debito, dopo restituita la tranquillità interna, era di rivolgersi alla sorte del popolo e d'impedire le vessazioni che i baroni vi commetteano (68). Del rimanente così l'una, come l'altra legge, caddero sopra una parte sola degli abusi feudali. La prima restituì solamente alle popolazioni del regno la libertà di contrattare le proprie derrate, facoltà ch'era loro impedita dai baroni. La seconda ridusse allo stato primiero i pascoli pubblici, che in danno delle popolazioni erano stati, malgrado tutte le leggi, occupati da' baroni. Le guerre e i turbamenti del regno obbligarono Ferdinando e i suoi successori a viaggiare per le provincie, il che diede l'adito alle popolazioni d'impetrare la riforma di diversi abusi, e di domandare la conferma de' rispettivi capitoli municipali, co' quali ciascun comune avea procurato di mettere un freno all'esazioni o alle pretensioni de' rispettivi baroni (69). Fra le grazie impetrate da molti comuni vi fu quella d'essere sempre conservati nel regio demanio, e di non essere ulteriormente infeudati. Queste ed altre grazie furono con tutta la facilità promesse, e colla medesima facilità violate. La dinastia aragonese, che finì il suo regno col secolo decimoquinto, lasciò la feudalità radicata, e l'autorità sovrana vilipesa.

XIV. Avvenimenti seguiti sino al regno dell' Imperator Carlo V.

Il regno momentaneo di Carlo VIII non dovrebbe entrare nel quadro de' principi che hanno cooperato a consolidare il sistema de' feudi per ciò che fece ma meritano d'essere mentovate le speranze ch'egli diede delle sue intenzioni. Carlo VIII meditò per prima operazione del suo regno di togliere a' baroni la giurisdizione, e sebbene egli avesse bisogno d'un partito che lo sostenesse, tuttavia, abbandonata questa parte alla stessa confidenza, o inconsideratezza che regolò l'intera sua spedizione, trascurò affatto i baroni, e fece loro intravedere i progetti che nutriva (70). Le memorie dello scrittore, che fu compagno di questo principe, rendono una testimonianza poco lusinghevole alle idee della giustizia che qui si professavano ed a' principj che regolavano la monarchia di Napoli, perciocchè egli ha detto che i Sovrani di Napoli aveano il diritto di concedere anche l'altrui, e che de' baroni di Napoli non ve n'era un solo che possedesse beni, i quali non fossero della corona, o di persone cui erano stati tolti (71).

La fine della dinastia aragonese, e l'infelice successo della spedizione di Carlo VIII, diedero il regno a' Sovrani d'Aragona e di Castiglia, e da questi lo trasferirono alla dinastia Austriaca di Spagna. I primi anni del governo viceregnale, fatto a nome di Ferdinando il Cattolico, diedero l'idea d'un'amministrazione passiva, nella quale la nobiltà prese tutto l'ascendente che la natura del governo seco portava. I capitani benemeriti nelle guerre, che avevano portato la conquista del regno, erano stati arricchiti d'immensi stati, che esaurirono il demanio regio. Costoro, mescolando la fierezza de' conquistatori cogli esempj presi dalla condotta de' baroni del regno, fecero de' loro feudi il più duro governo che potesse immaginarsi. Ciò non ostante a questi principj succe-

dette un' amministrazione vigorosa, ed un Sovrano di tali intenzioni, che avrebbe distrutto il sistema feudale, se le leggi bastassero per se sole al bene o al male.

XV. Regno dell' Imperator Carlo V.

Carlo V, avendo traversato il regno per l' occasione delle sue spedizioni d' Africa, vide lo stato delle provincie e il torto insanabile che il governo baronale avea fatto alla prosperità del regno. Ei provvide colle sue leggi a tutte le diverse specie di gravami. Proscrisse le privative e tutti i diritti che non fossero espressi nelle precedenti concessioni, il che equivaleva ad annullarle, essendochè tali concessioni erano rare per lo stile ricevuto della cancelleria (72). Volle che da quel momento non si potessero da' baroni rappresentare se non que' soli diritti che fossero loro espressamente conceduti (73), e tolse nel possesso di tali diritti ogni forza alla prescrizione (74). Ordinò che fossero restituiti i pascoli pubblici e le foreste occupate, e che non se ne potessero formare altre nuove (75). Inoltre concepì l' idea di richiamare al demanio i paesi feudali, ed insinuò a' suoi ministri di favorire le domande de' comuni che chiedessero d' essere preferiti all' acquisto de' feudi (76). Siffatto espediente, sebbene contenesse la riforma della feudalità a spese del regno e de' comuni, pure, favorito solamente per parte del governo, avrebbe portato seco la distruzione del sistema feudale; ma questa saggia disposizione non solo fu posteriormente limitata in modo che non produsse più il suo effetto, ma divenne, come lo vedremo, un mezzo d' insidie tese alle infelici popolazioni del regno.

Non si restrinsero a questi i provvedimenti dati dall' Imperator Carlo V. Egli assicurò l' esecuzione di tutte le leggi fatte contro ai baroni coll' istituzione d' una autorità straordinaria, la quale contenne l' idea stessa che con più felice successo concepì il Sovrano che ha cancellato nel regno le vestigie della feudalità. L' analogia di questi due espedienti presi in tempi così diversi, e la superiorità del successo che il secondo ha avuto sul primo, esiggono che sieno minutamente rapportati i dettagli di questo embrione della Commissione feudale di Napoli del decimosesto secolo.

L' Imperatore nell' anno 1536 in un suo diploma, diretto a due de' più scelti magistrati *Galeotto Fonseca* e *Pietro* de *Atodo*, nomi i quali meritano di esser raccomandati alla memoria de' popoli di Napoli; disse che egli appena entrato nel suo regno avea ricevuto le doglianze di moltissime università e di particolari persone *per causa de' gravami, de' torti, delle estorsioni e delle indoverose esazioni* che si commetteano da' baroni; rendè ragione del perchè gli affari militari lo avessero sin allora occupato e non gli avessero permesso di rimediarvi, e soggiunse che desiderando di accorrere alle querele ricevute, *poichè ciò gli appartenea come a capo supremo della nazione, considerando che niun legame fosse più durevole e più atto a conservare i regni quanto la giustizia,* perciò venne all' elezione de' due suddetti magistrati, come suoi speciali delegati, per raccogliere e per giudicare di tutti i gravami che si presentassero contro a' baroni. Dettò a questi giudici il modo onde dovessero istituire

le loro procedure, e diede loro la facoltà di suddelegare, anche sopra luogo, altri commissarj, purchè lo facessero coll'approvazione del Collaterale Consiglio. Volle che così essi come i loro suddelegati avessero fatta l'istruzione dei loro processi, *sommariamente senza contesa, senza forma o figura di giudizio, e per la sola verità e notorietà del fatto,* e che avessero proferite le loro decisioni col concorso di que' reggenti del Collaterale che il Vicerè avesse destinati. Tali sentenze ordinò che, appena promulgate, si eseguissero *rimosso ogni appello* (77). Perchè questi espedienti non produssero tutto il loro effetto? Perchè è più facile il concepire che il fare eseguire le leggi, e perchè guai a quell'amministrazione nella quale i lumi o la forza del Sovrano non bastano a muovere tutta la macchina sottoposta. Una pruova dell' inadempimento de' provvedimenti dati dall' Imperator Carlo V è che i comuni del regno hanno riprodotto innanzi alla Commissione feudale del Re Gioacchino le querele medesime e le originali carte presentate innanzi a' delegati di Carlo V. Queste carte, conservate da' comuni come il palladio de' loro diritti violati, hanno messo in luce il diploma dell'Imperatore e gli atti originali di que' giudici.

XVI. Governo Viceregnale.

Il Vicerè, che l'Imperator Carlo V lasciò nel regno, sarebbe stato l'uomo fatto per eseguire queste leggi, ma nemico de' nobili per rivalità di potere e per durezza di carattere, fece loro una guerra d'orgoglio, e sebbene fosse il ministro assoluto d'un principe sì bene intenzionato e così forte ne' suoi mezzi, lasciò opprimere il regno a volontà dei baroni.

Il regno di Filippo II non può prender luogo in questo ritratto storico, se non come un modello d'un' amministrazione fiscale. Egli restrinse il diritto di prelazione, che Carlo V avea accordato a' comuni per ricomperarsi dalle mani dei baroni, e volle che non potesse domandarsi se non fra un anno dal dì del possesso del nuovo compratore (78). Afflisse ed impoverì il regno con donativi che eccederono tutta la capacità delle private fortune, e diede l'esempio a' suoi successori di ciò che potessero anch' essi a vicenda riscuotere. Tutto il governo de' Vicerè, pel tempo in cui il regno rimase sotto il dominio della casa austriaca di Spagna, presenta sempre gli stessi mali e le medesime osservazioni, cosicchè, dividendo per classi le calamità che desolarono le provincie dalla metà del XVI in sino al XVIII secolo, si può ugualmente dividerne il vanto sopra coloro che lo hanno in questo periodo governato.

Donativi.

Diversi scrittori hanno dato il calcolo de' tributi straordinarj che sotto il nome di donativi si riscuoterono dalla monarchia di Napoli dal regno di Carlo V sino a quello di Filippo IV. I diversi calcoli ch' essi ne hanno dato meritano d'essere riprodotti; ma l'esempio d'una nazione oppressa da tributi non è un esempio nuovo nella storia, e sarebbe impropriamente annoverato fra le calamità peculiari al sistema feudale. Ciò che appartiene a questo sistema è la parte che i feudatarj presero per rendere le contribuzioni unicamente gravose al popolo (79). L'offerta de'donativi e la

loro distribuzione faceasi dal parlamento, che da' tempi del Re Alfonso d'Aragona può dirsi composto da' soli baroni. Sotto lo stesso Re Alfonso i baroni medesimi ottennero che, abolite le imposte reali e le contribuzioni feudali, la massa de' tributi si esigesse per rata de' fuochi sul popolo. La esenzione dalla contribuzione feudale, conosciuta nel regno sotto nome d'*adoa*, non fu sempre osservata a favor de' baroni, ma ebbe varie vicende secondo i diversi gradi di bisogno in cui trovossi la monarchia. Dopo essersi ridotta l'adoa sotto il regno di Ferdinando il Cattolico alla metà dell'antica somma, e questa esatta variamente; finalmente, essendosi sotto il regno di Filippo II imposto il donativo come un tributo annuale, i baroni si caricarono del pagamento d'una rata fissa di tal donativo, ed imposero il rimanente su i comuni del regno (80). Divenuto il donativo annuale un peso ordinario, le nuove necessità ne fecero imporre altri straordinarj. In questi non fu neppure seguita la medesima proporzione, perciocchè alcuni furono imposti coll' espressa dichiarazione di doverne essere esenti i baroni ed il comune di Napoli, altri ripartiti per una menoma quota su i baroni e su Napoli, e per la massima sulle università e su i minori possidenti del regno. Le somme imposte al regno di Napoli a titolo di donativo in tutto il corso del governo viceregnale giungono, secondo il calcolo più esatto, a 90 milioni di ducati e più, oltre ai carichi ordinarj, agli approvisionamenti in natura, alle contribuzioni messe per l'alloggio delle truppe, alle spese di fortificazioni e ai diversi approvisionamenti di marina. I baroni contribuirono poco più dell'ottava parte delle sole somme imposte in denaro per compenso di tutti i tributi feudali a' quali erano tenuti; la città di Napoli, e più di essa i comuni del regno soggiacquero al pagamento del rimanente de' donativi in denaro, e di tutte le contribuzioni in generi come ad un sovrappiù dei loro carichi ordinarj (81). Questa enorme sproporzione non ritenne i baroni dall' imporre anche somme addizionali destinate particolarmente a favorire gl' interessi della loro ambizione. Nella più parte de' parlamenti tenuti per l' offerta, o per la ripartizione de' donativi, si fecero particolari presenti ai Vicerè, alle Viceregine, ai favoriti della corte residenti in Madrid, e la storia in ciascuna di queste offerte indica i particolari favori de' quali i donativi suddetti erano o dovevano essere il prezzo (82).

Stato dei comuni

La legge che permise a' comuni di ricomperarsi fu la cagione principale della loro rovina. Non ostanti le restrizioni messe da Filippo II, la concorrenza de' nobili all' acquisto de' feudi, e le speculazioni fiscali per render le vendite le più care possibili, un grandissimo numero di comuni, poichè non videro altro mezzo di uscire dal governo de' baroni, corsero all' espediente di *proclamare al demanio regio*, ed impegnarono tutte le sostanze comunali e private per trovarne i mezzi. Molti di tai comuni si gittarono in una rovina da cui non poterono più sorgere, e furono sovente respinti alla necessità d' implorare un barone che le ripigliasse nel suo dominio, pagando o tutti o parte de' de-

biti che avevano per quest'oggetto contratti (83). Molti altri goderono del frutto de' loro sagrificj, ma il governo viceregnale tosto che vide un numero considerevole di città demaniali, la vendita delle quali offriva al fisco una speculazione più utile della fede e della osservanza del contratto, propose è fece approvare il progetto di rivenderle per l'urgenza della causa pubblica. La nobiltà rappresentante i comuni di nulla fu più avida quanto di accrescere i feudi, e di togliere lo scandalo di città che volessero vivere sotto l'ordine regolare della potestà regia. Quest'espediente dunque fu adottato senza opposizione, ed il fisco in una causa pubblica si fece reo d'un delitto che le sue leggi punivano severamente ne' piccioli interessi privati (84). Molte delle infelici città, che aveano già riacquistato la loro libertà, si ricomprarono per la seconda e per la terza volta. Finalmente accortesi che questi contratti del fisco non erano che altrettante speculazioni dirette a far loro pagare caramente il desiderio e l'impazienza di ottener la pace, introdussero le ingiuriose cautele, per le quali i magistrati fiscali di Napoli permisero la ribellione a' popoli; qualora il fisco fosse stato un' altra volta disleale in rivenderli. Con tal'escogitazione gli agenti del fisco misero l'avarizia in bilancio colla dignità, coll'onore e colla sicurezza stessa della sovranità, e preferirono quel primo a questi secondi interessi. I comuni del regno,. sborsando al fisco il prezzo della propria sicurezza, diressero al Re petizioni colle quali domandarono: *che in ogni tempo dovessero essere di demanio ed in demanio, e per nullo tempo potessero essere dati, venduti, impegnati, nè per nullo tempo alienati a' baroni et omni futuro tempore dovessero vivere, stare e commorare ad obbedienza e fedeltà della reale bandiera. Ed in caso il re li alienasse ovvero li cacciasse per alcun modo di demanio o li donasse a governo, fosse loro lecito sempre invocare il nome del Re, e ribellarsi contro chi venisse per altra via, e li potessero uccidere senza esser puniti con pena veruna.* Il governo soscrisse un gran numero di questi contratti, e dopo d'averli soscritti ritornò nuovamente a vendere le città che credeano di riposare all' ombra di questi patti, e le città eseguirono letteralmente la parte della convenzione che facea per esse (85).

Oltre alla rovina nascente dalle proclamazioni a' demanj, una lunga serie di altre cagioni contribuì alla distruzione del patrimonio de' comuni. L' istituzione della *nuova milizia*, la permanenza de' Terzi Spagnuoli nelle provincie, l' impotenza del governo ad alimentare le truppe, fecero che il corpo de' comuni assumesse la responsabilità di tutti i pesi ordinarj e straordinarj dello stato. L' indisciplina della amministrazione e gli abusi che si mescolano insieme coi carichi pubblici, sempre in proporzione della loro gravezza, fecero cadere su i comuni la massima parte del peso intero dello stato, e li misero nella necessità di contrarre immensi debiti. Questi debiti formarono altrettanti *effetti pubblici* commerciabili, sul valore de' quali si cominciò a speculare. Il regno di Filippo II diede a' Genovesi quasi il traffico

esclusivo de' suoi stati, la repubblica di Genova fu principalmente per ciò motteggiata nei sarcasmi degli spiriti ameni del tempo, come la meretrice della Spagna; e i suoi negozianti come le sanguisughe del regno (86). Gli arrendamenti, i fiscali e i crediti su i comuni furono messi in circolazione, e furono il mezzo pel quale si poterono riunire somme sì straordinarie quanto quelle che la corte di Spagna ritrasse. Fra tutti questi effetti pubblici l'acquisto de' crediti su i comuni conduceva all'acquisto di feudi e di titoli di nobiltà. La concorrenza per essi fu dunque maggiore, perchè i feudi e i titoli essendo altrove riguardati come una derrata meno comune, il regno di Napoli offrì a' negozianti esteri i mezzi onde nutrire ad un tempo le loro speculazioni, e pascere la loro vanità (87).

I tributi, secondo la nostra vecchia amministrazione, erano imposti al corpo di ciascun comune, il quale assumeva in faccia al fisco il carico e la responsabilità dell'esazione, e ne ripartiva le rate fra i possidenti del proprio territorio. Questo peso fondiario, che ciascun possessore pagava al proprio comune in compenso della massa che il comune stesso pagava al fisco, era detto *bonatenenza*. I baroni, comechè fossero i principali possidenti anche degli allodj siti fra i recinti del loro territorio, non istudiavano se non i mezzi onde esentarsi dalla parte della bonatenenza da essi dovuta. I loro artifizj aveano superato tutti i provvedimenti dati dalle leggi e dal governo, e i comuni, avendo pagato per essi i tributi, rappresentavano altrettanti crediti contenuti in altrettanti processi ne' quali finivano di esaurirsi se essi si fossero ostinati a spingerli innanzi.

A queste principali cause del disordine delle amministrazioni comunali se ne aggiugnea un gran numero d'altre nascenti dall'assoluta dipendenza nella quale i baroni teneano le suddette amministrazioni. Costoro, dopo di essersi impadroniti de' demanj, delle gabelle civiche e delle rendite più sicure delle università, si faceano da esse riconoscere per creditori di considerevoli somme, e rappresentando titoli legali di crediti, metteano i comuni ed il governo nell'impossibilità di fare qualsivoglia riforma nella loro economia (88). La conseguenza di questi disordini senza limiti fu che le università caddero nella impotenza di pagare così i carichi fiscali, come i loro particolari. Il governo viceregnale fu risvegliato dall'estremo disordine e dal pericolo del fallimento; il perchè ricorse ad espedienti straordinarj, che misero un qualche freno all'esorbitanza de' contratti ed a' loro effetti. A' disordini di quest'epoca sono dovute due leggi fatte in favor de' comuni, e rimase quasi inosservate insino a' principj del XIX secolo. Con una dell'anno 1650 il governo dichiarò risoluti tutti i contratti pe' quali si trovassero distratti fondi o rendite de' comuni di qualunque natura, vietandone per l'avvenire ogni alienazione. Coll'altra del 1681 sottopose ad un riesame necessario tutti i contratti fra i baroni ed i comuni, ed assegnò a quelli che si sarebbero fatti per l'avvenire una forma e certe determinate cautele (89).

Brigantaggio.

Senza rimescere qui tutte le cagioni della depravazione, di cui il bringantaggio è stata la conseguenza, questa calamità afflisse il regno, specialmente nel tempo del governo viceregnale. È lagrimevole ed ingiuriosa per noi la memoria d'intere città, che negli atti pubblici di quel tempo si dicono distrutte dai *malandrini* (90). È il colmo del biasimo e della vergogna l'essersene sofferti e temuti gl' insulti sino nella capitale e nella residenza del governo. I baroni del regno si sono serviti del brigantaggio come della loro ordinaria milizia, e la protezione che gli hanno per secoli accordata contro alle persecuzioni del governo ha aperto un asilo a'delinquenti, ha ispirato la fiducia a' timidi, ha favorito l'impunità, ha propagato le insidie e i delitti occulti, ha distrutto nel popolo il timore e l'opinione della forza pubblica. Le cronache e gli annali dei tempi viceregnali, incominciando dal Vicerè di Toledo, sono pieni di nomi famosi di briganti come di altrettanti capitani, le cui gesta servono ancor oggi di trattenimento al popolo e nutriscono la sua immaginazione e la sua curiosità (91); gli stessi annali e le nostre leggi sono piene di provvedimenti dati dal governo per punire il favore che i delinquenti insorti contro alla forza pubblica ricevevano dalla protezione de' baroni e de' loro uffiziali; gli atti de' nostri tribunali criminali son pieni di decisioni contro a' baroni partecipi; fautori e ricettatori di briganti. Dopo tanti rimedj, il governo di quel tempo che perseguitava questi disordini, allorchè le conseguenze n'erano moleste, per una contraddizione inesplicabile ha prestato in altri casi la mano a conservarli (92).

Le milizie e i domestici delle corti de' baroni sono stati d'ordinario assortiti d'uomini coperti di delitti i quali si rifuggivano sotto la loro protezione. Per uno di que' principj d'onore che l'anarchia feudale avea adottati, la qualità d'uomo *inquisito* passava per un requisito di coraggio che rendeva un candidato degno d'essere ammesso fra le squadre baronali. Questi uomini d'armi formavano la custodia dei cortili e de' portici de' magnati anche in Napoli e sotto gli occhi del governo. Le di loro case divennero con tal mezzo altrettanti asili innanzi a' quali si arrestava il braccio e l'esecuzione della giustizia. Tra le cause che diedero luogo alla proscrizione del Principe di Salerno, Sanseverino, vi fu quella d'essere non solo protettore ma partecipante del brigantaggio (93); fra le prime rimostranze che la città di Napoli fece all'Imperator Carlo V vi fu che i nobili teneano uomini facinorosi ne' loro portici, per mezzo de' quali perseguitavano, straziavano, uccidevano gli onesti cittadini e toglievano per forza i ribaldi dalle mani della giustizia (94). Sotto i primi anni del regno di Filippo II i banditi, sotto la condotta d'un *Re Marcone*, si portarono militarmente a prendere la piazza di Cotrone e batterono la fanteria spagnuola (95). In tutto il progresso de' tempi posteriori hanno con più o meno d'audacia scorso e devastato il regno, giugnendo alcune volte sino a bloccare la capitale ed a compromettere la sicurezza e la stabilità del governo (96). Nel 1644 fu creato un Vicerè della campagna contro a' banditi, quasi non bastasse ad ester-

minarli quello che reggeva il regno (97). I viaggiatori e i personaggi esteri ch'entravano nel regno mandarono alcuna volta a domandare un salvo condotto alle bande de'briganti (98). La maggior sicurezza che i viandanti per l'interno del regno trovassero fu quella di porsi sotto la scorta degli uomini d'armi de' baroni (99). Dopo questa enumerazione d'abusi e di rimedj se si rivolgano gli occhi alla condotta del governo si vedrà qual fosse lo spirito che allora regolava l'amministrazione pubblica. Il Vicerè Conte di Castrillo, mentre perseguitava i briganti, richiamato alla difesa di Castellammare contra i tentativi di sbarco che vi facea il duca di Guise, chiamò in suo soccorso quelle stesse masnade di banditi che avea voluto sino a quel momento distruggere (100). Più notabile è l'avvenimento del Vicerè D. Pietrantonio d'Aragona, il quale nel 1668, dopo d'aver creato una Commissione straordinaria per giudicare i fautori e i ricettatori de' banditi, e dopo d'aver fatto arrestare e sottoporre al giudizio alcuni de' principali baroni del regno, aprì in unione della moglie un baratto cogli accusati, e dalla seduta pubblica del giudizio, alla quale la città credette ch'ei volesse per l'esempio della strepitosa condanna che attendeasene, si ritirò ricco di multe nella somma di 320 m. ducati (101).

Venalità ed abuso di composizioni.

Il brigantaggio dopo il governo viceregnale non è stato sì violento come prima, ma non ha mai cessato di affliggere il regno, ed è stata una vecchia piaga che ha resistito alla forza di tutti i mezzi adoperati dal governo per estinguerla. Le strade e i passi difficili del regno sono stati sempre molestati da bande di briganti che hanno fatto la guerra alle forze del governo; ciascuna delle provincie ha nutrito un numero di delinquenti contumaci, i quali si sono sottratti alle mani della giustizia colla fiducia di trovare ne' loro ritiri i mezzi necessarii alla loro sussistenza e alla loro picciola guerra. L'esempio della loro impunità ha incoraggiato i nuovi delinquenti a seguirli; l'opinione della giustizia n'è rimasa con ciò diminuita, e le particolari vendette hanno preso il luogo della pubblica. Così la lunga impressione di questi disordini e i deboli rimedj del governo hanno portato nello spirito e ne' costumi del popolo un effetto che ha sussistito oltre alla durata delle cause stesse.

L'esercizio della giurisdizione in mano a' baroni ha cancellato per lungo tempo dagli animi del volgo ogni opinione di giustizia e di forza pubblica, per più ragioni. Primo, la scelta di questi uffiziali di giustizia cadea su persone intese solo a servire agl' interessi particolari de' baroni loro committenti. Secondo, sia l'ordinario demerito di questi giudici, sia il paragone degradante che si facea fra essi e i magistrati regj, la carriera de' primi era notata di una prevenzione d'opinione quasi vicina all'infamia. Questi giudici non aveano altra meta a cui aspirare se non il guadagno, o pure il favore del barone a cui servivano, ed amministravano la giustizia col nobile incoraggiamento di non potersi mai cattivare la pubblica opinione. Terzo, la facoltà di proventare e di comporre ha stabilito un' idea di giustizia tale, che la

corruzione non è sembrata più agli occhi de'prevaricatori e de' prevaricati se non una gradazione di multe e di danni civili. Per quanto la legge avesse cercato di restringerne i casi, queste precauzioni erano distrutte dal sistema di esporre tali uffizj all' incanto, e dall' interesse continuo e speculativo di ampliarne il prodotto. Quarto, tante giustizie indipendenti, vendute o donate come corpi di rendite, non poteano conoscere necessità d' ordine pubblico, di esempio, o di vendetta pubblica: idee le quali sono solamente riconcentrate dall' unità dell' autorità, e che non debbono essere mai in contatto coll' interesse personale. Perciò nel regno le corti di giustizia locale, a somiglianza del nome di cui gli antichi onorarono le venali officine dei sofisti, hanno meritato il nome, ed erano in realtà non corti ma officine di giustizia. Perchè questo sistema di amministrazione non isciogliesse tutto l'ordine interno, è stato necessario sempre di raddoppiare la vigilanza de' magistrati regj, e di elidere, quasi colla buona qualità de' regj, la cattiva de' baronali. Ora fra gl'infiniti mali che il governo viceregnale fece al regno, vi fu lo spirito di venalità e di corruzione introdotto in questa come in ogni altra parte della pubblica amministrazione. L'interesse privato e le passioni d'ogni genere prendono sovente luogo nelle azioni pubbliche; ma questi mali inseparabili da tutte le azioni umane, perchè non portino lo stato al disordine e all' anarchia, debbono essere corretti o compensati dallo spirito dell' autorità suprema, che è superiore a tutti i privati interessi e che dirige le operazioni del governo al loro fine naturale. Qual calamità per una nazione, se il governo obbliando il proprio interesse serva anch' esso a fini ed a passioni private! Questa calamità, a cui il governo viceregnale è per sua natura inchinevole, si spiegò tutta nel regno di Napoli, dappoichè il suo governo dipendente e servo de' nobili si degradò pure per la corruzione, e i di lui primi agenti divennero, insieme co' secondi e cogl' infimi, oppressori e concussionarj o per ambizione o per avarizia. Fra i tanti esempj che potrebbero allegarsene, il più memorando è quello del Vicerè duca di Medina e della Viceregina di lui moglie, i quali fecero un tale traffico di tutte le cariche di magistratura del regno, che il duca d'Arcos loro successore diede con una pubblicità inudita l'esempio di destituire tutti quelli creati dal suo predecessore e dalla moglie per la sola presunzione della loro parzialità (102). La memoria di questi conjugi è macchiata da una doppia taccia; poichè, essendo possessori di grandi feudi nel regno, impiegarono tutta la loro autorità per accrescere il catalogo delle gravezze baronali e per moltiplicare gli esempj delle più gravi estorsioni su i comuni che erano loro soggetti, esempj che niun altro dopo loro si trattenne più dall' imitare (103). È superfluo accusare nuovamente la memoria del Vicerè d'Aragona e quella di altri, per tanti fatti che le imparziali testimonianze di tutti gli scrittori contestano, e che formano il carattere dell' amministrazione di quel tempo.

Sedizioni interne.

Quali altre poteano essere le conseguenze di un' amministrazione come quella che abbiamo delineata, se non la stan-

chezza e la disperazione del popolo? Non ostante la divisione interna, che rendea più formidabile l'influenza e 'l potere de' baroni, pure tutto il periodo del governo de' Vicerè è pieno di rivolte di popolazioni, che ora presero le armi ed infierirono contro agli uffiziali de' baroni (104), ora li cacciarono dalle loro mura e spedirono inutili deputazioni al Vicerè (105), e sino alla corte di Madrid. Queste vendette si trovano nella storia di tutte le nazioni, ed in tutte l'epoche di quella di Napoli. E siccome non hanno servito a correggere le cause de' mali di cui erano le conseguenze, ed hanno anzi contribuito a rendere più dura la condizione dei popoli distruggendo ogni legame civile fra i baroni e le gregge, che diceansi loro vassalli, così esse entrano fra gli avvenimenti ordinarj del sistema feudale. Ma tanto per la loro frequenza, quanto per le particolari cause che ne fornì il governo viceregnale, debbono essere riguardate come uno de' caratteri peculiari di quest' epoca infelice. Da' principj del decimosesto sino alla fine del decimosettimo secolo molti dei comuni del regno, dopo d'avere inutilmente implorato il presidio del governo, si rivolsero colle armi contro alla forza immediata de' loro oppressori, e, protestando sentimenti di fedeltà e di obbedienza pel Sovrano, punirono i baroni e i loro agenti e fautori de' ratti, delle rapine e de' delitti di ogni sorta ch' essi commetteano sulle persone e sulle fortune sì private che pubbliche (106). E i baroni per l'opposto si cautelarono contro a questi avvenimenti con tutti i mezzi di violenza e d'insidie, che davano loro la giurisdizione e l'impunità de' loro eccessi.

Questi *umori* intestini riceverono una nuova dose d'aumento presso all'anno 1630, allorchè il governo essendo esausto d'ogni altro mezzo risolvette di vendere tutte le città demaniali, che eransi più volte ricomprate dal giogo della feudalità, o che aveano ottenuto promesse e privilegi di non essere più infeudate (107). Finalmente queste stesse cagioni d'odio e di rivalità, secondate dalle altre che portarono nel 1648 la capitale alla rivolta, scoppiarono in una insurrezione generale, la quale mise la corte di Spagna nel pericolo di perdere la monarchia di Napoli. Gli avvenimenti della capitale che ne fu il centro di fuoco, e le licenze della plebe di Napoli, non debbono confondersi co' caratteri che presero i movimenti interni delle provincie, dove le popolazioni si proposero unicamente di scuotere le catene della feudalità. I risentimenti e le reazioni furono più o meno fiere, secondochè le vessazioni de' baroni aveano agito con più o meno forza, e secondo le particolari disposizioni di coloro che insorsero. Ma, da poche stragi infuori, la più parte de' comuni o domandò coll' aspetto della forza l'adempimento de' loro capitoli e privilegi non osservati, o riprese il possesso di ciò ch' essi credeano essere stato loro tolto, o finalmente costrinse i baroni a promettere loro quello a cui sino a quel tempo eransi negati (108). Più fredde e più atroci furono le vendette che di questi avvenimenti fecero i baroni, dopo che si fu restituito l'ordine. Essi le commisero o sotto il velo della giustizia, o col favore dell' autorità pubblica. Gli au-

tori diretti o indiretti delle rivolte, manifesti o presunti che fossero, i ricchi e quelli dotati di maggior credito ne'respettivi comuni, furono tratti in giudizio, dovunque non riuscì una vendetta più sicura (109). Una delle vendette più insigni, giunta alla tradizione anche volgare, è quella commessa dal barone di Nardò che, sotto il governo del Duca d'Arcos e con una assoluta impunità, fece troncare ventiquattro teste di canonici, suoi veri o presunti nemici, e le fece esporre su' seggi sacerdotali del capitolo (110). Oltre a tutti i fatti particolari che possono citarsi, i fasti delle famiglie baronali hanno tramandato se non a' nostri tempi almeno alla nostra memoria, come altrettanti monumenti della gloria de'vecchi baroni, gli esempj delle atrocità da essi commesse e delle vendette prese sopra coloro che aveano osato di resistere al loro potere (111); i loro palagi mostrano ancora le insidie e i privati supplizj co' quali si togliea la vita a quelli che non si poteano pubblicamente perseguitare, o agli ospiti i quali, ignorando o avendo obbliato un qualche antico risentimento, vi aveano incautamente messo il piede; le armerie di alcuni hanno sino a' nostri tempi conservato le pelli e le membra delle vittime più gradite alla vendetta baronale (112). In un rapporto recente d'un uomo di stato al governo è detto: *non tacerò ciò che io stesso ho veduto nel riattamento d'un antico palazzo baronale, dove all'aprirsi uno di quei trabocchi destinati ad esser crudeli tombe de'viventi, ne fu tratta quantità di teschi ed altre ossa umane, misere ed invendicate reliquie di vittime immolate al più brutale furore* (113). Qual'è lo scrittore che potrebbe intraprendere una storia d'anarchia, com'è quella della feudalità di Napoli, se non ne fosse compensato dal desiderio di svelarne gli orrori, e d'istruire le nazioni e i governi coll'esperienza del passato?

Dialettica forense.

Lo studio della giurisprudenza, come quello della filosofia scolastica, è stato fin dal suo nascere il fonte della discettazione; e questa, sino a che ha ritenuto le forze dello spirito umano fra le ritorte delle controversie particolari, ha ritardato il cammino della ragione universale ed il progresso degli studj. Questa colpa è stata nel dritto romano l'effetto principale della sua compilazione, la quale, avendo ridotto lo studio delle leggi positive ad una esposizione di tanti casi quanti l'esperienza d'un gran popolo potea suggerirne, somministrò due principj di ragionamento, l'autorità e l'analogia. È facile nell'applicazione d'una verità particolare l'eccedere i limiti della verità e dell'identità del soggetto; è facile il nascondere sotto la somiglianza del caso l'equivoco o l'errore del paragone; è facile in somma, camminando per questi sentieri senza la guida de' principj, il cadere nella cavillazione e nel sofisma. Questi difetti hanno più o meno campeggiato in tutte le scuole di diritto sin dalla loro prima fondazione; sono stati rimproverati da'contemporanei, allorchè esse sono state chiamate officine fabrili (114), e le loro dottrine *liti* e *cavillazioni* piuttosto che leggi (115). Il progresso delle lettere e della filosofia è stata la fiaccola che ha scoverto il grande della giurisprudenza romana, e che

ha vinto le difficoltà del suo metodo (116). Ma la costituzione civile del regno di Napoli ed il governo viceregnale, contro al progresso naturale degli studj ed all'esempio degli altri popoli, restrinsero gli studj della ragione, concentrarono la più parte degl'ingegni agli studj della giurisprudenza e dell'ordine de' giudizj, e fecero de' Napolitani ciò che Cicerone narra de' Siciliani, i quali essendosi per lungo tempo occupati delle cose private nei giudizj (117), rivolsero il loro acume all' arte ed agli esercizj della discettazione forense. La dialettica e la giurisprudenza riceverono lustro da questo sistema, ma vi discapitarono la buona coltura, la giustizia istessa e lo spirito pubblico.

Diverse cause cooperarono a siffatto sistema; gravi e profonde ne furono le conseguenze. La prima causa dee ripetersi dalla coltura e dallo stato delle opinioni della nazione dominante a cui il regno allora obbediva. O che gl'incoraggiamenti dovessero venirci dall' esempio e dall' emulazione, ovvero dagl' impulsi del governo, la nostra coltura dovea necessariamente deteriorare, allorchè fu messa al livello della spagnuola del decimosesto secolo. Napoli a dispetto dell'esempio e dell'indolenza del governo produsse a questa età alcuni uomini di primo ordine, ma gli sforzi degl' ingegni straordinarj non costituiscono la misura della coltura universale (118). Gli studj della teologia, della filosofia scolastica e della giurisprudenza divennero i predominanti in Napoli, come lo erano in Ispagna (119). Inoltre il governo spagnuolo stabilì una tale organizzazione interna, che tutte le parti dell' amministrazione furono concentrate nel potere giudiziario, e tutti gli ordini nella gerarchia de' magistrati. In terzo luogo l' amministrazione interna riunita tutta nella capitale, e le provincie tiranneggiate da' baroni ed impoverite da' Vicerè e da' baroni insieme, spinsero a Napoli ed intorno al foro tutti quelli che erano animati dal desiderio di ricevere una istruzione qualunque, dall' inclinazione d'intraprendere una carriera, dalla necessità o dal desiderio di menare una vita sicura e non servile. Finalmente il governo per una conseguenza del suo sistema accrebbe la materia disputabile, e moltiplicò per ogni dove le attrattive e le speculazioni della carriera delle leggi. Lo mostra quasi l'intiero complesso delle leggi del decimosesto e del decimosettimo secolo, le quali non contengono se non riforme della polizia giudiziaria ed aumento de' suoi uffiziali; lo mostra la massa de' nostri scrittori di quell' età, composta tutta di *decisionanti*, di *controversisti*, di *consulenti* (120). Da questo sistema nacque che la scienza del foro preoccupasse ogni altra coltura, e che questa scienza, qualunque ella fosse, divenisse per lungo tempo l' esclusiva dottrina de'suoi custodi. I principj dell' amministrazione e del bene pubblico furono inviluppati fra le tenebre della discettazione; lo spirito di controversia prese luogo delle discussioni legislative; la preponderanza delle opinioni fu guadagnata sempre da' potenti che offrivano alla discettazione gl' incoraggiamenti del lucro e del favore. Il ceto degli uomini di legge è stato presso le altre nazioni il presidio della libertà civile ed il depositario

della dottrina liberale, mentre nel regno di Napoli, per un effetto della stessa costituzione civile, è stato il baluardo dell' antico sistema di giurisprudenza e di amministrazione. Se il governo, penetrato dalla forza degli abusi ed indifferente alla voce degl' interessi privati, ha voluto intraprendere una riforma, la di loro opinione, riguardata come la dottrina costituzionale del regno, ha vinto tutte le ragioni in contrario. Un ceto numeroso che ha l'esclusiva direzione degli affari non può non essere geloso del proprio stato; quindi lo difende con tutti i mezzi, previene i tentativi che si fanno per attaccarlo, diviene intollerante e persecutore delle opinioni contrarie (121). È difficile il dire se, abbia più contribuito a conservare la preponderanza de' baroni e gli abusi delle loro prerogative, il loro proprio interesse, o quello degli uomini del foro (122).

Giurisprudenza fiscale.

I feudi erano regalie, perchè dismembrazioni del demanio dello stato, perchè composti di diritti reali de' quali il Sovrano avea delegato l'uso a' baroni, perchè riversibili allo stato pei diritti di devoluzione che il Sovrano conservava su di essi. Non era nel potere del feudatario, presso cui risedeva il solo utile dominiò de' feudi, il pregiudicare o il diminuire il diritto del padrone diretto, e tutto ciò che fosse stato fatto in frode o in detrimento di questa regola, era per le costituzioni de' feudi rivocabile. Ecco i giusti principj della giurisprudenza conservatrice de' feudi. Ma nell' applicazione di essa fu data a questi principj un' estensione che non era nel fine, nè nella natura della legge. I feudi del regno non hanno mai avuto una *tavola*, o sia uno stato certo delle parti che li componevano e de' diritti che vi erano annessi; e i diritti de' feudatarj erano spiegati dall' uso e dal possesso. La verbosità de' tempi ne' quali si fissò lo stile delle nostre cancellerie, e l'esempio delle concessioni e delle vendite de' feudi preso dalle formole del diritto comune onde l' atto contenesse la pienissima traslazione del dominio (123), fecero adottare formolarj amplissimi, pe'quali il Re trasferiva tutto ciò che la natura e l'arte avea raccolto nel territorio conceduto (124). Una giusta regola d'interpretazione definì gli effetti di queste concessioni, e gli ridusse a quello che di stile solea cadere nelle concessioni, e a quello che di fatto il Sovrano vi possedea (125). Nei tempi posteriori e specialmente ne' viceregnali, quando l'avarizia fiscale regolava tutta l' economia interna del regno e la sorte delle popolazioni, siccome il fatto dovea spiegare quello che al feudo si appartenea, così l' uso de' baroni si ebbe come il fatto legittimo, e la regola di non pregiudicare il feudo si estese a conservare tutto quello che essi aveano conquistato ed occupato sulle proprietà e su i diritti altrui. Allorchè dunque si verificavano devoluzioni, il fisco inquisiva diligentemente sullo stato del possesso ultimo, e si proponea che nulla si smarrisse di ciò che tendea al lucro o anche all' onore ed alla prerogativa del feudo. Quindi nel rivenderlo o riconcederlo ammise implicitamente come legittimi i diritti i più assurdi e i più violenti. Appartiene per le altre nazioni alla storia delle vecchie calamità feudali il

diritto onorifico sul matrimonio; e tuttavia, fra i tanti esempj che possono scegliersi di diritti assurdi conceduti o confermati fra noi, v' è in una inquisizione fiscale del decimoquinto secolo verificato e confermato il *jus foeminarum*. Un tal diritto commutato in denaro fu trasferito coi contratti posteriori di vendita sino agli ultimi possessori del feudo, ed è stato sino a' nostri tempi nel suo pieno vigore (126). In tempi ugualmente a noi vicini sono stati venduti i diritti di *affida* in quasi tutti i feudi della provincia di Otranto, diritti i quali erano nella più parte de' casi altrettante transazioni in denaro, fatte per esimere le donne dal giogo baronale (127). Si è per molti feudi, di questa e di altre provincie, pagato al fisco *relevio* per le rendite che i baroni percepivano dagli uomini de' loro feudi in compenso del permesso che loro si accordava di fare uscire le mogli dal territorio prima degli otto giorni dalle nozze contratte. Questi esempj non si producono già per dimostrare che un tal diritto fosse nel suo attual vigore. È lungo tempo che il pudore lo ha bandito, ma nascoso sotto altri nomi ha continuato ad essere utile, poichè in molti feudi del regno, e nella più parte di quelli d' Otranto si sono anche dopo le leggi eversive della feudalità, pagate capitazioni e diritti che l' hanno rappresentato. Per una conseguenza dello stesso sistema si trovano vendute a' nostri tempi le privative più assurde, come quelle dette *jus stercoris*, *jus aquae pluviae etc.;* si trovano venduti i beni e i diritti de' comuni, e tuttociò che il barone, da cui il fisco avea avuto causa, avesse occupato (128).

Dopochè il fisco cominciò a riscuotere il prezzo de' più odiosi diritti e di tutte le occupazioni baronali, l' autorità sovrana si trovò sovente in contraddizione con se stessa allorchè le popolazioni promoveano in giudizio l' illegittimità di tali diritti. Allora, lo spirito speculativo fiscale non potendo confondersi coi principj della giustizia e coll'interesse vero della sovranità, dettò la distinzione tra 'l *Sovrano concedente,* e 'l *fisco venditore*. Gli atti del primo costituivano pe' feudatarj un titolo legittimo; gli atti del secondo erano equiparati a quelli d' ogni altro privato, ed obbligavano solo lo stato agli effetti dell' azione che il contratto dava al compratore pel compenso delle cose evitte. A questo modo il fisco fabbricava con un mezzo spedito e pronto la rovina delle popolazioni, e presentava a queste una via lenta, difficile e dispendiosa per rivendicare i proprj diritti.

False opinioni e prerogative di nobiltà.

La nobiltà, utile a conservare la memoria e gli esempj delle illustri azioni, dee godere delle sole prerogative dell' opinione. Se oltre a queste ne abbia ancora di quelle che alterano l'ordine pubblico o che offendono i diritti delle altre classi de' cittadini, essa diviene un corpo loro rivale e nemico per interesse del bene e dell'utilità comune. Il sistema feudale cangiò tutte le opinioni da prima ricevute e fece sorgere un nuovo genere di nobiltà, il quale sebbene nel suo nascere si confondesse colla milizia, pure distrusse in breve la milizia istessa e divenne un corpo anarchico che alimentossi di tuttociò che la feudalità andava rodendo sulle

proprietà e su' diritti altrui. Le stesse ragioni che hanno renduto più pesante nel regno la feudalità, hanno fatto più odiosi che altrove i diritti della nobiltà ed hanno esagerato le opinioni della sue prerogative.

Quanto a queste prerogative, non solo è necessario il ridurle fra i limiti convenevoli ad uno stato civile, ma conviene anche dispensarle con una economia che ne conservi il pregio, e con quella proporzione che dee sempre intercedere fra 'l privilegio e la legge comune. Ora nel regno la nobiltà avendo sempre servito di speculazione al governo v'è stata moltiplicata senza alcuna misura. Ne' tempi nei quali la sovranità non erasi interamente sottratta alla di lei influenza, la creazione de' nuovi feudi e de' nuovi titoli è stato il mezzo usato più frequentemente per animare o per conservare i partiti. Sotto il governo viceregnale ha servito di speculazione d'avarizia, e dopochè fu esausto ogni altro mezzo, si espose anche all'incanto tuttociò che potea trovare un prezzo nella vanità e nell'illusione.

Insino agli ultimi Sovrani della dinastia angioina, vale a dire insino a' principj del decimoquarto secolo fuvvi un gran numero di città demaniali nel regno; le baronali furono in quanto all'alta amministrazione di giustizia sempre soggette all'autorità del Re, ed i baroni esercitarono in esse un potere ed un'influenza più di fatto che di diritto; non si conobbero altri titoli feudali oltre a quello de' conti, e fuvvi in onore ogni ceto di uomini di lettere e di arti liberali (129). Sotto il regno di Roberto, delle due Giovanne e di Ladislao, cominciò a moltiplicarsi la *genìa de' regoli*, secondo l'espressione d'un nostro storico, a profondersi i titoli di *marchesi* e di *duchi*, e a darsi l'esempio di concessioni di feudi insieme coll'alta giurisdizione (130). Gli Aragonesi divulgarono i titoli di *principi*, di *duchi*, di *marchesi*; infeudarono un gran numero di città libere, e, cangiando la costituzione de' feudi in pregiudizio della regalia, abdicarono in favor de' baroni il diritto di punire e di far eseguire le leggi (131). Il governo viceregnale infeudò tutte le città demaniali, violando ancora la fede della parola regia, accrebbe i diritti e le prerogative de' baroni, vendè la fortuna presente e futura de' popoli. Le conseguenze di queste ultime operazioni furono: 1. I baroni non solo ridussero sotto il loro dominio tutti i comuni e le terre abitate, ma anche tutte le tenute più speciose del regno. Il governo si valse della *qualità feudale* per imprimere un pregio a tutte le cose corporali ed incorporali, e per allettare così al di loro acquisto un più gran numero di avventori. I compratori di tutte le rendite pubbliche messe in vendita a quell'epoca, gli appaltatori di viveri e di forniture militari, i negozianti genovesi e toscani che allora speculavano a Napoli, divennero tutti feudatarj del regno (132). 2. Il Sovrano perdette la dipendenza immediata de' suoi popoli, e l'opinione della sovranità andò retrogradando in proporzione della distanza ch'erasi frapposta fra i sudditi ed il trono. I baroni presero il titolo di *padroni*, e lo furono nel fatto perchè rivestiti della sola autorità temuta dal popolo (133). 3. I titoli di no-

biltà furono barattati con ugual facilità, e servirono a soddisfare l'ambizione o la vanità di quelli che erano solo a portata d'acquistare le apparenze della feudalità (134). 4. Non solo scomparve ogni altra utile carriera, e l'acquisto d'un feudo o d'un titolo fu la meta della comune ambizione, ma i magistrati stessi che altrove furono i depositarj dell'ordine pubblico ed il presidio contro alla oppressione de' baroni, non aspirarono se non all'onore di divenire feudatarj (135). 5. Questo delirio si spinse fino al punto che ogni professione o arte liberale fu giudicata derogatoria della nobiltà; e l'inerzia e l'ostentazione della signoria feudale si comunicò indistintamente a' nobili vecchi, nuovi o aspiranti che fossero. La nazione fu portata allo stesso livello di cognizioni e di pregiudizj della spagnuola di quel tempo, e non conobbe da allora in poi altra derivazione di studj e di arti ingenue, se non la milizia e la giurisprudenza; e queste stesse goderono d'uno splendore secondo al pomposo vivere d'un barone (136). 6. La società civile fu imbarazzata da una quantità di distinzioni frivole, e la vita del nobile fu composta d'usi e di abiti particolari, ai quali tutti i ceti inferiori gradatamente cercarono d'approssimarsi (137). 7. L'opinione di coloro ai quali non fu lecito l'aspirare alle prerogative della nobiltà ne rimase tanto pregiudicata, ed il sentimento della loro dignità personale ne fu così diminuito, ch'essi non altrimenti si avvicinarono alle classi superiori, se non onorandole di titoli i quali ricordavano la distanza che fra gli uni e gli altri passava. Quanto ai cittadini de' feudi i baroni esigerono non solo tutta quella riverenza e quell'ossequio esteriore che dev'essere esclusivo della sovranità, ma una sommissione servile di cui non potrebbe altrove trovarsene l'esempio. Quest'abito d'umiliazione ha introdotto il costume sì frequente nel popolo delle provincie di prosternarsi innanzi alle persone rivestite d'autorità, e l'opinione che il tenersi in piedi sia un offendere la di loro dignità. Un'usanza sì straniera a' nostri costumi e sì ingiuriosa alla dignità che il sentimento della natura ispira agli uomini e le leggi a'cittadini, è la più forte dimostrazione della compressione in cui le classi del popolo sono state tenute, e dell'abuso che si è fatto delle onorifiche distinzioni della nobiltà (138).

XVII. Giudizio degli scrittori contemporanei.

Il governo viceregnale di Napoli relativamente al sistema feudale, e i costumi de'baroni di quel tempo sono stati coronati dalla opinione pubblica e dalla penna di tutti i contemporanei. I diurnali e gli annali del decimosesto secolo contengono il ritratto de' baroni, i loro fatti particolari, le querele de' popoli. Oltre a queste testimonianze, le quali appartengono alla materia storica del soggetto, v'è quella dell'opinione del tempo, e questa è sparsa nelle opere d'ogni genere. Barrio nella descrizione delle Calabrie, deplorando la sorte della sua patria ha detto: *Questa regione ridonda anche di mostri, voglio dire di regoli e di tiranni, i quali la saccheggiano e la scorticano, ed a guisa de' lestrigoni campani si pascono giornalmente, per una sete inestinguibile e per una inesausta avarizia, de'travagli de'mor-*

tali; e si hanno usurpato le selve, le balze, le terre, i pascoli, i fiumi, la caccia, tutti in somma i diritti de' popoli (139). Uno de' più insigni magistrati del regno, che era prima pervenuto ad un alto grado di fortuna nell' avvocazione, fece de' suoi clienti il più ingiurioso ritratto: *Nel regno i baroni, salva la pace de' buoni, sono tanti lupi rapaci, i quali d' altro non si occupano se non del come possano scorticare i poveri sudditi* (140).

Trajano Boccalini nel ritratto che fece in Parnaso del regno di Napoli lo delineò sotto la figura d' un cavallo *ridotto in istato di tanta debolezza che non gli avvanzasse altro che le ossa, la pelle, e tanto di spirito, quanto bastava per poche settimane a mantenerlo in vita* (141). Ivi si parla del paterno governo de' Vicerè, ed è descritto come *il floridissimo regno di Napoli fosse condotto all'ultima dissoluzione pe' rubamenti de' soldati, pe' latrocinj de' giudici, e per gli scorticamenti de' baroni* (142). Questa opinione è stata anche quella de' pubblicisti e degli scrittori che riguardavano il sistema de' feudi come il diritto pubblico necessario d' Europa, ma che mettevano un limite all' anarchia feudale. Conringio nel XVII secolo ha detto dei baroni Napolitani: *Nel regno vi sono molti magnati i quali opprimono il popolo con un imperio duro e tirannico più degli stessi Vicerè* (143).

XVIII. Governo viceregnale austriaco.

Il governo viceregnale di Napoli prese qualche apparenza di vigore, allorchè la monarchia, dopo la morte di Carlo II, passò per le guerre della successione sotto il governo dell' Imperatore Giuseppe e di Carlo VI. I principj del governo austriaco furono meno duri pel popolo, e l' autorità pubblica fu rivestita d' un grado d' energia, di cui sin allora non avea goduto. Vide a differenza de' predecessori le piaghe interne del regno, e concepì l' idea d' una Commissione straordinaria, la quale provvedesse a quegli abusi feudali che allora si presentarono come i maggiori. Il governo trovò i comuni esausti ed aggravati da debiti, la più parte di tali debiti costituiti in favor de' baroni, nelle mani di costoro la più parte de' demanj comunali, de' pascoli pubblici, delle rendite civiche. La massa de' tributi era caricata a' comuni ed a' minori proprietarj, mentre i baroni anche pe' beni allodiali, o di fatto o per pretesti non pagavano alcuna cosa. Creò dunque nel 1729 una giunta detta *del buon governo*, la quale facesse eseguire la prammatica dell'anno 1650 che avea risoluto tutte le alienazioni fatte da' comuni, giudicasse della legittimità de' debiti de' comuni, e costringesse speditamente i baroni al pagamento dei tributi da essi dovuti (144). Questo magistrato procedè lentamente per le forme giudiziarie alle quali fu sottoposto, e pel favore che i potenti e i possessori ritraggono sempre dall' uso di queste dilazioni sopra i poveri e sopra coloro che vengono a dimandare coll' incertezza di ottenere, qualunque sia il loro diritto. La giunta nel 1734 fu abolita per la mutazione del governo e del sistema a cui diede luogo la conquista del regno, fatta dalla dinastia dei Borboni di Spagna. Così questo provvedi-

mento rimase quasi senza alcun effetto, e pochi degli atti della giunta ebbero un' esecuzione definitiva.

XIX. Dinastia de' Borboni.

Lo spirito e i principj antifeudali hanno diretto tutti gli atti di due principi che hanno formato la dinastia borbonica; ma i loro regni contengono più provvedimenti particolari che leggi contro alla feudalità. Una conseguenza di questi provvedimenti e de' principj ch' essi annunziavano è stata l' essersi formata una giurisprudenza più liberale pei comuni e più giusta di quella che l' interesse de'potenti avea sin allora sostenuto. In una prammatica dell'anno 1759 del Re Carlo è stabilita la massima che i baroni non poteano rappresentare se non quello ch' era espressamente loro conceduto (145). In tutti gli atti del suo governo contro i baroni sono consagrate e ripetute le massime che la prescrizione non si acquista colle armi alla mano, e che i prepotenti non prescrivono mai (146).

I provvedimenti del regno del suo figliuolo sono stati conformi a questi stessi principj. Sotto di lui l' opinione pubblica contro agli abusi feudali e contro al sistema de' feudi si manifestò liberamente, ed animò la penna dei nostri più colti scrittori (147). Le discussioni alle quali essa diede causa produssero diverse conseguenze utili, sebbene lente e mescolate d' atti contraddittorj, i quali sovente ritardavano o diminuivano l'effetto de' provvedimenti dati. Furono aboliti i pedaggi, fu soppressa la qualità di feudo nella vendita de' beni devoluti (148); fu ordinata la divisione delle terre soggette a servitù d' uso (149); il governo prestò la sua assistenza a' comuni che esposero gravami contro a' baroni, molti magistrati spiegarono il loro zelo per la causa de' comuni stessi (150).

D' un' altra parte il metodo di vendere tutto quello che il fisco avea ricevuto dalle mani de' baroni fu continuato come prima, in guisa che, tolta la giurisdizione ed il nome de' feudi, furono sovente venduti i diritti i più onerosi e i più assurdi (151). Il favore fece fare alcune eccezioni al sistema preso di non concedere nuovi feudi colla giurisdizione (152). L' aspetto odioso che gl' interessati diedero a tutte le novità e lo spirito di diffidenza che queste suggestioni destarono nel governo arrestarono ogni progetto di riforma e qualunque discussione di opinione. Le difficoltà opposte alla divisione delle terre feudali fecero rimaner senza effetto la legge che l'avea ordinata. Finalmente la varietà delle sentenze nella giurisprudenza del foro, lo spirito di discettazione e sovente di contraddizione che ha regnato nelle decisioni de' magistrati, la tenacità del ceto forense agli antichi pregiudizj e l' influenza che su questo ceto hanno sempre conservato i potenti, misero una tale varietà ne' provvedimenti e nelle decisioni di questi ultimi tempi che la feudalità sembrò alternativamente caduta e vicina a risorgere (153). A questo periodo d' ondeggiamento succedette la legge la quale abolì la feudalità. I provvedimenti dati per l' applicazione di questa legge hanno mostrato quale fosse nel tempo della sua pubblicazione lo stato della feudalità del regno.

XX. Stato della feudalità dopo la pubblicazione delle leggi che l'abolirono.

Gli attuali possessori de' feudi, diversi dagli antichi per la coltura dell'animo, pe' costumi e per lo spirito pubblico onde sono animati, non sosteneano più gli odiosi diritti dei feudi, ma erano attaccati alla conservazione di tutto ciò che formava parte delle loro rendite. Da ciò nascea che si condannassero sovente in teoria que' diritti che si sosteneano nella pratica, e che non ostante la professione de' principj i più nobili e i più liberali, la massa della nazione continuasse ad essere gravata da' medesimi abusi.

Diritti sulle persone.

Una parte de' diritti personali si sostenea ancora nel tempo dell' abolizione della feudalità; un'altra erasi, o sotto gli stessi o sotto diversi nomi, trasmutata in prestazioni in denaro. Si serbavano in molte parti del regno intatte differenti specie d' angarie e di perangarie, come le opere de' rustici ne' fondi baronali, la somministrazione degli animali per la coltura, il peso della riscossione delle rendite baronali, il peso di alcuni servizj domestici, l' uffizio dei corrieri e delle messaggerie necessarie al barone ed altri simili servizj. Tutti gli altri diritti personali, niuno escluso, trovavansi commutati in prestazioni in denaro, le quali si sostennero ora col colore d' un titolo scambiato, ora per la forza della transazione ed ora col presidio della prescrizione (154).

Stato delle proprietà private.

Quasi la totalità delle proprietà private site nel recinto di ciascun feudo era sottoposta a terraggi, a decime, a quinte e ad altre prestazioni in favor de' baroni. Su queste terre stesse i baroni aveano il pascolo esclusivo non solo pe'loro bestiami, ma per quelli de' quali volessero fare industria. I fondi erano di loro natura aperti, e il chiuderli o il migliorarli sarebbe stato lo stesso che offendere il diritto del barone. I frutti dunque di questi fondi erano più del barone che del proprietario, e la coltura v' era limitata così pel tempo, come per la qualità de' prodotti. L' esorbitanze colle quali tali diritti esercitavansi rendeano anche più dura la condizione de'proprietarj. La più parte delle prestazioni sulla semina esigeasi in proporzione dell' estensione seminata, qualunque fosse stato il prodotto delle ricolte, o la vicenda che queste avessero sofferto.

Oltre a questi mali comuni a tutti i feudi del regno, ve n' erano de' particolari ad alcune provincie, o ad una certa specie di popolazioni. La terra d' Otranto era soggetta per tutt' i suoi prodotti naturali e d' industria ad un vettigale universale in favor de' baroni. Fra i prodotti naturali tributarj v' erano ancora le pietre delle proprie lapidicine, l'acqua piovana e lo sterco; fra gl' industriali, incominciando dall' opera e dall' industria grossolana de' rustici e giungendo all' industria degli artegiani e dei mercatanti, tutto era soggetto a decima; decimabile era pure il prezzo de' contratti. I diritti per la garantia e per la protezione delle persone erano nel loro vigore; quelli sulla pudicizia delle donne erano, come si è detto, per lo più trasmutati in altrettante capitazioni. I fondi erano ad un tempo gravati della decima, della quinta o d' altra prestazione in genere sul prodotto principale, d' un canone in denaro, del diritto esclusivo del pascolo o d' una decima sull' erba o sugli animali in favor

del barone, della decima della paglia e di tutt' i più minuti prodotti. L'anarchia avea escogitato ed accumulato in questa provincia tutte le vessazioni capaci di cadere nella mente umana; e la giurisprudenza forense chiamata a sostenerle avea radicata l'opinione che le popolazioni di Lecce aveano tutto ricevuto dalle mani de' baroni, e che i diritti di costoro non erano se non altrettante riserve del loro universal dominio, come se la provincia d'Otranto fosse stata la terra de' *titani*, ed i baroni i progenitori degli uomini (155).

Le servitù del pascolo aveano prodotto nelle Calabrie conseguenze assai più fatali alle proprietà private. I baroni avendo voluto assicurarsi la privativa delle industrie, misurarono le loro occupazioni colla natura e colle circostanze delle terre sulle quali cercavano di stabilirla. In alcuni casi per fatto, che acquistò in progresso di tempo la forza di uso; in alcuni altri per convenzioni comandate, essi occuparono la vicenda del pascolo di tutti i fondi privati. L'intervallo da questa vicenda e quella della semina, o per la diversa qualità delle terre, o pel diverso prezzo de' pascoli invernali, era di due sino a sei anni. I baroni dunque possedeano spesso il fondo per un quinquennio, e permetteano poi al padrone di raccogliere il frutto del sesto anno (156).

Due specie di popolazioni che noi riguardiamo ancora come straniere hanno provato sopra tutte le altre i rigori della feudalità. Le Calabrie e la terra di Otranto sono ancora piene di popolazioni greche, delle quali alcune ritengono il loro linguaggio e molti usi caratteristici della loro nazione. Sia che nell'undecimo e nel duodecimo secolo queste popolazioni ricevessero da' fondatori de' nostri feudi leggi più dure del rimanente del regno, sia che lo stato di povertà e di avvilimento nel quale hanno vissuto le rendesse più passive, e per conseguenza più esposte alle oppressioni, i diritti feudali i più gravosi si trovavano riuniti in questi feudi (157).

Con più ragione poteano riguardarsi come straniere le popolazioni degli Albanesi, che nel corso del decimoquinto e decimosesto secolo vennero a stabilirsi nel regno. I baroni profittarono dell'emigrazione di questi popoli e del favore col quale Ferdinando I e Carlo V accolsero i loro capi, ed invitarono molte loro colonie ad occupare il sito delle terre spopolate del regno. I contratti taciti o espressi che precederono lo stabilimento di queste popolazioni sono senza dubbio l'origine ed il titolo il più legittimo de' diritti de' baroni; ma se costoro aveano senza alcun titolo ridotto in servitù le persone ed invaso le proprietà degli indigeni, quanto più doveano far valere la facoltà di dare una legge a colonie sopravvenute. Il governo non avea mai esaminato la giustizia delle convenzioni che regolavano la sorte de' feudi albanesi. I diritti a' quali erano soggette la più parte delle popolazioni d'Otranto possono citarsi come un saggio di quelli a cui erano generalmente soggette le popolazioni tutte degli Albanesi. Bisognava far salvo il diritto originario de' baroni che aveano loro conceduto terre, ma conveniva nello stesso tempo stabilire una misura di questo diritto. Da questa misura dipendeva, come per conseguenza, se gli Albanesi do-

vessero fra noi vivere come cittadini, o se convenisse averli sempre come servi o come nemici (158).

Demanj comunali. I demanj o sieno le terre pubbliche de' comuni, si trovavano o illegalmente alienati, o ingombrati di servitù e di prelazioni che i baroni vi aveano a loro favore costituite.

Quanto alle alienazioni, la serie de' contratti che per secoli eransi da' baroni gli uni sopra gli altri accumulati erano stati sempre riguardati più come pretesti e colori d' occupazione, anzichè come titoli legittimi. La prammatica del 1650 ne avea ordinato la reintegrazione a' comuni, riservando ai baroni i loro crediti qualora fossero stati giudicati legittimi. Il governo con diversi provvedimenti, dati fra lo spazio d' un secolo e mezzo, avea voluto far eseguire la legge, ma le tergiversazioni del foro aveano vinto la forza della legge e del tempo. All' infuori di pochissime reintegrazioni ottenute in seguito di lunghi e dispendiosi giudizj, i fondi comunali del tempo della prammatica erano tuttavia nelle mani dei baroni (159).

Quanto alle servitù costituite ne' demanj tuttavia posseduti da' comuni, i baroni dopo d' avere occupato il pascolo delle terre private aveano esteso il medesimo diritto alle comunali. Gli scrittori del foro stabilirono la massima che i baroni dovessero nella partecipazione delle proprietà comuni reputarsi come cittadini, ed essi non isdegnando il nome e la qualità di cittadini, solo quando questa dovea servire di mezzo all' occupazione delle proprietà pubbliche, fecero della rata del loro uso la parte del leone. Si servirono d' un tal diritto ora per farsi assegnare la parte la più speciosa de' demanj comunali, ora per impedirne alle università l' uso, ora per entrare a parte della rendita che queste ne ritraevano. Questi pretesti erano sostenuti o dalla forza o dagli artifizj, e le università dopo di aver ceduto all' uno o agli altri domandavano innanzi a' tribunali la reintegra de' demanj passati nelle mani de' baroni, e l' annullamento de' dolosi contratti pe' quali se ne trovavano sovente spogliati (160).

Terre d'uso. Una conseguenza delle medesime cause di sopra esposte erano le tenute feudali soggette alle servitù d' uso in favore delle popolazioni, all' agro delle quali queste terre furono svelte coll' infeudazione. I baroni hanno sempre avuto l' interesse di diminuire queste servitù per estendere le industrie della loro pastorizia, e leggi del regno hanno sempre resistito a' tentativi ch' essi ne hanno fatto. Non v' è forse per altro soggetto una serie di leggi così seguita come quella che ha vietato a' baroni le chiusure, conosciute sotto il nome di *difese,* nè vi sono forse esempj di una contravvenzione sì continua come quella che i baroni hanno fatto a questi divieti. Le leggi degli Angioini, le quali fanno menzione di altre leggi della precedente dinastia, sono state confermate da quelle degli Aragonesi, e queste dall' Imperator Carlo V. Sebbene la loro osservanza sia stata sostenuta dalle decisioni di tutti i tribunali, pure i processi, fra i baroni e i comuni non presentano se non contese per l' illegale formazione di nuove difese (161).

Queste servitù, avanzi d' un diritto più antico di quello

de' feudi e delle cause che distrussero la coltura e la proprietà delle antiche nazioni, sono stati comuni a tutta l'Europa. Da per tutto è stata adottata la misura di sottoporre a divisione queste terre serve, e di compensare con una parte di proprietà il diritto degli usuarj. Dopo diversi espedienti particolari presi presso di noi dal governo e da' tribunali, comparve finalmente nel 1791 una legge generale di divisione, la quale rimase ineseguita. Questa legge, essendo stata rinnovata dopo il cambiamento della dinastia e dell'amministrazione del regno, rendea necessario che terminassero una volta le contese sulle terre da dividersi, e che fossero le medesime purgate da tutti i diritti, de' quali l'interesse de' potenti le avea ingombrate.

Acque.

I fiumi e le acque perenni erano state di esclusiva proprietà de' baroni, perchè la regalia erasi dalla giurisprudenza feudale del regno estesa a tutte le acque fluenti. I baroni, oltre alla privativa dell'irrigazione e di qualunque uso a cui il corso delle acque potea servire, aveano per analogia d'assurdo esteso il loro diritto ad ogni acquedotto, a' laghi, alle acque stagnanti, alle acque private ed anche alle piovane. Per una conseguenza di questa privativa sopra tutto il fluido della natura, non solo essi erano divenuti gli unici possessori delle macchine idrauliche destinate all' industria delle arti, ma erano altresì i soli possessori de' molini, de' trappeti, delle gualchiere e di qualunque ordegno ad acqua. I prezzi delle macinature erano quasi per monopolio da essi regolati. La pesca era stata sovente un diritto privativo de' baroni ne' mari che bagnavano il feudo; lo era stato sempre ne' laghi, ed anche fra quelle popolazioni che, costituite in isole in mezzo a' laghi stessi, non aveano oltre all' acqua altro mezzo di sostentamento.

Stato dei comuni

L'amministrazione de' comuni era sbilanciata da una enorme quantità di debiti, nati da' contratti fatti co' baroni, dalle compre della loro libertà e da altre cause dipendenti dal sistema feudale. La prammatica del 1681, che avea sospeso del loro effetto insino a nuova disamina i contratti antecedenti a quell'epoca, non era stata eseguita. Il governo avea da tempo in tempo ordinato l'esibizione de' titoli legittimi di siffatti crediti, ma da una parte l'indolenza dell'amministrazione e la difficoltà d'intraprendere la discussione di tali titoli, dall' altra l'interesse de' baroni di eluderla, aveano renduto inutili tutti i provvedimenti dati.

I comuni aveano per l'opposto ingenti crediti di bonatenenza non riscossi. Sebbene il governo per riordinare lo stato de' comuni e per agevolare l'esazione delle bonatenenze avesse fatto formare nel 1742 i nuovi catasti; sebbene si fosse preso il sistema di rilasciare col fatto a' baroni le bonatenenze da essi dovute prima del 1742 per esigere con più rigore il loro debito corrente, pur tuttavia essi seguitarono ad eluderne il pagamento cogli stessi antichi mezzi, e i comuni dal nuovo catasto e dal rilascio degli arretrati riportarono il solo benefizio di cancellare le reste inesigibili dei loro crediti e di rinnovare la data de' loro processi (162).

I baroni aveano inoltre convenuto una quantità di presta-

zioni a loro favore per titoli o affatto arbitrarj o colorati da pretesti legittimi. Per intenderlo non v'è che a prendere per esempio l'assegnamento annuo fatto da un comune *a' cani del barone* (163), un altro fatto *alle favorite del barone* nominatamente descritte e poi perpetuate per quelle che avrebbero rimpiazzato le prime (164), un'altro sotto il nome di prestazione d'*amorevolezza* (165), un quarto per una prestazione detta *di Dio volesse* (166). Un autore vivente che onora la nostra patria letteratura ha con verità e con giudizio avvertito in proposito di tutti questi diritti, escogitati l'uno sopra l'altro, che ogni bisogno della vita suggeriva al barone una nuova gravezza in aumento delle sue rendite (167).

Liti.

Tutti questi diritti che offendevano le persone, le proprietà, le cose pubbliche, il corpo dello stato, l'onore della sovranità erano il soggetto di altrettante liti, per le quali eransi compilati voluminosi processi. Questo ammasso di carte polverose presentava tutta la successione delle inutili querele fatte da' comuni dal tempo de' primi Sovrani della monarchia sin oggi, i mezzi di forza usati da' baroni per impedire le liti, le fraudolenti sottrazioni di più antichi processi, il loro rinnovellamento, le ambagi di una procedura interminabile, il risultato della quale era la conservazione delle cose nello stato più comodo all'usurpatore e all'oppressore.

XXI. Conchiusione.

Dopo tante cause che hanno fra noi prolungato la feudalità, e che ne hanno sì profondamente radicate le conseguenze, vi sarà un termine a' suoi disordini? E dopo una uguale esperienza di mali e di rimedj, vi sarà chi vincendo le difficoltà del pregiudizio e dell'interesse caccerà finalmente questo mostro dal nostro suolo, o il popolo servo e povero trascinerà le catene della feudalità dopochè questa si dice abolita?

.... in Te ora latini,
in Te oculos referunt.

Una quantità di grandi uomini hanno squarciato il velo delle antichità barbariche ed hanno messo in luce i principj ed i progressi della feudalità (168); ma la più parte d'essi ha preso unicamente di mira la storia politica delle nazioni e lo spirito del governo feudale. Sarebbe stato sopratutto desiderabile che l'erudizione profonda ed il giudizio incomparabile di Robertson avesse abbracciato di proposito un soggetto che il piano della sua storia gli ha fatto incidentemente trattare (169). Tuttavia v'è una gran parte di materie, nelle quali potremo profittare de' lumi e del lavoro di così insigni scrittori. È difficile a chi è stato da essi preceduto, l'aggiungere cose nuove a ciò che hanno illustrato, o il formare un giudizio diverso da quello ch'essi hanno maturamente pronunziato. V'è una quantità di controversie, così sull'epoche come su' fatti, nelle quali si può seguire l'opinione ricevuta, come quelle la di cui discussione non appartiene direttamente all'oggetto delle nostre ricerche. V'ha de' fatti e degli avvenimenti ne' quali non si può far altro che ricalcare ciò ch'essi hanno maestrevolmente descritto o

rilevato. In tali casi chi potrà aspirare ad altro onore fuorchè a quello di seguirli?

Nel rimanente se l'arte di far felici i popoli merita di stare a lato a quella di farli comparire grandi, e se l'umile virtù della beneficenza può gareggiare colla pomposa gloria, non sarà inutile che alle grandi opere di questi scrittori venga d'appresso il quadro delle calamità civili e private durante il sistema de' feudi. La coltura e la barbarie delle nazioni ricorrono per periodi, ed il passaggio dall'una all'altra non è se non la conseguenza de' nostri errori. Corriamo la vicenda di quelli ai quali ci espone il destino della natura, ma evitiamo gli altri che l'esperienza de' nostri maggiori ci ha additati. La storia del genere umano non presenta se non esempj di oppressori e di oppressi. Se questa è *l'eterna natura de' feudi*, de' quali ha parlato un grande uomo di Napoli (170), ce ne garantiscono i nostri costumi, la coltura a cui siamo nuovamente pervenuti, lo spirito delle nostre istituzioni civili. Ma se questo spirito perenne di anarchia, che avvelena gli elementi della società civile, potesse ricondurre i feudi, le nazioni scelgano per loro nume tutelare il genio de' Principi che l' hanno una volta distrutti, rinnovino fra loro la memoria delle loro passate calamità, e la nostra esperienza comunicata a' nostri posteri proscriva da' mali possibili dell' umanità il ritorno del sistema feudale.

DELL' ORIGINE DELLA FEUDALITÀ

E DE' SUOI PRINCIPALI AVVENIMENTI INSINO AL IX SECOLO

CAPO PRIMO

Dello stato civile delle provincie romane nel 4.° e 5.° secolo della nostra Era.

Gl' Imperj che si sciolgono per una interna disorganizzazione mostrano da lontano la loro rovina, e i mali da'quali è accompagnato l' ultimo periodo della loro esistenza somigliano a quella vecchiezza che l'amor della vita e gl' impotenti rimedj cercano di sostenere a dispetto della natura. Tal' è il ritratto delle provincie d' occidente nel 4.° e 5.° secolo dell' Era cristiana, o che si riguardi lo stato civile dei popoli e la loro interna unione, ovvero quello dell'autorità imperiale che li reggeva. Considerati l' uno e l' altro per que' lati di connessione che hanno colle leggi e cogli usi che si radicarono dopo la conquista de' barbari, mostrano che non fu istantaneo il passaggio de' costumi della colta società a quelli della barbarie, e che lo stato in cui l' Europa cadde fu l' uguale conseguenza della corruzione de'vinti e de' vincitori; mostrano altresì come gli esempj de' popoli conquistati ed il contatto avuto colle nazioni germaniche aveano già prima dell' invasione tinte le idee e le istituzioni civili de' Romani del colore della barbarie, e come gli uni perdendo de' loro antichi costumi, e gli altri sposando i vizj d' una nazione corrotta, formarono un composto peggiore de' suoi componenti.

I. Stato delle proprietà.

Le conquiste aveano arricchito il fisco e le città dell'Imperio di terre deserte, e l' enfiteusi era stato il primo mezzo pel quale la massa di queste terre si andò nuovamente suddividendo. L' idea d' un tal contratto fu suggerita a'Romani dalla fondazione delle loro colonie, e la necessità di dare un incoraggiamento a' possessori delle nuove terre divise indusse la legge a dichiarare i miglioramenti che essi vi avrebbero fatti quasi una proprietà separata dalla superficie del fondo (171). Dalla divisione dell' agro delle colonie l'enfiteusi fu applicata alle terre acquistate dal fisco o dalle città, e questa estensione di diritto fece nascere le diverse specie di terre enfiteuticarie, patrimoniali e vettigali, che si leggono nella storia e nella giurisprudenza dell' Imperio (172). Questi nomi per altro non contengono alcuna dif-

ferenza reale fra loro, e possono dirsi piuttosto fondati sopra distinzioni meramente categoriche del diritto civile (173).

L'enfiteusi, che diede luogo a queste diverse specie di terre, servì anche d'esempio per mutare il dominio pieno de' fondi provinciali in un dominio semipieno o utile, o sia suggerì l'idea di gravare i possessori di questi fondi liberi di prestazioni in generi o in denaro a favore del fisco, delle città, o di coloro a' quali le terre o le prestazioni erano concedute. La distinzione che molto tempo innanzi erasi fatta nel diritto delle persone fra gl' Italiani e gli altri popoli vinti si ricevette anche pe' fondi italici e pe' provinciali (174). Fu uno de' caratteri di questi secondi il tributo o lo stipendio a cui erano soggetti; il perchè i fondi provinciali presero il nome di tributarj o di stipendiarj (175). E sebbene le prerogative del diritto italico fossero state prima estese ad alcune città fuori Italia e a certe provincie, ed indi abolite dall' Imperator Giustiniano, tuttavia nè il privilegio accomunato, nè la distinzione abolita risguardarono l'esenzione dallo stipendio o dal tributo per quei fondi che v'erano soggetti (176). Questi stipendj furono per lo più imposti in ragione de' frutti, e furono maggiori o minori secondo la diversa condizione che il risentimento della guerra e le circostanze suggerivano al vincitore. Si trovano presso a questi tempi esempj or della decima, or della quinta parte di ciascun frutto de' fondi dichiarati tributarj (177). Finalmente il contratto d'enfiteusi, ch' era stato proprio delle terre pubbliche, fu imitato da' privati, i quali, possedendo immense tenute e lontane possessioni, non potendo coltivarle e sdegnando di dedicarsi all' agricoltura, cominciarono a concederle a' loro servi, a' loro liberti, o agli uomini liberi con condizioni più o meno gravi, ma simili a quelle ricevute per le terre pubbliche (178). Il complesso di tutte queste diverse cagioni moltiplicò per le diverse provincie dell' Imperio le terre enfiteuticarie, le vettigali, le patrimoniali, le stipendiarie, le tributarie, le decumane, e preparò già l'idea d'una proprietà nobile e d'un'ignobile; nobile quella il di cui frutto si percepiva nell' ozio e coll' opera altrui; ignobile l'altra che si traeva coll' industria e colle braccia proprie (179).

Pascoli pubblici.

Non ostanti tutti questi mezzi escogitati dall' interesse pubblico e dal privato per promuovere l'agricoltura, le provincie erano piene di terre deserte, delle quali gl' Imperatori indarno ordinavano la distribuzione, permettendone sinanche l'occupazione colla giunta d'un gran numero d'altre esenzioni (180). Da questo abbandonamento delle terre, dagli effetti distruttori delle conquiste, dalle concessioni che nelle provincie limitanee e nelle colonie militari faceansi a' soldati, nacque una nuova specie di proprietà comuni, le quali prepararono la totale rovina dell' agricoltura. Queste furono i pascoli pubblici patrimoniali e comunali, i quali col progresso del tempo formarono l'unica industria delle città e de' villaggi, misero la pastorizia nel luogo dell' agricoltura, e diedero nascimento a quella giurisprudenza di usi e di servitù di cui le vestigie sono sino a noi pervenute (181).

II. Stato delle opinioni sulla libertà civile.

Un più notabile cambiamento fra i Romani fu la degradazione delle loro opinioni sulla libertà civile. Questo cambiamento avvenne quando s' introdusse la disuguaglianza fra i diritti civili degli uomini liberi, ed una classe de'cittadini fu considerata da meno degli altri. Da prima tutte le distinzioni de' ranghi in Roma aveano preso origine dagli uffizj pubblici, e le stesse distinzioni onorifiche della nobiltà romana erano fondate sulle funzioni politiche de'diversi ordini dello stato. Sino a che i Romani poterono nutrire l'orgoglio che inspirava la qualità di cittadino relativamente a tutti gli altri uomini che non aveano avuto la fortuna di nascere Romani, la dignità di cittadino non fu mai macchiata da distinzioni che diminuissero i loro diritti. Ma quando, divulgato quest' onore, quasi tutto l' orbe romano fu composto di cittadini, e questi cittadini erano quegli stessi che l'abito delle idee antiche e la fierezza dei vincitori aveano fatto sin allora riguardare come disuguali, la disuguaglianza e le odiose prerogative dell'un ceto sopra l' altro sursero fra gli stessi ordini liberi dello stato.

Condizione de' rustici.

Surta per le cagioni sopra esposte la necessità d'una classe di coloni e di agricoltori, questi perchè dediti ad un' arte che avea per lo più formato l' occupazione de' servi, caddero anch' essi nella servitù, e nel diritto furono presso a poco a quelli equiparati. L' analogia fra gli antichi coloni ed agricoltori, e quelli che il sistema feudale riprodusse molti secoli appresso, rende importante il discutere quale ne fosse la condizione, e quali i loro diritti. I coloni per un principio che non avea mai fatto parte dell' antico diritto della servitù romana, ma che vedremo attinto da'costumi barbarici, cominciarono a riguardarsi come inerenti alla terra a cui erano attaccati (182). Furono per effetto di questo nuovo diritto riguardati come parte del fondo ch' essi coltivavano non altrimenti di que' bestiami che noi abbiamo come la dote de' fondi coltivabili (183); come tali furono inscritti nel censo pubblico insieme co' fondi (184); fu loro vietato di dipartirsi da' medesimi (185); passarono insieme colla cosa nel dominio di nuovi acquirenti secondo i diversi modi che la legge ne dava (186). I loro figliuoli seguivano la condizione paterna, comechè acquistassero qualunque dignità o uffizio pubblico, o avessero altrimenti acquistato un possesso d' ingenuità (187). La giurisdizione straordinaria data a'presidi delle provincie su' servi si estendeva anche a' coloni, i quali, quando si fossero allontanati dalla terra alla quale erano attaccati, erano come fuggitivi presi e costretti a ritornarvi (188). A' coloni come a' servi era vietato l' addirsi al clericato senza il consenso de' rispettivi padroni (189). Oltre a questa assimilazione a' servi, i coloni erano anche tenuti ad una specie di ossequio verso i padroni; perciocchè essi non poteano convenirli in giudizio nelle cause civili, tranne il caso solo in cui i padroni mancassero alle condizioni convenute pel censo loro imposto (190). Se a questa classe di persone fu accordato alcun privilegio non comune a' servi, ciò fu suggerito dall' interesse stesso de' padroni e dalla natura delle opere che da essi si esigevano. Perchè i

coloni riguardassero la terra come una specie di loro proprietà e la fruttificassero colle loro cure, convenne lasciare qualche cosa alla loro industria e mettere un freno all'avarizia ed all' avidità de' padroni. Quindi la legge provvide che le obbligazioni del colono verso la terra, e della terra verso di esso fossero scambievoli; che se al colono era vietato l' abbandonare la coltura del fondo, non potessero i padroni accrescere la pensione stabilita (191). Provvide inoltre che tali pensioni si pagassero nella stessa specie de' frutti che si raccoglievano, onde i padroni non facessero nel prezzo un doppio vantaggio su' coloni (192). Dalla medesima ragione dipesero diversi altri alleviamenti conceduti a' coloni. Fu loro permesso l' acquisto di altre proprietà che potevano professare come proprie nel censo pubblico (193), fu ne'matrimonj dato loro alquanto più di facoltà che non era accordata a' servi, ma tale che non potesse farli riguardare come liberi o come assoluti dispositori del loro consenso; perciocchè fu vietato loro il matrimonio colle donne libere senza il consenso del padrone. Potea un tal consenso presumersi dato anche per tolleranza, ed in tal caso i figliuoli che ne nascevano erano affatto liberi, e seguivano la condizione della madre; ma se il matrimonio si fosse fatto in disprezzo del consenso del padrone, erano i coloni contravventori soggetti ad una correzione da farsi loro dal preside della provincia (194). È fuor di dubbio che fra i coloni e gli agricoltori vi fossero uomini liberi ed uomini di condizione servile insieme mescolati, ma è difficile il ravvisare con precisione quali fossero in queste classi i limiti della libertà e della servitù. Servi erano assolutamente gli ascrittizj, i quali se fuggivano si restituivano al padrone (195); liberi, libertini o servi che fossero i fuggitivi non ascrittizj, si dicea che si restituivano non al padrone ma al fondo a cui erano inerenti (196): distinzione di parole che non rendea per questa parte diversa la condizione degli uni da quella degli altri. Non può rivocarsi in dubbio che liberi erano i coloni dell' Illirico e della Tracia, la quale abbracciava sei vaste provincie, e tuttavia non poteano essi come i coloni servi abbandonare le loro terre, e passavano per successione e per contratti insieme colle medesime. Più, i loro figliuoli seguivano la condizione paterna, ed erano come i genitori trattati per fuggitivi se abbandonavano la terra natìa dalla quale erano usciti. Coloro che ricettavano alcuno di questi liberi fuggitivi erano tenuti a restituire a' padroni, essi, tutta la loro agnazione, il di loro peculio ed a pagare una multa (197).

Da questa confusione di principj si rileva che i Romani attinsero le idee sulla condizione de' rustici da un doppio fonte. In primo luogo la servitù era indelebilmente scolpita nei principj del diritto pubblico e privato romano, ed era propria ed esclusiva de' servi la cura di tutti gli umili uffizj che degradavano la dignità di cittadino. Ora l' agricoltura che l' avea altra volta onorata, per le rivoluzioni che il lusso e l'orgoglio portano secoloro ne'costumi e nelle opinioni delle nazioni, era riputata come uno di questi uffizj degradanti e sconvenevoli alla dignità de' Romani; e le penose fatiche,

a cui i lavori della terra obbligavano, si aveano come indegne de' dilicati abitatori delle città. In secondo luogo le provincie conquistate passarono sotto il governo e le leggi dei Romani, ritenendo una parte de' loro usi. I rustici o erano servi ed inerenti alla terra, o v'erano riguardati come una classe infima che avea uno stato medio fra l'ingenuo e 'l servile. Innestando perciò le une alle altre idee, i coloni e gli agricoltori furono assimilati a' servi; ma questo nuovo diritto colonico, mentre trasse allo stato di servitù i liberi rustici, addolcì in molte parti il rigore dell'antica servitù romana (198).

Gli uomini messi nelle stesse circostanze fanno sempre le stesse cose, e la storia sotto diversi nomi, sotto diverse apparenze ed in diversi tempi, riproduce i medesimi fatti e i medesimi errori. I moderni feudatarj, volendo mettere una differenza fra loro e i rimanenti ordini dello stato, applicarono a' cittadini la condizione de' servi, de' coloni e degli ascrittizj; i padroni de' coloni e degli ascrittizj presso i Romani, volendo estendere la loro clientela e moltiplicare gli elementi del loro potere, urtarono non volendo nel sistema de' feudi. I coloni erano servi per diritto e per pregiudizio, ed erano nel patrimonio de' rispettivi padroni; ma v'erano rustici coltivatori di terre proprie, i quali, dall'abiezione in fuori della loro condizione, godeano de' pieni diritti della libertà civile. Tuttavia cominciò ad introdursi presso i potenti il costume di ricevere sotto il loro patrocinio i rustici che coltivavano terre proprie, o terre fiscali o comunali, delle quali l'usurpazione è stata in ogni tempo uguale alla negligenza colla quale sono amministrate o custodite. Le leggi provvidero a questa invasione de' nobili, punendo i grandi possessori con una considerevole multa, e i più piccioli colla confiscazione di tutt' i loro beni (199). Altre insidie sotto pretesto di patrocinio si tendevano da' potenti alla libertà ed alla indipendenza de' coloni e de' rustici. Tali insidie si leggono nella legge che vietò a' potenti l'assumere la difesa de' coloni liberi (200), ed in quella la quale proibì a' coloni il prestare a chicchesia alcun ossequio. Molte altre leggi impedirono che i coloni fossero molestati per servizj angarici, che i magistrati, gli uffiziali pubblici, gli esecutori d'ogni genere richiedeano loro sotto il pretesto del pubblico servizio (201); che si prendessero i buoi, i cavalli, i servi di loro; che s'imponessero loro tasse o contribuzioni d'ogni specie. La moltiplicità di queste vessazioni, il disprezzo in cui cadde l'autorità pubblica e le doglianze di tutti gli scrittori di quel tempo (202), mostrano quale fosse la condizione de' rustici e quanto vani ed inefficaci fossero tutti i provvedimenti raccomandati alla sola voce delle leggi.

Idee di servitù estese anche alle arti.

Non solo all'agricoltura furono date le note della servitù, ma furono queste estese anche alle arti. In tutte le provincie dell'Imperio erano stabilite fabbriche militari per la formazione delle diverse specie di armi di cui gli eserciti abbisognavano. Ve n'erano fra le altre nell'Illirico, nella Gallia, nell'Italia (203), sotto l'ispezione degli uffiziali della casa imperiale (204), e ciascuna fabbrica costituiva una corpora-

zione a cui furono dati diversi privilegi per attaccarla all'arte ch'essa esercitava, e per perfezionare l'arte istessa(205). In questi privilegi dati ad uomini liberi ed a scelti artisti vi fu quello del marchio sulle loro braccia, perchè non potessero abbandonare il loro mestiere (206); vi fu l'altro che rendeva i figliuoli necessariamente addetti alle stesse fabbriche, e servi dell' arte de' loro genitori (207); e finalmente vi fu quello che puniva la loro fuga colla perdita de' beni e coll' esilio (208).

Oltre a' *fabricensi* furono ammessi all'onore del marchio gli aquarj o sieno i custodi dei pubblici acquedotti, e furono anch' essi dichiarati *inerenti alla custodia dell'acqua* (209). E sebbene il marchio fosse dato loro come un contrassegno della pietà imperiale, secondochè la legge si esprime: *ordiniamo che sieno marchiati in ciascuna delle loro mani col felice nome della nostra pia persona* (210); tuttavia queste paterne espressioni non diminuiscono la realità della cosa e non lasciano di mostrare lo stato dell' opinione di quel tempo, che avea così disnaturati i principj della libertà civile e della dignità delle persone.

III. Amministrazione interna.

Tributi.

La prima di tutte le interne calamità dell' imperio fu il peso de' tributi. Finchè i Romani ebbero nuove provincie a conquistare, gli eserciti furono mantenuti da' vinti, e l' erario ridondò di tesori. Ma questa prosperità finì quasi colla guerra civile che precedette la caduta della repubblica. Tosto che gl' Imperatori furono nella necessità di conservare l' Imperio, e che le loro conquiste su' barbari accrebbero la mole dell' imperio stesso senza aumentare i mezzi della sua opulenza, il peso dello stato cadde tutto sulle proprie forze, e la scienza fiscale de' tributi fu il solo mezzo onde sovvenire a'bisogni d' un immenso stato militare. Augusto esaurì quasi tutte le specie de' tributi, di cui le diverse provincie dell' Imperio erano capaci; stabilì le dogane sopra tutt'i generi d' importazione e di esportazione, diversi diritti sulle consumazioni, il venti per cento sulle eredità (211). Tutt' i principi posteriori o accrebbero le imposte, o aumentarono la misura di quelle che si trovavano precedentemente stabilite (212). La capitazione, tributo altra volta servile, fu esteso a' liberi ed a tutte le provincie dell'Imperio. Furono stabilite in Roma ed in altre principali città corporazioni di uomini che vendessero le derrate fiscali o che ne prendessero gli appalti, il che equivaleva all' esclusivo traffico di esse (213). L' esempio delle capitazioni su i liberi era già nato sin da' tempi della guerra civile che distrusse la repubblica (214), ma si andò estendendo sotto gl' imperatori in tutte le parti dell' Imperio romano, come lo dimostrano l' esenzioni che Costantino accordò alla plebe romana a somiglianza di ciò ch'erasi praticato in alcune altre città dell' oriente (215), e quelle che Arcadio ed Onorio concederono a' coloni di Tracia in considerazione del tributo e del censo ch' essi pagavano.

La riscossione di tutta questa massa d' imposte, e specialmente de' tributi propriamente detti e delle capitazioni, era data a' decurioni, a' corporati di ciascuna città. Costoro sotto

il pretesto del pubblico servizio, da cui non potevano scusarsi, erano personalmente obbligati ad eseguirla, era vietato loro d' abbandonare la città alla quale appartenevano, ed erano costretti come i servi e colla forza anche privata a ritornarvi. Per tutto il tempo pel quale essi erano disertori, erano puniti colla confiscazione di tutt'i loro beni. Nulla più di questi provvedimenti, che si trovano scritti nelle leggi romane insieme cogli amplissimi privilegi de'quali vanno onorati i ceti de' decurioni, pruova quante fossero le calamità dalle quali le città dell'Imperio erano afflitte, e quanto fosse più dolce l' abbandonar la patria e le fortune che il vivere fra i pericoli i quali decoravano i primi ordini dello stato. Nè questa è una induzione tratta dalle sole leggi; è la stessa verità storica comprovata da fatti incontrastabili e da testimonianze di contemporanei. Fra i saggi espedienti presi dall' Imperator Maioriano nel breve e calamitoso periodo del suo regno vi furono i provvedimeuti dati per riparare agli aggravj onde specialmente le città d'Italia erano oppresse per l'esazione de' tributi. La sua legge basta a dare una idea dello stato de'disordini di quell' epoca, ma il mezzo che ne prese non fu efficace ad estirparli (216). Egli ristabilì l' uffizio de' difensori delle città già istituito da Valentiniano, e diede loro la cura d' invigilare sulle ingiurie dei potenti e sull' oppressione del popolo. Questo debole scudo non valse ad impedire gli abusi delle esazioni fiscali, ne la violenza dei potenti, nè le conseguenze della miseria e dell' avvilimento nascenti da cagioni troppo profonde, perchè bastasse a guarirle il titolo solo d' un magistrato.

Imposte ed opere straordinarie.

Questa non è se non l' idea delle sole imposte ordinarie e degli eccessi che n' erano la conseguenza. Formavano una sorgente di maggiori vessazioni le prestazioni e le opere insolite a cui tutti i provinciali, sotto il pretesto di pubblico servizio, erano tenuti. L' esempio di queste imposte straordinarie fu introdotto dal corso pubblico che fu stabilito e mantenuto a spese de' comuni. Il corso pubblico istesso somministrò l' idea e i nomi delle *angarie* e delle *perangarie*, nomi che vedremo divenire illustri nella storia dell' esorbitanze feudali. I comuni, e a loro spese i magistrati provinciali, furono obbligati a somministrare i cavalli e le diverse specie di vetture a coloro ch' erano autorizzati a valersi del corso pubblico. Le leggi romane contengono l' enumerazione delle diverse specie di cavalli e di vetture assegnate a ciascuna specie di corso, e fra questi i così detti *veredi* e *paraveredi*, nomi che vedremo anche riprodotti nella nomenclatura de' gravami de' feudi (217). *Angarie* si dissero nel senso del corso pubblico i transiti che a spese de'comuni faceansi pe'luoghi ove erano stabilite le stazioni del corso pubblico; *perangarie* si dissero que' transiti che doveansi somministrare per le strade per le quali non si trovava fatto stabilimento di corso regolare (218); *tractoriae* si dissero quelle lettere per le quali tali servizj erano richiesti o comandati (219).

Angarie e perangarie.

A somiglianza del corso pubblico si fecero in seguito viaggiare a spese de' provinciali i bagagli militari, ed i cavalli,

addetti a questo uso furono chiamati *agminali* (220); si esigette ancora la somministrazione de' cavalli, de' trasporti e delle barche per la pubblica annona (221). E finalmente a somiglianza d'un peso se ne stabilirono cento altri più duri perciocchè in tutti i casi di spedizioni degli Imperatori alle armate, e di viaggi così di essi come delle persone del loro seguito, fu imposto l'obbligo a' provinciali di somministrare l'ospizio, i trasporti e tuttociò ch'era necessario a' transiti da luogo a luogo (222). Il peso dell'ospizio fu detto *metatum*, e *metatores* gli uffiziali destinati a regolare la misura colla quale dovesse da ciascuno prestarsi (223). La durezza di esso e gli eccessi da' quali era accompagnato, renderono necessarj diversi regolamenti i quali fissarono la quantità dell'abitazione di ciascuno che dovesse esservi soggetto (224). Tutti quelli che poterono sottrarsi all'ospizio, ne pagarono il prezzo che fu un'altra imposta, conosciuta sotto il nome di *epidemetico* (225). Quanto alle *angarie* e alle *perangarie*, queste presero un significato diverso dal primitivo, e dinotarono l'obbligo di fornire la propria opera o i proprj cavalli o giumenti, ovvero un altro servizio qualunque fra quelli ch'erano richiesti pel pubblico servizio (226). Tali opere e tutti i pesi di questo genere furono ripartiti secondo la misura delle facoltà di ciascuno (227). La lunga serie delle cariche destinate a vigilare la somministrazione di tali pubblici servizj ch'erano per lo più sotto la vigilanza degli uffiziali della casa imperiale, e il catalogo degl'impieghi creati da tempo in tempo per ovviare agli abusi ed all'estorsioni che in danno del popolo si commetteano, mostrano quanto essi fossero gravi, e quanto più delle angarie e delle perangarie fosse molesto il modo ond'erano esercitate.

Le colpe del governo verso i popoli reagiscono sul governo stesso e su' legami che formano il nodo della società. I proprietarj non erano attaccati alle loro terre, perchè queste erano abbandonate alla coltura di schiavi o di uomini sui quali unicamente specolavano, perchè essi erano scoraggiati da' tributi e dalle straordinarie vessazioni degli uffiziali fiscali, perchè niuna fiducia e niuna reciprocanza di commodi li univano al centro dell'autorità pubblica (228).

IV. Stato militare.

La depravazione, che regnava in tutte le parti dell'amministrazione e dello stato interno, dovea necessariamente comunicarsi alla milizia per quella connessione di cause e di effetti che lega insieme i diversi ordini d'uno stato, e che mette l'uno a livello dell'altro. Ma l'influenza che lo stato della milizia prende negl'istituti civili essendo più pronta e decisiva di quella che riceve da essi, ne segue sempre che i suoi disordini portano più speditamente la convulsione nello stato e la sua dissoluzione.

Perchè l'ordine militare adempia in uno stato al doppio oggetto dell'interna e dell'esterna sicurezza è necessario che la milizia sia un dovere di tutti i cittadini, non un uffizio riservato a pochi, o molto meno la cura di mercenarj o di ausiliarj. È necessario in secondo luogo che le funzioni militari non separino il soldato nè da' rapporti co' suoi concittadini, nè dall'obbedienza alle leggi o dalla soggezione a' ma-

gistrati ed a tutto l'ordine interno dello stato. È necessario in terzo luogo che sia mantenuto sotto una disciplina la quale assicuri la quiete pubblica e prevenga l'abuso che suole essere compagno del deposito della forza. È necessario finalmente che le operazioni della guerra sieno dirette secondo le regole d'un'arte perfetta, relativamente allo spirito ed alle cognizioni del tempo. Le tre prime condizioni riguardano più da vicino la quiete interna, l'ultima riguarda particolarmente la sicurezza esterna dello stato e la sua potenza. Le istituzioni che nella milizia romana primitiva assicuravano la stabilità di queste condizioni erano la scelta o sia la coscrizione, le armi, la disciplina, la tattica o sieno gli ordini e l'arte del guerreggiare.

L'accordo meraviglioso di queste istituzioni rendè le armate de' Romani invincibili e disciplinate, e l'averle essi dimenticate portò seco la depravazione della milizia e la rovina dell'Imperio. Il decadimento però della milizia romana fu graduale, e sebbene avesse cominciato di buon'ora e dacchè le lontane conquiste obbligarono la repubblica ad affidare armate permanenti e numerose a cittadini ambiziosi potenti ed impazienti della moderazione e del giogo delle leggi, pure le prime conseguenze di questo decadimento furono più sensibili alla costituzione interna, che alla forza della milizia stessa; e le legioni di Cesare e di Pompeo furono per lo meno tanto terribili quanto quelle guidate da Cincinnato e da Fabio. Per conoscere dunque quali conseguenze produssero alla fortuna dell'Imperio la depravazione degl'istituti militari romani e l'introduzione della milizia barbarica, è necessario il ricorrere allo stato delle cose nel tempo delle prime invasioni e presso i vinti e presso i vincitori.

Il sistema delle leve generali portò Roma all'Imperio universale, e le alterazioni che questo stesso sistema andò ricevendo, segnano le diverse epoche del decadimento della potenza e dello spirito pubblico de' Romani. Essi cominciarono sensibilmente a perdere la superiorità del loro sistema militare dacchè aprirono nelle loro armate l'adito a' barbari, e distrussero volontariamente l'Imperio quando ne abbandonarono unicamente a costoro la difesa. Il primo cambiamento nacque dall'estensione della cittadinanza a tutti i sudditi dell'Imperio e dalla creazione di questi cittadini di nome più che d'interesse. Il secondo cambiamento fu l'istituzione della milizia pretoriana, la quale tolse all'interna tranquillità il presidio delle armi cittadine, formando de' soldati che la componeano un corpo interessato a turbarlo ed a secondare unicamente gli ordini tirannici di tutti coloro che s'impadronivano col di loro mezzo dell'autorità pubblica. Il terzo e più fatale cambiamento fu l'assoldamento de' barbari. Non riusciva più agl'Imperatori tirar soldati in Italia, ed il popolo di Roma, di Verona e di Milano era riputato inetto alla guerra (229). Le legioni fatte sedentanee nelle provincie si negavano d'accorrere in altri punti alla difesa de' confini (230). I senatori e i nobili sdegnavano di trattar le armi (231). Finalmente a' tempi dell'Imperator Graziano gli eserciti romani deposero le loro armi difensive, si spogliarono della celata e

della corazza, ed offrirono anch'essi il petto e 'l capo disarmato a' nemici (232). Gl'Imperatori in vece di riordinare lo stato e d'inspirare a' Romani l'interesse di difendere se stessi, si gittarono interamente nelle mani de' barbari. Valente fu il primo degl'Imperatori che pagò colla vita le pene della fiducia riposta ne' Goti, e dello scemamento ch'ei fece delle forze dell' Imperio (233). Teodosio istesso non isfuggì la taccia di aver diminuito le forze proprie coll' avere stipendiato i barbari (234). I Goti, gli Alani, i Franchi e gli altri barbari formarono dopo questi primi esempj il nerbo delle forze imperiali, e barbari furono i più riputati uffiziali di Teodosio e del giovine Valentiniano (235). Vandalo fu lo stesso Stilicone, il più gran generale ed il maggior politico del suo tempo (236). Tentarono, è vero, alcuna volta gl'Imperatori di sostenere e di rinnovare l'antica disciplina, ma le loro leggi mostrano quale fosse a' loro tempi lo stato dello spirito pubblico. Fu necessario di marchiare i giovani coscritti, ond' essi fossero sempre riconosciuti, e deponessero il pensiero di sottrarsi colla fuga al peso della milizia (237). Furono statuite pene severissime di mutilazione contro a' disertori (238). Furono comperate con ingenti somme di denaro l'esenzioni dal servizio militare (239). Gl'Imperatori scoraggiati da queste difficoltà vollero arruolare ancora i servi, ma, sia l'avarizia de' padroni, sia il discredito in cui l'arte militare era caduta anche pe' servi, essi trovarono in questa leva le medesime difficoltà che pe' liberi, ed Onorio ricevette un'offerta di denaro per rivocare la legge colla quale avea ordinato l'arruolamento de' servi (240). In somma gli eserciti imperiali del quinto secolo, dal nome delle legioni in fuori, null'altro ebbero di romano, e le riforme che lo scrittore militare di quel tempo proponea all'Imperator Valentiniano stabiliscono il paragone fra la milizia della repubblica e del tempo de' Cesari con quella del già cadente Imperio (241).

V. Sedizioni nelle provincie.

Un'altra pruova dello spirito pubblico di questi secoli la somministra l'interna tranquillità dello stato. Le sedizioni furono d'ordinario l'effetto del sistema gravoso de' tributi e delle concussioni e soverchierie de' prefetti romani. Cominciarono esse da' tempi di Augusto, sotto il quale, esigendosi già nelle Gallie i tributi per mesi, Licinio prefetto ne accrebbe il peso con un'escogitazione affatto nuova, che mosse il popolo alla rivolta. Egli alterò la divisione dell'anno, e, facendone rimaner ferme le rate per la quantità, estese a quattordici il numero de' mesi (242). Altre sedizioni sotto Tiberio avvennero per la stessa cagione fra le città delle Gallie, le quali si dolevano *della continuazione de' tributi, della gravezza dell'usura, della crudeltà e dell'alterigia de' comandanti* (243). Della stessa natura furono la ribellione dei Frisii avvenuta nello stesso regno (244), la ribellione de' Batavi avvenuta verso la fine del primo secolo, nella quale *Civile* mostrò tanto ardore per la libertà e per l'indipendenza della sua patria. Ne' suoi discorsi, riferiti o abbelliti da Tacito, egli propone le Gallie come l'esempio della rapacità dei vincitori (245). Alla stessa epoca ed allo stesso avvenimento è relativa l'aringa che Tacito mette nella bocca di Ceriale

a' popoli di Treveri e di Langres, ed in cui i tributi e le vessazioni vi sono giustificate con tutti quei colori che l'eloquenza de' vincitori sa dare sempre alle leggi le più dure: *non si può ottenere la pace senza le armi; non le armi senza salarj; non i salarj senza i tributi. Tutto il rimanente è comune fra noi* (246). E se questi esempj sembrino ancora lontani dall'epoca alla quale noi abbiamo fissato la nostra attenzione, può servire loro di continuazione la rivolta intervenuta nelle Gallie stesse sul fine del terzo secolo, rivolta la quale spiega tutte le cagioni che l'aveano preparata. Giulio Cesare avea osservato che la plebe era tenuta nelle Gallie a guisa di servi, e che le persone dell'ultima classe del popolo non altrimenti poteano vivervi, se non costituendosi sotto la clientela de' più potenti, il che equivaleva ad una volontaria servitù (247). Le vestigie e le conseguenze di quest' usanza nella fine del terzo secolo mostrano che vi sono sovente fra' popoli tali usi o vizj, i quali dipendendo dalle impressioni di un lungo abito, o da una causa permanente morale o fisica che sia, non cedono all'imperio delle leggi, e passano col tempo a formare quasi i caratteri distintivi delle stesse nazioni. La servitù che opprimeva il popolo a' tempi di Cesare si perpetuò nelle Gallie insino agli ultimi anni dell'Imperio, e fu tra le cagioni che mossero la rivolta de' *Bagaudi*. Costoro, volendo far vendetta contro ai nobili o potenti, e cercando uno scampo da' debiti, dalle vessazioni de' tributi e dalle altre persecuzioni della giustizia di cui i potenti stessi si servivano come di un mezzo per tiranneggiarli, cominciarono a scorrere le provincie delle Gallie e ad esercitarvi il più atroce brigantaggio. Questo disordine giunse a tale che richiamò nelle Gallie una forza militare considerevole e i generali più sperimentati dell'Imperio. Massimiano socio dell'Imperio ebbe la gloria di esterminarli. I cronisti e i panegiristi dell'Imperio di Diocleziano e di Massimiano fanno menzione di questi avvenimenti, e mentre parlano dell'esterminio di quelle masnade come del più segnalato benefizio renduto alla tranquillità pubblica, ne riconoscono però l'origine dalle vessazioni de' tributi e dalle soverchierie de' potenti, e non lasciano di compiangere la sorte de' perseguitati ch' erano tratti al delitto dall'estrema disperazione (248). Parve dopo i successi di Massimiano estinta l'insurrezione de' Bagaudi, ma il loro spirito non fu domato, nè furono estinti i principj del di loro mal contento. Nel quinto secolo, profittando essi del disordine dell'Imperio e forse premuti da nuove vessazioni, ritornarono alle armi e chiamarono nel loro partito tutti i servi delle Gallie (249). In sino al tempo della conquista essi formarono una forza d'opposizione la quale tenne divise le armi de' Romani e contribuì a' successi de' barbari (250).

Ma, senza ricorrere agli argomenti tratti da' fatti particolari, si può rilevare lo stato delle provincie romane dalle piene descrizioni che ne fanno gli scrittori contemporanei. Non ostanti le devastazioni e gli orrori che seguirono le prime invasioni de' Vandali e de' Goti nelle Gallie e nelle Spagne, la vita civile sotto il loro governo parve tanto pre-

feribile a quella de' Romani, che non solo i popoli di queste provincie si sottomisero senza alcuna ripugnanza a' conquistatori, ma spesso intervenne che essi volontariamente si rifuggissero a' barbari ed a' Bagaudi, allorchè per le vicende della guerra ritornarono alcuna volta sotto il dominio dei Romani. I libri sulla provvidenza di Salviano, dotto prete di Marsiglia, sono pieni di queste descrizioni e di declamazioni contro alla corruzione de' Romani. In uno di questi luoghi egli dice: *E sebbene quelli a' quali si rifuggono sieno diversi e di usi e di lingua, e sieno, dirò così, distanti fra loro anche pel sentore del corpo e delle spoglie barbariche; pur tuttavia amano piuttosto di sottoporsi ad un diverso abito di vita presso i barbari, che soffrire l' ingiustizia inseviente de' Romani. Perciò emigrano tuttogiorno a' Goti, a' Bagaudi e ad altri barbari e non sono mai pentiti di averlo fatto; giacchè preferiscono il vivere liberi sotto l' aspetto della servitù al vivere servi sotto le apparenze della libertà* (251). Procopio deplorò la sorte dell' Italia e dell' Africa quando caddero nuovamente sotto le armi di Giustiniano, perchè furono così involte nella miseria e nella desolazione che accompagnava in quel tempo il governo de' Romani (252).

VI. Stato della coltura delle nazioni.

Il giudizio della coltura d' un popolo, riferito alle diverse epoche della sua storia, non dipende già dal catalogo dei suoi dotti, ma dalla conoscenza del gusto o sia della tempera che le facoltà dell' animo hanno preso ne' diversi gradi del diloro sviluppo. Questa è la ricerca in cui ci proponiamo d' entrare, relativamente alle provincie occidentali nel corso del quinto secolo, come quella la quale conduce allo scoprimento delle opinioni e dello stato morale di esse ne' tempi immediati allo smembramento dell'.Imperio.

Il regno di Costantino rianimò alquanto lo studio delle lettere e della filosofia, ma il frutto che si ritrasse dalle leggi e dalla disciplina del suo governo può dirsi che non avesse avuto una durata più lunga del suo regno, perchè l' Imperio fu nuovamente diviso sotto i suoi figliuoli, e fu tenuto quasi vacillante da tutti i suoi successori. Inoltre gl' incoraggiamenti dati da Costantino agli studj favorirono i loro progressi nella nuova sede dell' Imperio, ma col discapito dell' Italia, di Roma e di tutte le provincie occidentali. E finalmente quest' incoraggiamenti, quali essi si fossero, provvidero agli effetti più che alle cagioni del male, essendochè ristabilirono momentaneamente le scuole ed accrebbero il numero de' professori, ma non migliorarono e molto meno rinnovarono l' opinione che trascinava l'Imperio al suo destino.

L' eloquenza che fiorisce solo in periodi ed in circostanze determinate della vita delle nazioni; la filosofia che si nutrisce là dove la ragione e l' immaginazione si sono equilibrate ciascuna nel punto della sua perfezione; la storia ch'è figlia pedissequa dell' eloquenza e della filosofia, dopo il secolo d' oro di Roma, non poteano trovare più la lor sede nell' Imperio del quinto secolo. Vi sono due periodi costanti nella coltura de' popoli i quali ricorrono sempre nella storia

d' ogni nazione; il primo della coltura originale figlia de'tempi in cui lo spirito ed il cuore degli uomini camminano allo sviluppo di tutte le loro forze; il secondo dell' imitazione ch' è quello che percorrono le nazioni dopo d' aver toccato l' apice della loro civilizzazione. Questo secondo cammina naturalmente al falso ed all' erroneo, senza che sia nelle nostre forze l' impedirne i progressi. V' erano in Roma ed in tutte le altre provincie d' occidente oratori, poeti, filosofi e storici; ma gli oratori che sosteneano l'eloquenza erano quegli stessi che oggi compariamo a Cicerone per mostrare l' infinita distanza di quelle due età fra loro, cioè un Sidono Apollinare, un Marciano Capella, un S. Ennodio o un Aratore. I poeti che ricordavano Virgilio erano un Silio Italico o un Claudiano. I filosofi erano di quella serie di discettatori e di sofisti che il contagio della Grecia corrotta avea portati in occidente. E gli storici erano annalisti, cronisti, biografi e panegiristi del gusto d' Ammiano, d'Orosio, e di coloro i quali compongono la così detta storia augusta.

Cicerone parlando degli oratori del suo tempo e di se stesso ha detto: *Si omnium libros in manum sumseris scias, quamvis in diversis ingeniis, esse quamdam judicii ac voluntatis similitudinem & cognationem.* Questa osservazione è applicabile agli scrittori d' ogni tempo, ed essa contiene in se la verità già da prima enunciata che gli scrittori d' ogni età prendono il carattere e la tinta che dà loro il gusto e l' opinione del secolo nel quale scrivono. I caratteri degli scrittori del quinto secolo sono le minute descrizioni, le vane digressioni e la poca scelta delle idee, congiunte ad una forza di pensieri figlia delle immagini più che della ragione. Tanto è vero che questi caratteri erano l'effetto delle cause estrinseche le quali modificavano le facoltà dello spirito, che essi sono comuni a tutti gli scrittori romani delle diverse provincie dell' Imperio ed a' barbari che furono i primi a comparire dopo lo stabilimento delle nuove nazioni (253).

Una conseguenza del decadimento della coltura e del gusto originale delle lettere e delle scienze fu il nuovo studio surto nel quinto secolo di trascrivere e di emendare i vecchi codici. Questa occupazione intrattenne molti uomini illustri di quel tempo, come lo mostrano ancora alcuni de' loro codici superstiti, e divenne poi lo studio benemerito della moderna letteratura (254). Del rimanente, messa da banda ogni osservazione sul genere delle cognizioni e dell' opinione di questo secolo, gli studj secondo la testimonianza dei contemporanei v' erano coltivati con tale languore e con sì poco successo, che le buone lettere ci si dicono da' contemporanei quasi bandite dalle scuole di Roma, e lo sentiamo noi stessi quando le vediamo abbisognare degl' incoraggiamenti dei Re goti che tennero poco dopo l' Italia (255).

VII. Stato della dottrina e delle opinioni ecclesiastiche.

Il Regno di Costantino e quello di Teodosio insieme diedero la nascita agli studj sacri, i quali perchè secondati dalla forza dell' opinione fecero in meno di un secolo progressi straordinarj e formarono la scienza d' un diritto divino positivo, sconosciuta prima di questo tempo alle na-

zioni. Questi studj alimentarono in un medesimo tempo l'eloquenza, la scienza di Dio, e quella delle sue leggi, e fecero del quarto secolo il secolo d' oro della cristianità. Ma dopo lo splendore d' un secolo gli studj ecclesiastici caddero anche essi, e i capi d' opera de' padri della Chiesa furono sepolti con quelli delle lettere e della filosofia. I pericoli e le agitazioni della vita civile frastornarono gli animi da ogni studio. Quello della religione si sostenne per alcun tempo ne' monasterj, che in quel secolo furono anche sovente il ritiro della virtù e del disinganno; ma i monaci si misero ben tosto al livello del comune delle nazioni; laonde trascurarono anch' essi la dottrina ecclesiastica, e modellarono i loro studj interamente su quelli de' laici. Quindi tutte le produzioni de' loro ingegni furono il trascrivere e l' emendare codici antichi, e lo scrivere giornali o cronache degli avvenimenti del loro tempo.

La dottrina e l' eloquenza del quarto secolo fu sostenuta dalla pietà e dagli esempj di virtù co' quali i vescovi governarono la chiesa. Non vi furono regole nè canoni scritti che dirigessero la vita de' cristiani, ma tutto era attinto dallo spirito evangelico e dall' applicazione pratica che i pastori ne mostravano colla loro condotta irreprensibile e con una vita interamente dedicata all' istruzione ed alla correzione delle loro diocesi. Questo stato di perfezione al quale la chiesa camminava fu interrotto dalle convulsioni che le provincie dell' Imperio cominciarono a pruovare nel quinto secolo. Coll' abbandonamento dell' istruzione cadde la virtù speculativa dei cristiani, e la religione si vestì di usi materiali che l' adombrarono; cogli esempj poi delle rivoluzioni e delle guerre si perdettero i semi delle virtù pratiche che aveano distinto il secolo precedente, e la perfezione si ripose unicamente nell' imitazione e nell' adorazione di ciò che i primi cristiani aveano fatto. La credulità pei miracoli, l'eccessivo rispetto per le reliquie, l' amore pe' pellegrinaggi, formano già i caratteri dell' opinione religiosa del quinto secolo, vale a dire contengono gli elementi di quella superstizione che la barbarie e la corruzione portarono dopo seguita la totale inondazione de' barbari (256).

VIII. Divisione militare delle provincie.

Questo essendo lo stato civile de' Romani, e tali le cagioni della loro interna dissoluzione, la forma dell'amministrazione pubblica nelle provincie confinanti andò anch'essa inclinando verso quella de' barbari, e cominciò a rendere i nomi e le idee delle nuove nazioni familiari a' Romani.

Augusto nel fare la divisione dell' Imperio avea distinto le provincie pacifiche da quelle alla cui tranquillità era necessaria la presenza delle armate. Queste erano le provincie barbare di recente conquistate e confinanti coi barbari, dalle cui aggressioni bisognava difenderle. Egli disegnò dunque nove linee di confinazione militare, o sieno nove *limiti*, a ciascuna delle quali prepose secondo la sua diversa importanza un maggiore o minor numero di legioni. Di queste nove linee ne fu disegnata una in Ispagna, una nel Belgio sul Reno, un' altra nella Germania sul Danubio, una quarta nella Dalmazia, una quinta nella Pannonia, una sesta nella

Siria, una settima nell' Egitto, un' ottava nell' Africa, una nona nella Mesia. Gl' Imperatori posteriori ne andarono aggiugnendo altre, e sotto l' Imperio di Alessandro se ne contavano già tredici (257). I soldati di queste legioni si dissero *limitanei; duchi limitanei* si dissero i loro generali, e *limitanee* anche in appresso si dissero le provincie nelle quali dimoravano. Ai duchi ed ai soldati delle legioni limitanee gl' Imperatori cominciarono a concedere tutto quel territorio ch' essi avrebbero acquistato dal nemico, e queste concessioni formarono altrettanti stabilimenti, i quali renderono le legioni sedentanee, e procurarono a' soldati emeriti una certa sussistenza nella loro vecchiezza. Questa è la ragione per la quale le legioni si riguardarono collo scorrer del tempo come cittadine delle provincie loro assegnate, ed il loro trasferimento da una provincia all' altra produsse alcune volte fra di essi violente insurrezioni. A differenza però delle legioni, i duchi furono amovibili come ogni altro generale, ed il loro titolo fu unicamente annesso al comando di cui erano rivestiti (258).

Duchi limitanei.

Le concessioni, e le largizioni di terre fatte alle colonie o agl' individui militari erano conosciute fin dai tempi di Roma libera sotto il nome di benefizj, ed il loro registro conservavasi presso il pubblico tesoro. Tuttavia di queste prime concessioni non ne abbiamo se non menzioni incidenti, ed i primi documenti storici che ci sono arrivati di tali concessioni, delle condizioni sotto le quali erano fatte, e de' registri che di esse si tenevano, sono del tempo di Trajano e degl' Imperatori posteriori. Alessandro Severo ed alcuni altri dei suoi successori fecero di tali donazioni, colla condizione che i figliuoli de' soldati concessionarj non abbandonassero la milizia nelle legioni limitanee. I registri ne' quali queste concessioni erano notate si dissero libri e *commentarj* dei benefizj (259).

Benefizj

La parola *comiti* fu per lungo tempo adoperata nel suo proprio senso per dinotare i seguaci di qualunque persona che facesse fra loro una figura principale, ed in tale significato trovasi sovente usata anche nella storia dei fasti della repubblica romana (260). Sotto gl' Imperatori fu usata per dinotare tutti quelli che componevano il loro corteggio, ed alcuna volta l' epiteto di *comite* o di compagno dall' Imperatore fu dato come caratteristica di dignità (261); indi fu il titolo delle cariche palatine (262); finalmente divenne il titolo de' governatori militari di alcune delle provincie limitanee (263). Il titolo di duca, sebbene da prima fosse stato di minor considerazione di quello di conte e fosse stato annesso ad un determinato comando, divenne negli ultimi tempi dell' Imperio l' apice degli onori militari e la ricompensa di tutti coloro che avean percorso tutti i gradi delle altre dignità (264).

Origine dei conti.

La divisione dell' Imperio e la forma della sua interna amministrazione continuò nel generale ad esser quella che avea stabilita Costantino colla creazione di quattro grandi prefetture, de' vicariati a' prefetti sottoposti, e delle provincie governate dai consolari, dai correttori, o dai presi-

di (265). Ma lo stato dell'Imperio era tale, che si sentiva da per tutto la necessità di accrescere la forza militare, per provvedere a quella difesa a cui già si negava l'interesse e lo spirito de' popoli. Inoltre i barbari, rendendo sempre più difficile la conservazione ed il governo delle provincie ad essi limitrofe, accrescevano la necessità di tenere una forza permanente nelle provincie altra volta pacifiche e sicure. Da ciò venne che si moltiplicassero le cariche dei conti e de' duchi, e che il fine della sicurezza interna ed esterna insieme confuse rendesse i duchi e i conti gli ordinarj governatori delle provincie militari.

Nella Brettagna fu creato sotto il regno di Valentiniano un conte ed un duca. Al primo fu dato il comando della parte marittima, al secondo quello della parte mediterranea. Un altro conte fu aggiunto per la difesa di tutte le coste delle provincie romane minacciate dagli Anglosassoni, i quali cominciarono fin dai principj del quinto secolo a fare le loro discese nella Brettagna (266). Teodosio, poi Imperatore, fu duca della Brettagna (267). In tutte le altre provincie, dagli scrittori delle ultime epoche dell'Imperio d'occidente si parla de' duchi e de' conti, come de' loro ordinarj rettori.

L'Africa sotto il regno di Valentiniano fu governata, o per meglio dire fu tiranneggiata da Romano conte, deposto dal generale Teodosio. Eraclio governò parimente l'Africa col titolo di conte, e fu quegli che disputò l'Imperio ad Onorio (268). De' conti romani che governarono la Spagna si fa menzione ne' tempi immediati alla sua conquista come degli ordinarj magistrati di quelle provincie (269).

IX. Uso delle insegne.

La necessità di rendere sensibile l'ideale ha introdotto gli emblemi, e questa necessità essendo antica quanto gli uomini, sarebbe superfluo ed estraneo a noi d'investigarne le origini; ma che questa scienza mistica degli emblemi siesi mescolata nelle loro vanità, ed abbia formato una lingua ed un codice d'usi ignoti a tutte le antiche nazioni, è una ricerca utile al nostro argomento e degna d'essere seguita sin nelle sue prime sorgenti.

Gli antichi ebbero generalmente in uso d'ornare i loro scudi militari de' fatti della mitologia o delle gesta degne d'essere imitate. N'è testimonio lo scudo d'Achille, la cui descrizione ha formato il più bello episodio dell'Iliade. Dall'imitazione delle gesta altrui si passò facilmente a quelle de' proprj maggiori, e quest' uso traluce già a' tempi di Virgilio, il quale parlando di Aventino dice:

clypeoque insigne paternum,
Centum angues, cinctamque gerit serpentibus hydram.

Le legioni romane ebbero uno scudo comune a tutt'i soldati che le componeano, ed in questo scudo eravi impresso un segno che lo distingueva, e forse quello stesso che serviva loro di vessillo di riunione. Così questi emblemi cominciarono a divenire un segno del valore e della gloria della legioni, e per conseguenza ancora un soggetto di emulazione

e di rivalità fra loro. Tanto più cominciarono ad essere così riguardati, in quanto che non si trattò più sotto gl' Imperatori di segni convenzionali delle legioni fra loro, ma di distintivi determinati ed iscritti ne' registri delle pubbliche fabbriche di armi (270). Stabilite le legioni sedentanee, e i duchi e i conti limitanei, le provincie, dove le legioni dimoravano o che aveano conquistate, cominciarono a somministrar la materia de' loro emblemi. Tralasciando tuttociò che riguarda le legioni, i conti e i duchi di ciascuna provincia aveano un particolar emblema che distingueva gli uni dagli altri. Questo sistema di dinotare le cariche per allusione si estese sotto gl' Imperatori a tutte le dignità del palazzo ed a' principali uffiziali civili dell' Imperio. I loro emblemi, o per una seconda allusione di pregio che si è sempre attaccato ad alcuni colori più che agli altri, o per la necessità di distinguere questi diversi segni fra loro, erano dinotati con diversi colori. Così l' idea d' uno scudo e d'un'insegna cominciò a divenire negli ultimi tempi dell' Imperio un' idea associata a quella delle dignità e delle distinzioni così militari che civili, e cominciò a formare il segno rappresentativo delle medesime (271). Tali erano l'amministrazione, l' opinione e lo stato delle provincie romane, quando sopravvennero le invasioni dei barbari, che le conquistarono e le divisero.

CAPO II.

Delle invasioni de' barbari che separarono dall' Imperio le provincie d' occidente.

Prima invasione dei barbari.

Teodosio chiamato all' Imperio di oriente dopo la distruzione dell' esercito romano ad Adrianopoli, mettendo nella condotta del suo regno una prudenza uguale al suo coraggio ed alle altre sue sublimi qualità militari, ricevette i Visigoti e gli Ostrogoti nelle provincie della Tracia, della Frigia e della Lidia, e rendè momentaneamente alleati dell'Imperio questi terribili nemici, che una volta usciti dalle loro sedi non poteano più essere contenuti in uno stato medio, ma doveano necessariamente o conquistare o essere distrutti. Questa transazione fatta negli ultimi anni del quarto secolo (272), e la cura colla quale Teodosio prevenne sempre le nuove rotture dei barbari, mantennero la tranquillità nell' Imperio per tutta la di lui vita, ma faceano prevedere i pericoli a' quali l' Imperio sarebbe esposto dopo che fosse mancato il suo unico appoggio. I timori ed i presagi di tutti si verificarono ne' primi anni del regno de' di lui figliuoli. La di lui morte mise immediatamente sulle armi i Greci; ed Alarico, avendo passato il Danubio e traversato la Macedonia e la Tessaglia, si gettò nella Grecia che fu da capo a fondo devastata. Arcadio imitando male la condotta del suo genitore, sebbene Alarico fosse combattuto da Stilicone con tutta l' intelligenza e con tutte le apparenze del successo, conchiuse col medesimo un trattato di pace, in forza del quale lo dichiarò comandante generale dell' Illirico. Ala-

rico si valse di questa carica e de' mezzi che la stessa gli offrì per fare ne' principj del quinto secolo la prima invasione dell' Italia.

Stilicone vinse i Goti in Italia, ed alla vittoria aggiunse un trattato pel quale essi uscirono dall' Italia; vinse anche un altro esercito di Vandali, di Svevi e di altre tribù barbare comandate da Radagaiso; ma queste vittorie non servirono se non a gittare per allora le orde conquistatrici sulle altre provincie dell' Imperio, e a differire per poco l'occupazione dell' Italia. Gli avanzi dell' armata di Radagaiso invasero nell' anno 406 le Gallie, d'onde l'inondazione passò nelle Spagne che nel 410 furono saccheggiate e devastate (273). Questo è il punto dal quale comincia una quantità di transazioni fra l' Imperatore d' occidente e i barbari, che agevolarono l' entrata e lo stabilimento di essi nelle Gallie e nelle Spagne.

Onorio, volendo cacciare le orde de' Vandali, degli Svevi, degli Alani e di altre milizie barbariche miste che avevano invaso la Spagna, e volendo liberare l' Italia dalle armi dei Visigoti e di Ataulfo, permise presso all' anno 415 che questi occupassero una parte della Gallia Narbonese (274). I Goti da questa nuova lor sede cominciarono ad estendere le conquiste sulle Spagne e sulle Gallie. La Spagna fu lacerata sino alla metà del quinto secolo dalle guerre che le diverse orde de' barbari si faceano fra loro. I Goti sostennero per alcun tempo le armi de' Romani, e Wallia successore di Ataulfo, avendo riconquistato pe' Romani dalle mani de' Vandali e degli Svevi la maggior parte delle Spagne, ottenne per mercede la cessione di tutta la parte dell' Aquitania che si estende fra la Loira e la Garonna insieme colle città di Tolosa e di Bordeaux (275). Fra le convenzioni passate tra i barbari e i Romani, le quali tennero momentaneamente divise fra gli uni e gli altri le provincie delle Spagne, è notabile quella fatta con Godigisco Re de' Vandali. I barbari con tal convenzione furono ammessi a vivere co' Romani, ma fu dichiarato che niuna prescrizione potesse mai garantire le occupazioni fatte dagl' invasori (276). Gli Alani e gli Svevi, confusi sotto il nome solo di Svevi, furono dalle armi de' Goti ristretti nella Galizia e nella Lusitania. Ma questo stato fu momentaneo, perciocchè durò insino al regno di Erico, il quale cacciò interamente i Romani dalle Spagne ed unì al regno di Spagna anche quello della Gallia Gotica, che ritenne sino alle conquiste di Clodoveo ed alla fondazione della monarchia francese (277).

I Vandali ed una parte degli Svevi, invitati da Bonifacio come romano alla conquista delle provincie d' Africa presso all' anno 430, abbandonarono la Spagna, e dopo una guerra di dieci anni tolsero finalmente a' Romani tutti gli avanzi de' loro dominj nelle suddette provincie (278). Gli Svevi rimasi padroni della Galizia e della Lusitania le tennero insino all' anno 586, allorchè dalle armi di Levvigildo furono soggiogate ed aggregate alla monarchia di Spagna (279).

I Borgognoni, Vandali anch'essi di origine, alleati dell'usurpatore Jovino, ottennero da Onorio, dopo che Jovino fu di-

strutto, la conferma delle stesse terre loro concedute, ed occuparono tutta la provincia delle Gallie da prima conosciuta sotto il nome di Alta Germania, indi tutto il rimanente territorio che ha poi formato il ducato e la contea di Borgogna (280). I Franchi che sino a quel punto erano stati alleati de' Romani si destarono anch' essi, passarono il Reno sotto la condotta di Faramondo, presero Treveri, capitale delle Gallie ed occuparono tutta la provincia detta della Bassa Germania (281).

L'Italia, dopo di aver sofferto l'invasione degli Unni sotto Attila nella metà del quinto secolo, le incursioni de' Vandali sotto Genserico, e di altre tribù settentrionali che venivano a dividersene le spoglie, cadde nuovamente sotto il regno di Odoacre e degli Eruli. Nel 476 Odoacre divise la sua ambizione da quella di Eurico Re de' Visigoti, perchè gli cedette le conquiste di là dalle Alpi insino al Reno ed all'Oceano (282). Dopo di questo trattato che separò interamente la sorte dell'Italia da quella delle provincie di là dalle Alpi, ella visse sotto un governo turbolento sino allo stabilimento di Teodorico Re degli Ostrogoti, il quale fissò il suo Regno nell' anno 493.

Le conquiste di Eurico furono passeggiere, poichè Clodoveo Re de' Franchi Salii, dopo di aver vinto a Soissons gli avvanzi delle forze romane e Siagrio loro conte presso all'anno 485; dopo d' aver riuniti al suo regno i così detti popoli *arborici*, abitatori del Brabante, del paese di Liegi e di una parte della Fiandra marittima; dopo d' aver conquistata tutta la regione Armorica e la Brettagna, e renduto suo tributario Gundebaldo Re di Borgogna, passò nell'anno 507 a far la guerra a' Visigoti. Egli li vinse presso a Poitiers, tolse insieme col regno la vita ad Alarico, sottopose al suo dominio tutto il vasto territorio sito fra la Loira e i Pirenei, e stabilì prima dell' anno 510 i fondamenti della grande monarchia de' Franchi.

Mentre il furore de' barbari scorreva così tutto il continente dell' Europa, ed il velo della barbarie l'andava di mano in mano ricoprendo, l' antica Brettagna si distaccò dall'Imperio, nella stessa guisa come la mano debole del vecchio abbaadona per l' estenuamento delle sue forze un peso grave che ha già con lunghi sforzi sostenuto. La Brettagna, dopo le conquiste di Vespasiano e dopo il governo d' Agrigola, visse tranquilla sotto l' Imperio, se n' eccettuano i tumulti delle stesse legioni romane, l' ardita usurpazione dell'Imperator Carausio sotto il regno di Diocleziano e le incursioni de' suoi barbari indigeni.

I barbari che abitavano la Caledonia, parte settentrionale dell' isola, ora sconfinarono dai loro limiti, ora furono più dentro ristretti dai generali romani. Le tribù de' Pitti e degli Scozzesi che l' abitavano ripigliarono sotto i successori di Costantino le incursioni, delle quali erano stati puniti dalle armi dell' Imperator Severo (283). Un monumento irrefragabile ci mette a giorno dello stato di questi barbari, una delle cui tribù, detta degli Attaccoti, è celebrata come il popolo de' più speciosi antropofagi che abbiano onorato la

specie umana. Costoro militarono alcuna volta insieme co' Romani, e portarono al di là del mare la stessa ferocia, che il loro suolo natio avea alimentato. Si narra di essi ch'essendo dediti alla caccia ed inseguendo bestiami, preferivano la preda de' pastori a quella degli animali, e faceano dalle natiche degli uomini e delle papille delle femmine il loro cibo più delicato (284). Queste tribù molestarono le possessioni romane sotto il regno di Costanzo, ma furono rimesse nell' ordine da Lupicino generale di Giuliano, allora Cesare nelle Gallie (285). Le loro incursioni si rinnovarono sotto Valentiniano, il quale diede la cura di respingerle a Teodosio. Questi respinse i Caledonj, conquistò una parte del loro terreno, e stabilì una nuova provincia, che dal nome di Valentiniano fu detta Valentia (286). Tali successi assicurarono la quiete delle provincie della Brettagna sino al punto in cui esse furono abbandonate dalle legioni romane.

Le legioni della Brettagna, vedendo ne' principj del quinto secolo il disordine dell' Imperio, vollero per la terza volta darsi un Imperatore, e proclamarono Costantino per Imperator d' occidente. Quest' usurpatore, dopo averne sostenuto per poco tempo la figura, fu vinto dalle armate romane nelle Gallie e costretto a ritirarsi. Le legioni della Brettagna richiamate in altri punti furono obbligate ad abbandonarla. I Brettoni esposti alle incursioni de' Pitti e degli Scozzesi, dopo di avere implorato il ritorno delle forze romane, e dopo di aver ottenuto qualche soccorso momentaneo (287), spinti dalla necessità a prender un espediente per la propria sicurezza, si servirono delle loro armi per proclamare la loro indipendenza (288). Compagne di questa insurrezione della Brettagna furono le provincie della Gallia conosciute sotto il nome di Regione Armorica, nella quale si comprendeano tutte le coste marittime site fra la Loira e la Senna (289). Onorio Imperatore d' occidente, non potendo contenere la Brettagna nè l' Armorica e desiderando di conseguire la totale rovina di Costantino che in quel momento tenea divise le Gallie, riconobbe l' indipendenza dell' una e dell'altra (290). Nulla è più in certo e tanto disputato fra gli storici quanto la durata di questa libertà brittanica, la quale, secondo le opinioni più verosimili, finì coll' invasione de' Sassoni avvenuta sul finire del quinto secolo (291). Quanto alle provincie Armoriche che separiamo quì dal resto delle Gallie per la somiglianza della rivoluzione che le unì alla sorte della Brettagna, Onorio diede loro una forma costituzionale ed un consiglio generale nel quale i rappresentanti delle sette provincie che le componeano si riunissero (292). Ma ad assicurare l' esistenza politica di provincie, erano necessarie imponenti forze militari più che leggi costituzionali strappate dalla necessità e dall' impotenza di contenerle nella stessa assoluta obbedienza nella quale aveano sino allora vissuto.

I Sassoni nazione addetta alla pirateria ed alla navigazione aveano già da qualche tempo molestata la Brettagna. Tosto che la videro abbandonata da' Romani ed esposta all'incursione de' Pitti e degli Scozzesi vollero anche essi profittare della favorevole occasione per tentarne la conquista. Hengist

loro condottiere secondato dagli Anglii e da altre tribù della Germania e del Chersoneso cimarico, che allora era la sede principale di questi popoli, vinse i Brettoni e stabilì presso all' anno 450 il primo de' regni dell' Ettarchia. Molti dei Brettoni indigeni si rifuggirono sulle coste di Francia fra la repubblica armorica, e si fecero uno stabilimento nella contrada dal loro nome detta Brettagna (293). Ma l' Armorica seguì, come lo abbiamo veduto, il destino di tutte le altre parti delle Gallie (294); e gli Anglosassoni terminata la conquista della Gran Brettagna, da poche modificazioni infuori, vi portarono usi e leggi simili a quelle de'Franchi e degli altri popoli della Germania.

CAPO III.

Della servitù secondo le leggi e i costumi romani del quarto e quinto secolo.

I PROGRESSI che gli uomini han fatto nella scienza civile hanno avuto lo stesso corso di tutte le altre facoltà, e sono stati anch'essi figli dell' esperienza e dell' esempio. Da ciò è avvenuto che le leggi le più assurde e le più contrarie a' principj dell' umanità si sieno tramandate da popolo in popolo sino a che i costumi, la coltura e le opinioni cangiate non ne hanno scoperto gli errori. Questo è stato il cammino che ha fatto il diritto della servitù; lo stesso è avvenuto del diritto de' feudi e di tante altre istituzioni che per secoli hanno formato la scienza delle nazioni, e che le età posteriori hanno poi condannato. La servitù si sostenne fra i Greci e i Romani non ostante tutta la perfezione a cui entrambe queste nazioni portarono lo studio delle scienze morali e de' diritti dell' uomo. Parve loro ch' essa fosse un elemento necessario della società civile, e i progetti filantropici de' filosofi i più benemeriti dell' umanità appena si estesero ad eliminare un tale diritto fra gli uomini della stessa nazione (295). Ma quello a cui non giunse la speculazione della filosofia, cominciò ad ottenersi dal tempo, dal ravvicinamento delle nazioni e da' loro costumi pacifici.

Primi alleviamenti della servitù nati dai costumi.

Le guerre de' Romani co' popoli del Lazio e dell' Italia cominciarono ad introdurre i primi alleviamenti nella servitù. Una servitù meno dura fu da prima accordata alle nazioni le quali rendevansi a discrezione del popolo romano (296). Una seconda differenza si stabilì in appresso in favor de'Latini, la sorte dei quali può dirsi che fosse meno uno stato di servitù che uno stato civile secondario, diverso dal romano pel paragone de' diversi diritti di cui l' uno e l' altro popolo godevano, e per la dipendenza di sovranità in cui l' uno era verso l' altro costituito (297). Questi avvenimenti, senza proseguire il lungo corso di quei fatti che procurarono a poco a poco la libertà e i diritti di cittadinanza a tutte le città d' Italia ed indi a tutte le provincie romane, non mutarono il diritto della servitù, ma lo renderono nel fatto men duro, tra perchè fu diminuita la massa delle nazioni nemiche, e perchè la servitù fu ristretta a quelle fra

le quali v'era una distanza quasi naturale d'indole e di costumi. Tanto è vero che i primi alleviamenti della servitù nacquero da'costumi e non dalle leggi, che la legge civile fu nella necessità d'imporre un freno alle manomissioni nel tempo in cui si conservava ancora intatto lo stato servile di tutti i popoli vinti. La legge civile credette di dover porre un argine non all'umanità de'padroni, ma alle conseguenze che nasceano dalla qualità de' servi ch' entravano nell'esercizio de' diritti della cittadinanza. L'abito della servitù distruggeva necessariamente la parte morale negli uomini che erano condannati a questo stato, e la condizione ingiuriosa alla quale la legge li riduceva non potea farli migliori, poichè non contenea alcun vincolo di unione, ed era per essi uno stato di continua compressione. Quindi i servi costituivano la parte maggiore dei facinorosi di Roma. Le manomissioni avendo cominciato a gittare fra la classe de'cittadini questi uomini tanto pericolosi, la legge dichiarò che tutti i servi condannati per delitti ad una pena infamante non potessero per manomissione acquistare una piena libertà, ma solo divenissero della condizione de' deditizj (298).

Un' altra osservazione conferma che il tempo e la civilizzazione temperarono il diritto della servitù. Basta percorrere i diversi modi di manomissione introdotti dal diritto civile per intendere, che i mezzi onde acquistar la libertà si moltiplicarono per le necessarie relazioni che gli uffizj e i doveri della vita privata stabilirono fra i servi e i padroni.

Alleviamenti nati dalle leggi civili.

Il primo cangiamento notabile che la legge facesse alla condizione de' servi si contenne nell' editto dell' Imperatore Antonino che vietò a' padroni il punire di privata autorità i servi, e l' ucciderli senza cognizione del giudice, sotto pena a chi avesse contravvenuto a questa legge d' essere trattato come l' uccisore d'un servo altrui (299). Ma queste cause agivano lentamente e disugualmente, perciocchè la servitù sussisteva per diritto, ed alla classe de' servi erano sempre negati i tre diritti che formano la qualità e lo stato di cittadino, cioè la proprietà, la famiglia e la cittadinanza. Se i costumi migliorati presentarono esempj di umanità di alcuni padroni verso i loro servi, tali esempj erano contracambiati dalla ferocia e dall' avarizia di quegli altri che, garantiti dall' opinione e dalla legge, spiegavano su i servi tutta quella durezza d' imperio che l' interesse, il temperamento o la naturale malvagità dettava loro (300). In somma i diritti della natura sulle persone de' servi erano unicamente raccomandati alla moderazione de' padroni, presidio troppo debole per la generalità de' casi, sopratutto quando i principj della legge civile e l' opinione generale della società autorizzavano ogni abuso sulla loro persona.

Riforma preparata dal cristianesimo.

La più efficace ragione che cominciò ad attaccare da' suoi principj il diritto della servitù fu il cristianesimo. I principj della uguaglianza a cui fu richiamata la virtù pratica degli uomini, i vincoli di fraternità e di beneficenza messi per base di tutti i loro doveri, ristabilirono alquanto fra i cristiani l' idea de' diritti naturali de' servi, e de' doveri che una legge più potente della civile imponeva a' padroni. Si cominciò a

riguardare la manomissione (301) come un'azione grata a Dio, e s'introdusse il sistema di solennizzare le feste di grandi commemorazioni col dono della libertà civile a' servi (302). I pastori predicarono l'umanità e l'uguaglianza, e ricordarono di continuo quella massima così ovvia in natura e sì poco seguita nel fatto che tutti gli uomini sono ligati tra loro da doveri comuni, e che innanzi al loro autore svanisce ogni distinzione o disuguaglianza di persone (303).

Gli apostoli e i vescovi furono gl'intercessori fra i padroni e i servi, e mitigarono l'asprezza de' diritti de' primi su i secondi; implorarono la loro umanità dove la giustizia avesse potuto ispirare loro il rigore, e misero tutto il loro studio per educare i servi, e per convertire i legami della servitù in vincoli d'una dipendenza civile e di una reciprocanza di amore e di riconoscenza. La chiesa non sì tosto fu rappresentata ne' concilj del ceto di tutti i suoi ministri che cominciò a lanciare gli anatemi a que' padroni che avessero esercitato il diritto della vita e della morte su i loro servi (304). Finalmente i diritti degli asili nelle chiese diede uno scampo sicuro a' servi contro alla fierezza de' loro padroni, e mise i primi quasi sotto la tutela de' ministri della religione (305). Questi principj influirono anche nelle leggi degl'Imperatori cristiani. Costantino fu il primo che uguagliò la vita naturale de' servi a quella de' liberi, che dichiarò rei di omicidio i padroni i quali avessero volontariamente data la morte ai servi (306), che punì l'esposizione de' servi infanti colla perdita de' diritti de' padroni (307), che moltiplicò in somma i modi di acquistare la libertà e quelli delle manomissioni (308).

Oltre a questi cambiamenti fatti nella servitù relativamente alla vita civile, lo spirito del cristianesimo ne fece altrettanti nel diritto della guerra. Sono memorabili gli esempj di pietà di quei vescovi, che nelle guerre del quarto e del quinto secolo impiegarono la loro autorità, i mezzi della persuasione, il prodotto delle oblazioni, e fino i vasi sagri delle chiese e le loro suppellettili per redimere i loro fedeli caduti in servitù. La spedizione fatta da Teodorico di Epifanio al Re Gundebaldo, e tutte le altre simili intercessioni, delle quali sono piene le vite de' vescovi e de' santi di quel tempo (309), contengono il ritratto di una virtù eroica e quasi divina che confondeva i principj della servitù. Finalmente a quest' eroica virtù fu dovuta sotto il regno di Onorio l'abolizione de' giuochi glaudiatorj. Il monaco Telemaco, essendosi gittato nell' arena per separare gli atleti che si laceravano e per ispirare al popolo l'orrore per sì crudele spettacolo, rimase vittima del suo zelo, ma la di lui triste fine eccitò i rimorsi del popolo e dell' Imperatore che proscrisse per sempre quegli avvanzi dell'antica ferocia. Aboliti tai giuochi fu tolto agli animi de' Romani l'occasione di ritornare allo spettacolo del sangue ed all' indifferenza pe' tormenti e per le crudeltà nelle persone de' servi (310). Questi esempj avrebbero col tempo abolito nelle provincie d'occidente la servitù, come gli scrittori greci ci attestano d'essere avvenuto fra le nazioni cristiane di oriente, se essi avessero conservato la loro forza sullo spirito e su i costu-

mi dei popoli. Ma all'Imperio d' occidente sovrastava una di quelle rivoluzioni destinate a cambiare i periodi delle cose umane e ad estinguere le memorie delle nazioni. I barbari che l'invasero vi portarono col ferro alla mano i loro costumi e le loro leggi; la religione fu la stessa nel suo spirito, ma anche il di lei culto fu coperto dall' ignoranza e dalla superstizione delle nuove nazioni. In questo senso la religione stessa sentì gli effetti della rivoluzione universale, e l' umanità e la beneficenza de' di lei precetti hanno ripigliato la loro forza ed il di loro ascendente, quando i popoli d' Europa si sono spogliati della fierezza che i barbari aveano loro soprapposta. Il cambiamento dunque de'costumi e dello stato delle provincie romane intervenne nel punto in cui i principj della servitù aveano perduto il loro rigore, ma in cui la corruzione dei costumi avea degradato gli uomini liberi, e gli avea preparati alla dura riforma dei settentrionali.

CAPO IV.

Dello stato civile de' Germani nel quarto e quinto secolo.

Vita selvaggia dei Germani.

Nel leggere il ritratto de' costumi e della vita degli antichi Germani e de' Galli, prima che le Gallie divenissero provincie romane, è difficile il concepire che quelli fossero gli elementi della legislazione e del sistema politico d' Europa, che abbiamo veduto giungere sino ai nostri tempi e rovesciarsi sotto i nostri occhi. Ma chi vada scomponendo le parti d' un tale sistema, e vada con ordine retrogrado ravvicinando le istituzioni di ciascun secolo a quelle che l' hanno immediatamente precedute, o da cui sono derivate, s' imbatterà in fine nei principj e nelle rozze istituzioni dei Germani, come nel nucleo d' una gran massa che le aggiunzioni posteriori non facevano più riconoscere. Il mettere a nudo i tenui principj del sistema feudale, potrà forse servire di esempio a dimostrare come spesso noi crediamo nostri proprj quegli usi che abbiamo ereditato dalle più rimote nazioni.

I Germani de' tempi descritti da Giulio Cesare e da Tacito erano in quel primo grado di società che fra tribù selvagge suggerisce per la prima volta l'idea della sicurezza esterna, poichè nè diritti di proprietà e di famiglia nè idea di sicurezza interna o di agio gli avea riuniti, nè v' erano ancor penetrati. Non conosceano proprietà nè fondi distinti fra loro, e viveano e si coprivano del solo prodotto degli animali, che i primi cadono sotto l' imperio de' selvaggi. Le culture de' prodotti necessarj alla vita si faceano per occupazioni; le terre seminate da un padrone in un anno cedeano nell' anno seguente all' uso d' un altro, e la terra riguardata come di dominio comune serviva al bisogno di tutti, e preveniva per la sua estensione ogni collisione fra i di lei occupatori (311). L' abito della naturale indipendenza non avea ancora suggerito l' uso di vivere nella città, il

perchè non si conosceva altra connessione d' abitazioni, se non quella ch'era necessaria per mettere ciascuna tribù nello stato di prestarsi un pronto e scambievole soccorso. Non conosceano neppure cemento, e i ricoveri anche de' principi delle tribù non erano fatti se non dall' impasto informe della terra (312). I siti ne' quali erano riuniti gli aggregati di tutti questi sparsi ricoveri erano circondati da vasti deserti, che servivano a ciascuna tribù come di riparo dalle incursioni de' vicini (313). Le spelonche ed i nascondigli sotterra servivano ad un tempo per l'asilo del freddo nell' inverno, per la conservazione delle provvisioni necessarie alla vita e per uno scampo al furore de' nemici, se l' agro d' una tribù era invaso dall' altra (314). La caccia formava la sola occupazione di questi selvaggi, che d' altronde erano abbandonati ad una inerzia inesplicabile coll' ardore e colla infaticabilità della loro vita militare (315). I latrocinj non solo vi erano permessi, ma erano riguardati come gli esercizj del coraggio e della destrezza de' giovani (316).

Educazione domestica e militare.

I costumi semplici e primitivi di questi popoli li preservarono da alcuni di que' vizj, che sono più alimentati dall'ozio e dalla corruzione degli uomini uniti in società. I legami matrimoniali vi erano rigorosamente osservati, e le infedeltà delle dònne esemplarmente punite (317). Tacito, che scrivea in una città ed in tempo in cui questa rigidezza era lontana dagli esempj comuni, la paragona co' costumi romani: *Nemo illic vitia ridet: nec corrumpere et corrumpi sæculum vocatur.* Del rimanente, da questa severità in fuori, può dirsi che non vi erano altri legami di famiglia, se non quelli che erano necessarj a mantenere una subordinazione dispotica e militare non solo de' figliuoli verso i genitori, ma de' nipoti verso gli zii, ossia de' giovani verso i vecchi. Il numero e la clientela de' giovani era il più dolce frutto che potesse trarsi da' matrimonj e da' parentadi, se essi erano atti colle loro forze e col loro valore ad accrescere la potenza e la considerazione de' rispettivi antesignani. Questi legami di dipendenza nella vita civile formavano i primi anelli della subordinazione e della disciplina militare. L'educazione de' giovani v' era interamente trascurata; erano essi allevati nella nudità, o nella sordidezza in ricoveri comuni agli uomini ed ai bestiami, sino a che non giugnesse l' età propria a' primi sviluppi delle forze fisiche; allora incominciavano gli esercizj delle scorrerie, de' ladronecci e della caccia. Quando l' età della vita militare era giunta, l' ingresso in questa nuova carriera era festeggiato con una cerimonia, per la quale i giovani introdotti nell' assemblea de' principi della milizia v' erano decorati dello scudo e dell' asta militare. A quest' onore si giugneva dopo una piccola carriera d' esperienza, se pure il rango o i meriti del genitore non fossero tali che per loro stessi facessero meritare una tal distinzione a' figliuoli. Noi vedremo questa cerimonia divenire in processo di tempo il tipo della cavalleria, formare per secoli l'oggetto dell'ambizione di tutti i giovani, passare indi ad essere il premio della galanteria e del valore, e degenerare finalmente in una istituzione di vanità ed una oziosa prerogativa civile (318).

Gerarchia militare dei Germani.

Gli ordini della milizia erano formati dalla divisione delle tribù e delle famiglie. I Re che governavano i Germani in pace non solevano essere i duchi che gli conducevano alla guerra; i primi erano scelti per l'opinione della loro nobiltà, i secondi per quella del loro valore. La guerra v'era proposta nell'assemblea generale delle tribù, dove era acclamato principe o duce della spedizione colui che vincea gli altri di meriti, d'esperienza, o di opinione. Scelto il capo supremo, gli altri capi delle tribù erano i di lui comiti. La gloria del principe era d'avere un maggior numero di commilitoni; il primo onore tra costoro era l'occupare presso il principe il primo luogo. Oltre un tal primato, i diversi gradi di forza e di comando di ciascuno de' comiti formavano gli altri anelli di questa gerarchia che fu la base del sistema feudale, e che servì di regola alla divisione del potere e delle provincie conquistate (319).

Arte militare.

Le armi de' barbari furono affatto diverse dalle romane così per la dissomiglianza della lor tattica, come per la mancanza de' mezzi e dell'arte di fabbricarle. Per ciò che risguarda la fanteria, sebbene questa formasse la forza principale de' loro eserciti, i Germani non ebbero altra forma difensiva se non lo scudo. Picciol numero di corazze v'era ne' loro eserciti, e queste debbono presumersi già comunicate loro da' Romani nel tempo in cui furono scritti i ritratti de' loro costumi (320). La principale arma offensiva fu l'asta, detta *framea;* le armi minori furono i dardi e i giavellotti (321).

La cavalleria, di cui i barbari fecero picciolissimo conto, combattea senza alcuna distinzione di ordini colla fanteria, e non ebbe armi diverse. Sembra inoltre, che attesa l'agilità de' fanti ed il maggior esercizio col quale essi si preparavano alla guerra, i cavalli fossero di niun uso a' loro eserciti o d'impedimento agli ordini della fanteria, quali questi si fossero (322). Ogni nazione guerriera, per incolta che sia stata, ha conosciuto la necessità di suddividere le grandi masse armate in piccoli corpi, le quali formano le parti mobili dell'esercito; ma i Germani, all'infuori de' numeri che servivano a distinguere i comandi, non ebbero alcuna disposizione di esercito, neppure in faccia alle legioni romane, che niuna altra nazione superò mai nè nella forza, nè nella celerità (323). A ciò si aggiunga che i Germani, composti per lo più nelle loro guerre di nazioni e di borgate differenti, erano dissimili anche in quei rozzi elementi di disciplina che debbono sempre supporsi in un'armata qualunque. Da ciò avvenne che tutta la forza delle loro armi consistette nel loro coraggio, nella loro superiorità a' pericoli e ne' loro assalti impetuosi, i quali rimaneano irreparabilmente disordinati dalla forza e dalla destrezza delle armate disciplinate (324).

Finalmente per ciò che riguarda le macchine militari e l'espugnazione de' luoghi forti, non conoscendo i Germani arti civili o militari, nè città chiuse, essi andarono lentamente imparando da' nemici questa parte dell'arte militare, la quale, perchè non trovò presso di essi alcun altro sistema precedente d'usi o d'idee, fu interamente imitata, e fu per-

ciò la parte della milizia romana più lungamente conservata presso le moderne nazioni (325).

Gerarchia civile.

Una stessa potestà civile e militare regolava l'intera amministrazione delle tribù germaniche, ma raro e quasi nullo era l'esercizio delle sue funzioni civili, perchè lo stato d'indipendenza di questi popoli e la mancanza totale di leggi e di legami sociali rendea più potente del civile l'imperio militare ed il domestico. Ciò non ostante possono riguardarsi i conti come l'ordinario magistrato de' Germani, cui era delegato il condurli alla guerra, ed il derimere in pace le loro controversie (326). A ciascuno di essi era assegnato un numero di assessori che lo assistessero e lo coadjuvassero col loro consiglio ne' giudizj, e questi sono quegli stessi che furono poi detti *scabini*, o *rachinburgii*, quando i Franchi e le altre nazioni germaniche comunicarono le loro leggi alle nazioni conquistate (327). Siccome l'elezione dei conti e de' giudici minori (se così è permesso chiamarli) faceasi nelle adunanze generali del popolo, così innanzi alle stesse adunanze soleansi trattare alcune accuse pubbliche, le quali interessavano l'intera nazione. Quest'usanza contenuta nel ritratto storico de' costumi germani (328) fu serbata ugualmente nelle loro leggi scritte, e fu anche riprodotta nella costituzione de' feudi (329).

Adunanze pubbliche.

Per non frodare i Germani della parte di lode che si è data alle loro istituzioni, è necessario il rilevare anche quella parte del loro governo ch'era la conseguenza d'una naturale indipendenza, e che si scambia col modello della libertà civile. I capi di ciascuna tribù decidevano e trattavano gli affari ordinarj, e riservavano i maggiori al consiglio generale della moltitudine (330). Questo consiglio non era regolarmente convocato, e l'adunamento per intervalli di coloro che vi concorrevano facea spesso oltrepassare di più giorni il tempo stabilito (331). La moltitudine v' interveniva armata, e l'ordine v'era mantenuto da' sacerdoti, non già dal Re e da' capi della tribù ch' eranvi presenti (332). La disapprovazione delle proposizioni che loro si faceano era manifestata col fremito; l'approvazione col rumore e colle percosse delle aste militari (333). Se fra i bruti delle specie immediate, ne' quali si è osservato un istinto e qualche elemento di società, si potesse scorgere anche quello pel quale essi riuniti fanno intendere i comuni bisogni, si troverebbe forse la somiglianza delle loro assemblee con quelle de' Germani. In tal caso queste meriterebbero meno la lode d' una istituzione civile, che quella di essere la forma primitiva delle assemblee che la natura ha suggerito.

Tributi.

I Germani non conosceano tributi, sia perchè fra le convenzioni della loro prima unione non v'era stata ancora quella del sagrifizio d'una parte delle loro proprietà, sia, com'è più naturale, perchè non essendovi proprietà e vivendo gli uomini de' frutti quasi spontanei della terra e della natura, mancava la base ed il soggetto de' tributi. I capi delle tribù aveano maggiori mezzi onde rendere profittevoli la caccia, le scorrerie, i ladronecci. Riceveano però in segno d'omaggio o d'amore doni spontanei d'armenti e di biade (334). La quan-

tità di questi doni e l'uso che li rendea costanti tennero luogo di rendita a' capi delle tribù (335). *Mos est civitatibus ultro ac viritum conferri principibus, vel armentorum, vel frugum. Quod pro honore acceptum, etiam necessitatibus subvenit* (336). Questo è stato il costume di tutte le nazioni primitive, i di cui usi sono invariabili come quelli della natura stessa. Di questo costume ha parlato Esiodo, che ha chiamato *dorofaghi* i capi delle nazioni barbare (337).

Si possono lodare ne' Germani la semplicità e gli usi d'un popolo nuovo; ma tali usi meritano più il nome d'abiti che di costumi, poichè partendo da uno stato negativo, hanno una ugual disposizione alla coltura ed alla corruzione. I Franchi e le altre nazioni portarono nelle provincie romane così l'idea delle loro adunanze, come l'ignoranza della scienza fiscale de' tributi. Ma queste idee, già alterate dall'abito della guerra e confuse cogli usi e cogli esempj delle nazioni vinte, in vece di fruttificare nella terra di queste, degenerarono in istituzioni d'anarchia e di concussione.

Leggi civili de' Germani.

Fra queste nazioni vi furono alcune varietà di uffizj e di nomi, che sono contenute ne' codici delle rispettive leggi, le quali tutte, sebbene seguano di quattro secoli lo stato dei Germani descritto da Tacito, pure mostrano che questo intervallo non avea di molto nè migliorato nè mutato lo stato della loro coltura. Essi erano ex-legi nel quarto secolo, come lo erano al tempo di Cesare e di Tacito (338). Quelli che rimasero nelle loro patrie sedi continuarono ad esserlo per lungo tempo, e seguitarono a regolarsi co' loro antichi costumi (339). I conquistatori per l'opposto che passarono a vivere nelle provincie romane vi appresero subito le lettere latine, e, dal vivere con popoli che aveano leggi scritte, furono anch'essi tratti alla necessità di compilare i loro usi. Nel fare una tale compilazione essi non solo si valsero della stessa lingua, ma ebbero talvolta presenti le leggi romane, e stabilirono diverse analogie fra gli usi dell'una nazione con quelli dell'altra. Quindi i loro codici latini hanno sovente trasportato i nomi romani agli usi ed alle idee barbariche (340).

Di questi diversi codici barbarici il primo che precedesse l'invasione delle provincie romane fu quello de' Franchi Salii. Questi popoli essendo stati per lungo tempo in contatto co' Romani, de' quali, dopo averne scosso il giogo, furono ora nemici ed ora alleati, raccolti i più ragguardevoli de' loro giudici fecero classificare presso all'anno 420 così le leggi sul diritto delle persone e su i contratti a loro più ovvj, come le leggi penali e quelle pe' danni dati (341). Altre compilazioni di leggi barbare sebbene distino per piccoli intervalli da queste, pure appartengono ad un'epoca posteriore, ossia al tempo in cui erano state già occupate le provincie romane, ed entrano perciò ne' fasti delle nuove nazioni.

Così ne' costumi de' Germani in generale come nelle leggi scritte de' Salii, gli omicidj, le violenze e le offese non erano valutate se non per le sole conseguenze civili ch'esse portavano secoloro, e le pene de' delinquenti prendeano la loro misura del grado di vendetta che l'offeso o i di loro congiunti poteano farne. Gli omicidj si compensavano d'ordinario con

una data quantità di bestiami, che si pagavano come prezzo della vita dell'estinto, quando Tacito scrisse i loro costumi; si compensavano con una data quantità di denaro, quando si rendè fra loro comune la moneta. Le ferite e gli altri delitti aveano altresì la loro tariffa (342). La facilità dell'espiazione e le continue occasioni, che l'abito e i costumi della nazione prestavano alle violenze, rendeano frequentissimi tai delitti (343), i quali quando intervenivano fra i potenti o fra persone dotate di numerose clientele, ovvero quando toccavano più vivamente le passioni di coloro che per la loro superiorità si credeano meno soggetti degli altri ad essere offesi, traevano seco loro le vendette private, i partiti de' parentadi o delle intere tribù, ed erano la cagione di dissensioni intestine e di guerre (344).

Duello.

Si è fatto a' Germani un merito di conoscere poco le liti, e si è sovente invidiata da' moderni quella rara semplicità di costumi che diminuiva le occasioni di querele fra di loro. È necessario dunque d'investigare i segreti di questa scienza benefica, la quale tenea stretti i legami di amore e di fraternità fra gli uomini. Questi erano: primo, isolare gli uomini e diminuire il commercio e la collisione de' loro bisogni: secondo, esaurire il risentimento colla vendetta privata e riservare nulla alla pubblica. Qual moltiplicità di liti potea esservi presso i Germani che non conosceano proprietà e che viveano degli alimenti spontanei della natura? Ma pure il genere licenzioso della loro vita suppliva al difetto de' bisogni e delle relazioni civili, perchè frequenti v'erano le brighe e le inimicizie personali (345). In questi casi se la contesa sorgeva fra uomini di forze o di fortune dispari, il prezzo della vita del più debole e del più povero toglieva per sempre l'occasione dell'altercazione; che se la contesa fosse surta fra uomini di forze e di risentimento uguali, si commettea la soddisfazione della vendetta ad una guerra singolare fra'l provocatore e 'l provocato. Se uno d'essi o entrambi rimanevano estinti, i partiti che seguivano le loro persone o le loro famiglie, riaccendevano sovente con più calore la guerra (346). Tutto ciò era legalmente fatto; la nazione stessa s'interessava nell'evento di queste pugne singolari, e i conti e gli scabini erano riservati a ricevere le doglianze delle vedove o degli orfani per la composizione di quei delitti, che la debolezza de' superstiti non permettea di vendicare. È questo l'augusto principio del duello, che passò a far parte della legislazione civile di tutte le nazioni d'Europa. Il duello può supporsi tanto antico quanto lo sono le guerre, le disfide e i diversi modi che il braccio e la mano dell'uomo hanno trovato per offendere. Che altro è se non duello la pugna fra Ettore ed Achille che si provocano co' seguenti detti?

Poichè quei due di rincontrarsi ardenti
Vicini fur, a provocare il primo
Fu Ettor di membra grande e di statura
E insigne per lo splendido cimiero,
Non più ti fuggirò, Pelide, disse,
Come poc' anzi t' evitai tre volte

D' Ilio girando all' alte mura intorno;
Or a teco pugnar son risoluto
Sia ch' io t' uccida, o tu mi stendi al suolo;
Ma pria di tutto testimonj i Numi
Facciam tra noi (347).

Duelli erano la disfida d'Arunte e di Bruto (348), e tutti gli altri esempj di pugne singolari, che nel calor delle guerre sì antiche che moderne si sono sempre accese fra due persone animate da particolare risentimento.

Ma l'istituzione d'una guerra privata interna, data come esperimento legale agli uomini uniti sotto l'imperio della legge, è stata a noi tramandata da' Germani, e dicesi che costoro l'avessero avuta comune cogli Umbri, co' Trachoniti e con altri popoli civilizzati della stessa specie (349). Velleio Patercolo ci parla del duello presso i Germani, come del mezzo quasi unico che essi conoscessero per terminare le loro controversie (350), e Cassiodoro si duole che i Goti, sottoposti alle forme civili del governo di Teodorico, non poteano ancora deporre l'inveterata usanza del duello. Erano allora già stabiliti la giurisprudenza ed il rito del duello, e si regolava coll'uso quello che fu poi materia delle leggi scritte.

Tutto questo prospetto della giurisprudenza germanica e de' principj della loro amministrazione di giustizia contengono non solo le origini del duello e delle ripresaglie, ma quelli altresì delle composizioni, de' fredi, delle forfatture e dello spirito di proventare ne' giudizj, che i principi ne' secoli di corruzione aggregarono al catalogo de' tributi, e che i giudici annoverarono fra i principj della loro virtù pratica.

CAPO V.

Della servitù presso i Germani.

Sia che le leggi de' barbari fossero state inconseguenti relativamente alla servitù, sia che questo diritto adottato dalle nazioni civilizzate e ridotto in teorie fosse renduto più atroce dallo spirito sistematico della giurisprudenza, è fuor di dubbio che non può negarsi a' barbari il vanto di avere ne' servi rispettato più la natura, e di avere ignorato i principj che loro toglievano la qualità di uomini e di esseri vitali. È certamente un paragone ingiurioso pe' colti Romani quello che fa Tacito de' costumi germanici in quanto a' servi: *Verberare servum ac vinculis et opere coërcere, rarum. Occidere solent non disciplina et severitate, sed imputa et ira, ut inimicum, nisi quod impune.*

Non può recar meraviglia che le persone dei servi fossero poco valutate, perciocchè non poteano esserlo di più di quegli uomini liberi, che non sapeano rendersi superiori agli altri per una di quelle qualità che sole davano la superiorità fra i Germani. L'educazione degli ingenui era simile a quella de' servi. L'età separava gli uni dagli altri, quando la forza del corpo e la virtù militare apriva il campo alla carriera de' liberi (351).

Opere alle quali erano destinati i servi.

I costumi de' Germani differivano ugualmente e per una dolcezza maggiore verso i servi e per gli usi diversi a'quali l'impiegavano. Essi erano addetti d'ordinario alla cultura ed alle opere rustiche, nè oltre a questo ufficio erano adoperati per alcune di quelle opere, sieno domestiche sieno pubbliche, che in Roma erano come servili qualificate (352). L'avere una famiglia ed un industria propria rendeva tollerabile la vita de' servi, e gli equiparava piuttosto alla condizione degli ascrittizj e de' coloni de' Romani. Tali poteano riputarsi anche per un' altra analogia. Essi erano riguardati come inerenti alle loro opere rustiche, idea che i barbari aveano prima comunicata a' Romani (353), e l'ordinario peso della servitù si riduceva all' obbligo di corrispondere a' padroni un censo o una parte delle loro raccolte e de' loro bestiami (354).

Del rimanente, per quanta umanità voglia supporsi nel diritto della servitù germanica, essa dee sempre intendersi in un senso relativo d'una nazione selvaggia ed ex-lege. Gli uomini liberi poteano passare alla servitù, se essi avessero disposto della loro libertà. Ne disponeano per causa lievissima, e ne' giuochi sovente era questo il prezzo che si esponeva all' evento della sorte (355). Nelle loro leggi scritte il delitto e l' impossibilità di pagare un debito erano colpe uguali che traevano gli uomini alla servitù (356).

Giurisdizione domestica dei padroni.

I padroni aveano la giurisdizione e la coercizione su i servi, i quali neppure per questa parte poteano essere di miglior condizione dei liberi. Se questi erano sottoposti ad una sola autorità militare e civile, ed una parte dell' autorità civile era confusa colla domestica nelle persone de' padri di famiglia, è naturale che la domestica fosse pure la sola giurisdizione propria de' servi. La qualità della servitù fra i Germani rendea esile la differenza fra i servi ed i liberti (357). Se i servi erano tenuti solo al pagamento d' un censo, i libertini non poteano differirne se non per qualche diminuzione che riceveano sul peso già imposto loro da prima, o per altri piccioli alleviamenti che tutta la diligenza degli scrittori tedeschi non è riuscita ad investigare (358).

Le notizie della servitù presso i Germani contengono una gran parte delle origini della vita civile de' feudi. Il censo servile a cui furono sottoposte tutte le proprietà libere, e la condizione di censiti e di ascrittizj data a quasi tutti gli agricoltori de' feudi, furono attinti da questo diritto o almeno da questi esempj. Dal fonte della giurisdizione domestica de' padroni è derivata la giurisdizione patrimoniale di cui si è creduta così illustrata l' aristocrazia alemanna. Dove il modello della servitù de' Germani finì di somministrare esempj a' *signori*, furono chiamati in soccorso quelli della servitù romana. In somma, per non anticipare più idee che debbono succedersi secondo l' ordine de' fatti e de' tempi, troveremo nel diritto combinato della servitù germanica e della romana l' archeologia delle prerogative feudali.

CAPO VI.

Delle diverse epoche e de' diversi avvenimenti a'quali si può riportare presso ciascuna nazione lo stabilimento de' feudi.

I primi delineamenti de' costumi de' Germani bastano a far intendere che 'l sistema de' feudi non costituiva già la scienza del governo o la giurisprudenza de' Goti o de' Franchi, ma che, stabilitosi l' Imperio di queste nazioni in Europa, dallo sviluppo de' loro costumi e dall' applicazione del loro governo militare al governo civile si andò formando il diritto de' feudi. Perciò nello stabilire le origini di un tale diritto sono da distinguersi diverse età e diverse cagioni, prossime le une, rimote le altre. Le prime ne sono state le immediate creatrici, le seconde contengono eminentemente nel loro spirito l' intero sistema; vale a dire che siccome la ragione perfetta contiene i principj del governo delle nazioni civilizzate, così quella de'selvaggi è il fondo del governo feudale.

Esaminati con questa veduta gli avvenimenti che diedero la nascita a' feudi, sarà facile il conciliare le diverse opinioni degli scrittori che ora hanno onorato di questa invenzione i Romani (359), ora i Goti (360) e i Sassoni (361), ora i Franchi (362) della prima, ora quelli della seconda età (363), i Longobardi, i Normanni, in somma tutte le nazioni conquistatrici che dopo il primo embrione hanno ritoccato colle loro leggi il sistema feudale. Potrà anche la proposta distinzione somministrare un argomento d' analogia, onde spiegare come il vanto del diritto eroico de' feudi siesi andato rintracciando fra gl' istituti di tutti i popoli antichi e moderni; come sia giunto sino alla repubblica degli Ebrei, quasi perchè fra le origini che lo illustrarono non mancasse anche quella della sapienza divina; come siesi anche in certo senso comunicato al governo de' popoli asiatici (364); come se ne trovi la figura presso i Turchi (365); come questa istituzione tentò di penetrare anche in America e di mescolarsi fra' progetti di forme civili, che la vecchia Europa porgeva a quelle nuove nazioni (366). E finalmente potrà rendersi ragione del perchè l' ingegno, che ha meglio ritratto i principj del governo dal corso della natura umana e dagli avvenimenti costanti delle nazioni, abbia dichiarata eterna la natura dei feudi (367), solo perchè eterna e contemporanea agli uomini è l'anarchia delle loro passioni.

I. Invasioni della seconda epoca.

Il quinto secolo è l' epoca in cui le diverse tribù germaniche gittarono le prime fondamenta del sistema de' feudi nell' Italia, nelle Gallie, nelle Spagne e nella Brettagna. Ma a quelle invasioni ne seguirono altre che influirono insieme colle prime a perfezionare il sistema istesso. Di queste, alcune furono la conseguenza dello spirito d' agitazione che teneva ancora in movimento le nazioni del settentrione, fra le quali vi erano ancora tribù erranti a cui le precedenti emigrazioni aveano quasi tolto gli argini che prima le conteneano, e che doveano a spese de' più deboli prendere an-

ch'esse una sede certa. Altre invasioni nacquero dall'ambizione o dal prevedimento degli stessi principi conquistatori i quali non si crederono sicuri, se non quando avessero stabilito confini immobili fra i nuovi regni e le regioni barbare. Il corso di tutti questi avvenimenti militari e conquiste secondarie occupa quasi lo spazio interceduto dal sesto sino all' undecimo secolo, e contiene le origini della feudalità presso quelle nazioni che la riceverono in un'epoca posteriore, e quando essa era di già stabilita presso i Franchi.

Thuringi.

I Thuringi e i Sassoni furono i popoli dell' Alemagna che conservarono più lungamente degli altri la loro indipendenza, che si opposero con maggiore ardore a' Franchi, quando questi portarono il loro regno sino a' loro confini, e minacciarono di assorbirli, come fecero, nelle loro conquiste. I Thuringi profittarono del tempo in cui Clodoveo attese a perfezionare la conquista delle Gallie, della Germania e delle provincie abitate dagli Alemanni per venire a stabilirsi sulle rive del Reno. Questo stabilimento fu passaggiero, perchè Clodoveo non credette che fosse assicurata la sua monarchia, se non le avesse dato quel confine che naturalmente le appartenea. Perciò cacciò questi popoli e stabilì sulle rive del Reno diverse colonie di Franchi, che diedero il nome alla Franconia (368). I Thuringi, rientrati ne' loro limiti per allora, vennero nuovamente alle armi sotto Teodorico figlio di Clodoveo, che nella metà del sesto secolo finì di soggiogarli.

Sassoni.

Tolti di mezzo questi primi rivali del regno de' Franchi rimase la guerra co' Sassoni che tennero occupati i Re di tutta la dinastia merovingica, e la totale sommissione de'quali fu finalmente eseguita dalle armi, e dai duri espedienti di Carlo Magno nell' anno 772. Questi popoli non poterono altrimenti essere ridotti all'obbedienza de' Franchi, se non coll'esterminio e colla trasmigrazione del loro paese natìo sopra terre nemiche, espediente a cui è giunto il vigore di pochi altri conquistatori (369).

Longobardi.

I Sassoni nello stesso tempo in cui tenevano esercitate le armi de' Franchi promossero insieme co' Longobardi l' invasione e la conquista dell' Italia. Ma, essendo in minor numero e non volendo ricevere la legge da' compagni più forti, abbandonarono loro questa intrapresa. Gli eserciti furono composti da diversi corpi di Sassoni, di Gepidi, di Goti stessi e di Bulgari, ma nella qualità di ausiliarj e di seguaci della gloria e della fortuna de' Longobardi. Le orde di questi popoli, invitate da Giustiniano a difendere i confini dell' Imperio contro a' Goti e a favorire le sue intraprese contro a' medesimi sul Danubio ed in Italia, aveano da prima occupato la Pannonia, l' aveano tenuta per quarant' anni, e, facendo il corso solito delle altre nazioni conquistatrici, dopo essere stati gli alleati de' Romani, occuparono l'Italia e vi stabilirono sotto Alboino il loro regno presso all'anno 570.

Ne' brevi regni di Alboino e di Clefi suo successore, e nell' interregno che seguì alla loro morte, le Provincie che ora formano il regno di Napoli erano rimase sotto l'obbedienza dell'Impèrio d' oriente, partecipando dello stesso languore d' amministrazione che regnava in tutte le altre provincie

occidentali, le quali dipendevano tuttavia dagl'Imperatori di Costantinopoli. Checchè vi sia di vero nelle diverse opinioni degli storici e de' cronologi sulla data della fondazione del ducato di Benevento (370), è incontrastabile che Zotone ne fosse il primo duca, e che questo ducato cominciasse per essere riguardato come il terzo fra i ducati più ragguardevoli dell'Italia (371). La razza de' barbari che invase le provincie del regno di Napoli fu presso alla metà del settimo secolo rinnovata da una nuova colonia di Bulgari che, sotto il comando di Alezeco loro duca, vennero col consenso dei re d'Italia e dei duchi di Benevento a stabilirsi in quella parte dell'antico Sannio, che comprende l'agro di Sepino, d'Isernia, di Bojano e di altri paesi circostanti (372).

Divisione dell' Alemagna.

Mentre i Franchi spinsero le conquiste contro a'Thuringi e a'Sassoni stabilirono anche il Cristianesimo in queste nuove provincie, le quali furono ad un tempo coverte di eserciti e di predicatori che temperavano colla persuasione le durezze e le calamità della guerra. Questi missionarj, che precedevano o che seguivano le armate, ebbero spesso il martirio per premio del loro zelo, ed una crudeltà di questa specie, esercitata da' Sassoni contro alcuni de' missionarj cristiani, diede luogo o servì di pretesto alla determinazione che Carlo Magno prese nella dieta di Worms nell'anno 772 di vendicare i martiri coll'esterminio della nazione (373). Le spedizioni dunque nell'Alemagna infedele esercitarono lo zelo di tutti i pastori cristiani, nella stessa guisa che ne'secoli posteriori fu fatto per gl'infedeli dell'oriente e pe'barbari dell'Asia e dell'Africa. Il Papa secondò con tutti i mezzi, come dovea, la conversione dell'Alemagna; e, così per l'incoraggiamento de' monaci che ne furono i principali propagatori, come per l'organizzazione del culto ne' paesi che di mano in mano venivano nel seno della chiesa, creò molti *vescovi regionarj*, i quali divenivano permanenti a misura che si potesse dare una certa sede alle rispettive diocesi (374). Questa operazione spirituale coincideva collo zelo e coll'interesse de' Re Franchi, e specialmente con quelli di Pepino e di Carlo Magno, perciocchè, più degli eserciti militari, erano adatti a contenere le nazioni vinte la giurisdizione ecclesiastica, la divisione ch' essa portava seco ed i legami di una legge comune che si stabiliva fra tutti i popoli destinati a far parte dello stesso Imperio. Tutte queste ragioni, unite alla naturale inclinazione de' Sovrani e de' potenti di quel tempo di arricchire le chiese, moltiplicarono la dotazione di queste e produssere le concessioni d'immensi demanj, di servi, di paesi e di villaggi con ampj privilegj di giurisdizioni e d'immunità (375). Fin d'allora si stabilirono le fondamenta della divisione territoriale interna dell'Alemagna, del numero e della potenza de' principati e de' feudi ecclesiastici. A quest'epoca e a queste cagioni appartiene la fondazione del vescovato di Wurtzbourg, a cui Pepino donò tutti i demanj che aveano altra volta formato il patrimonio e la potenza de' duchi di Franconia (376), e tante altre fondazioni delle quali è piena la storia dell'Alemagna.

Una conseguenza egualmente importante dell' unione dei Franchi col Papa fu la conquista dell' Italia preparata da Pepino ed eseguita da Carlo Magno nell'anno 774. Questi, abbattuto il trono de' Longobardi, s' impadronì dell' Italia e v' introdusse una parte delle leggi e degli usi del suo regno.

Conquista d'Italia dei Franchi.

Mentre l' Imperio de' Franchi sembrava che distendesse in tutti gli stati di Europa le sue leggi e con esse il sistema de' suoi feudi, una nuova orda di popoli settentrionali discese a rinvigorire lo spirito della feudalità, quasi perchè nel comunicarsi a quegli altri popoli che erano ancor lontani dalla perfezione del sistema non fosse per nulla degenerato. I Normanni, composti di popoli originarj del Jutland e di quegli avanzi di Sassoni che scampati alla spada di Carlo Magno eransi presso i medesimi rifuggiti, invasero la Francia e la Brettagna. In Francia tennero accesa la guerra sino alla fine del nono secolo, quando vi ottennero finalmente uno stabilimento. Carlo il grosso avea ceduto nell'anno 882 in una pace vergognosa la Frisia a Goffredo loro Re, in una seconda pace più vergognosa della prima lo stesso Carlo il grosso ed indi Carlo il semplice cederono a Rollone loro duca una parte della Neustria e la Brettagna. Questa è la parte della Neustria che da quel tempo prese il nome di Normandia (377).

Invasione de' Normanni.

Stabilito il ducato di Normandia nella discendenza di Rollone, i *signori* una volta compagni delle sue armi, animati da un ardire superiore a' loro mezzi e da una emulazione fra loro che non poteano spiegare nell' interno dello stato, divenuto già loro patria, cominciarono a cercare al di fuori le occasioni di distinguersi e di fare risplendere il loro coraggio e la loro virtù militare. La Normandia, come avremo l' occasione di farlo quì appresso osservare, non solo fu la seconda madre dei feudi, ma fu la nutrice della cavalleria e di tutte le istituzioni eroiche che ne derivarono. Alcuni de' *signori* normanni in parte fuggitivi per delitti dalla loro patria, in parte spinti dal desiderio di trovar ventura, misero il piede nelle provincie del ducato beneventano ne' principj dell' undecimo secolo, e vi militarono da prima come ausiliarj d' alcuni dei principi longobardi (378), indi nella Puglia come istigatori di rivolte contro agl' Imperatori d'oriente (379), contemporaneamente quasi come capitani dell' Imperatore Errico II che venne in queste stesse provincie per ridurvi alla sua ubbidienza alcuni de' principi longobardi, tra' quali l' antico ducato di Benevento trovavasi diviso (380). Dopo varie imprese che accreditarono il loro nome e che servirono ad altri commilitoni d' esempio per venirli a raggiungere, dopo d'aver formato per loro stessi uno stabilimento coll'edificazione della città di Aversa, Guglielmo *braccio di ferro* ed altri figliuoli di Tancredi conte d'Altavilla ottennero dall' Imperator Corrado II, detto il Salico, il permesso di occupare una parte delle provincie del regno di Napoli possedute dall'Imperator d' oriente, a condizione che difendessero le frontiere dell'Imperio dalle armi de' Saraceni e de' Greci (381).

Conquista di Napoli e Sicilia.

Guglielmo *braccio di ferro* spinse le sue conquiste nella Puglia e vi prese per consenso de' suoi compagni d' armi il

titolo di conte (382). La fortuna secondò per lo spazio di un secolo i progressi delle armi de' Normanni contro agli sforzi de' Greci, de' Saraceni e de' Longobardi, e contro alle opposizioni che dopo i primi successi volle il Papa S. Leone fare a' loro ulteriori progressi (383). Dopo d'avere stabilito due principati, l'uno col titolo di duca di Puglia, l'altro col titolo di gran conte di Sicilia e di Calabria, questi due principati riuniti nelle mani di Ruggiero Gran Conte di Sicilia e di Calabria formarono nel 1139 l'attual monarchia di Napoli e di Sicilia (384).

Conquista dell'Inghilterra.

La Brettagna quasi dallo stabilimento degli Anglosassoni era stata di continuo desolata dalle incursioni de' Danesi e de' Sassoni, quegli stessi popoli a' quali un' impresa più difficile avea procurato il ducato di Normandia. Le incursioni cessarono allorchè riuscì a' Danesi di stabilire un loro principe sul trono d' Inghilterra, ma la morte di Canuto il grande espose nuovamente quest' isola alle intraprese di altri invasori. I Danesi di Normandia e Guglielmo loro duca videro dopo la morte di Eduardo l'occasione d' impadronirsi del trono d' Inghilterra, a cui già da lungo tempo aspiravano. Guglielmo dunque secondato dallo spirito di cavalleria di tutti i *signori* normanni e di altri *signori* francesi, spronato da' primi esempj di ventura che gli altri *signori* normanni aveano incontrato nel ducato beneventano e nelle altre provincie dell' Imperio Greco, nell' anno 1066 occupò il regno d' Inghilterra, cacciandone Haroldo che v' era stato chiamato dalla volontà e dal consenso della sua nazione. Questa è la serie di tutte le invasioni della seconda epoca, che contribuirono o ad estendere il sistema feudale alle nazioni che non lo aveano da prima ricevuto, o a dargli un carattere di uniformità presso quelle altre, dove era stato solamente adombrato da' primi conquistatori.

II. Condizioni imposte alle proprietà de' vinti.

Non si può entrare nell' esame degl' istituti di tutti questi popoli e delle conseguenze che essi produssero, senz' aver presente lo stato di tutti i cambiamenti che il loro primo governo fece nell' amministrazione civile e militare e nell' interna economia delle nazioni conquistate. Queste tribù militari, tosto che ebbero assicurate le loro conquiste ed ebbero soddisfatte tutte le passioni della guerra, furono dal loro proprio interesse spinte ad un ordine interno che assicurasse a' capi l' esercizio dell' autorità, alla generalità dei soldati la sussistenza, a tutti la sicurezza interna ed esterna. Richiamati dunque dalla necessità allo stabilimento di uno stato civile, presero l' idea dell' ordine dalla gerarchia militare, l' idea della dipendenza alle leggi dalla disciplina militare, l'idea de' vincoli sociali dall' uguaglianza e dalla moderazione di una milizia barbarica. Questi furono i primi tipi di tutta l' interna amministrazione che dopo le devastazioni della conquista cominciò a stabilirsi.

Gl' indigeni non furono spogliati delle loro proprietà, ma furono multati di una parte del loro territorio, o ritennero le antiche proprietà col peso d'un annuo censo a' vincitori, che consistette per lo più in una determinata parte del frutto. Questo fu il sistema de' Borgognoni i quali tolsero agli

indigeni la terza parte de' loro schiavi e due terze parti dei loro fondi (385); de' Goti a' quali Odoacre assegnò la terza parte dell'agro de' vinti (386); de' Visigoti in Ispagna a' quali fu pure assegnata la terza parte, come cel dicono le loro leggi (387); de' Vandali in Africa pe' quali fu praticata la stessa divisione (388); de' Longobardi in Italia i quali renderono tributarie della terza parte de' frutti le proprietà di tutti que' nobili Romani ch' erano campati dall' eccidio (389). Si è disputato, forse per l'onore de' Franchi, se questa nazione avesse usato nello stesso modo de' diritti della vittoria, e pare che siesi portato il dubbio e la discettazione dove nol permetterebbe la certezza della storia.

In primo luogo nelle leggi saliche si parla di Romani possessori di terre tributarie, il che include necessariamente la cagione per la quale tali terre aveano acquistato la qualità di tributarie (390). In secondo luogo gli esempj degli altri popoli germanici mostrano che il sistema della guerra e l'economia de' loro tributi rendesse generale presso di tutti l'uso di multare le proprietà de' vinti, come generale era stato presso i Romani quello di occuparne l'intero dominio. In terzo luogo tanto questo costume era nello stile della guerra e dei Franchi, che Clodoveo, avendo soggiogato i Thuringi, rendè tributarj tutti i loro fondi (391). In quarto luogo aggiunge forza a questo esempio quello di Carlo Magno, il quale, dopo d'aver soddisfatta la vendetta contro a' Sassoni e renduta loro la cittadinanza, dichiarò ciò non ostante con un capitolare dell' anno 788 tributarj o sieno decimali tutti i di loro fondi (392).

Sorge quì la seconda quistione, se tutte le terre degl'indigeni o de' Romani fossero state sottoposte al censo, o parte di esse solamente. Una tal controversia non è senza dubbj, perchè non può negarsi che le stesse leggi dei Franchi facciano menzione di terre libere possedute da' Romani (393); ma due spiegazioni possono rimuovere le difficoltà che nascono da questo fatto. L'una è che quando noi abbiamo assunta come generale ed uniforme ne' barbari l'usanza di sottoporre a censo le proprietà de' vinti, non abbiamo inteso di assumere quella uguaglianza rigorosa e conseguente che non si trova mai ne' fatti degli uomini. I Romani ebbero per sistema di torre a' vinti il loro agro ed il distribuirlo a' vincitori. Tuttavia, come l'avverte un antico scrittore, non fu mai questa legge eseguita senza eccezioni, dapoichè o il rango d'alcuno de' vinti, o il favore per qualunque cagione fosse procurato, inducevano spesso i vincitori a rilasciare ad alcuni le loro proprietà. La seconda è che l'eccezioni delle terre libere possedute da' Romani poterono essere anche l'effetto de' passaggi che le proprietà fecero dopo la legge data dai vincitori. In somma è più facile lo spiegare queste eccezioni ed il supporre anche privilegi d'esenzione, che il concepire un sistema di censo imposto parzialmente sopra una parte sola de' vinti (394).

La nuova condizione delle terre de' vinti o generale o particolare che fosse stata, durò per tanto tempo, per quanto si conservarono nelle stesse mani le proprietà divise; ma, tra-

sferite queste da una mano all'altra, i Romani possederono terre tributarie e terre libere ed i Franchi terre allodiali, terre *saliche*, e terre *tributarie* (395). Inoltre l'avere i vincitori diminuito le proprietà de' vinti non trasse seco alcuna nota di servitù, poichè per tutto il rimanente i carichi dei servi furono diversi da quelli degli uomini liberi, e a questi secondi furono indistintamente soggetti i barbari e gl' indigeni, tostochè gli uni e gli altri cominciarono a riguardarsi come parti della stessa nazione (396).

III. Diversa condizione delle terre de' vincitori.

La distribuzione delle terre a' vincitori fu fatta verisimilmente per sorte, e le parti che a ciascuno ne toccarono presero dalla sortizione il nome di *alode*. Dee dirsi verisimilmente, perchè nel seguire questa opinione non intendiamo decidere sulla probabilità delle altre, nè troncare tutte le discussioni a cui questa etimologia ha dato luogo (397). Coloro i quali ebbero queste terre aveano la caratteristica di uomini liberi e di soldati. Il premio che aveano riportato non li dispensò dal servizio, ma impose loro l'obbligo di difendere e di conservare ciò che aveano ricevuto; quindi al possesso degli *alode* fu annesso l'obbligo di unirsi sotto le bandiere della nazione semprechè i possessori vi fossero chiamati (398).

Benefizj.

Oltre a queste parti di distribuzione che furono il risultato della divisione generale, i fondatori di queste nuove monarchie si riservarono i mezzi di gratificare i più benemeriti e i più potenti con concessioni più speciose che servissero a stabilire alcuni legami d'unione più stretti fra i concessionarj ed i concedenti. Questa seconda specie di beni, per nomi imprestati da' latini, prese le denominazioni di *fiscali*, di *fisco* e di *benefizj*, detti anche altrimenti *onori*. Si è per lungo tempo creduto che le terre saliche fossero una specie di beni fiscali conceduti colla legge d'una particolar successione (399); ma le leggi che hanno fino a noi serbato il nome e le idee de' *benefizj* non sono ugualmente chiare per ispiegar la natura delle terre saliche, il perchè le investigazioni che su di esse si sono fatte hanno suscitato fra gli eruditi molte ed incerte opinioni (400).

Fisco o patrimonio del Sovrano.

I nomi di fisco e di fiscali furono usati a dinotare i benefizj e le terre saliche, perchè si fece conservare ad entrambe queste proprietà il nome della loro origine. Nella distribuzione generale delle terre non solo era naturale che il Sovrano non dimenticasse se stesso, ma era necessario ch'egli si formasse un appannaggio maggiore degli altri, e che conservasse i mezzi di premiare e di gratificare i suoi benemeriti. Il complesso di tutto ciò che fu riservato al patrimonio del Sovrano fu detto *fisco:* le città, i villaggi e tuttociò che vi fu aggregato furono detti *fiscali* (401).

Terre pubbliche e comuni.

La caccia ha sempre formato uno de' piaceri caratteristici de' Sovrani. Sia per questa ragione, sia perchè le parti più speciose delle terre pubbliche caddero nel patrimonio del principe, le grandi foreste furono riservate al Sovrano e furono riguardate come di lui esclusive proprietà (402). Oltre però alle grandi foreste ed a' beni fiscali indivisi, ciascun comune o sia ciascuna città continuò a possedere una quantità di

terre ugualmente indivise, che o si coltivavano alternamente da' cittadini per distribuzione che ne faceano i magistrati locali, ovvero rimanevano nell' uso comune, come furono i pascoli pubblici e le foreste minori (403).

IV. Diversa condizione delle persone.

Le prerogative che nascevano dalle proprietà erano passaggiere, e si sarebbero presto confuse fra le diverse parti della nazione, se privilegi più durevoli e più odiosi non fossero stati stabiliti ne' diritti delle persone.

Tutti i popoli settentrionali permisero alle nazioni vinte il vivere colle loro antiche leggi (404). Questa tolleranza fu la conseguenza dell' opinione che i barbari aveano della sapienza romana, della tenacità che aveano ne' proprj usi e della dissomiglianza che v' era fra i loro costumi e quelli dei Romani. Quindi in tutti gli stati di Europa, che risultarono dalla composizione delle vecchie e delle nuove nazioni, vi furono tanti diritti quante furono le inclinazioni di vivere secondo una legge più che secondo un' altra, e ciò sino a che il ravvicinamento di tutte queste parti eterogenee e 'l cambiamento delle circostanze che da prima le dividea, non le avesse riunite in un medesimo corpo, e non avesse dato a ciascuna di esse i medesimi interessi (405).

Weregildo.

La principal garantía che queste leggi accordavano alle persone di coloro che viveano sotto il loro imperio era una multa pecuniaria imposta a quelli che togliessero loro la vita, o che loro facessero altra notabile offesa. Quest' usanza che formava la base della legislazione penale de' barbari si conservò sempre intatta, e da' costumi de' Germani passò nelle loro leggi scritte. Il prezzo del delitto si chiamò *weregildo* e fu quello che colla sua maggiore o minore quantità difendeva con diversa probabilità di effetto la vita degli uffiziali pubblici, degli ecclesiastici, de' liberi e de' servi (406).

Fra le leggi barbare le più ingiuste pe' Romani furono le saliche. Queste fissarono per la vita di un Franco un prezzo doppio di quello stabilito per la vita di un Romano; uguagliarono in molti altri casi della scala de' delitti i Romani liberi a' liberti, e punirono con pene disuguali i diversi autori dello stesso delitto, se essi fossero Franchi o Romani (407). Ciò fece che presso i Franchi il diritto romano andasse più prestamente in disuso, perche i Romani adottarono la legge che garantiva pel doppio la loro sicurezza, ed abbandonarono quella che in vece di difenderli gli esponeva all' offesa (408). I Longobardi, i Visigoti e i Borgognoni furono più giusti , perchè uguagliarono i diritti degli uomini liberi qualunque fosse la loro origine (409).

Pesi degli uomini liberi.

Da queste differenze in fuori fondate sull' origine de'liberi le proprietà e le persone degli uomini liberi furono esenti da qualunque tributo (410). Il peso ad essi proprio era il servizio militare sotto la scorta del proprio *conte*, e l'obbligazione di adempire ad alcuni altri carichi riguardati come di pubblico servizio. Questi furono l' ospizio al Re e a' suoi ambasciatori o messi, la somministrazione delle vetture, dei carri, de' cavalli proprj, e de' foraggi a' cavalli de'viandanti. Tali carichi i quali furono comuni anche a' conti, a' duchi, alle chiese, si prestavano dagli uni piucchè dagli altri se-

condo la diversa qualità degli ospiti (411), ed ebbero diversi nomi presi o dal linguaggio del tempo, o da voci latine per analogie stabilite fra questi pesi e quelli che si trovavano scritti nelle leggi romane. Gli alloggi e le spese ad essi necessarie si dissero *metatici, paratici, mansionatici; fodri* si dissero i foraggi necessarj a' cavalli; *veredi* e *paraveredi* si dissero questi; *angarie* e *perangarie* si dissero le opere e i servigi di questa natura; *tractorie* si dissero le lettere per le quali il Re o i suoi uffiziali autorizzavano alcuno a riscuotere una di queste specie di somministrazione (412).

Servi.

Il carattere distintivo de' servi fu il censo che accompagnava le loro proprietà e che spesso era imposto anche sulla loro testa. La parola *censo* e l' altra *tributo*, allorchè si scrissero le prime leggi de' barbari, furono in un senso speciale usate per dinotare i carichi imposti alle persone o alle cose de' servi (413). Fu la parola censo usata anche per dinotare i dazj pubblici ed i pesi che gli uomini liberi sopportavano (414), ma questi significati furono particolari, derivati da' primi per similitudine, e posteriori di data (415).

I servi nelle nuove nazioni furono meno numerosi degli antichi e più utili, perciocchè furono per lo più addetti alle opere rustiche, e destinati a dissaldare le terre inculte di cui tutta la superficie d' Europa per la maggior parte allora si componea (416). Essi si moltiplicarono però col tempo, e trassero nella loro condizione tutti i rustici e quasi tutta la classe inferiore del popolo per quelle cagioni che svilupperà il progresso del sistema feudale. Intanto dal vedere nelle leggi barbariche, e specialmente nelle longobardiche, un lungo catalogo di nomi servili, non si dee giudicare che quelle nazioni avessero un egual numero di servi o di uffizj di servitù. La più parte di tali nomi non sono se non diverse classi di tributarj, di ascrittizj e di rustici, spesso indicati con diverse denominazioni, ed alcune volte distinti per piccioli gradi di carichi o di alleviamenti (417).

V. Leggi scritte.

Dopo l' esempio che i Franchi Salii aveano dato del codice de' loro usi, le altre tribù germaniche stabilite tutte fra nazioni che aveano conservato le loro antiche leggi, spinte dalle medesime ragioni a stabilire un diritto certo e a non rendere la condizione de' conquistatori peggiore di quella de' vinti, intrapresero la compilazione ciascuna de' loro usi in picciola parte modificati da alcuni esempj delle leggi romane e dello stato delle nuove loro circostanze.

Leggi dei Visigoti.

I Visigoti in Ispagna furono imitatori de' Romani, ma concederono al genio proprio più di quello che fecero gli Ostrogoti in Italia. Eurico presso all'anno 466, ed indi Leuvigildo raccolsero e pubblicarono le loro leggi miste pure di alcuni principj e di esempj romani (418). I loro primi successori andarono più oltre nell' amore per le leggi romane, perciocchè fecero ne' principj del sesto secolo raccogliere e pubblicare nelle Spagne un corpo di diritto, composto principalmente dal codice teodosiano e da' libri delle sentenze di Paolo. Questo codice conosciuto sotto il nome di *breviario di Aniano* che ne fu il principale compilatore, per ordine del

Re Alarico il giovane ebbe forza di diritto comune nelle Spagne insino al settimo secolo, ed appena pubblicato fu ricevuto in altri stati ed in Italia, dove formò il diritto di tutti coloro che vissero secondo la legge romana. Sembra però che il destino delle Spagne sia stato quello di precedere le altre nazioni nelle speranze di prosperità e di rimanere poi lungamente indietro alle stesse. Childeswindo ne proibì l'uso nei giudizj insieme con tutte le altre leggi estere. Non si può per altro negare a questo barbaro la lode d'aver dato uno de' giudizj i più retti che possano pronunziarsi sull'imbarazzo di una giurisprudenza complicata, per quanto grandi sieno i suoi principj ed il suo sistema. Nella costituzione colla quale ne fu proibito l'uso, il Re volle giustificare la ragione per la quale le proscrivea, ragione che dé essere gustata ne' termini stessi ne' quali fu scritta: *Quamvis enim eloquiis polleant, tamen difficultatibus haerent* (419).

de' Borgognoni.

I Borgognoni, la prima fra le tribù germaniche che prendesse sede nelle Gallie, fu la prima ancora a compilare ed a pubblicare i suoi usi mescolandoli a diversi principj della giurisprudenza romana. Il sistema delle composizioni de' delitti fu quello di tutte le nazioni germaniche, ma presso i Borgognoni non fu fatta distinzione alcuna fra i vinti e i vincitori, e la vita ed i diritti così degli uni come degli altri furono sottoposti al medesimo prezzo. Fra le altre idee prese da' Romani vi fu la prescrizione de' trent'anni per tutte le occupazioni violente, come quella che garantiva tutti i possessi de' vincitori (420). I Romani però aveano essi stessi spiegato nel trattato fatto co' barbari delle Spagne, che le presunzioni della tolleranza e del consenso non erano applicabili agli spogli ed alle occupazioni fatte colla forza aperta. Diverse altre disposizioni su i contratti e su i testamenti furono attinte dal diritto romano, fra le poche regole che questo codice diede su tali materie (421). Fu questa la prima legge barbara che portò i duelli ne' giudizj, e che permise alla parte, cui fosse stato offerto, il giuramento di non accettarlo e di provocare l'esperimento della verità colle armi (422). È la legge contro alla quale spiegò tutto il suo zelo nell'ottavo secolo Agobardo, fra' vescovi il modello della pietà e della severità de' costumi (423). Siccome l'estensione di tutte le cognizioni umane è relativa, e merita sempre lode chiunque per la forza del proprio ingegno s'innalzi sullo stato attuale di esse, così Gundebaldo Re de'Borgognoni ed autore di questo codice merita di esser messo fra quelli che nelle oscurità della barbarie anticiparono i primi barlumi della giustizia. Oltre a questo codice proprio, il breviario di Aniano vi divenne, come in altre provincie, il diritto di coloro che vollero vivere secondo la legge romana.

degli Ostrogoti.

Gli Ostrogoti d'Italia furono fra le tribù germaniche che pel genio del loro principe felicitarono il paese da essi conquistato. L'Italia si riposò alquanto sotto Teodorico dalle calamità dalle quali era stata lacerata, e Teodorico educato

alla romana e circondato dagli uomini i più grandi del suo tempo, fu nel suo governo più romano che goto (424). Egli lasciò sussistere, da piccioli cambiamenti in fuori, tutto l'ordine pubblico del governo romano; pubblicò sibbene un editto contenente le leggi degli Ostrogoti, ma come un diritto statutario, cosicchè il diritto romano fu la legge comune de'Goti, ed il diritto statutario gotico valse per quelli soli che non professavano la legge romana (425).

de' Ripuarj, Alamanni e Boii.

Dopo l'esempio della legge salica, così le altre tribù dei Franchi, quali erano i Ripuarj, come gli Alamanni e i Boii raccolsero le loro leggi. Teodorico figliuol di Clodoveo, adoperati gli uomini più periti delle leggi antiche, ne fece fare altrettante raccolte, che furono emendate ed ampliate dai Re successori e specialmente da Dagoberto e da Clotario II (426). Le leggi de' Boii contengono le prime regole sul rito de' duelli, sull' uffizio de' *campioni* che doveano rimpiazzar quelli che non potessero battersi per loro stessi, e di quelli i quali vigilavano all' uguaglianza della pugna (427). Queste regole non contennero alcuna nuova ordinanza, ma determinarono per legge positiva ciò che l' uso già regolava.

de'Sassoni, de' Frisii, degli Anglii e dei Werini.

Sono d' incerta data e d' incerti compilatori le leggi dei Sassoni, de' Frisii, degli Anglii e de' Werini. Niuna di queste leggi offre materia di particolari osservazioni, e la storia di ciascuno di questi popoli entra con quella delle monarchie colle quali essi si confusero (428).

de' Longobardi.

I Longobardi furono fra le nazioni che più tardi delle altre diedero fuori le loro leggi scritte. La prima collezione ne fu pubblicata dal Re Rotari quasi nella metà del settimo secolo. Questo Principe raccolse le leggi di tutt' i suoi antecessori ch' erano state sin allora affidate alla sola memoria, e ve ne aggiunse altre *col consenso de' primati*, com' egli dice, *de' giudici e di tutto il felicissimo esercito* (429). L'editto di Rotari fu seguito dalle leggi de' Re successori sino ad Astolfo, le quali leggi composero i cinque editti de' Re longobardi così propriamente detti (430).

Il ducato di Benevento ubbidì alle leggi dei Re d' Italia e cominciò ad averne sue particolari dal regno di Carlo Magno in poi. Arechi e Sicardo, che sostennero quanto poterono la loro indipendenza, fecero diversi capitolari che presso noi hanno fatto parte del diritto longobardico (431). Dopo le leggi e gli usi de' Franchi non ve n' è stata alcuna altra che avesse gittato radici più profonde delle longobardiche. Queste leggi formarono il diritto vigente d' Italia per tutto l' undecimo secolo, continuarono ad essere consultate anche quando aveano già perduto la forza di leggi, e lasciarono radicati molti usi e molte consuetudini che hanno formato il diritto di diverse città d' Italia e del regno di Napoli (432). In niuna parte di queste leggi si provvide al diritto de' feudi o de' beneficj, e pare che questo sistema, continuando ad essere fedele alla sua primitiva origine, si poggiasse tutto sull' uso e sulla tradizione, anche quando tutte le altre parti della legislazione civile e criminale erano state regolate con espresse sanzioni.

I *conti* furono da per tutto i magistrati presso i quali o per un anno, o per altro determinato tempo risedeva la giurisdizione così civile come criminale d'una più o meno ampia parte di territorio. Costoro pronunziavano per mezzo d'un collegio di giudici minori che presso i Franchi furono detti *scabini* o *rachinburgii*, il cui numero talora fu di sette e alcuna volta ancora di dodici. Oltre a questi assistevano ai giudizj tre giureconsulti detti *sagibaroni*, i quali davano nei casi dubbj il loro avviso, e questo avea per legge tanta forza che non era permesso nè al conte nè a' giudici di dipartirsene. Un' altra specie di giudici inferiori furono i *grafioni*, il cui uffizio, diversamente intitolato dalle leggi barbare, sembra essere stato quello della giurisdizione inferiore correzionale, esercitato ordinariamente da' capi delle centurie. Ciascuno di questi magistrati tenne la sua corte di giudicatura che si chiamò *mallum* sotto gli alberi, a guisa delle adunanze primitive degli uomini, e, quando la stagione nol permettesse, ne' tempj. La giurisdizione de' conti fu suddivisa in altre piccole porzioni per le controversie di minor momento. Il territorio commesso al loro governo fu ripartito in centurie ed in decurie, alle quali presederono i giudici locali detti centenarj, decani o decurioni. Ebbero anche i conti i loro vicarii pei casi ne'quali fossero distratti alle guerre, e questi si chiamarono *vicecomiti* o *vicarii* (433).

VI. Forma dei giudizj.

Fra i conti vi fu la dignità e l' uffizio del *comite palatino*, le cui funzioni ne' tempi posteriori variarono di molto da quelle della sua prima istituzione. I Carlovingi fecero principalmente uso d' una tal dignità, e questo magistrato fu sotto il loro regno destinato a decidere in appello le cause di maggior momento, i giudizj renduti da' messi del Re, e quelle cause che il Sovrano straordinariamente riservava quasi alla propria cognizione, o che le querele de' sudditi l' obbligavano a decidere (434).

Messi.

Tra i mezzi che Carlo Magno adoperò per invigilare sull' amministrazione della giustizia e per rendere l' autorità del Re sempre presente in tutte le parti del territorio vi fu la creazione de' *messi dominici*. Questi visitatori del Re ebbero l' incarico di vedere come fosse la giustizia renduta, di decidere le controversie che per gravami inferiti da' giudici ordinarj si portassero alla loro cognizione, di sopraintendere alla condotta de' duchi e de' conti. Fu anche loro commessa l'elezione de' scabini e dei rachinburgj, onde questa scelta cadesse sugli uomini migliori della contea (435).

Giudizj pubblici.

L' antico uso germanico di trattarsi alcune cause nel consiglio generale della nazione fu trasferito alle assemblee dei signori e de' vescovi. In queste adunanze si fecero giudizj di principi tributarj, come ce ne somministra l' esempio il giudizio di Tascilone duca de' Boii sotto i Carlovingi. Di questa stessa natura fu l' illegale giudizio a cui Clotario II avea fatto soggiacere due secoli innanzi la Regina Brunechilde (436). I signori fecero riguardare come una causa pubblica interessante lo stato quella in cui si trattasse delle loro persone, e ciascuno si sforzò di portare il paragone dal grande al piccolo, sia per la propria sicurezza, sia per acquistare il privi-

legio dell'esenzione da' giudici comuni. Quindi i loro consigli furono i loro giudici, e così stabilirono la prerogativa della *corte de' pari* che si hanno ne' tempi posteriori così acremente disputata e sostenuta (437).

VII. Forma di governo civile e militare.

I conti furono rivestiti dell'autorità giudiziaria come per una conseguenza della loro autorità militare e civile. Essi aveano deciso delle controversie del popolo nella qualità di capi di tribù; per una analogia naturale alle loro idee furono i giudici ordinarj del territorio commesso al loro governo. Le funzioni diverse insieme cumulate e la divisione simmetrica del territorio, se ne mancassero le altre pruove di fatto, mostrerebbero che i barbari modellarono interamente l'amministrazione civile sulla militare. Una città equivaleva per essi ad una tribù intera o ad una parte di tribù militare, e'l modo da tenere in freno gli uomini che vi erano riuniti dovea essere lo stesso di quello conosciuto all'esercito. Quindi i conti furono i comandanti de' soldati de' loro distretti, gli amministratori e i giudici insieme de' medesimi. I conti per una istituzione uniforme si trovano stabiliti in tutti i paesi occupati dalle nazioni settentrionali. Furono introdotti in Italia contemporaneamente al regno di Teodorico (438), nelle Gallie dopo la conquista de' Franchi (439), nelle Spagne dopo lo stabilimento de' Visigoti (440), nella Brettagna dopo l' invasione de' Sassoni (441).

Duchi.

Superiori a' conti furono i duchi a'quali fu affidato d'ordinario il governo d' una provincia. Furono gli uffiziali del Re nel territorio loro sottoposto così pel civile come pel militare, e i comandanti superiori sotto i quali militavano tutti gli altri uomini di guerra. Fu a' duchi come a' conti assegnato un salario certo, ma questo fu dato loro in terre che formavano come il loro demanio o la dote destinata per le spese dell' uffizio, da percepirsi temporaneamente da coloro che sarebbero stati destinati ad esercitarlo. L' istituzione dei duchi fu anche comune a tutte le nazioni settentrionali, e solamente fu maggiore o minore il loro numero, secondo le diverse circostanze delle nazioni e del loro territorio; fu introdotta nelle Gallie insieme colla fondazione della monarchia dei Franchi (442); fu stabilita da'Visigoti in Ispagna (443); dagli Ostrogoti e da' Longobardi in Italia (444).

Gerarchia militare dei Franchi.

Tutti gli uomini militari delle nazioni barbare, dopochè la conquista gli ebbe messi nella necessità di conservar le provincie occupate, si composero di due classi; di quelli che un particolare dovere univa al Sovrano, e gli obbligava per un legame di riconoscenza e di fedeltà implicita a seguirlo alla guerra, e degli altri che nella qualità d' uomini liberi erano tenuti di difendere se stessi ogni volta che la nazione si mettesse sulle armi. I particolari legami degli uomini della prima classe nacquero dalla distribuzione delle terre, fatta quando il Sovrano vincitore rimunerò i suoi commilitoni e gl' impegnò a difendere in ogni caso i comuni acquisti. Queste concessioni furono fatte a beneplacito del Sovrano e finchè i concessionarj avessero adempiuto alle condizioni sotto le quali le ricevevano (445). Allorchè si cominciarono a compilare gli usi de' barbari nella lingua romana, la somiglianza

di queste concessioni con quelle che gl' Imperatori erano stati soliti di fare a' generali benemeriti le fece chiamare *benefizj* (446). Investiti di tai benefizj ebbero il carattere di uomini attaccati alla persona del Re, e con diversi nomi presi dalla lingua e dagli usi delle varie nazioni germaniche furono chiamati *seniori, leudi, fedeli, antrustioni* (447); ma tali nomi non espressero propriamente i benefiziati, nè furono ristretti a questa classe sola di benemeriti. Fra gli onori a' quali l' esperienza della fedeltà e de' servizj apriva l'adito, v' era quello d' essere ricevuto fra i *fedeli* e gli *antrustioni del Re.* Ciascun uomo libero era capace di tale prerogativa, alla quale non era di necessità annesso il godimento di qualche benefizio (448). Adunque la voce di *leude* e di *antrustione* fu generica, come quella di *seniore* fu particolare a' benefiziati, a' quali un tal nome fu dato dai compilatori latini per rendere l' altro di *anziani* che avea formato l' unico e primitivo rango de' germani. Questa etimologia è sostenuta non solo dalla derivazione della parola, ma anche dal sinonimo di *maiores natu* pel quale furono i beneficiati sovente dinotati da' primi storici del regno de' Franchi (449).

Il secondo ed il più numeroso ceto fu composto dagli uomini liberi i quali abbracciarono tutta la massa della nazione, vale a dire tutte le persone che non avessero nota di servitù (450). Siccome le concessioni a titolo di benefizj ebbero in mira l' assicurare il servizio militare, e per conseguenza il moltiplicarlo, così ebbero i *signori* la facoltà di concedere una parte de' beni fiscali, la qual facoltà allungò la catena de' doveri nascenti dai benefizj stessi, perciocchè il Sovrano chiamava alla guerra i suoi beneficiati, e questi i loro dei quali erano i condottieri. I conti e sotto di essi i vicarj ebbero il carico di menare all' esercito gli uomini liberi de'rispettivi distretti. Siccome l' estensione d' una contea fu d' ordinario chiamata *pagus*, voce che in Alemagna ha composto i nomi delle città oggi terminate in *gau*, così gli uomini liberi seguaci de' conti presero anche il nome di *pagensi* e di *compagensi*. Una legge generale dello stato obbligava tutti ad una parte di servizio proporzionata alla propria fortuna o condizione. Una determinata estensione di terra portava seco il servizio d'un uomo; le frazioni di questa misura si componevano con quelle d' un' altra, onde ripartirne il peso fra i proprietarj minori; coloro che nulla possedevano erano tenuti alla custodia della città, de' luoghi forti, del campo o a' servizj inferiori dell'esercito; quelli che aveva il triplo de' beni necessarj al servizio d' un soldato erano tenuti di servire con una corazza; tutti pe' servizj dell' esercito erano tenuti di condurre secoloro la decima parte de' rispettivi servi. L' esercito era diviso per *numeri*, e gli ufficiali minori di esso prendevano il nome dalla quantità de' soldati sottoposti al loro comando, donde vennero i decurioni, i centenarj, i millenarj ed altri simili uffizj. I regolamenti di questa milizia sebbene sieno della seconda dinastia de' Franchi, pure spiegano gli antichi usi della nazione; perciocchè se anche vogliono supporsi

modificati per alcune delle loro particolari disposizioni, non si possono certamente presumere alterati lo spirito, o le leggi cardinali della primitiva milizia (451).

Questa fu la prima gerarchia della milizia de' Franchi. Della parte di essa che riguarda i benefiziati ed i fedeli del Re ne vedremo solamente adombrata l'idea presso le altre nazioni, sino a che non fu loro comunicato il sistema de'feudi franchi. Quella che riguarda gli uomini liberi fu simile presso tutte le nazioni barbare. Ma così l'una come l'altra si conservarono intatte per breve tempo, ed andarono degenerando con quella stessa rapidità colla quale lo spirito dell'aristocrazia disquilibrò tutte le altre parti del sistema.

VIII. Perpetuità de' benefizj e degli uffizj presso i Franchi.

I benefizj erano o rimunerazioni di servizj già prestati, o nuovi legami che il Sovrano voleva stabilire fra se e i suoi fedeli. Era indifferente al fine della gerarchia militare il farli temporanei o perpetui, ma apparteneva alla politica del principe il conservare i mezzi del beneficare ed il ritenere nella sua dipendenza i beneficati. Gli uffizj di duchi e di conti erano per loro natura temporanei, ed il renderli perpetui era contrario alla natura delle loro funzioni e contenea una dismembrazione de' diritti regali. Tuttavia i Sovrani caddero nell'inconseguenza di rendere perpetui i benefizj, e nella contraddizione di rendere perpetui gli uffizj. Entrambi questi errori furono l'effetto d'una serie d'avvenimenti, diretti dallo spirito sempre conseguente dell'aristocrazia dei *signori*.

Il diritto dell'amovibilità de' benefizj e degli uffizj era esercitato da un Sovrano sopra i suoi beneficiati armati, le forze de' quali formavano quelle del Sovrano stesso. Era dunque una facoltà libera per diritto, ma per fatto limata dal potere, dall'influenza de' fedeli e dal diverso grado di bisogno in cui il Sovrano si trovava o di doversi cattivare la loro benevolenza, ovvero di poterla trascurare. I Sovrani Merovingi disposero liberamente di questo diritto insino all'epoca de' regni di Gontrano e di Childeberto. Lo dicono diversi fatti particolari della storia di Francia; lo pruova il trattato fatto ad Andely nell'anno 587 fra gli stessi Gontrano e Childeberto. In questo trattato, che contiene la prima pruova dell'influenza che i *fedeli* andavano prendendo così essi come i vescovi, stipularono che dovesse essere serbato loro tutto ciò che i Re predecessori aveano conceduto (452). La Regina Brunechilde, che tenne il governo pe' suoi nipoti Teodeberto e Teodorico, non si credette legata da questo trattato, e dispose de' benefizj con tutta la pienezza de' diritti della sovranità. Per un esempio de' più terribili che offra l'anarchia feudale, la Regina fu da' suoi *fedeli* data nelle mani del suo nemico e rivale Clotario II, che la fece pubblicamente lacerare in mezzo al campo (453).

Autorità de' maggiordomi.

Clotario procurò di consolidare il suo potere per quel mezzo stesso pel quale Brunechilde l'avea perduto. I suoi atti furono pieni di condiscendenza pe' *signori* a' quali restituì tutto quello ch'era stato loro tolto, professò innanzi a loro principj tutti opposti a quelli ch'erano stati sin allora seguiti, e si dichiarò portato al trono per riparare tuttociò

che *contro all' ordine della ragione de'* signori *fosse stato commesso, ed a provvedere che niente di simile per l'avvenire accadesse* (454). Egli diede a' maggiordomi della sua casa una influenza che prima di lui non aveano avuta, e ne riconobbe quasi l' indipendenza. Stabilì un maggiordomo del palazzo per ciascuno de' suoi regni, ed a quelli di Austria e di Borgogna prepose i capi della cospirazione contro Brunechilde. Per Garnier scelto maggiordomo di Borgogna il Re si obbligò con giuramento a non deporlo giammai dalla dignità di cui lo avea rivestito (455). Da questo avvenimento che decise della durata de' Merovingi, i maggiordomi furono i tutori de' diritti de' *signori* ed i dispositori delle loro forze (456). È stato già da altri giudiziosamente osservato che la debolezza de' Sovrani merovingi fece risovvenire alla milizia francese la distinzione altra volta fatta da' Germani fra i Re e i duchi. Surse perciò l' idea di dare a' primi un potere di ostentazione, a' secondi il potere reale (457).

Nel rimanente periodo della dinastia merovingica la successione de' maggiordomi fu alcuna volta intermessa, quando i Sovrani ebbero l' arte di divenire accetti a' *signori*, o la debolezza di servire a' loro interessi. Ma il più piccolo bisogno o il menomo partito che si levò fra il Re e i *signori* portò seco l' espediente della elezione di un maggiordomo, come l' unico mezzo conosciuto per riparare o alla incapacità del Re, o alle di lui sospette intenzioni. Dagoberto non trovò altro rimedio dopo la battaglia da lui perduta cogli Schiavoni se non quello di cedere l' Austrasia al suo figliuolo Sigeberto, e di porre il governo del regno e del palazzo nelle mani di Cuniberto vescovo di Colonia e del duca Adalgiso (458). Lo stesso Dagoberto, che avea offeso i *signori* disponendo de' benefizj, lasciò, morendo, il regno della Neustria e della Borgogna sotto la tutela di Ega, il quale rendè ai *signori* tutto quello di cui Dagoberto avea disposto (459). In tutti questi casi i maggiordomi entrarono di diritto nel comando e nella direzione delle forze militari, come di facoltà che la legge e la costituzione del regno loro delegava. Floachato, eletto maggiordomo dopo la morte di Ega ad istanza della Regina Nentechilde, assicurò per primo atto tutti i *signori*, che avrebbe conservato perpetuamente a ciascuno il rispettivo grado (460). Su di tai fatti l' autore stesso della cronaca che ci ha dato il trattato de' maggiordomi conchiuse, che da quest' epoca comincia l' amministrazione de' suddetti uffiziali ed il decadimento del regno de' Franchi o sia della dinastia merovingica (461). In fatti l' esperienza dei tempi immediatamente seguenti mostra come il potere passò nelle mani di Pepino d' Heristel, di Carlo Martello suo figliuolo e di Pepino il corto, che finalmente unì all' autorità anche il titolo de' Re.

IX. Nuovi benefizj conceduti da Carlo Martello.

In questo intervallo di successioni di maggiordomi, Carlo Martello, volendo formare una milizia a se divota, e trovandosi nella necessità di riunire forze maggiori di quelle che lo stato e le circostanze di allora gli permetteano, concedette una quantità di nuovi benefizj, e ridusse in benefizj ed in commende tutte le ricche possessioni delle chiese. Il numero

di tali concessioni, gli effetti che ne derivarono e la circostanza d'essere stati da quel tempo i vincoli fra i *signori* e'l Sovrano stretti più che mai, hanno fatto credere che i benefizj di Carlo Martello fossero stati dati per la prima volta sotto la condizione espressa del servizio in guerra o nella casa del Principe, e che sia per conseguenza questa l'epoca nella quale propriamente i feudi acquistarono la loro figura.

Le stesse largizioni di Carlo Martello contengono i principj di un altro avvenimento importante per lo stabilimento e pe' progressi della feudalità. I Sovrani della dinastia merovingica aveano sempre riguardato i beni delle chiese come una dote dello stato, e non ostante gl'impulsi della superstizione ad arricchirle, in tutti i casi di bisogno eransi alle stesse rivolti per soccorsi. Clotario stabilì sulle chiese la contribuzione della terza parte della loro rendita (462). I patti convenuti nell'adunanza di Andely ed in quella di Parigi in favor delle chiese pruovano che si fosse ne' tempi precedenti fatto il contrario di quello che allora si conveniva (463). Lo stesso pruovano le proteste che Pepino allorchè invase la Neustria fece di voler riparare alle ingiustizie che si erano commesse contro a' servi di Dio col togliere loro il proprio patrimonio (464). Gli ecclesiastici colla stessa influenza colla quale promuoveano le largizioni, si opponeano alla diminuzione di esse; ed è notabile il discorso che Gregorio di Tours mette in bocca al vescovo *Iniuriosus*, che il solo fra i vescovi si oppose alla contribuzione della terza parte delle rendite imposta da Clotario: *Se tu vorrai togliere le cose di Dio, il Signore ti toglierà velocemente il tuo regno, perchè è iniquo che i tuoi granai si riempiano da' figli de' poveri che tu dovresti col tuo granajo alimentare* (465). Ma Carlo Martello, avendo trovato tutto il demanio della corona nelle mani de' *signori* per la debolezza degli ultimi Re merovingi e per le altre cagioni che favorirono l'indipendenza di quelli, giovandosi della circostanza di dover difendere il regno e la cristianità da' Saraceni, valendosi altresì delle relazioni necessarie che lo scambievole bisogno avea stabilito tra la famiglia de' maggiordomi regnanti ed il papa, eseguì colla sola mormorazione degli ecclesiastici, ma senza contraddizione, l'occupazione generale di tutti i beni delle chiese (466). Tra le concessioni legittime fatte da Carlo si mescolarono pure molte occupazioni che i *signori* ed altri laici prepotenti fecero. Questi intrusori nelle querele degli ecclesiastici e nelle leggi immediate de' principi successori, i quali vollero soccorrere le chiese, vengono chiamati co' caratteri odiosi di *fornicatori* e di *adulteri*, o perchè questi veramente avessero contaminato i santi luoghi facendoli sede de' loro vizj, o perchè gli ecclesiastici avessero onorato i *signori* ed i *soldati* di questo titolo in odio solo della loro ordinaria licenza (467).

Pipino figliuolo di Carlo Martello ordinò la restituzione de' monasterj e de' beni occupati per usurpazione; ma, mentre promise la sua protezione alle chiese, non ritrattò quello che Carlo Martello suo padre avea fatto, nè volle privarsi della facoltà di ricorrere a questi medesimi beni ne' casi di bi-

sogno. Stabilì dunque una forma legale ed un contratto, secondo il quale si sarebbe di essi valuto, e questo fu il *precario*, in forza del quale fu permesso a' possessori di ritenere i beni delle chiese, e fu lecito al Sovrano il rinnovarlo in tutti i casi di bisogno (468). Il censo consistette per lo più nella decima o nella nona parte de' frutti ed in una prestazione di dodici denari per ciascun abitacolo (469).

Carlo Magno promise di non più dividere a' militari i beni delle chiese, e pe' già divisi confermò l' espediente del precario, aggiugnendo a' possessori l' obbligo della manutenzione e della riparazione delle chiese (470). Questi espedienti non erano bastevoli al sostentamento delle chiese e non soddisfecero a' desiderj de' loro ministri; il perchè Carlo Magno rendè generale a tutte le proprietà l' obbligo di pagar le decime, peso che la dottrina de' concilj ed il voto degli ecclesiastici avea cercato già da lungo tempo introdurre. Queste decime, a differenza di quelle de' benefizj, si dissero *decime* del popolo (471). L' ordine che avea stabilito Carlo Magno e le promesse che egli avea fatto di non distrarre più beni delle chiese durarono per la sua vita solamente e forse anche per quella di Luigi il buono suo figliuolo, e si perdettero sotto gli altri successori della sua dinastia. Sotto Carlo il calvo specialmente si ritornò alle antiche dilapidazioni e si diedero con nuove concessioni a' laici i beni delle chiese, le chiese stesse e le decime, le quali furono anch'esse alcune volte trasmutate in benefizj, ed altre volte occupate come prima erasi fatto di tutti gli altri beni (472).

X. Giurisdizione ne' benefizj e negli uffizj.

Ad acquistare una piena indipendenza i *fedeli* crederono necessario non solo il rendere perpetui i benefizj, ma il raccogliere nella di loro persona l' esercizio di tutti i diritti regali. Per ciò essi, tostochè ebbero fra le loro concessioni villaggi e paesi, cercarono di esercitarvi tutti gli uffizj che erano riservati a' ministri della corona, e divennero gli ordinarj giudici di queste popolazioni. È difficile l'indicare l'epoca precisa di questa usurpazione, e di additare i primi esempj d' un abuso che nacque dalla non curanza de' Sovrani, e sul quale si è cominciato a discettare quando eransi già perdute le vestigie della sua introduzione. Ma, qualunque ne sia stato il principio e l' epoca, è incontrastabile che i documenti de' principj del settimo secolo mostrano già annessa in Francia la giurisdizione a' benefizj (473). È ugualmente difficile l' indicare il progresso de' mezzi che i conti e i duchi tennero per rendere perpetui i loro uffizj (474). Si può solamente osservare che gli uffizj della corona furono amovibili per lungo tempo dopo che i benefizj erano per fatto divenuti ereditarj, e che ogni differenza fra gli uffizj e i benefizj fu tolta sotto il regno di Carlo il calvo. Questo principe, avendo stabilita con diverse leggi ed atti inconseguenti l' indipendenza de' *signori*, costituito nella necessità d' implorare il soccorso delle loro forze, fra le invasioni de'Normanni dalle quali era minacciato, in un editto dell' anno 877 pubblicato presso Chersi diede a tutti per legge la facoltà di trasmettere a' discendenti non solo i benefizj, ma anche gli uffizj reali di giurisdizioni o sieno le contee e i

ducati (475). Sebbene il tenore del capitolare di Carlo il calvo mostri che egli non fece se non confermare ciò che l'uso e la potenza de' *signori* sosteneano già col fatto, tuttavia è sempre vero che sino a che questi abusi ebbero per solo appoggio la necessità o la tolleranza de'Sovrani sarebbero stati da' principi vigorosi corretti più facilmente di quello che poterono esserlo in appresso, quando la legge diede loro l'impronta della legittimità. Messa perciò da banda la quistione se gli uffizj e i benefizj passassero prima della legge di Carlo il calvo a' figliuoli degli investiti, il di lui editto dé essere riguardato come la legge costituzionale che rendè presso i Franchi ereditarj non solo i benefizj, ma anche le cariche alle quali era stato fino allora affidata sotto il nome del Re l' amministrazione della giustizia.

XI. Vassallaggio.

Appena i vincoli fra i benefiziati ed il Sovrano divennero meno efficaci a contenere i primi nel dovere, o a rendere al Sovrano stesso utile il loro servizio e la loro opera, per l' indipendenza a cui i *signori* erano pervenuti, furono escogitati altri legami quasi in supplimento di quelli ch' erano stati già rotti. Si credette di trovarli in un giuramento più stretto, il più fragile fra quanti se ne sieno mai conosciuti. Si cominciarono dunque a concedere i benefizj con espresse condizioni, le quali imponevano a' *signori* l' obbligo d' un doppio servizio alla guerra e nel palazzo del principe, e questo fu il peso che si volle convalidato co' giuramenti i più solenni. Da quest' epoca in poi i benefiziati presero l' umile nome di *vassi* o di *vassalli* del principe, voce che prima di questo tempo avea dinotato l' uffizio e l'opera domestica dei servi (476). Diverse congetture hanno fatto credere a molti scrittori della storia francese, che Carlo Martello, le cui numerose concessioni formano un' epoca distinta nella storia de' feudi, fosse stato il primo a dare questa nuova impronta a' suoi benefizj (477). Ma tali congetture non escono dall' ipotesi, e sono solamente sostenute dalla circostanza che questa voce non fu mai usata negli atti antecedenti al governo di Carlo Martello, mentre forma quasi la denominazione caratteristica de' benefiziati negli atti e ne' capitolari di Carlo Magno (478). Da un capitolare di Carlo Magno dell' anno 817 si rileva che i *vassi* dell' Imperatore, i quali avessero da lui benefizj e prestassero servizio nella casa imperiale, se fossero con lui rimasi, dovessero mandare all' esercito i loro proprj vassalli insieme col conte del loro distretto (479). Questa legge dimostra che la qualità di *vasso* era diversa da quella di benefiziato, che si potea esser l'uno senza essere l'altro, e che a somiglianza del Sovrano i sotto benefiziarj dei *vassi* aveano preso lo stesso nome.

Omaggio, fedeltà.

A misura che si volle rendere più tenace il legame nascente dal giuramento, si specularono maggiori formole e solennità esterne, le quali lo rendessero più imponente, e, a misura che i secondi legami si scoprivano anche essi fragili ed impotenti a correggere i vizj del sistema ed a vincere la forza dell' interesse, se ne sopraimposero altri, sino a che non si pervenne alla verità, che l' anarchia non poteva essere contenuta se non dalla forza. Quel vincolo dunque, che

altra volta si contraeva divenendo *leude* o *fedele* del Sovrano, e che era solamente attaccato alla persona, si estese anche alla cosa e se ne fece una qualità del benefizio. Si sottoposero perciò i benefiziati ad un doppio giuramento; con uno si dichiararono uomini del Sovrano; coll'altro gli promisero una piena ed intera fedeltà. Così nell'uno come nell'altro vincolo queste due obbligazioni furono espresse coll'esempio di tutti gli atti che potevano provare la più umile devozione dell'uomo verso dell'altro, e colla promessa di astenersi da tutto ciò che potesse anche indirettamente compromettere la sicurezza, la fortuna e gl'interessi del Sovrano (480).

I benefiziati ed i *signori* cominciarono a riscuotere lo stesso giuramento da' sotto benefiziarj, ed a rendere questo secondo vincolo verso di loro più forte del primo verso il Sovrano. Aveano allora i *signori*, come lo vedremo, la facoltà di attendere alle loro guerre private, vale a dire di agire in un senso contrario all'interesse pubblico. Aveano gli uomini dipendenti da un benefizio la facoltà di passare dalla dipendenza di un *signore* all'altro. Il vincolo dunque della *fedeltà* e dell'*hominio* servì spesso a rendere più potente la forza de' *signori* contro il Sovrano, quando i loro interessi si trovarono in collisione. L'esperienza che se n'era fatta suggerì nel tempo in cui si scrissero gli usi de' feudi, vale a dire allorchè la regalia era già consolidata, di aggiungere a' giuramenti de' subbenefiziarj la clausola: *excepto Imperatore vel Rege* (481). È anche difficile il determinare l'epoca precisa in cui la solennità dell'*hominio* ed il giuramento di fedeltà fossero state aggiunte al possesso de' benefizj, poichè è difficile il trovare la prima origine di tutti gli usi che si sono renduti osservabili quando sono divenuti generali. Il giuramento di fedeltà, come vincolo di obbedienza comune di tutte le classi libere verso il loro Sovrano, è una solennità praticata sin da' tempi della dinastia merovingica, specialmente nella circostanza d'avvenimento al trono di nuovi principi. A' tempi in cui Marculfo scrivea le sue formole, questo giuramento comune era già un atto di stile che avea i suoi determinati riti (482). Nella medesima epoca i benefizj si concedeano o si confermavano come ricompensa o come pegno di fedeltà. Ma siccome Marculfo ci ha tramandato l'atto del giuramento comune e di quello che si prestava quando prendevasi la qualità di *leude* (483); così non ha fatto parola degli atti della fedeltà e dell'omaggio, come condizioni del benefizio. Giudicando dunque dall'epoca della loro introduzione da quella in cui di esse si parla nelle leggi e negli atti pubblici, sembra che così l'una come l'altra solennità fosse stata introdotta a' tempi della dinastia de' Carlovingi. Le congetture di coloro che hanno creduto di vedere un ligio omaggio nella sommissione di Tassilone duca dei Boii a Pepino non sono sufficienti a dimostrarlo (484). Ma il giuramento di fedeltà ch'è stato o posteriore o contemporaneo all'omaggio si trova già stabilito a' tempi di Carlo Magno e mentovato ne' di lui capitolari (485).

Siccome il giuramento che da prima diedero i *leudi* fu trasportato alle cose e fu renduto inerente a' benefizj, così l' *omaggio* o l'*hominio* fu separato nuovamente dalle cose, e divenne un legame di soggezione e di servitù civile che si mise in commercio o per accrescere la potenza di coloro che volessero farsi una clientela, o per lusingare la loro vanità, o per soddisfare la divisione verso le chiese, o per espiare un delitto, o anche per una riparazione convenzionale fra gli offensori e gli offesi (486). Il significato dato alla parola *hominium* corruppe anche quello della specie umana, e la parola di uomo equivalse ne' tempi di mezzo a quella di servo (487).

Assicurazione.

Non essendo bastevoli i giuramenti a contenere i *signori* nella fedeltà, ed essendovi sovente il bisogno di assicurarsi delle loro intenzioni, si credette che un giuramento straordinario valesse più di un altro già divenuto abituale. Furono perciò introdotte le assicurazioni dette *firmitates*, le quali i Sovrani riscossero talvolta da' benefiziati, e talvolta fecero vicendevolmente prestare da' benefiziati stessi fra loro come una garantìa della fragile concordia di costoro (488).

Ligio omaggio.

Tutta la scala de' giuramenti sinora riportati non sembrarono sufficienti a Luigi il grosso Re di Francia per assicurarsi della fedeltà dei suoi *signori*. Egli revindicò dalle loro mani il demanio della sua corona e si assicurò in un modo speciale della fedeltà di tutti coloro che erano suoi confinanti. Sembra che per queste occasioni avesse stabilito un legame più stretto, la cui formola non lasciò abbastanza vedere qual fosse la differenza che lo distingueva dall'omaggio e dall'hominio. Si veggono tuttavia da quel tempo inserite nelle formole de' ligj omaggi l' espressioni più positive sotto le quali si contrae l' obbligo di difendere il Sovrano da tutti quelli che possono nascere e morire (489).

Feudi e baroni.

Dopo che la più parte di questi cambiamenti furono sopravvenuti al sistema de' benefizj e degli uffizj, e che essi furono convertiti in altrettante signorie, che per diritto più che per fatto rilevavano dalla sovranità, i benefizj cambiarono di nome e si chiamarono *feudi*. I benefiziati, per distinguersi da quelli che non rilevavano dal Sovrano e che erano da essi stessi investiti, presero il nome di *baroni*. La prima di queste voci, sulla cui etimologia sarebbe oggi intempestiva qualunque discussione, cominciò a comparire nelle carte pubbliche sul finire del nono secolo a' tempi di Carlo il semplice; e la seconda, sebbene usata molto tempo innanzi nel senso dell' antica voce *comiti* cioè di magnati e di seguaci del Principe, fu usata nell' undecimo secolo per dinotare i benefiziati che rilevavano immediatamente dal Re(490). Questa è la cronologia degli avvenimenti che gli uni dopo gli altri sublimarono le ricompense militari di Faramondo e di Clodoveo alla natura di signorie che da questo punto chiameremo feudi.

XII. Adunanze pubbliche de' Franchi

Non si può giudicare degli effetti della feudalità analizzando isolatamente l' influenza ed il potere de' suoi componenti. Essi hanno acquistato la loro forza maggiore da quegli avvenimenti che presso ciascuna nazione hanno contri-

buito a riunire gli elementi del corpo aristocratico per loro natura divisi in un corpo solo. Per conseguenza dagli stessi avvenimenti dipende il diritto della rappresentazione nazionale ch' essi arrogaronsi. I Franchi portarono secoloro l'idea delle pubbliche adunanze de' Germani (491), modificate però da' costumi e dalla disciplina dell' esercito. Ne' principj della primavera, quando il Sovrano facea la rassegna delle sue truppe, egli seguitò a parlar loro degli affari d' un comune interesse, o di quelli ne' quali ebbe di bisogno della loro opinione o del concorso delle loro forze. Due circostanze meritano di esser rilevate relativamente a questa istituzione: l'una è che le assemblee, dopo che le tribù de'Franchi occuparono un territorio nemico, non poterono esser composte se non de' diversi ordini dell'esercito; l' altra (e questa è una verità istorica fondata sull' autorità de' cronisti e degli scrittori più vicini a quell'epoca), che le assemblee annuali ebbero per occasione principale del di loro adunamento la rassegna militare dell'esercito. Queste assemblee tanto note nella storia francese presero dal tempo della loro convocazione il nome di *Campo di marzo.* Esse però cessarono di esser convocate secondo la loro antica forma fin da' primi successori di Clodoveo, e forse sotto Clodoveo stesso, e, dal momento in cui esse cessarono d' essere in uso, i soli ordini compagni delle risoluzioni del Sovrano furono i signori e i vescovi (492). Pepino il corto ne ristabilì la convocazione regolare nel mese di maggio di ciascun anno per lo stesso oggetto della rassegna delle truppe (493). Carlo Magno non solo accrebbe il numero di queste assemblee, ma ampliò così gli ordini delle persone che doveano intervenirvi, come le materie che doveano trattarvisi. Egli istituì due adunanze all' anno, l' una in maggio, l' altra in ottobre; chiamò alla prima i proceri e i signori, ed insieme co' conti che erano nel numero de'proceri dodici scabini per ciascuna contea. Dove questi mancassero, volle che il numero determinato fosse riempiuto da'loro assessori e supplenti, detti *boni homines.* Alla seconda destinata pel mese di ottobre furono chiamati i soli proceri e i signori. In queste grandi assemblee egli fece ugualmente le sue rassegne militari, e vi ricevette in gran pompa i doni che si soleano presentare al Re, antica usanza de' Germani, riguardata già a' tempi di Carlo Magno come prestazione d' un tributo solito e dovuto (494). Una siffatta forma di assemblee può dirsi che visse solo con Carlo Magno, perciocchè sotto i di lui primi successori andarono in dimenticanza, e si tornò all' antico stile de' Merovingi di convocare i leudi e i vescovi, che da quest' epoca intervennero soli come prima in tutti gli atti della nazione (495).

XIII. Influenza de' signori nelle successioni dei Re.

Questi due ordini, dapoichè ebbero in loro concentrata la forza nazionale ed il privilegio di rappresentarla, disposero della sorte delle dinastie. Il regno de' Franchi fu il patrimonio di tutti i figliuoli di Clodoveo, e i quattro regni nei quali egli lo divise si andarono ora riunendo ed ora nuovamente dividendo a grado de' leudi e de' vescovi, e secondo il diverso stato in cui trovossi l' autorità sovrana. I *signori* li riunirono nella persona di Clotario, ed in pena del regno

per essi odioso di Brunechilde esclusero Teodorico dal trono (496). Dopo di Clotario II consentirono alla nuova divisione che ne fece Dagoberto; limitarono l'autorità regia, ed assicurarono tutti i loro privilegi col potere de' maggiordomi (497), regolarono essi la successione de' diversi concorrenti fra i principi della famiglia; espulsero finalmente dal trono i Merovingi, e vi portarono la famiglia de' maggiordomi stessi che aveano meritato la loro confidenza (498).

Dal pericolo che presentavano a' Sovrani della seconda dinastia gli esempj de' Merovingi sursero le cautele colle quali essi vollero assicurare la successione ne' loro discendenti, cautele le quali sottoposero il principato ad un' altra specie di dipendenza. L'elezione de' Re fu insino all' elevazione dei Carlovingi una solennità civile e militare; ma dall' inaugurazione di Pipino cominciò ad essere una solennità religiosa, la quale rilevò necessariamente l'autorità di colui dalle cui mani la corona si ricevea. Pipino, dopo d'essersi fatto coronare dal vescovo di Magonza, credette di dare un maggior peso all' elezione facendo ripetere l' atto dal papa Stefano III (499). Questo esempio imitato da Carlo Magno e da tutti i suoi discendenti stabilì tosto l' idea della subordinazione politica e della dipendenza fra le due potestà. Giovanni VIII nelle controversie fra Carlo il *calvo* e Carlomano scrivea già nel IX secolo all' arcivescovo di Milano: *Voi non dovete ricevere niun Re senza il nostro consenso. Imperciocchè quello che noi saremo per destinare all' Imperio de' essere da noi il primo, e da noi principalmente designato ed eletto* (500). Sebbene però i principi per diminuire l' influenza de' signori avessero chiamato in loro sostegno l' autorità ecclesiastica, pure non poterono interamente sottrarsi alla prima. Pipino istesso, sentendosi vicino a mancare, riunì, come dicono le cronache, tutti gli ottimati, i duchi e i conti franchi, i vescovi e i sacerdoti, e col loro consenso divise ugualmente il regno fra i suoi figliuoli Carlo e Carlomano (501). Carlo Magno nell' assemblea di Aquisgrana domandò a ciascuno, incominciando dal maggiore e terminando al minore, se volessero per Imperatore il suo figliuolo Luigi (502).

L' influenza de' signori nell' elevazione de' Sovrani è stata comune a tutti i regni delle nazioni barbare, e ne offrono gli esempj il regno de' Longobardi in Italia, e quello de' Visigoti nelle Spagne (503); ma la contropposizione del potere ecclesiastico a quello de' signori non fu se non l' effetto della politica de' Franchi. Per quanto sieno state gravi le conseguenze che l' influenza di ciascuno de' due poteri avesse prodotte, si può ciò non ostante riguardar quella del potere ecclesiastico come il solo mezzo che avesse bilanciato il primo, e come il solo argine dopo quello della forza, di cui l' anarchia feudale fosse allora capace. Nell' arte di opporre l' uno all' altro consistè da quel tempo la politica de' principi, siccome gli errori, de' quali essi pagarono alcuna volta la pena, nacquero dall' avere ad un tempo obbliato gl' interessi di entrambi i partiti. Pipino d'Heristel invase la Neustria per la pietà di vendicare i torti fatti alle chiese; i di lui discen-

denti furono cacciati dal trono per avere insieme demeritato delle chiese, e per avere stabilita imprudentemente la preponderanza de' gran baroni. Il regno di Carlo il *calvo* ugualmente inconseguente verso i signori e verso i prelati decise della caduta della sua dinastia, siccome avea deciso della perpetuità e della indipendenza de' feudi (504).

XIV. Diverse forme di feudi in Italia.

L'Italia servì di saggio alle diverse forme d'amministrazione che portarono secoloro le orde della Germania. Dapoichè ebbe allevati i Goti, fu sottoposta a nuova divisione ed al nuovo sistema de' Longobardi. La polizia civile di questi popoli era più recente di quella de' Goti e de' Franchi, ma tutte aveano la somiglianza che loro dava la comune madre. A ciascuna città fu dato un conte nella cui persona, come presso i Franchi, si riunivano le facoltà militari, le civili e le giudiziarie. A più contee fu preposto un duca rivestito presso a poco della stessa autorità e delle medesime prerogative de' duchi franchi, se se n'eccettui l'estensione del territorio ed altre picciole differenze che non debbono essere riguardate come caratteristiche (505).

Questi duchi furono in maggiore o in minor numero, secondochè i Sovrani ebbero un diverso interesse ad accrescerli o a minorarli (506). In Italia, come in Francia, le diverse tribù de' Sassoni, de' Gepidi, de' Pannonj, de' Bulgari e de' Longobardi, occuparono diverse contrade ed impressero a ciascuna le vestigie della loro lingua, de' loro costumi e de' loro usi (507). La differenza essenziale che distinse la forma d'amministrazione de' Longobardi da quella de' Franchi fu l'avere i primi dato a tutte le loro concessioni il carattere di uffizj, e l'avere così ritenute tutte le parti dello stato sotto l'immediata dipendenza della sovranità. Ciascuno di questi uffizj ebbe il godimento di una parte certa di rendite e di beni che ne formavano la dote (508); l'amministrazione fiscale di tuttociò che apparteneva al demanio del principe fu data a' *gastaldi,* uffizio civile e militare, come quello de' duchi e de' conti, ma l'infimo in dignità fra essi. Così il potere effettivo e l'amministrazione delle sostanze della corona fu, per un saggio antivedimento superiore alla scienza del tempo, separata dalle grandi dignità. Fu data a' gastaldi l'amministrazione della giustizia, ma coll'appello a' conti e a' duchi; fu permesso a' gastaldi il ricevere le querele di chiunque si sentisse gravato da' conti o da' duchi, non già per giudicarne, ma per renderne inteso il Re (509). A ciascun villaggio a guisa de' centenarj de' Franchi fu preposto un giudice locale conosciuto sotto il nome di *scultascio* (510). I duchi e i conti goderono a beneplacito del Re de' loro uffizj; i gastaldi e gli scultasci furono giudici annuali, che potevano solo esser confermati quando al Re così fosse piaciuto. Le funzioni di tutti questi uffizj erano diversi in quanto all'amministrazione interna, ma tutti aveano il dover comune di menare gli uomini liberi alla guerra. L'obbligo di difendere il loro stato privato ed il pubblico fu ingiunto a' Longobardi come a tutte le altre nazioni germaniche, e la contravvenzione a quest' obbligo fu da per tutto soggetta a pene dello stesso genere (511).

XV. Mutazioni fatte da Carlo M.

Il sistema stabilito in Italia da' Longobardi fu innestato a quello de' Franchi dopo la conquista di Carlo Magno. Questo Principe si stimò onorato del titolo di Re de' Longobardi, e, sia per la tolleranza che dopo la caduta dell' Imperio romano erasi sempre professata da' conquistatori in fatto di leggi civili, sia pel merito proprio delle leggi longobarde, queste furono mantenute nel loro vigore, e 'l codice longobardo fu continuato da' Re franchi (512). In questa continuazione s' intramischiarono una parte degli usi e delle leggi de' Franchi, e le idee della gerarchia feudale francese si comunicarono agl' Italiani. Vi furono moltiplicati i conti e trasferite a questi quelle che sotto il regno de' Longobardi erano state facoltà de' gastaldi.

Origine dei marchesi.

Furono anche introdotti nuovi uffizj militari e per conseguenza nuove dignità feudali destinate a custodire le provincie di frontiera. Questa istituzione fu interamente simile a quella de' duchi limitanei romani; i nuovi uffiziali furono detti *marchioni*, e *marchia* fu detta la prefettura di qualsivoglia ducato o contea limitanea (513). Insieme co' titoli furono in Italia moltiplicati i benefizj ed arricchite le chiese così degli uni come degli altri (514). I vescovi e gli abati furono chiamati alle assemblee de' *signori*, e cominciarono ad essere investiti di benefizj temporali così fuori come entro le loro diocesi (515).

Perpetuità de' benefizj e degli uffizj.

Da tutte le esposte largizioni nacque che i benefizj cominciassero a godersi a vita in Italia, come in Francia, quasi per un implicito effetto della concessione, e che il demanio del principe si trovasse interamente esausto, essendo passati in potere di nuovi benefiziarj quelle città e que' villaggi che da prima erano stati da' gastaldi a nome del Re amministrati (516). A tal modo il territorio d' Italia fu suddiviso in picciole porzioni, della qual suddivisione vedremo in appresso quali fossero state le conseguenze.

Giurisdizione passata alle signorie.

Da queste nuove concessioni fu anche alterato il sistema dell'amministrazione della giustizia. La giurisdizione era stata sempre annessa agli uffizj de' duchi, de' conti, de' gastaldi e degli scultasci come uffiziali regj. L' esempio delle signorie e de' benefizj de' Franchi, e la moltiplicazione de' benefiziarj produssero un doppio effetto, perciocchè destarono ne' *signori* il desiderio di quelle stesse prerogative di cui erano altrove rivestiti, e, diminuendo gli uffiziali regj, fecero a poco a poco concentrare l' autorità nelle mani de' benefiziati. Costoro, quando non erasi ancora mutata la forma costituzionale dei benefizj e degli antichi uffizj, per unire la giurisdizione nelle loro mani, cominciarono a farsi concedere gli uffizj di scultasci, vale a dire la giurisdizione inferiore, ch' era stata altra volta subordinata a quella de' conti e de' giudici (517). Tanto l' amministrazione della giustizia si cominciò a modellare su quella de' Franchi, che il diritto di esigere il fredo ne' ducati e nelle contee fu stabilito in Italia nella stessa proporzione definita presso i Franchi, e fu renduto comune all' Italia l' istituzione de' messi regj o siano *dominici*, già introdotta da Carlo Magno nella Francia. Sebbene di questa istituzione ve ne sieno vestigie in Italia sotto il regno de' Lon-

gobardi anche antecedenti al primo uso che ne fu fatto in Francia, tuttavia, per la frequenza colla quale furono i messi adoperati dopo le leggi de' Franchi, e per la regola che fu data al loro ministerio, può noverarsi fra le riforme figlie della conquista e del governo di Carlo Magno. Noi vedremo quanto questa apparente ispezione che il Sovrano si riservava sull'amministrazione della giustizia fosse stata elusoria ed onerosa a' popoli, tanto è vero che della utilità di tutte le istituzioni ne decidono piuttosto l'esecuzione ed il fatto, che i di loro astratti (518).

Corrado il salico rende perpetui i benefizj.

Gli usi portati in Italia da' Franchi fecero a poco a poco degenerare gli uffizj longobardici in feudi, e furono come in Francia convertiti in leggi scritte, quando erano divenuti sì maturi che fu necessario al Sovrano il renderli generali. Corrado il salico nel suo secondo ritorno in Italia, dopo d'aver deposto Eriberto arcivescovo di Milano ed altri vescovi, e di aver esercitato diversi atti di rigore contro a' partigiani di Odone conte di Champagne, per conciliare gli animi de' *signori* e de' loro vassalli, e per istabilire tra loro la concordia e la fedeltà, pubblicò la costituzione che rendè ereditaria la successione de' feudi. Con questa legge fu ordinato che i suffeudatarj non potessero senza un giudizio essere spogliati de' loro benefizj, che i figliuoli ed in loro difetto i nipoti da figli succedessero a' loro genitori ne' benefizj maggiori o minori che fossero, e che, in difetto di figliuoli o di nipoti, tali beneficj passassero a' fratelli nati da comune padre (519). Queste leggi però non compresero la successione degli uffizj de' duchi, de' marchesi e de' conti, i quali continuarono a darsi a vita anche quando i benefizj erano divenuti ereditarj. L'uso in diversi intervalli di tempo comunicò agli uffizj in Italia ed in Germania il privilegio della successione ereditaria, com'era già avvenuto nelle Gallie, e i principi seguendo la forza di quest'uso cominciarono a comprendere nelle concessioni i figliuoli e i discendenti ed a stabilirvi un dato ordine di successione, sino a che i benefizj e gli uffizj scambiati insieme si confusero sotto la medesima legge (520).

Uffizj divenuti perpetui per uso.

XVI. Governo de' Longobardi nel ducato di Benevento.

L'interna polizia del ducato di Benevento fu simile a quella della rimanente Italia, tranne alcune modificazioni suggerite dalla maggiore ristrettezza del territorio e della qualità del principe che col titolo di duca ne reggea quasi la sovranità (521). Vi fu stabilita la stessa suddivisione d'uffizj che nel regno d'Italia, ma la necessità di proporzionare la gerarchia inferiore alla superiore, fece sì che, siccome nel regno d'Italia la gerarchia militare e civile dipendente dal Re era composta da' duchi, dai conti e da' gastaldi, così nel ducato beneventano, a cui presedeva il duca, vi fossero stabiliti solamente i conti ed i gastaldi; che anzi de' conti non ve ne fu alcuno nella prima fondazione del ducato, e quasi l'unica dignità e l'unico uffizio civile che fra essi si conobbe fu quello de' gastaldi. La divisione territoriale dunque fu fatta per gastaldati e la dignità di questi uffizj equivalse nel ducato di Benevento a quella che altrove ebbero i conti. Ciò tanto è vero che lo stesso Alczeco duca de' Bulgari, il

quale venne a stabilirsi nel Sannio, non fu se non gastaldo dello specioso paese che gli fu assegnato (522). Capua meritò la prima l'onore d'un conte, indi quelle città alle quali presedettero i figli e gl'individui della famiglia de' duchi di Benevento, e dopo un tal esempio molte altre città del ducato. Quando l'onore di conte fu divulgato, i gastaldi cominciarono tutti a volervi ascendere (523); ma la moltiplicazione de' conti fu sofferta piuttosto che voluta da' duchi di Benevento come l'effetto della necessità, e la giurisdizione seguitò ad essere annessa agli uffizj de' gastaldi. Quindi surse ne' gastaldi il contrario desiderio di divenire conti e di cumulare l'uno e l'altro uffizio. Questa promiscuità d'uffizj avvenne nel secondo periodo del ducato di Benevento, quando i conti di Capua ed altri avevano già cominciato ad inspirare gelosia a' duchi. A questi tempi si trova fra i titoli di diversi Longobardi usata la distinzione: *conte per dignità e per uffizio gastaldo*, o quella di *conte* e di *giudice*, o anche di *conte* e di *gastaldo*. E nella cronaca cassinese si fa menzione del famigerato vescovo Landolfo che cacciò i nipoti, e che come dice la cronaca stessa: *Divenne non solo vescovo ma conte e giudice de' suoi cittadini; ne fu non solo il prelato ma anche il gastaldo* (524).

Le contee e i gastaldati si tennero da prima nel ducato di Benevento come altrove a beneplacito de' duchi, ma le stesse cagioni produssero da per tutto i medesimi effetti, ed i conti riuscirono col fatto e coll'apparecchio della loro potenza a conservare le contee fra i figli e successori de' primi investiti. Nella fine del decimo secolo s'incontrano già esempj di concessioni fatte da' duchi di Benevento *pro se & heredibus* (525). Questo era lo stato dell'amministrazione longobardica nelle provincie del regno di Napoli quando i Normanni vi portarono le loro leggi e i loro usi. Gli abitatori di queste provincie, relativamente alla legge sotto la quale viveano, erano di tre diverse condizioni: Greci erano quelli che uscirono dal dominio degl' Imperatori d'oriente: Longobardi quelli che aveano sino a quel punto ubbidito a'diversi principati longobardici: Franchi quegli altri che aveano già adottato le leggi e gli usi de' conquistatori. Alle provincie già possedute da' Greci Ruggiero fece il dono della feudalità, modellandole sul rimanente del regno; lasciò sussistere le leggi longobarde, e diede a tutti la facoltà di vivere secondo quel diritto che loro piacesse; rimise al tempo ed alla naturale preponderanza, che sempre prendono le leggi de'vincitori, che il diritto de' Franchi divenisse il diritto comune della nazione. L'effetto di questa politica, in quanto a'feudi, fu che i nuovi feudi e tutte le nuove concessioni si regolassero in quanto alla successione ed agli altri diritti secondo la legge de' Franchi (526). Gli uffizj longobardi furono aboliti, e fu loro surrogata una nuova gerarchia; le autorità locali furono stabilite sul sistema de' Normanni, e l'ordine giudiziario fu composto di un giustiziero regio per ciascuna provincia rivestito della giurisdizione criminale, di un camerario rivestito della civile, di un baglivo per ciascun distretto destinato a giudicare delle cause civili coll'appellazione a'ca-

merarj. Il capo supremo di tutti questi uffizj di giudicatura fu il gran giustiziero, una delle grandi dignità istituita da Ruggieri stesso (527).

XVII. Governo de' Normanni nell'Inghilterra.

Le spedizioni de' Normanni sul regno di Napoli e di Sicilia precederono quelle d' Inghilterra, ma la conquista di quest'isola e con essa le nuove istituzioni de' conquistatori furono consolidate prima che le provincie di Napoli o di Sicilia fossero riunite in un sol corpo di monarchia. Siccome la fortuna delle armi de' Normanni nella Puglia eccitò maggiormente l' ambizione e l' ardore di Guglielmo il conquistatore, così l' epoca presso a poco comune di queste due intraprese, e le relazioni che passavano fra i principi di queste due diverse dinastie, fecero modellare molte delle istituzioni civili dell' una e dell' altra nazione sulla medesima forma, salve le differenze che le leggi e gli usi antecedenti portavano secoloro.

Quando i Normanni discesero in Inghilterra, gli Anglo-Sassoni che n' erano stati i primi conquistatori v' erano riguardati come il popolo indigeno, e le forme germaniche v' erano state raddolcite dalle leggi del grande Alfredo. Questi avea già frenato le oppressioni de' gran tenutarj sul popolo, destinando un magistrato che assistesse alle assemblee delle contee e vi difendesse l' autorità del Re; fu il primo principe che, per la ragione o pel pretesto delle invasioni de' Danesi, tenesse sempre assoldati corpi di truppe estere, e che rendesse l' autorità del Re e la forza pubblica presenti in tutti i punti del regno.

La feudalità de' Normanni dunque giunse quasi nuova in Inghilterra, anche perchè in niun altro paese fu stabilita più metodicamente di quello che ivi fu fatto. Tutte le terre del regno furono divise in 700 gran feudi o baronie, ed in sessantamila dugento e quindici suffeudi o cavalierati di contea. Questi furono ripartiti a' capitani normanni, e quelli fra gli antichi gran tenutarj che conservarono le loro proprietà furono arruolati fra i suffeudatarj. L' antica nobiltà fu esclusa da ogni onore, da ogni voce nelle assemblee, e 'l popolo ricadde sotto il governo militare de' nuovi baroni (528).

XVIII. Conseguenze delle osservazioni precedenti.

Premesse le diverse epoche e i diversi avvenimenti dei quali il sistema de' feudi è figlio, è facile l' intendere perchè siesi tanto discettato, così nella storia generale come nella particolare delle nazioni, a quale delle epoche o degli avvenimenti suddetti dovesse riferirsi lo stabilimento della feudalità.

Se la feudalità si riguardi come un sistema di federazione interna, diretta a conservare l' integrità d' una conquista sotto il vincolo d' una scambievole difesa, l' onore di questa invenzione è più antico delle invasioni de' Franchi e degli altri popoli germanici, e si troveranno in ogni grande conquista gli elementi della feudalità. Se per sistema feudale s' intenda l' associazione volontaria e libera di tribù erranti, le quali guerreggiano sotto un capo scelto, o per soddisfare le loro interne rivalità, o per difendersi da un nemico comune, o per attaccarlo, sotto la legge di partecipare della preda e di ritornare finita la guerra alla prima indipendenza,

niuno disputerà la gloria di questa invenzione alle tribù germaniche, e si troverà rigorosamente vera l'opinione degli scrittori che hanno dato i Goti, i Franchi, i Sassoni e i Longobardi come gl'inventori dei feudi. Sarà anche libero secondo il giudizio di diversi scrittori lo scegliere fra questi popoli quello le cui istituzioni sembrino più analoghe al sistema posteriormente sviluppato. Se per feudalità voglia definirsi qualunque concessione di terre pubbliche col peso di difenderle, potrà anche il vanto de' feudi rimontare sino a' Romani, e prendersi i benefizj come altrettante figure di feudi. Che se, trascurate le origini rimote, si vogliano attendere le cagioni immediate del sistema feudale guardato sotto l'aspetto della sua ultima struttura, dovremo avere per caratteri essenziali de' feudi le leggi che stabilirono legami certi fra i feudatarj ed il sovrano. Questi legami sono definiti dalla fedeltà che era il vincolo maggiore del feudo, dalle obbligazioni che come condizioni della concessione del feudo stesso erano imposte ai feudatarj, e da' diritti che il sovrano avea a se riservati col ritorno che queste proprietà fiscali doveano fare al demanio della corona. Si potranno dunque scegliere come autori dell'ultima forma data a' feudi, o Carlo Martello, se si vorrà prendere l'epoca in cui si moltiplicarono le concessioni de' benefizj; Pepino o Carlo Magno, se si sceglierà il tempo in cui i benefiziati cominciarono a prestare un espresso giuramento di omaggio e di fedeltà; Carlo il calvo, se si vorrà attendere l'epoca in cui i benefizj e gli uffizj divennero per legge ereditarj. Ed avremo in tal caso per autor de 'feudi Corrado il salico in Italia, Guglielmo il conquistatore in Inghilterra, e Ruggiero Re nei regni di Napoli e di Sicilia.

Ci è sembrato più proprio del nostro argomento l'approssimare fra loro tutte le proposte opinioni anzichè il seguire una fra esse; e ci è parso più conforme alla verità de'fatti il riconoscere come cagioni del sistema feudale tutti gli avvenimenti che hanno cooperato a questo assurdo edifizio ed a ciascuno de' suoi vizj, non escluso il corso e l'opera del tempo. Che se, uscendo dalle opinioni e dallo scopo de'feudisti, si voglia relativamente a noi intendere per sistema feudale quel sistema d'usi e di leggi che ampliando le prerogative del corpo aristocratico l'hanno renduto il naturale nemico della sovranità e del popolo, potrà anche in tutta la serie degli avvenimenti proposti sceglicrsi come cagione immediata dell'anarchia feudale ciascuno di quelli che ha preparato o che ha favorito l'indipendenza de' baroni. Il sistema di ridurre a principj ed a cause generali la condotta delle nazioni suole essere un modo ricevuto di leggere e di scrivere la storia; ma qual'è la nazione ch'è stata sì conseguente a' proprj principj, che abbia sempre camminato dietro al suo fine, e che abbia potuto ad ogni passo stabilire altrettante ragioni sufficienti degli avvenimenti che si sono verificati dopo secoli? La serie delle azioni di una nazione è sempre conseguente alle passioni che l'hanno predominata, e questa è la sola connessione che possa trovarsi fra le azioni e fra gli avvenimenti di diversi tempi. Questa

stessa è la connessione che passa fra lo spirito d' una forma di governo qualunque e le sue operazioni; questo è il principio della verità proposta da Aristotele, che ogni forma di amministrazione ha un vizio o un estremo nel quale degenera. L' estremo, a cui il governo feudale tendea, è l'anarchia aristocratica; gli effetti di quest' anarchia poteano invadere o la regalia o il popolo; compressi dall' una si sono tutti gittati sull' altro. Lo spirito della feudalità dunque era il principio comune de' barbari della Germania, ma i suoi effetti sono stati il risultato dell' errore e del tempo.

CAPO VII.

Delle diverse alterazioni che il sistema primitivo dei feudi ricevette nel suo nascere, relativamente all' autorità sovrana.

Nulla pruova più che il sistema de'feudi sia il figlio dell' uso e del tempo quanto la dissomiglianza che regna nelle sue parti. Quindi nulla è più conducente a classificare i fatti ed a seguire il progresso de' suoi abusi quanto il separare ciò che appartiene alla fondazione di questo edifizio da ciò che gli è stato posteriormente soprapposto.

Quanto a' principj che entrarono nella composizione del sistema, questi furono gli stessi di quelli che ogni nazione rozza porta seco nel passaggio dalla barbarie alla civilizzazione. Gli uomini tendono naturalmente all' anarchia perchè le loro passioni e le diverse cagioni così fisiche come morali che li fanno agire li trasportano a fini diversi fra loro e li rendono difformi nella scelta de'mezzi, anche quando essi si propongono il medesimo fine. La forza tende naturalmente all'unità, e colui che la regola si propone di condurre ad un fine e ad una volontà sola le opinioni e le passioni di tutti. Questi sono i due elementi, dalla collisione de' quali risultano le diverse forme civili per cui gli uomini hanno combattuto o discettato dal primo momento della loro esistenza sociale sin oggi. Le diverse proporzioni di queste molecole, che per loro natura sfuggono sempre dall' equilibrio, sono quelle che imprimono diversi gradi di forza alle costituzioni civili e che ne determinano i vizj.

Le nazioni barbare per una ragione facile ad intendersi non conoscono forme medie, ma esse toccano necessariamente l' uno de' due estremi. Sono in uno stato prossimo all'anarchia se conservano una parte della loro indipendenza naturale; e cadono nell' estremo grado del dispotismo, se la loro indipendenza sia stata interamente soggiogata. Le nazioni germaniche portavano secoloro più indipendenza che servitù, e se le forme adottate presso le nazioni conquistate avessero potuto prendere tutti i caratteri de' loro originarj modelli, avrebbero forse i Germani rinnovato i costumi dei Romani e riportata fra essi l'energia; ma i Franchi e le tribù compagne vennero solo a deporre la loro indipendenza fra le corrotte nazioni d' Europa. Essi impressero dunque ai loro governi lo spirito ed il carattere dell' anarchia, ma lo

comunicarono a quegli ordini che si trovarono, meglio che la moltitudine, in istato di sostenerlo. Gli ordini ch' erano naturalmente in opposizione colla forza del principe erano quelli de' suoi commilitoni, e questa opposizione era tanto più importante quanto il loro consenso e il loro interesse costituiva tutta la potenza militare di lui. Nella composizione dunque de' nuovi governi l'anarchia si trovò preponderante e quasi abbandonata a se stessa, il perchè essa informò tutte le istituzioni civili.

Il carattere di aristocrazia che presero le diverse signorie surte in ciascuna monarchia avrebbe dovuto eccitare nei Sovrani l' interesse di ridurle all' unità del governo, e di correggere quei vizj del sistema ch' erano conseguenza del disordine dal quale i governi stessi erano surti. Ma questa unità di potere vi fu solamente quando il genio militare del Sovrano lo mise al di sopra di tutti gli altri, e fu poi distrutta dalla debolezza de' principi chiamati al trono dai soli diritti della successione. Questo stato essendo ordinario, momentaneo ed accidentale quello, ne seguì che gli atti e lo spirito dell' amministrazione civile concorsero a favorire l' indipendenza de' baroni, e diedero loro i mezzi onde scuotere quegli stessi legami che costituivano il nesso necessario del sistema feudale.

I. Diritto di subinfeudare.

Parrà forse strano che il diritto di subinfeudare, contemporaneo quasi alla nascita de' feudi franchi, sia quì proposto come un'aberrazione del sistema primitivo. Ma le leggi di questi feudi essendo nate fra l'anarchia ed il disordine della dinastia merovingica; ed il diloro complesso formando appunto quel *diritto franco* che noi abbiamo già veduto esser così diverso dalle altre nazioni germaniche; non si può ricorrere alla sola antichità d' un uso per mostrare ch' esso era nella mente e nel fine dell' originario sistema. Il diritto di subinfeudare era un ostacolo all' amovibilità de' benefizj; contenea una contravvenzione alla regola della diloro inalienabilità, e creava nelle mani de' benefiziati una forza di opposizione a quella del Sovrano; perciocchè, mentre i *signori* per la natura del sistema erano divisi fra loro ed uniti al capo comune, venivano ad acquistare sulle loro milizie quei diritti che doveano essere in questo solo concentrati. Tanto è vero che questo diritto di subinfeudare non era nè nello spirito della federazione signoriale, nè fra gli esempj delle altre nazioni, che non se ne trova presso di esse vestigio alcuno. Si fa menzione de'subbenefiziati nelle leggi degli Alamanni, ma queste leggi pubblicate sotto il regno di Dagoberto, vale a dire ne' principj del settimo secolo, come consuetudini di popoli già da secoli incorporati al regno de' Franchi, non pruovano nulla di più di quello che potrebbero pruovare i capitolari di Pipino e di Carlo Magno.

Nel tempo de' due nominati principi le concessioni a' sottobenefiziati erano già divenute comuni, ma non legavano in alcun modo il Sovrano, ed erano riguardate come un fatto de' signori, che non pregiudicava il diritto della regalia. Questo principio era ancor vigente in Italia nel tempo della compilazione degli usi feudali, la qual cosa dimostra più d'ogni

altra che tal diritto prende la sua origine da un fatto illegale e non riconosciuto. Le conseguenze, che questo nuovo diritto produsse, furono: I signori chiamarono alla lor clientela gli uomini liberi e tolsero così al Sovrano la sua forza principale. I possessori di grandi signorie e di uffizj fecero dopo di loro una serie di signorie dipendenti, e con tal mezzo non solo rappresentarono su di esse gli eminenti diritti della sovranità, ma formaronsi forze proporzionate all'estensione del loro territorio. I suffeudi passarono per successione a'discendenti, prima che i benefiziati del Re acquistassero essi un tal diritto. Stabilita quindi la trasmissione in tutta la milizia de' suffeudatarj, i Sovrani furono costituiti nella necessità o di rivocare tutte queste dismembrazioni delle loro largizioni e di allontanare dalla difesa comune una gran parte della nazione, o di riconoscere ne' benefiziati immediati quel diritto medesimo che la lunga tolleranza avea già renduto legittimo ne' mediati (529).

II. Concessioni di feudi alle chiese.

Un secondo errore non minore del primo fu la concessione de' feudi alle chiese, poichè queste largizioni produssero ad un tempo diversi effetti perniciosi all'autorità sovrana. Le tolsero in primo luogo una gran parte della sua forza e de' mezzi necessarj a sostenersi. In un tempo in cui tutto il sostegno della sovranità era la forza militare, ed in cui la potenza de' sovrani era minacciata internamente ed esternamente, il togliersi i mezzi da far la guerra era lo stesso che mettere in pericolo l'autorità, o costituirla in uno stato di necessaria dipendenza. Le concessioni alle chiese diedero in secondo luogo l'esempio della inamovibilità de' benefizj, e misero i Sovrani nella necessità di non trattare i *signori* laici diversamente da quello che aveano fatto per gli ecclesiastici. In terzo luogo misero gli ecclesiastici negli stessi interessi de' feudatarj. Impoverirono in quarto luogo il demanio della corona trasferendolo interamente alle chiese; e la pietà che i principi misero nel donare fece sì che l'impoverimento del demanio seguisse quasi immediatamente dappresso all'epoca in cui questo abuso ebbe principio. Chilperico annullò tutte le disposizioni fatte a favor delle chiese, per la ragione contenuta nelle seguenti doglianze, riferite da Gregorio di Tours: *Ecco impoverito il nostro fisco; ecco trasferite le nostre ricchezze alle chiese; niun altro regna fuori dei vescovi; la nostra dignità è finita ed è passata a' vescovi delle città: così continuamente dolendosi,* soggiunge lo storico, *infranse sovente i testamenti scritti a favor delle chiese.* Diedero finalmente luogo a prerogative e pretensioni pericolose pe' diritti della sovranità, quali furono quelle delle signorie indipendenti, che i feudatarj ecclesiastici vollero col tempo riconoscere da Dio, per troncare così ogni vincolo di riconoscenza verso il Sovrano (530).

III. Perpetuità de' benefizj.

Dato l'esempio di concessioni perpetue ai corpi morali, si risvegliò lo stesso interesse negli altri *signori* i quali videro in questo privilegio il mezzo più efficace onde stabilire la propria indipendenza. Questa fu un'altra cagione per la quale il demanio della corona rimase assorbito, ed il Sovrano fu obbligato a creare nuove *signorie*, espediente contra-

rio a quello che la politica dello stato e l'interesse pubblico esigevano. Anche questa conseguenza seguì immediatamente il principio delle largizioni. Luigi il buono, siccome narra l'autore incerto della sua vita, essendo andato a visitare l'Imperatore suo padre in Alemagna, questi gli domandò donde avvenisse ch'essendo egli Re fosse così povero. Luigi rispose ch'egli non era Re, se non di nome, e che i *signori* aveano occupato tutti i suoi demanj (531). La povertà di Carlo il calvo e le abiezioni ch'egli commise innanzi a' vescovi ed a' signori, dimostrano meglio di ogni altro esempio, qual fosse l'effetto delle perpetue dismembrazioni del demanio, nel tempo in cui questa era la sola forza la quale contrabilanciasse quella de' *signori*.

IV. I signori restringono i legami delle loro obbligazioni.

I signori travagliarono ad un tempo a rendere perpetui i benefizj e a diminuire tutti i loro nessi verso il Sovrano. Due erano nella costituzione de' feudi le principali forze del Sovrano, la milizia de' fedeli e de' benefiziati, e quella degli uomini liberi che sotto la scorta de' conti erano menati alla guerra e costretti sotto gravi pene a seguire il Sovrano.

I benefizj non erano se non la ricompensa de' servizj passati ed il pegno de' futuri. L'obbligo dunque di seguire il Sovrano era implicito nel godimento de' benefizj, ed il separare quest' obbligo dalla cosa equivaleva al risolvere la condizione per la quale la concessione era stata fatta. Inoltre il vincolo della fedeltà fra i benefiziati ed il Sovrano, e per conseguenza fra i benefiziati e i loro sottobenefiziati, era perpetuo ed indissolubile, tra perchè questa fu la legge primitiva del contratto feudale, e perchè tal'era il fine politico della cosa. Un capitolare di Pipino *il corto* ed un altro di Carlo Magno aveano confermato questo diritto (532).

La milizia de' liberi se non costituiva la parte maggiore degli eserciti, ne formava sicuramente la parte la più fida. E per quanto i duchi e i conti si fossero assomigliati a' benefiziati, e le dignità e gli uffizj pubblici avessero preso la figura di feudi; pure questo cangiamento, nato dal fatto dei signori e dallo spirito d'anarchia, sarebbe stato rivocabile dalla forza e dall'energia del Sovrano. Carlo il calvo ruppe tutti questi legami, esonerò i signori dalla necessità di seguirlo, concorse ad infrangere il legame del giuramento, distrusse in somma tutti gli avanzi della milizia libera. Allorchè egli strinse nell'842 a Strasbourg la lega con Luigi il germanico contro al comune fratello Lotario, i due Re si obbligarono di non contravvenire mai allo scambievole giuramento che essi si prestarono, e contravvenendovi consentirono che i loro fedeli rimanessero assoluti dal giuramento di fedeltà che ciascuno avea prestato al proprio Sovrano. Il carattere delle guerre e delle leghe barbariche porta seco che i nemici si offendano con tutti i mezzi che il risentimento somministra, e che si cautelino con tutti i mezzi contro alla perfidia ed all'inganno, senza prevedimento e senza politica. I signori nel trattato fatto fra i tre fratelli a Marsen nell'847 dopo la battaglia di Fontenay si fecero solennemente promettere quello che il trattato di Strasbourg avrebbe renduto disputabile. Il Re Carlo permise agli uomini

liberi di seguire qualunque de' signori fosse loro piaciuto di scegliersi, autorizzò ciascuno a cangiar di signore, o sia di legame di fedeltà, esonerò i signori dall' obbligo di seguire il proprio Sovrano, tranne il solo caso di quelle guerre difensive che portassero seco loro l' invasione generale del regno (533). Siccome i sintomi principali della feudalità si sono mostrati gli stessi da per tutto, così noi vedremo di qual conseguenza questa pretensione sia stata nel regno di Napoli. Manfredi, a cui la corte di Roma ed un principe straniero venivano a togliere il regno, non potè muovere le sue armi al di là del Garigliano in una guerra in cui egli era l'assalito, perchè i *signori* già guadagnati dall' inimico protestarono che le loro obbligazioni non si estendevano se non alla difesa del proprio territorio (534). Il tradimento inorpellato allora da questo pretesto costò al Re la perdita del regno e della vita. Il restringere le obbligazioni de' baroni al solo caso delle guerre difensive tendeva a renderli giudici della giustizia delle guerre e di tutte le intraprese del Sovrano. Perciò tali restrizioni furono come anarchiche rigettate, appena fu consolidata l'autorità reale, ma l' esempio di esse diede luogo a quelle altre ricevute nel diritto feudale di tutte le nazioni che determinarono le condizioni del servizio militare dei baroni (535).

V. Guerre private.

Il diritto di far la guerra inseparabile dalla sovranità fu dalla debolezza de' primi Sovrani della dinastia merovingica abbandonato alle passioni ed alla vendetta de' *signori* (536). Questo abuso che attacca direttamente gli elementi della società, e che distrugge il centro della forza comune, può riguardarsi come il principal carattere dell' anarchia aristocratica. I *signori* vollero l' unione delle classi inferiori per rivolgere a loro proprio vantaggio tutti i sagrifizj che risultavano dalla dipendenza e dalla sommissione di quelle; ma ciascuno di essi procurò di sostenersi il più che fosse possibile nello stato d' indipendenza così verso il Sovrano, come reciprocamente fra loro. Niun altro principio fu di questo più fatale all' ordine pubblico, all' indipendenza della sovranità ed alla sorte del popolo. Carlo Magno volle ripararvi, ed in un suo capitolare proibendole disse: *Noi non sappiamo per qual criminoso ritrovato siesi introdotto che quelli i quali non son rivestiti d' alcun pubblico uffizio, pe' loro odj e per le loro particolari intenzioni si attribuiscano la facoltà loro non permessa di vendicare i congiunti e di uccidere uomini* (537). I successori di Carlo Magno fecero altrettanto e stabilirono che chiunque degli offensori e degli offesi non volesse pagare o ricevere il prezzo della vendetta, fosse menato alla presenza del Re (538). Ciò non ostante i *signori* nel trattato di Marsen sopra mentovato stipularono co' loro Sovrani che ciascuno avrebbe potuto attendere alle guerre private, e non esserne distratto per la ragione della difesa pubblica, tranne il solo caso della generale invasione (539).

VI. Abbandonamento del campo di marzo.

L' abbandonamento del campo di marzo non può non riguardarsi come una delle principali cagioni che fecero sempre degenerare in peggio i costumi e le istituzioni de' conquistatori germanici, e specialmente come la cagione che con-

centrò ne' *signori* lo spirito e le forze dell'aristocrazia. Noi non sappiamo vedere nell'antico campo di marzo ne' Franchi, e nelle assemblee restaurate da Carlo Magno, una istituzione popolare, colla di cui rovina si fosse distrutta la parte democratica del governo de' Franchi. Il poter trovare l'esempio d'una istituzione popolare nella fondazione stessa della monarchia, è sembrato a' più dotti e a' più giudiziosi scrittori del passato secolo un argomento di autorità che opportunamente sostenesse l'opinione ed il voto di coloro i quali desideravano di portar le forme assolute alla moderazione ed all'equilibrio d'un governo composto di tutti gli ordini dello stato. Ma, dopo d'aver vinto il ritegno che si prova in contraddire all'opinione di tanti grandi uomini, si può domandar loro qual'è il fondamento di questa opinione? Che i Franchi e le altre tribù germaniche avessero nelle loro sedi patrie un consiglio generale della nazione, dove trattassero di tutti gli affari di maggiore importanza, non può rivocarsi in dubbio; che i Franchi ne' primi anni che succederono alla conquista sotto il regno di Clodoveo avessero serbato il costume di convocarle, è pure incontrastabile, tralasciando di esaminare se queste assemblee, come sono descritte da Tacito, mostrino più l'indipendenza naturale che la libertà civile de' Germani. Ma quali furono gli ordini che dopo il passaggio de' Franchi nelle Gallie vi furono chiamati, e quale l'occasione per la quale il campo di marzo fu congregato? Non v'è alcun documento storico che dica o che faccia presumere i Romani e gl'indigeni Galli intervenuti a queste assemblee e spiegare in esse la qualità di nuovi cittadini franchi. V'erano dunque chiamati tutt'i Franchi che componevano la milizia vincitrice, e vi erano chiamati nel tempo in cui il principe visitava le sue truppe. Se dunque a queste adunanze intervennero i soli Franchi e questi sotto il freno della disciplina militare qualunque essa fosse, queste adunanze possono tutto al più provare l'indipendenza originaria de' popoli conquistatori, ma non le forme costituzionali del nuovo regno. Noi ci dipartiremmo troppo dal nostro scopo se volessimo minutamente rispondere agli argomenti che si sono prodotti per sostenere una tale opinione, ma è pure necessario di non toccare leggermente una quistione che ha per se il sentimento di tanti illustri contraddittori. Perciò ecco il sunto di tutti gli argomenti che possono loro opporsi (540). 1. Costa per la stessa testimonianza di questi scrittori che il campo di marzo cessò di tenersi sotto i primi successori del fondatore della monarchia (541). 2. Rimontando al primo atto solenne che precedette lo stabilimento de' Franchi nelle Gallie, qual'è la compilazione delle leggi saliche, a quest'atto si veggono solamente intervenuti i proceri della nazione (542). 3. La spiegazione di questa parola proceri è data così dalla legge suddetta, come da quelle delle altre nazioni germaniche che furono compilate tutte coll'assistenza d'uno scelto numero di giudici (543). 4. Discendendo a' tempi posteriori al Re Clodoveo, di due grandi avvenimenti fanno menzione la storia e le cronache della dinastia merovingica, il trattato d'Andely ed il concilio di Parigi tenuto nell'anno 615

per la riforma degli abusi. In entrambe queste adunanze, che i rispettivi principi vollero rendere le più popolari che fosse loro possibile, non si veggono adoperati che i proceri e i vescovi (544). 5. Tutti gli atti de' Re Merovingi posteriori alle due suddette solenni adunanze non si dicono fatti se non col consenso de' vescovi, degli ottimati, de' proceri, de' fedeli (545). 6. Spiegando la natura delle assemblee d'incerta data, antecedenti a' regni di Gontrano, di Childeberto, e di Clotario II con quelle ristabilite da Pipino e descritte da Fredegario, non vi si trovano chiamati se non gli ottimati ad oggetto di unirsi *per la salvezza della patria e pel bene de' Franchi* (546). 7. Spiegando finalmente gl'istituti del regno de' Franchi con quelli delle altre nazioni germane, le adunanze tenute al campo di marzo o di maggio non furono se non rassegne militari, alle quali i Sovrani proposero, o innanzi alle quali pubblicarono quegli atti, ai quali o crederono necessario il concorso dell' esercito e de' loro *signori*, o che vollero rivestire d' una maggiore solennità (547).

Quanto alle assemblee convocate da Carlo Magno, le di lui mire nelle istituzioni delle assemblee furono certamente di riunire la nazione, e di sorrogare allo spirito di divisione e di rivalità che regnava fra le chiese e i *signori* uno spirito pubblico, il quale concentrasse le forze del popolo. L'istituzione di Carlo Magno fu simile a quella fatta nel regno di Napoli da Federico II, il quale chiamò il primo i deputati di tutti i comuni, anche baronali, al parlamento della nazione, che sino allora era stato composto di soli vescovi e di magnati (548).

Disconvenendo dunque solamente dalla opinione che ha sublimato il campo di marzo ad un parlamento nazionale, formato dal calcolo della sapienza e della politica, noi conveniamo che l'abolizione delle assemblee, e specialmente di quelle della seconda dinastia radicò lo spirito di anarchia nel sistema de' feudi, isolò il potere sovrano, e fomentò l'insubordinazione fra i *signori*. Conveniamo pure che la perdita di questa istituzione abbia peggiorato la sorte del popolo, e che siccome il Sovrano era interessato a riunire tutte le forze della nazione, e a farsi centro di tutti gli elementi che la componeano, così i *signori* per l'opposto credevano di perdere della loro influenza, comunicandola, o facendola servire non all' interesse individuale ma all' interesse comune; a guisa di due forze delle quali una guadagna avvicinandosi al centro, l'altra discostandosene.

VII. Divisione nata dalle grandi signorie.

Oltre a' vizj del sistema feudale che tendeano a disquilibrare l'autorità pubblica, diverse altre cagioni favorirono la divisione interna delle nazioni. Le grandi concessioni, effetto della liberalità, del favore, o della debolezza dei principi, e qualche volta ancora della necessità, diedero a' *signori* un grado di potenza maggiore di quello che la sicurezza del poter sovrano avrebbe permesso. Ogni errore di questa natura in uno stato di federazione armata non potea rimanere senza conseguenze; il perchè l' ambizione de' *signori* si mise subito a livello de' nuovi mezzi ch' essi aveano acquistati. Inoltre la divisione de' principati fatta in grazia degl' individui delle

famiglie regnanti rendè più gravi le conseguenze di questo disordine, tra perchè scisse gl' interessi della sovranità, e perchè stabilì tanti centri d' unione quanti erano i diversi interessi de' Sovrani che tenevano le diverse parti dello stesso regno.

Insieme con queste cagioni fruttificò pure un germe originario di divisione che sussistea fra le diverse parti delle stesse monarchie. Per quanto di somiglianza voglia supporsi ne' costumi de' popoli che conquistarono l' Imperio d' occidente, notabili differenze di usi e di costumi distinguevano gli uni dagli altri, e queste differenze le quali si confondevano nel paragone fra i nuovi popoli e le vecchie nazioni, formavano nel confronto de' barbari fra loro altrettanti caratteri costitutivi di ciascuna nazione. La federazione unì questi popoli contro alle nazioni conquistate; ma appena naturalizzati e divenuti anch' essi indigeni, le rivalità surte fra loro li portarono a diversi interessi, e scoprirono nuovamente il pendio de' particolari costumi ed abiti che gli aveano originariamente divisi. I disordini che portarono nello stato civile le grandi *signorie* furono figli di queste diverse cagioni insieme riunite, come lo mostrano gli avvenimenti anche contemporanei alla fondazione delle nuove monarchie.

L' Aquitania, uno de' regni e poi uno dei grandi ducati della Francia, cominciò ad essere in opposizione col rimanente della monarchia fin da' tempi di Clodoveo (549). I suoi duchi renderono inquieto il regno della prima e della seconda dinastia, e giunsero finalmente ad occupare il trono de' Franchi. Chramno figliuol di Clotario I unito in alleanza con Willecario duca d' Aquitania minacciò di cacciare il padre dal trono (550). Ariberto figliuolo di Clotario II appena ebbe dal fratello il governo dell' Aquitania, presone il titolo di principe, cominciò a disputarsene l' indipendenza (551). Sotto gli ultimi principi di questa stessa dinastia gli Aquitani e i Guasconi, sentendo la debolezza del freno che li reggea, si divisero dal resto della monarchia e si crearono un duca indipendente (552). Lupo, Eudone, Vaifario, Hunoldo duchi d' Aquitania furono i nemici più ostinati che ebbero a combattere Pipino d' Heristel, Carlo Martello e Pipino il corto (553). Carlo Magno ridusse all' obbedienza i duchi d'Aquitania, ma non potè fare lo stesso de' Guasconi. Chorso duca di Tolosa, preso con insidie dal duca de' Guasconi, fu costretto a giurargli fedeltà ed ossequio. E Carlo non potendo far vendetta dell' autore dell' attentato, la fece di colui che l' avea sofferta, facendo deporre Chorso nell' assemblea di Worms (554).

Sotto il regno di Luigi il *buono* e di Carlo il *calvo* i duchi di Aquitania furono ridotti ad uno stato di dipendenza, ma pure in questo stato Gisalberto duca rapì e menò in moglie la figlia dell' Imperator Lotario (555). Finalmente Odone conte di Parigi e duca d' Aquitania, dopo avere occupato il regno de' Franchi ed averlo tolto a Carlo il *grosso*, costretto ad abdicarlo nuovamente in favor di Carlo il *semplice*, ritenne come regno d'Aquitania, e riservò con queste forze il

mezzo a' suoi immediati successori, onde cacciare definitivamente dal trono gli ultimi discendenti di Carlo Magno (556).

Questi avvenimenti dell' Aquitania non sono se non gli esempj di quel che fecero i duchi e i conti di altri grandi grandi feudi. Il regno di Carlo il calvo diede la nascita ad un' altra delle grandi signorie che divisero la Francia. La maggior parte del territorio della Fiandra era sotto il governo de' forestarj stabilitivi da Pipino e da Carlo Magno, e questi uffiziali formavano in quell' epoca la parte più notabile del governo di quella terra. Balduino, figliuol di Audoacre, incoraggiato forse dall'esempio di Gisalberto, rapì Giuditta, figlia di Carlo il *calvo*. Ammesso a sposarla ricevette dal Re la contea di Fiandra ch'ei trasmise alla sua discendenza.

Nel finire della seconda dinastia il regno de' Franchi era già lacerato dall' ambizione dei duchi di Normandia, di Borgogna, da' conti di Fiandra, di Brettagna, di Vermandois e di altri signori. Gli stessi conti di Auvergne e di Tolosa emularono sovente il potere e le intraprese de' duchi d'Aquitania (557). L' Italia e tutti gli altri stati presentano avvenimenti simili. I duchi di Friuli, di Spoleto, e di Benevento, custodi delle frontiere del regno longobardico, ne furono sempre i rivali (558). Carlo Magno accrebbe per la difesa dell' Italia i duchi limitanei e i marchesi; ma l'ambizione di questi stessi duchi tolse anche questo regno a' di lui discendenti, ed aprì a' Tedeschi il cammino dell' Italia (559). La storia particolare di ciascuna nazione mostrerà tutta l'influenza che le grandi signorie ebbero nelle turbolenze di esse, e come i grandi feudi sieno stati da per tutto il nucleo della discordia interna.

VIII. Usurpazione delle regalie.

Il potere e la forza delle armi fornì a' possessori delle grandi signorie l' ambizione e i mezzi onde modellare i loro diritti su quelli de' Sovrani. Appena stabilito questo paragone i piccioli *signori* trovarono nell' imitazione dei grandi una ragione sufficiente per attribuirsi le medesime prerogative. Così i diritti regali, che non erano definiti da alcun principio di governo ma dalla sola violenza, si suddivisero insieme col territorio per le mani de' *signori*. Questa occupazione non fu uguale per tutti i diritti di regalia, non fu generale per tutti gli uffizj e signorie, non fu contemporanea. Perciocchè di quelli che la teoria del governo civile ed il diritto pubblico chiamano oggi diritti di regalia, alcuni passarono nelle mani de' concessionarj insieme co' benefizj e cogli uffizj per un fatto così antico che è stato poi riguardato come diritto dell' ordinaria natura de' feudi; alcuni altri si esercitarono da' feudatarj per esempj particolari che non costituiscono diritto, perchè rivocati alla corona tostochè questa riacquistò la sua indipendenza. Questi secondi debbono essere riguardati come altrettanti abusi ed occupazioni di potere, le quali vanno ripartite per le diverse età della vita feudale, secondo le differenti epoche della diloro introduzione. Una terza specie di diritti supremi, tratti dalla violenza e da' costumi barbarici del tempo, furono arruolati fra le regalie de' conti e de' signori, e questi sono tanto numerosi e varj, quanto l' ambizione, l' avarizia e la vanità pos-

sono essere fertili a suggerirne in cuori di uomini corrotti ed in tempi di anarchia e di ferocia. Tali diritti debbono essere riguardati meno come diminuzione del poter sovrano, che come calamità ed afflizioni del popolo. I diritti che i baroni chiamarono regalie de' feudi contengono usurpazioni ed abusi di queste differenti specie, accumulate insieme col favore del tempo e della forza.

Giurisdizione e suoi proventi.

Non si dee per l'amministrazione della giustizia, di cui goderono i benefizj franchi, ricorrere alla sola antichità di questa prerogativa, e pruovare così col fatto ciò che dee piuttosto dimostrarsi col diritto. Noi abbiamo già mostrato che i benefiziati de' Franchi erano rivestiti di tal prerogativa ne' principj del settimo secolo. Ma si potrà da questo solo conchiudere ch' essa sia nell' essenza e nella natura di quei feudi? Questa quistione è stata da lungo tempo agitata, nè si possono aggiugnere ragioni a quelle allegate da' due illustri autori che l' hanno in opposto senso discussa; ma è libero lo scegliere fra le due opinioni quella che sembrerà a ciascuno dimostrata più analogamente al proprio senso. Noi seguendo perciò quella del signor de Mably, alla cui dimostrazione sembraci non esservi alcuna opposizione a fare, presenteremo solamente la quistione sotto il seguente punto di veduta. Non v' è negli usi originarj de' Germani, nè nelle istituzioni posteriori di tutte le nuove nazioni vestigio che faccia presumere il diritto sovrano della giustizia diviso fra gli anziani del popolo; che anzi questa ipotesi ripugnerebbe a tutto il sistema della loro amministrazione. Gli uffizj di giudicatura nelle persone de' conti e de' loro uffiziali inferiori furono generalmente istituiti per tutto il territorio delle Gallie. La giurisdizione regia che questi uffizj hanno rappresentata è andata gradualmente retrocedendo, perciocchè essa si andò perdendo a misura che si andarono restringendo il demanio regio e gli uomini liberi dipendenti dal Sovrano. Ora in tutto il corso di questo cangiamento le vestigie dell' antica giurisdizione regia si scoprono per due notabili circostanze. L' una è che nei capitolari de' Carlovingi si parla della giurisdizione de' duchi e de' conti, come degli avanzi d' un diritto altra volta generale; la seconda è che questi uffizj regj conservarono per lungo tempo la vigilanza su gli uffizj signoriali, ed una giurisdizione superiore così ne' casi di denegata giustizia, come in quelli di ricorso straordinario, la quale mostra d' avere la giurisdizione superiore abbracciato anche una volta la sottoposta. Se dunque la costituzione originaria de' benefizj franchi escludea la suddivisione della giustizia nelle mani de' *signori*, e se la storia addita i progressi che l' usurpazione ha fatto in mano a costoro, per dimostrar questa sarà necessario lo scoprire il primo atto, in cui l' abuso manifestossi? (560)

Ciò premesso, noi abbiamo veduto che l' amministrazione della giustizia presso i barbari non era se non un sistema di vendetta privata. O perchè la legge avesse in mira di rendere questa vendetta meno pericolosa, o perchè i diritti delle persone sono meno stimati là dove sono più esposti ad essere violati, la riparazione delle offese fu convertita in una

multa pecuniaria. Allorchè si cominciarono a compilare gli usi de' barbari ed il governo si fece garante della loro osservanza, surse un' idea rimota d' ordine pubblico, che si credette offeso per le trasgressioni degl' individui. Perciò oltre alla composizione de' delitti, che si pagava alle parti offese, si stabilì una pena in compenso dell' obbedienza pubblica violata. Questa sovraimposta di pena si chiamò *fredo*, e formò l' origine de' proventi della giustizia. Alcune volte la legge determinò per ciascun caso la quantità di detta pena; dove non la determinò fu il terzo della composizione del delitto (561). Un' altra specie di proventi la formavano le multe imposte a coloro i quali contravvenivano al servizio militare e alle chiamate di adunamento che il Re facea (562).

Appena i *signori* si furono impadroniti dell' amministrazione della giustizia, occuparono anche la percezione di quest' emolumento. Le prime leggi scritte de' Franchi e delle altre nazioni germaniche fanno menzione del fredo (563), e quegli stessi documenti da' quali si vede già passata nelle mani de' *signori* l' amministrazione della giustizia, contestano che i fredi formavano una delle ordinarie rendite di ciascuna signoria (564).

Fino a che gli uffizj de' conti conservarono i caratteri di corti regie, i fredi e le multe d' ogni specie si divisero per un terzo al conte e per due terzi al fisco reale (565). Carlo Magno ne' provvedimenti dati onde sistemare l' amministrazione de' suoi demanj, fa menzione di tai fredi, come d' una rendita solita del suo tesoro (566). In Italia le leggi di questo stesso Sovrano e quelle di Pipino suo figliuolo uguagliarono la quantità de' fredi italici a' franchi e ne ordinarono la stessa distribuzione tra 'l fisco e i conti (567). Allorchè gli uffizj dei conti si trasmutarono in *signorie*, tutti indistintamente e beneficiati e giudici concepirono essi e fecero concepire della giustizia l' idea d' una rendita, che l' industria del proprietario dovesse accrescere come le altre del proprio patrimonio.

Diritto della moneta.

Il diritto di batter moneta, sebbene appartenesse alle posteriori usurpazioni de' *signori*, pure prende la sua origine dalle concessioni che cominciarono a farne i Sovrani della prima e della seconda dinastia francese, e dalla negligenza colla quale essi custodirono una tale regalia.

Quanto a' Franchi la pietà verso le chiese, o per meglio dire la superstizione de' principi, fu la prima che suggerisse simili concessioni. Teodorico III concedette un tal diritto a' vescovi del Maine (568). Prescindendo dalle dispute su i privilegi della chiesa di Treveri che pretese avere da antichissimo tempo il medesimo diritto (569), sono incontrastabili le concessioni fattene da Luigi il *buono* alla chiesa di S. Medard di Soissons, e da Carlo il *grosso* alla chiesa di Langres (570). E sebbene la storia non mostri questo diritto nelle mani de' baroni in tutto il corso del nono secolo, pure sembra che si possa supplire colle congetture al difetto dei fatti particolari. I principi della seconda dinastia, incominciando da Carlo Magno e passando a Luigi il *buono* e a Carlo il *calvo*, ordinarono che le monete non si battessero, se

non nelle case regie da essi destinate. Volendo supporre un abuso che desse luogo alle suddette leggi, il più naturale fra tutti è l'usurpazione de' *signori* (571). Questa presunzione è fondata sopra due fatti, uno generale, l'altro particolare. Il primo è che i beni e i diritti tutti delle chiese caddero specialmente sotto il regno di Carlo il *calvo* in balìa de' *signori;* il secondo è la restituzione, ordinata da Carlo il *semplice*, del diritto della moneta alla chiesa di Autun, diritto che da lungo tempo per malvagità di alcuni era stato alienato (572). Questo fatto particolare coincide con quelli de' tempi posteriori, ne' quali un gran numero di questi diritti si vede passato a' baroni per usurpazioni sulle chiese, o per contratti avuti colle medesime (573). Sieno o no sussistenti queste congetture, sul finire del nono secolo il diritto di batter moneta era già nelle mani di alcuni *signori* ecclesiastici, la qual cosa può esser fissata come il principio dell' abuso più esteso che ne' tempi posteriori verificossi.

Quanto all' Italia dee premettersi che il diritto della moneta fu sotto l'antico imperio esercitato quasi come un diritto municipale dalle più considerevoli città. Questa sola notizia può spiegare come le zecche italiane si trovassero diffuse in tante città, come un tal diritto si fosse da molte conservato fra le contese delle regalie, e come esso rimonti pe' documenti delle monete finora illustrate sino a' tempi di Carlo Magno ed a' precedenti ancora de' Longobardi. Non ostante quest' uso, la dissomiglianza della polizia ecclesiastica d' Italia sino alla conquista di Carlo Magno e la diversa natura degli uffizj longobardici non diedero luogo ad alcuna usurpazione di questa regalia, e fecero che molte città continuassero anche sotto i primi Franchi a godere senza gelosia d' una tal prerogativa.

Non si potrebbe citare fra gli esempj delle usurpazioni di regalie quello de' duchi di Benevento, se le prime vestigie di questo diritto cominciassero dall' epoca in cui, distrutto il regno d' Italia, quei principi proclamarono la loro indipendenza. Ma si trovano fin dal regno di Liutprando monete de' duchi di Benevento senza alcuna menzione del Re d' Italia, il che pruova o l' indipendenza che già affettavano i duchi di Benevento, ovvero lo stato dell' opinione di quel tempo sulla regalia delle monete (574).

Regalie ecclesiastiche

Si sono in un particolar senso chiamati *regalie* i diritti della sovranità sulle chiese e su i loro patrimonj. Niun Sovrano ha rappresentato su di esse diritti maggiori nè più antichi de' Re Franchi, il perchè presso quella nazione l'anarchia feudale diede i primi esempj di abusi e d'invasioni in tali prerogative. Nè si limitò solo a questo attentato, ma turbò ed invase quello ancora a cui lo spirito della regalia stessa non pretese mai di pervenire.

Elezioni.

Incominciando dall' elezioni de' vescovi e degli abbati, i Sovrani della dinastia merovingica nominarono liberamente alle sedi vacanti così i cherici come i laici (575). Sebbene i concilj francesi avessero tentato sin d' allora di restringere il diritto de'Sovrani, pure anche molti de' principi della seconda dinastia conservarono tali prerogative col consenso

stesso del papa, e solo sotto la terza razza la facoltà di nominare fu commutata in quella di confermare, di prestare l'assenso all'elezione canonica e d'investire i nominati (576). Le solennità delle investiture così in Francia come in Germania furono tratte dagli esempj di quelle de' feudi (577). Ora mentre lo spirito della disciplina ecclesiastica andava restringendo una tal prerogativa ne' Sovrani, i duchi e i conti cercarono d'usurparla per la via del potere immediato ch' essi esercitavano. Prima della fine del nono secolo già si trova l'esempio del conte d'Auvergne, che cacciò Sigone vescovo da quella sede, introducendovi il chierico Adone. Presso allo stesso tempo si trova fatta da Bozone conte di Senlis l'elezione di quel vescovo (578). L'influenza dei *signori* fu uno de' principali mezzi pe' quali la corruzione e la simonia s'introdussero nelle elezioni de' vescovi e degli abbati.

Erezione de' vescovati.

Di tutte le prerogative reali sul governo esteriore della chiesa una delle più disputate è stata la facoltà di ergere nuovi vescovati e di mutar la sede degli antichi. Mentre questo diritto era conteso in Francia da' pontefici e da' concilj, alcuni de' duchi arditamente l'usurparono, e fu questa usurpazione la causa dell'animosa guerra accesa fra i duchi di Brettagna, Carlo il *calvo* e i di lui successori. Nomenoe duca di Brettagna estese a sette le quattro sedi vescovili della Brettagna, e tolta la qualità di metropolitana alla sede di Tours la concedette a quella di Dole. Sebbene papa Niccolò I avesse disapprovato un tal cambiamento ed avesse ordinato di riconoscersi sempre Tours per sede metropolitana, pure i duchi di Brettagna sostennero il contrario, e questa controversia sempre tratta in lungo non fu con effetto decisa, se non nel XII secolo sotto il ponteficato d'Innocenzio III (579).

Corona ducale.

I duchi e i conti tostochè riuscirono ad arrogarsi una parte delle prerogative regie, vollero anche essere decorati dalle insegne esterne della regalia. I duchi di Aquitania aveano già introdotto l'uso di farsi solennemente incoronare. I fatti de' tempi posteriori possono mostrare qual fosse questa corona. L'onore supremo dell'Imperio in Italia era quello del patriciato, di cui l'esarca di Ravenna e qualche altro duca greco era decorato. Quest'onore fu di tanta considerazione presso i Franchi che Clodoveo non isdegnò di riceverlo dalle mani dell'Imperatore Anastasio. Pipino e i suoi figliuoli in premio de' servizj renduti alla chiesa romana furono nominati patricj. Della stessa dignità fu insignito Carlo Magno dopo d'aver presa la corona imperiale. Fosse un prestigio per gli onori dell'antico Imperio, fosse la connessione che dopo l'esempio di Carlo Magno erasi stabilita fra la dignità di *patricio* e quella d'Imperatore d'occidente, per lungo tempo gl'Imperatori unirono allo stemma imperiale la corona del patriciato. Carlo il *calvo* avendo creato duca di Pavia Bosone suo cognato, poi Re d'Arles, lo cinse della corona di patrizio (580). O che questo esempio si fosse allora preso da altri antecedenti, o che fosse in appresso imitato, la corona del patriciato passò ad essere quella dei

ducati, e l'esempio datone una volta da' grandi fu poi imitato da' piccioli.

Ravvicinata la distanza fra le prerogative essenziali dei Sovrani e quelle delle altre dignità dello stato, l'imitazione si estese con maggior facilità alle più picciole onorificenze. Il progresso di queste usurpazioni minori, come il corteggio, le vesti, i titoli d' onore, è un' appendice che appartiene al fasto della feudalità ed entra ne' tempi posteriori, ne'quali essa spiegò in tutta l'estensione il suo potere e la sua pompa.

CAPO VIII.

Delle diverse alterazioni che il sistema primitivo dei feudi ricevette nel suo nascere, relativamente alla condizione de' popoli.

Se l' occupazione delle prerogative reali fu progressiva, perchè fu il risultato degli avvenimenti ch' estesero l' influenza ed il potere dei *signori*, può dirsi istantanea quella de' diritti delle persone e delle proprietà, perciocchè niuna resistenza per parte del popolo arrestò mai gli attentati dell'anarchia che tenea divise le nazioni. Istantanei certamente furono i primi esempj che se ne diedero, e se nella serie degli abusi che riguardano la vita civile si distinguono anche diverse età e differenti gradi d' intensità, questa gradazione dee piuttosto ripetersi dalle occasioni e da'mezzi che il tempo e lo sviluppo dell' anarchia andarono suggerendo.

I. Passaggio degli uomini liberi alla servitù.

Lo stato di guerra e di devastazione nel quale caddero le nazioni tolsero a tutti la sicurezza della persona e delle proprietà. In questo stato la superstizione de' barbari difendeva le proprietà delle chiese, le armi difendevano quelle de'potenti, il comune della nazione era abbandonato a tutti i rigori ed a' disordini dell' anarchia. Era già lungo tempo che la sicurezza non era più l' effetto dell' ordinaria custodia delle leggi, ma s' invocava come un presidio straordinario dell' autorità pubblica. Il diritto di assicurare le persone dei sudditi divenne una prerogativa regia, e si rinnovò sotto i Re barbari quel diritto di protezione speciale che erasi già introdotto ne' bassi tempi dell' Imperio (581). I Goti ebbero una formola consagrata a dispensare una tal protezione, e quest' atto fu presso di loro una delle prerogative proprie del Sovrano (582). Presso i Franchi questa protezione chiamata *mundeburde* fu anche accordata con una formola solenne, la quale mostra così l' ordinario uso che di essa si facea, come l' antica data della sua introduzione (583). Ma tostochè tutti furono sottomessi alla necessità d' un tal rimedio, la forza di esso divenne nulla, e fu solamente utile quella protezione che accordarono le chiese e i padroni immediati del territorio. Più modi nel quinto e nel sesto secolo s' introdussero per ottenerla. Uno di essi fu il *commendarsi* al potente o alla chiesa colla promessa d' un' opera o d' una prestazione acciocchè lo difendesse. Questi *recommendati* prèsero diversi nomi secondo la diversa opera o

prestazione a cui si obbligavano. Si dissero sovente *recommendati, affidati, extaliati, decimarii* (584). Un altro modo fu l'ascriversi fra i clienti della chiesa o del *signore* coll'obbligo di seguirlo alla guerra e di prendere le di lui parti. La classe che così si raccomandava prese il nome della servitù, cioè di *vassi* e di *vassalli* (585). Un terzo modo fu l'offrirsi ad una volontaria servitù (586). Questi si chiamarono oblati, e sono quelli che specialmente accrebbero il numero de' servi delle chiese (587). Un quarto modo fu il vendersi in servitù. Questa vendita, di cui se ne ha l'esempio fra le formole de' mezzi tempi, contenea la più ampia rinunzia allo stato d'ingenuità (588). Un quinto modo fu il concedere al *signore* diritti tali sulle proprie persone o sulle proprie cose, pe' quali gli uomini delle signorie vennero a costituirsi in uno stato medio fra la libertà e la servitù. Fra queste concessioni, o per meglio dire fra queste abdicazioni, una delle più notabili fu quella di privarsi della potestà di disporre in morte del proprio patrimonio, onde estendere il diritto della caducità de' beni in favor del *signore*. Quelli che così si raccomandavano entravano nella classe delle così dette *mani morte* (589). Sono innumerevoli le formole e le diverse condizioni de' contratti che la miseria e l'abiezione da una parte, e la soverchieria dall'altra escogitarono. La sicurezza personale dovette da ciascuno acquistarsi per contratti particolari, senza che si avesse allora l'idea di un centro di forza comune, e per conseguenza di legami di società. I limiti fra i *recommendati*, i *vassi*, gli *oblati*, i *servi* e i *semi-servi* non erano stabiliti se non dall'uso e dall'arbitrio. Quindi la condizione degli uni fu diversa da quella degli altri presso ciascuna nazione, e spesso tutti degenerarono e si confusero nella classe de' servi e degli angarici che vedremo ne' secoli posteriori comporre quasi la totalità dell'infimo popolo. I recommendati, che nella gradazione di queste classi servili erano sottoposti ad un peso più lieve, furono nel regno di Napoli ed in altre città d'Italia ridotti quasi alla condizione de' servi pe' carichi imposti loro da' padroni; e, sia per l'esempio, sia per la necessità comune, la massima parte de' rustici del regno fu nel IX e nel X secolo ridotta a questa stessa condizione (590). Il delfinato intero in Francia, o per effetto della spontanea commendazione degli abitanti, o per l'estensione che i *signori* diedero all'abuso, fu per secoli composto tutto di *mani morte* (591).

Da' vassi, e da quelli che sotto il legame del vassatico si raccomandarono ad un *signore*, surse un altro ordine di milizia feudale. Ciascun uomo libero ebbe la facoltà di scegliersi un *signore* nella cui clientela costituirsi. Da questo atto in poi egli cessava d'esser menato alla guerra cogli altri uomini liberi dal conte del proprio distretto, ed entrava fra la milizia de' *signori* (592). Questa assorbì fra poco tempo quasi tutto il ceto degli uomini liberi, si andò per conseguenza diminuendo quella del Re, l'intera nazione passò gradatamente sotto il governo de' *signori*, e si mise un intermezzo fra 'l Sovrano ed il popolo, fra 'l centro della forza

e la forza istessa. Dopo questo cambiamento gli ordini della milizia non si composero se non di militi nobili e di servi.

II.
Passaggio degli allodj in feudo.

A misura che la condizione degli uomini liberi si andò avvicinando alla servile, i cittadini più distinti cercarono un mezzo onde evitarne l'abiezione. Tutti i privilegi odiosi, che aveano altra volta distinto i Franchi da'Romani, erano passati a distinguere i vassalli del Re o sieno i *signori* dal comune degli uomini liberi. Un uomo, non vassallo del Re, che non si fosse presentato al giudizio, era dalla sua stessa contumacia convinto del delitto; questa pruova di convinzione perdeva la sua forza quando cadeva su di un leude. Gli uomini liberi erano ne' più piccoli delitti soggetti allo esperimento dell'acqua bollente; i vassalli del Re vi furono esposti nel caso solo dell'omicidio. Questi e simili privilegi fecero aspirare tutti i liberi, a'quali le loro fortune lo permetteano, all'onore di divenire vassalli di un *signore* e di uscire dalla classe degli uomini vilipesi (593). Il mezzo come ottenerlo fu il seguente. I possessori di allodj offrivano i loro beni al *signore* il quale li restituiva loro colla qualità di benefizj. Questo uso era già radicato presso i Franchi nei principj del settimo secolo (594), e si vede perpetuato in tutti i tempi e sotto tutte le dinastie, in guisa che non vi fu quasi uomo libero e grande proprietario che non avesse acquistato la qualità di *benefiziato* (595).

III.
Tributi imposti a' liberi.

Si può disputare se tutte le proprietà dei vinti o una sola parte di esse fossero state sottoposte al tributo da'vincitori, ma è fuor di dubbio che i Franchi e le altre nazioni germaniche non conobbero presso di loro i tributi (596), e non ne portarono per conseguenza l'idea nelle Gallie e nelle altre provincie da essi conquistate. Nè è necessario il salire sino all'epoca delle loro invasioni, perciocchè un documento irrefragabile del nono secolo mostra quali fossero i pesi ai quali soggiaceano le proprietà degli uomini liberi. Luigi il *buono*, avendo accolto in Francia una colonia di Spagnuoli che vi si rifuggivano per le invasioni de'Mori, diede loro uno stabilimento, e volle che fossero trattati come tutti gli altri liberi, de'quali numera le obbligazioni e i pesi, e soggiugne che oltre a quelli che egli avea descritti, non si fosse da'conti e da'loro ministri esatto censo o sia tributo di sorta alcuna (597). Per contrario dal linguaggio costante degli stessi capitolari risulta che il censo o sia il tributo fosse una qualità dei servi e de'libertini che lo pagavano o sulla loro persona o sulle loro proprietà (598). Ciò non ostante i *signori* ed i conti stessi, che in quest'epoca dobbiamo ancora riputare come uffiziali del Re, sottoposero a tributi le proprietà de'liberi, e confusero a poco a poco sotto una classe sola le proprietà de'liberi e de'servi.

Tributi diretti.

Cominciano sin dal sesto e dal settimo secolo gli atti dei principi che vietano i nuovi censi e i tributi imposti dai *signori*. Coll'editto fatto da Clotario II nell'adunanza di Parigi si ordinò l'abolizione di tutti i nuovi censi, contro a'quali il popolo reclamava (599). Sotto il regno de'Carlovingi, e per le cagioni che indirettamente favorirono l'indipendenza de'*signori*, e per gli atti stessi de'principi che

moltiplicarono i carichi di questa specie sul popolo, l'abuso del censo, non per diritto ma per fatto, si estese a quasi tutte le libere proprietà.

Decime.

Le decime nel regno di Carlo Magno furono di doppia natura, le une de' benefiziati, le altre del popolo. Così le prime come le seconde furono nel loro nascere imposte solo sulle vettovaglie e sugli allievi degli animali (600). Le decime del popolo in quanto alla ripartizione furono divise in quattro parti, delle quali una fu assegnata a' vescovi, una seconda a' cherici, una terza a' poveri, una quarta al materiale delle chiese (601). Due specie di disordini diversi moltiplicarono le decime, le divisero fra i *signori*, e le fecero servire d'esempio a tributi simili che i *signori* stessi, ad imitazione delle ecclesiastiche, sopraimposero. Nel disordine in cui cadde la monarchia de' Franchi sotto i successori di Carlo Magno, le decime furono alienate, infeudate ed usurpate insieme con tutti gli altri beni. In vece d'esigerle sulle sole vittovaglie e su i soli allievi degli animali si estesero a tutti i frutti naturali, industriali e civili. Vi furono compresi i prodotti delle arti tutte, quelli d'ogni commercio e delle industrie anche domestiche, quelli della caccia e de' volatili, quelli della milizia, delle lettere, quelli de'salarj, della calce, delle pietre (602). Le dottrine ampliative delle decime furono sostenute dall'interesse degli ecclesiastici e dalla soverchieria de' *signori*, e quelle decime che da prima erano state ecclesiastiche, si trasformarono in feudali e diedero l'idea d'un tributo generale, che i *signori* cominciarono ad esigere da tutte le terre e da tutti gli uomini ch'erano sottoposti alla loro giurisdizione (603).

Tributi detti *fructuationes*.

La grande estensione di terre fiscali e di terre comuni, e la pastorizia divenuta quasi l'unica professione agraria, avevano moltiplicato i pascoli ed aveano introdotto nuove servitù, sconosciute nell'antico diritto romano. La facoltà d'impedire a chicchefosse l'ingresso nel proprio fondo non era più conosciuta come un diritto della proprietà; che anzi era solo permesso al padrone di raccogliere la messe o il fieno, ed era poi obbligato di tenere il pascolo in comune co'viandanti e cogli altri compossessori (604). Di questa comunione era naturale che profittassero i potenti, e che le picciole industrie non garantite da alcuna forza fossero assorbite dalle grandi. Ed in fatti i *signori* furono pronti ad estendere i loro diritti su questa specie di rendite, ed introdussero un nuovo censo, il quale consistette nel raccogliere esclusivamente o tutto il frutto de' fondi pubblici e privati, o una parte di esso, e l'esercitarvi una preferenza d'uso o d'industria. Ciò che da prima si fece sul pascolo si praticò pure su i boschi e su i frutti degli alberi; quindi surse quella diversa qualità di censi chiamati *agrarii, pascuarii, erbatici*, *glandatici*, *escatici*, *carnatici* ed altri simili diritti, detti nel linguaggio barbaro del tempo *fructuationes*. Or l'uno or l'altro di questi nomi s'incontrano nelle prime leggi scritte dei barbari (605), e nelle cronache più antiche de' Franchi, d'Italia e del ducato beneventano; il che mostra essere stata la loro introduzione immediata alle cagioni che

stabilirono in Francia l'indipendenza de' *signori*, ed in Italia e nel ducato di Benevento quella de'gastaldi e de'conti (606). Una costituzione di Clotario dell'anno 560 esonera i fondi delle chiese da' censi agrarii, da' pascuarii, dalle decime dei porci (607). Le leggi de' Visigoti ne fanno menzione (608). La cronaca di S. Vincenzo di Volturno, ed una quantità di carte italiane dimostrano tutte l'uniforme consuetudine che regolò la percezione di questi tributi (609). La giurisprudenza signoriale che introdusse questi diritti su i pascoli, fu conseguente nello stabilirne una simile sulla semina. Adottato il principio che tutto quello possedeasi dagli uomini delle *signorie*, dovesse col pagamento d'un tributo riconoscere la soggezione de' *signori* immediati, si esigette la decima del prodotto della semina o un' altra data parte della medesima, e si diede a questo tributo il nome di *terratico* o di *terraggio*. O che il terratico sia stato da prima meno importante degli altri tributi agrarj per la scarsezza delle terre coltivate, e perciò meno nominato di quelli; o che in questi abusi, com' è più verosimile, vi sia stato un progresso, nato dall' esempio de' precedenti e dallo sviluppo delle cagioni da cui essi dipendeano, i documenti ne'quali si fa menzione del terratico sono di alquanto posteriori a quelli che parlano dell' erbatica e degli altri di sopra mentovati (610). L' analogia suggerì che il suolo delle case non potesse essere immune da tributo, quando v' era soggetta la rimanente superficie. Fu adunque introdotto un nuovo censo imposto sulle abitazioni detto *casatico* (611).

Tributi indiretti.

Fra i diritti stabiliti da' *signori* e da' conti sul traffico e sull' industria pare che i primi ad essere introdotti fossero i pedaggi, messi nel loro nascere su'ponti e sulle scafe come compenso della loro riparazione. Questi diedero a' *signori* e a' conti che possedevano ne' loro territorj o passi naturali, o luoghi forti, l' esempio di stabilirne altri a loro profitto. E siccome le vessazioni più lucrose sono quelle escogitate sul commercio, così si trovano già ne' principj del nono secolo non solo moltiplicate tali esazioni, ma stabilito il diritto di costringere i viandanti a non battere altra strada di quella dove si trovassero i passi fissati da' *signori* (612).

Oltre a questi diritti sul transito de' viandanti, se ne escogitarono anche altri sulle contrattazioni, sul consumo, sulle immissioni, e su tutte le parti del traffico in generale. Le nuove leggi scritte imprestarono anche per queste specie di tributi la parola *teloneum* che i latini de' bassi tempi aveano tolto a' greci, per dinotare specialmente i diritti imposti sulle merci marittime (613). I documenti dell'usurpazione di questi dazj e dell'abuso che i *signori* ne fecero, sono così antichi, quanto antica è la memoria della parola da essi usatá. Perciocchè nell'editto stesso del Re Clotario II si ordina che il *teloneo* si esigesse in que' luoghi e per que' soli generi, pe' quali era stato solito l'esigerlo sotto il regno di Gontrano, di Chilperico e di Sigeberto (614). Nelle leggi di Carlo Magno sembra che questa parola prendesse specialmente il senso de' diritti di passo, poichè di essa si valse quando riformò i particolari abusi ch' eransi introdotti nell' esercizio

di questi diritti. Questo principe restrinse in Francia i passi a' ponti dov'era stato solito per l'addietro l'esigerli, e proscrisse tutte le vessazioni che i conti e i *signori* faceano per ampliarli (615). Egli fece le stesse leggi in Italia dove si veggono stabiliti i medesimi abusi anche prima che le fosse comunicata la forma de' benefizj e delle signorie de' Franchi (616). Tanto è vero che la somiglianza maggiore fra gli abusi feudali delle diverse nazioni nasce dallo spirito d'anarchia comune a tutti, piuttosto che dalle leggi positive del sistema stesso. Del rimanente sotto i successori di Carlo Magno e di Pipino suo figliuolo si veggono repristinati gli abusivi diritti de' telonei, e nei medesimi compresi ugualmente i passi e gli altri dazj che noi diremmo di dogane. Luigi Imperatore e Re d'Italia, rinnovando le leggi di Pipino su' *telonei*, mentova i diversi abusi che sotto questo nome si esercitavano. Egli dice: *Non si esiga più teloneo dove non è necessario di passare il fiume sul ponte, dove la nave traversa l'acqua o passa per sotto il ponte, dove non siesi accostato alla riva e dove non siesi comprato o venduto alcuna cosa. Niuno sia costretto a passare pel ponte, quando può valicare il fiume vicino al ponte* (617). Quest'esempio mostra che insieme co' telonei andarono compresi anche i diritti sulla compra e vendita delle merci che s'introducevano, o che si esponevano nelle piazze o mercati. Il diritto che esigeasi sulla contrattazione delle merci è quello che con particolar nome chiamossi *plateatico*, uno dei più cospicui per antichità fra la gerarchia delle imposte feudali (618).

Donativi e colte.

Le prerogative della sovranità hanno sempre tentato la vanità de' *signori*. Ma dove queste prerogative solleticavano ancora l'avarizia, l'ambizione d'imitarle raccoglieva in se tutt'i numeri. I doni presentati al Sovrano come pegno d'obbedienza e come esempio di tributo, che erano stati in uso presso i Germani barbari, continuarono ad esserlo nel regno dei Franchi; e, come lo abbiamo veduto, la presentazione di essi formò una delle solennità statuite de' campi di marzo. I *signori* perciò riscossero dal popolo quegli stessi omaggi che essi erano tenuti di prestare al Sovrano, colla differenza che i primi erano regolati da certe leggi, ed i secondi furono interamente abbandonati all'arbitrio ed all'autorità di coloro a' quali si prestavano.

Inoltre i conti e gli altri uffiziali minori, anche prima che i loro uffizj si convertissero in signorie, non si riguardarono come pubblici ministri, ma confusero gli emolumenti della carica e la carica stessa coll'idea di una proprietà ch'essi doveano rendere fruttifera il più che fosse loro possibile. Stabilirono dunque una quantità di diritti che confermati dall'uso passarono ad essere riguardati come carichi ordinarj del popolo. Luigi il *buono*, fra i diversi provvedimenti dati a favore degli Spagnuoli rifuggiti in Francia, dispose che i conti non imponessero alcun diritto sulle proprietà di quelli; e che se costoro avessero volontariamente offerto a' conti alcun dono, ciò non passasse per tributo o per censo (619).

Da una doppia sorgente dunque di vanità e di cupidigia

sursero le tante specie di donativi, de' quali la serie è lunga quanto quella de' tributi. E siccome i nomi servono spesso a nascondere la realità delle cose, e fanno ricevere all'immaginazione quello che la ragione rigetterebbe, così i *signori*, dopochè ebbero assorbiti i mezzi conosciuti d'imporre, diedero il nome di *strena*, di *saluto*, d'*amore*, di *sollievo*, ad una nuova giunta di dazj. Surse da questi nuovi nomi il *kalendatico*, o sia una strena da darsi sia nel primo giorno dell'anno, sia in altro tempo stabilito (620), surse il *saluto*. ed il *salutatico*, dono che solea aggiungersi al censo che gli uomini della signoria pagavano per le loro proprietà (691). Questo saluto d'ordinario consistette in polli, in uova o in altri frutti dell'industria domestica (621). Tali prestazioni una volta introdotte divennero, per coloro che le prestavano, altrettante obbligazioni di diritto, le quali presero in processo di tempo il nome di *collette* e di *colte* (622).

Angarie ed altri carichi.

L'arte di estorquere, fertile di ripieghi, non bastando ai bisogni de' *signori* le fortune che rinchiudea l'ambito dei loro territorj, cercò di trovarne il supplimento in tutte le altre parti dell'industria umana, e quasi in tutti gli atti della vita. Le più notabili fra tutte le vessazioni escogitate, sono quelle stabilite sulle persone. Le angarie e le perangarie, che abbiamo veduto negli ultimi tempi dell'Imperio Romano essere un tributo straordinario imposto ai liberi in grazia del pubblico servizio, o per pretesto del medesimo, divennero un'obbligazione servile, per lo più comune a tutti gli uomini delle signorie. Si cominciarono ad esigere da' liberi le opere e i servizj gratuiti per la mensa del *signore*, per la coltura de' suoi fondi, per l'aratro, per la messe, per la vendemmia, pel trasporto delle di lui derrate (623). Oltre a queste una quantità di diritti misti d'opere e di tributi compongono il catalogo delle imposte feudali.

Prelazioni.

Come se non fosse bastato il coartare le facoltà umane nei loro elementi, si volle conservare lo stesso diritto anche nel di loro sviluppo, o sia nella loro applicazione, e ciò dopo d'avere assorbito tutto quello che l'industria presentava d'imponibile. Il diritto di vendere i proprj prodotti in preferenza di tutti gli altri del feudo, conservato sino ai nostri giorni, ha avuto una durata corrispondente all'antichità della sua origine, poichè se ne trovano gli esempj sin da' principj del settimo secolo. Il sesto concilio di Parigi tenuto nell'anno 629 impetrò l'autorità del Re per frenare gli abusi di que' vescovi e di que' conti i quali limitavano il prezzo alle derrate de' possessori ne' luoghi commessi alla loro giurisdizione o al loro governo. I padri di quel concilio esposero *d'aver rilevato non solo per fama, ma anche per la testimonianza di persone venerande che i vescovi ed i conti per un impulso d'avarizia erano soliti d'imporre la legge a' miseri loro sudditi di non vendere nel tempo della messe e della vendemmia una misura di frumento o di vino a maggior prezzo di quello che essi stabiliscono. Che se alcuno di costoro tenti di fare il contrario non solo si espone ad un gran danno, ma di più è flagellato con acri battiture. Donde avviene che mentre potrebbero*

vendere agli altri una misura di frumento per dodici, ed una misura di vino per venti denari, questa sorta di signori si estorque il frumento per quattro ed il vino per sei denari. Il concilio domandò al Re *che si desse a' poveri la libertà, dopo d' aver prestato a' signori tuttociò che doveano, di contrattare liberamente e senza alcuna proibizione ciò che loro rimaneva* (624).

Parrebbe, dopochè l' anarchia ebbe dato ad ogni sorta d' abuso il nome e l'onore di diritto, che si fosse perduta ogni differenza fra le cose legittime e le illegittime, ma pur non ostante si distinse fra i diritti de' *signori* una classe d'abusi innominati, a' quali fu dato il titolo di *male-tolti* o di *mali-usi*. Sono questi *male-tolti* che punsero alcuna volta la delicata coscienza de' baroni nel punto della lor morte, e che furono cagione di molte pie largizioni alle chiese (625). Sono essi che han dato alla lingua italiana la parola *maltolto* ed alla francese la simile *maltôte* (626). La collezione di tutti questi diritti nominati ed innominati presenterà il florilegio di tutte le vessazioni conosciute. Ma l' esaminarle nel loro insieme appartiene al periodo della feudalità matura. Per ora è importante d'osservare che tutte queste differenti specie di servitù e di tributi si stabilirono in ciascuna nazione prima dell' epoca in cui i *signori* acquistassero la perpetuità dei loro benefizj, e l' indipendenza del loro potere.

Ne' precetti di governo che i primi Re franchi faceano a' loro duchi vi fu quello di non esigere illecite prestazioni, e di non imporre ingiusti tributi (627); e fra i primi soccorsi apprestati dalla chiesa contro alle oppressioni de' potenti vi sono canoni de' concilj di Francia e precetti ecclesiastici, i quali insinuano a' *signori* di condursi con pietà verso i loro sudditi, di non vessarli con ingiuste prestazioni, di non opprimerli, di non rapire le loro picciole fortune, di non esigere da essi con durezza e con crudeltà anche i debiti legittimi (628). In una delle leggi di Carlo Magno aggiunte al codice de' Longobardi si dice: *Abbiamo inteso che i familiari de' conti ed altri ministri dello stato, ed anche alcuni de' più potenti vassalli de' conti sogliono esigere una data contribuzione o colta per la mensa, ed altri anche senza questo titolo, inducendovi quasi per preghiere il popolo. Similmente sono stati soliti d' esigere dal popolo opere, tributi di vittovaglie, servizj di arare, di seminare, di svellere erbe, di trasporto di robe, e di commettere cose simili, o per gli stessi o per diversi mezzi; le quali cose tutte c' è sembrato di doverle abolire, perchè in alcuni luoghi il popolo è così oppresso, che molti non potendo più soffrire si sono sottratti colla fuga a' loro signori o padroni, e le terre stesse sono rimase deserte* (629). Una lettera dello stesso Sovrano al suo figliuolo Pipino Re d' Italia contiene *d' avere inteso che i duchi, i gastaldi ed altri uffiziali minori obbligavano gli uomini e i servi delle chiese a prestare l' opera nelle loro vigne, ne' campi o prati, nelle case, e che esigevano da quelli, contro ogni giustizia un censo in vino o il carnatico* (630). I successori di Carlo Magno rinnovarono le stesse leggi. Lui-

gi II ordinò per l'Italia *che gli uomini liberi non prestassero alcun ossequio a'conti e agli altri uffiziali* (631). Fra le stesse leggi de' Franchi aggiunte alle longobardiche ve n'è una di Guido Imperatore, il quale ordina che niun conte o vicario o altri uffiziali esigano dagli uomini liberi nulla che non sia stabilito dalla legge (632).

Nel ducato beneventano o questi diritti o la più parte di essi trovavansi introdotti prima dello stabilimento della monarchia. Ruggieri, secondo la testimonianza di Falcone di Benevento, rilasciò a' Beneventani i saluti, le angarie, il terratico, l'erbatico, il calendatico ed altri dazj (633). In una carta longobardica di Gisulfo II principe di Salerno, ed in un'altra d' un duca d'Amalfi greco, entrambe anteriori quasi d'un secolo alla fondazione della monarchia di Napoli, si parla dei diritti plateatici della stessa natura di quelli, che prima e dopo di quest'epoca si veggono stabiliti sotto il governo dei feudi (634). Tutto il prospetto di questi abusi d'autorità, di tributi e di vessazioni d'ogni genere, introdotti in Francia prima della fine del nono secolo, e presso le altre nazioni anche prima che i feudi vi acquistassero la loro regolar figura, mostrano ch'essi sieno piuttosto la conseguenza dello spirito d'anarchia proprio del sistema feudale, anzichè l'effetto delle sue particolari istituzioni.

CAPO IX.

Delle alterazioni del sistema feudale dipendenti da' primi cangiamenti avvenuti nella milizia.

Un principio comune a' Romani ed a tutti gli altri popoli liberi regolava anche presso i barbari le obbligazioni del servizio militare, ma una differente applicazione del medesimo distruggea presso costoro l'idea dello stato civile, e dava un particolar carattere alla milizia barbarica. Presso i Romani la guerra serviva a' vantaggi della pace e della vita civile, si esercitava l'una senza interrompere l'ordine interno dell'altra; i cittadini tutti erano per abito soldati, ma adempivano a questo dovere alternativamente colle funzioni civili. In somma le città, i magistrati e tutti gli ordini custodivano la loro sede, mentre una parte dei loro concittadini uscivano per difenderle o per ingrandirle; laddove fra i barbari le città, i magistrati e gli statuti civili, se pur ve n'erano diversi da' militari, e le famiglie stesse si trasportavano agli eserciti ed al campo.

Una tal sorta di milizia se diede a' barbari una superiorità su i Romani, allorchè questi ebbero perduta ogni disciplina, nocque pure alle nazioni vinte nel primo stabilimento de' conquistatori e rendè instabile e momentaneo quell'ordine che costoro intesero di dare alle loro forme civili. Lo stato d'una nazione ambulante che trasportava continuamente i suoi fuochi da un punto all'altro potea convenire ad orde e a' popoli abitatori di foreste, ma si dovea necessariamente perdere allorchè volle farsene l'applicazione alle grandi masse dell'Europa civilizzata.

La diffidenza de' vincitori e di vincitori barbari non potea ammettere sin dal primo momento i vinti alla partecipazione del medesimo stato, quando il principal dovere di questo stato era appunto la cura di difenderlo e di conservarlo. Ma l'ambizione e l'irrequietezza de' conquistatori fu sedotta da' nuovi agi che le provincie conquistate loro procurarono; e l'esempio di più umani costumi, di arti e d'istituzioni civili temperarono i loro militari statuti, cosicchè essi, divenuti abitanti di città e Sovrani di popoli culti, divennero pure meno barbari e meno soldati. Questo cangiamento però, mentre presenta a prima vista l'idea d'un miglioramento, fu relativo a' principj ed a' costumi di quel tempo, e le cause di cui fu figlio agirono subordinatamente all'ambizione ed all'interesse di coloro presso i quali risiedeva il potere o il diritto di disporre delle forze della nazione. Presso tutte le nazioni conquistatrici si alterò generalmente il primo sistema della milizia; presso ciascuna in particolare questo cambiamento soffrì diverse modificazioni, ma la diversità fu tutta negli accidenti, ed il nuovo sistema militare che ne surse ebbe que' medesimi caratteri di somiglianza che aveano fra loro i primitivi istituti barbarici.

I. Alterazioni degli antichi ordini della milizia presso i Franchi.

Nelle Gallie scorsero sessanta anni prima che si spegnesse l'avversione e l'antipatia fra i Galli e i Franchi. Gli eserciti, per quanto permettono di congetturarlo le incerte memorie di questi tempi, furono la prima volta misti di Galli e di Franchi sotto Clotario l'ultimo de' figliuoli di Clodoveo (635). Fu allora forse abolita la distinzione, apparente fra i vinti e i vincitori, ma una differenza d'opinione continuò a distinguere i Franchi da' Galli e da' Romani, e si trasfuse negli ordini posteriori della milizia feudale.

Clodoveo fu tra i capi delle nuove nazioni quegli che ritenne meno e forse nulla delle antiche istituzioni, se se n'eccettui quella parte d'abiti e di usi che s'insinua ne' nuovi istituti anche a dispetto delle leggi e di tutti gli altri avvenimenti che rinnovano da tempo in tempo i costumi delle nazioni. Egli chiamò i Galli alla barbarie colla distruzione di tutti gli antichi ordini, e rendè certamente più dolorosa nel momento la di loro condizione, ma con questa rovina fondò e consolidò il sistema delle nuove leggi. I Galli furono così forzati a divenire Franchi, ad obbliare i loro antichi interessi ed a percorrere un medesimo periodo. Si presenta in questo fatto una verità dolorosa per l'umanità e che potrebbe sembrare un paradosso in politica, se l'uniforme testimonianza della storia non la dimostrasse. Questa verità si è che gli stati fondati nella barbarie hanno una più lunga durata di quelli che debbono i loro principj alle conquiste di nazioni vecchie e civilizzate, di che volendo trovare ragione nella natura delle cose, può dirsi che siccome il progresso delle umane cognizioni o sia degli umani stabilimenti e delle loro vicende ha un ordine e una progressione determinata, incominciando dallo stato di rozza natura e terminando a quello della somma cultura, dietro la quale (se pur non insieme) seguono la depravazione e la caduta degl'Imperj; così quegli stati il principio de' quali è più disco-

sto da quest'ultimo termine gode di una più lunga durata, ed ha il tempo e l'agio di acquistare la massima sua consistenza.

Distinzione d'origine.

Non ostante questo sistema di Clodoveo, l'interesse della sua armata e de' suoi commilitoni riuscì a stabilire, come si è detto, alcune differenze d'opinione fra due popoli, le quali maturate dal tempo e dagli avvenimenti posteriori svilupparono conseguenze da prima non avvertite. Allorchè i bisogni della guerra, deposti i primi sentimenti di fierezza e di diffidenza, suggerirono a' Re franchi la necessità di chiamare all'esercito gl'indigeni e di comunicar con essi il peso o il dovere della milizia, la memoria dell'origine e le prerogative di cui i conquistatori aveano goduto, fecero riguardare i figliuoli e i discendenti de' Franchi come una specie di militari privilegiati, ed introdussero quindi un'idea di distinzione e di nobiltà che portò seco un rango diverso nella milizia. *Franchi* genericamente chiamaronsi collo scorrer del tempo tutti i popoli misti della monarchia francese, ma sotto il nome di Franchi per uno special significato si dinotarono nella prima e nella seconda dinastia i discendenti degli antichi soldati, e ne' tempi posteriori i nobili e i *signori* Francesi (636).

Distinzione del servizio a cavallo.

I barbari, come lo abbiam veduto, aveano originariamente ne' loro eserciti picciol numero di cavalleria, e sebbene agili e spediti alla corsa pure fecero poco uso di quest'arma sino a che non furono nella necessità di avvicinarsi agli ordini ed agl'istituti della milizia romana. Finchè essi conservarono gl' identici ordini di quell' esercito col quale erano venuti alla conquista, la loro milizia si mantenne relativamente alla cavalleria nell' antica proporzione. Durante questo primo periodo il soldato a cavallo era dello stesso grado di quello a piedi, la fanteria era sempre riguardata come il nerbo dell' esercito, la condizione degli uomini liberi non ammettea alcuna distinzione, ed ogni soldato era il pari del suo duca. La nazione in somma consistea nell' esercito, e l' indipendenza naturale del popolo dava a tutti gli ordini di esso una parte d' influenza e diremo ancora di rappresentazione. Ma tostochè questi ordini della milizia si doverono applicare alle diverse classi de' cittadini sedentanei, ed il peso del servizio militare si dovè proporzionare alla qualità ed al grado delle rispettive fortune, ne seguì che il militare a cavallo divenisse il servizio de' nobili e de' ricchi, il militare a piedi quello de' proprietarj meno doviziosi. La proporzione dunque fra le truppe a cavallo e quelle a piedi non fu più fissata da uno stabilimento di ordinanza, ma dall'accidentale proporzione fra i ricchi e i poveri. Quello che da prima introdussero l' uso e la natura di questi gregarj attruppamenti fu poi regolato da una legge di Carlo il *calvo*. Questo principe ordinò che tutti quelli i quali avessero o potessero tener cavalli fossero obbligati di menarli all'esercito sotto la scorta de' rispettivi conti (637). Così un secondo genere di distinzione surse nell' esercito dalla qualità del servizio ; e la parola *milite*, ch' era stata sin allora comune al soldato d' ogni arma, fu nella fine della seconda dinastia esclusivamente destinata a dinotare il soldato a cavallo o

sia l'uomo nobile (638). Le corazze ed i caschi che i barbari non aveano conosciuti cominciarono ad introdursi sotto i principi della prima dinastia, e si diffusero sotto quelli della seconda; cominciarono a vestirla i capi dell' esercito e i principali condottieri, ma divenne in breve l' arma propria de' militi a cavallo, i quali alla distinzione dell' opinione aggiunsero così anche la sicurezza della persona (639).

Servi ammessi alla milizia.

Tutte le nazioni libere hanno sempre aborrito di armare i servi e di ammetterli alla milizia. I Greci più dolci nella servitù de' Romani non gli ammisero se non ne' casi di necessità. I Romani furono sempre tenaci custodi di questa massima, e fecero una triste sperienza dell' eccezioni alle quali furono alcuna volta ridotti dalle circostanze. I barbari ebbero lo stesso principio di politica, ma lo abbandonarono più facilmente delle altre nazioni. I Franchi esclusero anch' essi i servi dall'onore della milizia, ma li chiamarono all' esercito pe' servizj domestici, per gli equipaggi e pe'mestieri o arti delle quali il campo avea bisogno. Noi abbiamo già veduto che fra gli obblighi degli uomini liberi vi fu quello di menar seco loro la decima parte de'servi. Costoro armati anch' essi formarono un genere di milizia secondaria, specialmente quando coll'aumento della cavalleria crebbe la necessità del loro servizio e la quantità degli usi che di essi faceasi all' esercito. La cura de' cavalli ed il servizio di riserva che questa specie di milizia portava seco introdusse nell' esercito i valletti. Dopo di questo esempio e dopochè la condizione degli uomini liberi cominciò a degradarsi, e l' obbligo della milizia fu riguardato come un peso de' *signori*, i servi, i liberi e tutte le altre classi d'uomini legati per diversi vincoli di dipendenza a' *signori* andarono indistintamente all'esercito (640). Questo cambiamento avendo contribuito a diminuire la qualità e l'opinione degli uomini liberi concorse a rilevare la distinzione fra i soldati a cavallo e quelli a piedi, o sia fra i militi nobili e i plebei.

Cangiamenti negli uffizj militari.

Il peso della guerra, per quanto fosse gravoso, era nella prima costituzione del sistema feudale ripartito fra i popoli, ed era riguardato come un' obbligazione nazionale, alla quale la legge imponeva alcuni limiti. Ciascuna provincia era tenuta di fornire a' proprj soldati i viveri per tre mesi, le armi ed i vestiti per un mezzo anno. Se la guerra si protraeva oltre a questo tempo, il peso di sostenere l'esercito o si prolungava a carico delle stesse provincie, se esse erano nel grado di sopportarne per altro tempo la continuazione, o si devolveva al Re, o, se gli eserciti erano vittoriosi, si trasferiva su i vinti e su i paesi occupati. In conseguenza di questo sistema, i duchi e i conti i quali rappresentavano la parte del territorio commessa al loro governo aveano i soli doveri di generali e di condottieri, cioè quello di vigilare che ciascuno desse il proprio contingente, e che l' annona, l'armatura ed il vestiario militare fossero compiuti (641). Tostochè questi governatori di provincie e di contadi aspirarono alla sovranità e si renderono indipendenti, non solo la nazione fu più che prima gravata, ma i Sovrani, in vece di disporre de' mezzi dello stato, disposero de' soc-

corsi d'un certo diffidente e geloso distributore de' soccorsi medesimi. Questa conseguenza verificossi pienamente quando gli uffizj presero la natura di benefizj, quando gli uomini liberi poterono impegnare la loro fedeltà a quale de' signori volessero, quando tutti i possessori di allodj corsero a mettersi sotto la dipendenza d'un principale feudatario, quando in somma la nazione perdette il suo centro d'unione e si divise in commende fra i capi dell'aristocrazia militare. Tutti gli altri cangiamenti di sopra divisati non furono se non preparatorj di quest' ultimo, il quale portò il colpo fatale all'autorità reale, alla forza della nazione ed allo stato della milizia. Il regno di Carlo il *calvo*, sotto qualunque aspetto si riguardi, è l'epoca donde partono tutti gli avvenimenti benemeriti dell' anarchia feudale.

II. Alterazioni degli antichi ordini della milizia in Italia

La barbarie che il sistema inflessibile di Clodoveo portò nelle Gallie, fu tenuta lontana in Italia più lungamente da Teodorico, il quale, come lo abbiam veduto, si compiacque di mostrarsi il protettore ed il restauratore degli studj e degl'istituti de' Romani. Ma il suo regno non fece che raccomandar lui alla memoria dell' Italia, e differì di poco i cambiamenti i quali sovrastavano a tutte le nazioni del vecchio Imperio. I Longobardi distrussero cogli avanzi degl' istituti romani anche le palliate riforme degli Ostrogoti, e portarono la milizia italica all' uniformità de' modelli barbarici.

Le distinzioni dell' origine non furono presso i Longobardi minori di quelle de' Franchi. Essi trattarono gl' indigeni con più durezza che non aveano fatto gli altri popoli, e vennero alla conquista con maggiore animosità di quelle nazioni che erano state per alcun tempo in contatto co' Romani. O fosse la fierezza de' vincitori tramandata a' successori, ovvero un pregiudizio proprio ed originario, i Longobardi si crederono per antichità superiori a tutti gli altri popoli, e l'orgoglio della nobiltà fu generale a tutti gl' individui della nazione, qualunque fosse il loro stato e la loro professione (642). A questa distinzione, se anche gli ordini della milizia non ne avessero aggiunti altri, si unirono quelle che nell' ottavo secolo portò seco la conquista de' Franchi e la comunicazione de' loro usi (643).

I servi per le leggi de' Longobardi erano ugualmente esclusi dalla milizia, ma in tutti i casi ne' quali la necessità lo richiedea v'erano arruolati dopo d'essere stati manomessi (644). Più facili de' Longobardi e dei Franchi furono i Visigoti, presso i quali i libertini e i servi fiscali erano ammessi alla milizia come gl' ingenui, e ne' di cui eserciti la decima parte de' servi che ciascuno era obbligato di seco menare alla guerra, formava una milizia armata, la quale prestava un servizio ausiliario all' armata cui erano annessi (645). Del rimanente presso i Longobardi può dirsi che si conservassero in sino a' principj del nono secolo gli ordini militari nel loro tipo originario, la qual cosa fu dovuta al non aver essi conosciuto i benefizj, ed all'essersi nelle contee e ne' gastaldati ritenuta l' idea degli uffizj. E sebbene la milizia italica del tempo in cui seguì la conquista di Carlo Magno non fosse quella d'Alboino, pure l'anarchia e lo spirito d'indipendenza del-

l' aristocrazia militare era tuttavia ristretta da alcuni limiti, che in Francia i *signori* aveano già da lungo tempo scossi (646).

Intanto questi cangiamenti seguiti a picciola distanza di tempo presso i Franchi ed in Italia, oltre alle conseguenze indirette che produssero alla costituzione ed al corpo politico dello stato, ne trassero seco una immediatà e diretta nell' arte e nel sistema della guerra. Questa fu la distruzione della fanteria e la mutazione di tutta l' antica tattica. Le armate, che nel primo stabilimento de' barbari conosceano appena gli uomini a cavallo, non furono composte se non di cavalleria. Questa ne comprese tutta la parte scelta, e la fanteria raccolse la greggia degli uomini infimi, i quali combatteano senza spirito pubblico e senz' alcuno incentivo di gloria o di onore. Tanto questo cangiamento influì sulla tattica della milizia e sulla condotta degli eserciti che esso trasse seco quello delle armature. Allorchè i servi furono ammessi alla milizia furono date loro armi d' un genere inferiore a quelle de' liberi. Le armi lunghe formarono il distintivo di questi, le corte solamente furono permesse a quelli; donde avvenne che la spada e la lancia presero il nome d' armi libere. A misura che la fanteria andò perdendo di pregio, e che la forza delle armature si andò restringendo alla cavalleria, sembra che la lancia fosse stata l'arma offensiva principalmente usata da'fanti, e che la spada fendente fosse l'arma de' cavalieri. Similmente essendosi sotto i principi della seconda razza esteso l' uso delle corazze e delle celate, la fanteria ebbe bisogno d' armi piuttosto penetranti che fendenti; il perchè le armi corte de' servi, le picciole spade, i pugnali e i coltelli formarono le armature principali degli uomini a piedi. I Franchi furono i primi e gl'Italiani i secondi in questo cangiamento, che durò insino alla riforma della milizia e della tattica feudale (647). Non è questa l' ultima origine delle armi insidiose che la guerra imprestò alle private querele, e che in quei secoli d' ignoranza e di violenza servirono ad alimentare la fierezza, gli occulti risentimenti e la prodizione. Sebbene queste conseguenze appartengano all'età adulta della feudalità, vale a dire al periodo immediato a quello nel quale ora siamo, pure giova averne rilevato il principio per intendere quale fu la progressione degli effetti che insieme derivarono dall'alterazione della disciplina e de'primi ordini militari.

III. Edificazione de' castelli.

Le prime invasioni de' barbari suggerirono la necessità dei luoghi forti dove si potesse trovar la sicurezza, e fin dal quinto secolo alcune delle città d' Italia cominciarono a costruir castelli per difendersi da'saccheggi e dalle rapine delle truppe barbariche, che le une alle altre si succedeano. Teodorico fu il primo a disseminarli per tutta Italia, ed alcuni vescovi ricorsero allo stesso mezzo per garantire le loro sedi. A misura che cominciossi a non far più le guerre con eserciti disciplinati e che il pericolo delle aggressioni fu continuo, questo fu il mezzo di difesa necessario ad arrestare e a disperdere il torrente dell' invasioni, e fu anche l' unico scampo a cui potessero ricorrere i pacifici abitatori delle città e delle campagne adjacenti (648).

Stabilite finalmente le nuove monarchie, e surta la diffi-

denza fra i *signori* ed i Sovrani, videro questi la necessità di vigilare gli andamenti e le forze di quelli. Quindi siccome fu vietato a tutti di tenere più armi di quelle che corrispondeva al proprio contingente, così fu anche una legge di stato comune a' Franchi ed a' Longobardi quella che vietava senza il permesso de' Sovrani il costruire nuovi castelli. Presso i Longobardi fuvvi la legge che ogni fortezza o castello fabbricato senza la licenza del Sovrano s' intendesse a lui costrutto, e quindi potesse dal medesimo occuparsi di pieno diritto (649). Presso i Franchi erasi già violato dalla più parte de' grandi *signori* il divieto, allorchè Carlo il *calvo* nell' anno 864 pubblicò il capitolare, con cui ordinò la demolizione di tutti i castelli e di qualunque luogo forte che prossimamente a' suoi tempi erano stati costrutti (650).

Egli è vero che i castelli e le fortezze fabbricate in Francia sotto il regno di Carlo il *calvo*, e tutte quelle edificate nella fine dell' ottavo e ne' principj del nono secolo in Germania ed in Italia, furono occasionate dalle nuove invasioni de' barbari che allora vennero ad infestare l' Europa, ma è vero altresì che di questa occasione si giovarono i *signori* o per seguire l' esempio degli altri, anche dove la necessità non lo suggeriva, o per profittare di que' luoghi forti che gli avvenimenti passaggieri dell' invasione aveano renduto necessarj. I Saraceni che nel nono secolo invasero la Puglia e l' Italia, gli Unni che infestarono la Germania e la Baviera, i Normanni che scorrevano la Francia e tutte le coste dell' Oceano, diedero nascimento a' castelli di cui tutta l' Europa fu coperta. I Sovrani solleciti del pericolo presente, ed obbliando il più rimoto dell' ambizione de' *signori* e dell'abuso delle forze ch' essi poteano fare, tollerarono o permisero specialmente alle chiese l' edificazione di castelli e di fortezze *per deprimere le scorrerie e le insidie de' pagani* (651).

I castelli una volta edificati non furono più demoliti e non rimasero nelle mani de' primi edificatori; il grande ajuto che essi prestarono all' insubordinazione ed all' anarchia ne rendè generale l' uso; i *signori* e i nobili circondarono le loro case di mura e di torri, e sovente la loro signoria non fu ristretta che ad un picciolo spazio di terra capace di contenere una torre la quale, contenendo sotto il suo arco una grande estensione di terra, assicurava al padrone i ricchi proventi del brigantaggio. Questa stessa è l' epoca della costruzione dei castelli nelle provincie del regno di Napoli. I Saraceni venuti dalla Sicilia nella Calabria e nella Japigia infestavano le provincie dell' Imperio d' oriente, ed una parte dello stesso ducato di Benevento, quando surti i partiti fra i Longobardi per lo smembramento del principato di Salerno, furono da Radelchi principe di Benevento chiamati come ausiliarj contro a Siconolfo principe di Salerno. Questa guerra, ripiena di stragi e di orrori commessi da' Saraceni, stancò i due partiti i quali chiamarono in loro soccorso le armi dell' Imperator Lotario. Luigi figliuol di Lotario battè i Saraceni e li ridusse nella Japigia dove erano già stabiliti, ma donde uscirono nuovamente sotto l' Imperio di Carlo il *calvo* e sotto il pontificato di Giovanni VIII. I partiti de' dinasti normanni

e de' duchi greci, a' quali i Saraceni alternativamente servirono, procurarono a questi barbari diversi stabilimenti nei luoghi forti delle nostre provincie. Le loro incursioni e i loro esempj fecero da per tutto moltiplicare le torri e i castelli. Ne esistono ancor oggi gli avvanzi, e la nomenclatura delle nostre fortificazioni ritiene tuttavia alcuni de' termini dei nascondigli e delle insidie, imitate, conservate e tramandate dalla milizia feudale (652).

CAPO X.

Delle prime alterazioni che l' anarchia feudale portò nel governo e nella disciplina esteriore della chiesa.

È una verità ormai riconosciuta, che se i ministri della chiesa si fossero astenuti dalla proprietà, e l' avessero riguardata come un oggetto inferiore alla lor dignità, l'ascendente delle loro virtù e del loro ministerio gli avrebbe dotati di una fortuna più solida; la purità della dottrina non sarebbe stata mai velata dai vizj di coloro che la predicavano, ed essi avrebbero conservato sempre intatto il deposito di questo divino edifizio. Ma come ottenere che gli uomini separino dalle loro azioni le vedute dell'interesse proprio, ed apprezzino una grandezza che sia in opposizione colla lor vanità? Il primo frutto del favore e della protezione de' principi cristiani per la religione furono le donazioni alle chiese. Il primo onore che i barbari venuti nel seno della chiesa renderono a' di lei ministri, fu il cingerli di spada, e l' averli compagni de' loro vizj e della loro ambizione. Questa lega mostruosa fra i principj d' una virtù divina e la pratica di passioni sanguinarie, fra la mansuetudine istessa e la ferocia, corruppe lo spirito degli ecclesiastici, e portò l' anarchia feudale anche nella disciplina e nel governo esteriore della chiesa.

I. Effetti delle signorie concedute a' vescovi.

I vescovi fin da' tempi de' primi Re merovingi furono riguardati come dignità politiche, e rivestiti d' un potere e d' una influenza che potea dirsi la prima dopo il Sovrano (653). Noi abbiamo già veduto come essi si fossero arricchiti a spese del demanio della corona, come avessero profittato della propensione de' principi e dell' ascendente che l' opinione dava loro, e come con queste donazioni, le quali portavano secoloro una retribuzione di opera e di servizio verso il Sovrano, vennero a caricarsi di obbligazioni contrarie al loro ministero (654).

La prima idea che surse per le obbligazioni di servizio annesse a' benefizj fu quella di farle adempire da vicarj, ai quali fu applicato il nome di *advocati*, dato già ne' primi secoli ai protettori delle chiese (655). Sovente il fervore e lo zelo de' principi per le chiese si contentarono di sorrogare alle obbligazioni del servizio un dono annuale che ricordasse i legami di dipendenza temporale fra i *signori* ecclesiastici ed il Sovrano, e questo dono era fra quelli che presentavansi nelle adunanze militari del campo di marzo. Alcune altre volte le stesse obbligazioni del servizio furono

commutate nel peso della preghiera che gli ecclesiastici beneficiati erano tenuti di porgere a Dio pel Sovrano. In alcuni altri casi finalmente fu cumulato insieme l'uno e l'altro peso cioè della preghiera e del dono (656). Se questa disciplina si fosse conservata, le concessioni de'benefizj sarebbero state meno pregiudizievoli allo stato ed a' costumi degli ecelesiastici. Ma i vescovi e gli abbati, vedendo per esperienza che la considerazione ed il potere non si ottenea se non pel servizio personale, e che la predilezione di cui i *signori* laici godeano gli mettea nel grado anche d'invadere le concessioni degli ecclesiastici, piegati anch'essi alle idee ed all' abito della guerra dalle opinioni e dagli esempj del tempo, cominciarono per fatto e contro al voto della chiesa universale a fare personalmente il servizio militare. Questo abuso erasi già renduto generale ne' tempi degli ultimi Sovrani merovingi e sotto i primi fondatori della seconda dinastia.

Il concilio tenuto nell' anno 742 sotto Childerico III vietò a' vescovi ed a' cherici di trattare armi e di andare di persona alla guerra, come cosa indegna de' ministri della religione (657). Diversi altri canoni di concilj francesi aveano fatto gli stessi divieti, ma sembra ch' essi fossero riusciti infruttuosi per l' occasione che diede luogo nell' anno 803 al capitolare di Carlo Magno. Fu presentata all'Imperatore una petizione di tutto il popolo che domandava l'esenzione de' vescovi dal servizio militare, esenzione che Carlo accordò, riservandosi di ridurla, come fece, a legge generale in una più piena adunanza di vescovi e di fedeli (658). Questo capitolare non soddisfece i voti di tutti i vescovi, perciocchè una parte di essi si dolse che si fosse coll'immunità dal peso della guerra tolta loro ogni considerazione, e malignarono l' intenzione dell' Imperatore quasi che volesse spogliarli de'loro beni. Tali doglianze diedero luogo ad una spiegazione nel concilio dell' 814, adunato da Carlo e da Luigi il *buono* allora associato all' Imperio, colla quale dichiararono di non aver voluto diminuire nè il credito nè il patrimonio delle chiese, ma di aver voluto risparmiare i ministri di Dio da uffizj indegni del loro ministerio (659). I documenti particolari del servizio prestato personalmente dai vescovi anche sotto il regno di Carlo Magno, le concessioni d' immunità fatte da questo Sovrano anche dopo il concilio di Worms, e le leggi de' di lui successori mostrano che l'immunità dal peso della guerra, voluta da'concilj e da'vescovi esemplari, era mal ricevuta dalla generalità dei vescovi e di tutti i benefiziati ecclesiastici, ed era contraddetta dallo spirito e dall' interesse del governo. Così sotto il regno di Luigi il *buono*, come sotto quello di Carlo il *calvo* e de' di lui figliuoli, i ministri del Re furono sempre in opposizione col papa che sostener volea l' esenzione, questi dicendo che i vescovi doveano contribuire alla difesa del regno colle armi divine, cioè co' digiuni e colle orazioni, e quelli rimproverandolo e ricordandogli che allorchè Pipino sconfisse Astolfo Re cristiano per secondare le premure del papa combattè non colla forza della scomunica, nè colle orazioni, ma cogli eserciti (660). I papi sostennero acremente la causa della

disciplina sino a che il proprio interesse non fece adottar loro le medesime pretensioni de' principi. Giovanni VIII minacciato dalle invasioni dei Saraceni e dalle leghe che i dinasti del ducato beneventano aveano fatte con essi, sollecitò anch' egli i vescovi francesi a portarsi personalmente all' esercito, e mostrò loro tutto il merito che con questa spedizione avrebbonsi acquistato (661). Poco tempo innanzi a queste lettere del papa Giovanni era stata già tolta ogni dubbiezza sul modo onde i vescovi dovessero adempire al servizio militare, perciocchè colla costituzione dell'anno 867, fatta da Luigi II figliuol di Lotario per l'occasione della spedizione di Benevento, furono i vescovi chiamati all' esercito, e non fu riconosciuto altro caso d'esenzione se non l'infermità, uguagliandosi così le loro obbligazioni a quelle di tutti gli altri *signori* laici (662).

II. Spirito degli ecclesiastici.

Se l' abito della guerra non ha mai migliorato gli uomini, molto meno era fatto per conservare lo spirito della religione e per insinuare le virtù della pace. I fatti particolari che potrebbero confermare una tal verità non sarebbero se non le conseguenze necessarie delle sopraesposte cagioni, nè il giudizio che su di essi potrebbe formarsi sarebbe più sicuro di due testimonianze le più imparziali di quante possano prodursene. L' una, relativa alle conseguenze che lo spirito militare de' prelati baroni avea portato alle chiese, è di Guidone abbate di Chiaravalle, il quale così se ne duole: *Una volta le chiese non aveano castelli e rocche, nè i vescovi marciavano vestiti di corazza. Ma ora i prelati delle chiese per l' abbondanza delle cose temporali difendono col ferro e colle stragi quei beni che dovrebbero spendere in favor de' poveri* (663). L' altra, relativa a' costumi degli ecclesiastici ed allo stato delle chiese occupate generalmente o da' *signori* o da intrusi, risulta dalla intera corrispondenza di S. Bonifacio e di papa Zaccheria. Il primo si duole che *la più parte delle città e delle sedi vescovili si fossero date a possedere ad avidi laici, o a godere secolarmente a cherici bordellieri e pubblicani.* Il secondo scrivendo a'vescovi della Francia si congratula con essi, che si fossero finalmente piegati alle ammonizioni di Bonifacio e si fossero decisi a cacciare dal loro seno i falsi sacerdoti, gli scismatici, gli omicidi, i fornicatori (664).

Il diritto dell' Italia relativamente all' immunità in generale fu diverso da quello de' Franchi, perchè diversi furono, come lo abbiamo altrove accennato, i principj della monarchia e del governo de' Longobardi. Fu anche essenzialmente diverso relativamente alle signorie, perchè queste non ebbero mai il carattere dei benefizj, e gli esempj delle prime concessioni di questa specie agli ecclesiastici ed a' laici si videro dopo la conquista di Carlo Magno.

Allora i Franchi insieme colle signorie e coi feudi comunicarono i medesimi vizj alle chiese d' Italia. Furono è vero i vescovi italiani più avversi al servizio militare de' Franchi; e si ha in questi tempi l' esempio di S. Ansovino il quale, eletto vescovo di Camerino, non volle accettare la dignità, se prima non avesse ottenuto da Luigi il *buono* l'e-

senzione dal servizio militare. Ma una tal ripugnanza nacque, come narra un vescovo contemporaneo, non da zelo maggiore per la religione, ma dalla differente disposizione de' costumi italiani. D' altronde questa ripugnanza non fu sempre la stessa, e possono ricavarsi altri esempj della corruzione che denigrava la maggior parte degli ecclesiastici dell' ottavo e del nono secolo d'Italia. I vescovi infeudavano e concedevano i beni tutti delle chiese; le oblazioni dei fedeli e i proventi del ministerio ecclesiastico si vendevano o si davano in appalto a'laici, e fino le chiese stesse si alienavano da' vescovi per accrescere il proprio patrimonio. In generale l' avidità e l' ambizione pe' beni e per le signorie temporali fu in Italia dopo l' ottavo secolo lo stesso che altrove (665).

III. Anarchia nella disciplina ecclesiastica.

L' usurpazione de' diritti sovrani sulle chiese non fu solo nocevole per la diminuzione della regalia, ma anche per le conseguenze che trasse seco sull' ordine e sulla polizia ecclesiastica. Il diritto dell'elezioni de' vescovi, al quale i *signori* più potenti aspirarono, quando si trovò nelle loro mani fu esteso oltre a tutti i limiti riconosciuti o anche tollerati dalla chiesa. Il conte di Vermandois, in premio del tradimento fatto a Carlo il *semplice* e di aver tenute le parti di Odone e di Rodolfo, ottenne l' arcivescovato di Rheims per suo figliuolo ancor di cinque anni. Questa elezione poi rivocata dallo stesso Rodolfo e fatta al monaco Artaldo fu il soggetto d' una guerra nella quale i due arcivescovi cercarono di conquistare colle armi la loro sede (666). Il diritto di raccomandare alle sedi vescovili ed alle altre dignità ecclesiastiche i soggetti meritevoli pel bene della chiesa o dello stato, usurpato da' grandi feudatarj nelle loro signorie, degenerò nella più lorda simonia, come lo mostrano specialmente le lettere di S. Gregorio Magno, e le insinuazioni e i precetti fatti in tante occasioni da' concilj gallicani (667).

Avvocazia e protezione delle chiese.

I principi pel carattere di protettori delle chiese, e specialmente delle cattedrali, assunsero il titolo di *avvocati* e di *difensori* di esse (668). Gli esempj di questa protezione si hanno da' tempi della prima dinastia, e, come lo abbiamo già mostrato, indicano meno la pietà di coloro i quali si vestivano del carattere di difensori, che la necessità di garantire le proprietà non difese delle chiese dalle aggressioni de' potenti. La necessità di questo presidio crebbe a misura che si andò accrescendo il numero e la potenza de' *signori*, sino a che sotto il regno di Carlo Magno fu giudicato necessario il confidare la tutela e l' avvocazia delle chiese ai rispettivi duchi, conti e benefiziati. Allora costoro s' impadronirono de' beni, de' servi delle chiese e degli stessi uffizj ecclesiastici (669).

Abbazie.

L' ampliazione che i conti e i *signori* fecero de' loro diritti sulle chiese fu in molti casi occasionata dagli errori stessi de' principi. Carlo Magno conferì in tutta l'Aquitania le abbazie a' conti (670). Il di lui esempio fu seguito da'suoi successori e specialmente da Luigi il *buono* e da Carlo il *calvo* (671). Da questo punto cominciarono i *signori* ad assumere i titoli così frequenti nelle iscrizioni de'mezzi tempi

di *duca* e di *abbate*, di *marchese* e di *abbate*, di *conte* e di *abbate* (672). Da questo avvenimento nacque la creazione de' decani, i quali sotto gli ordini dell' *abbate conte* o dell' *abbate duca* governavano i monasterj (673). I nuovi abbati riservarono a loro la maggior parte delle rendite, lasciandone la menoma al decano ed a'monaci (674); passarono ad abitare ne'monasteri colle mogli, colle concubine, co'servi, con tutti i loro animali domestici (675). Il concilio di Meaux tenuto nella fine del nono secolo contesta tutti i disordini co' quali questo nuovo ordine di prelati contaminò le chiese e i luoghi santi (676).

Ospitalità nelle chiese.

Le case de'vescovi furono dopo il quarto secolo della chiesa destinate all'ospitalità de'cherici, de'poveri e de'potenti. A' primi e a' secondi l'ospizio fu dato per lo spirito della carità cristiana, a' terzi per la protezione ch' essi o direttamente o indirettamente poteano accordare alla chiesa. Ricevuta da' Franchi la religione cristiana, i Re della prima dinastia, i loro legati ed uffiziali goderono del diritto dello ospizio negli episcopj e ne'monasterj, diritto conosciuto sotto il nome romano *metatum* (677). L' imitazione delle prerogative regali chiamò ugualmente i benefiziati e i conti a parte d' un tal diritto; ma l' abuso che essi ne fecero obbligò i monaci ed i vescovi ad impetrare da' Sovrani privilegi d' immunità per questo peso. Tai privilegi si veggono accordati da' Re della prima dinastia, ed il loro formolario passò insieme con altri atti di stile fra le formole di Marculfo (678). Ciò non ostante essi non valsero a frenare gli abusi che il concilio di Meaux si propose solamente di moderare: tanto credette di non poterne pronunziare l'assoluto divieto (679).

Onori nelle chiese.

I principi, nel tempo in cui i conti ed i benefiziati godevano della sola distinzione d' uffiziali regi, accordarono loro alcune onorificenze, le quali furono poi sostenute come prerogative dell' aristocrazia feudale, allorchè essi aspirarono ad un lustro proprio e non comunicato da altri. Carlo Magno ne' capitoli dell' assemblea di Worms ordinò che i vescovi statuissero gli onori da darsi a' *signori* nelle chiese (680). Il concilio di Trolec ordinò pure che dovendo i preti dare esempj d' umiltà, fossero tenuti di prestare onore ed ossequio a coloro, sotto la cui giurisdizione trovavansi (681). Sia per effetto di questi precetti o di precedenti consuetudini, sia per lo studio continuo che i *signori* faceano di partecipare degli onori tutti i quali indicavano il superior dominio del territorio, l' onore di cui goderono da prima i soli Sovrani ed i vescovi d' essere processionalmente incontrati dal popolo e dal clero, si vede divulgato a' *signori* e prima e dopo il regno di Carlo Magno (682).

Commemorazione ed incenso.

La commemorazione, omaggio renduto ne' primi secoli della chiesa a' martiri benemeriti della religione, esteso indi ai patriarchi, a' vescovi ed al romano pontefice; accordato sin dai primi tempi della dinastia merovingica anche a' Sovrani; fu ne' tempi posteriori conceduto a tutti i fondatori ed a' benefattori delle chiese. L' incenso da un atto di adorazione passò ad essere un atto di ossequio e di saluto agl'Imperatori ed

agli uffiziali che gli faceano corona. Le stesse ragioni d'analogia che aveano solleticato la vanità de' *signori* per ottenere l'accompagnamento processionale fecero loro desiderare d'essere rammemorati fra i benefattori o i protettori delle chiese, e d'essere incensati come i regoli del loro territorio.

IV. Largizioni alle chiese.

Gli uomini sono inclinati a scegliersi quelle virtù la pratica delle quali porti seco un minor sacrifizio alle loro inclinazioni; e l'amor proprio suol fissare de' limiti arbitrarj all'importanza ed alle intensità di queste virtù. Vestendo inoltre la divinità delle medesime idee che noi ci formiamo, sogliamo facilmente persuaderci che sia grato a Dio quello che noi stessi abbiamo fatto per nostra utilità, e che la misura de' nostri doveri sia quella che noi abbiam voluto che fosse. Quindi avviene che l'opinione cangi così sovente le idee delle cose le più immutabili, e che i vizj e le virtù prendano anch'essi i colori del tempo e de' costumi predominanti delle nazioni. Qual'è la virtù la più pregevole per un uomo che ha sempre alimentato il suo spirito nella cupidigia, se non quella di privarsi d'una parte delle sue proprietà; e quali confini più tollerabili potrebbero assegnarsi a questa privazione, quanto l'eseguirla nel punto in cui il godimento di esse è vicino ad esserci strappato dalla morte? Ragionando a questo modo i conquistatori delle nazioni barbare, i regoli, i dinasti, i potenti d'ogni specie cominciarono dopo il quinto e 'l sesto secolo a legare alle chiese una parte de' loro acquisti, ed a comprare con tal mezzo le preghiere de' ministri di Dio. Queste pie donazioni tennero luogo d'ogni altra virtù nell'animo de' potenti, e divennero il modo di penitenza il più accetto per gli ecclesiastici, i quali al dovere d'ammonire e di edificare col loro esempio surrogarono il precetto di purgare colle liberalità le colpe. Noi non ripeteremo la storia di queste largizioni già messe in luce da tanti scrittori e specialmente da tutti gl'illustratori delle antichità e de' documenti delle età di mezzo; ma faremo solo avvertire che la facilità de' mezzi dell'emenda moltiplicò i delitti, che l'epoca degli uni può dirsi esser quella degli altri, e che gli ecclesiastici stessi formarono ad un tempo il soggetto del male e della sua riparazione; perciocchè i conti e i *signori* alternarono fra 'l rapire in vita tutto il patrimonio delle chiese, e l'arricchirle in morte co' legati delle loro male acquistate fortune (683). Mentre dunque i *signori* da una parte turbarono il governo della chiesa e corruppero i costumi degli ecclesiastici, fomentarono dall'altra la superstizione. Il cristianesimo divenne fra le loro mani una religione espiatoria, la quale con largizioni e con preci mercenarie offriva il mezzo di cancellare qualunque lunga carriera di delitti. Il senso morale degli uomini e le voci stesse della religione, che additano finalmente a ciascuno i vaneggiamenti delle nostre opinioni e le aberrazioni fra le quali la vita si aggira, furono soffocate col prezzo stesso de' delitti; e l'anarchia, libera già dal freno delle leggi e della forza, si rendè anco superiore a quello dell'opinione e de' rimorsi.

FINE.

NOTE

NOTE

(1) Non è nelle mie idee, e sarebbe superfluo al fine di quest' opera l' entrare nelle rimote origini de' popoli i quali ci portarono il sistema feudale, ma è importante il conoscere i principali caratteri delle nazioni che invasero l'Italia e le altre provincie romane. La più parte degli scrittori ha riguardato i Germani come i primi progenitori de' nuovi usi e delle nuove leggi, che la conquista ed il governo de' barbari portarono in Europa. Ciò è in parte vero, perchè loro sono gl' istituti del regno dei Franchi che si debbon riguardare come il primo tipo de' feudi. È altresì vero, perchè, qualunque ne fossero le cagioni più rimote, i Germani furono i portatori immediati di queste rivoluzioni. Ma per contrario v' è la parte di questi avvenimenti che non de' essere attribuita a' soli Germani. Se si giugnerà sino all'origine delle inondazioni de' barbari, si troverà che non è la sterilità e l'inclemenza delle loro regioni che diedero luogo alle emigrazioni fatte sull'Imperio romano; e se, indagando le vestigie degli usi, delle leggi e delle parole che abbiamo da' barbari ereditate, si voglia pervenire sino a scoprirne i primi loro autori, alla lingua ed a' costumi de' Germani si troveranno mescolati quelli de' popoli più sconosciuti e più distanti da noi.

Quanto alla prima origine delle rivoluzioni che distrussero la coltura e le leggi latine, essa relativamente al nostro scopo potrebbe essere riguardata come una materia di pura erudizione, ma realmente non è tale. Perchè gli scrittori immediati al tempo degli avvenimenti ch' essi tramandano debbono illustrare solo la parte a loro più vicina, e riguardando l' antichità come una materia a loro straniera debbono spargere degli errori su i tempi più remoti, e mettere i loro successori nell' impossibilità di scoprirli, o nella necessità di creare una scienza d' erudizione diretta a smentire le false opinioni ch' essi avranno ricevute? Gli scrittori del quinto e sesto secolo, i quali ci hanno i primi parlato delle guerre che attaccarono le provincie romane, ci misero sul cammino, onde rimontare sino all' origine di quelle rivoluzioni. I nostri eruditi hanno lasciato questa direzione, e attenendosi ai soli avvenimenti immediati hanno seguito per ispiegarli la via più facile, qual' è quella di ricorrere alle cagioni apparenti, che in somma non erano se non gli effetti di altre cause più rimote.

Il chiarissimo abbate Muratori nella dissertazione, ch' è la prima: *De exteris gentibus, quae post declinationem romani Imperii Italiam afflixerunt aut sibi subiecerunt,* sebbene abbia illustrato i fatti delle invasioni d' Italia con quella diligenza e con quel giudizio che campeggiano in tutte le sue ricerche, ha pure seguito le spiegazioni comuni sulle invasioni de' barbari, ed ha ripetute queste dall' invidia che destò loro il paragone ch' essi fecero fra la lor vita e quella degli altri popoli colti dell'Euro-

pa. Ma gli uomini in generale, e sopratutto i barbari, non hanno mai avuto altre idee del bene e della felicità se non le relative a' loro abiti ed alle idee da essi conosciute, e non può esser questa la sola ragione sufficiente a spiegare il movimento e l'irrequietezza comunicata ad un tempo alle nazioni di tutto il nord dell'Europa. Questo movimento dovea prendere la sua origine da una prima cagione che avesse data la prima spinta al torrente. Le invasioni che portarono nel quinto secolo lo scioglimento dell'Imperio d'occidente erano state preparate da una serie d'avvenimenti lontani e connessi tra loro, i quali precedono di qualche secolo l'epoca dell'Era cristiana. Essi erano sconosciuti ugualmente a' Romani e a' barbari loro confinanti, e le tribù della Scizia e della Tartaria erano quelle che preparavano la caduta del grande Imperio romano.

Egli è vero che la connessione di queste lontane rivoluzioni con quelle del nostro occidente sono state veramente conosciute quando le ricerche degli Europei si sono estese alla storia antica e moderna delle nazioni asiatiche, siccome osserva *M. de Guignes T. 2.* Ma anche prima che si conoscesse lo stato e le vicende di queste nazioni rimontando da avvenimenti in avvenimenti si sarebbe facilmente giunto al punto in cui, piuttostochè interpretare come cagioni primitive delle inondazioni de' barbari i movimenti delle confinanti nazioni germaniche, avrebbe dovuto confessarsi un vuoto ne' fatti storici che doveano determinarle. Perchè i Goti si presentarono la prima volta levati in massa sulle sponde del Danubio ad impetrare il soccorso e la protezione dell'Imperator Valente? Sono state in ogni tempo conosciute le intraprese degli Unni sul vasto Imperio de' Goti, che comprendeva la Dacia, l'Illiria e la Sarmazia europea, estendendosi dal mar di Germania in sino alle rive del mar nero? Dopo d'aver determinato che il movimento de' Goti non fu che un fatto secondario, si presentava l'altra quistione: qual impulso aveano gli Unni ricevuto per venire insino a' confini dell'Asia e dell'Europa? Tuttociò annunzia rivoluzioni straordinarie che non possono essere supplite da congetture e da spiegazioni verosimili. Gli Unni, una delle nazioni conosciute sotto il nome generico di Tartari, aveano già due volte conquistato l'Imperio della China ed aveano messo su quel trono principi del loro sangue. Essi lo minacciavano per la terza volta innanzi al terzo secolo della nostra Era, quando i Chinesi per garantirsi dalle loro incursioni intrapresero la costruzione del gran muro. Rivolsero dunque allora gli Unni le loro conquiste nella Scizia asiatica, ma continuarono a sostenere in faccia a' Chinesi il contegno d'una nazione formidabile. Il regno dell'Imperator Vouti fu l'epoca della loro umiliazione, poichè fu quegli che conquistò e rendè tributarj gli Unni insieme colle altre tribù confinanti de' Tartari e che distrusse il regno e l'indipendenza de' Tanjoux. Da quest'epoca cominciano le marce di questi Tartari verso l'Immao, che finalmente oltrepassarono per venire a stabilirsi parte sulle rive del mar Caspio e parte nella Sarmazia asiatica. Sono gli Unni di questa regione che dopo d'aver conquistate o espulse le nazioni che da prima l'abitavano, e dopo di essersi impadroniti di tutta la sponda orientale della Volga, nel primo e nel secondo secolo dell'Era cristiana superarono anche l'opposta sponda di questo fiume, e portarono le loro armi

vittoriose sino alle rive del mar nero. Si vegga lo stesso *M. De Guignes storia degli Unni T. 2.*

Quanto all'altro scopo a cui può condurre il seguir la catena delle nazioni conquistatrici, quest'è l'investigazione delle origini barbariche, o sia d'una parte di quelle che ora sono le nostre istesse. Ecco un'idea già adombrata dall'immortale Muratori, ma che non è stata ancora seguita. Un'etimologia universale degli usi e delle lingue volgari scoprirebbe le differenze che la mescolanza delle nazioni ha insieme confuse, e separerebbe fra loro i costumi e le opinioni delle diverse età nella nostra vita privata e nella pubblica. Un embrione di questo lavoro è contenuto nelle ricerche che il lodato scrittore ha istituito sull'origine della lingua e sull'etimologia delle sue voci. Vedi le dissert. 32 e 33: *De origine linguae italicae*, e: *De origine sive etymologia italicarum vocum* col catalogo che la segue. Ma quest'idea abbracciata in tutta la sua estensione è assai maggiore del mio ozio e delle mie forze. Ritenendone perciò quella parte sola che appartiene al mio scopo, io mi servirò di queste rimote origini per quanto solamente esse possono supplire quelle notizie che malamente si trarrebbero da' fatti posteriori. •

Gli Unni hanno comunicato una parte de' loro usi alle nazioni colle quali sono state in contatto, e sono stati i fondatori d'un regno, che non può essere interamente straniero alla mia storia. I Goti sono stati fondatori immediati di nazioni, le leggi e gli usi delle quali entrano essenzialmente nel piano di quest'opera. D'altronde non si potrebbe, senza mancare alla chiarezza ed all'ordine, parlar delle conseguenze del sistema, ed abbandonar le idee che sono necessarie per fissarne i principj e per mostrarne lo sviluppo.

È facile l'avere un'idea de' costumi e dello stato degli Unni, poichè è la sola nazione barbara di cui ci rimangono tuttavia gli originali ritratti ne' Tartari e ne' Calmucchi della Sarmazia russa. Essi sono ancor oggi popoli dati all'erranti occupazioni della pastorizia e della caccia, indipendenti, mancanti di civilizzazione e di qualunque stato morale, semplici nel loro nutrimento e nei bisogni della loro vita, destri nella guerra e nell'uso delle armi leggiere, agili al corso specialmente de' cavalli, che hanno formato in ogni età l'unica forza de' loro eserciti. Allorchè questi selvaggi si mostrarono a' Goti, cioè ad una di quelle nazioni che i Romani trovavano ispide ed incolte, ispirarono loro il terrore non meno per la ferocia e per la laidezza de' costumi, che per la figura del corpo. Giornande nel suo compendio della storia dei Goti ne fece il seguente ritratto: *Erat eis species pavenda nigredine, sed velut quaedam (si dici fas est) deformis offa non facies, habensque magis puncta quam lumina. Quorum animi fiduciam torvus prodit aspectus, qui etiam in pignora sua primo die nata desaeviunt. Nam manibus ferro genas secant, ut antequam lactis nutrimenta percipiant vulneris cogantur subire tolerantiam. Hinc imberbes senescunt, & sine venustate ephaebi sunt: quia facies ferro sulcata, tempestivam pilorum gratiam per cicatrices absumit. Exigui quidem forma sed arguti, motibus expediti, & ad equitandum promptissimi; scapulis latis, & ad arcus sagittasque parati; firmis cervicibus, & in superbia semper erecti. Hi vero sub hominum figura*

vivunt belluina saevitia. Quod genus expeditissimum multarumque nationum grassatorem, Getae ut viderunt expavescunt, suoque cum Rege deliberant qualiter se a tali hoste subducant. Jornandes *de rebus geticis cap. 24.* Vedi ancora il ritratto che lo stesso storico fa della figura di Attila *cap. 35.*

Ammiano Marcellino contiene simili descrizioni, e ne aggiugne altre più dettagliate su i loro costumi e sul loro culto. Quanto a questo è notabile ciò ch' egli nello stesso luogo ce ne dice: *Nec templum apud eos visitur aut delubrum, nec tugurium quidem culmo tectum cerni usquam potest: sed gladius barbarico ritu humi figitur nudus, eumque ut Martem regionum quas circumcircant praesulem verecundius colunt.* Cap. 2. lib. 31.

La distanza fra i costumi e le idee de' Goti e quelle degli Unni mostrano che quella nazione dovea essere almeno relativamente assai più civilizzata di questa. Ma le notizie che ci rimangono della loro storia pruovano di più che i Goti furono la nazione la più colta fra i barbari, e forse la sola dove si conoscessero idee d' uno stato civile.

La Dacia, principal parte del regno de' Goti, ebbe diverse colonie e città romane sopratutto dopo le vittorie che vi riportò Trajano. Strabone narra che Zamolxi seguace di Pitagora e dacico di nascita, ritornato in patria vi professò la dottrina del suo maestro. Vedi Strabone *lib. 7 Geograp.*

Ebbero anche i Goti a' tempi di Silla il filosofo Diceneo, il quale, se dee credersi agli storici di quella nazione, gl' istruì negli studj dell' etica appunto per addolcire i loro barbarici costumi, e comunicò loro gli studj delle cose fisiche e dell' astronomia. *Jornandes cap. XI.*

V' è inoltre luogo a presumere che essendo stati i Goti o Dacii in contatto colle nazioni più civilizzate dell' oriente avessero in qualche modo profittato degli esempj e della coltura di queste. Di essi è fatta menzione nella storia greca, in quella de' Persiani e nelle conquiste di Alessandro Magno. Essi presero una parte del colto de' Greci e de' Romani, come fra tutte le altre testimonianze lo mostra quel verso di Virgilio: *Gradivumque patrem Geticis qui praesidet arvis.* Ebbero una successione continua di Re, ed una storia scritta, fra i cui autori vi fu anche Dione. Su queste notizie Giornande disse de' Goti: *Unde & pene omnibus barbaris Gothi sapientiores semper extiterunt, Graecisque pene consimiles. Cap. V & XI.*

Molti Goti militarono nelle armate romane, e Massimino, goto di nazione, pervenne al trono di Roma. Giornande *Cap. XV.*

Finalmente le arti e gli studj liberali de' quali Teodorico ebbe la notizia, l' onore in cui egli fu tenuto dall' Imperator Zenone, il secolo della pace e delle lettere che in mezzo a' tempi più calamitosi procurò all' Italia, i codici delle leggi scritte che i Visigoti e gli Ostrogoti diedero fra i primi alle loro nazioni, e la forma che fissarono a' loro regni, mostrano che in questa nazione, a differenza di tutti gli altri barbari, o vi si conservavano o v' erano nuovamente penetrate idee d' ordine civile e di coltura di spirito. Quest' elogio tuttavia dee intendersi relativamente allo stato delle altre nazioni germaniche. D' altronde il corso di questa storia mostrerà ad ogni passo la somiglianza che nel generale essi ebbero colle suddette nazioni. E tuttociò che sinora è

stato detto può giustificare assolutamente il perchè i Visigoti e gli Ostrogoti fossero stati i soli de' barbari che mescolarono i loro istituti con quelli de' Romani, che ne conservarono le leggi, e che ne ammirarono sempre la sapienza.

(2) I ritratti de' Germani propriamente detti, essendo troppo connessi col fine di quest' opera debbono essere particolarmente analizzati. La descrizione de' loro costumi e del loro stato civile mostrerà la necessità di non confonderli per due diverse ragioni nè cogli Unni nè co' Goti.

(3) Hermanric, l' eroe della nazione Gota, divenne per un destino singolare conquistatore nell' età di 80 anni. A questa età, in cui gli uomini pensano a lasciar la vita, egli gittò i fondamenti d' una delle più grandi monarchie del suo tempo. Visse cento e dieci anni e perì nell' irruzione degli Unni, che con un sol colpo gli tolsero la vita e rovesciarono il suo regno. Vedi Jornandes *cap. 3. M. le Sage.* Atlas historique, cronologique, géographique et généalogique.

(4) *Rebus ipsis dictantibus regna condita.* Pomponio.

(5) Non è questo il luogo in cui io possa anticipare idee che debbono seguirsi secondo l' ordine naturale de' tempi e degli avvenimenti. Dovunque si tratti di riportare solamente documenti, la citazione de' quali debba essere anche ripetuta ne' fatti successivi, l' ordine non ne soffre se essi siensi prodotti nel principio; ma dove la pruova di ciò che io assumo nasca da una serie di fatti che formano essi stessi il soggetto di una epoca posteriore, io non farò che indicare i fonti principali da' quali ho tratto la mia opinione, riservandomi di svilupparla là dov'essa cade. Dopo quest' avvertimento generale, vedi la dissert. 45 di Muratori: *De assumpta a civitatibus italicis reip. forma, atque origine libertatis,* e l' altra: *De societate Lombardorum, aliisque civitatum italicarum, servandae libertatis causa, & de pace veneta & constantiensi.*

(6) Hume, histoire d'Angleterre, nel regno d'Alfredo il grande.

(7) Vedi Muratori dissert. 43: *De litterarum statu neglectu & cultura in Italia post barbaros in eam invectos usque ad annum Christi millesimum centesimum.*
Più. Storia della letteratura italiana di Tiraboschi *lib. 3 cap. 3.*

(8) Il monopolio che le città d' Italia pretesero di fare delle scuole e de' dotti è uno de' più memorevoli esempj del XII e del XIII secolo. Io non posso per ora riportarmene se non a ciò che n' è detto nella dissert. 44 di Muratori: *De litterarum fortuna in Italia post annum Christi MC. Et de academiarum sive gymnasiorum erectione.*

(9) La disputa su i diritti regali nella metà del XII secolo sostenuta da tutta la potenza dell' Imperator Federico I da una parte, e dallo spirito di libertà e d' indipendenza che di già re-

spiravano le città d'Italia, decideva de' diritti dell'Imperio sull'Italia, ed era il principio dal quale Federico partiva per ridurla nuovamente alla sua soggezione. Questo fu l'oggetto dell'assemblea di Roncaglia convocata nel 1158, dove l'Imperatore circondato di giureconsulti cercò di conquistare colle loro opinioni quello che più difficilmente avrebbe tentato colle armi. Martino fu il primo che dichiarò il mondo d'assoluta proprietà dell'Imperatore, e fu onorato di tutte le più lusinghevoli testimonianze di favore. Bulgaro gli dispiacque, perchè avendo distinto il comando dalla proprietà materiale, gli concedette facilmente il primo, e gli negò la seconda. Ma qual meraviglia per l'opinione di Martino, se dopo di lui Bartolo soggiunse: *Et forte si quis diceret dominum Imperatorem non esse dominum & Monarcham totius orbis, esset haereticus, quin diceret contra determinationem Ecclesiae.* Bartolo ignorava le opinioni della chiesa di quel tempo, e gli attribuiva opinioni ed interessi assolutamente opposti a quelli che la corte di Roma in quel tempo professava. Veggasi anche la glossa sulla *L. 24 D. de captiv. & postliminio reversis.*

Queste opinioni così esagerate, le quali erano in parte dettate dall'adulazione ed in parte dall'ignoranza, che non sapea attignere i principj dell'autorità sovrana da altro fonte fuorchè dalle idee del dominio privato, predominarono quasi sino a' tempi d'Accursio, vale a dire sino alla metà del XIII secolo, ma nulla per essa guadagnò la sovranità come d'ordinario n'avviene ne'casi ne'quali per pruovar troppo si dà nel falso e nell'assurdo. Ciò non ostante da questi errori nacque la distinzione fra 'l dominio de' beni patrimoniali e de' fiscali, e la giurisdizione e la protezione, la quale contiene tutti i diritti eminenti della sovranità così sulle cose pubbliche come sulle private.

V. Ottone Moreno autor della cronica di Lodi ann. 1158.

V. Gravina *de ortu & progressu juris civilis libro 1 capo 144, 145.*

Asti dell'uso e autorità della ragion civile *lib. 2 cap. 5, 7.*

V. le glosse sulla *Libene a Zenone C. de quadriennii praescriptione*, sulla *L. Barbarius D. de off. Praet.* e Baldo sul proemio del Digesto.

(10) Non si potrebbe dire di più di quel che ha raccolto ed ha osservato l'incomparabile Robertson.

Vedi le note XV, XVI, XVII, XVIII, XIX della prima parte dell'introduzione alla storia di Carlo V.

Vedi anche le tre dissertazioni di Muratori, la 18: *De repub. parte publica & ministris reipub. antiquis temporibus, & an civium communitates, uti nunc, ita & vetustis saeculis fuerint in civitatibus italicis;* la 46: *De civitatum italicarum magistratibus;* e la 50: *De libertate, immunitatibus, ac privilegiis civitatum ac principum italicorum.*

(11) Io non posso anche per quest'articolo rimettere il lettore nè a migliori fonti, nè a più giudiziose osservazioni di quelle che sono contenute nelle note XII, XIII, XIV della citata parte I dell'introduzione di Robertson.

(12) L'isola di Gothland e la città di Wisbuy presentano l'esempio il più rimarchevole di questo paragone. Wisbuy nel fondo del Baltico, mentre tutto il continente circostante era in preda al brigantaggio o alla pirateria, godeva d'una floridezza, d'una coltura e d'una indipendenza superiore al secolo ed allo stato di tutte le nazioni d'Europa. Sono note le leggi di questo piccolo popolo le quali hanno formato la base del diritto marittimo moderno. Esso sostenne colle armi la sua indipendenza nel decimoterzo secolo, e si sostenne per secoli contro alla gelosia ed alle intraprese degli abitanti dell'isola e de' Re di Svezia e di Danimarca.

Vedi *Upsal Hist. Suec. lib. 3.*

Hambourg nel XII e Lubeca nel XIII secolo avendo acquistato la qualità di città imperiali si sottrassero al dominio del territorio al quale apparteneano, e strinsero fra loro una lega di difesa comune che fu il principio della celebre Hansa Teutonica. Hambourg situata sull'Elba e commerciante per la sola natura del suo sito avea fin dalla metà del XII secolo ottenuto da Waldemar II Re di Danimarca una quantità d'immunità e di privilegi di cui poche altre città imperiali allora godevano. Divenuta sede de' conti d'Holstein essa non fu soddisfatta di questi principi, e, profittando della circostanza d'essere stato il conte di Holstein messo al bando dell'Imperio, ottenne dall'Imperator Federico I il privilegio di città imperiale. Non solo ritenne questa qualità anche dopo la restituzione del ducato d'Holstein; ma, per evitare le conseguenze delle pretensioni che i conti d'Holstein per lungo tempo conservarono su di essa, profittò della guerra che ne' principj del XIII secolo si accese fra i Re di Danimarca e i conti d'Holstein per farsi confermare tutti gli antichi privilegi.

Similmente Lubeca profittando delle guerre colle quali se la disputarono i conti di Holstein e i duchi di Sassonia, dopo d'aver ottenuta e perduta una volta la qualità di città imperiale sotto Errico il Lione, riacquistò definitivamente questo privilegio sotto l'Imperator Federico II.

Queste due città essendo infestate dai briganti e dai pirati fecero nel 1241 la loro prima lega colla quale convennero, per la sicurezza del rispettivo territorio e del commercio, che Hambourg avrebbe purgato dai briganti il territorio fra la Trava, e Lubeca avrebbe difeso le coste da' pirati.

Vedi *Lambecio* nella sua opera: *Origines Hamburgenses.*

E *Pfeffel abrégé chronologique de l'histoire d'Alemagne: Événements remarquables Féderic. I et II.*

(13) Il commercio ed una certa forma costituzionale di cui gli stati d'Olanda godevano già da lungo tempo, contribuirono a distruggere la feudalità più presto che altrove. Il prospetto de' progressi della feudalità della Fiandra e dell'Olanda, non che quello del suo decadimento sarà da me fatto al suo luogo. Intanto, paragonando ad epoche eguali lo stato dell'Olanda e della Fiandra con quello delle altre nazioni, gli abusi feudali si trovano sempre in queste provincie in una differenza inversa di quella del loro commercio e della loro unione. Ne rendono ragione in primo luogo le tante corporazioni d'arti che ivi sursero; in secondo

luogo i privilegi de' quali furono rivestite; in terzo luogo l'esenzione da' vettigali che inceppavano la libertà del commercio; in quarto luogo la parte maggiore o minore che tutte le città aveano nelle adunanze agli stati generali. Le città demaniali entravano nella rappresentazione diretta dello stato; il diritto di far petizioni per mezzo di deputati era conceduto a quelle che erano sotto le mani de' baroni.

Non solamente io non valuto qui gli effetti che la riforma e la confederazione produssero nelle opinioni e nello stato civile degli Olandesi nel XVI secolo, ed intendo parlare del loro stato antecedente; ma traggo un argomento dalla condizione del Belgio rimaso sotto il dominio della casa d'Austria a quella delle provincie confederate. Ecco ciò che l'autore dell'Arcontologia dice delle provincie che la Spagna ritenne dopo la separazione: *Authoritas eorum nobilium qui habent arces, dominia, aliasque possessiones et jurisdictiones, est perexigua, ut non possint suis vassallis clientibusque aliquid imponere oneris, vel etiam donativa ab illis ultro oblata accipere, nisi de consensu principis; sed necesse habent eiusmodi Toparchae ut populo suo relinquant gubernationem pro legibus ejus et consuetudinibus, iisque magna imperari molestia. Quanquam negandum non est, esse nonnullos dynastas, qui particulares quasdam habeant jurisdictiones ita meras et absolutas ut in eis praeter Deum superiorem agnoscant neminem.*

Vedi *in Archontologia Cosmica Provinciae belgicae, sive Belgium, et Provinciae belgicae confoederatae.*

Quanto all'Inghilterra le corporazioni e i privilegi ad esse accordati sembrano essere stati antichissimi. Si è disputato dell'epoca in cui fosse data la rappresentazione a' comuni, su di che vedi la nota XVIII di *Robertson* sopra citato, e *Hume* T. 3. C. 12. append. 2. art. *communes;* ma pare assai fondata l'opinione di coloro che hanno ripetuto il principio di queste associazioni dai Re Sassoni, le cui concessioni furono solamente confermate ed ampliate da' Re Normanni.

Vedi *Littleton histori of Henri the II p. 317.*

Si trovano fin da' tempi di Alfredo accordati privilegi alla navigazione ed al commercio. *Hume R. d'Alfredo.* Privilegi più ampj si trovano accordati nella gran carta a' negozianti ed alle corporazioni civiche, e questi privilegi furono per la maggior parte una rinnovazione di quelli della carta d'Errico I. Finalmente dal catalogo dell'esazioni di cui si doleva la nazione sotto il regno di Giovanni si rileva esservi stata quella su i privilegi di corporazioni e di associazioni così civiche che mercantili. *Hume appendice II cap. XII.*

Questi ed altri argomenti tratti dall'antichità di talune manifatture e specialmente di quelle della lana fanno salire l'epoca di queste prime unioni, che concentrarono in altrettanti punti comuni l'interesse, l'industria e la forza del popolo, ad un'epoca molto antecedente a quella delle altre nazioni. La conseguenza di questo spirito d'industria e di libertà fu, che il Re e i baroni, allorchè vennero in aperta collisione fra loro, non crederono di potere acquistare per altro mezzo la preponderanza l'uno su gli altri, se non chiamando il popolo negl'interessi del proprio partito. Questa rivoluzione d'idee, mentre gli stessi principj appena

si andavano altrove sviluppando, era già seguita in Inghilterra. Nel cominciamento del XIII secolo i baroni congiurati contro *Giovanni senza terra* sosteneano i diritti del popolo contro agli abusi della servitù e del poter feudale. V. la carta di *Langton* sotto il regno di Giovanni.

(14) L'esame degli abusi feudali secondo lo stato attuale ha due parti. Una si versa sulla loro origine, l'altra sulle modificazioni ch'essi hanno ricevute dal tempo e dal lungo abito che gli ha confermati. Percorrendo tutte le parti del nostro stato civile non s'incontrano che avanzi del vecchio sistema feudale. Bisognerà dunque spesso sezionare questa figura composta e scoprire tutti gli elementi che la formano. Ecco perchè l'indagare le origini dello stato attuale e l'entrare nella storia de' vecchi abusi non appartiene all'erudizione, ma a rendere ragione di ciò che per la forza dell'abito ha spesso cangiato d'aspetto. Io prego il lettore di riguardare con questa prevenzione tutta la parte rimota delle mie antichità feudali, e di giudicare della necessità de' primi antecedenti delle mie idee, quando io l'avrò condotto all'ultimo anello delle medesime. Io gli prometto di non trattenerlo in nulla di superfluo, nè in alcun soggetto che non sia strettamente connesso collo stato posteriore delle cose.

(15) Vedi la dissertazione 45 citata nella nota 5.

(16) Vedi la storia universale dell'accademia nel regno di questi principi. V. *Velly* negli stessi regni.

(17) La politica che i baroni cominciarono a spiegare in Inghilterra sotto il regno di *Giovanni senza terra* fu proseguita collo stesso accorgimento sotto il regno di Errico III e di Eduardo, ed i Sovrani non furono mai gelosi de' privilegi del popolo, perchè pensarono di servirsene per la loro parte anche come d'un mezzo per prendere l'ascendente su' baroni. V. *Hume* nel regno di questi due principi.

(18) V. l'arcontologia nell'articolo *forma dominii hispanici.*

(19) V. gli esempj che ne sono stati portati nelle note XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV dell'introduzione alla storia di Carlo V di Robertson.

Sembra che dopo il primo stabilimento delle comunità, i deputati delle città di Spagna avessero immediatamente acquistato il diritto alla rappresentazione della nazione. Giacomo Re d'Aragona essendo minore, ed essendogli insidiato il regno, fu chiamata un'assemblea composta de' proceri e de' procuratori delle città, e furono tutti gli ordini obbligati a giurare innanzi a questo concilio, cosa, soggiugne Mariana, non mai praticata, ma che da questo caso passò in esempio.

V. *Mariana Lib. 12 cap. 4 n. 50.*

(20) Gli ultimi sforzi degli ordini costituzionali dei regni di Spagna furono quelli della *santa lega.* Tra le cose domandate allora dai comuni vi fu, *che non si desse più il governo delle*

città alla nobiltà; che le terre de' nobili fossero soggette a tutte le tasse pubbliche, come quelle de' comuni. Le voci dei comuni non solo rimasero inutili, ma furono trattate di ribellione. E da questo tempo il governo e l'influenza de' feudatarj fece quel male che sin allora non avea fatto.

V. la *storia di Carlo V. lib. 3 an. 1522.*

(21) In due periodi può esaminarsi lo stato delle nostre provincie antecedente alla monarchia; nelle guerre cioè del 6° secolo precedenti alla conquista de' Longobardi, ed in quelle che seguirono la fondazione del ducato di Benevento. Quanto alle prime il regno di Napoli fu il principal teatro delle guerre dei Goti e de' Romani, ed il ritratto che ne fa Procopio storico contemporaneo basta a fare intendere le conseguenze ch' esse portavano allo stato delle nazioni. Parlando delle guerre fra Totila e gli eserciti di Giustiniano egli dice: *Dum ita se gerit Totilas interea exercitus Romani duces ac milites subditorum fortunas diripiunt, seque incontinentiae & libidini penitus dedunt. Ac duces quidem in munitionibus habebant apud se scorta & comessabantur: milites vero, corroborata adversus ipsos contumacia, in omne insolentiae genus prolabebantur. Itali universi acerbissime ab atroque exercitu vexabantur; hinc agris a Gothis, inde cuncta supellectili a Caesarianis exuti. Praeterea nulla de causa vapulabant & inedia necabantur. Cumque ab illis injurias hostium prohibere non possent milites; adeo non praesentem rerum statum erubescebant, ut sceleribus suis desiderium barbarorum in eorum animis excitarent.* Procopio de bello Gothico lib. 3 cap. IX.

Quanto alle seconde, le antiche cronache del regno, la cassinese, la volturnese, la beneventana e tutto il corso della storia cassinese somministrano gli argomenti più sicuri dello stato delle nostre provincie ne' primi anni della conquista de'Longobardi, e nelle guerre ed invasioni posteriori che afflissero il regno. Le devastazioni che commise Zotone nella fine del sesto secolo, allorchè distrusse il primo eremo fondato da S. Benedetto, e lo stato in cui si trovava tutta la parte adiacente della Campania ne' principj del 7 secolo, quando Gisulfo duca di Benevento permise a Petronace la nuova edificazione del monasterio, pruovano quali fossero le conseguenze delle guerre di quei barbari. Le vaste tenute di cui il monasterio divenne nuovamente padrone non poterono essere coltivate se non da' servi, dai recommendati e dagli oblati del monasterio stesso, che la necessità de' tempi e la superstizione raccoglieva intorno alle chiese.

Il monasterio di Montecasino era appena surto e ristaurato nella sua antica fortuna, quando Siconolfo nella metà dell' 8 secolo venne nuovamente a spogliarlo. Passata questa seconda vicenda, e cominciata l' invasione de' Saraceni, Montecasino e S. Vincenzo Volturno furono nuovamente minacciati. La minaccia si verificò più prontamente per questo secondo luogo, poichè pel primo i partiti che si accesero fra i principi longobardi che chiamarono in loro soccorso i Saraceni ne frastornarono l'aggressione. Ma ciò che non riuscì loro in quell'occasione ebbe finalmente luogo nella fine del nono secolo. Verso questo tempo i Saraceni, dopo d'aver nuovamente visitato il monasterio di S. Vincenzo, si portarono

con più furore sopra Montecasino, saccheggiarono, distrussero ed uccisero tutto quello che cadde sotto la loro spada.

Perchè i principi del territorio non fossero da meno de' barbari, i conti di Capua, di Teano e di Aquino occuparono essi tutte le antiche possessioni del monasterio, e le sostennero colle armi alla mano. La cronaca di Leone da Ostia, parlando degli ufficj che il Papa Agapito II interpose perchè i monaci fossero restituiti al loro cenobio, e questi dinasti usurpatori rilasciassero i beni occupati, in parlando de' conti di Teano e del Gastaldo di Aquino (i quali più ostinatamente degli altri vollero ritenerli) dice che non potè persuadere la restituzione dell'occupato a *questi irragionevoli ladroni.*

Vedi il transunto di tutta questa storia ne' seguenti autori.

Paolo Diacono lib. 4 cap. 18.

Mabillon negli annali benedettini an. 581.

Cronaca di Leone Ostiense lib. 1 cap. 5.

Cronaca di S. Vincenzo in Volturno presso Muratori *T. 1 p. 2.*

Cronaca Cassinese lib. 2 cap. 1 e 2.

La stessa cronaca, descrivendo lo stato del monasterio e delle terre adiacenti allorchè l' Abbate lo ricevette dalle mani degli occupatori, dice: *Non tantum monasterium, sed & cuncta in circuitu ipsius planities ita tunc erat Saracenorum infestatione destituta, ut sane immo fere nullus inveniretur qui servis Dei ibi degentibus aliquod obsequium exhibere debuerit. Lib. 2 cap. 1.* Senza seguire la serie di questi avvenimenti che danno un' idea dello stato interno del regno nella metà del decimo secolo, epoca della ristaurazione fatta dall'abbate Aligerno, cade qui l' occasione di notare, che ne' tempi di questi avvenimenti appunto cominciarono a sorgere nelle nostre provincie le città murate e le rocche, che divennero poi il fomite e le sedi del brigantaggio.

L' autore anonimo della storia cassinese dice che l'abbate Bertario volendo premunirsi contro alle aggressioni de'Saraceni: *Totum undique monasterium quod sursum erat muris ac turribus fortissimis ad modum castelli munivit.* Vedi il num. 27 di questa cronaca. Questo esempio particolare è illustrato da ciò che più generalmente rammemora la cronaca vulturnese, la quale, facendo il paragone fra la pace di cui erasi goduto a' tempi di Luigi il buono e le devastazioni ch' erano seguite ne' tempi immediatamente seguenti, dice: *Eo si quidem tempore rara in his regionibus castella habebantur, sed omnia villis et ecclesiis plena erant. Nec erat formido aut metus bellorum, quoniam alta pace omnes gaudebant usque ad tempora Saracenorum. Cessante quoque devastatione ac persecutione illorum qui tunc evadere potuerunt, Regis judicio et precariis possederunt, usquequo Normanni in Italiam pervenerunt. Qui sibi omnia diripientes castella ex villis aedificare caeperunt, quibus ex locorum vocabulis nomina indiderunt. Lib. 2* della cronaca presso Muratori *rerum italicar.* T. I parte 2. Si avverta alla parola *villa* la quale mostra lo stato delle popolazioni o sieno degli adunamenti d' uomini di quel tempo. *Villa* nel senso più ricevuto de' mezzi tempi significò l'aggregato delle abitazioni dei rustici addetti alla coltura de' campi. Vedi *Du Cange* nella parola *villa.* Il capitolare di Carlo Magno *de villis* presso Baluzio,

e la parola *villanus* che n'è derivata nello stesso *Du Cange*. Ecco dunque i soli edificj che allora generalmente si trovavano, *chiese e tugurj di villani.*

Finalmente per giudicare dello stato del regno antecedente alla fondazione della monarchia si può ricorrere ad un documento immediatamente seguente. Si è veduto qual fosse la massa degli uomini inerenti alle vaste tenute di Montecasino. Si è veduto che la superficie del regno non era generalmente composta se non di ville e di chiese. Resta a vedere qual fosse la condizione di questi villani. Ranfredo, che visse sotto Federico II. *in ordin. indicer. tit. de villan.* parlando de'villani, dice: *Recommendati dicuntur qui veniunt sub alienis partibus, et habitare volunt in civitate tua, elegit patrocinium tuum, et dicit: domine volo esse tuus recommendatus, ut habeamus tuam defensionem annis singulis, et serviam in pascha vel in natali duas gallinas, vel libram piperis, vel aliquid aliud. De istis multos invenies apud Neapolim in villis eorum et baroniae. Isti de jure nihil aliud debent conferre; sed Neapolitani ab illis multa exigunt, et fere omnia quae exigunt domini a vassallis.*

Vedi *Du Cange* nella parola *commendatus*.

(22) L'importanza di queste provincie ed il lustro de'principi normanni che le governarono comincia da un'epoca antecedente alla monarchia. Il conte di Calabria e di Sicilia si mostrò nel nascere come uno de'principi i più potenti dell'Italia. Una delle sue figliuole sposò Filippo Re di Francia. Un'altra sposò Corrado figlio dell'Imperatore Errico III.Il Re di Ungheria mandò una legazione domandandogli la terza figliuola per Alemanno suo figlio. È veramente una quistione degna di discussione il sapere perchè i regni di Napoli e Sicilia, dopochè sono stati uniti in un corpo di monarchia, avendo tanti punti opportuni alla navigazione dei mari d'Italia e del levante, non si sieno ne'disordini del XII e del XIII secolo estesi in Italia, nè abbiano partecipato delle conquiste delle altre nazioni.

(23) Tutto il progresso della monarchia di Napoli non corrisponde a'felici principj del suo fondatore Ruggieri. Questo principe conquistò più volte il regno contro a'partiti interni che lo divideano, ed alle forze riunite dell'Imperatore Lotario e d'Innocenzo II. Portò le sue conquiste in Africa; fece temere la sua marina in Oriente; riscuotè dalla Corte di Roma riguardi non accordati allora ad altro principe.

V. la *storia civile del regno libro XI.*

(24) Gli auspicj di grandezza co' quali cominciò la monarchia di Napoli furono comuni anche alle lettere. La corte di Federico II e di Manfredi fu il centro d'unione degli uomini più illustri d'Italia. Da essi comincia l'epoca della volgar letteratura. Fra le tante testimonianze rendute da'contemporanei al genio di Federico merita d'essere rammentato ciò che ne dicono *Ricordano Malespini e Giovanni Villani*, qualificando questo principe come *savio di scrittura e di senno naturale, universale*

in tutte le cose, seppe la lingua latina e la nostra volgare e tedesca, francesca, greca e saracinesca.

V. il primo, presso *Muratori script. rer. italic.* p. 953. Ed il secondo, lib. VI cap. I della sua *storia fiorentina.* E nelle cento novelle si dice dello stesso Federico: *Lo mperatore Federico fue nobilissimo signore, e la gente che avea bontade veniva a lui da tutte parti, perchè l'uomo donava molto volentieri e mostrava belli sembianti a chi avea alcuna speciale bontà; a lui venivano, trovatori, sonatori e belli parlatori, uomini d'arti, giostratori, schermitori, d'ogni maniera genti.*

V. Tiraboschi *Tom. IV lib. 3. cap. 3.*

Questi incoraggiamenti ne' quali Manfredi non si distinse meno di lui procurarono in quel secolo alla letteratura volgare il nome di *letteratura siciliana.* Questa testimonianza ci è stata anche renduta dal padre della moderna letteratura, da Dante, il quale nel suo trattato *de vulgari eloquentia* cap. 12 mostra il perchè il secolo ed il regno di questi due principi avesse dato il nome alla moderna coltura. Il lustro della letteratura seguì le diverse vicende della monarchia, ma non potè dirsi mai interrotto. La corte di Carlo II, di Roberto e di Giovanna I fu onorata da' primi dotti d'Italia; il medesimo genio distinse i Sovrani Aragonesi, il secolo de' quali, in mezzo alle turbolenze civili risplendè non solo per l'ardore col quale le lettere e la filosofia furono coltivate, ma anche pel gusto e per la politezza che ornarono gl'ingegni napolitani. Perchè il decimo-sesto secolo fece degradare la coltura e peggiorò tutte le parti del nostro stato interno? Questa è una quistione che merita d'essere congiunta colla precedente, e che il corso stesso de' fatti posteriori spiegherà.

(25) Gli eccessi dell'anarchia ed il disordine delle passioni, in que' secoli ne' quali gli uomini erano guidati più dalla loro immaginazione che dalla loro ragione, erano compensati da' ritorni e da' pentimenti così violenti, come i vizj ne' quali si precipitavano. Da questo contrasto sorgea un qualche equilibrio il quale conservava alcune voci di religione e certi principj di morale. Dal quinto secolo in poi l'Italia, la Campania, la Calabria furono ripiene di monasterj. Cassiodoro Senatore, l'onore della filosofia e delle lettere del quinto secolo, per finire i suoi giorni nella contemplazione di se medesimo fondò anch'egli un monasterio, nel quale però in luogo della superstizione introdusse la buona coltura e lo studio della vera religione.

Io avrò altrove l'occasione di notare come fosse surto il ceto degli oblati e delle altre classi affini alla servitù, di cui parteciparono gli uomini de' monasterj. Per ora basti d'aver indicato il principio di questo avvenimento, pel quale vedi la dissertazione 65 di Muratori *de monasterium erectione.*

(26) Vedi la nota 21.

(27) Vedi presso il Pellegrino i capitolari d'Arechi principe di Benevento *n. 13.*

(28) Vedi i capitolari di Sicardo *n. 23.*

(29) Vedi i capitolari dello stesso Sicardo *n. 5. 11. 13.*

(30) Anche le cronache del regno possono dare una idea delle distruzioni di città avvenute dall'ottavo sino all'undecimo secolo. Questo era d'ordinario lo scopo delle guerre che i conti e i gastaldi faceano, specialmente allorchè si trattava di abbattere le mura e i ripari di un sito forte. Senza citarne particolari esempj i quali sono innumerevoli, v'è un altro mezzo più facile a dimostrare questa verità istorica, ed è quello di gittar l occhio su i nostri dizionarj geografici e di numerare tutte le città che sono state distrutte o riedificate ne' quattro secoli di sopra additati. Le invasioni de' Saraceni sopra tutto cominciate ne' principj del IX secolo ci hanno lasciato da per tutto tracce delle loro scorrerie. Senza di essi noi avremmo ancora edificj dell'antica Cuma, di Pesto e di Capua. V. *Giustiniani Dizionario Geograf. del Regno di Nap.* I Longobardi riedificarono e distrussero insieme un gran numero di città antiche, ed introdussero le concessioni delle terre deserte col peso a' concessionarj di riedificarle. Ne fa fede la concessione fatta nel decimo secolo da Pandolfo e Landolfo principi di Benevento della città de' Greci in Principato ultra al conte Potone *ad restaurandum & reconciandum eam.* Vedi il diploma esibito ne' volumi della Commissione feudale, e propriamente nel processo intitolato: *Atti ad istanza del duca di Bovino possessore della terra de' Greci contro l' università di detta terra e suoi abitanti. Fol. 186 & 187.*

(31) Giannone lib. 7 cap. 1 § I.
Marino Freccia *de subf. pag. 54.*

(32) La natura delle concessioni, la loro durata, ed il modo onde i gastaldati e le contee divennero per fatto ereditarj presso i Longobardi sono altrettanti articoli i quali debbono essere esaminati secondo l'ordine del loro tempo. Per ora io non fo che allegare il fatto.
V. Giannone *lib. 6 cap. 1. Freccia de subfeud. pag. 71.*

(33) Per intendere questa verità basta solo il percorrere le cronache Longobarde e vedere il passaggio che i contadi, i gastaldati fecero in altrettante dinastie, le quali secondo le circostanze e gl' interessi del momento ora seguivano le parti de'duchi di Benevento, ora le abbandonavano: si può citare in esempio il gastaldato di Capua che si rendè indipendente, che passò indi ad occupare quasi tutta la Campania, e che divenne finalmente uno de' principati rivali di quello di Benevento.
Lo stesso si può dire di altri contadi e gastaldati minori, come quello di Aquino, di Teano, di Conza, e di altre città munite.
V. l'intera dissertazione di Camillo Pellegrini, il quale parlando appunto delle conseguenze che produssero i diritti di sovranità conceduti ad alcuni gastaldi, o da' medesimi usurpati, avverte: *ejusmodique dira ambitio campanos praecipue Longobardos proceres vexavit quod universa propemodum praefati auctoris historia declaratur.* Egli parla appunto degli esempj che ne cita Erehemperto, esempj che noi percorreremo allorchè l'ordine del loro avvenimento lo richiederà.

(34) Uno degli esempj più proprj a dimostrare questo stato è la narrazione che Falcone Beneventano fa d'un castello costrutto da un tal Roberto lo Schiavo, che distrusse Landolfo creato da papa Pasquale II contestabile della lega longobardica: *Ob Beneventanorum enim guerram et inimicitiam civitatis castellum illud Robertus ipse construxerat mirabile, valdeque laboriosum. Ex cujus castri residentibus multa cives opprobria damnorumque copiam perpassi fuerant ita quidem, quod quidam concivium pro ipsius castelli aedificio praedia et possessiones, quas circa eumdem montem habuerunt, perdidere. Castello itaque mirabiliter constructo, illic residentes cum ipsius Roberti servientibus quandoque Beneventanos capiebant quandoque, quod crudelius est, peregrinis vitam cum eorum bonis auferebant. Praedictus igitur apostolicus haec Romae audiens Robertum illum excommunicavit, donec castellum illud civitati contrarium delevisset, quod facere ipse Robertus contempsit.* Vedi la cronaca di Falcone nell'anno 1113.

L'abate Telesino nella prefazione alle gesta di Ruggieri Re di Sicilia, volendo provare la divina missione di questo principe, che restituì la pace alle provincie del regno, dice: *Nam sicut ipso Deo disponente vel permittente, vigens Longobardorum nequitia supervenientium Normannorum violentia olim comprimenda fuit, ita et nunc certum est Rogerio coelitus datum vel permissum fuisse, harum scilicet regionum immensam gladio suo coërceri malitiam. Quid enim tunc mali non in ipsis exercebatur? Quippe omni timore abjecto, caedes hominum, furta, rapinae, sacrilegia, adulteria, perjuria, nec non ecclesiarum, monasteriorum oppressiones, virorum Dei contemptus, pluraque his similia fieri non desinebant. Peregrinorum quoque pro Deo itinerantium alii praedabantur, alii vero pro rebus eorum diripiendis in abditis locis perimebantur.* Praef. Alexandri Ab. Telesini.

Dovrebbe parere cosa oziosa il ricercare qual fosse il diritto di questi tempi, o almeno potrebbe essere definito in poche parole tutto quello che porta seco uno stato di guerra e di rapina abituale. La donazione di cui ho parlato nel testo è quella che Goffredo conte di Canne fece di alcuni casali insieme co' loro abitatori a quel Vescovo nel 1105. Sebbene questa carta sia stata pubblicata dall' abate Ughelli, tuttavia com' ella è interessantissima alla storia de' gravami feudali, ed avrò sovente l' occasione di citarla, così è utile che sia sempre sotto i nostri occhi. Per ciò che riguarda le clausole che il donante appose nel suo atto onde preservare gli abitatori dalle vessazioni ordinarie, è incerto, secondo il tenore della carta, se il conte ne spogliasse solamente se stesso, se trasferisse questo diritto alla chiesa, o se intendesse di non comprenderlo nella sua largizione. Comunque sia la riserva contenuta nell' atto di donazione spiega lo stato ordinario de' popoli e le idee del diritto ricevuto di quell' epoca.

« Nos Goffredus Dei gratia comes Cannarum, et imperialis senator Antici comitis haeres, et filius. Iussione D. Alexii serenissimi Imperatoris nostri et nostro beneplacito, ac remedio animae nostrae nostrorumque parentum coram Riccardo judice, aut augustali dissipato, et Joanne imperiali patricio filio Radusii, et aliis bonis hominibus subnotatis concedimus S. matrici ecclesiae

civitatis Cannarum, ut ipsa matrix ecclesia Cannarum quiete, et libere cum omni franco jure possideat, et dominetur totum casale S. Cassiani et homines ipsius casalis cum tenimentis, suis et omnibus rationibus, et pertinentiis suis, et cum omni jure suo, et totum quod ipsi casali attinet, cum transitis et exitibus suis, medietatem casalis S. Eustachii, in qua est sita ipsa ecclesia S. Eustachii, et homines ipsius casalis cum tenimentis suis, et rationibus omnibus, et pertinentiis suis, et cum omni jure suo, et quod ipsi casali attinet, et totum etiam casale S. Mariae de Salinis, et homines ipsius casalis cum tenimentis, et pertinentiis suis, et cum omni jure suo. Totum etiam casale S. Mercurii et S. Nicolai in Baldetta, et homines eorundem casalium cum tenimentis, pertinentiis, et rationibus suis, et cum omni jure suo, et portiones, quas habet in casali S. Mariae de Mari, et in casale Pontis Aufidi, et homines ipsorum casalium cum tenimentis, pertinentiis, et rationibus suis, et cum omni jure suo, maria, salinas, terras, vineas, agros, domos, casalia, et omnes alias possessiones et quodcumque mobile tunc habeat ipsa matrix ecclesia Cannarum et habitura est in perpetuum possidere concedimus tam in civitate Cannarum quam extra. Concedimus etiam ipsi matrici ecclesiae, et episcopis civitatis Cannarum, ut ipsa quiete, et libere absque ulla exceptione cum omni franco jure possideat omnes homines suos, tam clericos, quam laicos, quos habet in civitate Cannarum et extra absque turbatione, molestia, angaria, et inquisitione, et habeat plenariam facultatem, et liberam potestatem affidandi, et recipiendi in dominio suo, et in jurisdictione sua omnes homines, qui voluerunt recipere dominium ipsius matricis ecclesiae episcopis civitatis Cannarum, et esse in jurisdictione sua, et cum fuerint, non aliam dominationem praeter dominationem ipsius matricis ecclesiae episcopis civitatis Cannarum praesumant exquirere, quod si fecerint, graviter puniantur, et potestatem habeat plenariam faciendi furnos, molendina in civitate Cannarum, rada in flumine Aufidi, et si habuerint retia piscari faciat per flumen Aufidi usque ad mare, et faciendi tabernas in Ponte Aufidi, et in S. Maria de Mari, et de S. Nicolao de Petra. Concedimus etiam ut praefata ecclesia et episcopi Cannarum cum omnibus hominibus suis, rebus, et bestiis eorum, et suis libere, et quiete utatur terris, herbis, aquis, lignis, petris, et omnibus, quae infra Cannarum tenimenta habentur utendis sine calzao, et affidatura, et omni jure tributario. Concedimus itaque, ut praefata ecclesia episcopi Cannarum sit immunis, et libera cum omnibus hominibus suis ab omni jure tributario et utatur ut supra casalia, tenimenta, et homines suos rationibus et omni jure suo perpetuo sine aliqua occasione. Concedimus etiam, ut nemo ex hominibus ipsius ecclesiae matricis episcopi Cannarum constringatur ullo tempore ad faciendam bajulationem, vel aliquam servitutem nobis, vel nostris haeredibus, vel successoribus, vel exactoribus. Concedimus ut si aliquis ex hominibus ut supra dictae matricis ecclesiae ubicunque intestatus decesserit absque liberis, aliisque legitimis descendentibus, quodcumque mobile, vel stabile reliquerit ubicunque ad dominium ipsius matricis ecclesiae Cannensis absque aliqua qauestione, vel molestia deveniat. Concedimus itaque ut si aliquis ex hominibus nostris cum rebus suis praedictae matrici ecclesiae episcopii Cannarum

se offerre voluerit, prout sibi placuerit, se offeret sine contrarietate, licentia, ac requisitione libere, et quiete. Quicunque etiam optat fieri clericus, absque nostra, et nostrorum successorum licentia fiat libere et quiete. Concedimus iterum ut eadem matrix ecclesia Cannarum plenam possideat omnium rerum suarum et suorum hominum vendentium, et ementium tam in Cannis, quam de foris, et in casalibus ubicunque possideat etiam omnium suorum hominum artagium sutrum terrarum, calnarum venientium ad laborandum cum sua adfidatura. Ita tamen si non laboraverit de terris nostris, sed si de nostris et de suis laboraverint eidem Cannarum matrici ecclesiae affidaturae detur medietas, et medietas reliquo nobis tribui, possideat etiam sutrum petitionum salarium sua maria piscantium vola. Concedimus itaque, ut quicunque voluerit habitare, si non fuerit de nostro demanio in casalibus ejusdem matricis Cannensis ecclesiae fiant homines ejusdem ecclesiae. Concedimus iterum, ut eadem matrix ecclesia Cannarum ponat bandum suum in suis casalibus, et si aliquis ex nostris hominibus aliquem de hominibus supradictae matricis pro causa aliqua appellaverit in nostra curia per nostros supradictos judices causa terminetur existente tam cum ipso, ipsumque juste, juvante catapano ejusdem matricis ecclesiae. Concedimus iterum ut eadem Cannensis matrix ecclesia possideat diurnos redditus suorum messorum, et suorum hominum, suasque terras laborantium per tenimenta Cannen. et habeat totum dominium quodcunque habere potuit in casalibus, et hominibus suis, et in ecclesiis cum tenimentis suis quae sitae sunt per tenimenta Cannen.» Concedimus itaque ut nos, nostrique haeredes, vel successores, seu exactores non habeamus potestatem minuendi, exigendi, inquietandi, auferendi, vel imponendi aliquod servitium, tributum, collectam, decimam, adjutorium, redditus, vel aliquod onus servitutis super casalia, et homines, et res eorum et suas, nec agendi vel movendi quaestionem adversus immunitates, et libertates adversus homines Cannensis matricis ecclesiae, nec subtrahendi homines a dominio, et jurisdictione ejusdem ecclesiae nec ponendi eos sub nostro dominio pro aliqua occasione, placito, quaestione, reatu, vel controversia nisi sint publici homicidae, vel nostri proditores in curia ipsius matricis ecclesiae Cannarum et testes idonei comprobati capiantur, eorum vero bona, et stabile, vel mobile quod habuerint in dominio ipsius matricis ecclesiae deveniant.

«Concedimus etiam ipsi matrici Cannensi ecclesiae ut sui homines quoscunque redditus, quodcunque tributum vel servitium debent reddere ipsi matrici Cannensi ecclesiae persolvant, et non alii dominationi in perpetuum respondentes. Concedimus etiam, volumus, stabilimus, confirmamus, atque corroboramus omnia scripta, omnia jura, sigilla, privilegia, bonos mores, longos usus, vetustas, consuetudines, antiquas leges quas habet et habitura est, amodo et usque in sempiternum ipsa Cannensis matrix ecclesia, ipsam quoque non offendentes, neque molestantes in aliquo, sed misericordiae, et pietatis intuitu, ac peccatorum nostrorum remedio eum in omnibus adjuvantes, sibique pro posse nostro juvan. et praesidia impedentes nullumque dominium in casalibus, et in suis hominibus habentes ullo temporum, vel exigentes, sed adversus omnes homines, qui praefatam matricem Cannensem

ecclesiam de supradictis molestare, vel perturbare tentaverint sibi existimamus in omnibus perpetuo defensores. Quod si omnia predicta eidem matrici ecclesiae episcopii Cannen. sicut supradictum est, adimplere notuerimus, et in aliquo videbimur contemptores, jurali obligamus nos, nostrosque haeredes, vel successores, seu exactores eidem matrici ecclesiae episcopii civitatis Cannarum ducentas libras auri, et totidem Imperiali curiae dare et postea omnia praedicta inite adimpleamus. Mox equidem ad ejusdem matricis ecclesiae episcopii Cannen. firmitatem, memoriam, et majorem cautelam, ut eadem ecclesia omni gaudeat libertate hoc nostrae concessionis, confirmationis, et corrobarationis scriptum, jussimusque scribi per manum Roberti prothonotarii nostri, et plumbea bulla nostri pari bullarum, in quo etiam nos grege proprio manu subnotavimus. Anno ab incarn. Domini nostri Jesu Christi 1105, atque Imperii Alexii Ursanio quarto mense Ianuarii tertia decima indictione hoc signum... quam scriptum est per manum Guglielmi Dom. Goffredi Cannarum comitis, Penricca testis sum. etc. ».

V. Ughelli Italia sacra *Tomo VII p. 790.*

(35) Diede occasione al concilio di Troja una deputazione spedita da' Beneventani al papa Pasquale II perchè facesse cessare le rapine e le devastazioni che si commetteano su i loro frutti e sulle loro proprietà. Il Papa essendo nell'anno seguente venuto a Benevento, di là si portò a Troja dove tenne il concilio, secondo la narrazione che ne fa Falcone Beneventano all'anno 1115.

« His omnibus et aliis ita peractis, apostolicus ipse IX kalendas septemb. Trojam intendit, ibique concilium statuit et firmavit, ad cujus sacri conventus praesentiam fere omnes Apuliae proceres, archiepiscopi et episcopi convenerunt. Conventu itaque sancte ordinato, inter caetera, quae ibi composita sunt, tregua Dei statuta est, adeo quod comes Jordanus et comes de Lauritello, et alii barones Apuliae sacramento in praesentiarum firmaverunt treguam Dei ex tunc, et spatio annorum fore tenendam et custodiendam ».

Muratori Rer. Ital. scriptor. *T. V. pag. 89, 90.*

Vedi il Baronio all'anno 1115 *n. 5 pag. 264 Tomo XVIII edit. Lucae 1746.*

(36) I giuramenti per la tregua di Dio si rinnovavano ad ogni momento e ad ogni occasione sia di concilj sia di trattati di pace. Fu rinnovata nel 1123 sotto Calisto II ad occasione della pace coll'Imperatore Errico V. Vedi lo stesso Falcone all'anno 1123. Fu nel 1139 dal concilio di Laterano II nuovamente proclamata per l'occasione de'nuovi disordini che aveano interamente bandita dalle campagne la sicurezza. V. il canone 12 di questo concilio presso Lab. *tomo X p. 1005 ed. 1671.* V. pure su questo concilio Baronio e Natale de Alesandro.

(37) Ruggieri avea già prima della fondazione della monarchia stabilito l'ordine interno, portando i baroni dallo stato d'indipendenza e di anarchia a quello di sommissione. Lo storico delle sue gesta parlando della prima assemblea de' baroni tenuta in

Melfi dice: *Cunctos Apuliae optimates ad se convenire jussit, quibus etiam inter cætera edictum dedit ut in pace permanentes alterutrum non adversarentur. Simulque eos jurare compulit, ut ab ipsa hora et in antea justitiam et pacem tenerent et adjuvarent tenere, nec manu tenerent homines, qui latrocinium aut rapinam facerent in terris suis, nec esse consentirent.* Ecco il principio di quel brigantaggio indiretto che surse appena che il potere di un principe cominciò ad impedire l'uso della forza aperta. V. l'Abb. Telesino *lib. 1 cap. XXI.* Proclamato Re e tenuto il primo parlamento generale in Ariano, Ruggieri stabilì le basi generali dell'ordine, perciocchè introdusse un'amministrazione di giustizia uniforme, sparse per tutto il regno i giustizieri, sottopose a' medesimi i baroni, ed abolì molti de' loro abusi. Romualdo Salernitano dice: *Sicque potentissimus Rex Rogerius, inimicis et proditoribus suis superatis pariter et destructis cum triumpho et gloria in Siciliam rediit, et regnum suum in summa pace et tranquillitate possedit.* Ed indi soggiugne: *Rex autem Rogerius in regno suo perfectae pacis tranquillitate potitus, pro confirmanda pace camerarios et justitiarios per totam terram instituit; malas consuetudines de medio abstulit.* V. la cronaca di Romualdo Salernitano presso Muratori Rer. Ital. scriptor. tom. VII p. 191.

(38) Noi abbiamo perduto gli atti del regno de' Normanni, e lo stato del diloro tempo dobbiamo trarlo dalle leggi che di essi ci sono rimase, e dalle corte e monche narrazioni de' cronisti di quell' epoca. Lo spirito di tutte le leggi di Ruggieri tende all'ordine interno ed alla severità dell' amministrazione. Dapoi che egli ebbe limitato l' autorità e l' influenza de' baroni, come lo abbiamo veduto nella nota precedente, stabilì un altro vincolo di dipendenza colle leggi alle quali sottopose il possesso de' loro beni. Dichiarò in fatti che essi non erano se non usufruttuarj del demanio regio, e tolse loro ogni facoltà di disporne.

V. La costituzione *Scire volumus.*

Sottopose finalmente i feudi ad un servizio certo, e stabilì così tutti quei vincoli d' unione di cui il sistema ed i tempi erano capaci. Suo è il sistema degli allibramenti militari che vedremo praticati sotto i suoi immediati successori.

V. l' indice de' baroni passati in rassegna per la così detta spedizione di terra santa sotto Guglielmo II, pubblicato fra gli altri dal Borrello nel suo opuscolo: *Vindex neapolitanae nobilitatis.* V. per gli atti principali del suo regno fatti ne' primi anni della monarchia la cronaca di Romualdo Salernitano nell' anno 1143, 1144. Muratori T. VII.

(39) Il Re Guglielmo colla sua costituzione *Quamplurium* si espresse a questo modo: « Quamplurium regni nostri fidelium ad nos querela pervenit, quod praelati ecclesiarum, comites, barones, et milites in necessitatibus suis pro suae volontatis arbitrio ab hominibus suis adjutoria exigunt, et extorquent. Volentes igitur tam durae subjectorum nostrorum oppressioni misericorditer providere, statuimus, dominos non nisi in subscriptis casibus, ab hominibus eorum adjutorium petere, videlicet in redimenda persona domini, si forte ab inimicis nostris in servitio nostro captus

fuerit, pro faciendo filio milite, pro maritanda filia, vel sorore, pro emenda terra; videlicet una tantum vice cum eam emerit pro servitio nostro, vel exercitus nostri MODERATE tamen in his, quae pro nostro corredo dantur. De praelatis tamen ecclesiarum statuimus, ut in his TANTUM casibus ab hominibus suis adjutorium petant, videlicet pro consecratione sua; cum ad concilium a domino papa fuerunt vocati: pro servitio exercitus nostri, si quidem in exercitu nostro fuerint: vel si vocemus eos: vel miserimus eos pro servitiis nostris: vel corredo nostro cum in terris eorum n›s hospitari, vel corredum ab eis recipere contigerit. In omnibus praedictis casibus MODERATE tamen domini ab eis adjutorium exigant et requirant ».

(40) Riccardo da S. Germano fa menzione d' una curia generale o sia d' un parlamento tenuto da Federico nel suo primo arrivo a Capua, ed in questo luogo non fa alcuna menzione di coloro che v' intervennero. Interpretando la natura di questo primo parlamento per gli altri che si tennero sotto i Re normanni dee credersi ch' esso non fu composto se non di proceri e di vescovi: *Capuam se conferens, et regens ibi curiam generalem pro bono statu regni suas assisias promulgavit, quae sub viginti capitulis continentur.*
V. Riccardo da S. Germ. nell' anno 1220.
Ma, a differenza di questo primo, nel parlamento tenuto in Melfi nel 1232 soggiugne: *Mens septembris Imperator a Melfia venit Fogiam, et generales per totum regnum literas dirigit, ut de qualibet civitate vel castro duo de melioribus accedant ad ipsum pro utilitate regni et comodo generali.*
Matteo Spinelli fa menzione ne' suoi diurnali de' parlamenti tenuti in ciascun anno coll' intervento de' sindaci delle città del regno. In uno di questi parlamenti Matteo stesso intervenne come sindaco della città di Giovinazzo. Presso Muratori *rer. italic. scriptor. tomo VII.* Dagli atti de' Re Angioini e specialmente da' parlamenti convocati nell' anno 1263, nel 1284 e nel 1288, costa che sotto i Re angioini fu praticato lo stesso sistema, e che secondo la maggiore o minore importanza de' casi si chiamò un maggiore o minor numero di deputati di ciascuna città e terra del regno. Il primo di questi tre parlamenti è notato ne' diurnali di Spinelli, gli altri due sono registrati nel nostro archivio della Zecca.
V. Regestrum Karoli I 1284 lit. B fol. 194 — Reg. Karoli II 1288 lit. G fol. 80. Questa forma di parlamenti fu serbata insino al regno di Alfonso di Aragona, il quale nel 1442 avendo convocato un parlamento in Benevento vi chiamò i soli baroni. Da questo esempio cominciò a mutarsi la forma de' parlamenti stabilita da Federico, come dallo stesso prese origine la pretensione delle piazze e del popolo di Napoli di rappresentare essi esclusivamente il regno intero.
V. il parlamento d' Alfonso nel volume de' privilegj e capitoli di Napoli.

(41) L' autorità del gran giustiziero si fece ampia sotto i Normanni, ma Federico vieppiù l' estese. Ei volle che questo supremo magistrato girasse in ogni anno pel regno, visitando le ma-

gistrature non meno, che i governi economici e militari senza eccezione alcuna; colla costituzione *Honorem debitum* prescrisse, che ogni altro magistrato si tacesse nella visita e alla presenza del maestro giustiziero: *Honorem debitum, atque praecipuum nostrae curiae reservantes edidimus, ut si quando etiam praedictus magister justitiarius civitatem quamlibet, vel locum intraverit, quousque in eodem loco magister justitiarius ipse una cum judicibus nostris curiam nostram tenuerit, justitiarius regionum, qui illic inventus fuerit, silere debebit, utpote minori lumine, per luminare majus superveniens, obscurato.*

(42) Federico volendo riordinare le nostre provincie, nell'anno 1234 convocò in Messina un'assemblea generale, in cui stabilì che in ogni anno due volte si dovesse tenere la curia generale, cui qualsivoglia persona gravata da' giustizieri, o dagli uffiziali esponesse le sue querele ad un suo nunzio da lui a questo fine mandato, il quale ponendo in iscrittura le lagnanze ricevute, ben suggellata la dovesse presentare alla sua corte imperiale. Ce ne assicura Riccardo da S. Germano *ad an. 1234*, sulla testimonianza del quale largamente ne scrive l'autore della storia civile del regno *lib. 17 cap. 6.* Ma leggasi Matteo degli Afflitti nel commentario sulla costituzione *Capitaneorum*, nel quale è trascritta la costituzione *Etsi generalis,* che non si trova inserita nel codice di Federico:

« Etsi generalis cura nos advocet circa multorum regimina populorum, qui romani sceptra imperii, aliorumque regnorum, dispensante Domino moderamen ad dispensationem tamen tranquilli status hereditarii regni nostri Siciliae, culmen nostrum praecipua solicitudo convertit, ut qui praesentes ubique locorum esse non possumus, nostrorum provisuri quieto statui subjectorum, convocatis fidelibus nostris Siciliae in solemni colloquio apud Lentinum necessario vidimus statuendum de corrigendis, et compescendis excessibus, si qui per officiales nostros, vel ob eorum favorem absentiae nostrae occasione attencta, quodammodo licite, ac libere committantur ut per hoc aspera convertantur in plana, et populis qui diversis motibus hactenus vagabantur amodo circa devotionis, ac debitae fidei constantiam recto tramite dirigantur. Ideoque sollemnes curias indiximus per singulas provincias regni nostri de caetero ANNUATIM prout in sequenti distincte et peracte legerit celebrandas. Bis in anno debet curia congregari per diversas partes regni, videlicet in Sicilia apud Placiam, in Calabria terra Giordanis, et Vallis Crathis apud Cusentiam, in Apulia, Capitanata, Basilicata apud Gravinam, in Principatu terrae laboris, et Comitatu Molisii usque ad Soram apud Salernum, in iustitiariatu Aprutii apud Sulmonam. Tempus autem quando curiae sunt celebrandae, est in calendis maii et in calendis novembris. De qualibet magna civitate debent esse in eisdem pro parte universitatis quatuor viri de melioribus terrae, bonae fidei, et bonae opinionis, et qui non sint de parte. De aliis vero non magnis, et castellis debent duo etiam in hac curia interesse praelati, nisi certam excusationem habeant, quod interesse non possunt; et hanc excusationem mittent per honorabiles personas, et de maioribus, et melioribus ecclesiarum suarum, qui inter-

runt loco sui. Comites etiam et barones locorum debent huic curiae interesse, et durabit curia per duos dies, vel si non poterunt intra dies ipsos expediri negotia, prorogabitur usque ad 15. In hac curia liberum erit cuilibet tam clerico, quam laico proponere gravamina, quae sustinuerunt tam a justitiario provinciae, quam ab omnibus aliis officialibus: liberum etiam erit cuique conqueri de damnis, et injuriis, et quocumque alio excessu in persona, et bonis sui commissis. In hac curia erit nuncius specialiter de latere nostro transmissus cum justitiario locorum; iste nuncius scribat omnes clamores propositos contra magistros justitiarios, secreto magistros camerae, et caeteros officiales, super quibus assumptis sibi duobus praelatis, si ibi sunt vel loco eorum duobus viris saecularibus, quos ad haec viderit magis idoneos, inquisitionem faciat diligenter, et mittet eam ad curiam nostram tam suo, quam praedictorum quatuor sigillis sigillatam, et nostrae praesentabitur majestati, Clamores autem factos contra alios officiales decidat justitiarius. Praelati vero, vel viri ecclesiastici qui loco praelatorum intervenerint, denunciabunt in hac curia, si qui sunt in eorum provinciis Pactareni, vel aliqui haeretica pravitate suspecti, ut eos debita severitas vel puniat, vel castiget. Praesenti igitur nostrae constitutionis edicto universis tam officialibus, quam caeteris de regno nostro damus firmiter in mandatis sub obtentu gratiae nostrae firmiter singulis iniungentes quatenus magistri justitiarii, magistri camerae, bajuli, et alii officiales nostri, praelati, comites, et barones, cives, et aliorum locorum habitantes quibuslibet in provincia sua tempore, et loco praefixo juxta tenorem scripturae constitutionis nostrae conveniant in praesentia legati nostri, qui specialiter ex nostro transmissus latere, loco, et vice nostri in eadem curia residebit super universis, et singulis, quae constitutio nostra continet, processurus, ut nec in officialibus negligentia, nec in aliquibus possit inobedientia reprehendi, maxime cum in singulis hujusmodi animadversione puniri debite sancimus ».

(43) Chi legge i primi atti de' nostri Re e gli paragona a quelli delle altre monarchie d'Europa, prima che non pervenga a spiegare per quali nuovi motivi l'anarchia venne a perpetuarsi, può esser facilmente portato a credere che l'aristocrazia feudale fosse finita colla fondazione della monarchia. I provvedimenti dati da Federico furono sopratutto decisivi e tali da estinguere dalle sue radici l'indipendenza de' baroni,

Nella costituzione *Pacis cultum* in prima stabilì generalmente: *Ut nullus auctoritate propria de injuriis et excessibus dudum factis, vel faciendis in posterum se debeat vindicare, nec presalias seu represalias facere, vel guerram in regno movere, sed coram magistro, et justitiario, et justitiariis regionum, vel locorum camerariis, vel bajulis, et dominis, prout ad unumquemque eorum causae cognitio pertinet, causam suam ordine judiciario prosequatur.*

Indi coll' altra costituzione *Comes* prescrisse ancora: *Comes, baro, miles, seu quicumque alius, qui publice guerram in regno moverit, confiscatis bonis suis omnibus, capite puniatur. Qui autem presalias, seu represalias fecerit, medietatis bonorum suorum omnium proscriptione damnetur.*

(44) Gli sperimenti giudiziarj furono in tutti gli altri paesi d' Europa attaccati indirettamente colle prime leggi che i Sovrani fecero per abolirli; in modochè gli avanzi di quest'atroce istituzione si sosteneano ancora quando già erano condannati dall' opinione sana delle nazioni, e dalle leggi della Chiesa. Federico colla costituzione *Leges quae* ne pronunziò assolutamente l' abolizione: « Leges quae a quibusdam simplicibus sunt dictae paribiles, quae nec rerum naturam respiciunt, nec veritatem attendunt, nos qui veram legum scientiam perscrutamur, et errores a nostris iudiciis separamus, praesentis nostri nominis sanctionis edicto in perpetuum inhibentes omnibus regni nostri judicibus, ut nullus ipsas leges paribiles, quae absconsae a veritate deberent potius nuncupari, aliquibus fidelibus nostris indicet, sed communibus probationibus sint contenti, tam antiquis legibus, quam nostris constitutionibus introductis. Eorum etiam sensum non tam corrigendum duximus quam deridendum, qui naturalem candentis ferri calorem tepescere: immo (quod est stultius) frigescere nulla justa causa superveniente confidunt aut qui reum criminis constitutum ob conscientiam laesam tantum asserunt ab aquae frigidae elemento non recipi, quem submergi potius aeris competentis retentio non permittit ».

(45) Colla costituzione *Juris gentium* fu stabilito da Federico: « Juris gentium induxit auctoritas, et naturalis haec ratio non abhorret, ut tutela cuilibet sui corporis permittatur. Quia tamen saepe contingit, aggressoris in tantum supereminere potentiam, ut etsi oppresso de jure se defendere liceat, tamen de facto se defendere non possit. Praesentis legis auctoritate cuilibet licentiam impartimur, ut adversus aggressorum suum PER INVOCATIONEM NOSTRI NOMINIS se defendat: eidemque ex parte imperiali prohibeat ut ipsum offendere de caetero non praesumat. Quod non tantum in praescripto casu locum habere decernimus, cum is, qui praedictam defensam imponit, offendi forsan metuit in persona, verum etiam cum rebus, quas possidet, mobilibus, et immobilibus, aut sese moventibus, nec non in corporalibus, in ferri sibi quisquam ab aliquo violentiam pertimescit ne vel res mobiles per vim auferantur ab eo, vel in aliis destitutionis injuriam patiatur, praesentis nostrae constitutionis licentiam ad eos etiam propagamus, qui in personis, aut rebus parentum, quos nostri veteres dixere majores filiorum, nepotum, et ex eis qui dulci filiorum vocabulo nuncupantur, et in eis, aut in rebus eorum denique, qui in eadem familia, et cohabitatione tenentur, vim vel injuriam pati metuerint, qui defensam imponunt. Eadem licentia praedictis casibus tribuenda vassallis, qui a dominis suis in personis, aut rebus suis, vel suorum offendi verentur injuste.

(46) « Castra, munitiones, et turres ab obitu divae memoriae regis Gulielmi consobrini nostri erecta, super quibus minime diruendis majestatis nostrae licentia non praecesserit, prout in capuana curia per nos exstitit stabilitum revocata constitutione nostra denuo dirui debere mandamus, publicationis poena ipsius castri, vel novi aedificii constitutionis nostrae contemptoribus imminente, si usque ad nativitatem domini proximam diruc-

re aedificia contemnant. Illud etiam praesenti adjungimus sanctioni, ut nec munitiones alicui reficere dirutas liceat sine nostri culminis jussione. » Così Federico nella costituzione *Castra.*

(47) Nella costituzione *Quisquis* l' Imperatore parla così :

« Quisquis de burgensibus, aut villanis ad nostrum demanium pertinentibus temporibus retroactis ad ecclesiarum loca, comitum, seu baronum, vel aliorum quorumlibet quacumque occasione transierit incolatu, seu habitatione nostri demanii derelicta infra tres menses si in eadem provincia fuerint etsi extra provinciam fuerint, infra sex menses post requisitionem ordinatorum nostrorum ad terram demanii, quam deseruit, redire praecise cum tota familia compellatur. Quicumque autem hujusmodi homines receperint scienter aut receptos ab initio forsitan ignoranter contempserint reddere requisiti, libram unam auri purissimi camerae nostrae componant, et receptos nihilominus cum omni commodo, quod inde admiserint, curiae nostrae reddere compellantur.

(48) Federico colla costituzione *ad subjectorum nostrorum* ordinò :

« Praelatis ecclesiarum, comitibus, baronibus, seu quibuslibet aliis nostris fidelibus primiter inhibemus, quod nullos recommendatos, vel ad nostram curiam revocatos in posterum audeat retinere, sed ipsos in civitatibus nostri demanii baiulis, vel aliis officialibus nostris sine difficultate assignent, vel ad loca ipsis revocatis destinata remittant. Quod si huius constitutionis nostrae quispiam violator temerarius extiterit, vel eidem fraudem fecerit, bonorum suorum omnium immobilium publicatione damnetur. Ceterum ne praelati, comites, vel barones, seu quilibet alii detentores occasione praesentis constitutionis contra iustitiam in possessionibus aggraventur, quas revocatos ab ipsis tenere contingerint, dummodo alibi commorantes possessionibus libere perfruantur : et ne revocati praedicti per nos possessionum suarum emolumento priventur, dum ipsis uti non permittatur a dominis, vel uti nequiverint, forsan ad loca traslati remotiora utriusque discreta provisione providimus, ut rigore juris communis in hac parte sopito revocati possessiones easdem hominibus aliis vassallis pristini detentoris distrahere compellantur, et domini vassallos suos emere justo pretio distrahendo compellant.

(49) Con àltra costituzione *Cum universis* l' Imperatore aggiunge la pena di morte in caso d' inosservanza :

« In terris nostris demanii nulli omnino liceat affidatos, vel recommendatos habere, vel dudum non sine offensa nostrae celsitudinis habitos retinere . . . . . Quisquis autem temerario ausu recipere aliquos tentaverit in posterum , vel retinere receptos post mensem a die insinuatae sanctionis istius , decem libras auri purissimi fisco nostro componat. Quod si iterato alios. vel eosdem affidatos susceperit , vel etiam commendatos , bona sua omnia mobilia et immobilia publicentur. Iterum si temeritatem eandem reiterare tentaverit, volentes acerbius prosequi consuetudinem delinquendi, puniri decernimus supplicio capitis contemptorem, contraria consuetudine, quae hactenus in quibusdam locis regni nostri obtinuisse dicitur, omnino sublata.

(50) Nulla è più generoso e più nobile di questa legge, sopratutto se si consideri l' età in cui fu scritta. Nella costituzione *Personas* egli disse: *Personas rebus aliis praeferentes tanto eas quae ad demanium nostrum immediate spectare noscuntur, preciosiores habemus, tanto ipsarum detentoribus poenam imponimus duriorem. In hoc enim non tam nobis prospicimus, quam libertatis favori favemus; cum omnes merito liberi censeantur, qui nullo medio ad imperialem celsitudinem, et regiam pertinent potestatem.*

(51) « Quia frequenter sub praetextu liciti illicitum attentatur, viam omnem, et materiam fraudibus praecludentes, decernimus, nemini licere occasione alicujus terrae vel feudi, quod teneat, vel recipiat a comite, barone, seu milite, vel persona ecclesiastica, aut etiam saeculari, conventione qualibet, quavis juris solemnitate vallata, personam propriam aliquibus servitiis obligare, et sic sub occasione hujus ad alterius commendationem seu dominium convolare; sed tantum reditus in pecunia, vel rebus aliis pro eo quod receperit ascoscat. Nos etenim qui sumus domini personarum absque nostrae serenitatis assensu, personas servitiis perpetuis aut conditionibus nolumus obligari ».
Tit. IX *de hominibus non tenendis ratione terrae vel feudi.*

(52) Costituzione *Si dubitatio.*

(53) V. la costituzione *Dignum fore*, la quale esclude le presunzioni relativamente al giudizio sulla libertà delle persone; e circa le diverse pene de' litiganti.
Vedi la costituzione *Quia frequenter.*

(54) Carlo I d' Angiò fu per le circostanze nelle quali trovossi largo rimuneratore, e l' Ammirato disse di lui che Alessandro padrone dell'Asia intera fu in generosità da lui vinto. Molte città del regio demanio ei ridusse con questa occasione in feudo, ed esiste nell' archivio della zecca un avanzo del registro delle sue donazioni intitolato: *Liber donationum anni 1269.* Dalle memorie superstiti di tal registro e dai libri degli altri atti di questo Principe si rileva ch'egli infeudò circa cento sessanta città e terre del regno. V. il fascicolo 94 dello stesso archivio. V. quel che ne dice anche Capecelatro parte 4 lib. 1, Summonte lib. 4 cap. 1, Ciarlanti lib. 4 cap. 20.

(55) I baroni del regno crederono di non far torto alla generosità del Re, occupando così grandiosamente com' egli donava. Ma essi superarono la liberalità e la tolleranza del Re il quale con leggi e con provvedimenti particolari cercò di rivendicare le occupazioni fatte. Col capitolo *Praedecessorum* ordinò la restituzione de' feudi e delle regalie usurpate; e con una special commissione data a' maestri forestarj ordinò un nuovo sistema di custodia per le difese addette allo regie razze, e la reintegra di quelle che si trovavano occupate da' baroni.
V. Costanzo sul capitolo *Praedecessorum.* V. il diploma di Carlo I nel registro segnato 1273 *lit. A fol. 221.*

(56) Pare che il Re Carlo I sentisse la necessità dell' opera del Papa per riformare il regno, e pare che i rimorsi rendessero in lui più vivo un tal desiderio sul finir della sua vita. Fin da che egli intraprese il viaggio per Bordeaux pregò il Papa Martino IV a riordinare il regno in sua assenza. Ritornato in Regno e vicino a morire le reiterò da Foggia dove trapassò in Gennaro del 1285. V. Costanzo *lib. 2*, Capecelatro parte 4 lib. 1, Malaspina cap. 223, Giovan Villani lib. 7 cap. 94, ed il Muratori ne' suoi annali. Col suo testamento egli costituì per balio del regno il nipote Roberto conte d' Artois. Il Papa spiegando subito le facoltà alle quali il Re lo avea invitato confermò per balio lo stesso conte d' Artois, ma gli aggiunse il cardinal Gerardo da Parma *Raynald 1285*. Era prigione il secondo Carlo principe di Salerno, e durante la prigionia aveva il Papa preparato i capitoli di riforma, che non potè pubblicare perchè prevenuto dalla morte. Il di lui successore Onorio IV li pubblicò, e sul capo di doglianze che i comuni faceano di non poter porgere al Re i gravami ond' erano afflitti fu dal Papa provveduto nel seguendo modo: *Super eo quod regnicolae querebantur, videlicet quod eis gravatis pro relevationis obtinendo remedio ad Regem aditus non paterit, suademus per regem taliter provideri, quod quaerelae subditorum ad eum valeant libere pervenire. Stor. civ. lib. 21 cap. 1.*

(57) V. Giannone *lib. 22 cap. 2.*

(58) È necessario che io pubblichi alcuni giudizj, e diversi provvedimenti dati dal Re contro gli abusi feudali di quel tempo; e questi documenti che ora solamente produco per la storia degli atti de' principi serviranno di materia alla storia della vita civile di quell' epoca. Il primo contiene un provvedimento del Re Carlo I contro al barone di Stornara; ed una spiegazione importante circa l' intelligenza delle formole generali di concessione. Il secondo contiene un giudizio solenne e d'esempio renduto dal Re Carlo II contro a Odone di Soliaco barone di Castellaneta, uno de' benemeriti contenuti nel libro delle donazioni di Carlo I. Dopo l' enumerazione de' gravami inferiti alla popolazione e dopo le pruove raccolte, il Re lo privò del feudo. Gli altri due contengono pure l' enumerazione di diversi abusi, de' quali il comune di Montesarchio in Principato Ultra, e quello di Carovigno in Otranto erasi doluti; e gli ordini a' giustizieri delle provincie rispettive perchè vi provvedessero.

Carolo I. 1272 E. fol. 109 a t.

Scriptum est Justitiario Capitinate etc. pro parte universorum Sarracenorum Stornare domini patris nostri servorum coram nobis fuit nuper expositum cum querela quod nobilis vir Milo de Galathas miles dominus ejusdem terre Stornare preter nonnullas molestias et gravamina que Sarracenis eisdem indebite per sue voluntatis cotidie infert arbitrio assignat Sarracenis ipsis eis invitis oves et boves suos custodiendos per eos pro quarum ovium centenario quolibet occasione fructuum ovium earundem anno quolibet uncias auri quinque et pro quolibet pare bovum inter

frumentum et ordeum salmas viginti quinque contra solitum autoritate propria exigit ab eidem et si aliqui eorundem bovum penes Sarracenos moriuntur eosdem pro restitutione cujuslibet sic bovis mortui exigit ab eis duas uncias auri etiam si bos qui moritur vix valeat unciam auri unam. *Adjacerunt* etiam in querela Sarraceni predicti quod cum praedictus Milo olim assignaverit quatuor Sarracenis ejusdem terre mille oves suas custodiendas per eos et ipsi postmodum Sarraceni quatuor casualiter fuerint interfecte idem Milo reaceptis ipsis mille peculibus asserens quod de fructibus unius anni perceptis ex ipsis deficiebant uncias auri viginti occasione hujusmodi ab Universitate Sarracenorum ejusdem terre Stornarie exigit uncias auri viginti predictas. Petit etiam dictus Milo annuatim sicud hiidem Sarraceni asserunt pro quolibet foculario terre predictae tarenos auri quindecim quanquam hoc non fuerit hactenus consuetum. Imposuit insuper sicud dicitur auctoritate propria contra solitum Universitati ipsius terre nomine collecte uncias auri viginti ad quod Sarraceni ipsi nequaquam asserunt se teneri eos ad solutionem hujusmodi quantitatum pecunie indebite compellendo. Quare pro parte eorundem Sarracenorum humiliter petebatur a nobis ut providere eis super hoc oportuno remedio curaremus. Quo circa devotioni vestre regia qua fungimur auctoritate mandamus quatenus super premissis omnibus et singulis inquisitionem diligentissimam faciatis et si per inquisitionem eandem rem inveneritis ita esse predictum Milonem quod Sarracenis eisdem bona omnia que sicut superius preponitur ipsis per eum sic indebite sunt ablata restituat et ab hujusmodi eorundem Sarracenorum molestiis gravaminibus et injuriis indebitis et insolitis sicut preponitur de cetero conquiescat districtione qua convenit compellatis. Ita quod Sarraceni ipsi ad Regiam Curiam propter hoc non cogantur recurrere iterato presertim cum carissimus genitor et dominus noster eidem Miloni concesserit eandem terram Stornarie cum pertinentiis et juribus suis tantum. Datum Sulmone per magistrum Nicolaum Boucelli subdecanum Bajocenensem regiae camere Thesaurarium ac magne regie curie magistrum rationalem anno Dom. MCCLXXVI mense Septembris XVIII ejusdem quinte inditionis regni domini Regis anno duodecimo.

Ex regesto serenissimi Regis Caroli II signato 1294 let. K fol. 290 a 292.

Scriptum est Philippo karissimo filio suo principi Tarentino ac ejus in regno Sicilie Vicario generali paterne benedictionis plenitudinem et salutem. Pridem apud Turrim Sancti Herasmi prope Capuam sententiam in scriptis protulimus in hec verba. Karolus II Dei gratia Rex Jerusalem Sicilie etc. Ad perpetuam rei memoriam honor regis indicium diligit ita principes colere profitentur justitiam sic judicium quo singulis secundum merita redditur amplectuntur ut in punitione nocentium honorificentiam regiam civilis vite fere finem et terminum recte credant consistere dedecus reputantes justitie legem deserere tradite potestatis a domino et ab altissimo collate virtutis tramites legitimos non servare. Ad cohibendas itaque impressiones potentium regnantis potentia debet consurgere ad inferiorum lacessita fortuna pariter relevanda con-

vertant intuitum propinent antitodum presidentes ut dum in trasgressorum qui notissimos terminos constitutos egreditur rigorem juris Regis honor exercet dum persona cujusquam ab examine debito non subtracta potentatui non defertur non timetur cujuspiam magnitudo tranquillitas subditis optata perveniat supprescat populis pax et quies hoc votivis desideramus affectibus ad hoc indefensis laboribus et laboriosis vigiliis aspiramus ut Rex prefatus cujus in pace factus est letus operibus pacatus iustitie inpacatum regnum nostrum Sicilie debite paci restituat abolita dissentionis materia calamitate guerrarum eterna pace sopita tyrampnides nobilium dicti regni subditis iusticie illate frequentius que potentes humiliant et frequenter deiciunt inferentes eo potius intima nostri cordis amaricant et punitionis aculeo durioris affligunt quo amaras circumstantias earumdem nobis intensoris considerationis discussio representat que de Oddone de Soliaco milite domino Castellaneti de terra Ydronti per diversos homines dicte terre culmini nostro relate majestatis nostre aures plurimum fatigarunt dum super afflictionibus dampnis injuriis intollerabilibus gravaminibus et pressuris per eundem Oddonem vicarios suos officiales atque ministros hominibus predictis illatis dicti homines contra eos gravem querimoniam subjunxerunt asserentes quod dictus Oddo a tempore quo concessa sibi fuit terra perdicta per dominum patrem nostrum anno quolibet extorsit et extorqueri fecit ab universitate ipsius terre ultra quantitatem pecunie pro qua jura bajulationis ipsius terre communiter vendebantur pretextu supplementi bajulationis ipsius usque ad certam summam pecunie quam dictos homines sibi solvere compellebat uncias auri quinquaginta pro se et pro uxore sua uncias auri sex quodque dictus Oddo extendens indebite ad crimina manus suas absque accusatore ac ordine judicario non servato set ad accusationes per se et officiales suos factas de personis cepit homines dicte terre tamdiu captivos ipsos suo carceri detinendo donec pro eorum liberatione illam quam voluit ab eis extorsit pecunie quantitatem privatum in eos carcerem exercendo et quod novam inducens ejsdem hominibus servitutem non permittit eosdem furnos habere cum consuetum eis fuerit ab antiquo habere furnos pro uso eorum indicens necessitatem ipsis conquendi in furnis dicti Oddonis et extorquens ab ipsis pro panis coctura majorem ultra solitum panis et pecunie quantitatem laborantes et seminantes demania dicti Oddonis in terra predicta consuetos pro terragiis vicesimam victualium reddere ad decimam ipsorum victualium compulit et superexegit ab eis novos massarios et alios suos officiales anno quolibet creat inhabiles a quibus ut eos ammoveat aliosque substituat magnam extorquet pecuniam remanentes in officiis ipsis et ejus servitia facientes finito tempore quantumque ponant justam vocati ad computum rationem carcerando donec quicquid habent extorquet ab ipsis nobiles et alios homines dicte terre cujuscumque sint condicionis aut status liberos ab omni personali servitio injuste compellit ad perangarios et personalia servitia faciendo ipsos cum eorum animalibus paleas ligna victualia campi sui ceteraque sibi et sue familie necessaria apportare nullo eis propterea loerio persoluto equos mulos molendina jumenta vaccas oves arietes porcos gallinas vinum frumentum hordeum ceteraque bona ipsorum pro sue volumtatis

arbitrio abstulit et aufert hominibus ipsis nullum solvendo precium pro eisdem animalia eorum diripiendo in predam et ea suo merco mercando que sic mercata detinet et eis restituere contradicit plures exteros et nonnullos de civibus dicte terre affidat et affidari facit in ea a collectis eximendo eosdem in dampnum curie et hominum dicte terre homines ipsos contra volumtatem ipsorum minis indignationibus compulsionibus et verbis asperis precedentibus nomine doni anno quolibet compellit ad solvendum sibi et pro se uncias ducentas et quandoque trecentas et plus pro dicta uxore sua uncias auri decem et pro Guillelmo Capicis et magistro Raimundo vicariis suis uncias auri sex. A Riccardo de Ficardo et sociis collectoribus pro parte curie nostre generalis subventionis dicte terre in anno quinte inditionis proximo preterite de pecunia quam pro eadem curia nostra de ipsa subventione recolligerant ab omnibus dicte terre extorsit uncias auri novem et de eorum proprio uncias auri octo. Dictus Oddo et officiales ipsius defensas imponunt et penas ipsis hominibus pro velle ipsamque exigunt sicut volunt non contenti impositione pene unius augustalis sicut per constitutionem regni limitatur in terris baronum prefati quoque Raymundus Faber de Genusio et Guillelmus Capicis vicarij dicti Oddonis in eadem terra Castellaneti injurias oppressiones et plura gravamina eisdem hominibus intulerunt extorquendo ab eis multas pecunias privatum carcerem exercendo in ipsos auferendo eis more predonio et faciendo presalias cum armis et pignonettis animalia eaque mercando merco dicti Oddonis et ea suo nomine procurando de quibus dictus Oddo nullam ministravit justitiam nec emendavit aliquem de predictis prenominatus etiam Oddo capi fecit per officiales et familiares suos contra justitiam animalia Iudicis Viti 23 inter iencos et iencas triginta tres et suo merco mercari pluraque animalia aliorum hominum dicte terre similiter capi fecit existentia sub custodia dicti Viti eaque detinet in presenti et dum de ultramontanis partibus ubi pro pacis federibus inien is aut aliter prout Deus concederet guerrarum discriminibus suscitatis in eodem regno Sicilie removendis diucius egimus regressus nostros in idem regnum feliciter Altissimus direxisset spiritum consolationis in ejusdem regni nostri fidelibus tamquam si forent bono gubernati regimine putavimus invenire in terris nobilium maxime et precipue dicti Oddonis qui de generosa prosapia ducit originem quem nobilitas generis mente fecisse debuit generosum eo quod virtutum claritas summa nobilitas reputatur set ecce quante commotionis accepimus turbines qualis dissipationis est in Apulia ad nos perlata turbatio ubi sic dictum Oddonem suosque ministros et officiales de premissis et innumeris pressuris aliis per eos hominibus memoratis illatis comperimus diffamatos sic insinuosa clamatio auditum nostrum sepius repetens importune de pretactis excessibus deferebat eosdem cum non sufficeret oportune ut necessaria suasione propter miseriam inopum et genitum pauperum invitaremur exurgere cogeremur descendere visuri si clamorem qui venerat opere complevissent. Idcirco virum nobilem Riccanum de Alamannone militem nostre marestalle magistrum dilectum consiliarium familiarem iudicem Henricum de Spoleto et Matheum de civitate Pennensi notarium familiarem et fideles nostros de ipsorum fide plene confisi ad dictam terram

Castellaneti transmisimus dantes eis nostris literis in mandatis ut de premissis excessibus per probos viros et fide dignos per quos melius veritas posset sciri inquisitionem facerent diligentem et quicquid inde invenirent sub sigillis eorum nostre scriberent majestati ut ad punicionem eorum juxta repertorum merita nostre indignationis formidinem formaremus qui Riccanus Iudex et Notarius vocatis predictis Oddone Guillelmo Capicis Gallico et Baomundo Frabro de Genusio officialibus ipsius Oddonis in terra premissa constitutisque per ipsos Oddonem et officiales procuratoribus ad videndum coram dictis inquisitoribus testium juramenta de predictis prout eis per nostras litteras mandabatur inquisitionem diligentem fecerunt servatis circa hoc indictis sollempnitatibus tam per homines dicte terre quam vicinorum locorum ipsamque inquisitionem sub eorum sigillis nostro culmini presentarunt quam mandavimus inspici et cum diligentia discuti merita et probata per eam per ejus autem tenorem liquido demonstratur jam dictos Oddonem et officiales ipsius terre homines successive sic personarum et rerum ipsorum pressuris diversimode afflixisse ut non solum ipsum Oddonem male versatum in dicta terra et ipsam quam in feudum a curia nostra tenet fecisse deteriorem evidenter appareat set potius depopulationem vocari dictos homines ad inopiam crudeliter deducendo sic in paculo bono viro perfecto ubi tamen ad privandum et repellendum cum re feudali ob tot et tam graves immanitates ipsius providissemus exacuere motus nostros inquisitionis sibi copiam denegasse qualitatibus tantorum facinorum tociens reiteratorum excessum aliisque debitis circumstantiis in recti judicii consideratione deductis diffamatione contra eum graviter laborante ut in perniciem pauperum crassandi diucius non daretur occasio forsitam absonum non fuisset. Verum ad ipsorum Oddonis et officialium superandam malitiam et ne tot eorum excessus absque ultione debita non transissent in tantorumque scelerum reos corporalia supplicia non deessent ipsos ad nostre Majestatis presentiam fecimus evocari peremptorieque citari ut in dicto termino per longa dierum spatia jam elasso coram nobis personaliter comparerent defensuri se super inquisitionem predictam quantum nostre Majestati placeret et esset de jure preceptori pro meritis et sententiam audituri pensavimus siquidem ut in auditorio nostri culminis presentialiter constituti probata per testes que sint publica et quasi notoria nulla fere putantur inficiatione celari deberent jurijurandis constricti fateri et si patrata paterent lucidius et ad inflictionem pene corporee res esset munita testibus instructa presunctionibus et indiciis ad probationem indubitatis et luce clarioribus expedita set male sibi conscii in termino et post terminum expectati comparere contumaciter contempserunt. Immo dictus Oddo qui pridem apud Sulmonem nobis fidejussores juxta consuetum in talibus de stando juri et faciendo justitiam petentibus ab eodem dum fidejussores hujusmodi se non posse dicere invenire totam terram suam quam a nobis et curia nostra tenet in regno loco fideiussorum pro causa predicta scilicet ut in premissis staret juri et justitiam faceret nobis acceptantibus et recipientibus obligavit et posuit ut in casibus quibus eo non comparente ad faciendum justitiam de predictis fidejussores ad id quod fuissent positi tenerentur dicta terra sua esset loco fi-

dejussorum penes curiam per hoc rememoramur coram nobis et principalibus circa latus nostrum agentibus processisse fugam de regno petiit et sicut plures velut irreverens attemptavit nedum cum licentia verum citatus sicut predicitur nostrum verisimiliter timendo aut contempnendo imperium de regno recessit quamplurimorum relatio asserentium post tempus citationis jam dicte extra regnum eidem obviasse Oddoni et ipsius absentia cum non inveniatur in regno vera fore confirmant in ipsorum igitur contumaciam inquisitionem eamdem fecimus aperiri ipsamque merita et probata per eam per juris peritos examinari mandavimus ut qualis esset in contumaces hujusmodi formanda sententiam manifestius appareret. Sane quamvis pro predictis contumacibus nullus excusator existere qui probatorum vires pro eis discuteret nullus esset juris periti tamen quos illustrat nostri lateris comitiva per nos ad examinationem et discussionem nem dicti negotij deputati eo quod comtumacia causam regulariter non facit ammictere et si dampno litis qui jus dicenti non obtemperant choercentur pro eis ac si fuissent presentes quod noverunt legibus et juri publico convenire intrepide proferentes satis efficaciter suppleverunt illud pro dictis Oddone ac officialibus primitus proponentes quod testibus de Castellaneto credi non debeat contra Oddonem prefatum eo quod ex eorum depositionibus apparet plures ex eis captos et detrusos carceri suaque bona direpta et detenta per ipsum Oddonem qui omnes cum sint vassalli Oddonis eiusdem ipsorum illicitas voces et improbas sicut et libertate obiectionem pene potius deberemus precludere quam audire testis quoque qui graviter offensus preponitur ab eo in quem testimonium dicit inimicus ejus presumitur et iniquus non habetur fides indubia quam facile mentiuntur. Et cum pro parte universorum de Castellaneto querele fuissent preposite ob quas inquiri mandavimus videnter singulis has proposuisse querelas nam choro legato sive familia parum est ac si singuli sint legati quo casu accusatoros censentur a canone quia si de querelis propositis non constaret puniretur si non se purgarent quod non calumpniandi animo ad propositionem processerint querelarum me ad infamiam suorum facile presiliant dominorum contra nobilem quoque capitaliter accusatum vel de statu persone aut omnibus bonis suis vel de majori parte vel de uno castro conventum certum numerum testium non villanorum habitantium in casalibus et in villis pinguiorem a jure comuni statuto regni nostri constitutio exigit quem non videtur jam dicta inquisitio continere set in collatione de hiis ab ejsdem iuris peritis habita dicebatur hoc prefatis Oddoni et officialibus non prodesse nam testificari et accusationem proponere paria jura dijudicant ut quod ab accusatione removetur cujuspiam a dicendo in eum testimonio repellatur et quod posset deferre possit et testificari nisi alias inhabilis censeatur nedum vero liberti manumissores suos set se filii parentem et parens filios si pietas et naturalis ratio animi intentionem non revocet de gravi sua defert injuria vel suorum nec edictum de testibus expressum vassallo in dominum testimonium interdicit cujus et liberus non est par ratio cum liberto persona patroni honesta semper et sententia debet videri liberato de servitute per beneficium libertatis impense set et qui contra personas certas ad testimonium non coguntur et qui non reputantur

ydonei quia posset eis ut testes fierent imperari ratione patrie potestatis vel dominice jurisdictionis vel obedientie possent ultro contra tales dicere testimonium et pro eis si aliter se inhabiles redderet sinistris affectionibus suspectis effectis in persona quoque levis offensa inimicieque non graves seu rerum ablatio que spoliationem tocius aut majoris partis subire non inducit tamen non afferunt quemquam a testimonio repellendi nec obessent si carcerationes et illa gravia testibus aliquibus ante latum per eos testimonium fuissent per eum contra quem deponunt illata sufficienti ad negotium numero remanente. Commissa quoque in oppido provincia vel in villa si per loci cives vel incolas turbari non possent licet non essent omni exceptione majores non aliud esset quam fenestram aperire lascivius ut dum ea que commictuntur ibidem non possunt per exteros non adhibitos rei geste ut plurimum violente ac subite in notitiam devenire rerum probaciones caderent ipsarum facultatum preter intencionem jura condencium augustata. Nam ipso Oddone de Castellaneto quantum ad domicilium quod habebat inibi deputato et si omnes de Castellaneto essent infames vel inhabiles aliter inter se testificarentur ad invicem de gestis et commissis ibidem. In causa quoque Universitatis singuli testimonium dicunt quia quod Universitati debetur singulis non debetur nec quod debet universitas singuli debent. Et si in legato familiae sue chori proinde sit ac si singuli sint legati quoad hoc omnis legatario debeantur eo quod universitas non sit aliud nisi homines qui sunt ibi non sunt tamen plura legata unum una est universorum petitio unum negotium ad singulos et singulorum compendium non relatum numerum etiam testium pinguiorem quando contra nobiles per officium inquiritur regni constitutio non requirit expressim quod cum in suis loquatur casibus tamquam odium continens et probationes coartans ad casus similes non videbatur extendi set equi in villis et casalibus habitant quamvis eadem constitutio villanos videatur asserere consuetum et communem loquendi modum quem jura frequenter attendunt videtur quoque respexisse pro eo quod ab artificij genere ac operis qualitate hujusmodi genus hominum set cernitur non a loco hiis ergo et aliis que ad presens discuti poterant diligenter inspectis et si juris rigorem sequentibus probationum ipsarum efficacia non prorsus contra dictum Oddonem indubia videretur. Nos utilitati publice providentes et actendentes multa pro utilitate communi contra rationem disputandi fore recepta exemplis innumerabilibus comprobari juris apices in hac parte seponimus et ex causis subscriptis a legum subtilitate considerationem nostram avertimus nedum nimia subtilitate circa frenandam potentium audaciam et afflictiones pauperum utimur cohibendas negligentie mixte subtilitas si quod absit transgressionum correctionem ad quam sumus positi negligendo accensus ignis reliquas partes comburent in nostram perniciem verteretur. Volumus igitur et cognoscendo decernimus nihil dubij relinquendo prudentibus ut premisse probationes et testium depositiones inquisitionis prefate quarum due aut plures in idem sicut a jure communi requiritur sint concordes contra eumdem Oddonem sint valide contra ipsum omnem efficaciam habeant ipsisque robur prebendo legitimum si quem defectum continent de plenitudine regie potestatis. Supplemus juribus constitutionibus et

consuetudinibus quibuscumque aliis adversantibus et in quantum hiis essent contraria de speciali nostra notitia sublatis omnino ut personale sit nec ad exemplum trahatur quod in ipsius Oddonis persona est ad presens de nostre potestatis plenitudine constitutum quod pietas regia cuique indulget ob meritum quandoque penam immeritam irrogando non egreduendo personam in personis juxta tenorem statutorum divalium concludatur monent nos siquidem ad premissa dicti Oddonis obstinata protervitas et antiquata sevitia in homines dicte terre quam sic fama publica predicavit et predicat sic notoriam in partibus illis fecit ut communis accusationis vox a longis retro temporibus incessaverit contra eum de pressuris immanibus et crudelitatibus inhumanis immo depopulationibus factis per ipsum Oddonem suosque ministros et officiales tam in homines Castellaneti quam aliarum terrarum concessarum sibi per dive memorie dominum patrem nostrum quos ed extremam fore inopiam deduxisse ipsa in locis eisdem rei evidentia manifestat et temporibus retroactis fatigate sunt aures nostre non sepe set sepius fastiditus auditus non contentus ipse Oddo laycos affligere vassallorum suorum bona diripere immo idipsum in clericos et ecclesiasticas personas exercuit id idem in Christum Dominum ven. v3 patrem fratrem J. Castellanensem episcopum temerarius attemptavit contra quem episcopum idem Oddo injuriosa et comminatoria verba dicens extorsit ab ipso episcopo uncias auri sex. Palafredum dicti episcopi valentem uncias auri decem et ultra de stabulo ipsius episcopi fecit auferri vacanti quoque sede et ecclesia Castellaneti clericos et procuratores ecclesie a procuratione ipsa removit et laicos pro velle constituit qui jura redditus et proventus ipsius ecclesia pro ipso Oddone per magnum temporis spatium perceperunt porcos et alia bona ipsius ecclesie distrahendo de quibus ipse Oddo non modicum habuit pecunie quantitatem. Ipse quoque Oddo impietatis filius et iniquitatis alumpnus cum subventionem in pecunia pro se a clericis Castellaneti petitam ijdem dare clerici recusasset penam interdictionis aque et ignis antiquitus institutam in cujus locum successit depotatio satagenus simiare fecit ipsius terre hominibus inhiberi ut non darent clericis aqua de puteis non coquerent eis panem in furnis mandans ut omnes de ipsorum clericorum familia eiecerentur de terra prefata qua de ut causa compulsi eidem Oddoni dicti clerici certam quantitatem pecunie persolverunt prout hec ethiis turpiora que pudet referre per prepositiones clericos Castellaneti qui in dicta inquisitione testimonium protulerunt liquent aperte decimas ad quas tenebatur dicti majori Castellanetinensi ecclesie requisitus per episcopum et capitulum dicte ecclesie per longa temporum spatia dare contempsit et solvere denegavit propter que preter sententiam canonis quam plures idem Oddo incurrit fuit per eosdem episcopum et capitulum excommunicationis sententia innodatus sicut eorum nobis transmisse nobis littere seriorius narrant et aperte describunt fuga quoque dicti Oddonis et contumax regno recessus ipsius per quam se sui accusatori constituit non nihilum addidit ad premissa recentis impunitatem admissi non emendationi set consuetudini deputando. Nam guerra in regno nostro et terra Ydronti nobis apud hostes recentis infremescente. Idem Oddo fracto fidei vinculo pariter et nature quo in regno et patrie defensionem debebat adsurgere

contra interdictum et inhibitionem tunc bajulorum regni nostri prefati cum quampluribus aliis de regno recedens quantum in ipso fuit regnum ipsum reliquit hostibus occupandum sicut pro certo didicimus et fama immo infamia divulgatione nec occultari possunt aliquatenus nec negari. Inequalitatis quoque angustia constitutionis pretacte pinguiorem numerum testium contra nobiles sicut premittitur exigentis excessus ipsorum faciens impunitos. Nam dum in terris eorum vix repperiuntur ejus condicionis homines quam requirit quod de commissis ibidem per eos testimonium dare possent. Semendi magis ac magis in eorum subditos tribuit incentivum. Impietates etiam gentis dicti Oddonis cujus familiares et propinqua sibi affinitate conjuncti duos exteros non vassallos ipsius ad vocationem dictorum inquisitorum euntes ut coram eis testimonium dicerent veritati ceperunt turpiter sicut vulgus exclamat exoculantes ipsos et eorum linguas in obprobrium nostri regiminis radicitus abscidentes de quo idem Oddo quamvis proposuerit coram nobis excusam a nonnullis verisimiliter inculpatur eo maxime quod per nullum actum quod sibi displicetur quandoque detestaretur tantum facinus demonstravit ad hec nos reddunt sollicitos ad hec nos ammonent et impellunt ut forme priori naturalis juris pariter et divini qua numerus testium clauditur in duabus dictarum depositionum reddamus effectum non obstantibus predictis impedimentis in personis dictorum testium ex rationibus prenarratis ut crassantibus propter transgressionum frequentiam in vassallos exemplo sit opus et metu exacerbationis pene unius ceteri transgressores a sic diris insolentiis arceantur. Ceterum quia constitutio regni nostri comitibus baronibus et militaribus viris judicia sibi invicem reservavit ut criminaliter accusati vel conventi curialiter nonnisi per comites et barones recipere sententias debeant et interdum de commissione ipsorum per iudices curie recitandas debitum ipsis conservatis honorem ut per eorum compares iudicentur si quando per regem quo nil majus nil sanctius nobilis quispiam pronunciationem excipiat aliorum nobilium sententiam oportunam aut necessarium consilium non putamus cum ipse sit judex judicum et vigor justitie legum solvens eningmata conditor et interpres in ipsius scrineis cuncta sint jura magna semper comitiva sapientium, et procerum sociati. Ideo propter culpas ipsius Oddonis probatas per inquisitionem eamdem afflictiones atque pressuras per eum illatas dictis hominibus Castellaneti per quas terram eamdem quam in feudum a curia nostra tenebat et tenuit non solum deteriorem effecit set ad depopulacionem fere deduxit prefata terra Castellaneti cum juribus omnibus et pertinentiis suis in qua sic immaniter est versatus eumdem Oddonem contumacem et in sui contumacia in perpetuum privamus sententialiter et diffinitive repellimus ab eadem et nihilominus ob diversas violentias et criminosas culpas repertas contra eum per inquisitionem eamdem ipsum Oddonem post terminum expectatum per quo nullus comparuit qui ipsius absentiam excusaret banno supponimus et ad tertiam partem bonorum suorum mobilium condampnamus reliquis bonis ejus usque anni circulum annotandis sepefactos vero magistrum Raymundum et Abomontum Fabrum de Genusio et eorum quemlibet absentes et contumaces ob culpas repertas contra eosdem per inquisitionem jam

dictam quarum pena usque ad relegationem protenditur perpetuo de regno nostro damus exilio manendi in eodem regno seu qualibet ejus parte eis per nos licentia interdicta de hiis autem que gravius commiserunt propter que pena non est absentibus irroganda cum primum ad manus nostre Curie pervenerint per nos aut officiales nostros ad quos ea res pertinet in eos pro ipsorum qualitatibus statuetur in scriptis hanc nostram diffinicionem condempnationem pronunciationem et sententiam proferentes die sabati XV mensis Januarii octave Inditionis apud Turrim Sancti Herasmi prope Capuam astante ibidem hominum multitudine copiosa. Quia vero parum est fere nisi executio debita subsequatur volumus et filiationi tue precipimus quatenus statim receptis presentibus dictam nostram sententiam executioni debite studeas demandare mandans per literas tuas harum seriem continentes Justitiario Terre Ydronti ut per famosas terras et loca jurisdictionis sue divulget sollicite quod in observatione justitie in tam virum nobilem serenitas nostra constituit quodque intentionis nostre est et firmi propositi sit terminos uniuscujusque costringere ut inferiores superioribus suis in quibus tenentur et debent parendo et efficaciter respondendo nil illicitum nil injustum substineant nullum ipsis detrimentum inferatur a dominis nullam ab eis indebitam recipiant lesionem. Datum Romae per magistros rationales etc. die XXIV Januarii 8 Ind.

Ex regesto Caroli II signato 1306 C fol. 219.

Scriptum est Justitiario terre Ydronti presenti et futuris fidelibus suis etc. accedentes ad presentiam nostram Versantius Precopii Guillelmus Calaber et Nicolaus Scire Nicolaus syndici vel status terre Carvinei de provincia vobis decreta nomine et pro parte Universitatis ejusdem coram nobis lacrymabiliter sunt conquesti quod dominus Adam de Trembrayo dominus dicte terre dira immanitate vestitus in juris injuriam et contra tenorem capitulorum reverendi domini et genitoris nostri ac bonum statum hominum dicte terre infrascriptis generibus gravaminum homines Universitatis predicte affligere et gravare non cessat videlicet quod cum ipsi homines fuerint et sint ab antiquis temporibus liberi et exempti et ad nulla personalia servitia ac bona eorum burgensatica libere teneant et habeant sicut dicunt dictus dominus Adam compellit eos seu aliquos quos vult ex eisdem ad exercendum et gerendum ad credenciam tabellas dicte terre quas vendere potest et si forte vendit eos ad exaleum aufert illas ab emptoribus et recomendat eas ad credenciam exercendas ut possit dapnificare et destruere homines supradictos. Item compellit homines habentes somerios contra consuetum et debitum ut asportent et deferant sibi frumentum et vinum et alia victualia ejus ab areis et palmentis ipsius ad curiam suam nullo precio inde soluto patronis someriorum ipsorum. Item mandat et facit auferri lectos et pannos alios hominibus ipsius pro familia et servientibus suis quos nunquam restitui facit eisdem et etiam mandat dictis hominibus quod vadant ad prestandum sibi operas in terris et locis suis sine aliquo pretio eis dato ipsosque ad id arta cohercione compellit preterea capit seu capi facit animalia hominum terre predicte pro suis arnesiis portandis usque Neapolim

vel alio pro suo arbitrio voluntatis nullo exinde pretio soluto eisdem. Item querit occasiones contra homines ipsos quod sibi ostendant qualiter tenent bona ipsorum asserens se emisse homines Universitatis ejusdem et omnia bona que habent et si dicti homines non ostendunt qualiter bona eorum tenent facit eos citari coram Justitiario Regionis volens ipsos de periurio accusare eo quod sibi assecurationis sacramenta prestarunt et denegant eidem ostendere qualiter tenent bona eorum predicta et quod deterius est puplice banniri facit per terram predictam quod nullus sub pena unius augustalis audeat pro quacumque causa querele adire Justiciario Regionis pro habenda exinde justicia coram eo immo compellit eos quod vadunt ad Curiam suam etiam pro criminalibus causis et sic homines ipsi nequeunt jus eorum experiri nec justitiam consequi de injuriis et excessibus illatis eisdem et a pluribus euntibus pro habenda justicia ad dictum Justitiarium augustalem pro pena predicta exigit in eorumdem hominum grave dispendium et jacturam, petito itaque pro parte hominum predictorum per nos eis super premissis de oportuno remedio provideri. Nos quasque molestias patronis illatas subditis aborrentes devocioni vestre mandamus expresse quatenus quicquid per eundem dominum Adam a prefatis exponentibus contra capitulorum seriem vel alias injuste inveneritis fuisse extortum eis faciatis integre resarciri nec non gravamina eis contra continentiam capitulorum ipsorum illata pro ut expediens fuerit emendari illum et officiales ejus quod a quibusvis indebitis molestiis exactionibus et pressuris per eum contra prefatos exponentes in posterum inferendis omnino desistant per penarum imposicionem et exactionem ipsarum si inciderint in easdem et alia oportuna juris remedia cohibendo. Ita quod ad nos inde querela ulterior non feratur. Presentes autem licteras postquam quilibet vestrum inspexerit pro ut et quantum fuerit oportunum restitui volumus presentanti efficaciter in antea valituras. Datum Neapoli per Nicolaum Frictiam de Ravello ec. anno Domini MCCCVI di XXII Augusti IIII Ind.

Ex Regesto Caroli II signato 1309 B fol. 129.

Scriptum est eidem Justitiario (principatus) etc. Universitatis hominum terre Montis Sarculi nostrorum fidelium gravis clamat ad nos querela proposita quod Karolus de Lagonissa miles familiaris et fidelis noster tam per se quam per officiales suos gravaminibus que inferuntur jam affecit eosdem et contempta pena ipsi Karulo per Oddonem de Tucciaco militem Regni Sicilie Magistrum justitiarium dilectum consiliarium familiarem et fidelem nostrum ad quem proinde confugisse ponunt imposita pluries eos gravaminibus ipsis afficere non desinit sicut dicunt que asserunt hec esse videlicet quod idem Karolus per se et officiales suos ut dictum est homines ipsos motu proprie voluntatis verberant vulnerant et carceri mancipat et temere capitula nostra infringens non liberat eos quanquam id vero non liceat etiam cautione fidejussoria qua offerunt defensa insuper in locis insuetis statuit et pro uno animali quod inveniri contingat a illis auri uncia una exigitur ab eisdem bajulatione preterea dicte terre que vendi posset ad plus pro unciis auri sex preter demanium quod pro se

retinet emi per eos per auri sexaginta unciis compulit ipsaque taliter vendita ammoveri emptores facit illius et alios procuratores seu bajulos statuit pro sue arbitrio voluntatis cogendo similiter homines ipsos ad emendum dohanam pro unciis auri octo que ad plus vendi potuit pro unciis auri quinque tabernarios queque burgi dicte terre ne in eorum domibus vendant aliqua prius quam locentur domus dicti Karoli prohibuit injungitur hominibus ipsis quod ad dicti Karoli servitio vindemiarum accedant cum bubus et curribus eorundem pro quorum usu bovum incidunt frondes seu frascas in arboribus non vitatis a quorum quolibet frondes seu frascas ipsas taliter incidente duos augustales auferri facit et si interdum cum eis vult gratiosius agere duos florenos auri propterea exigit ad eisdem submittit eos jugo angarie et parangarie destituendo ipsis bonis eorum mobilibus et immobilibus nullo juris ordine observato statuit noviter Karulus idem homines ipsos vel aliquos ex eis in ultimis voluntatibus eorundem heredes sibi instituere non posse etiam si ab intestato ad successionem decadentium vocarentur quos canonica et civilia jura permictunt capitula per nos pro pacifico statu Regni edita que a curia nostra sub sigillo majestatis nostre receperunt inscriptis et cautelas quorum alias obtentas per ipsos a Reverendo patre domino Sabinensi olim dum in regno ipso bajulatus officio fungebatnr eis abstulit violenter collectas imponit eis et non contentus bina seu trina sed decima ad minus impositionem ipsorum annuam cohercentes pecuniam sumptuum que fuerit interdum in dicta terra per justitiarios qui fuerunt pro tempore non patitur eos a justitiariis ipsis recipere pretendens se inde satisfacere velle et subsequenter cogens eos de pecunia sumptuum predictorum non satisfecit creditoribus exinde quinimmo penes se detinet illam de quibus quidem gravaminibus ut indifferenter conquerendo eis materia tolleretur fecit banniri per terram voce preconia ut sub pena unius uncie auri fecit banniri per terram eamdem voce preconia ut sub pena unius uncie auri se ultra quatuor minime congregarent. Super quibus nostre provisionis remedium lacrimabiliter implorarunt. Actendentes itaque processus immo excessus ipsos non decere preteriri quomodolibet impunitos cum satis detestabiles dinoscantur fidelitati tue presentium tenore ex certa et speciali conscientia nostra commictimus et expresse mandamus quatenus statim receptis presentibus de singulis predictis excessibus per viros idoneos et fideles ac ipsius rei conscios per quos melius inde valeat veritas indagari sollicite ac diligenter inquiras et quicquid exinde inveneris fideliter de verbo ad verbum inscriptis redaptum sub sigillo tuo celsitudinis nostre scribas ut deinde procedatur in negotio ipso juxta merita inquisitionis ejusdem prout de jure ac conveniens fuerit procedendum. Cautus quod aliud quam quod exinde invenisse descripseris nequaquam possit per alium inveniri. Data Fogie per Bartholomeum de Capua etc. die secundo Junii septime inditionis.

(59) V. il diploma II inserito nella nota precedente. I gravami contro a Odone di Soliaco furono verificati da una commissione speciale di tre persone spedite dal Re sopra luogo.

V. anche l'esempio dell'altra commissione, di cui cadrà la menzione nella nota 76.

(60) Un doppio spirito di anarchia e d'indipendenza rendea duro il governo de' baroni ecclesiastici. Sebbene il capitolo *Ad regale fortigium* del Re Roberto, e gli altri che per diverse particolari controversie di questa natura pubblicò, come quelli *Charitatis affectus, finis praecepti charitas*, e *omnis praedatio*, avessero avuto in mira di togliere il privilegio dell' immunità nelle vie di fatto commesse dagli ecclesiastici in generale; tuttavia la storia ci dice che gli eccessi i quali diedero occasione alla legge furono appunto quelli degli ecclesiastici grandi possessori di feudi. V. i diversi capitoli per casi particolari raccolti da Chioccarelli ne' suoi manoscritti giurisdizionali tomo 13.
V. *De Nigris* su' capitoli sopra citati.

(61) Una serie di documenti continuata dal nascere della monarchia insino agli ultimi tempi della feudalità mostrerà le radici che questo male ha tenuto nel regno. Noi ne abbiamo veduto il principio nel primo giuramento fatto dare da Ruggieri in Melfi a' suoi baroni. V. la nota 37. Ne vedremo il progresso allorchè l'ordine ci permetterà di entrare nella storia de' particolari abusi. Per ora ci dobbiamo fermare al solo prospetto delle leggi della dinastia angioina.

(62) V. il capitolo *Si cum sceleratis* sotto al titolo *de praeminentia M. C. Vicariae*. Il capitolo contro a' baroni, ed a' ricettatori de' banditi che ha la data *Apud hospitale Montis Virginis*, ed il capitolo *Provisa juris sanctio*, che è uno de' quattro comunemente denominati *le quattro lettere arbitrarie*.

(63) V. il capitolo *Terrerii* nel quale il Re spiega che così i baroni nazionali, quanto i francesi aveano preso i medesimi costumi: *Terrerii videlicet comites, barones, et feudatarii tam ultramontani quam latini nullos de personis capiant nec privatum carcerem faciant, tormenta vel injurias alias quascumque non inferant vassallis eorum:* e qui segue una lunga enumerazione di abusi, che sarebbe superfluo di riportare dopo gli esempj di sopra allegati.

(64) V. il capitolo *Item statuimus* sotto al titolo *de adiutoriis a vassallis petendis.*

(65) V. il capitolo *Item boves* sotto al titolo *de Magistris forestariis et subofficialibus eorum.*

(66) È antica fra noi la quistione, se il mero e misto imperio sia stato la prima volta conceduto dagli Aragonesi o da altri principi. Tuttavia essa dovrà essere da me ripetuta, allorchè si tratterà di scoprire i particolari motivi che indussero i Sovrani di Napoli a spogliarsi del primo di tutti i loro diritti. Per ora ammettendo come incontrastabile la verità già da tutti riconosciuta, che ad Alfonso I d'Aragona sia dovuto questo cambiamento ne' feudi, io debbo limitarmi solamente a provare che prima delle concessioni del mero imperio fatte per istile vi furono esempj particolari i quali servirono di preparazione alla legge. E come bisogna scegliere questi esempj fra le serie de' diversi

principi della dinastia angioina, così la dimostrazione dee prefiggersi due estremi, cioè quali furono i principi che custodirono il principio fondamentale della monarchia di non separare il diritto del gladio dalla potestà sovrana, e quali quelli che nel sopore e nella negligenza si fecero cader di mano il timone del loro governo. E l'uno e l'altro quesito mi sembrano pienamente dimostrati da' seguenti diplomi.

Carlo I d'Angiò nel concedere il principato di Salerno al suo erede presuntivo vi unì la giurisdizione civile ed il solo *mero imperio* fra le mura della città. Fu questa un'eccezione fatta in grazia del principe ereditario della corona, ed essa pruova la tenacità colla quale la massima era custodita. V. il registro delle donazioni fatte da Carlo I del 1269 *fol. 106* e seguenti. Ciò è confermato anche da un secondo esempio del conte di Brenna e di Lecce, il quale pretese presso lo stesso Carlo I di tenere nella sua investitura la concessione del mero imperio. Carlo su questa pretensione rescrisse al Giustiziero della Puglia: *Id incredibile sibi videri quod in singulis concessionibus terrarum per nostram excellentiam factis omnia criminalia nostrae curiae sunt reservata.*

V. il registro del 1275 *lit. a fol. 99.*

Dopo di questi esempj la Regina Giovanna I cominciò a moltiplicare i titoli ed a creare duchi, titolo che sino a quel tempo era stato insieme coll'altro di principe riservato agl'individui della famiglia regnante. Il primo duca creato da Giovanna fu il duca di Sessa. V. Summonte *lib. 5 p. 594.*

Fra i privilegi e gli onori di cui il duca fu rivestito vi fu quello della giurisdizione criminale o sia del mero e del misto imperio. Noi non ne abbiamo il diploma, ma una conferma posteriore fatta da Ladislao lo mostra. Questo Sovrano conferma il mero e il misto imperio fra gli altri privilegi ch'erano stati accordati al duca da' suoi predecessori i quali erano Carlo III e Giovanna. Così la conferma non può riferirsi se non alla Regina, che era stata la fondatrice del ducato.

Ex Regesto Ladislai signato 1404 B fol. 102 a t.

Accessus sive exordium super confirmatione alicujus immunitatis et gratie. Ladislaus Rex etc. Universis et singulis presentes licteras inspecturis tam presentibus quam futuris licet adjectione plenitudo non egeat nec firmitatem exigat quod est firmum confirmatur tamen interdum quod robur obtinet non quod necessitas id exposcat sed ut confirmantis sincera benignitas clareat et rei geste abundancioris cautele robur accedat. Nuper pro parte spectabilis et magnifici Johannis Antonii de Marsano ducis Suesse ac regni Sicilie admirati collateralis et fidelis nostri dilecti nobis fuit expositum reverenter quod tam per predecessores nostros Jerusalem et Sicilie Reges quam nos predecessoribus suis et presertim quondam spectabili et magnifico viro Jacobo de Marsano tunc duci Suesse et regni Sicilie admirato patri suo concessa et concesse fuerunt nonnulla privilegia immunitates exemptiones auctoritates jurisdictiones et precipue meri et mixti imperii habendi exercendi et ministrandi in civitatibus terris et locis eorum quas et que habuerunt et ipse Johannes Antonius

habet in regno nostro Sicilie antedicto prout in licteris dictorum Regum predecessorum nostrorum et nostris ponuntur hec et alia plenius et seriosius contineri. Ea propter pro parte dicti Johannis Antonii nobis fuit humiliter supplicatum quatenus sibi tamquam heredi et successori dictorum suorum predecessorum et patris ipsa privilegia immunitates exemptiones gratias et alia antedicta et signanter ipsam meri et mixti imperii ac gladii potestatem confirmare de speciali gratia dignaremur cujus precibus moti benigne maxime propter bonam spem quam de ipso futuro virtuoso concedimus et habemus predicta privilegia immunitates exemptiones prerogativas gratias jurisdictiones et potestates quascumque et specialiter dicti meri et mixti imperii ac gladii potestatem prout ad quemadmodum in dictis licteris habetur et continetur una cum ipsis licteris et contentis in eis quarum tenores haberi volumus presentibus pro expressis tenore presentium de certa nostra scientia confirmamus rathificamus ac etiam acceptamus ac nostre potestatis et auctoritatis presidio communimus ita quod per hujusmodi nostre confirmationis licteras predicta omnia sint eidem Johanni Antonio et suis heredibus omni tempore valida stabilia atque firma mandantes propterea et districtius injungentes magistro Justitiario regni Sicilie judicibus magne curie vicem gerentibus Justitiariis capitaneis ceterisque officialibus quocumque nomine nuncupatis ac officio et jurisdictione fungentibus ubilibet per regnum Sicilie constitutis et eorum locatenentibus presentibus et futuris quatenus prout ad eos spectat et spectabit in posterum tam ipsi presentes quam deinde successive futuri actenta forma predictarum licterarum et presentis nostre confirmationis ipsa privilegia immunitates exemptiones prerogativas et gratias ac jurisdictiones et potestatem predictam meri et mixti imperii et omnia alia contenta in eisdem licteris eidem duci et suis heredibus officiorum suorum temporibus observent inviolabiliter et faciant ab aliis observari permittendo ipsos pacifice uti ipsis privilegiis immunitatibus exemptionibus libertatibus prerogativis gratiis ac ipsas jurisdictiones et potestatem meri et mixti imperii ac gladii antedicti in omnibus eorum terris per se vel per alios libere exercendo ac etiam ministrando prout prelibate lictere continent et declarant cauti de contrario sicut habent gratiam nostram caram et indignationem cupiunt evitare. In cujus rei testimonium presentes licteras fieri fecimus & magno nostro pendenti sigillo jussimus communiri. Datum Neapoli per virum nobilem Gentilem de Merolinis de Sulmona etc. anno Domini millesimo quatricentesimo quarto die vicesimo octavo mensis Februarii XII Inditione regnorum nostrorum anno XVII.

Gli esempj della Regina Giovanna I furono seguiti da tutti i di lei successori. Carlo III di Durazzo, come si ha da una conferma dello stesso Ladislao, concedè il mero e 'l misto imperio al conte di Celano. V. il registro dell' anno 1390 L. A fol. 5. Lo stesso Ladislao vendè nell' anno 1404 ad Annecchino Mormile la terra di Marigliano col mero e 'l misto imperio come si ha pure dal registro del 1404 fol. 299. E finalmente per non moltiplicar troppo gli esempj, la Regina Giovanna II vendè nel 1428 a Petricone Caracciolo le terre di Brienza e di Sasso col mero e misto imperio. V. il registro dell'anno 1432 2 volume ne' fogli 165 e 166.

I medesimi Sovrani, oltre a' citati esempj, cominciarono ad eludere il sistema anche con un altro colore, e questo fu di concedere la giurisdizione a vita *et jure capitaneatus.* Il pretesto di far magistrati i baroni mostra che i Sovrani conoscevano l'importanza della massima e della regola ch' essi violavano.

V. Afflitto sulla costituzione del regno *Ea quae ad speciale decus.*

(67) Questa è la prammatica prima *de Baronibus et eorum officio* promulgata nel 1466, dove Ferdinando I, dopo di avere rammentato le leggi che limitavano i diritti de'baroni relativamente a quello che poteano esigere dagli uomini de' loro feudi, soggiugne:

« Attamen nobis illati belli necessitas tulit, ut non modo nonnulli ex praedictis comitibus et baronibus adjutoriis talibus collectis, et diversis oneribus suos afflixerint vassallos, et hoc pro suae voluntatis arbitrio contrahere, de illisque vendere, et quae voluerint vendenda deferre, vel si vendiderint, per ipsorum emptores de suis terris asportare: suos vassallos diversis inhibitionibus prohibuerunt, eosque coegerunt taxatis, quibus voluerint pretiis, ad ea sibi vendendum, et illa sibi pro suo libito voluntatis dimittendum, de quibus ipsi postmodum negotiati fuerunt, et quae a suis vassallis vili quidem pretio extorserant, eorum vassallis postmodum, illis indigentibus, pretiis, quibus voluerunt, vendiderunt.

(68) La seconda prammatica di Ferdinando I è del 1482 diretta interamente a reprimere gli abusi, e le estorsioni de' baroni. Nel principio di questa legge egli dice: *At post bellorum strepitus, obtenta victoria, nostri fideles in cultu justitiae debito vivant et secure, et pacis tranquillitate laetentur, et ab illatis, et longaeva bellorum turbatione et oppressionibus gravioribus liberentur, quae tempore succedente jam in perniciosum processerunt abusum, prout in praesentiarum occurrit, et in nostri cognitione noviter sunt deductae, tenore etc.*

(69) Questo è un fatto di cui non è necessario di dar pruova a coloro che hanno un uso qualunque di queste materie. La maggior parte delle capitolazioni antiche de' comuni del regno sono sanzionate o confermate da Ferdinando I e da' suoi Re successori. Prima di lui Ladislao aveva accordato una quantità di privilegi, e si vede anzi in questo principe una facilità maggiore in concedere, ed in non serbare le concessioni fatte. Io avrò nel corso di quest'opera frequenti occasioni di citare le capitolazioni di diversi comuni, e ciò confermerà quello che per ora può senza pericolo alcuno di errore ó di credulità tenersi come vero.

(70) V. le memorie di Filippo di Comines *Lib. 7 cap. 14.* E relativamente al progetto di togliere il mero e 'l misto imperio a' baroni V. Afflitto nel proemio alle costituzioni del regno. E la Storia civile del regno *lib. 29 cap. 2.*

(71) È degna di esser trascritta la digressione che M.r de Comines fa, allorchè parla dell' ingresso del Re a Napoli: *Il Re*

fu con solenissima pompa et allegrezza maravigliosa ricevuto nella città, incontrato primieramente da tutto 'l mondo e da coloro specialmente che erano più obbligati alla casa d'Angioù, quali furono i Caraffa, i quali aveano più di quaranta milia ducati d' entrata, compresovi i beni di chiesa, avuti dalla liberalità de' Re di Napoli. Perciocchè quei Re possono non solo donar del patrimonio et beni della corona, ma ancora quello di particolari; ed io sono di parere che in tutto il regno non v' abbia tre persone, che ciò che possedono non sia della corona, o d' altrui.
Lib. 7 cap. 13.

(72) È necessario di premettere alle leggi ed a' provvedimenti dell' Imperator Carlo V il precetto generale ch'ei fece a' baroni nel suo ingresso nel regno, e che forma il soggetto della prammatica V secondo l' attuale compilazione delle prammatiche: *Quia etiam nuper ingressis nobis ejusmodi citerioris Siciliae regni fines crebra multorum populorum, clamorosaque ad aures nostras querela pervenit a variis utilium dominorum oppressionibus se relevari quaerentium, durumque visum, ut populos, quos ab extremorum impetu armis tutamur, a nostris opprimi audiremus, statuimus igitur, ac in perpetuum valitura pragmatica sanctione providemus, ut barones cujuscumque status, gradus, aut conditionis existant, et alii utiles domini suis contenti vassallos sine molestia et oppressione, pace et justitia nostra gaudere permittant.*

Ciò premesso, egli colla prammatica XVI dichiarò che le formole generali delle concessioni adottate per istile della cancelleria non inducevano nuovi diritti, ma comprendevano solamente quelli che esistevano nel tempo delle medesime concessioni o in forza d' una espressa investitura, ovvero fondate su d' una legittima prescrizione. I requisiti della prescrizione non si poteano mai verificare secondo i principj del diritto ricevuto del regno. Dunque la legge riduceva i diritti de' baroni a quelli soli, che un titolo espresso giustificava.

(73) *Pram. XIV de baronibus.*

(74) I requisiti della prescrizione secondo i principj del diritto delle nazioni, e secondo le disposizioni del diritto romano non si poteano mai verificare a favor dei baroni, che conquistavano e conservavano il possesso colla mano armata, e che non davano luogo ad alcuna presunzione di consenso o di tolleranza. Questo era il diritto ricevuto del regno e lo stile di giudicare, come noi vedremo in appresso. Non ostante la legge, non volle fare una regola generale, ch' escludesse la prescrizione da' modi di acquistare, e rimise le quistioni che avrebbero potuto sorgere sulla legittimità di esse, al giudizio che si sarebbe fatto delle particolari circostanze di ciascun caso. Ma perchè questa quistione fosse ristretta alle sole controversie di prescrizioni, che avrebbero potuto promuoversi prima della pubblicazione della prammatica, la cancelleria del Regno cominciò ad adottare ne' suoi nuovi privilegi la clausola che contro a' medesimi non potesse correre qualunque prescrizione. Non ostante ciò, noi vedremo

come la prammatica XIV non conseguì il suo fine, e come questo modo di prescrivere gli abusi contenne un bene fatto più da giurisperito che da legislatore. Per ora sull' intelligenza della prescrizione e sull'uso di un tal diritto vedi il giudizioso opuscolo *della prescrizione de' diritti feudali di Giuseppe Muscari* pubblicato in Napoli nel 1792.

(75) Ciò è contenuto nella prammatica XI *de baronibus*, la quale non fece che rinnovare la legge di Ferdinando I citata nella nota 68, e le altre de' principi angioini citate nella nota 65.

(76) Vi sono state nel regno sin dalla prima età de' feudi città e terre appartenenti al demanio del Sovrano; ma siccome niuna legge costituzionale della monarchia ha vegliato all' integrità del demanio regio, e le diverse necessità dell' erario hanno determinata la misura delle alienazioni, così queste antiche città e terre del demanio passavano sovente nel dominio de' baroni. Questo disordine, come avremo occasione di mostrarlo in appresso, cominciò sotto il governo degli ultimi Re normanni, della Regina Costanza e del duca di Spoleto, e crebbe poi colle largizioni del Re Carlo I d' Angiò. D' allora le città una volta demaniali che ritornavano nuovamente al demanio regio procurarono d' impegnare la fede del Sovrano a non alienarle, e queste domande formarono il soggetto più frequente delle grazie chieste da' comuni del regno. Abbiamo diversi esempj di queste promesse negli atti de' Re angioini. La città di Sessa era fra questo numero, ed essendo stata assegnata alla Regina Sancia moglie del Re Roberto, domandò al Re che un tal atto non dovesse pregiudicare al suo privilegio. V. il Repertorio del Re Roberto coll' indice sotto il registro segnato 1309 lettera H *fol. 34.* Ed il diploma esistente nel registro dello stesso Sovrano segnato 1313 lettera *A fol. 15.*

La città di Cassano aveva un simile privilegio, concedutole da Federico II. Essendo stata nuovamente infeudata, Roberto d'Anjou duca di Calabria pretese di reintegrarla al regio demanio in forza del privilegio ingiustamente violato, ed una tal pretensione fu dal Re Carlo II delegata all' esame d' una particolar commissione. Tutto ciò si rileva da un diploma non registrato, e che è fra le carte sciolte dell' archivio della zecca.

Le necessità in cui si trovarono i principi della dinastia aragonese, e le dissipazioni ch' essi fecero di tutto il demanio della corona, produssero che non esistessero quasi più sotto il loro regno città demaniali. Le confiscazioni fatte così da essi come da Ferdinando il Cattolico e da Carlo V fecero ritornare un gran numero di città e terre al regio demanio, ma la necessità o la liberalità di questi Sovrani le fece nuovamente riconcedere. L'Imperator Carlo V, sia per riparare a questo danno a cui egli avea per la sua parte travagliato, sia perchè fu testimonio nel suo ritorno dalle spedizioni d' Africa dello stato delle popolazioni le quali aveano interamente sconosciuta l' autorità regia, insinuò a' suoi ministri nel regno di Napoli di dare nella vendita de' feudi la prelazione a' comuni, onde i medesimi acquistassero la libertà, e si moltiplicassero così a spese de' comuni stessi i luoghi di giurisdizione regia. Questa insinuazione fu tosto eseguita, e la pre-

lazione acquistò nel linguaggio comune i nomi di *proclamazione al demanio regio*, e di *proclamazione alla libertà*.
V. Moles de demanio universitatum n. 42, 43.

(77) Io debbo produrre qui l'intero diploma dell'Imperador Carlo V che si trova inserito quasi in tutti gli ordini de' suoi delegati, riprodotti da' comuni ora innanzi alla commissione feudale:
« Carolus Divina favente clementia Romanorum Imperator semper augustus Rex Germaniae, Joanna ejus mater, et idem Carolus Dei Gratia Reges Castelle Aragonum Legionis utriusque Sicilie, Hierusalem, Ungarie, Dalmatie, Croatie, Navarre, Granate, Toleti, Valentie, Galletie, Mayoricarum Hispalis, Sardiniae, Cordube Corsice, Marcie, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltarus Insularum, Canariae, nec non Insularum, Indiarum et terre firme, maris Oceani, Archiduces Austrie, Duces Burgundie, Comites Barchinonum Flandrie et Tiroli Domini Viscaye, et Molini Duces Athenarum et Neopatrie Comites Rossilion et Ceritaniae Marchiones Oristani et Gociani: Magnificis viris fidelibus nostris dilectis Doctori Galeocto de Fonseca sacri nostri consilii consiliario et Doctori Petro de Attodo Auditori provintiarum Calabrie gratiam nostram et omne bonum. Quum absoluta Dei optimi maximi auxilio expeditione quam adversus classem Turcharum regnum Junctae occupantem, et universe Christiane reipublicae ac precipue huic nostro Citerioris Sicilie Regno ruinam minantur superiori anno paravimus per ea de hujus Regni salutem gerimus et assiduo gessimus, circa etiam si ardua negocia alio nos vocabant, tamen relictis omnibus hoc Regnum nobis gratissimum inviser voluimus quumque Regnum ingressi quam plures universitates et privatae persone ad nos venerint de hujus Regni baronibus multas querimonias exhibentes causa gravaminum injuriarum et extorsionum et indebitarum exactionum supradictis vaxallis illatarum et factarum, qui ob ardua negocia reipublicae comodum et Regni hujus tuitionem et conservationem concernentia, quibus impediti hactenus fuimus, non potuimus cognoscere, cupientes dictis universitatibus et privatis personis (ut par est) de debito justiciae remedio providere: Quum id nobis tamquam supremo domino curare spectet cernentes et nullum uniculum ad regna sustinuenda validuis esse quam illud quod injustitie administratione fundatur. De integritate, doctrina, prudentia, probitate, et experientia vestra plurimum confisi vos prefatum Galeottum de Fonseca, et Petrum de Attodo ad harum causarum pretensionum et gravaminum adversus barones quoscunque cognitionem judices et commissarios nostros generales, et speciales deputamus, et nominare decrevimus. Tenore igitur presentium ex certa nostra scientia, deliberatione, et consulto, et sacri nostri regij penes nos assistentis consilii matura accedente deliberatione, et de nostre regie potestatis plenitudine vobis praedictis Galeotto de Fonseca, et Petro de Attodo commissariis nostris dicimus, commictimus, et mandamus, ut in primis commissionem hanc nostram per edictum, aut prout in aliis casibus similibus fieri consuevit, promulgari, et publicari faciatis, ut ad omnium noticiam deveniat, et acceptis, tam in hac nostra fidelissima civitate Neapoli, quam in quavis alia parte hujus nostri regni supplicationibus, sive libellis dictorum gravaminum et

quarumvis aliarum pretensionum, et querelarum contra quoscunque barones aut utiles dominos quarumvis terrarum, seu pheudorum specialius quocunque titulo, aut honore aut preheminentia fungantur tam hattenus illatarum aut expositarum quam in posterum inferendarum, aut exponendarum vos de supradictis plenarie informetis informationesque plenarias capiatis, et si oportuerit, unum, vel plures commissarium, vel commissarios destinetis, de quorum fide et sufficientia vobis constet, fatta prius relatione nostro Viceregi in hoc regno pro tempore existenti, et collaterali consilio, qui de dittis gravaminibus, querelis pretensionibus se informent, et plenarias informationes capiant ad vos si quidem deferendarum vocatisque et auditis partibus summarie, simpliciter, et de plano sine strepitu, et forma aut figura judicij, sola rei veritate, et facti notorietate. Actenta processus, super quibuscunque causis pretensionum gravaminum et querelarum prefatarum, qui jam fuerint inchoate in aliis tribunalibus nostris hujus regni in eo statu in quo fuerint, assumatis, illosque et quosvis alios qui de novo movebuntur remotis omnibus dilationibus, subterfugiis, et frivolis exceptionibus, instruatis et instrui faciatis usque ad conclusionem tempore sententias interloquutorias proferendo, omnia alia faciendo, quae circa hoc necessaria fuerint et opportuna, quum vero non parum conducat recte justitie administrationis, ut hi notarii, vel attorum magistri apud quos acta et informationes querelatorum fieri et testari debent, sint fideles, probi et sufficientes vobis singulos actorum magistros v3 fideles nobis dilectos Vincentium Borzauotra et Pirrhum Antonium Lictier, de quorum sufficientia et probitate informati simus nominavimus, et dare decrevimus, qui una vobis cum informationes et acta omnia in his omnibus producendas, et faciendas, vel producenda, et facienda scribatur testentur et capiant eaque in publicam formam redigant, ut hactenus in aliis tribunalibus fieri consuevit, quod vero ad formam precedendi volumus et jubemus, quod in causis criminalibus non procedatis ad capturam seu processum informativum absque urgentibus causis, et consulto prius nostro hujus regni Viceregi: de causis autem sic instructis et informatis prefato nostro Viceregi et collaterali consilio relationem faciatis et una cum regentibus cancellariam hujus regni qui spectabili viceregi videbuntur convenire cujus arbitrio relinquimus illud, sententiam vel sententias diffinitivas proferatis et promulgatis eeque sententie sic late et promulgate omni appellatione remota, debeant exequutioni mandari, suumque debitum effectum et expeditam exequutionem sortiri non secus ac si per nos ipsos late et promulgate fuissent, quod si a predictis sentenciis sic ut prefertur latis, supplicari contingerit in causa seu causis supplicationum vos prefati commissarij nostri una cum prefatis regentibus nostro Viceregi pro tempore existente benevisis non retardata sententiarum et decretorum prefatorum exequutione prout de jure cognoscere et procedere debeatis: Dantes et concedentes vobis in premissis et circa ea cum omnibus eis annexis et dependentibus, plenam omnimodam, et amplam autoritatem, facultatem et potestatem vicesque et voces nostras regias. Mandantes earundem tenore sacro nostro consilio in monasterio sancte Clare residenti magno Camerario, ejusque locumtenenti, presidentibus et rationalibus camere nostre summarie magistro Ju-

stitiario, regentique et iudicibus magne curie Vicariae, gubernatoribus et auditoribus provintiarum, aliisque universis et singulis officialibus nostris: nec non quibusvis principibus, ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, et aliis privatis personis, ut vobis prefatis Galeocto de Fonseca, et Petro de Attodo, et commissariis per vos ut jam dictum est deputandis assistant et faveant in his, que vestro muneri incumbent, aliique omnes vobis pareant et obediant respective dicti tribunales et officiales in cognicionem predictorum gravaminum et querelarum aut pretensionum tam ante hac illatarum, quam forsan inferendarum nullatenus se intromictant, sed vobis liberam cognitionem eorum relinquant, non obstantibus quibusvis ordinationibus, pragmaticis sanctionibus per dittis rescriptis aliisque privilegiis que presenti nostre commissioni obstarent cum quibus quo ad effectum presentium dumtaxat consequendi et pro bona administratione esse volumus: et contrarium non faciant aut fieri permittant ratione aliqua sine causa, si gratiam nostram caram habent, et preter iram et indignationem nostram gravissimam penam ducarorum duorum mille a quolibet contra faciente exigendam, et Fisco nostro inremissibiliter applicandam evitare formidant: et ut omnes intelligant, quantum harum causarum expedicio et circa predicta gravamina recta iusticie administratio nobis sit cure, utpote que subditorum saluti et quieti non parum conducat mandamus prefato nostro Viceregi, et consiliariis collateralis consilii prefatisque commissariis nostris, ut cum primum dictae sententie late fuerint nos admoneant de ipsarum qualitate, et de his que circa contenta in hac nostra commissione provisa fuerint, ut de omnibus informati simus. Datum in castro novo civitatis nostre Neapoli die XXnono mensis Marcij millesimo quinquagesimo trigesimo sexto - yo e 'l Rey ».

Estratto dall'original volume degli atti formati innanzi a' suddetti commissarj, intitolato 1536 *Processus universitatis sancti Blasi provinciae comitatus Molisii cum magnifico Vincentio Carafa super gravaminibus folio 4.*

(78) Mentre il Sovrano travagliava a diminuire le conseguenze del sistema feudale con mezzi indiretti, ed interamente onerosi a' comuni, i dottori di Napoli cominciarono a disputare sulla natura della prelazione accordata a' comuni, e se essa competesse o no di diritto. Alcuni *pro negativa pugnando* conchiusero: *servus semel venditus non potest se redimere*, e che perciò non doveva esservi luogo a prelazione. Altri con argomenti di diritto comune, e del diritto de' feudi pugnarono e conchiusero per l' affermativa, ma con molte precauzioni e distinzioni di casi, che per fortuna dell'umanità possono oggi senza danno ignorarsi. Fra questi scrittori liberali del XVI e del XVII secolo di Napoli ve ne furono anche di quelli i quali trovarono tanto più applicabili gli argomenti di dritto per la prelazione quanto nel regno essi dissero: *Omnes vassalli baronum vere servi possunt appellari, quia ut plurimum angarii sunt & perangarii ut in costitutione regni* Quisquis de burgensibus, *& ideo ad multa tenentur onera, unde nedum ratione conservandae libertatis ad demanium terras admitti debere, sed etiam ad*

baronum oppressiones evitandas recte probant. Qui segue una serie di dottori.

Accetto questa testimonianza in quanto depone del fatto; ma riprendo i suoi autori di errore per aver creduto che la costituzione *Quisquis de burgensibus* riconosca servitù personale o condizione angarica negli uomini del regno. Io mostrerò al suo luogo che non v' è stato paese d' Europa in cui la servitù personale sia stata meno conosciuta per diritto che a Napoli, convenendo per contrario nel fatto che in niun altro paese come a Napoli lo stato civile delle persone sia stato più direttamente opposto alle leggi scritte.

Più sensata della rapportata opinione è quella degli altri dottori che ripeterono unicamente dal fatto e dall' interesse dell' umanità la necessità della proclamazione al demanio. Lo scrittore del diritto del regno, che rapporta tutto questo caos d'opinioni, così riferisce l' opinione più giusta e più libera di questi secondi autori:

« Et omnium acrius reclamitant Constantinus Cafarus, et Carolus Rota, qui aiunt omnia gravamina et onera quae Isernia, quae Ioannes Antonius de Nigris, quae Tassonus, quae Copiblancus, quae Novarius in tribus libris de gravaminibus vassallorum excogitarunt, esse verissima, et quotidie infelices vassallos illa perpati, et peiora negari nullo modo posse, cum mancipia laborent quidem tota die pro barone, sed vespere de suo comedere, si habent; sin autem jeiunare coguntur; patronos personali servitio contentos, quae pauca mancipia acquirerent, eis non auferre; dominos vassallorum triticum, serica, fructus omnes, quos suis sudoribus vassalli acquirunt, absque causa tollere ut suis luxibus et inutilibus expensis consumant, vel suis creditoribus in partem dent. Constantino Cafaro nominato in questo luogo è l' autore dello scritto fatto nel 1656 a favore del comune di Lanciano, ch' egli intitolò: *Proclamatio ad regis domini nostri tranquillum, dulce, leve, laetum atque suave demanium fidelissimae civitatis Lanciani.* Io produco queste testimonianze perchè nulla più di esse pruova lo stato de' feudi del regno nel tempo del governo viceregnale insino a tutto il decimosettimo secolo, sul finire del quale visse l'autore che le rapporta. Era facile fra queste ragioni di scegliere il vero ed il buono; ma ecco come le quistioni furono terminate. Il vicerè de Zunica tenne nel 1588 un parlamento generale, e qui si crederebbe di vedervi tutti gli ordini dello stato, come ne'parlamenti degli Svevi e degli Angioini; ma esso fu composto *della magnifica e fedelissima città di Napoli*, *baronaggio* e regno, rappresentato da' primi due. Questo general parlamento domandò che per evitar tante liti che si faceano con gravissimo danno delle università ed incommodo de' baroni si prefiggesse un termine alle proclamazioni a' demanj. Il vicerè ordinò che questo termine fosse di un anno dal dì del possesso preso, senza che si potessero dopo di questo termine ammettere tali domande, neppure per via di restituzione *in integrum.* Pramm. 63 *De officio procuratoris Caesaris.*

V. per tutte le rapportate opinioni Moles nel titolo de *demanio Universitatum*, ed il suo annotatore *Ageta* nello stesso titolo e specialmente nei numeri 11 e seguenti sino al fine.

(79) La parte che i baroni presero nell' imporre e nel ripartire i donativi, nacque dal cangiamento della rappresentazione fatta ne' parlamenti. Noi abbiam veduto che non gli Angioini, come ha preteso Galanti, ma Alfonso I d' Aragona mutò il sistema de' parlamenti, e chiamò a' medesimi i soli baroni. Questi parlamenti divenuti di niun uso per gli affari pubblici e pel bene generale, dopo una lunga interruzione, che di essi v' era stata sotto gli ultimi Sovrani della dinastia aragonese, furono da Ferdinando il cattolico convocati nuovamente per deliberare de'donativi pe' quali, secondo la graziosa espressione d' un nostro forense, il governo *nudato ense supplicabat.* Così Ferdinando e Carlo V come i loro successori, ne' parlamenti che tennero sia direttamente, sia per mezzo de' loro vicerè, n'esclusero per sistema i sindici e i deputati delle città baronali, che componeano quasi la totalità del regno, e vi chiamarono i soli sindici e deputati delle demaniali. V. il parlamento tenuto da Ferdinando il cattolico nel 1507, e i seguenti sotto i regni di Carlo V e di Filippo II. Volume dei *privilegi e capitoli della città di Napoli.*
In questi parlamenti i baroni se non fissarono essi la quantità de' donativi, certamente ne stabilirono la ripartizione. V. Galanti descrizione geog. e polit. delle Sicilie *Tomo 2 lib. 2 cap. 7.*

(80) V. *Moles* e 'l suo annotatore *Ageta* nel titolo *de jure adohae.*

(81) Diversi scrittori delle cose del regno hanno dato il catalogo de' donativi imposti sotto il governo viceregnale, e fra questi il Mazzella nella descrizione del regno di Napoli, il Costa nel trattato dell' apologia del regno di Napoli, il Tassoni nel trattato universale *de antefato*, il Parrini nel teatro de'Vicerè ed il Galanti nella descrizione delle Sicilie. Ciascuno ha presentato un calcolo diverso da quello degli altri, e ciascuno ha fatto l' apologia del proprio. Voglio fare anch'io lo stesso, non tirando però questo nuovo calcolo da alcuno de' precedenti, ma sibbene da' registri originali e dalle notizie esistenti ne' nostri archivj. Questo nuovo calcolo contiene anche la ripartizione esatta che si fece per ciascuna delle somme imposte, e risponde all' error comune di coloro i quali hanno creduto che la quarta parte de' donativi fu sempre messa a carico de' baroni.
Quanto alle contribuzioni in natura a cui i comuni furono sottoposti, me ne rimetto a ciò che ne hanno scritto Parrini nel teatro de' Vicerè e Galanti nella citata descrizione.
Nel parlamento tenuto nel 1506 furono donati a Ferdinando il cattolico ducati 300 mila da pagarsi 50 mila da' feudatarj per rata ed in luogo d' adoa, e ducati 250 mila da'vassalli da ripartirsi su i fuochi. È notabile però che nell' istesso parlamento si dice che simile donativo erasi fatto volontariamente ne'due anni precedenti, per cui si fissano per gli anni 1504, 1505, 1506 i donativi per ducati. 900 000
Nel 1508 sulla gabella del buon denaro si donarono ducati. 300 000
Nel 1520 si donarono a Carlo V, da pagarsi per tre anni un quarto da' feudatarj e tre quarti da' comuni, ducati. 200 000

Nel 1523 si rinnovò simile donativo di ducati. . .	200 000
Nel 1525 si fece simile donativo di ducati. . . .	50 000
Nel 1531 si fece donativo di ducati 600 mila, da pagarsi in quattro anni un terzo da'baroni, sempre però in luogo d'adoa, e due terzi da' comuni	600 000
Nel 1534 da pagarsi un terzo da' feudatarj e due terzi da' comuni fra un anno ducati . .	150 000
Nel 1536 col parlamento si fece un donativo di un milione e mezzo, che poi per grazia dall' Imperatore Carlo V ne fu rilasciato un terzo per la povertà del regno, e questo fu pagato metà nel primo anno e l'altra metà ne' cinque anni successivi un quarto dai feudatarj e tre quarti dai comuni. .	1 000 000
Nel 1538 un quarto da' feudatarj e tre quarti dai comuni.	360 000
Nel 1539 come sopra ducati	260 000
Nel 1540 da pagarsi in cinque anni un quarto dai feudatarj e tre quarti da' comuni ducati.	800 000
Nel 1543 da pagarsi come sopra ducati.	200 000
Nel 1546 da pagarsi come sopra ducati.	200 000
Nel 1548 da pagarsi da' soli comuni ducati. . . .	150 000
Nel 1549 da pagarsi un terzo da' feudatarj e due terzi da' comuni fra due anni.	600 000
Nel 1552 da pagarsi fra due anni un quarto dai feudatarj e tre quarti da' comuni ducati.	800 000
Nel 1554 come sopra ducati	300 000
Nel 1556 da pagarsi in cinque anni un quarto dai feudatarj e tre quarti da' comuni ducati.	1 000 000
Nel 1557 dalla sola città di Napoli ducati. . . .	100 000
Nel 1560 da pagarsi in due anni un quarto da'feudatarj e tre quarti da' comuni ducati. .	1 200 000
Nell' istesso al Vicerè ducati.	50 000
Nel 1562 da pagarsi un quarto da' feudatarj e tre quarti da' comuni ducati.	1 000 000
Nel 1564 da pagarsi come sopra ducati.	1 000 000
Nel 1564 al Principe Reale ducati.	60 000
Nel 1566 da pagarsi un quarto da' feudatarj e tre quarti da' comuni ducati.	1 200 000
Dal 1568 fino al 1642 un simile donativo fu fatto in ogni biennio, cosicchè calcolato per anni 74 formano ducati	44 400 000
È notabile però che quasi tutti i suddetti donativi furono fatti in luogo del pagamento dell' adoa, che in tempo di guerra erano tenuti pagare i feudatarj pe' loro feudi, e della rata della sovvenzione che doveano pagare i vassalli.	
Nel 1575 vi fu un donativo estraordinario per esentare il regno dalla nuova numerazione dei fuochi, da pagarsi un quarto da'feudatarj e tre quarti dai comuni importante ducati.	1 000 000
Nel 1606 si fece il donativo del tomolo di sale che	

si dava *gratis* per ogni fuoco, con legge che la Regia Corte non avesse potuto vendere a maggior ragione di carlini otto il tomolo, cosicchè fatto il conto sopra 482530 fuochi che allora erano, a ragione di carlini otto a fuoco importa annui ducati 386024, a' quali dando il capitale alla ragione del sei per cento importano ducati. 6 433 733

Nel 1611 vi fu altro donativo estraordinario di ducati 300 mila l' anno per quattro anni, da pagarsi da' soli comuni, per non farsi la nuova numerazione de'fuochi, e questo donativo fu proseguito fino all' anno 1642, che formano anni 31, e per conseguenza la somma di ducati. 9 300 000

Nel 1632 si fece dalla città un donativo di ducati 500 mila, pei quali cedè la gabella civica del vino a minuto, sono ducati. 500 000

Nel 1635 si fece un donativo estraordinario da ricavarsi sulla gabella del grano a rotolo, e per compenso dell' uffizio di portolano e giustiziere conceduti alla città e per l' abolizione della gabella delle meretrici di ducati. 1 000 000

Nel 1643 come si rileva da una consulta della Regia Camera de' 14 maggio 1646 si fece un donativo di undici milioni, da pagarsi in sette anni dai comuni, de' quali però per tutto l'anno 1646 se n'esigerono soli ducati. 2 366 767

Nel 1645 si fece un donativo dalla sola città di Napoli di un milione, da ricavarsi dall' imposizione di un carlino dippiù sulla gabella della farina, sono ducati. 1 000 000

Nel 1646 dalla sola città di Napoli un milione, per cui furono imposti varj dazj fra i quali quello sulle frutta, per cui ne nacque il tumulto popolare, sono ducati. 1 000 000

Tutti i donativi dunque così ordinarj che si fecero in luogo dell' adoa e sovvenzione de' vassalli, come estraordinarj dall' anno 1504 fino all' anno 1646 importano ducati 80,158,000.

Nel 1658, sedati i rumori popolari e datosi un nuovo sistema alle finanze colla dazione *in solutum* degli arrendamenti, cominciarono di nuovo i donativi, ed il primo fu di ducati 350 mila, da ricavarsi dalla privativa del pane a rotolo. 350 000

Nel 1676 vi fu un donativo di ducati 200 mila, da pagarsi da' consegnatarj degli arrendamenti, affrancandosi la metà delle provvisioni che si pagavano a'delegati e governatori. 200 000

Nel 1692 si fece il donativo di ducati 150 mila sulle grana 37 a tomolo di sale 150 000

Nel 1701 sullo stesso arrendamento ducati. . , .	300 000
Nel 1703 si fece donativo di ducati 400 mila, da ricavarsi dalle pigioni di case ed uffizj regi.	400 000
Nel 1707 un donativo di un milione, da pagarsi in tre anni da Napoli e regno su qualunque rendita alla ragione del due per cento. .	1 000 000
Nel 1715 da imporsi su i fuochi.	200 000
Nel 1716 simile donativo come sopra ducati . . .	200 000
Nel 1718 donativo di ducati 300 mila, da pagarsi il 25 per cento su i rilevj e da grana 65 a fuoco . . . . ,	300 000
Nel 1720 un donativo di ducati 616 mila, da pagarsi da grana 75 a fuoco e colla sopraimposizione di un tornese a rotolo di neve. . .	616 000
Nel 1721 da pagarsi grana 41 a fuoco ed il 16 per cento su i rilevj ducati	300 000
Nel 1725 da pagarsi su i fuochi ed il tre per cento sugli arrendamenti ducati.	150 000
Nel 1730 da pagarsi su i rilevj, decima degli arrendamenti, fiscali, adoa e carlini 5 a fucco ducati.	480 000
Nel 1731 simile al precedente	480 000
Nel 1733 ducati 300 mila, da pagarsi sulla nuova imposizione di tornesi tre a peso di calce, grani 50 a cantaro di zucchero e grani cinque a tomolo di sale	300 000

Sicchè tutti i donativi fatti dal 1656 fino all' anno 1733 importano 5,426,000.

Entrato in questo regno nel 1734 il governo borbonico si continuò il sistema de'donativi, mettendo però nuovi dazj e gabelle, le di cui rendite assegnavansi a' particolari che davano il denaro, senza mai essersi caricati su i fuochi, quali donativi dall' anno 1736 fino all' anno 1748 importano ducati.	5 200 000

Ricapitolazione

Donativi ordinarj ed estraordinarj dall' anno 1504 fino al 1664 ducati.	80 158 000
Dall' anno 1656 dopo i rumori popolari fino al 1733 ducati.	5 426 000
Dall' anno 1734 fino all' anno 1748 ducati	5 200 000
Totale. . .	90 784 000

Cioè a carico de' comuni 61,869,787.
A carico de' feudatarj 14,893,000.
A carico della città di Napoli 14,020,233.

Questi sono stati tutti i donativi fatti dalla città e regno che partorirono tante diverse imposizioni, dazj e gabelle, oltre

di quelle che dal governo s' imponevano di moto proprio, e che oggi si sono incorporate alla real corona.

(82) Nel donativo de' ducati 260,000 del 1539 furono compresi ducati 25,000 per le pianelle dell' Imperatrice. Questo donativo fu votato in Napoli per confondere gli Spagnoli, a'quali avendo nello stesso anno Carlo V chiesto un donativo, vi si negarono dicendo di non voler introdurre una così cattiva usanza.

Nel 1552, oltre a' ducati 800,000 portati nel calcolo, si regalarono ducati 22,000 al Vicerè, che dovrebbero aggiugnersi al calcolo suddetto.

Nel 1560, oltre al 1,200,000 votati pel Re, furono regalati al Vicerè ducati 50,000, i quali sono compresi nell'anzidetto calcolo.

Nel 1564 fu votata, oltre al 1,000,000 pel Re, la somma di ducati 600,000 al Principe Reale. Questa somma è compresa nel calcolo.

Nel 1600 furono regalati al Vicerè ducati 25,000. Questa somma non è compresa nel calcolo.

Nel 1609 furono donati al Vicerè ducati 25,000, e fu nel parlamento supplicato il Re che facesse continuare nel governo questo modello di perfezione. Questa somma neppure è compresa nel calcolo di sopra riportato.

Nel 1610 furono donati alla Viceregina ducati 300,000, i quali neppure sono compresi nel calcolo.

Nel 1617 il parlamento votò ducati 40,000 pel Vicerè e ducati 50,000 pel duca di Uzeda in Madrid, non comprese nè l'una nè l' altra somma nel calcolo di sopra citato.

Nel 1622 si donarono al Vicerè ducati 75,000, la qual somma neppure è compresa nel calcolo.

Io non ho aggiunto queste somme al calcolo di sopra inserito, perchè il medesimo è figlio del riscontro de' registri originali, de' quali avrei distrutta la fede o almeno cangiata interamente la posizione. Tanto più non l' ho fatto quanto il suddetto calcolo varia per molte somme e per molte date di parlamenti pubblicati dagli autori indicati nella nota precedente. Per ciò che riguarda le somme pagate a' Vicerè ed alle altre persone sopra indicate, trattandosi di fatti attestati da contemporanei diligenti, com' è il Parrini, e trattandosi di somme, nell' offerta delle quali l' abuso e la corruzione prendeano anche la lor parte, si può attribuire l' omissione di esse all'intenzione di non pubblicare l' uso a cui le medesime erano destinate. V. Parrini teatro de' Vicerè, e Galanti *tom. 2 lib. 2 cap. 7.*

Questa congettura è tanto più fondata, quanto per le largizioni fatte ai Vicerè ed agli altri ministri della Corte di Spagna, con due prammatiche del 1573 e del 1624 fu espressamente vietato a' baroni di Napoli di non promuovere ne' parlamenti siffatti donativi. *V. le prammatiche 6 e 7 de muneribus.*

(83) Si trovano prezzi di vendite così ingenti che fa meraviglia come piccioli comuni abbiano potuto nel 16° e 17° secolo trarli da' loro soli mezzi. Era pei comuni una condizione necessaria della prelazione il depositare il prezzo del feudo, ed a questo depositato si soleva assegnare dalla Camera della Sommaria un termine di pochi giorni. Seminara in Calabria ultra pagò 100,000,

Somma ducati 112,000, Amalfi ducati 216,160. V. i registri delle consulte della Camera dell'anno 1599, *fol. 15.*

Prima di ottenere lo stato di città demaniale, i comuni per lo più non pensavano a' mezzi onde soddisfare i loro debiti dei quali si caricavano, e spesso la necessità e l'impazienza d'ottenere il bene il più necessario li facea ricorrere agli espedienti i più rovinosi. Ottenuto il demanio, il secondo pensiero era di riparare alla conseguenza di questi espedienti. Allora o i comuni vendevano tutti i loro demanj e le loro gabelle, o i particolari cittadini ripartivano sulle loro proprietà il debito; o, ritenendo la loro libertà per metà, infeudavano una parte di loro stessi. Dico una parte di loro stessi, perchè, avendo sovente molti casali e borghi, erano questi riguardati come dipendenze del comune principale, il quale per sostenere se stesso sagrificava la sorte di queste parti della stessa popolazione. Ciò fra altri esempj fu praticato dal Comune di Guglionise e da quello di Fontecchio. Ma la conseguenza più frequente era la necessità di rivendersi e di ritornare allo stato da cui aveano voluto uscire. Quasi tutti i comuni, che in quest' epoca proclamarono al demanio, poco dopo si rivenderono ritornando allo stato baronale colla rovina del loro patrimonio. Sebbene il produrne gli esempj sia lo stesso che dimostrare un fatto ovvio; tuttavia vedi quelli di Torrecuso, di Venafro, di Sala, di Sansevero e di tanti altri ne' registri delle consulte della camera e nelle decisioni pubblicate dalla commissione feudale. L'ordinario tenore de' parlamenti, o sieno delle conclusioni comunali co' quali le città risolvevano di ricomprarsi, era che si trovasse un barone che non li avesse tiranneggiati. Il comune di Sansevero, nel domandare al Vicerè la grazia di essere rivenduto lo supplicò di dargli un *padrone che sia cristiano e dabbene, che altrimenti detta terra sarìa al peggio e del tutto distrutta.* V. il foglio 20, 21 degli atti originali ad istanza dell' università di Sansevero.

Lo stesso è detto per Fontecchio e per altri.

(84) L'espediente di rivendere le città demaniali fu per lungo tempo agitato presso i tribunali, e la Camera della Sommaria si oppose sempre a questo espediente. Ne' repertorj dell' archivio generale di Napoli è citato un registro di consulte dell'anno 1619 fol. 44 a t., fol. 148 e 153 à t. del seguente titolo: *Risulta della Camera fatta a S. E. per le città e terre demaniali, quali non si devono vendere per ragioni di stato.* Sebbene questo registro manchi, pure l'avere prima esistito, e la data che esso porta, mostrano che sin dal 1619 si agitava un tal progetto, il quale fu rinnovato ed eseguito nel 1629 sotto il governo del Duca d'Alcalà. Le città vendute tumultuarono, e resisterono a' baroni che si portarono a prenderne il possesso. V. la storia civile del Regno *lib. 35 cap. 1.* V. Parrino Teatro de' Vicerè. Ciò non ostante il sistema di vendere fu menato innanzi, ma lentamente, sino a che le nuove necessità del governo, sotto il viceregnato del conte di Monterey, fecero per ordine generale risolvere la vendita di tutte le città demaniali, non esclusi i casali di Napoli. Non vi era che un altro passo a dare, perchè il Re uscisse dal Regno, ed era quello di vendere la capitale istessa. Si volle a questa determinazione generale dare l' impronta della legittimità, e si fece

perciò dalla Camera della sommaria ordinare con decreto la vendita di queste città e terre, o che avessero per grazia de' Sovrani la concessione del regio demanio, o che l' avessero per titolo oneroso acquistata. V. il decreto de' 25 Febbrajo 1638 rapportato da Sanfelice nella decisione 301. La penna de' forensi fu presta ad accorrere a' bisogni del governo, ed il regente Galeota autore e redattore del decreto, *pleno calamo, et in septem conclusionibus*, come dice Ageta, scrisse in sostegno di esso. Le ragioni, colle quali questo autore comincia le sette conclusioni, mostrano ch' egli fece un particolare studio a raccogliere tutte quelle, che poteano persuadere i popoli della giustizia e dell' utilità della misura presa. E' dice che è pericoloso il disputare de' fatti de' Sovrani, e che avendo essi, secondo il sentimento di Baldo e di altri, la facoltà di fare anche quello, che è *supra jus, contra jus, et extra jus*, non si dovea domandare loro ragione di ciò che faceano. Ma non erano i popoli che la domandavano; era egli sibbene che a nome del governo volea darla. V. il 23 fra i responsi fiscali di Galeota.

Le città di Sicilia furono meno docili ad acquietarsi ad un tal' espediente, ed allorchè furono rivendute, portarono le loro querele al supremo consiglio d' Italia, ch' ebbe più pudore de' magistrati di Napoli, poichè mantenne le città reclamanti nel possesso de' loro privilegi. V. i consigli del giureconsulto siciliano Francesco Salerno cons. 19. Le città del regno non seppero ricorrere ad altro espediente, se non a quello di ricomprarsi una seconda volta, su di che lo stesso autore della Storia civile osserva che que' comuni i quali *non ebbero modo di ricomprarsi, passarono dalla libertà, che godevano sotto il demanio reale, alla servitù de' baroni*. V. la storia civile *lib. 36 cap. 4.*

(85) Io terrò il sistema di citare pochi esempj dei fatti ovvj, i quali si possono sempre verificare ne' nostri archivj; e preferirò, sempre ch' è possibile il farlo, gli editi agl' inediti. La convenzione, che ho rapportata nel testo, fu fatta dal comune di Taverna in Calabria. V. la Calabria illustrata dal P. Fiori cappuccino.

(86) V. ciò che dice l' autore della Storia civile sull' avidità de' Genovesi, ch' erano gli speculatori di tutte le gabelle *lib. 37 cap. 2.* Questa verità è confermata da una quantità di fatti le cui vestigie sono fino a noi giunte. L' elenco de' particolari banchi stabiliti in quell' epoca a Napoli presenta tutti nomi genovesi. Genovesi erano per la maggior parte gli appaltatori de' viveri militari, quelli delle gabelle civiche de' comuni, i creditori strumentarj di questi. I registri della scrivania di razione di quel tempo e lo stato generale del reggente Tappia del 1627 possono somministrarne le pruove particolari. Quanto alla parte bernesca degli esempj, di cui ho fatto menzione nel testo, V. *la pietra di paragone*, politica che fu sì crudelmente vendicata dalla corte di Spagna, nel capitolo: *Genova si va scusando d' esser libera*; e nell' altro: *La monarchia spagnuola supplica Apollo d' essere risanata d' un cauterio, e da' medici politici viene licenziata.* In ùn luogo di questo secondo capitolo dice: *È gran meraviglia a tutti che rimirano sì potente reina arreca il vedere che tutta la vita di lei sia piena di san-*

guisughe per la maggior parte genovesi, e ve ne sono di quelle così grosse che somigliano le anguille del lago di Marta, o pur quelle delle Valli di Comacchio: e non si sa s'ella non se ne liberi per impotenza, o per negligenza, o per destino de' principi grandi, a' quali è disgrazia fatale che questi animaletti succhino il sangue vitale.

(87) I principali acquisti de' feudi di questa epoca si fecero da' negozianti e speculatori di banco, e di *effetti pubblici* del regno. Ciò aprì un traffico di feudi e di titoli che tolse l' opinione alla nobiltà di Napoli. Conringio fra gli altri ha osservato: « Regnum illud est refertum multa nobilitate, multis ducibus, comitibus, baronibus. Verum non est, ut sibi quis patiatur imponi magnos titulos: si quis enim unum vel alterum vicum possideat, solet statim dux audire: Rex vero Hispaniarum solet vendere magnos illos titulos, et aliquot pagos in feudum dare, et vendere jure haereditario id quod cedit ingenti lucro Regis Hispaniarum (add. Sic mundus titulis inanibus titillatur, et etiam, quod ad privatos attinet, juxta versiculum: Issimus est quivis nil positivus habet. Tituli qui Regi olim idonei erant, vix hodie nobilem satient. Principes olim optimos et clarissimos dicere multum erat; at quis hodie contentus illis sit ludi magister ?) sunt multi nobiles sic satis pecuniosi in regno neapolitano, quoniam vero non habent, quo possint se magnificis titulis ostentare, emere solent titulos. Genuenses in primis hoc faciunt, qui in regno Neapolitano multa bona possident, id quod Regi Hispaniarum triplici ratione magno usui esse potest: 1 quod magnam vim pecuniae possit cogere pro bonis: 2 ut in regno habeat omnes opulentos, quos possit tempore necessitatis emungere pecunia: 3 quod Genuenses ob multa illa bona, quae habent in regno neapolitano et Hispania sibi faciat obstrictos, et ita vinculo arcano rempub. genuensem sibi obstrictam habeat. Tale exemplum imitari solent nepotes Pontificum romanorum, qui non solent orti esse ex familia principum, et rarissime aliquid in bonis immobilibus habere: Hos itaque Pontifices, qui suos cognatos amant magna pecuniae copia ornare et onerare solent, qui tum bona immobilia in regno neapolitano a Rege Hispaniae sibi comparant. Hac de causa omnium Pontificum, qui intro 100 annos vixerunt, cognati bona sua in regno neapolitano habent, ut sunt Ludovisii, Barberini, Farnensii etc. . Sic Barberini, cum Urbanus VIII Papa Hispanis esset infestus, ibi saltem non comparaverunt sibi bona, reliqui Paparum nepotes fere omnes ibidem bona sibi compararunt, quia regnum neapolitanum iis abundat ».

Ed altrove ha detto: « Antequam Hispani regnum occuparent, magnae saepe ortae fuerunt seditiones per magnates adversus Reges : hodie non item, quia quum nondum potirentur Hispani rerum neapolitanarum, magnates rari essent, validi et admodum potentes: ait vero ex quo regnum Hispani occupaverunt, multiplicarunt illi numerum magnatum. Hinc videas ibi complures marchiones, duces, comites, barones nobilium turbam infinitam. Habent autem illi duces solum titulum. Si quis enim solum oppidulum exiguum (quale in vicinia nostra est Koenigs Lutter) possideat, statim est dux. Hispani vero ita diviserunt potentiam illorum, ut singuli nihil possint. Ne autem in universum quid

possint, multos titulos praebent. Arcanum hoc est tyrannidis; cujus quidem Aristot. nullam fecit mentionem, interim tamen revera efficit, quod minus possint conspirare. (add. Adeone inanes tituli tantum robur habent?) Egregium porro artificium ea in re invenerunt Hispani. Magnam enim novorum hominum copiam introduxerunt, quos illi ad ducatus evexerunt horum origo tenuis admodum, nec antiquae familiae aut nobilitatis: si quis pollet opibus, solet sibi emere vicum, et patitur se ornare et onerare magnis titulis. V. Conringio de Regno Hispanico §. 68 e 99.

(88) La quantità de' crediti de' comuni per causa di tributi non pagati o sieno di bonatenenza, risulta dalle leggi e da' provvedimenti dati inutilmente dal governo, e risulta da'residui di questi stessi crediti liquidati o transatti dietro le ultime disposizioni di Sua Maestà. V. le note 144 e 162. Prescindendo da questo abuso, che sbilanciava giornalmente l' amministrazione dei comuni, obbligandoli a soffrire il peso de' tributi reali dovuti dai baroni, v' erano molte altre cagioni spesso più gravi, le quali aveano le loro radici nel sistema stesso feudale. È stato un artifizio usita o dagli antichi baroni quello di accumular titoli di crediti contro a'comuni, o per realizzarne il pagamento, se fosse loro riuscito, o per acquistare col mezzo di essi corpi e rendite delle università, o per fare con questi titoli alla mano compensazioni col debito di bonatenenza, o finalmente per opporre ai comuni una minaccia di riconvenzione, qualora avessero promosso liti o querele contro di loro. Perciò v' è stato per secoli uno studio ne' baroni di andare acquistando tutti i crediti i più viziosi contro a' comuni, e spesso anche di procurarsene le donazioni. Ciò risulta dall' indice delle decisioni della commissione feudale, e dal paragone fra gli *stati discussi* antichi e moderni delle università. Si può nella più parte di essi vedere così la mole di tali crediti, come il passaggio che quelli de' privati hanno fatto a poco a poco nelle mani de' baroni. Una tal pruova però non somministra che un argomento capace di soddisfare a colpo d'occhio chi non voglia prenderne più positive nella lettura degli arresti pronunciati dalla commissione feudale.

Oltre a questa speculazione di crediti, una quantità di altri titoli nascevano dal corso reiterato e continuo degli abusi dei baroni. I comuni, non ostante il divieto del diritto comune e delle leggi municipali, contrattavano co'baroni senza alcuna delle forme, alle quali erano soggetti gli atti e i consensi de' corpi morali amministrati da altri, e messi sotto la protezione del governo. Fra questi contratti ve n'erano d'ogni specie, e non erano i più infrequenti le donazioni. Sovente i baroni volevano acquistare i feudi, facendone pagare il prezzo, o una parte di esso da' comuni. Si facea dunque precorrere l' opinione della probità del nuovo barone compratore, ed il comune, volendo assicurarsi la fortuna di vivere sotto un tal padrone, gli offriva una parte del prezzo, costituendosene per lo più debitore. Sovente ancora il comune, temendo il malanno di perdere un barone *pio e cristiano*, il quale era in bisogno di vendere il feudo, gli offriva una parte di quel prezzo, che avrebbe potuto ritrarne, a condizione che lo avesse sempre conservato fra la sua discendenza, che do-

vea presumersi così buona come lo stipite con cui si faceva il contratto.

Queste donazioni e i debiti contratti per le proclamazioni ai demanj costituiscono ancor oggi una parte de' debiti de' comuni, non perchè i baroni, o i loro discendenti li rappresentino (nel qual caso, essendosene trovati alcuni, i crediti sono stati annullati); ma perchè i comuni per estinguere i primi ne hanno contratti altri legittimi, ai quali non si può imputare l'origine viziosa de' precedenti. Il comune di Andria è tuttavia gravato del debito di ducati 15,000 donati al suo barone per ajutarlo a comprare il feudo: il comune di Colobraro in Basilicata ha reclamato innanzi alla commissione (sebbene senza alcun effetto), la restituzione di ducati 4000 pagati per la stessa causa; il comune di Pomarico e quello di Rossano hanno domandato ed ottenuto la reintegra de' loro demanj passati nelle mani de' rispettivi baroni per questa medesima causa. Pel comune di Montesarchio, per molti feudi della fu Viceregina Anna Carafa, e per un gran numero di altri comuni, le cui decisioni sono tutte pubblicate, la commissione ha giudicato degli effetti principali o incidenti d' identici contratti.

Il governo si sta attualmente occupando dello stato del comune di Bisceglie, e d' un gran numero d' altri comuni gravati di debiti per la proclamazione da essi fatta al regio demanio. Ma qual meraviglia che questi contratti si moltiplicassero, se fra le tante contraddizioni che si trovano fra le leggi e la condotta pratica del governo viceregnale di Napoli s'incontrano casi, ne' quali questi contratti stessi sono stati approvati dai magistrati che vegliavano all' amministrazione de'comuni. Il comune di Campobasso donò nel 1581 al suo barone ducati 7000, perchè non alienasse il feudo, e la Camera della Sommaria approvò e dichiarò utile la donazione. Io non parlo de' casi ne' quali si mancava immediatamente alla condizione, e i feudi si vendevano appena ricevuto il prezzo, perchè questi casi sono estranei alla mia dimostrazione. V. il registro *Consultarum 5 anni 1580 a 1581 fol. 265 a t.*

(89) V. le prammatiche 18 e 19 *de administ. universitatum.*

(90 Questa è la causa, che in un apprezzo de' 21 settembre 1638 il tavolario Giovan Pietro Gallerano allega della disabitazione del comune di Massa, o sia di Rocca superiore e inferiore in Terra di Lavoro. V. il foglio 206 a 209 del processo intitolato V. 2 per l' università di S. Salvatore. Lo stesso si dice di altri comuni, e sovente fra i pregi, o fra i demeriti di un feudo rilevati dagli apprezzatori vi si annoverava quello di non esservi o non esservi malandrini.

(91) Il volgo di Napoli portato a compiacersi di quel meraviglioso, che suole dapertutto alimentare la immaginazione popolare, ritiene a memoria le gesta e i tratti generosi di molti banditi. E fra le legende, che gli specolatori spacciano per intrattenere la sua curiosità, v' è una quantità di queste vite nelle quali il poeta o lo storico cerca d'ispirare l'interesse per la virtù quasi infelice di questi uomini straordinarj. Un gran numero dei

nomi di costoro sono ignoti oggi, e si credono comunemente dei personaggi supposti a' quali si attribuiscono tali gesta, ma non si dee far altro che svolgere le storie di Napoli, o quella delle sue prigioni per iscoprire qual' è la carriera che gli ha renduti illustri. Io ne citerò alcuni per essere fedele in tutte le parti della storia: Pietro Mancino, Carlo Rainone, Benedetto Mangone, l'abbate Cesare, gli Spicciarelli, son tutti nomi che debbono essere tratti dal nulla, se alcuno abbia mai fatto alla loro memoria l' onta di crederli nomi supposti. La rapsodia dell'abbate Cesare è intitolata: *Nuova istoria del famosissimo e foribondo bandito Abbate Cesare Riccardo, in cui si racconta in ottava rima la vita e morte, occisioni, ricatti, bravure, e tutte le imprese e scaramucce fatte con la corte, e suo testamento.* Il poeta, parlando de'principj della carriera che cominciò a percorrere questo eroe ancora giovinetto, che avea già battuto per qualche mese la campagna e che pareva per la novità della vita inchinevole al pentimento, dice:

Ma poi la sorte a disturbar lo venne.
In mezzo d' una strada a Cimitino
Un Marchese passò, questo lo prende.
Dice abbate con me farai camino.
Cesare quel Marchese presto intende,
Baciò la mano, e li si fe vicino,
Dicendo con rispetto e con prudenza:
Farò quanto comanda sua Eccellenza.

Oltre a queste pruove raccolte dagli scrittori ciclici delle piazze, noi ne abbiamo un documento de'nostri giorni nell'interesse che il popolo sposò agli anni passati pel bandito *Angelo del Duca.* Chi non sa il partito d' affezione che la sorte di questo sciagurato destò nel basso popolo?

(92) Si può dire che dal cominciamento della monarchia sino allo scioglimento del governo viceregnale non vi sia stata guerra fatta colle forze interne del regno, nella quale uno delle parti nemiche non abbia adoperato l' opera de' banditi. Io ne ho allegato nella nota 37 il primo esempio: la serie de' fatti posteriori appartiene a' progressi che ha fatto la feudalità del regno e si confonde colle narrazioni di questa storia. Per ora dunque accennerò solamente quello che può fornire un' idea dello spirito e della condotta del governo viceregnale. Uno dei primi fatti che appartengono alla storia de'Vicerè è quello del principe d'Oranges, il quale si servì del bandito *Verticillo* per avvelenare le acque, che erano intorno al campo de' Francesi e del general Lautrec. V. Summonte *lib. 8 pag. 152.*

(93) Il principe di Salerno fu dal Vicerè cardinal Colonna obbligato a consegnare un malfattore famoso di quel tempo, colla minaccia della confisca di tutti i suoi beni se non avesse ubbidito. V. La Storia civile *lib. 31 cap. 6.*

Fra i delitti imputati al principe di Salerno, i quali diedero causa alla sua emigrazione e contumacia, vi fu l' essere protettore e fautore de' malviventi; V. la Storia civile *lib. 32 cap.*

6. Parrini teatro dei Vicerè nel viceregnato di D. Pietro di Toledo. La storia di Notar Antonino Castaldo *lib. 3.*

(94) Fra le rimostranze fatte all'Imperator Carlo V. dalla città di Napoli per mezzo del suo eletto, vi fu la seguente: *Già è cosa chiara e nota, come per li tempi passati il popolo di Napoli sia stato sempre da' grandi e nobili oppresso e maltrattato. La insolenza de' quali, e sia detto con licenza di V. M., non solo nel popolo ma ne' capitani di guardia e ne' satelliti della corte di giustizia, anzi insino a' tuoi Vicerè e luogotenenti, e si è talvolta distesa con temeraria superbia; intanto che tenendo armi infinite ne' portici delle lor case, non temevano di perseguitare gli algozini, ferirli, maltrattarli e ucciderli, e dalle loro mani i malfattori a forza togliere e liberare: tenevano uomini di mal affare nelle lor proprie case, a danno di questo e di quello pubblicamente alimentandoli, e difendendogli dalla giustizia.* V. La storia del Notar Castaldo lib. 1.

(95) Una comitiva di 1500 malviventi sotto il comando del loro *Re Marcone* nel 1559 nel viceregnato del duca d' Alcalà andò ad investire la piazza di Cotrone in Calabria ultra. Questo esercito di malandrini battè la prima volta un corpo di fanteria spagnuola, che gli fu spedita contro, e prese poi la fuga innanzi ad un secondo corpo di forza maggiore, che il Vicerè riunì dopo la rotta del primo. V. Parrino Teatro de' Vicerè nel viceregnato e nell' anno sopra citato.

(96) V. lo stesso Notar Castaldo sopra citato, il quale rapporta che nelle dissensioni fra la città e 'l Vicerè di Toledo, avendo la città formato una milizia di sua custodia, entrarono in città con tutta la sicurezza diversi inquisiti e malviventi assoldati fra questa milizia. *Lib. 2. e 3.*

Oltre a questo esempio non vi fu Vicerè, sotto il cui governo i malviventi non si mostrassero con audacia inudita. Nel 1586 sotto il Vicerè Gran Vela, Marco Sciarra, Benedetto Mangone e Battimello scorsero e devastarono molte provincie del regno. Parrini Teatro de' Vicerè.

Lo stesso accadde sotto i Vicerè conte di Benevento, duca d'Alcalà II, Conte di Pennaranda, nell' epoca del cui governo l' abbate Cesare venne sino a bloccare la città di Napoli. V. Parrino sotto ciascuno di questi viceregnati.

(97) Nel 1644 essendo Vicerè il duca di Medina, genero del conte duca, la terra di Lavoro fu così afflitta dal brigantaggio, che fu giudicato necessario di creare un Vicerè della campagna. Storia civile *lib. 36 cap. 6.*

Parrino Teatro de' Vicerè.

(98) Nel viceregnato del conte di Castrillo il Cardinal Buoncompagno arcivescovo di Bologna, volendo venire a Sora uno dei feudi della sua famiglia, si diresse a' banditi di terra di Lavoro, e prese sicurezza da Carlo Petriello generale de' banditi

stessi, per avere un salvo condotto. Parrino Teatro de' Vicerè sotto questo viceregnato.

(99) Le udienze provinciali presso le quali risedeva la giurisdizione civile, la criminale e la polizia aveano un piccol numero di armigeri, i quali formavano la forza interna delle rispettive provincie. Questa forza era riconcentrata in pochi punti ed addetta principalmente alla custodia delle prigioni o alla persecuzione de' malviventi. La forza maggiore e la più sparsa su tutti i punti del territorio era quella de' baroni. Gli armigeri di costoro prestavano dunque l' ordinaria custodia a' viandanti ed erano i padroni de' passi e dei luoghi difficili della provincia. Essi solevano per lo più essere uomini inquisiti di delitto, arruolati nelle squadre baronali per sottrarsi alla persecuzione della giustizia. Tanto questa qualità era frequente e forse richiesta, che le squadre di alcuni dati baroni vinceano in opinione quelle degli altri, e solevano per riputazione indicarsi come composte tutte di questa specie scelta di uomini alla cui prodezza nulla resisteva. Una delle prime operazioni fatta dal Re Carlo III fu di restringere il numero degli armigeri e di obbligare i baroni a destinare uomini non inquisiti, qualità che doveano far costare al preside della provincia. V. il dispaccio degli 11 luglio 1750 e l' altro de' 2 dicembre 1769 col quale fu rinnovata la disposizione del primo, presso *Gatta.* Ma il governo mentre diede un tal provvedimento, non mise altra forza delle provincie, anzi si valse di quella de' baroni come di una milizia ausiliaria delle squadre regie. Così le cautele furono elusorie, ed il male seguitò presso a poco a sussistere come prima.

(100) Il conte di Castrillo, essendo nel 1653 comparsa innanzi Castellammare la squadra del duca di Guise, diede la difesa della montagna a' forusciti di terra di Lavoro. Storia civile *lib. 37 cap. 6.*

(101) I banditi essendo nuovamente giunti alle porte di Napoli, e trovandosi interrotte le comunicazioni con molte provincie, il Vicerè con grande apparato di rigore creò una commissione straordinaria, e fece arrestare molti baroni. Dopo ciò, in vece della strepitosa condanna che minacciava, fece quella più memoranda transazione. V. la Storia civile *lib. 39 cap. 2.* Parrino Teatro de' Vicerè.

(102) È necessario il distinguere nell'amministrazione della giustizia, la venalità che s'introdusse come conseguenza de'proventi e delle transazioni fatte sulla vendetta pubblica dallo spirito di corruzione e di deferenza che macchiava gli agenti stessi del governo.

Quanto alla prima l' abuso delle corti di giustizia dei baroni era così grande, l' impunità era andata tant' oltre ed il brigantaggio effetto di questa impunità minacciava tanto il regno, che fu necessario mettere un freno alla facoltà che aveano i baroni di transigere i delitti ed al mercimonio ch'essi ne faceano. Eransi dati in ogni tempo provvedimenti per frenare questo spirito di venalità, ma questi provvedimenti non erano se non altret-

tanti precetti fatti a' baroni di non commettere il male, o sia di non agire secondo il proprio interesse. Erasi ordinato loro di non esporre venali gli uffizj de' loro governatori, *pramm. 4 de baron.* ; di non transigere i delitti, ma di punirli colle pene stabilite, *pram. 6. eod.;* di non abusare della giurisdizione appropriandosela, quando non fosse stata loro conceduta, *pram. 8.* Perciò il Vicerè conte Monterey con un savio provvedimento delegò a' magistrati regj tutti i delitti commessi con armi da fuoco, e proibì che tai delitti si componessero dalle corti baronali senza l' approvazione del Vicerè. Questa era una delle più opportune disposizioni che potessero darsi per diminuire le cattive conseguenze del sistema, ed una volta data non poteva rivocarsi senza tradire l' interesse del governo e quello della nazione. Ciò non ostante il duca di Medina, il cui periodo fu il più infelice per le molestie del brigantaggio e per l' insubordinazione de' baroni, rivocò la prammatica del suo predecessore per la parte che restringeva la giurisdizione de'baroni, e la confermò per tutte quelle altre che limitavano le corti e i tribunali regj inferiori, come se l'indisciplina di questi e non di quelli fosse stata la causa della legge precedente. V. la prammatica 24 *de armis*, e la pramm. 4 *de ictu scopittae.* Questo spirito di parzialilà de' vicerè è assai bene spiegato da'fatti contenuti nella nota 82 e dalle ingenti somme colle quali la nobiltà di Napoli in disprezzo de' divieti del Re comprava il di loro favore.

Quanto al secondo vi sono ancora esempj i quali mostrano che i Vicerè non si contentassero solamente di tenere un' amministrazione parziale, e di cattivarsi la nobiltà, come un mezzo onde conservarsi il favore della corte, ma che discendessero sovente alla bassa corruzione ed al mercimonio in dettaglio. Il duca di Medina e sua moglie, la più ricca feudataria del regno, barattarono pubblicamente tutte le cariche di giudicatura, a segno che la diffamazione della loro condotta obbligò il loro successore a destituire tutti i nominati da essi.

V. la storia civile *lib. 35 cap. 7.*

V. Parrino teatro de' Vicerè.

(103) La Viceregina era l' erede della casa Stigliano Carafa, e portò la sua eredità nella famiglia Gusman. Due documenti irrefragabili si hanno dell' esorbitanze colle quali governò i suoi feudi, e del profitto che trasse dal potere ed influenza che le dava il viceregnato del marito. Uno di questi documenti è l'apprezzo, che fu fatto di questi feudi nel 1689 dopo la devoluzione che ne seguì ; nel quale apprezzo sono descritti, come diritti dei feudi, l' esorbitanze di ogni genere. Forniscono l' altro le donazioni ch' ella strappò ai comuni. Dal comune di Fondi si fece donare due quinte parti dell'immensa piana di Fondi sotto pretesto di bonificarla. Ottenuto questo titolo, qualunque esso fosse, occupò gli altri tre quinti, ed espulse dalla continenza di questo immenso demanio dell' estensione di 25,000 moggia tutti i proprietarj, che vi aveano i lor fondi indipendenti dal diritto del barone e del comune. La Viceregina Anna Caràfa non solo non bonificò nè la parte donata, nè la parte occupata, ma peggiorò tanto colle sue industrie la condizione di quelle terre, che ancor oggi si travaglia a ripararne le conseguenze. V. le due

particolari decisioni della commissione feudale fatte pel comune di Fondi.

Quanto alle altre donazioni vedi la nota 88.

E per gli altri abusi io indicherò nella nota 154 quella parte di essi, che gli attuali feudatarj aveano ereditato dalla Viceregina.

(104) L'elenco delle rivolte per gravezze baronali comincia dai principj del XVI secolo e segue per tutto il tempo del governo viceregnale.

Nel 1553 il Vicerè mandò un corpo di fanteria spagnuola nella Calabria ultra per ridurre all' ordine i feudi del conte di Martorano e del conte di Santaseverina, spinti alla rivolta dalle gravezze di questi due baroni e de' loro agenti, che i cittadini cacciarono dal loro territorio. V. Parrino nel viceregnato del cardinal Pacecco.

Il Passero nel suo giornale, parlando di questo medesimo fatto, dice che il barone di Martorano avea portato il popolo alla rivolta, perchè era *multo tiranno* e *malo signore*. V. questo scrittore p. 184 e 228.

Chi voglia acquistare un' idea più piena dello stato de' comuni e delle gravezze che davano luogo a' loro clamori, può scorrere il volume *de' capitoli e grazie* per tutta la parte che riguarda le grazie domandate da' comuni sotto il regno di Ferdinando I e sotto i Vicerè di Ferdinando il cattolico.

Quel ch' è degno di notarsi si è che le querele de' comuni e gli eccessi de' baroni obbligarono il Vicerè di Toledo a proporre la destinazione de' visitatori generali i quali girassero per le provincie e vi ricevessero le doglianze degli oppressi. Quindi fu nel 1539 creata questa nuova carica straordinaria colla prammatica *de visitatore generali*, istituzione che sarebbe stata utilissima, se lo spirito e la condotta generale del governo non ne avesse distrutto l' effetto.

(105) Nel 1599, essendo al comune di Somma contesa la proclamazione al demanio, alcuni cittadini si portarono a Madrid per esporre al Re direttamente lo stato delle gravezze a cui erano soggetti. Il Re in vista di queste doglianze commise alla Camera della Sommaria un rapporto, il quale si versò unicamente sulla controversia del demanio, che finalmente ottenne.

V. il registro *consultarum 6 an. 1599 fol. 15.* Il volume dei capitoli e grazie sopra citato presenta ugualmente altri esempj di deputazioni fatte a' Vicerè.

Finalmente nel 1646 allorchè il governo cominciò a deliberare sugli espedienti onde riparare alla rovina delle finanze de' comuni, fu ordinato a' comuni di spedire i loro deputati in Napoli per esporre la loro situazione. La massima parte di queste deputazioni, sebbene i carichi che imponeva loro il governo non fossero piccioli, pure non reclamarono se non per gli abusi dei baroni. Io ho creduto di dovere sciegliere uno di questi reclami come il più specioso fra tutti, e che mostra a quali eccessi si trasportasse il potere baronale, e qual fosse l' indolenza o l' inefficacia delle misure del governo per reprimerlo.

Die vigesimo mensis Augusti quintae decimae inditionis mil-

lesimo sexcentesimo quatragesimo sexto in sedili publico terrae Turturellae provinciae Principatus citra, in quo loco universitatis dictae terrae concreare solet pro tractandis, et concludendis negotiis pro servitio Omnipotentis Dei, Suae Captolicae Majestatis, et beneficio universitatis praedictae. In nostri presentia personaliter constitutis Mattheo Mangisio sindico et judice, Carolo Soldano, Julio Stincone, et Joanne Toma Bello, electis ad regimen pro praesenti anno ejusdem universitatis; nec non subscriptis civibus terrae praedictae vocatis, et coadunatis ad vocem preconis, more solito, per Joannem Dominicum Bisaccia, ordinarium bajulum affatae terrae, facientibus, et rappresentantibus majorem et seniorem partem dictae universitatis, praesente, et interveniente, assistenteque doctore medico Joanne Petro Sabino locumtenente terrae ejusdem v3. Petrosilao de Amicis, Honofrio Santoro, notario Joanne Baptista Juliano, Marcello Aldino, Angelo Soldano, Cesare Bisaccia; Laurentio Judice, Octavio Rocco, Fransino Abramo, Oratio Judice, Joanne Jacobbo Soldano, Granditio Patronella, Luca Balzano, Joanne Persio Bottino, Joanne Dominico de Haverardo, Joanne Antonio Ancomo, Francisco de Filippo, Joanne Dominico Turturello, Joanne Petro Bello, Francisco de Ricca, Joanne Paolo Ciccarello, Nicolao Antonio Soldano, Silvio Russo, Dezio Falce, Joanne de Ricca, Alexandro Reperito, Joanne Simone Sambogna, Joanne Paolo Ragone, Marco Antonio Abramo, Joanne Baptista Firpo, Petro Sampogna, Francisco de Feo, Felice Cernecchiaro, Pompeo Bottino, Annibale Soldano, Carolo Magisio, Cesare Aldino, Joanne Jacobo Cernecchiaro, Ercole Aldino, Angelo Haverardo, Gratiano Margisio, Orazio Ciccarello, Joanne Dominico Bisaccia, Scipione Stingone, Joanne Antonio Bello, Joanne Antonio Patronella, Angelo Curzio, Annibale Marchesio, Carlo Cernecchiaro, Domenico Roccolo, Domenico Bello, Angelo Bottino, Francesco Percontino, Domenico Ciccarello, Paolo Brando, Octavio de Caro, Matteo Bottino, Angelo Mangisio, Francisco Marchesio, Joanne Paolo Viggiano, Caesare de Heverardo, Joanne Bello, Joanne Antonio Sampogna, Petro Antonio Bello, Joanne Baptista Mangisio, Andrea Russo, Joanne Baptista Roccolo, Nicolao Antonio Nigro, Caesare Curtio, Andrea Turturello, et Joanne Baptista Sambogna, agentibus etc. dictis da regimine, et civibus ad infrascripta omnia pro se ipsis, et quolibet ipsorum, ac nomine, et pro parte dictae universitatis Turturellae, et ejus successorum etc. Quibus quidem supradictis, praenomatis civibus praesentibus etc. fuit per dictos de regimine coram nobis dictoque locumtenente praesente etc. propositum in vulgari alloqui v3. Com'è venuto ordine e banno regio, che tutte le università del regno abbiano da mandare nella città di Napoli uno o due deputati a proponere a Sua Eccellenza li bisogni ed occorrenze dell'università, acciò l'Eccellenza sua possa darli la provista et remedio opportuno; e come sapete l'anni passati il signor D. Francesco Caraffa al presente barone di questa terra pigliò possessioni di essa *de facto, auctoritate propria* per mezzo di un suo, che asseriva esser capitano, il quale pigliò detta possessione per atto pubblico, per mano di notaro, giacchè la giurisdizione di quella si esercitava in nome del regio fisco, come terra devoluta a Sua Cattolica Maestà, per la morte delli baroni senza figli, che però li sindaci, ed eletti di detta terra, in quello tempo

darli detta possessione, perchè non lo conoscevano per barone legittimo, e dal giorno che questa terra provenne in potere del detto signor D. Francesco, come avemo tutti visto et sperimentato, avemo ricevuto da detto signor barone e suoi figli continui travagli, e maltrattamenti, in universale, et particolare nelle persone, et robe, dimodochè in poter loro semo stati tutti trattati peggio che fussemo stati in poter de' Turchi, per averci dati per suoi vicarj e locotenenti generali li signori D. Cesaro e D. Fabio suoi figli persone crudelissime usati a commettere omicidj ed altri gravi delitti, come ne appare informazione in parte in banca di Mauro, ed altre banche di vicaria, e fra l'altri abbiamo visto l'omicidj commessi in persona del dottor medico Giovan Domenico Primola, e Tonno Cioffo, scassate le Chiese, e dentro di quelle avanti il cospetto del SS. in comitiva di tanti banditi, e forigiudicati scaramozzato, e tirato molte archibusciate con ferite, et efussione de sangue, fra gli altri in persona del barone del Casaletto, il quale fu da quelli insultato, e ferito dentro la Parrocchiale, che si andò a salvare avanti al SS. Sacramento, tirate archibusciate per ammazzare l'arciprete curato D. Calantonio de Roberto, ed altri preti, e dato loro lo sfratto da detta terra, per causa che l'ammonivano non usassero tante crudeltà, e tirannia con averno carcerate molte persone ecclesiastiche, che avessero lasciato l'abito, e fatto vita de secolari, maltrattato di mazze tanti cittadini dentro, e fuora le carcere, si hanno pigliato per forza li denari esatti per il donativo, e regj fiscali, estorto ancora molta quantità di denari per la confirma de' privilegj, e capitoli universali, e dopo se partì di notte senza confirmarli, come avea permesso, con averno scassato tante case, et imperiosamente levate le robe, et honore a poveri cittadini maschi, e femine, con tanto poco timor di Dio, e di Sua Maestà Cattolica. Il tutto per la potentia della convitiva, che hanno tenuta de' tanti banditi, fuorgiudicati, ed omini di mala vita, avendone armato, e pratticato in comitiva con arme proibite, come già essi, armati in comitiva furono carcerati in questa predetta terra dal magnifico auditor Medola, e trasportati in vicaria. E perchè avemo inteso, che siano usciti, e non si sa come, ma che vadano radunando banditi, e fuorgiudicati con minacce de volerno far vendetta delli querelanti testimonj, avvocati, procuratori, sollecitatori, sindaci, eletti, arciprete, sacerdoti, clerici, ed altri aderenti, et disfare et abbissare, ed ardere questa terra, che come sapete stamo tutti in universale, e particolare in grandissimo timore, e travaglio. Per tanto ognuno di voi predetti cittadini dica il suo parere, acciò se obbedisca il detto regio banno, e se piglia qualche opportuno temperamento di servire nostro Signore Iddio, sua Cattolica Maestà, e per beneficio di questa povera università. *Per quos praedictos praenominatos cives, ut supra notatos, et descriptos auditis praepositionibus ut supra factis fuit coram nobis dictoque Locumtenente praesente etc. unanimiter viva voce nemine penitus discrepante vulgariter replicatum ut infra* v3. Noi avemo ben inteso quanto le signorie vostre del governo ci avete proposto, et avemo sperimentato li tanti maltrattamenti, omicidj, estorsioni, et aggravj fatti per detti signori padre, e figlio de Carafa nostri baroni, che sono assai più di quelli avete proposti, che però avemo sempre gridato siccome

al presente gridamo tutti uniti: VIVA VIVA RE DI SPAGNA, et avemo acclamato, et acclamamo per nostro Signore, e Padrone detta Maestà Cattolica Re di Spagna, e di questo regno, che nostro Signore Iddio ce lo salva, e mantenga, et avemo declarato, e declaramo, che non volemo baroni, perchè non fanno officio de baroni, ma de tiranni, et de publici inimici, e tali che non se ponno soffrire per li gravissimi maltrattamenti, che ci hanno fatto. Che per questo mentre sua Eccellenza comanda, che si mandino li deputati, noi nominamo, eligemo, e confirmamo per deputati nostri, e di questa università Ottavio Primola, e Fabrizio Curcio, nostri cittadini fedeli, e de verità, alli quali *in solidum* damo, et concedemo tutta la potestà bastante, e necessaria da rappresentare a sua Eccellenza, e quella supplicare in nome nostro, e di tutta questa università, che come Vicerè, defensore de' vassalli di sua Maestà, e fonte di giustizia ci facci grazia liberarci dalla potestà de' baroni, e concederci il regio demanio; tanto più, che questa università deve conseguire dalli detti baroni, e suoi predecessori de' quali essi sono eredi per istromenti pubblici e liquidi dall'anno 1560 grossa summa di danari, che importa molto più del prezzo che fu comprata detta terra, oltre l'altra summa, che importa molti altri migliaja de docati, che devono per le collette de' beni posseduti in territorio di detta terra, et così sempre gridamo, acclamamo e tutti uniti parimenti concluderemo senza discrepanza nè contradizione alcuna — Quibus omnibus sic praepositis, replicatis, et conclusis, dicti praenominati de regimine, et cives, confisi de fide, et legalitate dictorum Octavii Primola, et Fabritii Curtii civium, et deputatorum, ut supra per ipsos electorum, et cujuslibet ipsorum in solidum ipsos, et quemlibet ipsorum in solidum, sponte, et omni meliori via, unanimiter constituerunt, et fecerunt dictae universitatis, ac eorum, et cujuslibet ipsorum civium, procuratores, fautores, ac generales nuncios cum omni plenitudine potestatis ad procuratorio nomine, et pro parte universitatis praedictee, et ipsorum aliorumque civium, et hominum terrae praedicte, et cujuslibet eorum tractandum, comparendum, agendum, defendendum, praeponendum, et supplicandum Excellentissimo Domino Proregi hujus regni, et aliis quibuscumque ministris, et superioribus, regium demanium hujus terrae Turturellae, et alias quascumque occurrentias, et necessitates universitatis praedictae, et ejus civium, et pro praedictis obtinendis memorialia comparitiones, et instrumentos porrigendum et praesentandum; nec non in omnes, et quoscumque alias causas, et lites activas, et passivas, motas, et movendas quomodocumque et qualitercumque ad universitatem praedictam spectantes, comparendum, et procurandum, comparitiones, instantias, libellos, et scripturas alias, tam publicas, quam privatas praesentandum, decreta, et provisiones pro, et contra facienda, et faciendas audiendum ab his, et alio quocumque gravamine ad legitimos superiores appellandum et reclamandum, ac omnes, et singulos alios actus necessarios, et opportunum faciendum, et fieri potendum usque ad finem litis, et sententiis diffinitive prolationem, ac illius executionem inclusive, et generaliter omnia, et singula pro obtinendo dicto regio demanio et aliis occurrentiis litibus, et causis universitati praedictae exequendis, et faciendum, et fieri petendum, pro ut facere posset ipsa uni-

versitas, et ipsi praenominati cives constituentes etiam si talia essent, quae mandatum magis speciale, quam supra est expressum exigerent, dantes dictis deputatis, et procuratoribus, et cujuslibet ipsorum in solidum vices, et voces suas, et plenum posse suum procuratorem, etiam unum, vel plures, cum simili, vel limitate potestate substituendum. Promittentes etc. habere ratum etc. et contra non facere etc. ratione aliqua etc. sub obligatione omnium, et singulorum suorum, et cujuslibet ipsorum bonorum etc. Et proinde tam dicti praenominati de regimine, quam dicti cives nominibus quibus supra sigillatim renunciaverunt etc. et juraverunt, in cujus rei testimonium etc.

Quantunque d'alieno carattere, la presente copia viene dal protocollo del fu notar Roberto Rocco della comune di Tortorella, che si conserva da me regio notajo Giuseppe Rocco di Tortorella suddetta provincia di Salerno, e fatta la debita collazione concorda, riserbandoci etc. in fede io suddetto notar Rocco conservatore di detto protocollo, richiesto col mio segno ho segnato.

(106) Il giornale del Passaro contiene molte e atroci vendette commesse dalle popolazioni de'feudi, i quali fatti lasciano dubitare se fossero più condannabili le conseguenze, ovvero le occasioni che le provocarono. I cittadini di Mammera in Abruzzo portati all'estremo dal diloro barone lo assalirono nel *castello* e lo trucidarono con tutta la sua famiglia.

I cittadini di Matera avendo il loro barone Ioan Tramontano, non contento delle giornaliere esazioni e vessazioni, voluto imporre su di essi la somma di ducati 24,000, al pagamento dei quali era astretto da un catalano per un suo particolare debito, lo trucidarono. *Pag. 187, 189.*

(107) I comuni di Amantea in Calabria citra, di Taverna in Calabria ultra, di Fratta, di Miano e di Mianello in terra di Lavoro, essendo stati infeudati a diversi baroni presso al 1630, si opposero al possesso de'nuovi acquirenti, chiusero loro le porte, e si misero in istato di rivolta.

V. la Storia civile *lib. 35 cap. 1.*

Parrino Teatro de' Vicerè.

(108) V'è un gran numero di contratti stipulati tra i comuni e i loro baroni nell'epoca del 1647 e del 1648 ne' quali le popolazioni, coll'aspetto della forza, si fecero confermare le loro violate capitolazioni, si fecero restituire le proprietà comunali, che diceano loro usurpate, fecero aprire pascoli e demanj che i baroni aveansi chiusi e procuraronsi altre simili emende. Questi contratti si veggono alcune volte osservati nel tempo posteriore, ma il più sovente veggonsi rivocati, allorchè cessò l'influenza del tumulto. Vi sono anche esempj di quell'epoca ne'quali il popolo si trasportò ad eccessi più gravi. Ma può dirsi che in generale la reazione del popolo delle provincie in quel generale turbamento si limitò a farsi rendere quella giustizia che il potere e l'influenza de'baroni gli avea sino a quel punto preclusa.

Fra i tanti casi di questi contratti, che ho avuto l'occasione di esaminare, io ne citerò alcuni soli che possono servire d'esempio a'fatti narrati. Il comune di Oriolo in Calabria citra ob-

bligò con minacce capitali il suo barone a soscrivere molti capitoli ne' quali erano riconosciuti molti diritti de' comuni, e fra questi quello di far pascolare i loro animali in alcune delle difese baronali, e di raccorvi le ghiande. Questo contratto fatto a' 16 marzo 1648 fu rivocato appena che il barone potè sottrarsi alle loro mani. V. negli atti della commissione feudale il foglio 86 del vol. 3 del comune di Castroregio.

Il comune di Faggiano in provincia d'Otranto, popolazione Albanese, si doleva che il barone avesse alterato le capitolazioni di fondazione fatte nel 1515 quando questa colonia era venuta a stabilirsi nel regno, e si doleva che ciò era avvenuto principalmente nel 1631, quando, avendo il barone ottenuto il titolo di principe, ed essendogli nato un erede, volle imporre agli uomini del feudo obbligazioni più pesanti di quelle scritte nella primitiva convenzione, onde ajutassero a sostenere il lustro maggiore del loro padrone e della dilui assicurata discendenza. Perciò nel 1647, rivocate queste seconde capitolazioni, ne fecero sottoscrivere delle nuove, ch' essi dissero essere le stesse di quelle fatte nella loro prima venuta. La moderazione usata da' coloni albanesi in questa rivolta, se tale può chiamarsi, fu inutile perchè il contratto col quale aveano cercato di rendere meno penosa la loro vita fu qualificato come un atto sedizioso, ed annullato con una seconda convenzione fatta dopo restituito l'ordine.

V. il foglio 176 degli atti per l'università di Faggiano presso la commissione feudale.

Citerò un altro esempio solo del comune di Aprano, il quale avendo per lungo tempo conteso col monasterio di Montoliveto di Napoli per diverse servitù d'uso che da tempo antichissimo gli competeano su d'un demanio del feudo, ottenne nel 1648 gli usi che pretendea con uno strumento di convenzione, nel quale la popolazione promise che non avrebbe niente commesso contro all'ordine pubblico. Questa convenzione non fu mai rivocata, ed il comune adempì per la sua parte all'obbligazione che aveva assunta. Ma i monaci col fatto tornarono ad escluderlo da'diritti che gli competeano come aveano fatto prima del 1648.

V. la decisione della commissione pel comune di Aprano.

(109) V. la Storia civile *lib. 37, cap. 2.*
V. Parrino teatro de' Vicerè: viceregnato del duca d'Arcos.

(110) Questo fatto è per le bocche di tutti, ed io ho creduto per lungo tempo ch' esso contenesse alcuna esagerazione sino a che non m' imbattei nella testimonianza del Parrino.
V. la stessa epoca ed il medesimo viceregnato.

(111) Quando io parlo di tradizioni pervenute sino a noi intendo sempre riferirle agli ultimi tempi del governo viceregnale. La sicurezza personale ne' feudi fu restituita insieme col ristabilimento della sede della monarchia fra noi. Da quel tempo i costumi e le opinioni de' feudatarj si sono così cangiate, che queste memorie debbono riguardarsi come appartenenti a vecchie calamità, di cui essi stessi hanno cercato di cancellar le vestigie.

(112) È anche nella tradizione comune la vendetta più atroce di un antico feudatario che fece strappar la pelle ad un suo familiare da cui chiamavasi tradito, per conservarla, come fece, fra i trofei della sua armeria.

(113) La costruzione de' *trabocchi* o *trappole* può dirsi coeva all' edificazione de' castelli baronali. Così potrebbe in architettura darsi come un carattere di questo edifizio, ed esso non fallirebbe certamente pei castelli del regno di Napoli. Io ho avuto per incidente l' occasione di mostrarne il principio, allorchè nella nota 34 ho riprodotta l' autorità dell' abb. Telesino, il quale attesta che fin da quel tempo i baroni faceano *in locis abditis* morire i viandanti. Ma bisogna per ora ch' io mi fermi al fatto, e che non entri ulteriormente nella storia. L' autorità citata nel testo è del commendator Delfico attual Consigliere di Stato di S. M. Io non posso nominarlo senza rendergli una parte degli attestati che tutti i suoi concittadini rendono alle sue lettere ed alle sue virtù. Ma io avrò l' occasione di parlare quì appresso della parte ch' egli ebbe nei primi provvedimenti contro alla feudalità del regno, e le sue lodi saranno più imparziali quando nasceranno dal fatto.

Per ora vedi il suo opuscolo: *Riflessioni sulla vendita dei feudi, umiliate a S. R. M. da Melchiorre Delfico. Nap. 1790.*

(114) Stefano vescovo di Tournai, parlando in una delle sue lettere della giurisprudenza del suo tempo e delle scuole di Bologna, dice: *Togatorum advocationes mercimonia, litigantium conflictus, coecorum pugnam, Bononiensium auditoria fabriles diximus officinas.* Epist. 92.

(115) V. ciò che prima di Stefano avea detto S. Bernardo parlando degli studj di giurisprudenza a' quali gli ecclesiastici erano dediti: *Haec autem non tam leges quam lites sunt et cavillationes subvertentes judicium.*

S. Bernardo *lib. 1 de consolatione ad Eugenium P. IV.*

(116) Bisogna distinguere nella giurisprudenza degl' interpreti tre epoche. La prima in cui si è travagliato all'intelligenza, dirò, materiale e positiva del testo romano; la seconda in cui coll'ajuto dell' erudizione e della storia si è cominciato ad illustrarlo; la terza in cui si è cominciato a farne dell' esposizioni metodiche le quali hanno restituito quell' ordine di cui la compilazione di Triboniano mancava. Questi progressi i quali indicano le diverse età dello studio del diritto romano non sono stati uguali da per tutto, perchè sono nati dalle diverse disposizioni degl' ingegni e dello stato degli altri studj. Il regno di Napoli ha abbondato di dotti giureconsulti che hanno profondamente posseduto la scienza del diritto, ma essi l' hanno generalmente trattata da controversisti, e fra tanta mole di autori che compongono la biblioteca forense di Napoli è meraviglioso il non trovarne alcuno che, uscendo dalla classe de' glossatori, de' trattatisti, de' consulenti, de' controversisti, o de' decisionanti, abbia intrapresa una interpretazione metodica delle materie del diritto romano. Io ho sempre tenuto quest' osservazione come una pruova della piega che gli

ingegni napolitani presero nello studio del diritto, e come la causa delle radici che ha gittate fra noi lo spirito di discettazione.

(117) Cicerone *Brut. 75.*

(118) Gl' ingegni straordinarj non si fanno ritenere dagli ostacoli estrinseci che il governo o lo stato dell' opinione frappongono alla coltura. Il secolo XVI produsse Giov: Battista della Porta, Campanella, Giordano Bruno, ed alcuni altri ingegni pregevoli in ogni genere di coltura; ma qual paragone può istituirsi fra questo piccol numero e la gran massa degli scolàstici e dei polemici giureconsulti e teologi che allora fiorirono?

(119) V. Signorelli: *Vicende della coltura delle Sicilie parte 4 cap. 1. Stato della coltura del regno nel XVI secolo.*

(120) L' osservazione che il governo contribuì dalla sua parte ad accrescere per ogni dove la materia disputabile è caduta sotto gli occhi de' giureconsulti stessi di Napoli, ed è una conseguenza naturale delle leggi di Filippo II che tutte riguardarono un oggetto solo.
V. la Storia civile *lib. 34,* ed il catalogo di tutti gli scrittori di quel tempo che ha dato Toppi nella sua biblioteca napolitana.

(121) V. il trattato delle virtù e de' premj del sig. Giacinto Dragonetti, magistrato di cui io avrò l'occasione di far menzione altrove. In questo trattato, di cui M.r Pingeron diede una versione francese, il ceto de' nostri antichi causidici è comparato a' Monomugi avvocati del popolo de' Muzimbas, popolo mediterraneo dell' Africa. Questa non è se non allusione di spirito la quale mostra così l' ascendente che questo ceto ebbe per lungo tempo sullo spirito pubblico, e sull' opinione della nazione, come gli artifizj co' quali lo sostenne.

(122) Non mi sembra d' aver mai dichiarato abbastanza che io comprendo in questo periodo lo stato del regno del XVI e del XVII secolo, e che percorro gli abusi passati non perchè essi sieno tuttavia permanenti, ma per rendere ragione delle conseguenze che ne sono sino a noi pervenute. Il foro di Napoli ha nutrito nel XVIII secolo ingegni felici, ed offre oggi una coltura che non è certamente seconda a quella delle altre capitali di Europa. Le opinioni cangiate di questo ceto hanno sollecitato le salutari operazioni del Re sulla feudalità, ed hanno renduto alla nazione quello che altra volta i loro maggiori le aveano tolto.

(123) Si sa che così lo stile delle cancellerie dei principi come quelle del notariato comune sono state un misto delle antiche formole romane e delle aggiunzioni che vi fecero gli usi dei contratti delle nazioni barbare, e l' ignoranza de' cancellieri e de' notari di questi tempi di mezzo. La minuta descrizione dei beni negli atti di vendita o di donazione incomincia sin dalle formole de' contratti del sesto secolo. Ne fanno fede diverse formole antiche, e fra queste le formole 31 e 35 del libro I, e le

formole 3, 6, 7 del lib. II di Marculfo: *Transmittimus* (si dice in una di queste carte di donazione) *atque transfundimus villas illas nuncupatas, sitas in pago illo, cum terris, domibus, aedificiis, accolabus, mancipiis, vineis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis, aquarumque decursibus, adjunctis, adjacentiis, appendiciis, peculium utriusque sexus, mobilibus et immobilibus, sicut a nobis moderno tempore possidetur.* V. queste formole presso Baluzio T. 2.

Anche la vendita o la donazione di un fondo singolare era concepita con quella sovrabbondanza d'espressioni e di sinonimi, che costituisce il carattere dello stile del tempo. V. la formola di vendita 127 di Lindenbrogio.

L'antichità di queste formole traslative è stata dimostrata dal P. Mabillon contro alla sentenza del P. Papebrochio. V. Mabillon *De re.diplom. lib. 2 cap. 7.*

(124) Tutti i diversi formolarj delle nostre cancellerie sono concepiti in termini ugualmente ampj, e le differenze sulle quali noi distinguiamo quelle d'una dinastia dall'altra sono meno fondate sulla loro concisione, che sulla diversa capacità delle formole generali a contenere un maggiore o minor numero di diritti. Le concessioni normanne e le sveve sono di uno stesso tenore, se se n'eccettui una concisione maggiore nascente dal dirozzamento che nel duodecimo e nei principj del XIII sècolo le nazioni e specialmente l'Italia aveano ricevuto. Un secondo stile di concessioni ha distinto la cancelleria angioina, la quale non variò dalla precedente se non per la riserva di molti dei diritti regali che i principi si fecero. Un terzo ed ultimo stile fu adottato dalla cancelleria aragonese, la quale non solo non appose a' suoi privilegi le riserve degli Angioini, ma aggiunse alle concessioni quella del mero e del misto imperio. Questo stile di concedere, e di comprendere tutto nella donazione o nella vendita, non ostanti le prammatiche XIV e XVI *de baronibus*, è stato quello di cui si è fatto uso ne' tempi posteriori insino a noi. Sarebbe superfluo l'allegare esempj di questa verità, che risulterà dalla lettura stessa de' diplomi de' quali mi varrò nel corso di questa storia.

(125) V. sull'intelligenza delle formole generali di concessioni e sulle regole onde restringerne l'applicazione al fatto, Luca de Penna nella *L. Quaecumque de fide instrumentorum*, nella *L. Si divina de exactoribus tributorum*, nella *L. Usum aquae C. de aquaeductu.*

Isernia càp. Imperialem § *me dominus, de prohib. feud. alienatione,* Capycius *de investitura feudali* sulla clausola *salvis alienis.* V. Rovito sulla prammatica I *de Salario eorum qui mittuntur.*

(126) Nel feudo di Romagnano in Principato citra v'è stato l'esercizio del *jus faeminarum.* L'esistenza di un tal diritto è contestata da un'informazione delle rendite del feudo, fatta prendere dal fisco nel 1445. In questa informazione rimase verificato quanto segue: *Habet dictus comes jus faeminarum, quae maritantur extra terram, a quibus recipit pro exitura*

tarenos duos. V. il foglio 314 del 2 vol. ad istanza del comune di Romagnano contro all' ex-barone.

Quanto alla trasmissione del feudo con questo diritto risulta dall' assenso spedito nel 1736 sulla vendita del feudo fatta secondo il suo stato precedente. V. il cedolario dell'anno 1732 per tutto il 1766 fol. 232.

Ma in vece di questo esempio interpetrabile avrei potuto solamente produrre quello del comune di Torrepaduli in Otranto. Il comune si è doluto nella commissione feudale delle capitazioni che i cittadini attualmente pagavano per compenso del diritto di connatico. Il tenore della doglianza del suddetto comune è il seguente: *Or siccome fra i suddetti capi di gravame come sopra dedotti fu trascurato di dedursi eziandio il seguente, cioè che il ridetto ex-barone pretende esigere nella indicata terra di Torrepaduli il vergognoso ed abbominevole diritto nominato della connatica esigendo dai sposi zitelli carlini quattro, e dai vedovi carlini due, locchè ripugna alle leggi istesse della natura, e devesi per tutti i riguardi cancellare*, ec. L' esposto del comune è comprovato dall' estimazione recente del feudo in cui un tal diritto fu valutato ed espressamente venduto all' attuale ex-feudatario: *Apprezzo dell' anno 1750 fatto dal tavolario Francesco Attanasio dello stato di Ruffano. Possiede ancora la baronal camera suddetta il jus del vassallaggio detto della cunnatica, per il quale è solito il barone esigere da ciascheduno de' vassalli casato, e con moglie vivente annui carlini quattro, o che siano stati casati, o che in atto abitano in detta Terra, e dalle vedove annui carlini due, e tenendo ciascheduna di queste il figlio maschio, paga detti carlini due l' anno fintanto che detto suo figliuolo giunge alla maggior età, da qual tempo in avanti non è più tenuta la madre ad un tal pagamento, ma devesi quello fare dal detto di lui figlio, siccome pagavasi da suo padre.*

V. i fogli 8, 39 a t. e 40 del volume de' gravami di questo comune presso la commissione feudale. V. pure il volume de' gravami del comune di Castiglione in Otranto che si dolse nell'abolito sacro Consiglio che il barone esigeva *a sponso quolibet asses quinquaginta si prima nuptiarum nocte in Castilione cum sponsa sua non commoratus fuerit.* V. la decisione della commissione de' 3 luglio 1810.

(127) In quasi tutti i feudi di Lecce eravi il diritto di affida, ed in quasi tutte le vendite, non escluse le più recenti fatte in allodio, si è questo diritto trasfuso a' nuovi compratori. Sulla natura di tal diritto V. le decisioni della commissione pe' comuni di S. Vito, di Lequile, di Novoli e di altri. Per le vendite recenti di tai diritti, vedi la decisione pel feudo di Specchia dei Preti, conceduto nel 1796 insieme co' diritti detti *di stagli e ragioni*, e colle prestazioni di pepe, di guanti e di cappelletti in favore dell' ex-feudatario; e la decisione pel comune di Sava, nel quale fu venduto dopo l' anno 1800 il diritto di due carlini a famiglia a titolo di vassallaggio.

(128) V. sulla decima delle immondezze l' apprezzo della terra di Novoli, dov' è valutata la decima del letame. Dello stesso di-

ritto si è dopo l'abolizione della feudalità disputato nel già sacro Consiglio, ed esiste un decreto di questo tribunale de' 3 settembre 1807 del tenor seguente: *Quoad jus stercoris in eodem capite deductum, fuit pariter provisum quod unusquisque ex civibus utatur jure suo in asportando stercora ubi ipsis placuerit.* Quanto al *jus aquae pluviae* V. le decisioni della commissione pel comune di Belvedere, e per quello di Piedimonte.

(129) Io parlo di errori e di pregiudizj già da lungo tempo dissipati, ma non si possono analizzare le vestigie di questi errori senza rimontare alla loro prima origine.

Il sistema feudale è stato la principal cagione, e dirò l'unica delle false opinioni di rango e di prerogative che s'introdussero nella nobiltà, e ciò è intervenuto a Napoli come altrove, perciocchè riguardata la milizia feudale come l'unica carriera nobile, tutte le altre perderono la loro considerazione e furono abbandonate. Non si tratta qui dunque di dimostrare questa verità conosciuta, ma di rilevare le cagioni perchè questi pregiudizj siensi radicati a Napoli in un tempo in cui eransi già dissipati o moderati altrove.

Le corporazioni civiche del regno di Napoli, quelle che sono state poi conosciute sotto il nome di *seggi*, insino al regno del primo Carlo d'Angiò erano le adunanze delle principali famiglie di ciascuna sezione della città, e non furono corporazioni esclusive de' nobili. Non lo furono neppur dopo che Carlo ebbe dato loro una nuova forma, tra perchè continuarono ad essere numerosissime, come Carlo avevale trovate, e perchè esse proseguirono a ricevere nel loro seno nuovi cittadini, dotati d'un certo censo il quale potesse qualificarli per nobili viventi. Ma antichi o non antichi che fossero i nobili, essi non aveano alcuna decorazione di feudi e di titoli, perciocchè il primo onore che riceverono fu il cingolo di cavaliere dato alla più parte di essi da Carlo I. I feudi ed i titoli vi vennero assai tardi, da che sotto Alfonso I di Aragona, vale a dire nella metà del XV secolo non v'era un conte solo fra i nobili del seggio di Nido, nè fra quelli degli altri seggi. V. Camillo Tutini dell'origine e fondazione dei seggi *cap. 6, 7, 8, 12.*

V. Summonte *tom. 3 lib. 5 cap. 1.* V. Angelo di Costanzo *lib. 18.*

La conseguenza ch'io voglio da ciò trarre è che ha esistito per tutto il XV secolo un corpo di nobiltà diverso dal ceto dei baroni, il quale essendo composto dagli uomini di maggiore fortuna è stato il principale cultore degli studj e d'ogni arte liberale.

Le adunanze stesse de' seggi furono per lungo tempo i trattenimenti degli uomini i più dotti del tempo, e furono anche il primo embrione delle accademie. Questa è la ragione per la quale nel secolo degli Aragonesi che può dirsi il secolo delle lettere, i nobili illustrarono principalmente la letteratura napolitana. Chi volesse numerare tutti i nobili che allora si distinsero non dovrebbe far altro che percorrere la biblioteca del Toppi. Noi toccheremo con mano che quello stato andò decadendo in modo che nella fine del XVI, e nel XVII secolo la nobiltà fu quasi in op-

posizione colle lettere ed i seggi divennero il ricovero dell'ignoranza e della vanità.

(130) V. Summonte sotto il regno di Roberto e di Giovanna. Egli, parlando delle lunghe concessioni di titoli fatte da questi principi, avverte che da quell'epoca cominciò a moltiplicarsi *hoc genus dominorum,* e soggiugne che prima essi aveano il titolo di *messere;* ma che *se quest' oggi venisse detto a quelli che vi sono, saria commettere un crimen laesae Majestatis.* Summonte *lib. 5 p. 343.*

Questa testimonianza di Summonte serve ad indicare il progresso e l'abuso de' titoli di Napoli, di che cadrà qui appresso l' occasione di parlare.

(131) V. le note 66.

(132) V. le note 86 e 87.

(133) I baroni hanno ritenuto insino ad oggi ne' loro feudi il titolo di *Eccellenza padrone,* sebbene espressamente vietato dalla prammatica prima *de titulorum inscriptione,* e per contrario hanno dato a' cittadini de' feudi quello di Vassalli e di sudditi. Che a questi titoli siesi attaccata l'idea della sommissione dovuta al Sovrano lo indicano tutti i documenti antichi e moderni; e senza produrne altre pruove me ne appello a quelle contenute nelle note 85 e 105. Ma oltre all' idea che questi titoli risvegliavano, un gran numero d'altre esterne onorificenze furono proscritte durante il regno di Carlo III, le quali debbono mettersi in calcolo nel valutare lo stato dell' opinione del XVII e di una parte del secolo XVIII. Nel 1758 e nel 1763, vale a dire circa 30 anni dopo che era presente in Napoli il Sovrano, il Re fu con due decreti obbligato a proibire diversi atti d' ossequio che alcuni baroni esigevano ne' feudi. Uno era di tener trono in Chiesa, l' altro di portare a piedi alla testa del cavallo il sindico del comune a sinistra ed il governatore a destra, facendone tenere all' uno e all' altro le redini. V. presso Gatta i dispacci de' 28 Gennajo 1758, e 21 luglio 1763.

(134) La corte di Spagna espose venali anche i titoli di duchi, di conti e di marchesi. Perciò tutti coloro che non furono a portata di acquistare un feudo si limitarono ad un titolo; ed a misura che questo modo di nobilitarsi si andò divulgando, non vi fu classe di persone che non vi aspirasse. Ma l'abuso fatto dagli Spagnuoli fu più esteso sotto gli Austriaci, i quali barattarono per piccole somme i titoli di duchi, di marchesi e di conti. Io non posso allegarne altre pruove, se non quella di rimettermi al registro detto *titulorum,* che esiste fra i libri del così detto archivio della cancelleria. Questo registro mostra così la profusione de' titoli, come la falsità di quelli che non vi sono registrati, e che si sono confusi fra la moltitudine de' conceduti. La derisione per questi titoli giunse sino al popolo e sino alla caricatura delle comedie. V. fra gli altri il carattere del Trasone napolitano nella comedia la *Fortunia* d'Ottavio d'Isa di Capua, pubblicata nella raccolta di questo scrittore ne' principj del XVIII

secolo. Il poeta fa dire a Colambrogio, capitano squarcia bandiera: *sò cavaliero de lo meglio sieggio de Napole, sò duellista, cortelliatore, e poeta, e pe cierte denare che me mancano non sò conte.* Atto I. scena 8.

(135) La meta di tutti gli uomini del foro del XVI e XVII e d'una parte del XVIII secolo è stata quella d'acquistare feudi. Tutti i magistrati di questi tempi divennero baroni, ed ebbero la vanità di distendere le loro propagini fra le famiglie de'vecchi baroni, del cui lustro voleano partecipare. L'unica ricompensa che il governo seppe e potè dare a que' magistrati benemeriti che non poteano acquistar feudi fu la concessione di titoli, il perchè le opinioni ed i pregiudizj de' magistrati sulla nobiltà furono gli stessi di quelli del volgo. Questo fatto non ha bisogno di pruova, e basta a dimostrarlo il percorrere solamente il catalogo delle famiglie nuove che nell'epoca sopra indicata acquistarono feudi o titoli in regno.

(136) La distrazione che i pregiudizj della nobiltà hanno portato da tutti gli studj ed arti liberali dé essere riguardata come la conseguenza la più perniciosa di queste false opinioni. Io ripeto che non bisogna restringere a Napoli quegli effetti che sono stati generali del sistema feudale, e che sono stati per conseguenza comuni a tutte le altre nazioni d'Europa; è stata comune nel regime feudale la massima: *pigrum et iners sudore adquirere, quod possis sanguine parare*, ma si tratta solo di rilevare l'esagerazioni che per particolari cause queste conseguenze hanno qui ricevuto. Vi sono state da per tutto professioni, alle quali un'opinione quasi generale ha aggiunta un'idea di degradazione per la nobiltà. La mercatura è quella che ha più sofferto da tal pregiudizio, e basta leggere le quistioni serie fatte altrove sull'articolo se convenisse alla nobiltà il commerciare. V. *la noblesse commerçante de l'Abbé Coyer.*
La noblesse militaire du chev. d' Arc.
Ma si potrebbe immaginare che tutte le professioni e gli esercizj presi insieme avessero partecipato di questa nota ingiuriosa, come se la nobiltà traesse la sua origine da altro fuorchè dalla superiorità morale che gli uni fra gli uomini hanno acquistato sugli altri, e come se le prerogative di essa potessero sostenersi fra l'ignoranza e l'inerzia. Relativamente a'pregiudizj che hanno tenuto la nobiltà di Napoli lontana dal commercio V. quel che ne dice Galanti descrizione delle Sicilie *tomo 1 pag. 383.*
Un simile pregiudizio dichiarò antinobile l'arte notariale. Quest'arte può dirsi che insino al XV secolo, vale a dire insino all'epoca in cui la nobiltà ha goduto in Napoli d'un lustro non mai più avuto, fu, dico quasi l'esclusiva professione de' nobili. Marino Freccia fa menzione di questo pregiudizio già radicato ai suoi tempi, e dice di non volere ricordare gli antichi notari nobili, per non far dispiacere alle famiglie alle quali avevano appartenuto.
V. Marino Freccia *de subfeud. lib. 1. tit. de off. logot. num. 14* V. Tappia *de jure regni De off. Notar. num. 6, 7, 8.*
Un simile pregiudizio cacciò la medicina dalle facoltà nobili. sebbene insino alla fine del XV secolo vi sieno esempj di medici

nobili, e feudatarj, i quali comunicarono alla nobiltà lustro piuttosto che ne riceverono. Il medico Cristiano Scortiati era antico barone della terra de' Cosentini, e congiunto di quel Giulio Cesare Scortiati consigliere del Re Ferrante che nel 1480 fu aggregato al seggio di Portanova. V. Toppi Biblioteca napolitana sotto il nome di Cristiano Scortiato, e Tutini *cap. 12.*

Oltre a quest' esempio si trova anche ne' tempi posteriori un lungo elenco di medici appartenenti a famiglie chiare in Napoli per nobiltà, come Gasparo Pellegrino di Capua, Gio. Paolo Spinelli di Giovinazzo ed altri.

Simili pregiudizj di nobiltà condannarono la professione delle lettere, e come antinobile fu riputato finanche l' insegnamento ne' pubblici licei.

Finalmente i pregiudizj di nobiltà penetrarono ne' chiostri e ne' luoghi d' educazione, fra i quali si fece una gradazione infinita delle diverse tinte di nobiltà che ne permetteano ad alcuni l' ingresso, e n' escludevano gli altri.

La nobiltà così distinta da tutte le altre classi della nazione rinunziò per lungo tempo a tutte le prerogative del merito, e mise tutto il suo studio ad accrescere la sua pompa esteriore. Ogni famiglia aspirò al vanto d' essere ascritta a' seggi di Napoli. Quest' ascrizione faceasi per voto de' seggi, se trattavasi di nuova aggregazione; faceasi dal già sacro Consiglio, se si trattasse di reintegra. La reintegra supponea un diritto antico ad essere riconosciuto per individuo d' una famiglia già ascritta, ed era perciò più onorevole del primo modo. Siccome a quel tempo tutto prendea la forma forense, così l' essere ascritto o reintegrato alla nobiltà, era l' effetto d' un processo in cui principalmente aveano parte il ministerio e gli artifizj de' causidici. L'avere una *causa al seggio* divenne uno de' luoghi più comuni di ridicolo pe' Napolitani, i quali ne furono motteggiati da' poeti e da' comici del tempo. Vedi la comedia di Niccola Amenta *le gemelle* nel carattere di capitan Michelangelo *atto 3 scena 4.* La comedia d' Isa sul carattere sopra citato.

Io cito solamente le testimonianze di questi comici per non diminuire al lettore il piacere di leggere il ritratto della nostra antica nobiltà nella comedia di Torquato Tasso, intitolata *gl' intrighi d' amore.* Torquato introduce *Gialaise* Napolitano, che si annunzia come un nobile che avea la sua lite di reintegra *a lo sieggio*, che si riceve tutte le ingiurie, minacciando sempre di battersi in duello, e che offre finalmente i suoi amori ad una servetta che li ricusa. Fra le millanterie di questo carattere si rileva in primo luogo il privilegio preteso da' nobili di Napoli d' essere chiusi in torre o in castello e non in carcere, e fa dire a Gialaise che s' egli avesse dato de' pugni al rivale che avealo chiamato animale, sarebbe andato *'ncoppa a torre di Nona. Dico 'ncoppa perchè 'ncoppa stanno li cavalieri di seggio, come songo io. Atto 1 sc. 5.* Rileva il pregio di questo nobile che si credea degradato se avesse vagheggiato dame non titolate, e gli fa dire: *Massime chilli poi che se la fanno co persone magnate e d'importanzia come fazzo io, cha me sdegno a fare l'amore, se non fosse quarche prencepessa, duchessa, marchesa, o ch' avesse almanco titolo di contessa.* Nello stesso luogo questo nobile trasone compatisce la sventura di una dama innamorata di lui, a

cui egli non potea dar la sua mano. Al suo servo che cerca di persuaderglielo risponde: *Cha dici? Cha dici? Lo seg. Gialaise Formicone che sta d' ora ad ora pe farese spedire la causa soia d' entrare en seggio, se bole pigliare la figlia de no lettore di studio? Sfratta da ca: se non me fosse d'affronto d'affrontarete 'n presenzia mia te daria na mazziata bona, azzò no te scappassero chiù simile parole dalla vocca.* Nello stesso luogo.

Alla serva di questa sfortunata mal corrisposta che disse alla padrona *che ne volete fare di questo Gialaise,* Gialaise irritato d' essere stato nominato senza titolo risponde *E lo signore dove l' hai lassato male criata?* Gialaise si dichiara con la servetta Pasquina, ma questa lo scaccia, ed egli rimproverandole il suo cattivo giudizio le dice: *Beata a te se me ami Pasquina; cha oltre l' essere di sieggio e ricco songo nondimeno valoroso coll' arme 'n mano, cha no bisogno vaglio pe quattro e pe sei ancora. Dimannane la chiarezza dell' ormo a Napole, quanno me furono sopra na centinara de spagnuoli, che fecino fiumare di sangue. Atto 2 sc. 7.* Ed in altro luogo gli dice *ce lo promietto cierto, che la faraggio alla manco nobile de cinco quarte. O Pasquina passi allo quinto Napoletano sieggio. Atto 3 sc. 4.* L' intiera comedia presenta altre caricature che sarebbe troppo lungo a riportarle. V. il tomo IV delle opere di Torquato Tasso. Edizione di Firenze dell' anno 1724.

Tale essendo lo spirito di vanità, da cui l' antica nobiltà era presa, le sole professioni che essa coltivò furono la milizia ed il foro. La prima, come quella che conduceva a' grandi onori ed alla considerazione della corte, ebbe il maggior concorso; la seconda fu riservata a' nobili poveri, a' secondogeniti, o agli speculatori che vollero coll' influenza della magistratura servire agl' interessi delle loro famiglie.

(137) La nobiltà si è separata per lungo tempo nelle relazioni sociali e negli ufficj della vita privata dagli altri cittadini; e questa separazione non è stata regolata dalla differenza d' istruzione o di educazione che divide naturalmente le idee e gli abiti degli uomini di diversa coltura. Le classi inferiori furono definite per la sola differenza d' uno o due gradi di nobiltà. Nelle adunanze, nelle feste pubbliche, ne' teatri, nelle chiese istesse non solo si evitava la mescolanza de' ceti così rigorosamente distinti gli uni dagli altri, ma niun atto di urbanità e di politezza esterna facea avvicinare quelli a questi. Gli esempj di questi pregiudizj assai bene rilevati nella comedia che ha per titolo *i pregiudizj de' paesi piccioli* si comunicarono dalla capitale alle città delle provincie, dove essi divennero assai più notabili, per l' esagerazione che presero nell' imitazione, e per le diverse circostanze della nobiltà provinciale che manca de' mezzi, onde sostenere nel rimanente le apparenze del lustro esterno. Per non trattenermi molto su questa materia sterile ne allegherò un esempio che m' è sembrato il più specioso fra tutti. Io ho veduto in una città di provincia una chiesa a due porte, una destinata pe' nobili, l' altra pel popolo.

L' abuso de' titoli d' illustre, di eccellenza e di altri simili è stato un' altra conseguenza de' pregiudizj della nobiltà. Io ne ho rapportato il principio nella nota 130. Era naturale ch' essendo

libero l'assumere un titolo che porta seco una qualificazione esterna maggiore delle altre, tutti volessero evitare il paragone ed assumere il titolo maggiore. Il primo titolo di distinzione dato alle prime dignità dello stato fu quello d'*illustre* o d'*illustrissimo*. Prima la nobiltà ed indi gli aspiranti alla medesima l'invasero, il perchè fu introdotto il secondo di *eccellente* e di *eccellenza*. Avvenne lo stesso di questo, e nel 1596 l'abuso de' titoli pare che fosse presso a poco quello ch'è stato a' nostri tempi. Ciò diede luogo alla prammatica del conte d'Olivares *de titulorum abusu etc.*, colla quale fu vietato l'uso di qualsivoglia titolo fra persone non rivestite di cariche alle quali i titoli stessi fossero annessi per legge.

Quel ch'era avvenuto pe' titoli si verificò pure per gli atti di urbanità nella corrispondenza epistolare. Le soscrizioni erano complicate di formole e di cerimoniali corrispondenti ciascuno ad un diverso grado di nobiltà o di considerazione. Le socrizioni dei nobili erano distinte da quelle del rimanente de' cittadini, e indicavano la superiorità della loro condizione. La prammatica prescrisse anche un cerimoniale comune a tutti; ma niuna legge è stata meno osservata di questa.

La copia de' domestici de' quali la città di Napoli è piena è anche una conseguenza della pompa esterna che ha tenuto una volta la nobiltà e dell'imitazione che gli altri ceti hanno voluto farne. V. Galanti *tom. 1 p. 383* e seguenti. Sarebbe lungo e superfluo il seguire l'enumerazione delle vane usanze che hanno distinto una volta la nobiltà. Esse sono per la più parte cessate; gli esempj allegati bastano a fare intendere come la nobiltà per l'acquisto delle prerogative feudali in vece di acquistare avesse perduto quelle di cui avea goduto. Se un altro argomento fosse necessario a confermarlo questo sarebbe il nuovo lustro che la nobiltà ha ripigliato, dacchè si è cominciata a spogliare de' vecchi costumi, e dacchè gareggia nella coltura con tutti gli altri uomini dello stato.

(138) Sussiste tuttavia ne' paesi già baronali di diverse provincie del regno l'usanza ne' poveri di genuflettersi innanzi a qualunque persona rivestita d'autorità. La prima idea che in questa parte del popolo risvegliano i magistrati è il timore, siccome l'odio pe' proprietarj e pe' potenti è il sentimento che si legge nel fondo del loro cuore. Questa è la più triste conseguenza dell'imperio dato ad una parte de' cittadini sull'altra. Noi ne abbiamo veduto le conseguenze in tutte le nostre rivoluzioni, e l'emenda di questo male non può sperarsi se non da un abito opposto di unione e di uguaglianza civile che le nostre nuove leggi hanno stabilito fra le diverse parti della nazione.

(139) V. Barrio: *de antiquitate & situ Calabriae* lib. 1 in fin.

(140) V. il reggente de Marinis *lib. 1 cap. 213.* Si potrebbero citare infinite testimonianze della stessa natura. Molte se ne contengono nelle note e ne' documenti già di sopra riportati, e specialmente in quella degli autori citati nella nota 78. Ma m'è sembrato superfluo il dimostrare colla forza degli esempj quello

che dee meglio nascere dalla storia de' fatti e dalle loro conseguenze.

(141) V. Trajano Boccalini nella sua pietra di paragone sotto al capitolo: *Napolitani perchè sieno da' Spagnuoli estraordinariamente oppressi e lacerati.*

(142) Lo stesso autore nel medesimo luogo.

(143) V. Conringio *de Regno Hisp.* § 57.

(144) Il Vicerè conte di Harrach fece rinnovare le due prammatiche XVIII e XX *de administratione universitatum*, colla prima delle quali erasi sin dal 1650 ordinata la reintegra di tutti i corpi alienati da' comuni; e colla seconda erasi vietata a' baroni ogni ingerenza nell' amministrazione de' comuni, era stato ordinato il riesame di tutti i contratti, ed erasi nuovamente prescritto il pagamento della bonatenenza. L' esecuzione di queste leggi ed il riordinamento dello stato economico de' comuni furono gli oggetti della creazione della giunta così detta *de bono regimine.* V. le istruzioni date da questa giunta a' comuni nella prammatica XXII *de adm. univ.* Quanto al pagamento della bonatenenza ed alle cause per le quali non eransi eseguite le leggi precedenti è notabile uno degli articoli della prammatica del 1681 inserito nell' editto del conte di Harrach:

« Ottavo, perchè tra le principali cause che cagionano i residui delle università del regno, si è conosciuto, sia perchè i baroni per li loro beni burgensatici quali posseggono, non pagano a beneficio dell' università la bonatenenza, come sono obbligati, e quasi tutte le università in riguardo dell' autorità del barone e timore che tengono, trascurano di accudire in questa Regia Camera per detto pagamento, ancorchè vi sia via esecutiva, almeno per dieci anni in qua, convenendo rimediare a questo grave inconveniente per sollievo di dette università, ed operare che i baroni paghino quello che per ragione chiara ed indubitata deggiono; incarichiamo agli spettabili presidi e magnifici avvocati fiscali delle provincie, che unitamente nella loro residenza, ritrovandosi liquidata detta bonatenenza in ogni una di dette terre baronali, si assegni l' esazione con la nota anche del decorso da dieci anni a questa parte al regio percettore o tesoriere, e da quelle si esiga, anche da tutti gli effetti burgensatici del barone con farne introito a conto del credito della regia corte, e nei luoghi e terre ne' quali non si ritrova fatta la detta liquidazione procedano sommariamente nella formazione di essa, in conformità de' decreti generali di questa Regia Camera, alla quale liquidazione si dia subito esecuzione, assegnandosi del modo suddetto all' istesso percettore o tesoriere, con astringere i baroni così al pagamento del corrente, come anche per lo decorso da dieci anni in qua, e pretendendosi da detti baroni gravezza in detta liquidazione, si accudisca in Camera, non impedendosi frattanto il pagamento. »

(145) La prammatica 42 *de feudis* merita qui essere ripetuta tutta:

« Da che la Provvidenza divina chiamò noi alla cura di questo regno, il nostro principale intendimento in tutto il corso del nostro felicissimo governo è stato sempre il sollievo de' nostri amatissimi sudditi, con riconoscere ed abolire gli abusi che spesso lo stato di provincia sogliono accompagnare. Ed essendo tra questi i più perniciosi quei che il privato interesse in pregiudizio del comune introduce o con occulta frode o con aperta violenza; abbiamo stimato dovere specialmente indirizzare le nostre sovrane risoluzioni al riparo di quelle intraprese che tendono a restringere senza pubblica causa e senza giusto titolo l'altrui diritto e libertà naturale. Tale appunto è la pretensione ch'è venuta a nostra notizia di essersi da' baroni talvolta avanzata o anche sostenuta col fatto, che i frutti feudali debbano essere privilegiati e preferiti come fossero di diritto fiscale, sull'appoggio che essendo i feudi pervenuti dal Fisco, i loro possessori rappresentano gli stessi diritti e privilegj. E conoscendo noi che una tal'opinione, promossa dalla stranezza di qualche dottore e non riparata per la languidezza della disciplina, è erronea: perchè i possessori dei feudi non possono pretendere altri diritti, se non quelli che sono stati loro espressamente dal Fisco accordati, trai quali non vi è diritto alcuno di prelazione nella vendita del feudo. Perciò per togliere ogni abuso su tal particolare, abrogando qualunque consuetudine, giudicatura o interpretazione de' dottori in contrario, colla presente nostra legge, da valere in ogni tempo, ordiniamo e comandiamo che in tutti i luoghi di questo regno tanto demaniali quanto baronali, sia lecito ad ogni e qualsisia particolare vendere i frutti de' proprj territorj nella maniera ed in quel tempo che meglio stimerà convenire a' suoi interessi; senza che possa pretendere persona alcuna di qualunque grado e condizione sia, e specialmente i baroni, esser preferiti nella vendita de' frutti provegnenti da' territorj o burgensatici o feudali; di modo che ogni cittadino abbia l'intera natural libertà di vendere e comprare i frutti de' territorj in ogni tempo e luogo. E se taluno sotto pretesto di antico solito o di altro titolo ideale impedisse i venditori o compratori, incorra *ipso facto* nella pena di ducati mille da applicarsi al regio Fisco. »

Oltre alla massima che si stabilisce in questa legge, il suo argomento offre una osservazione di maggior momento. I baroni sosteneano nel 1759 il diritto della prelazione nella vendita dei loro prodotti, diritto ch'era stato già proscritto nel 1466 colla prammatica del Re Ferdinando I, e nel 1536 colla prammatica dell'Imperator Carlo V.

È notabile finalmente nella trascritta prammatica come il Re avesse cercato di assicurare l'esecuzione della sua legge, difendendola dalle insidie delle opinioni de' dottori.

(146) Le massime, *che il prepotente non prescriva, e che il possesso de' baroni non giustificato da' loro titoli debba presumersi acquistato colle armi alla mano,* sono sparse in tutti i rescritti di questo principe e del suo successore, fatti per mezzo del loro ministro il marchese Tanucci.

V. i dispacci de' 27 Ottobre 1749, del 1 Agosto 1750, 1757, 1758, 1759, 1766 ec.

(147) Sono circa venti anni che tutti gli scrittori delle cose del regno hanno travagliato a mettere sotto gli occhi del governo le conseguenze ancora permanenti del sistema feudale, e ne hanno sollecitato le riforme. La necessità di farlo si mostrava per ogni dove, ma era nel sistema del governo l'intraprendere ed il seguire una tal riforma in una maniera lenta ed indiretta. Un tal sistema promoveva lo studio contrario ne' feudatarj di prevenire le misure d'un piano già palesato. Questa è la ragione per la quale si è nella fine del passato secolo molto discusso e poco fatto. V. *la descrizione storica e geografica delle Sicilie di Galanti. E le vicende della coltura delle Sicilie di Signorelli.*
Il primo fra gli scrittori che attaccò con successo gli abusi del sistema feudale fu il signor Melchiorre Delfico. Egli si valse dell'occasione della rivendita che il Re facea de' feudi devoluti per mostrare le conseguenze passate e le presenti della giurisdizione in mano a' baroni, e poichè non potea con un atto solo ripararvisi persuase almeno il governo a non dare un ulterior progresso all'abuso, ed a stabilire col sacrificio del fisco l'esempio di quella riforma a cui un giorno avrebbero dovuto gli altri piegarsi. Il signor Delfico rendè questo servizio alla nazione ed al governo mentre viveva privatamente fra i suoi studj, e tornò in diverse riprese a sostener questa causa semprechè l'intese combattuta dagl'interessi privati. Egli ha fatto servire in tutto il corso della vita i suoi studj a soddisfare le sue virtù; nè può dirsi se sia rispettabile per quelle più che per queste. V. *le sue riflessioni sulla vendita de' feudi, pubblicate a Napoli nel 1790.*

(148) I pedaggi furono aboliti in regno con due determinazioni de' 17 Dicembre 1791 e de' 16 Aprile 1792. Questa utile operazione fu principalmente dovuta alla proposizione fattane dal signor Nicola Vivenzio, allora avvocato fiscale del real patrimonio.
La vendita in allodio de' feudi devoluti fu acremente combattuta, come un' operazione tendente a distruggere il demanio della corona. Questa causa fu sostenuta dal sig. duca di Cantalupo, allora intendente degli allodiali, con una generosità d'idee poco comune. Egli fu superiore a tutti i pregiudizj dell'interesse fiscale, ed a quelli del suo proprio ceto. Io gli ripeterò quell'elogio che in uno degli scritti di quell'epoca e di quella circostanza gli fu fatto. *L'ingegno e le virtù di quest' uomo rispettabile non sono stati mai adombrati da quei pregiudizj di stato e di condizione che sogliono abbagliar la mente anche su' dettami della ragione e della giustizia.*

(149) V. la legge del 1791, da cui la Camera della Sommaria trasse l'editto a' 23 febbrajo dell'anno seguente diviso in 15 capitoli. Questa legge è dovuta al fu marchese Giuseppe Palmieri presidente del Consiglio delle Finanze. La menzione ch'io potrei fare di questo valentuomo non aggiugnerebbe nulla all'opinione ed alla stima che si hanno meritato i di lui scritti e le virtù morali che le stesse produzioni del suo ingegno annunziano. La legge salutare per la divisione delle terre demaniali e per l'estinzione di tutte le servitù che ingombravano le proprietà pubbliche e private del regno non fu eseguita, e non ha servito se non alla gloria del ministro che ne fu l'autore.

(150) Io non posso imbattermi ne' nomi delle persone che sono state utili a questa causa, senza rendere giustizia a' diloro travagli. Perchè uno storico dovrebbe riservarsi il solo diritto della censura, ed essere avaro nel debito contrario? Non è dunque il proposito di tessere panegirici, ma è il dovere dell'imparzialità, a cui desidero d'esser fedele, quello che m'induce a far menzione di diverse persone viventi. In tutta la durata del governo viceregnale lo spirito della giurisprudenza fiscale ha corrotto, relativamente ai diritti de' cittadini, i principj della giustizia e dell' umanità, ed i magistrati sono stati il principal braccio della feudalità. Il marchese Tanucci fu il primo che procurasse di formare una classe di magistrati superiori alle relazioni de' potenti. Egli onorò sempre questa qualità ch' è il primo requisito dell' uomo della legge, e che dovea tanto più esserlo in un sistema disuguale di diritti, nel quale era obbrobrioso pe' magistrati di aggravare la condizione de' deboli che venivano a rifuggirsi sotto la loro tutela. Lo spirito che il governo prese sotto questo ministro fruttificò anche dopo di lui, ed ha preparato all' attual magistratura il vanto di correggere i torti dell' antica. Fra molti altri che hanno battuto questa carriera si sono distinti il marchese Giacinto Dragonetti, il marchese Nicola Vivenzio e Domenico Martucci. È dovuto al signor Vivenzio l' avere, nella qualità d' avvocato fiscale del patrimonio reale, trattato i diritti dei comuni come il primo fra tutti gl' interessi del Sovrano, e l'avere agli altri additato il medesimo cammino.

Io non fo menzione del più illustre magistrato che abbia onorato la magistratura di Napoli e del più benemerito di questa causa, voglio dire il signor Giuseppe Zurolo, perchè lo splendore della sua seconda carriera di ministro e di uomo di stato ha superato anche quello della prima. D' altronde questo è l' uomo a cui debbo tutte le mie idee ugualmente che gli esempj su' quali ho io modellata tutta la condotta della mia vita. Perciò egli ha diritto ad elogj più compiuti di quelli che l' occasione particolare potrebbe suggerirmi, ed a storici ne' quali non possano presumersi confuse l' ammirazione e la riconoscenza.

(151) Il sistema di vendere i feudi secondo lo stato della loro rendita e de' loro diritti attuali ha portato per conseguenza che, soppresso il solo titolo feudale, i nuovi acquirenti esercitassero gli stessi diritti de' loro antecessori, e le popolazioni soffrissero le medesime gravezze. I diritti più assurdi, e quelli che i magistrati abolivano sopra ogni querela si veggono venduti come beni allodiali. Ma il Fisco ne' contratti di vendita erasi sottoposto al caso dell' evizione, il perchè i magistrati, senza confondere i diritti del terzo con quelli del compratore, hanno abolito ogni diritto ingiusto ed hanno condannato il Fisco alla restituzione del prezzo.

(152) Non ostante il sistema preso di sopprimere nelle nuove vendite de' feudi devoluti la qualità feudale e la giurisdizione, pure furono fatte dopo l' anno 1790 alcune vendite di feudi, soppressa solamente la giurisdizione, ma conservata la qualità feudale ed alcune concessioni di feudi già devoluti non solo colla qualità feudale, ma anche col mero e misto imperio.

(153) Si potrebbe credere che, dopo i provvedimenti contro alla feudalità de' quali ho fatto menzione nelle note precedenti, e dopo lo spirito che dirigeva le operazioni del governo, la feudalità si fosse presto spogliata di tutto ciò che avea di odioso; pure nulla è più falso di questa conseguenza. Il riformare gli abusi discettando, l'abbandonar l'applicazione di un diritto controverso alle particolari opinioni de' giudici, sopra tutto quando queste opinioni sono figlie di errori e di abiti vecchi, dee portar seco necessariamente la dissomiglianza degli atti, e la contraddizione di questi fra loro. Io potrei produrre qui alcune delle ultime decisioni di quest' epoca, ma forse offenderei contro al mio proposito l' amor proprio di persone d' altronde rispettabili. Perciò io preferisco di mostrare lo stato della feudalità negli ultimi tempi della passata dinastia e ne' tempi immediati alla legge che abolì il sistema feudale di una maniera più generale e non meno autentica. Questo sarà l' oggetto della nota seguente. Per ora avverto che le contraddizioni di questo sistema di decidere, e l'opposizione manifesta nella quale i giudici si misero colla legge eversiva della feudalità, determinarono il Re Giuseppe a creare la così detta *commissione feudale,* onde regolasse da per tutto l' uniforme applicazione della legge.

(154) Io credo che non possa nè meglio nè più autenticamente dimostrarsi lo stato della feudalità, nel tempo in cui fu preso l' espediente definitivo di sottoporre ad un riesame unico tutti i diritti contesi, se non producendo l' indice de' diritti e de' gravami de' quali ha giudicato la commissione feudale. Egli è vero che i comuni, per dare un aspetto più favorevole alle loro ragioni, hanno alcuna volta supposto esistente quel ch' era già estinto, ma questo artifizio che ha potuto verificarsi in alcuni casi particolari non può presumersi nel generale. Del rimanente per dare una giusta misura di giudizio su di questo indice si possono distinguere le prestazioni in generi o in denaro dalle opere e dai servizj in natura. Questi secondi, se se n' eccettuano i trasporti, erano tutti cessati o transatti in denaro, le prime erano tutte in vigore e si sosteneano o giustificandone, o scambiandone, o colorandone i titoli. Ho fatto un' eccezione pe' trasporti, perchè anche questi si sostennero dopo la pubblicazione della legge, e fu d' uopo per essi d' una particolar dichiarazione del ministro di giustizia del dì 9 ottobre 1806, onde vietarne la prestazione. I baroni sostennero che i trasporti de' generi a' loro magazzini o alle loro case dovesse riguardarsi come parte delle mercedi convenute; il che in alcuni rari casi era vero, ma nella più parte non era se non un pretesto per colorare il servizio personale delle angarie.

Non credo pregiudizievole all' ordine delle materie il premettere qui l' indice di questi diritti, perchè il conoscere semplicemente il fatto e lo stato attuale delle cose non influisce per nulla nell' analisi delle cause da cui questo fatto è nato. D' altronde l' avere innanzi agli occhi il termine a cui questi abusi sono pervenuti agevola così l' intelligenza degli avvenimenti intermedj, come il ravvicinamento delle diverse epoche degli abusi fra loro. Finalmente la notizia preliminare de' molti nomi che i gravami baronali hanno preso fra noi mi esonera dalla necessità di di-

verse spiegazioni che sarei stato nella necessità di farne. Questi sono i motivi pe' quali ho creduto utile l' inserire il seguente catalogo.

A

* *Abbeverare*,	diritto pagato al barone per la facoltà di abbeverare ne' demanj comunali, e ne' pozzi de' comuni e de' particolari.
Abitazioni,	prestazione per canone sulle abitazioni che si fabbricano.
———	impedimento di costruire o di rifare le
* *Accetta*,	prestazione per ogni
Accordio,	prestazione a titolo di
Accordio de'molini,	*idem.*
Accordo de'comunali,	*idem.*
Accordo de' bestiami,	*idem.*
Accordo,	prestazione a titolo di transazione di accordo per tenere nell' abitato il porco. le pecore. la gallina. gli animali.
———	prestazione a titolo di transazione di accordo per non pulire le strade.
———	prestazione per non pagare l' onoratico, detta
Acquaro,	prestazione in denaro o in polli per ciascuno
* *Acque fluenti*,	diritto di deviare le
———	privativa delle
———	restrizione d' uso delle
* *Acque piovane*,	prestazione per la concessione delle
———	prestazione per attingere l'
* ———	trasporto forzoso dagli uomini del feudo delle
* ———	trasporto forzoso dalle donne del feudo delle
* *Acque sorgenti*,	privativa delle
Adjutorj,	prestazione nascente da antichi arretrati di
Adoa,	prestazione a titolo di
Adoa del castello,	prestazione detta
Adoa di agosto,	prestazione detta
Affitto,	impedimento nell' affitto delle proprietà particolari.
Agente del barone,	prestazione all'
———	prestazione pel mantenimento dell'

I gravami segnati coll' asterisco * sono comuni alle popolazioni albanesi e greche. Quelli notati col segno † sono i gravami de' feudi della Viceregina Anna Carafa, di cui si è parlato nella nota 103.

Agio di moneta di rame.,	ne' pagamenti da farsi al barone.
————————	negli appalti delle tasse catastali.
• *Agnelli*,	prestazione di un agnello per ogni mandra V. *decima*.
Agosto,	prestazione in pollastri nel mese di
• *Aje*,	proibizione di tenere aie particolari.
————————	necessità a' cittadini di trasportare i loro generi alle aje de' baroni.
Ajuto di costa,	prestazione detta
Albero,	prestazione in danaro per ogni
• *Alberi*,	proibizione per l' uso degli alberi
	per fuoco.
	per bisogni rurali.
	per industria.
Allegata,	prestazione a titolo di
Alimenti del vescovo,	prestazione a titolo di
Allistamento dei fieni,	prestazione detta
Alloggio,	diritto di
Alloggio delle persone di corte,	prestazione per l'
Alloggio delle squadre,	*idem*.
Alloggio de' subalterni,	*idem*.
Amministrazione della giustizia,	diritti dell'
Ancoraggio,	diritto di
Angarie,	*V*. animali, corrieri, trasporto.
Anguille,	diritto di pescare le
————————	prestazione per la pesca delle *V*. pesca.
Animali,	diritto di obbligare i cittadini a servirsi degli animali del barone per la tritura delle vittovaglie, e di pagarne la mercede ancorchè non ne facessero uso.
————————	diritto d' immettere gli animali
	ne' demanj universali.
	ne' territorj de' particolari.
† ————————	diritto di non far macellare animali, quantevolte il barone ne avesse de' suoi morti e morbosi.
————————	prestazione per ogni morra di animali vaccini, pecorini e caprini.
————————	prestazione pel calpestio degli
————————	prestazione di due rotoli di carne per ciascun animale vaccino.
————————	prestazione per gli animali grossi.
————————	prestazione della maggior parte del petto degli animali che si ammazzano.
————————	prestazione pel pascolo degli animali colonici.
————————	prestazione di quattro rotoli di lacerto per ogni animale bovino.

Animali,	prestazione del quarto degli animali uccisi nell'atto del danno.
† ————	prestazione del quarto degli animali selvaggi che si uccidono da'cacciatori.
————	prestazione nella vendita degli animali bovini.
• ————	prestazione per ogni animale da soma, o da vettura.
————	proventi di bagliva sugli
————	requisizione forzosa degli animali dei cittadini.
————	tributo a titolo di bagliva per gli animali che si menano ad abbeverare. V. *decima*.
• *Animali indomiti*,	prestazione di mezzo tomolo di grano per ogni animale indomito.
Animali dannificanti,	prestazione per l' affitto della casa ove si tengono rinchiusi gli
Animale minuto,	prestazione per ogni
Antica osservanza,	prestazione detta
Antichi privilegj,	prestazione a titolo di conferma di
Appattuato,	diritto di
Approbo,	prestazione detta
Aquedotto,	prestazione pagata da' comuni, e dai cittadini per accomodare l' aquedotto dei baroni.
Aratro,	diritto di
————	prestasione a titolo di
Archivio,	pretensione di tenere l'archivio dell'università.
• *Arciprete*,	diritto di nomina dell'
Arcipretura,	diritto di pretendere all'
Armigeri,	prestazione agli
————	prestazione agli armigeri del barone per la custodia delle vigne.
————	prestazione agli armigeri del barone di una certa quantità di lana nella tosa delle pecore.
Armi rurali,	prestazione per la licenza delle
Asche o fiaccole,	prestazione per far le
• *Asino*,	prestazione per ciascun
Asini,	prestazione nella vendita degli
Assenso,	prestazione a titolo di
Asta fiscale,	diritto dell'
† *Atti civili*,	prestazione a titolo di
Atti franchi,	uffizio degli
• *Aumento*,	prestazione sulla misura a titolo di
• *Autenticò*,	prestazione a titolo di

B

• *Bagliva*,	diritto della

• *Bagliva*	prestazione per l'affitto della
———	prestazione di servizj *gratis* tra'cittadini ammogliati infra l'anno a titolo di
• *Baglivi,*	elezione di due persone per servire *gratis* all'agente del barone da
Baglivi,	prestazione pei
• *Baglivi del bosco,*	prestazione a titolo di
Bajulare,	giurisdizione
Bambagia,	diritto proibitivo de'manganelli di V. *decima.*
Bandi,	prestazione a titolo di
Bandi pretorj;	prestazione a titolo di
• *Baracche,*	dazio per le
• ———	privativa delle barracche nelle fiere.
Barca pescareccia,	prestazione per ciascuna
Bargello,	prestazione pel
———	prestazione per la provisione di due bargelli.
———	prestazione pe' bargelli a piedi o a cavallo.
———	prestazione a' bargelli ch' è obbligato il barone di mandare per l'accompagnamento del procaccio, del carruggio, etc.
Barigellato,	prestazione a titolo di
Battendiero,	prestazione pel
Beni,	appropriazione de' beni in caso di estinzione di successione.
Beni vacanti,	diritto de'
Beni escadenziali,	diritto di succedere ne'
Beni comunali,	ingerenza nell' amministrazione de'
Benefizj,	diritto di nomina nei
Bestia da soma	prestazione per ciascuna
Bestiame,	prestazione pel ricovero del bestiame nelle grotte esistenti nel demanio comunale.
———	prestazione pel passaggio del bestiame nelle pubbliche strade.
Bilancia,	diritto di
Bocca,	prestazione a titolo di
Bollette,	prestazione a titolo di
• *Bonatenenza,*	peso di bonatenenza dovuto dall'ex-barone e non soddisfatto.
Botteghe,	diritto proibitivo delle
Botteghe di pizzicarolo,	prestazione per le
Botteghe lorde,	*idem.*
Bottoni,	prestazioni de'bottoni di tutti gli animali che si macellano.
• *Bracciale,*	prestazione in denaro da ciascun
———	prestazione in paglia da ciascun
———	prestazione a titolo di
Brigata,	prestazione a titolo di

• *Bruchi,*	esenzione de'baroni per l'estirpazione dei bruchi.
Buccellato,	prestazione detta
Bue,	prestazione per ciascun
———————	prestazione della coscia di dietro o del gambone di ogni bue che si ammazza o muore.
Buoi,	diritto di servirsi de' buoi altrui.
———————	diritto di servirsi de' buoi altrui per la tritura delle vittovaglie.
———————	diritto pel trasporto delle vittovaglie.
———————	prestazione per ogni pajo di
———————	prestazione di un tomolo di grano bianco, e di un tomolo di orzo da' padronali dei
———————	giornate franche de' buoi, ed in iscambio doppie opere personali de' cittadini.
Buon accordo,	prestazione a titolo di
Buon governo,	prestazione detta di
Buon natale,	prestazione a titolo di

C

† *Caccia,*	diritto proibitivo della
———————	prestazione pel maestro di
———————	riserva della
Caccia colla balestra,	prestazione per la
Caccia colle reti,	*idem.*
Caccia collo schioppo,	*idem.*
Cacio,	prestazione di cacio per ciascun pecoraro.
	capraro.
	vaccaro.
	possessore.
———————	prestazione di due giornate di cacio per ciascuna mandra.
Caducità,	diritto di caducità su' gentileschi.
Calcara,	prestazione per ogni
	V. calce, decima.
Calce,	prestazione per far
———————	prestazione per le fornaci della
———————	diritto sulla
Calcinai,	diritto di far
Calessi,	pena de'calessi che passano pel bosco.
Camera,	pena di
† *Camera riserbata,*	prestazione pagata al barone per la esenzione degli alloggi militari.
• *Camerlengo,*	prestazione a titolo di
Camerlengato,	prestazione a titolo di
Camini,	chiusura degli antichi
Campanello,	prestazione a titolo di
Canape,	prestazione di un manucolo di canape per la maturazione che se ne fa nel lago.
Cani,	prestazione pe' cani del barone.

Canneto,	diritto detto del
Canneti,	prestazione di mezzo tomolo di grano per ogni tomolata di terra ad uso di
———	divieto di far
Cannici a pesca,	prestazione per poter fare i
Canoni,	prestazione in generi a titolo di
———	sugli ortali.
• ———	su' torricelli.
• ———	su i fondi de' particolari.
• ———	alterazione de' canoni convenuti, e soliti.
• *Canonicati,*	diritto di provvedere i
• *Capitano di campagna,*	prestazione pel
• *Capitazione,*	per ogni massaro a titolo di bagliva, portolania e fida.
———	per ogni colono, *idem*
———	per ogni bracciale, *idem*
———	per ogni vedova, *idem*
Capitolazioni,	prestazione per la sottoscrizione delle
———	prestazione per conferma di
Capitolo,	prestazione a titolo di
Capone,	prestazione pe' molini di un
Cappelletti,	prestazione in
• *Capra,*	prestazione di un quarto di carne per ciascuna
Capre,	prestazione per ogni cento
———	regalia da' possessori di
Capretti,	regalo in
———	prestazione di uno per ogni cento
Caraffa,	prestazione pel diritto della
Caraffe,	divieto di visitarsi da' catapani del comune le caraffe nelle taverne baronali.
Carboni,	prestazione per far
Carboniere,	prestazione per le fornaci delle
Carcerati,	trasporto in ex-feudi distanti de'
———	prestazione per la messa de'
———	prestazione per non mandare i carcerati fuori territorio.
Carcerazioni ad arbitrio dell'erario.	
• *Carceri,*	abuso nel mantenimento delle
———	prestazione per l'affitto delle
———	prestazione per le
———	obbligo di guardare le
———	canone per le
Carceri comuni ad uomini, e femine,	nel palazzo baronale.
Carceriere,	prestazione per provisione del
Carnaggio,	prestazione a titolo di
• *Carnatica,*	prestazione di animali porcini, detta
Carne,	gabella della
———	dazio sulla carne che si macella.
———	franchigia del barone e de' suoi uffiziali di un grano a rotolo sulla

Carnevale,	prestazione in galline nel *V. galline.*
————	diritto proibitivo della vendita della carne de' neri nel
Carrettura,	prestazione a titolo di
Carri,	pena de' carri che passano pel bosco.
* *Carriaggio,*	prestazione a titolo di
Casa,	prestazione in denaro o in galline per ciascuna
————	prestazione su' secondi terzi, e quarti piani delle
————	divieto di edificar
Casa di corte,	prestazione per la
Casa nuova,	prestazione per ciascuna
Case,	prestazione per le case addette al governatore.
————	prestazione per le case addette all' alloggio de' commissarj.
————	prestazione per le case addette all' alloggio de' pellegrini.
* *Casalinaggio,*	prestazione su i suoli delle abitazioni, delle capanne e de' tugurj, detta
* *Castagne,*	diritto di raccogliere le castagne ne' demanj comunali e ne' territorj de' particolari.
* ————	prestazione in denaro per le
Castellania,	prestazione a titolo di
Castellano,	prestazione per la provvisione del
————	prestazione pel
————	prestazione a titolo di
Castello,	prestazione per le fossate, e spianate del
————	prestazione a titolo di
————	prestazione per la rifazione del
Catapanato,	diritto di
Catasto,	prestazione sotto titolo di
Cattura de' rei,	prestazione per la
Cavalcatura,	prestazione in paglia per ogni
Cavalierato,	prestazione sotto titolo di
Cavalli,	requisizione forzosa de' cavalli de' cittadini.
* *Cavallo,*	prestazione per ciascun
Cause ignote,	prestazione per
Celle,	prestazione a titolo di
Censarelli,	prestazione a titolo di
Censo di collemaggio,	prestazione a titolo di
Censi in denaro,	sulle case.
————	sulle scale.
————	su' ballatori.
————	sulle vigne.
————	su' territorj.
————	sulle mura.
————	sulle fosse.
————	sulle porte della città.
————	su' luoghi pubblici de' borghi.

Censi in denaro,	sugli alberi.
———————	ne' territorj colonici.
• ———————	ne' territorj particolari.
• ———————	sugli orti.
• ———————	sulle case di masserie.
• ———————	sugli scariazzi.
• ———————	sulle difese de' comuni.
• ———————	su i molini de' comuni.
Censi in grano,	*idem*.
Censi in vino,	*idem*.
Censi in generi,	*idem*.
Censi minuti,	diritto di obbligare una persona comoda a prendersi per esatti i
———————	prestazioni a titolo di
Censi solari,	
• *Centimoli*,	prestazione pe'
• ———————	privativa de'
Ceppo,	prestazione a titolo di
———————	diritto del
Cera,	prestazione in
———————	prestazione nel giorno di S. Quirico in
Ceramili,	prestazione sul panizzo detta
Cereo,	prestazione pel
Cerusico,	pagamento di maggior salario pel
• *Cesinazione*,	diritto di
• *Cesinazioni*,	proibizioni delle
Chianche,	diritto proibitivo delle
• *Chiusura della montagna*,	prestazione a titolo di
Chiusura del parco comunale,	prestazione per accordare all'università il permesso della
• *Chiusura de' territorj*,	diritto di accordare a' cittadini il permesso di chiudere i proprj territorj.
Ciavarro,	prestazione di un
Cinghiale,	prestazione del quarto di ciascun cinghiale che si ammazza.
Cinquegranella,	prestazione da' pubblici panizzatori sotto nome di
Cinquina a tomolo di ulive,	prestazione detta
Cinquina villana,	prestazione per la molitura a titolo di
• *Colonìa*,	espulsione di coloro che hanno acquistato diritto di perpetua
———————	alterazione delle prestazioni convenute, o solite per le terre date a
• ———————	appropriazione degli alberi e dei frutti delle terre date a
• ———————	appropriazione del pascolo nelle terre date a
Clausurazione,	prestazione pel diritto di
Cocomeri,	prestazione per piantarsi i
Colletta,	regalo di Natale, e Pasqua a titolo di

Colletta di S. Francesco,	prestazione detta
Colletta di S. Maria,	*idem.*
Colletta di S. Pietro,	*idem.*
Colombi,	divieto di ammazzar *V. caccia.*
Colombaje,	divieto di tener
• *Colta del castello,*	prestazione detta
• *Colta vecchia,*	prestazione a titolo di
Coltello,	prestazione pel diritto del
Comando,	prestazione detta
• *Commestibili,*	divieto d' imporre le assise nelle taverne baronali su i
———————	divieto di vendere
Compassatori,	prestazione dai
Compasso,	diritto del
Concessione di luoghi comunali,	diritto della
Condottura delle some del barone in Napoli,	prestazione per la
Conflatura,	diritto di (specie di scannaggio)
Contrattazione,	impedimento nella libera
Contratto,	prestazione per ogni
Convenzione,	prestazione a titolo di
Coppitelli,	prestazione detta
Corda,	prestazione di bagliva a titolo di
Cordolio,	diritto del
Cordorio,	prestazione a titolo di
Corpi baronali,	affitti forzosi de'
Corpi giurisdizionali,	prestazione per la cessione de'
Corpo stabile,	prestazione per ciascuna vendita di
Corrieri,	diritto di obbligare i cittadini a servire da
Corte locale,	eccessi ne' diritti di attitazione della
• *Corso,*	diritto del barone di tenere ad erba i demanj delle università, e i fondi seminatorj de' particolari per una parte dell' anno, per un anno intero, per un biennio, per un triennio, per un quatriennio, per un quinquennio, per un sessennio, detto
Cortesia,	prestazione sotto nome di
Cortine,	V. *vacui delle vigne,*
Cose dubbie,	prestazione a titolo di
Cose transatte,	*idem.*
Covertura,	V. *terraggio.*
Crediti,	prestazione a titolo di
Creta,	divieto pe' cavamenti di
———————	prestazione per la cottura della
Crocera della trippa,	prestazione all' erario ed all' agente del barone de' visceri degli animali, detta
Cultorio,	prestazione a titolo di
Cunnatico,	prestazione detta

Curativa, prestazione a titolo di
Custodia, prestazione di bagliva a titolo di
——————— prestazione in granone a titolo di
——————— prestazione in fagioli a titolo di
Custodia del castello, prestazione detta

D

Danno ne' fondi de' particolari, diritto di esigere la pena del
Danni dati, prestazione a titolo di
Dazj civici, diritto di aumento de'
Debite, prestazione detta
Debitori, prestazione per la cattura de'
* *Decima,* degli agli.
* degli animali.
* degli agnelli.
* degli alberi secchi.
* degli allievi degli animali minuti.
* degli animali minuti.
* degli animali che servono all' istruzione de' fondi.
* dell' avena secca.
* dell' avena in erba.
* della biada.
* delle biade che si recidono in erbe.
* del cacio,
* della calce.
* del capocantiere.
* de' capretti.
* delle capre.
* de' ceci.
* delle cipolle.
* delle cocozze.
* dell' erba.
* delle fave.
* de' fichi.
* delle foglie.
* de' formaggi.
* de' fornelli ove si lavora la seta.
* de' frutti.
* de' frutti degli alberi comuni.
* de' frutti in denaro.
* de' frutti statonici.
* de' garofali.
* delle ghiande.
* del grano.
* delle immondezze.
* della lana.
* de' legumi.
* del letame.
* de' limoni.
* del lino.
* de' lupini secchi.

• *Decima*,	de' lupini verdi.
	• de' manganelli da tirar la seta.
	• de' mattoni.
	• del mele.
	• del miglio.
	• delle mortelle.
	• delle noci.
	• degli ortaggi.
	• dell' oglio.
	• dell' orzo.
	• de' palmenti.
	• delle pecore.
	• della pesca.
	• del pesce.
	• del persemolo.
	• delle pietre.
	• de' porchetti, e porcelli.
	• de' portogalli.
	• del prezzo delle vendite.
	• del prodotto degli orti irrigati.
	• delle ricotte.
	• del ricolto de' generi fuori feudo
	• della scaglia.
	• de' seminati.
	• degli statonici.
	• delle tegole.
	• della terra cotta.
	• delle verdure.
	• del vino mosto.
	• de' vini.
	• delle vittovaglie.
	• delle ulive.
	• delle uova.
	• delle uve de' pergolati.
	• del zafferano.
Decima, imposta fondiaria,	pagamento negato da' baroni.
Decima de'curati,	prestazione a titolo di
Decima fuori territorio.	
Decima sacramentale.	
Decima transatta,	prestazione detta
Decimare,	diritto di
• *Defunto,*	prestazione per ogni
Demanj comunali,	prestazione pel permesso di affittare i
————————	prestazione pel permesso di pascere ne'
————————	prestazione del terzo degli erbaggi ne'
————————	prestazione del terzo de' terraggi ne'
————————	contratto di pegno de'
————————	affitti perpetui al barone de'
————————	vendita al barone de'
†————————	donazione al barone de'
————————	censuazione de'
————————	servitù costituite ne'

† *Demanj comunali,*	usurpazione de'
† ———————	occupazione de' confini ne'
———————	costruzione di edifizj ne'
Demanj feudali,	censuazione de'
———————	affitto de'
Denaro comunale,	diritto di amministrare il
Devoluzione,	diritto di devoluzione de' fondi lasciati incolti per tre anni.
• *Difese,*	formazione di difese contra le regie prammatiche.
• ———————	diritto di far chiuse, o difese delle ghiande, e delle castagne del territorio intero del feudo.
Diffida,	pena di contravvenzione a' diritti di pascolo, detta
Dignità,	diritto di provedere le dignità chiesastiche.
Diritto delle torri,	prestazione detta
Diritto della spiga,	prestazione a titolo di
Diritto plateatico,	prestazione a titolo di
Diritto di tingere color turchino e verde,	prestazione pel
Diritto doganale,	prestazione sotto nome di
Diritti,	prestazione a titolo di
Diritti baronali,	prestazione sotto nome di
Dogana,	da' vaticali e trainieri.
———————	prestazione di mezzo rotolo di carne per ogni animale che si ammazza da' particolari a titolo di
• ———————	prestazione su i commestibili a titolo di *V. piazza, e plateatico.*
Doganella,	sull' estrazione de' generi, e sulla vendita degli animali.
Donativo,	prestazione a titolo di
———————	per una familiare del barone chiamata Madama Isabella.
———————	per una nobile scaduta Messinese.
———————	per la damigella di questa scaduta.
† *Donazione,*	d'una parte del prezzo del fondo.
† ———————	in occasione di aver il barone ottenuto il titolo di duca o di principe, V. *demanio.*
Doni ne'giorni solenni.	
Doppia covertura sugli orti.	*V. terraggio.*
Doppia decima, imposta fondiaria.	pagamento negato da' baroni.
Doppia prestazione in un anno sullo stesso territorio.	
Due patacche,	prestazione detta
Due per cento,	diritto di esigere il due per cento sopra le vendite de' fondi dell' intero territorio.

Duodecima,	prestazione a titolo di
———	degli agli.
———	dell' avena.
———	delle cipolle.
———	delle fave.
———	del grano.
———	del lino.
———	dell' orzo.
———	della verdura.

E

Edifizj,	proibizione di migliorare gli antichi
———	proibizione di costruire nuovi
Embrici,	prestazione per ogni cotta o fornace di
Entrade,	prestazione a titolo di
Entratura,	diritto di
Erariato,	prestazione detta
Erario,	diritto di obbligarsi un cittadino a far da
———	pagamento ad arbitrio del barone pel salario del suo
———	prestazione a titolo di
———	prestazione per l'
• ———	prestazione per la provvisione dell'
———	prestazione per l'ajutante dell'
Erba,	diritto dell'erba de' demanj comunali.
———	diritto dell' erba de' fondi de' particolari.
———	parata ne' demanj comunali dell'
———	prestazione per l'uso dell' erba ne' demanj feudali.
Erba detta buda,	diritto proibitivo dell'
• *Erbaggio,*	prestazione per l'
———	prestazione di due animali da ciascun padrone di mandra a titolo di
Erba statonica,	diritto ne' demanj comunali dell'
———	diritto ne' demanj feudali dell'
———	diritto ne' fondi de' particolari dell'
• *Erbatica,*	prestazione al barone per gli animali che pascolano così ne' fondi proprj, come in quelli d' altrui proprietà, detta
• *Erbe agresti,*	diritto dell'
———	privativa dell' erbe agresti ne' fondi dei comuni, e de' particolari.
Eredi giumentini,	prestazione su' cavalli a titolo di
Esattore,	prestazione per l' esattore degli stagli.
Esazione,	diritto di
Escrementi,	diritto esclusivo di raccogliere gli escrementi degli animali esistenti nel mercato.
Esitura,	diritto di
Estagli,	prestazione a titolo di
Extra terraggio	prestazione a titolo di
	V. *fuori terraggio.*

F

Fabbriche,	prestazione per la licenza delle
• *Falancaggio*,	diritto di
Falsi pesi,	prestazioni a titolo di
Famiglia Antonucci,	prestazione a titolo della
Fascia,	prestazione a titolo di
Fascine,	prestazione a titolo di
Fasciola,	prestazione a titolo di
Fasciolla,	prestazione a titolo di
Fenaide,	prestazione detta
• *Federatico*,	prestazione a titolo di
Ferro,	diritto detto di
Ferri,	prestazione a titolo di
Feti giumentini,	prestazione per ogni giumenta che partorisce a titolo di
Fettucce,	prestazione per
• *Feudalità dell'intero territorio*.	
Feudali,	prestazione sotto nome di
Feudali gentili,	prestazione della terza, o quarta parte del prezzo nella vendita de' fondi sotto titolo di
Fiaccole o asche,	prestazione per far le
Fiato de' porci,	prestazione a titolo di
• *Fida*,	degli animali.
• ———————	alterazione de' soliti diritti di
• ———————	eccesso di fida ne' demanj feudali per escludere gli usi de' cittadini
———————	degli animali che vanno ad abbeverarsi.
———————	degli animali inservienti all'istruzione dei fondi.
———————	per ogni animale che va a prendere il ricolto ne' fondi de' particolari.
• ———————	degli animali che passano pel feudo.
———————	de' bracciali, o sia prestazione per ogni bracciale.
———————	del carbone.
———————	de' casali.
———————	del catrame.
———————	delle cornette di pino.
———————	del demanio.
———————	ne' demaniali universali.
———————	dell' erba agreste ne' territorj appadronati.
———————	dell' erba agreste ne' territorj de' forestieri.
———————	de' legnami.
———————	detta *de ripto* per gli uomini, e per le donne di diverse condizioni ed età che abitavano nel feudo.
———————	della spiga ne' territorj appadronati.
———————	ne' territorj appadronati.

Fida,	ne' territorj colonici.
——————	pel trasporto della neve.
——————	delle vacche.
Fieno,	diritto di tagliare il
Fiere,	dazio nelle contrattazioni che si fanno nelle
Filandine,	prestazione per la misura delle filandine tessute dalle donne.
† *Filettelli*,	prestazione a titolo di
† *Filetti*,	prestazione a titolo di
Filettucci,	prestazione all'erario o all'agente del barone in
Filietti,	prestazione a titolo di
Finestra,	prestazione per ogni
Finestre,	prestazione per tener legni fuori delle
Fiscali,	eccesso di esazioni fatte da' baroni su i comuni pe' pesi
Fiume,	diritto proibitivo del
• ——————	privativa del letto del
Focaggio,	prestazione per ogni fuoco, detta
• *Focoliere*,	prestazione detta
Fogliame,	gabella del
Foglie,	prestazione sulle
——————	prestazione per piantarsi le
Foglietta,	prestazidni a titolo di
Fondaco,	prestazione per fitto del
——————	prestazione a titolo di
Fondi,	prestazione nella vendita de'
Foresta comunale,	prestazione per la
• *Foreste comunali*,	usurpazione delle
Forestaggio,	prestazione detta
——————	diritto di
• *Forestiere*,	prestazione per ogni forestiere abitante nel feudo
——————	prestazione da ogni forestiere per condurre la sposa nel comune dopo otto giorni.
Forestieri,	prestazione ne' contratti de'
——————	proibizione di ospitare forestieri nelle case private.
Fornace,	prestazione per ogni
Fornatico,	prestazione a titolo di
• *Fornelli*,	prestazione sul panizzo sotto nome di
Fornetti,	prestazione a titolo di
Forni,	diritto de'
——————	prestazione pe'
——————	prestazione per tenere i forni in casa.
——————	prestazione per l'edificio de'
——————	prestazione da ogni famiglia pel diritto proibitivo de'
——————	prestazione di due rotoli di pane per ogni tomolo di grano che si panizza pel diritto proibitivo de'

Forni,	la stessa prestazione da ogni campiere.
Fortificazione,	diritto di
Fossa,	prestazione per la conserva della neve a titolo di
Fronda della corte ai forestieri,	prestazione a titolo di
Frumento,	proventi di bagliva sul
Frutta,	proventi di bagliva sulle
Frutto delle ghiande,	prestazione pel
Funzioni fiscali,	prestazioni a favor de' baroni a titolo di
• *Fuoco,*	prestazione in denaro per ciascun
• ———	prestazione di una gallina, o d'uno o più pollastri per ogni
———	prestazione in grano per ogni
———	regalo per ciascun
———	tre regali per ciascun
Fuochi di Albanesi,	prestazione a titolo di
Fuori terraggio,	prestazione per la facoltà di seminare fuori il territorio del feudo, detta

G

Gabella,	de' commestibili.
———	della carne.
———	della farina.
———	de' foresi.
———	delle frutta.
———	proibizione all'università di stabilire
Gabella della farina,	franchigia del barone dalla
Gabelluccia,	del grano.
———	del vino.
———	prestazione a titolo di
———	prestazione di due grani a tomolo di farina e di mezzo rotolo di pasta per ogni tomolo di pane cotto nei pubblici forni a titolo di
Gaifo,	diritto di
Gaifi,	prestazione per portolania su'
† *Galline,*	diritto di prendere per forza e di ammazzare le
———	prestazione in denaro per le
———	prestazione in
———	prestazione pe' nuovi edificj in
———	regalo di
Gambone,	prestazione detta del
Gentileschi,	prestazione a titolo di
Gelsi,	diritto di appropriarsi il frutto dei gelsi piantati nelle pubbliche strade.
Gesso,	diritto proibitivo del
Ghiandare,	diritto di
Ghiandatura,	prestazione a titolo di
Ghiande,	diritto delle
———	diritto di raccogliere ne' demanj del comune le

• *Ghiande* diritto di appropriarsi le ghiande in tutto il territorio.
Giornate, d'amore.
——— per amore.
——— aratorie.
——— di agnelli.
——— di bracciali.
——— di buoi.
——— di corte.
——— di capretti.
——— di formaggio.
——— franche.
——— a fuoco.
† ——— di mietere.
——— di latte.
——— di ricotta.
† ——— della fabbrica del palazzo baronale.
——— per la parata delle acque.
† ——— senza mercede.
——— quattro di fatica in ogni settimana,
——— tre nella vigna baronale.
Giovenco, prestazione per ogni
Giovenchi, prestazione nella vendita de'
Giudice locale, prestazione pel
Giudice delle seconde cause, diritto di eleggere il
Giudici annali, prestazione pe'
Giumella, prestazione detta
Giumento, prestazioni per ogni
Giumenti, prestazione nella vendita de'
Giurati, opera di 60 cittadini sotto nome di giurati per l'esercizio della giurisdizione.
Giurisdizione, diritto della
— di prime cause, idem,
— di seconde cause, idem,
— criminale, idem,
— civile, idem,
— bajulare, idem,
— giudiziaria, idem,
——— abuso di
Giustiziaria, diritto di
Gradini, prestazione di portolania sui
Governatore, prestazione per la pigione della casa del
——— prestazione pel salario del
——— pretensione di tenere il governatore perpetuo.
Grazie, prestazione a titolo di
——— prestazione in compenso di
Grazie giurisdizionali, prestazione a titolo di
Granateria, prestazione a titolo di
Granetteria, prestazione a titolo di
Grano, capitazione di uno stoppello di grano per rifazione della fontana.
• ——— prestazione dal comune in

Grano prestazione da' particolari in
• ———— prestazione da ogni massaro di buoi in
———— prestazione di un quarto di tomolo di grano a titolo di decima.
———— prestazione per la condottura dei grani de' baroni in Napoli.
———— prestazione di grano crivellato ed alla colma.
Grascia, prestazione detta
Grassa, specie di gabella detta
Gregge, prestazione per ogni
Grotte, prestazione per le
Gualchiera, diritto proibitivo della
———— diritto di obbligare i cittadini a tirar le macchine della
Guanti, prestazione in
Guardia, prestazione a titolo di
———— prestazione in granone a titolo di
———— prestazione in fagioli a titolo di
Guardiano delle vigne, prestazione pel
Guardie notturne, prestazione a titolo di

I

Iacitura, prestazione detta
Iddio volesse, prestazione detta
Immondezza, prestazione per la facoltà di gettare nella strada l'
———— diritto detto d'
V. *decima.*
Incenso, prestazione in
Inculti, prestazione a titolo d'
Incuse di danni dati, prestazione a titolo d'
• *Indebito,* esazioni fatte dal barone per diritti e prestazioni non dovute.
Individuo, prestazione da ciascun individuo tanto maschio che femina dell'età d' anni quattro in sopra.
Inferta, prestazione al barone a titolo d'
———— prestazione al segretario a titolo d'
———— prestazione al viceconte a titolo d'
• *Ignoti presenti,* prestazione a titolo d'
• *Irrigazione,* prestazione per l'
Istrumentarj, non dovuti.
———— prestazione a titolo d'
Jus aquandi, prestazione a titolo di
— *caccavi,* *idem.*
— *cameræ,* *idem.*
— *camillæ,* *idem.*
— *cunnatici,* *idem.*
— *ferri,* *idem.*
— *foderi,* *idem.*
— *fornatici,* *idem.*

• *Jus fumi,* idem.
— *fundaci,* idem.
— *fundi,* idem.
— *gallinarum,* idem.
— *d'incamberatura,* idem.
— *lignandi,* idem.
— *mannarae,* idem.
— *moliendi,* idem.
— *munditiarum,* idem.
— *obbligatae,* idem.
— *panizzandi,* idem.
— *pasculi,* idem.
• — *di pelo,* idem.
— *portelli,* idem.
• — *polledri,* idem.
— *quindemii,* idem.
— *sanguinis,* idem.
— *spicacii,* idem.
— *stercoris,* idem.
— *di sterzatura,* idem.
— *della carne,* idem.
— *ordinario,* idem.
Jus turris, prestazione su' generi sottoposti alla dogana, detta
Jus umbrae, prestazione per ogni albero a titolo di
Jussi transatti, prestazione a titolo di
Juvatico, prestazione detta

L

Lacci, prestazione a titolo di
Latticinj sulle mandre, V. *giornate.*
Laudemio, sulla vendita de' beni.
———— sulla vendita delle case.
———— prestazione a titolo di
Lavatojo, diritto di lavatojo sulla lana.
Legna, prestazione a titolo di
———— diritto d'appropriarsi delle legna che portano via le alluvioni.
• ———— prestazione di una soma di legna per gli animali da carico.
Legname, prestazione della quarta parte del prezzo del
• *Legnare,* diritto di
• ———— privativa di
Legumi, proventi di bagliva su'
———— prestazioni su'
Lenzuolo di paglia, prestazione a titolo di
Letti alla famiglia, prestazione pe'
Lettiera, prestazione a titolo di
Licenza di mietere, prestazione per la
Licenza delle fabbriche, prestazione per la
Licenza da caccia, prestazione per la

Lido del mave,	diritto proibitivo del
Ligamella,	dazio sull'estimo degli orti di verdure e melloni, detto
Lingue,	prestazione delle lingue degli animali che si ammazzano.
• *Lini,*	prestazione per le gore private da macerar
———	prestazione per la macerazione de'
Lino,	prestazione per la ridecima del
Liquerizia,	diritto esclusivo ne' territorj de' particolari della
Locanda,	diritto proibitivo della
Locatoraggio,	prestazione detta
Loggetta,	prestazione a titolo di
Luoghi vacui,	prestazione a titolo di

M

Maccaroneria,	affitto della
———	proibitiva della
Maccaroni,	prestazione per l'ingegno de'
Macellai,	diritto di far tenere a'macellai sospesa la carne senza venderla se prima non si fossero serviti lo erario e l'agente del barone.
———	prestazione da' macellai per ogni animale che si ammazza.
• *Macello,*	diritto proibitivo del
———	prestazione pel
Macinatura di mole,	prestazione per la
Maestro di fiera,	diritto di nominare il
Magazzini baronali,	diritto di far trasportare i terraggi ne'
• *Maggesi,*	terraggio e decima sulle
Magistrati,	impedimento a potere adire i magistrati di Napoli.
Majali,	prestazione per ogni 100
Manna,	diritto di appropriarsi la manna che producono gli orni de' fondi comunali.
Marca,	prestazione per le gregge porcine e pecorine, detta
Massaro,	prestazione da ciascun
———	prestazione in paglia da ciascun
Mastrantuono,	prestazione a titolo di
Mastrobaglivi,	prestazione pe'
Mastrodatti,	diritto di eleggere il
Mastrodattia,	proprietà della
———	abusi di diritti della
———	prestazione per transazione di diritti di
Mastrodattia piccola,	diritto detto
Mastromassaro,	prestazione detta di
Mastromercato,	prestazione a titolo di
———	diritto dell'elezione del
Matinate,	prestazione a titolo di
Medico,	prestazione pel maggior salario del

Melloni, prestazione per piantarsi i
Memoriali, diritto sulle proviste de'
Meraggio, diritto del
Mercede, negazione della mercede a quelli che prestano la loro opera pel barone.
Mercede de' cavallari, prestazione per la
Mesate feudali, prestazione a titolo di
Messe, prestazione pel peso delle
Metà, prestazione della metà nella rendita delle difese comunali.
——— prestazione della metà nella rendita dei demanj comunali.
——— prestazione della metà dell' erbaggio del comune.
——— prestazione della metà del terraggio del comune.
Metà del feto maschio giumentino, prestazione della
Mezza fida, prestazione a titolo di
Mezzanella, prestazione in olio da ogni possessore o ingabellatore di ulive, detta
Mezzapietra, prestazione a titolo di
Mezzasemenza, prestazione su'demaniali universali, detta
——— prestazione su' territorj particolari, detta V. *terraggio*.
Mezze galline, prestazione detta di
Mezzi polli, prestazione a titolo di
+ *Mietitore*, prestazione da ciascun
Migliorie. appropriazione delle migliorie fatte dai coloni, dagli enfiteuti, dai conduttori.
Minule, prestazione della terza parte della pesca delle V. *pesca*.
Minuto, dazio nelle contrattazioni che si fanno nelle fiere, detto
Minutolo, prestazione a titolo di
Minuzzaglia, prestazione per ogni dieci animali piccioli, detta
Misura, diritto di
Mogli, diritto di obbligare le mogli al pagamento de' debiti de'mariti assenti.
Mole, prestazione delle mole per arrotare i ferramenti
Molinari, prestazione su'
Molini, diritto proibitivo de'
——— diritto di obbligare un cittadino massaro a trasportare per l'intero anno i generi appartenenti all'estaglio de'
——— diritto di obbligare i cittadini a tirare macine, canaloni di legno, ed altri attrezzi de'
——— locazione de'
——— privativa de'
——— prestazione per non essere astretti i cit-

tadini a macinare nel molino destinato dal barone.

Molini. prestazione per le fatiche nel molino baronale

———— prestazione della quarta parte sul molino comunale.

———— prestazione per l'aquedotto che va ad animare il molino del barone.

———— prestazione per pagar l' artefice che accomoda i

———— prestazione di dieci salme di grano per causa de'

———— prestazione per la preferenza de'cittadini a' forestieri ne'

Montagne, prestazione pe'diritti sulla feudalità delle

Montano o sia trappeto diritto proibitivo del

Montone, prestazione per ciascun

Mulo, prestazione per ogni

Mule, prestazione sulle

———— prestazione nella vendita delle

Mungitura transatta, prestazione in denaro per ogni cento capre o pecore a titolo di

Munta, prestazione detta

———— prestazione per le capre detta

———— prestazione per le pecore detta

———— prestazione per le vacche detta

Muraglie, prestazione per la rifazione delle muraglie che circondano l'abitato

———— prestazione pel diritto delle

N

Natale, presento di

———— prestazione nel

———— prestazione in gallinacci nel

———— prestazione in legna nel

———— strena di

Negozianti, prestazione da' negozianti pel suolo che occupano nel tempo di fiera.

Neri, diritto proibitivo di vender

———— diritto di vendere forzosamente all' università i

———— prestazione per ogni mandra di

Neve, diritto proibitivo della

———— diritto di far conserve della

Nizzo o sia misuratura, diritto di

Noci, diritto di raccogliere ne' demanj universali le

———— diritto di raccogliere ne'territorj dei particolari le

———— prestazione in denaro per le

Nona parte de' seminati,	prestazione della
Nonuplo,	pena detta del
Notifiche,	impedimento delle
Nuova gabella,	prestazione detta
Nutrice,	prestazione per la

O

Obbligata,	prestazione a titolo di
Occhiali,	proventi di bagliva sugli
Occupazione,	di difese, di demanj, di territorj, di montagne, di case ed altro.
Offerta di maggio,	prestazione a titolo di
Offerta di Natale,	prestazione a titolo di
Officio camerarii,	prestazione detta pro
Olio,	prestazione in denaro e la quinta parte dell' olio nella molitura.
———————	prestazione di tre rotoli o di una cannata d' olio per ogni macina sul fruttato delle ulive delle limitrofe terre per l' immissione nel feudo.
———————	compera e vendita forzosa dell'
———————	prestazione della quarta parte dell' olio provveniente dai nuzzoli delle ulive.
———————	prestazione della sesta o settima parte dell' olio pel diritto proibitivo de' trappeti.
———————	proventi di bagliva sull'
Oliveti,	divieto di fare gli
Oltre uso,	prestazione per l'oltre uso ne'demanj comunali.
———————	prestazione forzosa per l' oltre uso nei feudali.
† *Onoratico,*	prestazione a titolo di
Opere de'cittadini,	prestazione delle
Opere di lanificio,	prestazione sulle
Opere personali,	prestazione in
———————	prestazione per l'esenzione dalle
———————	prestazione delle
Opere reali,	prestazione delle
Ordinario,	prestazione a titolo di
Orologio di piazza,	censo sull'
Orti,	divieto di far nuovi
Ortolani,	prestazione dagli
Ortolizj,	prestazione sugli
———————	prestazione di mezzo tomolo di grano sopra ogni tomolata di terra ad uso di
Ossamastre,	prestazione delle
———————	prestazione all'erario del barone delle
———————	prestazione all'agente del barone delle
Osservanza,	prestazione detta

Osservanza di capitoli e pandette,	prestazione detta
Osteria,	prestazione per l'
• ———————	diritto proibitivo dell'
Ottava,	prestazione sulla rendita delle difese comunali in ragione di
———————	prestazione su'seminati in ragione di
Ottino,	prestazione di un barile di vino per ogni otto a titolo di

P

• *Padre di famiglia,*	prestazione da ogni
Paglia,	prestazione in
———————	prestazione da ciascun somerario a titolo di
• ———————	prestazione in denaro a titolo di
• *Pagliaje,*	divieto di edificar
Pagliaritico,	prestazione sulle case, detta
Palmenti,	diritto proibitivo de'
Palombi agresti,	prestazione de'
Paludi,	divieto di far
Pancotto,	gabella del
Pandetta,	prestazione in grano sotto nome di
Pane,	divieto di comprar pane ne' paesi convicini.
Pane a vendere,	privativa del
Panetteria,	estaglio per la
Panicelli de' fornari,	prestazione a titolo di
Panizzare,	prestazione pel permesso di
Panni,	gabella de'
Panno nociato,	prestazione sul
Parata,	V. *chiusura e difesa.*
Parecchiata,	prestazione detta
• *Parecchio,*	obbligo di somministrare una vettura di giumenti, o di buoi, detta
Parroco,	diritto di nominare il
———————	pagamento della congrua e dell'abitazione al parroco, ancorchè di patronato del barone.
Partite fiscalarie,	V. *fiscali.*
Pascipascolo,	prestazione di una munta di latte a titolo di
Pascolo,	prestazione a titolo di
———————	diritto di partecipare agli emolumenti pel pascolo degli animali forestieri in tempo delle fiere.
———————	diritto di riserva del pascolo nei demanj comunali.
———————	prestazione pel pascolo delle fronde delle viti
Pasqua,	strena di
———————	proventi in uova nel giorno di
• *Passaggio,*	prestazione a titolo di passaggio, di scafe e ponti i

Passo,	diritto del
Paste,	prestazione sulla fabbrica da lavorar
Pasto al barone nella visita del feudo,	prestazione a titolo di
Patenti,	spedizione delle patenti agli amministratori del comune.
Patronato,	illegittimo diritto di
———————	usurpazione di diritto di patronato sulle chiese curate, sulle cappelle e su'beneficj laicali dell'università
Pece,	diritto sulla pece che si fa sul territorio del feudo
Pecora,	prestazione di un quarto di carne per ciascuna
———————	prestazione per ogni pecora che si trovi mercata con un segno diverso da quello stabilito dal barone
Pecore,	prestazione per ogni 100
———————	prestazione di una per ogni 50
———————	prestazione per ogni morra di
———————	regalo da' possessori di
Pedaggio,	diritto del
Pedatico,	prestazione per ciascuna carretta a titolo di
Pena.	per coloro che entrassero nelle difese baronali,
Pena de'danni dati,	eccesso di diritti nell'esazione della
———————	per le merci di non buona qualità.
Pepe,	prestazione in
Perangarie.	V. *animali, buoi, corrieri, giornate, trasporto.*
Pernotto,	prestazione sotto titolo di
———————	diritto di
Pesca ———	prestazione a titolo di
Pesca ne' fiumi,	diritto proibitivo della
Pesca ne' lagni,	*idem.*
Pesca delle trotte ed altro pesce,	*idem.*
Pesca con due cannizzi,	*idem.*
Pesca ne' pantani,	*idem.*
Pesca ne' laghi,	*idem.*
Pesce,	assisa a capriccio sul
———————	franchigia di un grano a rotolo sul
———————	gabella del
———————	obbligo a' pescivendoli di non vendere il pesce, se prima non si fossero serviti l'erario e l'agente del barone.
———————	prestazione di un rotolo di pesce da' pescivendoli.

Pesce,	prestazione sopra ogni barile di pesce salato.
† ———	prestazione in
———	prestazione della sesta sul
———	prestazione di rotoli sette e mezzo di pesce per ogni cantajo per la gabella
———	prestazione di un grano per ogni carlino da' forestieri che comprano il
———	prestazione per ogni bottaccio di pesce salato.
———	privativa sulla vendita del
———	proventi di bagliva sul
———	quindicesima sul
Pesce spada,	prestazione della terza parte del
Pesi pubblici,	esenzione dal pagamento de'pesi pubblici nella vendita de' generi
Peso,	diritto del
Pesonara,	prestazione detta
———	esazione di censi, detta
† *Pettorine,*	prestazione delle
Pezzo,	bagliva a titolo di
———	prestazione di mezzo rotolo di carne per ogni animale che si ammazza da' particolari a titolo di
———	prestazione di un nero per ogni dieci di razza a titolo di
Pezzi,	prestazione di un vaso di creta dai maestri cretari per ogni fornace sotto nome di
† *Piatto,*	prestazione a titolo di
Piattello,	prestazione a titolo di
Piazza,	diritto di
———	diritto sul pesce a titolo di
———	diritto sul vino a titolo di
———	diritto sull'olio a titolo di
———	diritto sugli animali salati a titolo di
———	diritto sugli altri generi di consumo a titolo di
———	prestazione per l'affitto della
———	prestazione di un pezzo di fajenza e di altri generi che si portano a vendere a titolo di
Piazza della vastasia,	prestazione a titolo di
Piazza minuta,	prestazione a titolo di
Piazzetta,	prestazione a titolo di
Piazzolla,	diritto di
Piccioni,	prestazione in
* *Pietre,*	prestazione pel cavamento delle
Piggionara,	V. *pesonara.*
Pingeria,	canone per la
Pizzicheria,	diritto proibitivo della
Pizzoli,	prestazione da ciascun mulattiere a titolo di

Pizzuco,	prestazione sugli animali due giorni prima del mercato a titolo di
Platea,	censi in generi a titolo di
————————	prestazione a titolo di
Plateatico,	diritto del
Plusvalenza,	prestazione a titolo di
Polizza bancale,	prestazione a titolo di
Polizza finale,	prestazione a titolo di
Polizze,	prestazione a titolo di polizze per l'agente del barone.
Pollastro,	prestazione di un pollastro dagl'irrigatori de' territorj.
Pollastri,	prestazione in
Polledro d'asino,	prestazione per ogni
Polli,	prestazione in
————————	regalo in
Ponte,	diritto sul
Porcelli,	prestazione per ogni decina di
————————	prestazione per ogni 100
Porco,	prestazione di un quarto di carne per ciascun
————————	prestazione di un rotolo di filetto per ciascun
————————	prestazione per quaranta spalle di
————————	prestazione a titolo di spalla di
Porta,	bagliva a titolo di
————————	specie di gabella detta
† *Portello,*	diritto di carcere, detto del
Portogalli,	prestazione su'
• *Portolania,*	abuso de' diritti di
• ————————	estagli eccessivi di
• ————————	prestazione a titolo di
• ————————	diritti di usurpazione di
Possedorio,	prestazione detta
Posti delle fiere,	prestazione pe'
Praje,	prestazione della terza parte della pesca delle
Prata,	prestazione a titolo delle
Prati,	prestazione a titolo di
Pregata,	prestazione detta
Prelazione,	diritto di
Presciutti,	donativi di
————————	prestazione in denaro per la regalia de'
Prestazione,	per transazione di due fasci di pali annui e di un cerchio.
————————	in cambio del diritto di scegliere un cittadino per l'amministrazione ed esazione delle rendite feudali.
————————	di un pezzo di qualunque genere che si porta a vendere.
————————	su' generi che si contrattano.
————————	del 20 per 100 sugli affitti delle difese.
————————	sul così detto quarto della terra.

Prestazione,	per la concessione del diritto di seminare nelle montagne.
————————	da ciascun uomo ammogliato.
————————	per l'affitto di una camera per un soldato.
————————	per ogni pezza di fiandina da'fabbricanti.
————————	per un pranzo dato a' cittadini.
————————	per paglia minuta, o sia per le immondezze che si gettano nelle strade.
————————	per un bandito che ruppe i magazzini baronali.
————————	per la nascita di un figlio del barone.
Prestazione senza titolo,	in denaro.
————————	in grano.
Prestazioni,	diritto di obbligare una persona commoda a prendersi per esatte le prestazioni appartenenti al barone.
Prestazioni feudali,	esazione detta
————————	esazione sul bosco, detta
————————	esazione sulle vigne, detta
Prete de' casali,	prestazione per ciascun
Pretesa delle acque,	prestazione a titolo di
Prevosto,	diritto di nominare il
Priata,	prestazione detta
Procaccio,	prestazione pel
Proventi,	prestazione a titolo di
Proventi civili,	prestazione a titolo di
Purgo,	diritto proibitivo del
Purgo de' panni,	canone pel
Purghi,	prestazione a titolo di compenso de'
Purgoli,	diritto proibitivo de'

Q

Quadrigesima,	prestazione pel permesso d'andare a coltivare fuori il territorio del feudo, detta
Quarta,	prestazione su' territorj, detta
————————	prestazione in denaro, detta
————————	prestazione in grano, detta
————————	prestazione sulla rendita delle difese comunali, detta
————————	prestazione della quarta parte dei prodotti.
Quarte baronali,	prestazione a titolo di
Quarteria,	diritto della quarta parte del prezzo dei fondi, detto
————————	prestazione nella vendita de' fondi gentileschi, detta
Quarterie,	prestazione detta
Quarti,	prestazione a titolo di
Quartiglia,	prestazione sul prezzo delle case edificate nel suolo feudale, detta
Quarto,	de' prodotti su' territorj dell' università.
————————	de' prodotti su' territorj de' particolari.
Quarto di ogni nero,	prestazione del

Quartucciello,	prestazione sul pesce detta
Quartuccio,	prestazione detta
Quieto vivere,	prestazione a titolo di
Quindicesima,	prestazione su' prodotti, detta V. *terraggio*.
Quinta,	prestazione della quinta parte dei prodotti.
Quinti di Fortore,	prestazione detta

R

Ragione di famiglia,	prestazione a titolo di
Ragioni,	prestazione a titolo di
————————	prestazione in cera a titolo di
————————	prestazione in colombi a titolo di
————————	prestazione in gallinacci a titolo di
————————	prestazione in galline a titolo di
————————	prestazione in pollastri a titolo di
————————	prestazione in denaro a titolo di V. *affida e stagli*.
Rame,	diritto proibitivo della vendita del
Razionale,	prestazione per la provvisione del
Redditi,	prestazione detta
Regio stucco,	prestazione pel
Rendite baronali,	prestazione a titolo di
Rettore,	diritto di presentare il
Rettoria,	prestazione a titolo di
Ricevute,	prestazione a titolo di
Riso,	prestazione del quinto sul
————————	prestazione per ogni migliajo di risi.
Rifida,	prestazione a titolo di rifida degli erbaggi.
Riforma delle capitolazioni,	prestazione a titolo di
Rinnovato apprezzo,	prestazione a titolo di
Ristoppie,	diritto di appropriarsi delle ristoppie dei territorj de' particolari.
Risuglia delle castagne,	prestazione detta
————————	diritto di appropriarsi le ristoppie dei demanj comunali.
Rivellino,	prestazione detta
Robe de' morti,	prestazione sotto titolo di

S

Sacerdote,	prestazione da ogni
Sacristano,	prestazione pel
Salario del barricello,	prestazione a titolo di
Salario del serviente,	*idem*.
Salario ad una persona per servizio della corte,	prestazione a titolo di
Salario di marzo,	prestazione a titolo di
Sale,	prestazione a titolo di
Salma di paglia,	prestazione a titolo di

Salme,	prestazione per condurre le salme del barone in Napoli.
Salmatica,	diritto di
S. Maria,	regalia nel giorno di
———————	colletta di
S. Martino,	prestazione in galline nel giorno di
Salume,	gabella del
Saluti,	prestazione a titolo di
Scadenze,	diritto di succedere nelle proprietà particolari sotto titolo di
Scale,	prestazione da' venditori delle
———————	prestazione per portolanie delle
Scangio,	prestazione a titolo di
Scanio,	diritto di
• *Scannaggio,*	diritto di
Scattone,	prestazione detta
Scommissione di ghianda,	prestazione a titolo di
Scrivania dell'erario,	prestazione a titolo di
Scudella di grano,	prestazione detta
Selve,	prestazione del 5 per 100 sull' estaglio delle
Selve in demanio,	prestazione a titolo di
Seminati,	prestazione della quinta parte de'
———————	prestazione della sesta de'
———————	prestazione della settima parte de'seminati ne' fondi de' particolari.
———————	prestazione della settima parte dei seminati ne' fondi comunali.
Servennie,	prestazione a titolo di
———————	capitazione detta
———————	prestazione su'fondi de'particolari, detta V. *covertura, terraggio, decima*
Servizj forzosi,	nel feudo.
———————	fuori feudo.
Servizj personali,	prestazioni a titolo di
Sessagesima dei frutti,	prestazione della
Sesta,	prestazione della parte del ricolto de'territorj in ragione di
Sestina,	diritto della
Seta,	compra e vendita forzosa della
———————	diritto privativo del negozio della
———————	diritto di proibire le costruzioni delle fornaci per la
———————	prestazione su' fornelli da trarre la
———————	prestazione pel diritto di bilancia per pesar la
———————	prestazione per la lavatura della
———————	privativa de' mangani per tirar la
———————	gabella sulla
Settima,	prestazione della settima parte del ricolto
Settina,	prestazione sul lino, detta
———————	prestazione sul canape, detta
———————	prestazione sulla melica, detta

Settina, prestazione sul grano, detta
——— prestazione sull'avena, detta
——— prestazione sui legumi, detta
——— prestazione sul granodindia, detta
——— prestazione sul germano, detta
——— prestazione sull'orzo, detta
Setto, diritto detto del
——— prestazione sul sito delle case, detta
Sfasciatura, prestazione di quattro rotoli ed un quarto di carne della coscia di dietro di ogni bue, vacca, o vitello a titolo di
Siepe della vigna feudale, prestazione a titolo della
Sigillata, prestazione a titolo di
Sindici, diritto della confirma de'
——— diritto di eleggere i sindici ligj del barone.
Siti ricaduti, prestazione a titolo di
Sola, diritto proibitivo della vendita della
Soma, prestazione sopra ciascuna
——— prestazione di pesce fresco sopra ciascuna
——— prestazione di pesce salato sopra ciascuna
——— prestazione di frutti secchi sopra ciascuna
——— prestazione di commestibili sopra ciascuna
• *Somaro*, prestazione per ciascun
Somari, prestazione per ogni possessore di
Spalletta, prestazione sotto nome di
Speltra o sia orzo, prestazione a titolo di
• *Spese di liti*, obbligazione ingiunta all'università di pagare le spese di liti fatte dal barone per le controversie di estensione, o di confinazione del feudo.
Spicilegio, diritto proibitivo dello
Spigaggio, diritto dello
• *Spighe*, diritto di raccogliere le spighe dopo la messe
——— diritto di farsi dare dalle povere donne una porzione delle spighe raccolte, *sectis segetibus*.
Spille, prestazione a titolo di
Spurgo dell' aquedotto del molino, prestazione per lo
Squadra, prestazione a titolo di
——— prestazione pel mantenimento della
Squadra di armigeri, pagamento per mantenere la
• *Staglio*, prestazione sotto nome di
Stagno, dazio sullo stagno de' cretajoli.
Stalla della corte, prestazione per la
Stallaggio, diritto proibitivo dello
• *Stalle*, diritto proibitivo delle
Stalletta, prestazione per l'affitto della
Stanza di alloggio, prestazione a titolo di
Statera, diritto di

• *Statonica,*	esazione di decime e di terraggi sopra i frutti marzatici, detta
Statonica super animalibus alienigenorum	
Starza,	prestazione a titolo di
Starza de' mietitori,	prestazione sopra ciascun mietitore forestiere, detta
Strada,	prestazione per la
Strade pubbliche,	diritto di vendere il suolo delle strade pubbliche del paese per farvi edifizj o gradinate.
Strena,	presento annuale, detto
• *Strina,*	prestazione in galline a titolo di
• ———	prestazione in capponi a titolo di
Strumentarj,	illegittimi crediti strumentarj pretesi dal barone.
Subastazione,	prestazione a titolo di
———	diritto di cui si vale il barone nell'affittare i proprj territorj.
———	additamento arbitrario che stabilisce il barone nella
Suggello,	diritto nella fiera del
Suggello del pane a vendere,	prestazione pel
Suolo,	prestazione sulle case a titolo di
Superfluo del demanio,	prestazione pel
Sussidio del castello,	prestazione a titolo di

T

Taglio di alberi,	V. *alberi, legna.*
Tarì della strada,	prestazione da ciascuna famiglia, detta
Tasse,	prestazione a titolo di
Taverna,	diritto proibitivo della
———	prestazione in orzo ed in paglia pel mantenimento della taverna baronale.
———	diritto proibitivo di far taverna per alloggiamento.
Tavernari,	prestazione in denari da'
Tavolario,	prestazione pel mantenimento del
Teatro,	prestazione pel
Terraggio ne' demanj feudali,	in ragion di mezza covertura sul grano. sull'avena. sulla bambagia. sul granone. su' legumi.
• ———	in ragion di covertura intera, o sia tomolo per tomolo.
———	in ragion di doppia covertura.
———	in ragion di undicesima.
———	in ragione di dodicesima.

Terraggio ne' demanj feudali,	in ragione di sedicesima.
———————	in ragione di tre stoppelli per ciascun moggio.
———————	in ragion di decima.
———————	in ragione di ottava dei seminati.
Terraggio ne' demanj universali,	*idem.*
• *Terraggio nei territorj de' particolari,*	*idem.*
• *Terraggio nell'intero territorio del feudo,*	*idem.*
Terraggio,	abusi nell'esazione del
• ———————	esazione del terraggio in generi diversi da' seminati.
• ———————	esazione del terraggio alla colma.
• ———————	esazione del terraggio alla rasa coll' aumento
• ———————	esazione del terraggio della prima e della seconda ricolta dello stesso anno.
———————	sul terreno occupato dalle fabbriche.
	dai tugurj.
	dalle aje.
	dagli orti.
	dalle cortine.
———————	coll'aumento di uno stoppello sull'apprezzo che si fa dagli agrimensori.
• *Terratico fuori territorio*	
Terre franche,	prestazione per le
Terreni sassosi,	diritto di devoluzione de'
• *Terreni dissaldati,*	diritto di esigere il canone, la decima o il terraggio pe'
• ———————	proibizione di ridurre a vigne i
Terza parte,	prestazione sugli erbaggi della
———————	prestazione su' ghiandaggi della
Terza parte degli estagli delle difese universali,	diritto della
Terze baronali,	prestazione detta
Terze di marzella,	prestazione a titolo di
Terzeria,	sul prezzo delle vendite delle proprietà comunali.
———————	sulla vendita de' fondi censiti.
Terzeria su' frutti,	diritto di
Terzeria,	sul pascolo.
Testa,	prestazione della testa di ogni nero.
———————	prestazione della testa di ogni animale pecorino.
———————	prestazione della testa di ogni animale caprino.
Testatico,	prestazione da ciascun cittadino a titolo di
———————	prestazione su' buoi aratorj a titolo di
Tintiera,	canone per la

Tintoria,	canone per la
———	diritto di obbligare l'esattore de'fiscali a prender l'affitto della
Tintura della mole,	prestazione per la
Tiratura,	prestazione detta
Tiro,	prestazione detta
Tomolaggio,	prestazione a titolo di
Tonnare,	diritto proibitivo delle
Torrone,	prestazione a titolo di
Traglia di paglia,	prestazione da ogni possessore di buoi di una
Transazione,	prestazione a titolo di
Transazione di pascolo,	prestazione a titolo di
Transazione delle cause criminali,	prestazione sotto nome di
• *Trappeti,*	diritto proibitivo de'
Trasporto di pietre da macina,	prestazione a titolo di
• *Tratto,*	prestazione da ogni bovaro a titolo di
Tredicesime delle vittovaglie,	prestazione detta
Trentina,	prestazione sotto nome di
———	prestazione della trentesima parte degli olj della
Tre posti,	prestazione a titolo di
Tre regali a fuoco,	prestazione di
Trigesima,	prestazione su' fondi de' particolari a titolo di trigesima sul grano. sull' orzo. sull' avena. sulle fave. sul lino. sul vino mosto. sulla bambagia, sugli animali pecorini e caprini.
Troja,	prestazione per ciascuna
• ———	prestazione per ciascuna troja che partorisce.
Troje,	prestazione per ogni cento

V

Vacca,	prestazione per ciascuna
Vacche,	prestazione per ogni possessore di
Vacui delle vigne,	prestazione pe'
———	terraggi su i
———	censi su i
Valcaturo,	prestazione pel
Valimento,	prestazione a titolo di
Varco de' panni,	prestazione pel

* *Vassallaggio*,	prestazione da ogni capo di famiglia a titolo di
———	diritto di
Vatica,	prestazione per ogni stajo di olio a titolo di
Vaticali,	proibizione di ospitare vaticali nelle case private.
* *Vedova*,	prestazione da ciascuna
———	diritto di obbligare le vedove a pagare i debiti de' mariti defunti.
Vegliatoria,	prestazione detta
Vendemmia,	diritto di stabilire il giorno per la
Vendemmiare.	diritto di licenza per
Vendite,	prestazione del terzo del prezzo nelle
Vermicelleria,	prestazione per la
Ventesima,	prestazione della
Viaggio,	diritto di obbligare i cittadini ad accompagnare il barone nel
Vicellati,	prestazione detta
Vicenne,	prestazione a titolo di
Vicita,	prestazione a titolo di
Vigesima,	diritto di decimare in ragione di vigesima ne' feudali. ne' demaniali comunali. ne' fondi de' particolari.
Vigesima,	diritto di decimare in ragione di vigesima sul grano. sull'orzo. sull'avena. sulle fave. sulla bambagia. sul lino. sul mosto.
Vigne,	diritto proibitivo di far
———	divieto a' cittadini di far
Vigneto,	prestazione sopra ciascun
———	prestazione di mezzo tomolo di grano sopra ogni tomolata di terra addetta a
Vino,	prestazione in
———	privativa di vendere il vino nel mese di agosto.
———	prestazione di un barile di vino sopra ciascun vigneto.
———	diritto proibitivo di vendere il
———	prestazione di once 60 per ogni carico di
———	prestazione di una misura di vino per ogni botte.
———	prestazione per l'imbottatura del vino-mosto.
———	diritto di vietare la vendita del vino forestiere.
———	diritto proibitivo di vendere il vino forestiere.
Visita,	prestazione a titolo di

Viti,	prestazione ne' territorj ex-feudali per ogni migliaio di
Vitella,	prestazione a titolo di
Vitello,	prestazione per ciascun
Vittuaglie,	diritto proibitivo sulla macina delle
———	prestazione sopra ogni genere di vittuaglie nell' entrare, e nell' uscire.
Voce,	diritto di far la voce delle vittuaglie.
———	diritto di pagare i generi meno della
Volagno,	prestazione detta

U

Ulive,	diritto proibitivo della macina delle
———	diritto di appropriarsi i nozzoli delle
———	diritto di permettere o di proibire la macinatura delle ulive ne' trappeti de'convicini feudi.
———	prestazione della quinta parte delle
———	prestazione del terzo sul frutto delle
Undicesima,	prestazione in ragione di
Uscita degli animali de' cittadini,	prestazione per l'
Uscitura,	diritto di
Uso civico,	prestazione a titolo di
———	privazione dell'
Usi civici,	prestazione per la transazione degli
Usura,	sulle anticipazioni in denaro.
———	sulle anticipazioni in generi dati per la semina.
Usurpazione,	di boschi.
———	di case.
———	di demanj.
———	di difese.
———	di forni.
———	di magazzini.
———	di molini.
———	di territorj.
———	di montagne.
Utensili,	prestazione a titolo di
———	prestazione a titolo di utensili della squadra.
Uova,	regalo in
———	prestazione in
Uova di pasqua,	prestazione a titolo di
Uva,	prestazione per ogni possessore di un canestro di
Uve passe,	prelazione della vendita delle
———	prestazione sulle

Z

Zappa,	prestazione per la facoltà di portare la
• *Zecca*,	abuso de' diritti della
• ———————	estagli eccessivi della
• ———————	prestazione a titolo di diritti sulla
• ———————	usurpazione della

Io credo che questo catalogo superi anche gli elogi che Rosenthal fece a' feudi d'Italia, o sia a quelli del regno di Napoli. *In Italia vix quidquam est immune ab iniquis et iniustis illicitorum vectigalium, quae quilibet etiam pagum, nedum oppida, aut urbes possidens pro animi arbitrio emungit extorsionibus, sed aliud servat, laus Deo, Germania nostra. V. Rosent. de feudis cap. 5. concl. 34.*

(155) È molto facile il far adottare un'opinione che favorisce l'interesse de' potenti. Per quanto assurda essa sia, se la ragione non può giustificarla, si ricorre all'autorità ed all'esempio. In somma si prendono in tali casi pretesti nel ragionare, come se ne prendono nella guerra e nelle discussioni politiche. Marino Freccia dotto giureconsulto e magistrato del XVI secolo, ma prevenuto pel diritto e per le prerogative dei feudi, parlando degl' ingiusti diritti di pascolo che i baroni esercitavano su'feudi di altrui proprietà e della viziosa origine di tai diritti, dice: non debet *baro* apponere manus super rebus privatorum: contra hos dominos invehit dominus Petrus de Antiboli *in tractatu de muneribus.* § quarto col. 43, *versiculo ex quibus omnibus juribus* qui dicit dominos praetendere hoc ex quadam consuetudine ortum habente a praeconizationibus; ut nullus immittat animalia, et homines timidi propter poenam et potentiam dominorum non audent contradicere corruptela est et concussio irrationabilis procedens a radice avaritiae, et tacito authore praefato. Idem tenet dominus Beltrandus *consil.* 1 col. 1, 2 vol. 3 *et in cons.* 92 *col. vol.* et Dominus Blasius de Murcono glossator legum Longobardorum, quem habeo ad pennam in titulo ad I. *Aquiliam* fere omnia quae idem gallicus doctor posuit in dicto versiculo, scripsit in dicto titulo. Ex hoc hodie in Regno orta est practica, de qua in lege *Cum per partes Apuliae* per Andream et modernos, quod illi qui contra formam bannorum immictunt animalia, solvunt diffidam contentam in banno, quod non potest emanari nisi a barone et ab eo qui habet jurisditionem in loco: Privatus hoc non potest, quia ea diffidatio est poena et actus jurisditionis, quae non potest exerceri a privato sine titulo, ut dicit Innocentius *in cap. Cum accessissent de constitut.* et notant moderni in praeludiis constit. Regni XXVI quaestione. Procedat hoc in proprio domini territorio, secus in terris privatorum: bannum esset omnino injustum et contra rationem quando domini terrarum privatarum non acquiescunt, sed contradicunt; semper gravantur domini locorum contra rationem, quae vult, ut herba nata in terra mea, mea sit, nec refert an ex stipula nata sit, sufficit natam esse in agro meo; ego ultra praedictos authores allego tex. de quo non meminerunt in l. *Qui fundum* §. *Fundi venditor* de contrahen. empt. dum coram me verteretur

causa domini baronis Ysirò, quae dicitur lo Cyrò Provintiae Calabriae, cum dominis de Aquino; allegabatur consuetudo in eo castro, quod post segetes illae herbae spectabant ad baronem. Domini autem terrarum solum usum habebant: causa non fuit decisa, sed lite pendente abstinuit baro affidare in illis herbis terrarum particularium. In provintia etiam Hidruntina hoc idem praetenditur esse de consuetudine et substineri facilius potest: ibi dominus in universo territorio directum vel subalternum habet dominium et possessores utile; licet in perpetuum pro eorum haeredibus et successoribus: et solvunt redditum cum potestate alienandi: ea consuetudo interpretatur concessionem, sicut ex possessione declaratur privilegium.

Freccia *lib. 2 auth. 46 p. 234.*

Marino Freccia pronunciò in questo luogo un'opinione congetturale ed ipotetica. Ma essa passò da una bocca e da una penna all'altra, e fu nel foro l'opinione predominante che introdusse per la provincia di Lecce un diritto di feudi diverso da quello di tutte le altre provincie del regno. Fu ricevuto dunque fra i baroni e fra i loro scrittori l'assioma che tutto il suolo della provincia di Otranto fosse feudale, e che tutte le proprietà private non fossero se non altrettante concessioni fatte da' baroni stessi sotto il peso delle prestazioni, che essi attualmente vi riscuotevano. Questo era un comodo principio pe' baroni perchè rendeva inattaccabile il loro possesso, e scambiava il loro fatto stesso col diritto. Ma il fondamento dell'opinione di Freccia si risolveva ne'due seguenti quesiti. La provincia d'Otranto è forse una terra nuova? Se non è nuova, qual'è l'avvenimento o il tempo in cui l'universal dominio di quel suolo si è da' barbari acquistato? Ma l'antichità è spinosa e porta all'incertezza delle opinioni; un'opinione radicata tre secoli fa, ha dovuto avere fondamenti capaci di determinare il giudizio di tanti grandi uomini che ci hanno preceduto; è più sicuro consiglio l'errare con molti che il filosofare con pochi. Ecco gli argomenti co'quali si rigettavano le opinioni degli scettici che osavano porre in discussione l'opinione di Marino Freccia. Basti l'aver accennato la causa dello stato particolare della provincia di Lecce. Per discutere le opposte opinioni è necessario d'entrare ne' fatti storici, i quali debbono essere riservati al loro luogo.

(156) La pruova di tutto ciò risulta dal decreto di S. M. dei 24 maggio 1810 col quale queste servitù furono abolite.

(157) V. la nota 154 nella quale sono stati segnati i particolari gravami delle popolazioni greche d' Otranto.

(158) V. la stessa nota 154, nella quale sono parimente segnati i gravami de' feudi albanesi.

(159) Le reintegrazioni ordinate colla prammatica del 1650, e coll' altra del 1729 erano state disugualmente, e parzialmente eseguite. La più parte de' demanj comunali alienati erano in potere de' baroni, e le liti dall' epoca del 1650 si ripigliavano e si abbandonavano a diverse riprese.

V. la serie delle decisioni della commissione feudale.

(160) I baroni per un principio della nostra giurisprudenza ricevuta, nella partecipazione de' pascoli e dei demanj comunali erano equiparati ad un cittadino. Alcuni degli scrittori, li vollero equiparati al cittadino il più ricco; altri a due. Questi cittadini armati di cento braccia fecero valere il loro diritto secondo il loro bisogno. Essi alcuna volta vollero separarsi dalla comunione e si fecero cedere una parte de' demanj; altre volte contraddicendo l' uso che il comune volea fare delle sue rendite, venderono il loro consenso o riservandosi una parte de' frutti, ovvero una data prestazione.
V. tutta la serie delle decisioni della commissione.

(161) Le leggi degli Angioini, degli Aragonesi e di Carlo V sono quelle di cui si è fatta menzione nelle note 65, 68 e 75.

(162) Gli arretrati di bonatenenza liquidati per disposizione della commissione dal giorno dell' ultimo catasto insino all' anno 1806, epoca del cangiamento del sistema ne' nostri tributi, ammontano a circa ducati 500,000. Questa somma non forma già il credito di tutti i comuni, ma di circa la metà che ne hanno fatto la petizione. Molti altri di questi crediti si liquidano attualmente da' consigli d' Intendenza. Cosi senza allegarne altra pruova, l' esistenza e la quantità del credito pruovano il fatto in quistione.

(163) V. la decisione pel comune di Mosciano in provincia di Teramo.

(164) V. la decisione pel comune di Montenero d'Omo in provincia di Abruzzo citeriore.

(165) Debbo rettificare una picciola inesattezza corsa nell' esempio sopracitato. Le prestazioni delle quali ho inteso parlare sono concepite ne'termini di *giornate d'amore, e di prestazione di cortesia*. V. le decisioni pe' comuni di Favale e di Accettura in provincia di Basilicata.

(166) V. la decisione pel comune di Bagnara in Calabria ulteriore.

(167) V. *Signorelli-Vicende della coltura nelle due Sicilie T. 5 p. 23.*

(168) In un' opera di questo genere, se se n'eccettui quello che i nostri archivj possono fornire, si può variare nel modo di classificare e di vedere i fatti, anzichè dar fuori nuovi materiali. Io ho profittato de' lavori di tutti quelli che hanno illustrato la storia d' Italia e di Francia. Muratori si può dire che abbia fornito tutto il materiale d' una storia de' fatti e degli errori dei mezzi tempi. Montesquieu ne' suoi libri 30 e 31 *dello spirito delle leggi*, Mably nelle sue osservazioni sulla storia di Francia, e Robertson nella introduzione alla storia di Carlo V hanno maestrevolmente tracciato i caratteri del governo feudale nelle sue principali epoche. Laonde in tutto quello che le mie ricerche

avranno di comune colle loro opere, io non potrò fare altro che seguirli.

(169) Robertson è sopratutto l'autore dopo il quale è difficile di scrivere. Questo è uno di quegli autori alla stima de' quali il tempo e l'esperienza aggiugne sempre qualche cosa di più. Non si può dire se sia maggiore la sua erudizione, o la maturità del suo giudizio. M' è assai spesso avvenuto di sviluppare un sistema di osservazioni e di vederlo interamente contenuto in poche linee della sua introduzione. La sua opera in somma è un quadro il quale scoraggia chiunque voglia metterglisi dappresso.

(170) V. Giambattista Vico nella *Scienza nuova.*

Capo I. (171) Antico era presso i Romani l'uso di dedurre colonie, e diversi furono i motivi pe' quali si adottò un tale espediente. Si deducevano alcune volte colonie dopo la conquista, secondochè narrano Dionigi d'Alicarnasso VII 439, ed Appiano *lib. 1. de bello civili.*

Si deducevano alcun' altra volta per contenere le popolazioni delle quali si diffidava, o per reprimere le incursioni da' nemici: *vel ad ipsos priores populos coërcendos, vel ad hostium incursus repellendos.* Sicolo Flacco *de condit. agror.*

Se ne deducevano pure per diminuire la moltitudine troppo inquieta di Roma: *civium Romanorum turba, quae prope in immensum creverat, at saepius jam seditionibus materiam praebuerat, ad laborem agriculturae traducebatur.* V. Dione *in Caes.* E per omettere altri motivi, molte colonie si dedussero anche per ragioni di compensi a' cittadini meritevoli, ed ai soldati; V. Hygino *de limit.: Augendae Reipublicae caussa illustres Romanorum viri urbes constituerunt, quas aut victoribus populi romani civibus aut emeritis militibus assignaverint; et ab agrorum nova dedicatione culturae colonias appellaverunt.* Di qui la diversità delle colonie, quanto a dire togate, o plebee di cittadini romani, militari, di diritto italico, e di latino, sul che largamente il dotto Carlo Sigonio *de ant. jur. Ital.* Ma le terre assegnate alle colonie, e tra i coloni divise, furono sottoposte al dazio per la legge Sempronia, recata da Goesio: *Civibus romanis ex agro publico plus decem jugeribus ne assignato, quique agrum assignatum acceperint in jugera singula quotannis Ærario inferre adstringitor.* La prestazione, cioè il dazio, ci si assicura dallo stesso Flacco, quando scrive: *Pars colonis divisa et assignata elocabatur sub vectigali.* Il dazio era inerente al fondo, e fu il mezzo pel quale il colono acquistò una parte del dominio del fondo stesso.

In generale il sistema de' Romani, relativamente alla distribuzione dell'agro conquistato, è spiegato ne' seguenti luoghi di Siculo Flacco: *Ut vero Romani omnium gentium potiti sunt agros ex hoste captos in victorem populum partiti sunt; alios vero agros vendiderunt.* Ed in altro luogo: *Causam autem dividendorum agrorum bella fuerunt; captus enim ager ex hoste victori militi veteranoque est assignatus, hostibus pulsis aequalis in modo manipuli datus est.* Lo stesso è contenuto

in quel luogo d' Ammiano: *Romanos agros bello adeptos possessoribus vel aliis colendos ea lege dedisse, ut omnium vectigalia solverentur, arborum et frugum decima pars, aliorumque fructuum.* Lib. 2. de bello civili.

Due principj nuovi al diritto romano introdusse l'enfiteusi, il primo fu la perpetuità della vendita de'frutti d'un fondo, principio estraneo al contratto naturale della locazione. *L. ex hoc jure de just. et jure e L. 1. locati*: il secondo fu la proprietà degli emponemi. Questi due principj hanno dato luogo ad una quantità di altri contratti affini, di cui l'enfiteusi e le sue leggi sono stati la principale origine. V. Molfesio sulle *consuet. Nap. par. 14. 9. 2.* V. Camillo Contareno nella geneologia de' dominj.

(172) V. *L. 3, 4, 8. Cod. de fundis patrimonialibus et saltuensibus et emphiteuticis.*

(173) La differenza consistea nel solo nome. Quindi sono sinonimi per legge e per l' effetto delle rispettive obbligazioni i fondi *enfiteuticarj*, i *patrimoniali*, e i *vettigali*. Nelle pandette fiorentine v'è il titolo *Si ager vectigalis id est emphyteuticarius petatur*, e 'l giureconsulto Paolo nella *L. 1* scrive: *Agri civitatum alii vectigales vocantur, qui in perpetuum locantur, id est hac lege, ut tamdiu pro illis vectigal pendatur, quamdiu neque ipsis, qui conduxerint, neque illis, qui in locum eorum successerunt, auferri eos liceat.* Cujacio ha avvertito: *ager vectigalis nihil aliud est quam ager emphiteuticarius; et stulti sunt illi, qui inter haec differentiam constituunt.* Tomo 7 pag. 376 lit. B.

(174) I Romani non riconobbero diritti di sovranità nè sulle persone nè su' beni de' cittadini. Questo era il principio *del diritto de' Quiriti*, in proposito del quale Bodino ha detto essere un istituto de' barbari la signoria pubblica, che ha formato la base di tutte le legislazioni posteriori. *Lib. 2. Cap. 2.*

Questo diritto non fu comune ad alcuna delle terre prese per diritto di guerra, le quali passavano nel dominio del popolo romano, che le concedeva *sub conditione annuae praestationis Provincialibus, quin et ipsis saepe Romanis*, siccome osserva Bynkershoek *de rebus mancipi cap. 9.* Un tal diritto fu, secondo le diverse epoche della storia romana, comune ora a'soli Quiriti, ora a' Latini, e finalmente agli Italiani, allorchè il diritto latino e l'italico furono uguagliati. V. Sigonio *de ant. jur. It.* Heinneccio *append. lib. 1. antiq. De jure antiquo civ. Roman. etc.*

(175) V. Cujacio nel *lib. 2* delle istituzioni *tit. 1.*

(176) Giustiniano tolse la differenza fra le terre d'Italia e di provincie, *L. unic. Cod. de nudo jure Quiritum tollendo;* ma questa abolizione fu posteriore a' tempi nella condizione de'quali io ora mi fermo, e riguardò gli effetti del dominio e i diversi modi d'acquistarlo o di trasmetterlo, e non già l'abolizione del vettigale e del tributo, cui continuarono ad esser soggetti i fondi che sino allora lo aveano sofferto.

(177) Igino *de limit. constit.* lo dice chiaramente: *Agri vectigales multas habent conditiones. In quibusdam provinciis fructus partem constitutam praestant, alii quintas, alii septimas, nunc multi pecuniam, et hoc per soli aestimationem.*
V. il luogo d'Ammiano citato nella nota 171. Sigonio *de ant. jure Rom. lib. 1 cap. 16.*
V. le illustrazioni che ha dato Burmanno sulle decime imposte da' Romani nella sua bella dissertazione *de vectigalibus populi Romani cap. 2 e 16.*

(178) V. il titolo del Codice *de agricolis, et censitis et colonis,* e tutto il libro XI del codice istesso, nel quale sono contenute le differenze fra le diverse specie di coloni liberi e servi.

(179) Questa differenza risulta da tutti i titoli del codice nei quali o principalmente o incidentemente si parla della condizione de' rustici, ma specialmente si rileva dalla *l. 3. Cod. de mancip., et colonis patrimonialium, saltuens., et emphyt.* e dalla *l. 28 Cod. de agr. et cens.*

(180) Il titolo del codice *de omni agro deserto* è l'indice dello stato di que' tempi. Erodiano *lib. 2* narra che Elio Pertinace aggiudicando agli occupatori le terre deserte ed incolte, accordò loro l'immunità per dieci anni, e agli agricoli soggetti concesse la libertà a perpetuo. Aureliano obbligò dippiù i comuni a rinvenire coloni *Leg. 1.* E Graziano, Valentiniano e Teodosio *Leg.* 7 viepiù allettarono gli occupatori de' fondi deserti, determinando che passassero, come proprj *salvo patrimoniali canone,* a' loro discendenti: *quicumque desertum fundum patrimonialem idoneumque praestiterit, salvo patrimoniali canone, perpetuo ac privato jure defendat, et velut domesticum, et avita successione quaesitum sibi habeat, suisque relinquat, neque eum aut promulgatione rescripti, aut reverentia sacrae adnotationis quisquam a fructu impensi operis excludet.*

(181) V. il titolo del codice di Giustiniano *De pascuis publicis et privatis.* Leysero *de pascuis.*

(182) Vedi le spiegazioni contenute nelle note 352, 353, 354.

(183) *L. 1 § 2 e 3 de instr. vel instr. leg.*

(184) *L. 4, 5 e 8 de censibus.*

(185) *L. 15 Cod. de agric. et censitis.*

(186) *L. 2 e 7 Cod. de agric. et censitis, arg. L. 112 de leg. 1.*

(187) *L. 11 Cod. de agric. et censitis.*

(188) *L. 9 C. de agric. et censitis.*
V. anche il tit. del Codice Teodosiano *si vag. manc. petat.*

(189) *L. 37 Auth. adscriptitios Cod. de epis. et cler.*

(190) *L. 1 e 2 Cod. in quibus causis coloni censiti dominos accusare possint.*

(191) *L. penult. de agric. et censitis. L. 10 in quibus causis coloni censiti dominos accusare possint.*

(192) *L. 5 Cod. de agricolis et censitis et colonis.*

(193) *Novella 128.*

(194) *L. 16 e L. ult. Cod. de agric. et censitis.*

(195) *L. 7 e 9 de agric. et censitis et colon.*

(196) *L. unic. de colon. Palestin. L. unic. de colon. Thrac. L. 1. de fugit. col. patrim. saltuens. et emphyt.*

(197) *L. unic. Cod. de colonis Thraciensibus. L. unic. Cod. de colonis Illiricanis.*

(198) Io non intendo di entrare quì nella disputa che ha diviso i dotti di Alemagna, cioè se la condizione degli ascrittizj e de' rustici moderni tragga tutte le sue origini dal diritto germanico, ovvero dalla mistura di questo e del romano. V. su di tal quistione, e su tutte le diverse opinioni che vi sono state nella materia Ludewig *de jure clientelari Germanorum in feudis, et coloniis*, Potgesser *de conditione et statu servorum apud Germanos tam veteri quam novo*, e le dissertazioni di Bohemero *de jure et statu hominum propriorum in Germania*, e *de libertate imperfecta rusticorum in Germania.* Lungi dal disputare a' Germani l'originalità di tal diritto, io sostengo che il diritto degli ascrittizj e delle altre diverse gradazioni di servitù dello stesso genere non sia stata se non un'idea posteriore innestata alle leggi ed agli usi de' Romani dagli esempj delle terre da essi conquistate. Questa conseguenza mi sembra che discenda chiaramente da ciò che ho detto nelle note 175, 178 e 179, e dal paragone fra la servitù romana e la germanica contenuto nelle note 352, 353 e 354.

(199) *L. 12 Cod. ut nemo ad suum patrocinium suscipiat rusticanos vel vic. eorum.*

(200) *L. unic. Cod. ne liceat potent. litig. patroc. praest.*

(201) V. l'intiero titolo del Codice *ut rusticani ad nullum obsequium revocentur.*
L. ult. Cod. de discussor.

(202) V. le memorie di Tillemont sull'Imperio di Valentiniano 3.
La novella dell'Imperatore Majorano.
Le mie note 21, 248, 252.

(203) V. *Iac. Got. de off. domus August. lib. 13. cap. 12.*
V. anche Panciroli *in notitia utriusque Imperii.*

(204) *Nov. Justin. 85 ad Basilium sac. off. mag.*

(205) *V. tit. 9. lib. 11. Cod. de fabric.*

(206) *L. 3. Cod. de fabric.*

(207) La stessa *L. 3. Cod. de fabric.*

(208) La stessa *L. 3. Cod. de fabric.*
V. Sul diritto de' fabbricensi le illustrazioni di Cujacio e di Perezio in questo titolo.

(209) *Ut militiae quodam modo sociati excubiis aquae custodiendae incessanter inhereant, nec muneribus aliis occupentur.* L. 10 de aquaeductu in fin.

(210) L. 10 Cod. de aquaeductu: *Universos autem aquarios, vel aquarum custodes, quos hydropylacas nominant, qui omnium aquaeductum hujus Regiae urbis custodes deputati sunt singulis manibus eorum felici nomine pietatis nostrae impresso signari decernimus ut hujusmodi annotatione manifesti sint, nec a procuratoribus domorum, vel quolibet alio ad usus alios avellantur, vel angariarum vel operarum nomine teneantur.*

(211) V. Gibbon *hist. de la decad. de l'Emp. rom. cap. 6.*

(212) Le imposte come porta la natura del loro corso andarono ugualmente crescendo e sotto i principi savj ed economi, e sotto i dissipatori. Vespasiano le accrebbe per avarizia, Eliogabalo per dissipazione, Diocleziano per le necessità dell'Imperio. Eliogabalo impose il vettigale della decima parte del prezzo di tutte le derrate, diritto che Alessandro Severo ridusse a più discreta misura. V. Lampridio nella vita di Alessandro. Massimino, non bastandogli i tributi, occupò i beni patrimoniali di tutte le città dell'Imperio e tutte le proprietà de' tempj, operazione la quale portò alla sollevazione quasi tutti i popoli, presso i quali fu eseguita. V. Erodiano *lib. VII* tra gli scrittori della Storia Augusta, e Zosimo *lib. I.* Diocleziano accrebbe la misura di tutte le imposte, in proposito di che Aurelio Vittore dice: *Nam cum omnis (Italia) eadem functione moderataque ageret, quo exercitus atque imperator, qui semper aut maxima parte aderant, uti possent; pensionibus, inducta lex nova. Quae sane illorum temporum modesti a tollerabilis in perniciem processit.*
Sext. Aur. Victor de Caesar. in Diocl. & Maximiano p. 411. ed. Traj. ad Rhen. 1696.
Le provincie furono in generale soggette a due specie di tributi, ad una imposta reale e fondiaria e ad un censo personale. Il primo dispiaceva per la sua gravezza; il secondo offendeva i cittadini, quasi perchè contenesse una nota di servitù. Parlando del primo Sidonio nella lettera a Ferreolo dice: *Sic habenas galliarum moderare, ut possessor exhaustus tributario jugo relevaretur* lib. 7 epist. 12; e parlando degli alleviamenti che l'Im-

perator Giuliano fece al secondo, Ammiano Marcellino dice: *Primitus partes eas ingressus, pro capitibus singulis tributi nomine vicenos quinos aureos reperit flagitari, discendens vero septenos tantum, munera universa complentes* lib. 36.
Tertulliano finalmente parlando dell' uno e dell' altro dice: *Sed enim agri tributo onusti, viliores, hominum capita stipendio censa ignobiliora: nam hae sunt notae captivitatis* apologet. cap. 13.

(213) *V.* il titolo del Codice *de suariis & susceptoribus vini & caeteris corpor.*
V. le illustrazioni di Cujacio e di Perezio su questo titolo.

(214) *V.* Cesare *de bello civili lib. 3 § 32.*

(215) *L. unic. de capitat. civium cens. eximend.*

(216) *V.* La novella dell' Imperator Majoriano nel Codice Teodosiano.

(217) *V.* la *L. 12 Cod. de cursu publico angar. & perangar.* Cujacio sullo stesso titolo.

(218) Si debbono distinguere nel diritto romano le angarie, e le perangarie personali dalle reali o patrimoniali. Le prime sole appartengono al corso pubblico, e sono quelle che prestarono il nome e l' idea delle seconde. *V.* la *L. fin. de muner. & honor.*
Ciò ch' è notabile però è che il corso pubblico si faceva a piedi ed a cavallo, e che al servizio personale a piedi alcune volte furono sottomessi i servi, ed altre volte anche i liberi. *V.* Bulenger *lib. 3 de Imper. rom. cap. 40 in fin.*

(219) *V.* il titolo del Codice *de tractoriis & stativis.*

(220) *V.* Perez nel titolo *de cursu publico n. 4.*

(221) *L. 2. Cod. quibus muner. vel praestationibus. L. 1. Cod. quemadmodum civilia munera indicantur.*

(222) *V.* il titolo *de metatis & epidemeticis.*

(223) *V.* la *L. 2* del Codice nel titolo sopracitato, e la novella 130.
V. Vegezio *lib. 2 c. 7.*

(224) *V.* Panciroli *in notitia Imp. Orient. cap. 46.*

(225) *L. 9 Cod. de metat. & epidemet.*

(226) *L. 21 Cod. de cursu publ. ang. & perang. L. 11 Cod. de Sacros. Eccles.*

(227) *L. 10 Cod. de muneribus patrimoniorum. L. 3 Cod. Quemadmodum civilia munera indicantur.*

(228) Per valutare le conseguenze che la mancanza anzi l'estinzione totale dello spirito pubblico produceva nelle forze della nazione, è utile il riunire insieme gli effetti principali di tutte le cause sinora riandate. L'agricoltura era abbandonata a segno che il governo non avea più i mezzi come restituir le terre alla cultura *V.* la nota 180. L'Italia era coverta di paludi e di boschi, e di paludi inondate da quei fiumi che ora la fertilizzano e l'arricchiscono. *V.* le testimonianze degli scrittori del 4.° e 5.° secolo raccolte da Muratori nella *dissert. 21 de Italiae statu etc.* I disordini dell'amministrazione obbligavano i cittadini proprietarj ad abbandonar le città, ed il governo dovea accorrere con provvedimenti per impedirne lo spopolamento. *V.* la novella di Majoriano citata nella nota 216.

I cittadini si negavano di difendere lo stato, ed il governo era costretto di ricorrere alle forze de' barbari. *V.* i documenti citati nelle note 229, 235 e seguenti.

Per ciò che riguarda le Gallie, prescindendo da tutto ciò che n'è detto ne' libri e nelle declamazioni di Salviano, il ritratto che ne fa Sidonio nel panegirico a Majoriano è giudizioso e mostra la condizione delle provincie d'un grande imperio, distanti dal centro del governo.

Mea Gallia rarum
Ignoratur adhuc dominis, ignaraque servit.
Ex illo multum periit, quia principe clauso
Quidquid erat miseri diversi partibus orbis.
Vastati solemne fuit, cui vita placeret.
Cum rector moderandus erat. . . . versi 356.

Allorchè Atulfo abbandonò l'Italia, diversi provvedimenti furono dati per sollievo delle provincie che la componevano. Fra questi ve n'ha di quelli i quali mostrano qual fosse lo stato delle popolazioni. Non solo furono rimessi ad alcune provincie i tributi d'ogni sorta, ma furono dati diversi incoraggiamenti a' forestieri, perchè venissero a coltivare le terre abbandonate, e ai cittadini perchè riedificassero gli edifizj distrutti. V. la *l. 14 del tit. 14 lib. XV,* la *l. 7 del tit. 28 lib. XI,* e la *l. 12 del tit. 11 lib. XIII del Codice Teodosiano.*

Non solo l'imperio mancava ugualmente di forza e di opinione, i due legami che potevano sostenerlo, ma erasi nel quinto secolo radicata la prevenzione che esso fosse al suo termine. La predizione dell'augure Vettio fu generalmente creduta, e Claudiano stesso l'annunzia in que' versi:

Tunc reputant annos interceptoque volatu
Vulturis, incidunt properatis saecula metis. . . . . . .

De bello get.
V. il P. Sirmond nelle note a Sidonio.

(229) V. Simmaco *lib. 8 epist. 65.* Nelle Gallie s'incontrava una simile ripugnanza. V. Ammiano *lib. 15.* Egli contesta che i Galli per esentarsi dal militare in Italia aveano l'uso di recidersi il pollice per rendersi così inutili alla milizia.

(230) V. l'esempio citato nella nota 258.

(231) V. Simmaco luogo citato.

(232) V. Vegezio *lib. 1 cap. 10.*

(233) È notabile lo spirito di derisione e di religione insieme col quale Giornande parla della morte di Valente: *Lacrymabili bello commisso, vincentibus Gothis, in quodam prælio juxta Hadrianopolim saucius ipse refugiens, ignorantibus quoque quod Imperator in tam vili casula delitesceret Gothis, igneque (ut assolet) sæviente ab inimico supposito, cum regali pompa crematus est haud secus quam Dei prorsus judicio, ut ab ipsis igne combureretur, quos ipse veram fidem petentes in perfidiam declinasset, et ignem charitatis ad gehennæ ignem detorsisset cap. 26.*

(234) V. Zosimo *lib. 4 cap. 30.*

(235) V. Ammiano Marcellino *lib. 27 e 31.*

(236) V. *hist. Miscellæ lib. 13.*

(237) V. *L. 3 Cod. de fabricensibus, L. 1 Cod. de Tyronibus.*

(238) V. l'intiero titolo del codice Teodosiano e del Giustinianeo *de desertoribus et occupatoribus.*
V. le illustrazioni di Cujacio su questo titolo.

(239) V. Sinesio *de Regno pag. 21, 26.*

(240 V. Simmaco luogo sopra citato.

(241) V. Vegezio *de re militari*, e specialmente nel luogo citato nella nota 232.

(242) V. Dione Cassio *lib. 54.*

(243) Tacito *lib. 3* degli annali § 40 e seguenti.

(244) Tacito *lib. 4* degli annali § 72.

(245) Tacito *lib. 4* della storia § 76. *Gallos quid aliud, quam prædam victoribus? et tamen quod roboris sit, Belgas, secum palam, aut voto stare.*

(246) È ugualmente notabile il contenuto di questo discorso, ed il suo principio. Ceriale dice a' Galli: *Neque ego unquam facundiam exercui, et populi romani virtutem armis adfirmavi. Sed quia apud vos verba plurimum valent, bonaque ac mala non sua natura sed vocibus seditiosorum estimantur, statui pauca disserere etc.* Persuaso com' era Ceriale che le cose si valutassero d' ordinario più pe' loro accidenti e pel modo onde vengono presentate, che per la loro realtà, nel parlare dei

tributi così gli dipinse: *Nos quamquam totiens lacessiti, jure victoriae id solum vobis addidimus, quo pace tueremur. Nam neque quies gentium sine armis; neque arma sine stipendiis; neque stipendia sine tributis haberi queunt. Cætera in comuni sita sunt.*

(247) Cesare *lib. 6 de bello gallico § 13. Plebs pene servorum habetur loco, quæ per se nihil audet, et nulli adhibetur consilio. Plerique cum aut aere alieno aut multitudine tributorum, aut injuria potentiorum premuntur, se se in servitutem dicant nobilibus: in hos eadem omnia sunt jura quae dominis in servos.*

(248) V. Salviano *de vero jud. et provid. lib. 5. De Bagaudis nunc mihi sermo est, qui per malos judices et cruentos spoliati, afflicti, necati, postquam jus romanæ libertatis amiserant, etiam honorem romani nominis perdiderunt: et imputatur his infelicitas sua, imputamus his nomen calamitatis suæ, imputamus nomen quod ipsi fecimus. Quibus enim rebus alis Bagaudae facti sunt, nisi iniquitatibus nostris, nisi improbitatibus judicum, nisi eorum proscriptionibus et rapinis, qui exactionis publicae nomen in quaestus proprii emolumenti verterant, et indictiones tributarias praedas suas esse fuerunt.*

V. Paolo Orosio *lib. 7 cap. 15.*

V. Eutropio *lib. 7.*

V. Chron. di Froissard *lib. 1.*

V. Eumene nel suo panegirico VI 8, dove parlando delle Gallie le chiama *efferatas injuriis.*

(249) Vedi i fatti de' Bagaudi narrati in tutte le storie e le cronache del quinto secolo. V. Paolo Orosio, la cronica di S. Prospero d' Aquitania, le lettere ed il poema di Sidonio Apollinare.

(250) La libertà a cui proclamarono le provincie armoniche fu principalmente l' opera de' *Bagaudi* il nome de' quali si scambiò sovente con quello degli Armorici. Essi si sparsero anche nelle Spagne e ispirarono l' indipendenza a' popoli de' Pirenei. V. la cronica d' Italia presso all' anno 440.

(251) Salviano *lib. 5.*

(252) V. gli estratti dalla storia arcana di Procopio dati da Grozio: *Parum fuerat Iustiniano terras Romanis possessas pessime tractare, nisi et Italiæ Africaeque recuperandae se intendisset, non ob aliud quam ut hos quoque in eamdem cum iis provinciis, quae ante parebant, miseriam vastitatemque involveret.*

V. Anche il luogo di Procopio citato nella notà 21.

(253) Piuttosto che entrare ne' dettagli della storia letteraria del tempo io voglio solamente fissare il lettore su d' una osservazione generale relativamente allo stato degli studj del quinto secolo, e questa è la somiglianza che le facoltà morali ed intel-

lettuali de'Romani cominciavano a prendere con quelle de' barbari. Donde avvenne che gli ultimi scrittori romani del quarto e quinto e i primi scrittori barbari del sesto e del settimo secolo coincidono nell' istesso gusto e quasi nel medesimo stile? O che questo paragone si faccia nella filosofia, o nell'eloquenza e nella poesia, ovvero nella storia, dalla differenza in fuori delle cognizioni che i Romani vi portavano, il difetto dell'esatta ragione, lo sforzo dell'immaginazione, la sovrabbondanza e l'esagerazione dello stile sono i caratteri comuni agli uni ed agli altri. Questa è una verità che il paragone solo fra i diversi scrittori di questa età può dimostrare e che avrebbe dovuto formare la regola degli esempj di tutti gli autori della storia letteraria. Io mi terrò all'esempio solo della storia, come quella che nelle età barbariche ha preso sopra ogni altra arte i caratteri del tempo. Chi non iscopre la somiglianza nel modo che hanno di vedere i fatti e di renderli Ammiano Marcellino, Paolo Orosio, Procopio, Giornande e giugnerò sino a Paolo Diacono?

(254) Noi abbiamo monumenti illustri dello studio ed arte di trascrivere i codici antichi. È notissimo il codice di Virgilio conservato nella biblioteca laurenziana che fu trascritto ed emendato dal Console Aproniano nella fine del quinto secolo. V. Tiraboschi nel *cap 3.* del libro sulla storia della letteratura Italiana dalla rovina dell' Imperio occidentale insino al Regno dei Longobardi. Le istituzioni che Cassiodoro diede al suo monasterio di Squillace contengono l'idea di tutto il sapere di quel tempo. Egli raccomanda a' suoi monaci l'arte e l'occupazione di copiare gli antichi.

V. Cassiodoro nell' opera dell' istituzione delle lettere divine ed umane *cap. 15* e *cap. 30.*

(255) V. la descrizione dello stato de' costumi e della coltura specialmente di Roma che fa Ammiano Marcellino *lib. 28 cap.* 4. Inoltre tutti i provvedimenti dati da Teodorico e da Cassiodoro per la ristaurazione delle lettere d' ogni genere pruovano il decadimento nel quale si trovarono ne' tempi immediati così antecedenti come posteriori. Non si dee far altro che scorrere la raccolta delle lettere di questo grand' uomo per averne la pruova.

(256) Quanto alla dottrina ecclesiastica del quarto secolo è superfluo il ricordare qui i padri che l' hanno illustrato, e che presentano uguali esempj di erudizione, di eloquenza e di filosofia. Quanto al decadimento degli studj ecclesiastici nel quinto secolo è notabile quel luogo di Cassiodoro, il quale ci dice che per introdurre in Roma una scuola d' interpetrazione della sacra scrittura avea dovuto cooperarsi presso Papa Agapito, onde si fosse stabilita a spese comuni. Nella prefazione al libro *dell'istituzione delle divine ed umane lettere.*

Per ciò che riguarda i costumi de' cherici si può vedere quali essi fossero dalle lettere di S. Leone Magno. Le città afflitte dai tributi non poteano altrimenti pagarle che prendendo denaro ad usura. Gli ecclesiastici d' Italia corsero generalmente a questa speculazione la quale fu vietata da S. Leone. V. il *lib. 3* del-

l' epistole *cap. 4 e 5.* Pel rimanente vedi il secondo e terzo dei discorsi di Fleury sulla storia Ecclesiastica.

(257) V. Dione Cassio *lib. 55.* V. Panciroli *notitia dignitatum utriusque imperii* cap. 139.

(258) V. Lampridio nella vita di Alessandro Severo *Historiae augustae scriptores, Leyden 1671. V. l. 16 D. de acq. rer. dom.*
Quanto alla ripugnanza delle legioni di abbandonare le loro antiche provincie ne fa fede l' esempio di quelle della Gallia, le quali richiamate da Costanzo dopo le vittorie di Giuliano per accorrere alla guerra di Persia, non solo si negarono di ubbidire agli ordini dell'Imperatore, ma proclamarono Imperatore lo stesso Giuliano. Sono notabili le ragioni che fecero allora riguardare come ingiusto a' soldati romani il traslogamento delle loro legioni: *Nos quidem ad orbis terrarum extrema ut noxii pellimur et damnati: charitates (idest uxores) vero nostrae Alamannis denuo servient, quas captivitate prima post internecivas liberavimus pugnas.* È ugualmente notabile il discorso col quale Giuliano debolmente difendendosi dell' imperio che le legioni gli decretavano, cercava di calmarle dal loro risentimento: *cesset ira quaeso paullisper: absque dissentione vel rerum appetitu novarum impetrabitur facile quod postulatis: quoniam vos dulcedo patriae retinet, et insueta peregrinaque metuitis loca, redite iam nunc ad sedes nihil visuri, quia displicet, Transalpinum. Hocque apud Augustum capacem rationis et prudentissimum, ego competenti satisfactione purgabo.* Ammiano Marcellino *lib. 20 cap. 4.*

(259) Prescindendo dalle dispute degli eruditi che hanno creduto trovare la menzione degli antichi benefizj a' tempi di Cicerone, su di che vedi così Scaligero, come l'Oliveto sull'epistola 20 del *lib.* 5 delle familiari di Cicerone, mi pare che vi sia un altro argomento a credere più antico del tempo degl'Imperatori l'uso ed il significato della parola *benefizj*. Dopo quel che ne dice Hygino nel trattato *de limitibus constituendis*, è incontrastabile che il sistema delle concessioni degli agri pubblici, chiamati benefizj, dipendea da quello delle colonie. Ora se il diritto colonario è stato solamente scritto sotto gl'Imperatori, ma traeva la sua origine da' tempi della repubblica, qual difficoltà vieta di supporre, o per meglio dire qual' opinione è più verisimile di quella che presso il pubblico erario si conservasse un registro di siffatte concessioni? Dopo questa spiegazione essendo anche incerta l'interpretazione del luogo di Cicerone, che ha dato causa alla disputa, l' opinione di Scaligero potrebbe acquistare anche maggior grado di verisimiglianza. Vedi anche la dissertazione 11 *de allodiis, vassis, vassallis, beneficiis,* etc. di Muratori.
Lampridio nella vita di Alessandro Severo dice: *sola quae de hostibus capta sunt, limitaneis ducibus, et militibus donavit, ita ut eorum ista essent si heredes illorum militarent.* E nella vita di Probo Augusto: *Veteranis omnia illa quod anguste adeuntur Isauriae loca privatis donavit: addens ut eorum*

filii ab anno octavo decimo mares dumtaxat ad militiam mitterentur. V. la raccolta degli scrittori della storia augusta di sopra citata.
V. la dissertazione 11 di Muratori di sopra citata.

(260) Cicerone *in Verrem 3.*

(261) Tacito nel *lib. 2* degli annali.
Suetonio nella vita di Tiberio. V. Tillemont t. 1 della storia degl'Imperatori *pag. 98 e 762 t. 3 pag. 389 e t. 4 pag. 285.*

(262) Giulio Capitolino parlando di Vero dice: *confecto bello, regna regibus, provincias comitibus suis distribuit.*
V. la storia augusta di sopra citata.

(263) Il titolo di comite dopo il regno di Costantino divenne il titolo universale di tutti coloro che presedevano ad una qualche parte dell'amministrazione interna del palazzo, o degli uffizj della casa imperiale.
V. Panciroli nelle notizie *dignit. utr. imp.*, ed il *lib. 12* del Cod. Giustinianeo.

(264) V. la situazione delle dignità citate nella nota precedente. E vedi la *L. 13 tit. 26 lib. 6* del Codice Teodosiano: *Immunitatem tribuimus his qui post emeritam in armis militiam ad honorem ducatus nostrae serenitatis provexit judicium.*

(265) V. la situazione delle dignità e delle cariche dell'Imperio di sopra citata.

(266) V. Panciroli *in not. imp. occidentalis cap. 183.*

(267) Zosimo *lib. 6,* e Pancirolo nello stesso luogo.

(268) Ammiano *lib. 28.* e Paolo Orosio *lib. 7 cap. 53.*

(269) V. Mariana *lib. 6 cap. 1.*

(270) V. le Novelle 24, 25, 26 di Giustiniano.

(271) V. Panciroli *in notitia utriusque imp. occidentalis et orientalis.*

(272) V. Gibbon *histoire de la decadence et de la chute de l'empire romaine cap. 26.* CAP. II.

(273) V. Mariana *lib. 5 cap. 1.*

(274) V. Giornande *cap. 31.*

(275) Mariana *lib. 5 cap. 2.*

(276) *Godisco Vandalorum Regi pax in has leges data est, ut sine veterum incolarum maleficio in hispania viverent, ne-*

tur adverque triginta annorum praescriptionis lege ullo tempore tuerensus Romanos, quae per vim nefasque usurpassent. Mariana *lib. 5 cap. 2.*

(277) Eurico succedette al fratello Teodorico nel 467. La Gallia Gotica fu unita al regno de' Visigoti di Spagna insino all'anno 506, allorchè Clodoveo tolse ad Alarico nella battaglia di Vouillé presso Poitiers la vita; ed al regno de' Goti l'Aquitania e tutta l'estensione del territorio fra la Loira e i Pirenei.
V. Giornande *cap. 45.*
Mariana *lib. 5 cap. 5 e 6.*

(278) V. Gibbon decadenza dell'Imperio romano *cap. 33.*

(279) V. Mariana *lib. 5 cap. 12.*

(280) V. Paolo Orosio *lib. 7 cap. 82*, e Mascou nelle quattro note poste in fine della sua storia degli antichi Germani.

(281) Mascou *lib. 8.*

(282) Mascou *lib. 5 cap. 5.*

(283) V. Gibbon *hist. de la decad. de l'Emp. rom. cap. 25.*

(284) S. Girolamo si fa testimonio di questa inclinazione degli Attaccoti: *Cum ipse adolescentulus in Gallia viderim Attaccotos Scottos, gentem Britannicam humanis vesci carnibus; et cum per silvas porcorum greges et armentorum pecudumque reperiant, pastorum nates et faeminarum papillas solere abscindere, et has solas ciborum delicias arbitrari:* V. S. Girolamo t. 2.

(285) Ammiano Marcellino *lib. 20 cap. 1.*

(286) Ammiano *lib. 20 cap. 1, lib. 24 cap. 4, e lib. 28 cap. 3.*

(287) Beda *lib. 1 cap. 12.*

(288) Zosimo *lib. 6.*

(289) D'Anville notizie dell' antica Gallia.

(290) Zosimo *lib. 6,* Beda histor. Angl. *lib. 1 cap. 12.*

(291) Gibbon *cap. 31.*

(292) V. il P. Sirmond nelle note a Sidonio Apollinare.

(293) V. Beda *lib. 1 cap. 15.*

(294) V. Gregorio di Tours *lib. 4* della storia *cap. 4.*

CAP. III. (295) V. Platone *lib. 5 de legibus.*

(296) V. Sigonio *de antiquo jure ital. lib. 1 cap. 1.*

(297) V. i frammenti di Ulpiano *tit. 5, 17, 19 e 20.* Più lo stesso Sigonio *de jure ital.*

(298) *L. Aelia Sentia* dell'anno 755 di Roma.

(299) V. Cajo *lib. 1* delle istituzioni: *hoc tempore nullis hominibus qui sub Imperio romano sunt, licet supra modum & sine causa legibus cognita in servos suis saevire. Nam ex constitutione Divi Antonini qui sine causa servum suum occiderit non minus puniri jubetur, quam qui alienum servum occiderit.*

(300) La storia delle leggi fatta in favor de' servi mostra gli esempj di crudeltà a' quali gl' Imperatori crederono di dovere riparare. Augusto fu il primo che diede al prefetto della città la giurisdizione su i padroni che infierissero contro de' servi. Ulpiano spiegando questa parte della giurisdizione del prefetto della città dice: *Quod autem dictum est, ut servos de dominis quaerentes Praefectus audiet, sic accipiemus: si saevitiam, si duritiem, si famem, qua eos praemant, si obscenitatem in quam eos compulerint, vel compellant apud Praefectum urbi exponant L. 1 § 1 e 8 De off. Praef. urb.*

L' Imperator Claudio vietò col Senatoconsulto, detto perciò Claudiano, l' esposizione de' servi infermi, di cui fa menzione Suetonio nella vita di Claudio *cap. 25.* Sotto l' istesso Imperatore fu pubblicata la legge Petronia, la quale tolse la facoltà a' padroni di condannare i servi a combattere nell' anfiteatro le fiere. *V. L. 11 ad L. Cornel. de sicar.*

L' Imperator Adriano condannò la matrona Umbricia alla rilegazione per un quinquennio, per avere su lievi cagioni atrocemente trattato le sue ancelle *L. 2 § ult. De his qui sui vel alieni jur. sunt.*

L' Imperatore Antonino non solo frenò la facoltà d' uccidere i servi, ma ordinò a' magistrati provinciali di conoscere delle di loro querele, *& si*, ei soggiunse, *vel durius habitos quam aequum est vel infami injuria affectos cognoveris veniri jube, ita ut in potestatem domini non revertantur. Quod si meae constitutioni fraudem fecerit, sciat me admissum severius executurum L. 1 eodem.*

Tutte queste leggi, dettate dall' umanità, e da' costumi cangiati, non impedirono gli esempj di molte atrocità, le quali diedero occasione alla *L. unic. Cod. de emendatione servorum*, di sopra citata. Costantino in questa legge dichiarò reo d' omicidio il padrone, il quale *voluntate servum ictu fustis, aut lapidis caeciderit, vel telo usus lethale vulnus inflixerit, aut suspendi laqueo praeceperit vel jussione tetra praecipitandum esse mandaverit, aut veneni virus infuderit vel dilaniaverit poenis publicis corpus ferarum unguibus latera persecando vel exurendo oblatis ignibus membra, aut tabescentes artus atro sanguine permixta sanie, de fluentes, prope in ipsis adigerit cruciatibus vitam relinquere saevitia immanium barbarorum.* Questa lunga enumerazione di supplicj, e di cruciati non possono prendersi se

non come altrettanti esempj della crudeltà de' padroni, perciocchè altrimenti dovrebbe dirsi, che il legislatore avesse voluto far pompa d'una scienza di tormenti superflua anche al fine ch'esso si proponea.

(301) V. il titolo del Codice *De his qui in sacrosanctis ecclesiis*, e la *L. 2 e 8 Cod. de feriis.*

(302) V. Gregorio Nyssen. *orat. 2, de resurrectione Christi.*

(303) V. la lettera di S. Paolo *ad ephes. cap. 6* ove dice: *& vos domini eadem facite illis remittentes minas, scientes quia & illorum, & vester dominus est in coelis & personarum acceptio non est apud Deum.*

(304) V. l'altra lettera di S. Paolo a Filemone. Vedi la dottrina de' concilj riportata da Muratori *excomunicationi vel paenitentiae biennii esse subiiciendum qui servum proprium sine conscientia judicis occiderit.* V. Muratori *dissert. 14.*

(305) La *L. 5 Cod. Theod. de his qui ad Eccles. confugiunt* parla de' servi che si rifuggivano alle chiese, ed autorizza i ministri ecclesiastici a farsi intercessori presso i padroni del cui sdegno i rifuggiti temevano.
V. Gotofredo su questa legge: Egli osserva ciò che è dimostrato da un gran numero d'esempj: *servis iram domini fugientibus duplex hoc perfugium erat, ara seu templum & deprecator. Utramque hoc saeculo concurrebat in servis ad Ecclesiam confugientibus, imo nihil aliud ad Ecclesiam perfugium erat, quam clericorum deprecatio, seu intercessio.*
V. Gli esempj dell'intercessione di S. Agostino per Farenzio *epist. 130*, e l'altro di S. Paolo citato nella nota 304.
In conferma di queste intercessioni nascenti dagli asili cadono in acconcio due canoni, cioè il 5.° e 'l 6.° del Concilio di Oranges. I padroni occupavano per ripresaglia i servi delle chiese, e credevano vendicarsi così del favore e della protezione che i servi proprj ritrovavano. Il concilio provvedendo su questo abuso determinò: *eos qui ad Ecclesiam confugerint tradi non oportere, sed loci sancti reverentia & intercessione defendi. Si quis autem mancipia clericorum pro suis mancipiis ad Ecclesiam confugientibus crediderit occupanda, per omnes Ecclesias districtissima damnatione feriatur.*

(306) V. la legge *de emendat. serv.* citata nella nota 300.

(307) V. La *L. 1* del Codice Teodosiano *de expositis.*

(308) V. il titolo del Codice *de his qui Ecclesia manumittuntur.*

(309) V. le vite di Epifanio, e degli altri Santi del 4.° e 5.° secolo presso i Bollandisti.

CAP. IV. (310) V. la *L. 1 tit. 12 lib. 15* del Codice Teodosiano e Goto-

fredo sulla stessa legge. Sull' esempio o sulla leggenda del monaco Telemaco vedi Teodoreto *lib. 5 cap. 26.*

(311) *Agri pro numero cultorum ab universis per vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur: facilitatem partiendi camporum spatia praestant. Arva per annos mutant, et superest ager: nec enim cum ubertate et amplitudine soli labore contendunt, ut pomaria conserant, et prata separent, et hortos rigent: sola terrae seges imperatur.* Tacito *de moribus Germanor.* § 26. V. Cesare. *de bel. gal. lib. 6* § *22.*

(312) *Idem* § *16.*

(313) *Idem loco citato.*

(314) *Idem loco citato.*

(315) *Idem* § *15.*

(316) I latrocinj per le tribù mediterranee e la pirateria per le marittime erano gli ordinarj esercizj della gioventù germanica e gallica del tempo in cui i costumi di queste nazioni si somigliavano fra loro: *latrocinia nullam habent infamiam, quae extra fines cujusque civitatis fiunt, atque ea juventutis exercendae ac desidiae minuendae caussa fieri praedicant.*
V. Giulio Cesare *de bel. gallico lib. 6 cap. 23.*
Lo stesso Tacito nel *libro 12* degli annali *cap. 27* lo attesta. Questo costume primitivo de' Germani si conservò ne' tempi posteriori come lo nota Pomponio Mela *de situ orb. lib. 3 cap. 3*, ed altri.
Quanto alla pirateria V. Sidonio *lib. 8 ep. 6.* V. il panegirico di Eumenio recitato a Valerio Costanzo, dove parlando de'Franchi dice: *nihil esse clausum piraticae desperationi, quo navigiis pateret accessus.*

(317) *Idem* § *19.*

(318) *Tum in ipso concilio, vel principum aliquis vel pater, vel propinquus scuto frameaque juvenem ornant: haec apud illos toga, hic primus juventae honos: ante hoc domus pars videntur mox reipublicae.* Tacito § 13.

(319) V. Giulio Cesare *de bel. gal. lib. 6* § *23.* Tacito § 13 sopra citato.

(320) Tacito § 6.

(321) *Idem loco citato.*

(322) *Idem loco citato.*

(323) I Germani non ebbero originariamente se non un modo solo d' ordinare gli eserciti, e questo fu il cuneo, modo il più

usitato anche nelle milizie barbariche de'nostri tempi: *acies per cuneos componitur* Tacito § 6. Questo fu anche l'ordine serbato nella battaglia data da Buccellino generale de' Franchi a Narsete. V. Daniel *lib. 1.*

(324) Il sistema della scelta o sia della leva contribuiva alla disunione degli eserciti ed al loro stato collettizio. La diversità fra le leve de' Romani e quelle de' barbari era che fra i primi i soldati uscivano dai cittadini, fra i barbari i cittadini dai soldati; fra i primi dalle città si distaccavano i campi militari; fra i secondi le città si trasportavano ne' campi. Fra i primi i magistrati deponevano la toga per vestir la lorica; fra i secondi i generali mettevano sulla lorica la toga. Relativamente poi al calore de'barbari ed alla imprudenza del combattere vedi Tacito § 6. Daniel *lib. 1.* sopra citato.

(325) V. Daniel *de la milice françoise lib. 1, 2 e 3* delle diverse macchine da guerre e dell'arte di assediar piazze nella 1, 2 e 3 razza. Vedi Muratori *Dissert. 26 de militia saeculorum rudium in Italia.*

(326) Tacito § 12.

(327) Tacito § 12., ed Heinneccio *Elem. jur. germ. lib. 3* § *5. 19.*

(328) *Idem* § *11 e 12.*

(329) Heinneccio *Elem. jur. germ. lib. 3* § *16.*

(330) V. Tacito § 11.

(331) *Idem* § *11.*

(332) *Loco citato.*

(333) *Idem loco citato: Si displicuit sententia fremitu aspernantur, sin placuit frameas concutiunt. Honoratissimum assensus genus est armis laudare.*

(334) *Gaudent praecipue finitimarum gentium donis, quae non modo a singulis sed publice mittuntur: electi equi, magna arma phalerae, torquesque.*

(335) § 15.

(336) L'avere i Re Franchi esatto per legge l'esibizione solenne de' doni nel tempo della rassegna delle truppe è uno de'più grandi argomenti per pruovare il carattere di somiglianza che le istituzioni de' nuovi popoli ebbero colle antiche. V. la nota 494.

(337) V. Esiodo in *opera et dies.*

(338) V. le giudiziose e dotte osservazioni di Einneccio nel *cap.*

De jure germanico ante Caroli M. imperium lib. 2. De origine et processu juris germanici.

(339) Il differente corso che fece la coltura fra le nazioni germaniche ch'emigrarono dalle loro patrie sedi e quella delle tribù che vi rimasero, pruovano che i vincitori diedero a' vinti i loro usi, ma che questi li ridussero in sistemi. I Sassoni e tutti gli altri popoli della Germania che fecero parte dell'Imperio di Carlo Magno rimasero *ex-legi* fino al regno di questo grand' uomo, il quale ne' principj del IX secolo fece compilare i codici de' loro rispettivi usi. V. Eginard nella vita di Carlo Magno: *eum omnium nationum quae sub ejus dominatu erant jura quae scripta non erant describi ac litteris mandari fecisse.* Cap. 29.

(340) Due diverse imitazioni contengono le leggi dei Germani; l'una è del vocabolario romano, e questa è una verità che sarà dimostrata con un gran numero d'esempj appena entreremo nei tempi delle nuove istituzioni de' Franchi, l' altra delle idee del diritto civile romano, e questa fu varia secondo i diversi tempi ne' quali furono scritte le rispettive leggi dei barbari, e secondo la maggiore o minor cognizione che costoro ebbero di tal diritto. V. Einneccio *lib. 2. cap. 1* § *13. hist. jur. civ.*

(341) V. la collezione di queste leggi presso Lindenbrogio. Esse furono raccolte, e compilate circa l'anno 420, vale a dire sotto l'imperio di Onorio e quasi contemporaneamente all'epoca in cui i Franchi, passato il Reno, vennero ad occupar la capitale delle Gallie.

(342) Fra gli usi riportati da Tacito vi sono i seguenti: *levioribus delictis pro modo poenarum equorum pecorumque numero convicti multantur. Pars multae regi, vel civitati, pars ipsi qui vindicatur, vel propinquis ejus exsolvitur* § *12.*
Ed altrove: *Luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfationem universa domus* § *21.* La legge de'Franchi·Salii serbò le stesse idee nella estimazione del delitto, e nel modo di punirlo. V. i titoli di questa legge 28, 38, 44, 45, 46, 65.

(343) *Crebrae, ut inter vinolentos, rixae, raro conviciis, saepius caede, et vulneribus transiguntur* § *22.*

(344) *Suscipere tam inimicitias, seu patris seu propinqui, quam amicitias necesse est* § *21.*

(345) § 22 di sopra citato.

(346) Le gare e le inimicizie fra le famiglie potenti erano il soggetto di partiti pubblici e per conseguenza di guerre e di alleanze comuni. Tacito dopo d' aver detto ch' era necessario a ciascuno l'assumere le inimicizie del proprio genitore o del parente, e dopo di aver detto che frequenti erano le risse, le quali terminavano piuttosto coll'uccisione e colle ferite, anzichè colle contumelie, soggiugne che i germani armati ancora: *de re con-*

ciliandis invicem inimicis, et jungendis adfinitatibus et adsciscendis principibus, de pace denique ac bello plerumque in conviviis consultant, § *22*.

(347) Dalla versione dell'Iliade di mio padre *lib. 22*.

(348) *Decorum erat tum ipsis capessere pugnam ducibus. Avide itaque se certamini offert; adeoque infestis animis concurrerunt, neuter, dum hostem vulneraret, sui protegendi corporis memor, ut contrario ictu per parmam uterque transfixus, duabus haerentes hastis moribundi ex equis lapsi sint.* Liv. lib. 2 cap. 6.

(349) V. il trattato di Seldeno sul duello.

(350) Parlando de' Germani dice: *Et nunc provocantes alter alterum injuria, nunc agentes gratias quod eas romana justitia finiret feritasque sua novitate incognitae disciplinae mitesceret, et solita armis discerni terminarentur.* Lib. 2, cap. 118.
Teodorico si studiò di svellere l'abuso de' duelli radicati fra i Goti. V. la lettera 23 e 24 di Cassiodoro del libro 3 delle sue lettere diverse.

Cap. V. (351) *Dominum ac servum nullis educationis deliciis dignoscas. Inter eadem pecora in eodem humo degunt, donec aetas separet ingenuos, virtus agnoscat.* Tacito German. § 20.

(352) *Ceteris servis non in nostrum morem descriptis per familiam ministeriis utuntur. Cetera domus officia uxor ac liberi exequuntur.* Tacito German. § 25.

(353) *Suam quisque sedem, suos penates regit,* lo stesso § 25.

(354) *Frumenti modum dominus aut pecoris, aut vestis ut colono iniungit* lo stesso § 25. In somma dei caratteri della servitù romana se ne ravvisava un solo fra i germani, e questo anche imperfettamente; cioè i diritti di superiorità sulla persona. Tali diritti non erano sublimati nè da' principj speculativi della giurisprudenza, nè dall'alterigia d'una nazione conquistatrice, ed erano refratti dagli altri alleviamenti che la condizione de'servi portava seco. Era data a' servi una famiglia ed una specie di proprietà, il che sarebbe stato assurdo e contraddittorio secondo i principj del diritto romano. Vedi *L. 6 de adquir. rer. domin.* Heinneccio *elem. juris germanici tit. 1 de prima hom. div.* E giudicando della servitù de'Germani, anche da un ritratto odioso che gli scrittori romani ne fecero in una particolare occasione, si vedrà la differenza e dirò anche i principj costitutivi dell'uno e dell'altro diritto. Seneca parlando della sorte che molti degl'illustri prigionieri fatti nella disfatta di Varo aveano avuto presso i vincitori dice: *Ex Variana clade, quam multos splendidissime natos, senatorium per militiam auspicantes gradum fortuna depressit, alium ex illis pastorem, alium custodem fecere Germani.* Seneca *epist. 27*. Il passaggio che i patrizj fecero fu

duro; ma più duro sarebbe stato pe' principi, e pe' Re Germani il venire schiavi a Roma.

(355) *Aleam (quod mirere) sobrii inter seria exercent tanta lucrandi perdendive temeritate, ut cum omnia defecerunt extremo ac novissimo jactu de libertate et de corpore contendant. Victus voluntariam servitutem adit, quamvis junior, quamvis rubustior alligari se ac venire patitur; ea est in re prava pervicacia: ipsi fidem vocant, servos conditionis hujus per commercia tradunt, ut se quoque pudore victoriæ exsolvant.* Tacito § 24.

(356) V. le formole di Marculfo *lib. 2 cap. 36 e 58.*
L. de' Boii *tit. 6 cap. 6 § 2.*
V. il Jus prov. Sax. *lib. 3 art. 39,* ch' è una derivazione immediata de' loro antichi costumi.

(357) V. § 23 della Germania di Tacito.

(358) V. Heinneccio *elem. juris Germ.*, e Bohemero *dissert. de imperf. libert. rustic.*

(359) I luoghi di Lampridio sull' uso delle concessioni militari che gl' Imperatori Romani faceano a' benemeriti, luoghi già riportati di sopra nella nota 259, ed un luogo di S. Agostino, il quale parlando di tali concessioni dice: *notum est . . . . quod milites saeculi beneficio temporalia a temporalibus dominis accepturi, prius militaribus sacramentis obligantur, et dominis suis fidem se servaturos profitentur, serm. 1 nella vigilia di Pentecoste,* sono stati il fondamento dell' opinione singolare che i Romani fossero stati gl' inventori de' feudi. Ma questo sentimento rigettato già da tutti gli scrittori non merita di essere mentovato, se non fra la storia delle opinioni. Da esso passando anche più oltre potrebbe dedursi che, essendovi vestigie de' benefizj e de' loro registri più antiche del tempo degl' Imperatori, fosse Cicerone il padre de' feudi. CAP. VI.

(360) Orazio Montano, avendo prima riconosciuto i Longobardi per gli autori de' feudi dopo di essersi per argomenti storici convinto che i Longobardi non erano se non Goti d' origine, fece salire sino a costoro l' origine de' feudi. V. Montano nel suo trattato *de feudis, in praeludia feudorum n. 1 e 2.*

(361) Quelli che hanno riconosciuto una figura de' feudi nelle prime leggi date da' Sassoni e dagli Angli alla Brettagna, ne hanno portato l' istituzione ad un' epoca anteriore a tutte le altre. V. la dissertazione di Guglielmo Nicolson *de jure feudali veterum Saxonum.*
V. Spolman nel glossario Archailogico parola *lexcomites-graven.*

(362) V. Carlo Molineo nelle consuetudini titolo *des fiefs n. 13.*
Le origini de' feudi di Altaserra *cap. 1,* opera piena di erudizione e di giudizio.
Montesquieu *liv. 30 de l' esprit des loix.*

(363) V. l'opinione di Muratori nella *diss. 11 de allodiis, vassis, vassallis, beneficiis*. Di tutte queste opinioni, le due che hanno più dell'altre diviso il sentimento de' dotti sono state quelle che hanno sostenuto per autori de' feudi i Franchi, o i Longobardi. V. Hornio nella giurisprudenza feudale *cap. 1*, e Sigonio *de Regno Italiae lib. 1*. I fatti esposti in questo capitolo secondo il loro ordine naturale mostreranno qual' è la giusta conciliazione a farsi fra tutte queste opinioni. Quanto a' Normanni, se rimane rigettata l'opinione de' feudi longobardici come sembra che debba esserlo nel senso in cui essa è stata sostenuta, i Normanni sono sicuramente fra noi gl' istitutori de' feudi e lo furono altresì in Inghilterra, se anche di questo vanto debbano essere spogliati i Sassoni e gli Angli. V. lo scritto del cavalier Vargas Macciucca contro a' diplomi presentati dalla certosa di S. Stefano del bosco pubblicato in Napoli del 1765, la dissertazione di Carlo Pecchia sulla origine e sullo stato antico de' feudi del regno pubblicato in Napoli per appendice della sua storia della gran Corte nel 1775, e la dissertazione dell'origine de' feudi ne' regni di Napoli e di Sicilia del consigliere Giacinto Dragonetti pubblicata dalla stamperia reale di Napoli nel 1788.

(364) V. Samuello Rejero *de feudorum origine cap. 2*, dove dice: *sicut beneficia ex liberalitate dominorum vassalli possident, ita etiam Israelis Deus terram Cananeorum, cujus ipse solus erat dominus, ex mera gratia concessit*.

V. l'opera curiosa intitolata: *antichità biblico-feudali* di Felice Cappello prete della congregazione cinese di Napoli. L'autore in quest' opera veramente singolare sostiene da senno che gli Elamiti ebbero i nostri identici feudi; che la Pentapoli era tutta governata da' baroni; che Giosuè concedette nella Canaanitide feudi sotto il vincolo della fedeltà e dell' omaggio; e che Mosè fece altrettanto. E siccome non bastò a questo autore di trovare i feudi quasi nel paradiso terrestre, volle anche mostrare che sono d' istituzione giudaica o asiatica i feudi oblati de' Germani, e le gastaldie de' Longobardi. Davide che cercò al Re Achis una terra dove vivere, ebbe evidentemente una *gastaldia*. Se non ci fosse tanta varietà di giudizj fra gli uomini, lo studio delle loro opinioni avrebbe formato la scienza d' un' età sola. Perciò il signor Cappello merita d' esser letto anche dopo d' essersi tanto scritto sull' origine de' feudi.

Quanto alla figura degli ordini feudali che si è ravvisata nelle istituzioni de' popoli asiatici vedi il sistema di federazione che v' era nell' Indostan nell' epoca delle prime conquiste degli Europei, e i vincoli di dipendenza che v' erano fra i diversi principj tributarj e il Zamorin loro capo comune. Raynal *lib. 1 governo dell' Indostan*.

(365) V. Robertson introduzione alla storia di Carlo V *governo della Turchia nota 44 Zimariots ou Ziams*.

(366) V. Raynald per la forma che si tentò di dare al Canadà nel 1667 *Histoire phil. et polit. t. 6 lib. 16*.

(367) V. Gio: Battista Vico nella sua *scienza nuova*.

(368) V. Gesta *Francorum cap. 10.*

(369) V. Pfeffel *Abrégé chronologique de l'histoire et du droit public d'Alemagne an. 802, 803.*

(370) V. la dissertazione di Camillo Peregrino *de Ducatu Beneventano* e Sigonio *de regno Italiae lib. 1*, e la cronaca di Leone da Ostia *lib. 1 cap. 48.*

(371) V. la cronaca di Matteo Palmieri all'anno 776.

(372) V. Paolo Warnefrido *lib. 5 cap. 11.*

(373) V. Pfeffel nell'anno 772.

(374) Tutte le sedi vescovili fondate già da Costantino e dai suoi successori nelle provincie della Germania romana erano state rovesciate nell'epoca dell'invasione. I Re Merovingi ristabilendo o introducendo il cristianesimo in Alemagna non vi aveano fatto stabilimenti di vescovati, il perchè i cristiani che v'erano sparsi, viveano sotto la cura di vescovi, i quali non aveano sede o diocesi definita, e furono perciò chiamati *vescovi regionarj*. Essi andarono acquistando le loro sedi a misura che i Franchi sotto il regno di Carlo Magno estendevano le loro conquiste. V. Pfeffel nel discorso *prelim. 3 periodo pag. 15.*

(375) V. il *praeceptum* così detto di *Luigi il buono* ad occasione della fondazione del vescovato di Hambourg il quale spiega tutto il sistema del padre: *Genitor etenim noster gloriosae memoriae Carolus omnem Saxoniam ecclesiasticae religioni subdidit, jugumque Christi ad usque terminos Danorum atque Slavorum, corda ferocia ferro perdomans, docuit; ubi inter has utrasque gentes, Danorum videlicet sive Winedorum ultimam Saxoniae partem sitam, et diversis periculis, temporalibus videlicet et spiritualibus, interiacentem prospiciens pontificalem ibidem sedem fieri decrevit trans Albiam.*
Presso Baluzio *p.* 682. V. la fondazione del vescovato di Brema presso il medesimo *p.* 145. V. Montesquieu *lib. 31 cap. 19.*

(376) V. Pfeffel *Histoire d'Alemagne 3* periodo del discorso preliminare an. 750 p. 18.

(377) Pfeffel nell'anno 882, e la storia universale dell'accademia nel regno di questi due principi.

(378) V. Greg. Gemmat. nell'istoria normanna *lib. 7 cap. 30* riportata da Du-Chesne.

(379) V. la cronaca di S. Sofia nell'anno 1017 presso Muratori.

(380) V. la cronaca Cavense all'anno 1019.

(381) V. Pfeffel anno 1026.

(382) V. Inveges annali di Palermo *p. 3 ann. 1043.* È notabile il cerimoniale con cui gli storici dicono che Guglielmo prese il titolo di Conte. I suoi commilitoni glie lo conferirono in mezzo ad una musica militare colla tradizione d'uno stendardo.

(383) V. l'autore della storia civile *lib. 9 cap. 2 § 2 e 3.*

(384) V. lo stesso storico *lib. 10 cap. 10.*

(385) V. la cronica di Mario Vescovo d'Avenches il quale dice de' Borgognoni: *Burgundiones partem Galliae occupaverunt, terrasque cum gallicis senatoribus diviserunt* anno 456. V. il titolo 54, e 55 della legge de' Borgognoni nella quale si dice che a costoro furono assegnate due terze parti delle terre ed una terza parte degli schiavi de' vinti, e si spiega che i vincitori aveano ricevute queste terre *jure hospitalitatis.* Le disposizioni di entrambi i suddetti titoli sono dirette a correggere gli eccessi che i Borgognoni aveano commesso, occupando una parte maggiore di quella che la legge avea data loro, e a dirimere le controversie di confini che sarebbero surte fra i Borgognoni e i Romani. Tanto questa era una legge di stato inerente a'principj ed agl'istituti de'barbari, che Gundebaldo in un supplimento alla medesima ordinò, che da quel tempo innanzi a tutti i Borgognoni i quali sarebbero nuovamente entrati nel regno non si sarebbero più date le due terze parti stabilite pe'popoli del primo ingresso, ma solamente la metà: *De Romanis vero hoc ordinavimus, ut non amplius a Burgundionibus, qui infra venerunt, requiratur, quam ad praesens necessitas fuerit, medietas terrae. Alia vero medietas cum integritate mancipiorum a Romanis teneatur: nec exinde ullam violentiam patiantur, tit. 2 additament. 2* presso Lindenbrogio.

(386) Io nomino qui Odoacre piuttosto che Teodorico, perchè la divisione fatta da questo si può riguardare come una conseguenza dell'altra fatta precedentemente dal primo. Odoacre prese le armi in favore di alcune tribù del Norico contro a'Rugi che sconfisse. Dopo la vittoria egli chiamò in Italia i suoi alleati; multò gl'Italiani della terza parte delle loro proprietà, e le distribuì a questi barbari. V. Egippo discepolo di S. Severino nella vita di questo santo presso i Bollandisti.

Teodorico avendo distrutto il regno di Odoacre, non si sa se imitando l'esempio di Odoacre e togliendo un altro terzo agl'indigeni delle loro proprietà, ovvero mettendo solamente i nuovi vincitori nel luogo degli antichi, fece una simile divisione. È più verosimile però la seconda della prima opinione, perchè mentre fu durissima agl'Italiani la divisione di Odoacre, si loda per contrario dagli storici il modo, onde Teodorico rendè gradevole ed utile un'operazione per sè stessa odiosa. V. S. Ennodio *lib. 9 ep. 23.* Cassiodoro *lib. 2 epis. 16.*

(387) V. il *lib. X titolo 1 § 8, 9 e 16* della legge de' Visigoti. Questi popoli serbarono nella divisione la stessa proporzione de' Borgognoni, cioè lasciarono a' Romani un terzo solo e diedero a' soldati due terzi delle antiche proprietà. Il § 16 di

sopra citato provvede alle occupazioni che i Goti aveano fatto anche sul terzo lasciato a' vinti.

(388) V. Giornande *cap. 33*. Procopio *de bel. Vandal.*

(389) V. Paolo Diacono de gest. Longob. lib. 2 cap. 18: *His diebus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt; reliqui vero per hostes divisi, ut tertiam partem suarum frugum Longobardis solverent, tributarii efficiuntur.*

(390) *V. la legge salica* tit. 43 de homic. ingenuor., *dove si dice:* Si quis Romanum tributarium occiderit mille octingentis denariis culpabilis judicetur. *E la L. 31 di* Luigi il buono *fra le Longobardiche dice:*

Quicumque tributariam terram, unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alii tradiderit, is qui eam suscepit, tributum quod inde solebat solvere omnimodis ad partem nostram solvat nisi forte talem firmitatem habeat de parte nostra per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere.

(391) V. *Gesta regum Francorum cap. 10.*

(392) Saxones quos a progenitoribus nostris ob suae pertinaciam perfidiae semper indomabiles ipsique Deo et nobis tamdiu rebelles quousque illius, non nostra virtute ipsos et bellis vicimus et ad baptismi gratiam Deo annuente perduximus, pristinae libertati donatos, et omni nobis debito censu solutos, pro amore illius qui nobis victoriam contulit, ipsi tributarios et subiugales devote addiximus; videlicet ut qui nostrae potestatis jugum hactenus ferre detrectaverunt, victi jam Deo gratias et armis et fide Domino et salvatori nostro Jesu Christo et sacerdotibus ejus omnium suorum jumentorum et fructuum totiusque culturae decimas ac nutriturae divites ac pauperes legaliter constricti persolvant. *V. presso Baluzio* praeceptum de institutione episcopatuum per Saxoniam p. 246.

(393) V. la legge Salica *tit. 43* § 7.

(394) Sicolo Flacco parlando del sistema de'Romani di dividere l'agro de' vinti dice: *Ut vero Romani omnium gentium potiti sunt, agros ex hoste captos in victorem populum partiti sunt: alios vero agros vendiderunt.* Ed in altro luogo: *causam autem dividendorum agrorum bella fecerunt, captus enim ager ex hoste victori militi veteranoque est assignatus, hostibus pulsis, aequalis in modo manipuli datus est. Nec tamen omnibus personis victis ablati sunt agri; nam quorumdam dignitas, aut gratia, aut amicitia victorem ducem movit, ut eis concederet agros suos. Lib. de condit. agror.*

(395) Ciò risulta dal tenore delle stesse leggi Saliche nelle quali si parla de' Franchi, e de' Romani d'ogni rango; e tra i Romani si parlà di coloro i quali possedevano terre proprie. V. sopratutto il § 7 *tit. 43.* ed il *tit. 15 e 34* della legge Salica.

Ciò risulta anche da' capitolari de' Carlovingi, in molti luoghi dei quali si ordina che le terre tributarie passino col peso ch'è loro infisso, e che il demanio del Re non sia defraudato da'censi dovutigli. V. il capitolare dell'anno 854 fatto ad Attigny art. 6, quello dell' anno 812 di Carlo Magno presso Baluzio p. 496, e Montesquieu *lib. 30 cap. 15.*

(396) Vedi ciò che sarà detto nella nota 410.

(397) V. Bignon sulle formole di Marculfo *lib. 1 cap. 2 pag. 805, 875 e 895.* V. Sirmond nelle note ai capitolari *tit. 7 pag. 761,* e Du-Cange parola *Alode.*

(398) V. Montesquieu così nel luogo sopracitato, come nel *cap. 17 lib. 30*, e Muratori dissert. 26 *de militia saeculorum rudium in Italia.*

(399) V. Einneccio *Elem. juris germanici lib. 2 § 14.*

(400) V. l'opinione di Montesquieu *lib. 18 cap. 22,* e di Mably nelle osservazioni alla storia di Francia. Io crederei di entrare in una discussione interamente straniera al mio argomento, rimescendo tuttociò che riguarda questa etimologia, dalla quale nulla ricaverei per me, qualunque opinione si adottasse.

(401) V. Bignon sulle formole di Marculfo *lib. 1 cap. 2 pag. 857,* e Du-Cange nella parola *fisco.*

(402) In quasi tutte le leggi barbare e nelle carte de' secoli di mezzo trovasi fatta menzione delle selve e delle foreste possedute dal Re, le quali carte e documenti toccando immediatamente co' tempi nella conquista e della divisione, è non solo verisimile, ma necessaria la conseguenza ch'esse furono in quella occasione riservate per la caccia del Sovrano. V. le leggi Longobarde *lib. 1 tit. 22,* il fatto narrato da Gregorio di Tours del Re Gontrano che fece morire il suo familiare che nella caccia della selva Regia aveva ucciso un pastore. V. ne' capitolari di Carlo Magno la menzione fatta delle selve Regie, e i diversi regolamenti per lo stesso oggetto della caccia fatti ne' capitolari de' Re successori.

(403) Quanto a' comuni si può stabilire per una conseguenza ugualmente necessaria de' fatti dimostrati, che nella divisione dell'agro pubblico fossero rimase intatte a lor benefizio le selve, le foreste minori, e i pascoli pubblici che aveano sino a quel tempo possedute. La menzione di queste terre pubbliche possedute dal comune delle popolazioni non solo è antichissima, ma la natura delle proprietà di quel tempo lo porta seco, perciocchè l'idea della esclusiva proprietà e dell'esenzione di ogni comunione nasce dal progresso dell'industria, e forse dall' ultimo grado di questa. Ora ne' tempi della conquista, e ne' posteriori era ancora in vigore il costume rammemorato da Giulio Cesare e da Tacito, che le terre da coltivarsi si distribuivano annualmente dalle autorità pubbliche, e ritornavano dopo le ricolte nella massa co-

mune. V. Einneccio *Elem. juris germanici lib. 2 tit. 1 § 9, 23 e 24.*

(404) Non poteva esservi emulazione di principj e di sistemi fra una nazione colta, ed una barbara, che mancava ugualmente di leggi e di modo di comunicarle. La tolleranza delle leggi civili è stata un distintivo di tutti i barbari che invasero l'Italia, e le altre parti d'Europa.

(405) Una pruova dell'ammirazione che i barbari ebbero per la legislazione romana è la gloria a cui essi aspirarono di moltiplicare i compendj o sieno breviarj del diritto romano. Oltre a quello d'*Aniano* fatto compilare da Alarico Re de' Visigoti uscì in luce presso i Borgognoni un libro di responsi tratto da diversi libri del ius romano, il quale dal nome forse dell' autore fu intitolato *responsi* di *Papiano.* Un tale libro è stato riprodotto dallo Schultingio. Si glorificarono di questo medesimo merito anche i Re Franchi, i minori amatori del diritto romano. Lo prova quel luogo di Sidònio, che fa dire a Teodorico Re dei Franchi:

Mihi romula dudum
Per te jura placent. lib. 7 v. 495.

Quanto a Teodorico Ostrogoto, fra i tanti argomenti dati della sua ammirazione per le leggi romane, egli si espresse in modo allorchè pubblicò le leggi scritte per la sua nazione, da far intendere qual fosse il paragone ch'ei facea fra le une e le altre. Diede la sanzione a questo editto colla riserva: *ut salva juris publici reverentia et legibus omnibus cunctorum devotione servandis, quae barbari Romanique sequi debeant super expressis articulis evidenter cognoscant.*
Presso Lindenbrogio.

(406) Ho riportato nella nota 342 quel che Tacito ci ha detto relativamente al sistema di amministrazione di giustizia de'Germani. Si paragoni ora quell' uso colle disposizioni delle leggi scritte.
V. la gradazione delle multe stabilite nel titolo 44, 45, 46 e 65 della legge Salica, il titolo 7, 8, 9, 10, 12 e seguenti della legge de' Ripuarj; e così tutte le altre. Tacito ha detto: *Luitur etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfactionem universa domus.* La legge salica ha detto: *Si cujuscumque pater occisus fuerit, medietatem filii in compositione colligunt, & aliam medietatem parentes, qui proximiores fuerunt, tam de paterna quam de materna generatione dividunt. Tit. 65.*
Io non perderò di mira il sistema di andare avvicinando fra loro i passaggi da una età all'altra, il qual sistema di paragoni ci condurrà in fine ad una comparazione universale dell' intero sistema feudale co' principj da' quali è surto.

(407) Legge Salica *tit. 43 § 1 e 7.*

(408) V. Montesquieu *lib. 28 cap. 4.*

(409) V. le ragioni che ne dà Montesquieu nel *lib. 28 cap. 4.* Queste ragioni sono tratte dalla natura stessa delle cose, e non danno luogo ad alcun'altra diversa spiegazione. Ciò che Montesquieu ha osservato in proposito delle leggi de'Visigoti e de'Borgognoni è anche applicabile a' Longobardi, i quali uguagliarono il *Weregildo* o *Guidrigildo* (secondo che in alcuni codici si trova scritto) e non riconobbero altra differenza legale oltre a quella di liberi e servi. *Leg. Long. lib. 1 tit. 9* § *21, e tit. 4* § *1 e seg.*

(410) Quanto alla dimostrazione ch'esclude il sistema dell'abbate Dubois e quello di Boulainvillier, i quali immaginarono una servitù legale stabilita sulle teste di tutti i vinti, sarebbe superfluo il ripetere ciò che Montesquieu ha così conseguentemente provato. V. l'intero *lib. 30* di sopra citato, e specialmente il *cap. 10.* Quanto poi a'pesi degli uomini liberi è necessario il distinguere due diversi tempi nel regno de' primi fondatori. Nel primo periodo della conquista allorchè i Franchi riguardavano come nemico il paese occupato, i Galli o siano i Romani non furono chiamati all'esercito, e le prime alleanze dei Franchi stessi furono coi Borgognoni e colle altre tribù germaniche ch'eransi stabilite nelle Gallie. Clodoveo si collegò ora co' Visigoti, ora co' Borgognoni, sino a che non cacciò gli uni e non rendè tributarj gli altri. Non si può dire in qual tempo i Galli cominciassero a prestare il servizio militare, perchè questo cangiamento dovette essere l'effetto necessario della fiducia che cominciò ad unire i vinti e i vincitori fra loro. Daniel ha creduto di fissarne l' epoca sotto il regno de' figli di Clodoveo, e nelle guerre ch'essi si fecero fra loro. Le sue congetture sono verosimili, ed in difetto di documenti espressi si possono avere come vere. V. della milizia francese *lib. 1 cap. 2.* Appena le differenze d'opinione fra i vincitori e i vinti furono tolte, i pesi degli uomini liberi furono di due specie, gli uni militari, gli altri civili. I militari furono di andare alla guerra e di prestarvi un servizio più o meno dispendioso secondo il diverso grado delle rispettive fortune: i civili furono di prestare l'ospizio o di somministrare i transiti o i trasporti al Re, a' suoi legati o a' suoi messi. Questi obblighi sono individualmente numerati nel capitolare di *Luigi il buono* fatto nell'815, allorchè una colonia di Spagnuoli trasmigrossi in Francia. In questo capitolare Luigi ordina che gli Spagnuoli sieno trattati come tutti gli altri uomini liberi, de' quali descrive la condizione: *Sicut caeteri liberi homines cum comite suo in exercitum pergant et in marcha nostra juxta rationabilem ejusdem comitis ordinationem atque admonitionem explorationes & excubias, quod usitato vocabulo* Wactas *dicunt, facere non negligant, & missis nostris aut filii nostri, quos pro rerum opportunitate illas in partes miserimus aut legatis qui de partibus Hispaniae ad nostras missi fuerint paratas faciant, & ad subventiones eorum veredos donent. Alius vero census ab eis neque a comite neque a junioribus & ministerialibus ejus exigatur.*

Ecco ristabilito presso i Franchi il peso dell'ospizio per causa pubblica, le angarie e le perangarie romane, e portati anche fra loro gli stessi nomi di *veredi* ed altri simili, ne'quali ci anderemo di mano in mano imbattendo.

V. Montesquieu *lib. 30 cap. 12,* e Mably osservazioni sulla storia di Francia *lib. 1 cap. 2.*

(411) *V.* presso Du-Cange le parole *metatum, paraticum, mansionaticum, fodrum, veredi, paraveredi.*

(412) La formola delle trattorie, altro esempio delle imitazioni del diritto barbarico con quello degli ultimi tempi dell' Imperio, è data nelle formole di Marculfo. *V. lib. 1 form. 11* presso Baluzio.

(413) Io mi rimetto anche per questo articolo a tutte le pruove che ne ha raccolte Montesquieu *lib. 30 cap. 15,* e mi fermo sopra due documenti soli i quali definiscono la natura de' pesi cui erano soggetti i liberi ed i servi. Uno è il precetto di Carlo Magno per la fondazione de' vescovati della Sassonia riportato nella nota 392, l'altro è l'editto di *Luigi il buono* dell'anno 815 riportato nella nota 410. Nel primo Carlo Magno dice che avea restituito la libertà a' Sassoni, e che gli avea esentati da qualunque censo: *pristinae libertati donatos, & omni nobis debito censu solutos,* e dice ciò mentre rende tributarie di decima tutte le di loro proprietà. Due conseguenze dunque si traggono da questo luogo: *il censo* così detto era la prestazione servile, ed il tributo su i fondi era una prestazione che non portava seco nota di servitù. Nel secondo documento *Luigi* vuole che gli Spagnuoli sieno trattati come liberi, e perciò esenti da ogni censo; dunque il censo era in opposizione collo stato degli ingenui.

(414) *V.* Montesquieu *lib. 30 cap. 14 e 15.*

(415) La parola *censo* nel significato generico di prestazione e di tributo pubblico è usata alcuna volta ne' capitolari, come in un senso traslato. Non è nuova anzi è ovvia in qualunque lingua questa varietà, e nello stesso linguaggio della giurisprudenza de' Franchi la parola *census* e *censire* è usata alcun' altra volta nel senso delle prestazioni de' canoni delle enfiteusi e delle precarie. V. le formole di Lindenbrogio presso Baluzio *pag. 517* e *519.* Ciò non ostante, tali varietà nell' uso della parola non tolgono la significazione propria e caratteristica al censo o sia al tributo servile, a cui i servi e i libertini erano soggetti. V. su di ciò Bohemero *de varia censum significatione* e gli esempj che ne ha allegati lo stesso Montesquieu nel *cap. 15* di sopra citato.

(416) V. Potgiesser *de statu et conditione servorum.* Muratori *dissert. 14 e 15 de servis, et hominibus de masnada. De manumissionibus servorum, et de libertis aldiis, ac aldianis.*

(417) Baluzio *in capit. Reg. Franc. t. 2 p. 391, 392, 396,* e Muratori *dissert. 14 e 15.*

(418) V. Lindenbrogio nella prefazione alle leggi barbare, ed

Einnecio *historia juris civil. lib. 2 cap. 1 de jure germanico ante Caroli Magni imperium.*

(419) *Lib. 2* delle leggi de' Visigoti *tit. 1* § *9* presso Lindenbrogio.

(420) L. de' Borgognoni *cap. 79* presso Lindenbrogio.

(421) V. il *tit. 43 de donationibus* della legge de' Borgognoni presso Lindenbrogio, circa la forma esterna ordinata così per le donazioni come pe' testamenti. V. il § 17 *tit. 1* del primo additamento, in cui non solamente si adottarono nelle servitù le distanze prescritte dal diritto romano, ma fu citata pure la legge di Teodosio. V. la nota 405.

(422) *Multos in populo nostro, et pervicatione causantium et cupiditatis instinctu ita cognoscimus depravari, ut de rebus incertis sacramenta plerumque offerre non dubitent, et de cognitis jugiter perjurare. Cujus sceleris consuetudinem submoventes praesenti lege decernimus, ut quotiens inter homines nostros causa surrexerit, et is, qui pulsatus fuerit, non deberi a se quod objicitur, sacramentorum obligatione negaverit. Hac ratione litigio eorum finem oportebit imponi, ut si pars ejus, cui oblatum fuerit jusjurandum, noluerit sacramenta suscipere, sed adversarium suum veritatis fiducia armis dixerit posse convinci, et pars diversa non cesserit, pugnandi licentia non negetur. Ita ut unus de eisdem testibus, qui ad danda convenerant sacramenta, Deo judicante, confligat: quoniam justum est, ut si quis veritatem rei incunctanter scire se dixerit, et obtulerit, sacramentum, pugnare non dubitet.* Tit. 45 della legge de' Borgognoni presso Lindenbrogio.

(423) V. l' opera di Agobardo contro al duello nella collezione che ne ha data Baluzio nel 1666.

(424) V. Gibbon *hist. de la decad. de l' Emp. rom. cap. 39.*

(425) V. Cassiodoro nel *lib. 3 cap. 43* delle sue lettere varie. e la nota 405.

(426) V. la prefazione di queste leggi presso Lindenbrogio.

(427) L. de' Boii *tit. 2 cap. 12.*

(428) V. Einnecio *histor. jur. civ. lib. 2 cap. 1* § *25.*

(429) È notabile pe' chiarimenti che procura a molti dubbj la conchiusione dell' editto del Re Rotari: *Praesentes vero dispositiones edicti, quae Deo jubente, atque propitio, et summis vigiliis ad coelestem favorem praestitis, inquirentes et rememorantes antiqua: Leges patrum nostrorum quae scripta non erant, condidimus, et pro communi omnium gentis nostrae utilitate expediunt, partem consilio, parique consensu cum primatos, judices, cunctumque felicissimum exercitum no-*

strum augentes constituimus in hoc membranum scribere jussimus. Pertractantes et sub hoc tamen capite reservantes ut quod adhuc adnuente divina clementia per subtilem inquisitionem de antiquas leges Langobardorum tam nosmetipsos quam per antiquos homines memorare potuimus, in hoc edicto ad jungere praevidimus *. Dal manoscritto della biblioteca Ambrosiana presso Muratori *rer. ital. script. t. 1 p. 2.*

* Così nell'originale.

Paolo Diacono parlando della compilazione di Arechi dice: *Hic Rothari Rex Langobardorum leges quas sola memoria, et usus retinebant scriptorum serie composuit, codicemque ipsum edictum appellari praecepit. Erat autem jam ex quo Longobardi in Italiam venerant annus septuagesimus septimus sicut idem Rex in sui edicti testatus est prologo,* lib. 44.

(430) I successori che aggiunsero leggi alla compilazione di Rotari, furono Grimoaldo, il quale dichiarò di averle fatte per *sugestionem judicum omniumque consensum;* Luitprando che le disse fatte *una cum omnibus judicibus de Austriae, et Neustriae partibus, et de Tusciae finibus cum reliquis fidelibus meis Langobardis, et cuncto populo assistente;* Rachi che dichiarò formate le sue leggi, *dum cum gentis nostrae, idest Longobardorum judicibus tam de Neustriae, quam de Austriae vel de Tusciae finibus universa, quae ab antecessoribus nostris statuta sunt sollicite considerassem;* ed Astolfo che dichiarò d'avere scritte le sue, *convocatis ex diversis partibus regni nostri judicibus.* Estratto da' citati codici presso Muratori.

(431) Oltre a questi editti dopo la caduta del regno Italico i duchi di Benevento Arechi, Sicardo, e Radelchi fecero diversi altri capitoli, i quali formano uniti ai primi l'intiero codice Longobardo, che la materia ci obbliga sovente a consultare e citare.

(432) V. il giudizio che ha deto dalle leggi Longobarde Montesquieu *lib. 28 cap. 2.* E sulla influenza che le leggi Longobardiche hanno avuto su gli usi e sulle consuetudini delle città d'Italia. Vedi la *dissert 22.* di Muratori: *de legibus italicorum et statutorum origine.* Il regno di Napoli, come il rimanente dell'Italia, ha conservato nelle sue diverse consuetudini molte vestigie delle leggi Longobardiche. Omettendo la testimonianza che ne fanno le particolari consuetudini di Napoli, di Aversa, di Bari, di Monopoli e di altre città del regno raccolte in diversi tempi e da diversi autori, è da consultarsi l'opera di Giulio Ferretti magistrato di questo regno nel XVI secolo, il quale ci attesta che in alcune contrade e provincie di Napoli come in quella di Principato citra è stato il diritto Longobardo osservato come legge comune del regno. V. le note di questo scrittore sul glossatore delle leggi Longobardiche Andrea Bonelli detto comunemente Andrea di Barletta e i suoi trattati *de verborum significatione juris Longobardi,* e quello *de regulis juris Longobardi,* stampati in Venezia nel 1595.

Veduti dunque i principj del governo Longobardico, il giudizio datone da' suddetti scrittori, e le profonde impressioni che le stesse leggi hanno fatto fra le nazioni, presso le quali sono state in vigore, noi diffideremo del giudizio di Luca di Penna che ha

detto di queste leggi: *lex Longobardorum, lex asinina, lex porcorum, fex et non lex*, e terremo della di lui opinione in giudicar de' principj delle leggi quello stesso conto che aver dobbiamo dell' eleganza e del gusto col quale l' ha pronunziata.

(433) Einneccio *elem jur. germ. lib. 3. tit. 1. Lib. 2 de' capitolari art 28.*

(434) V. le formole di Marculfo *lib. 1. cap. 37*, e l' appendice detta *formulae veteres cap. 9.* V. sull' uffizio primitivo de' comiti del palazzo Pietro Piteo nel glossario a' capitolari *pag. 715* edizione di Baluzio, e Sirmond nelle note a' capitolari *pag. 789.*
Questo uffizio si moltiplicò sotto i Carlovingi, su di che vedi Baluzio nelle note a' capitolari *pag. 1187*.

(435) V. il capitolare che porta la data di Visieux in Normandia o sia Noviomagus dell' anno 806 *de cura missorum dominicorum* presso Baluzio *pag. 451*, e i capitolari de' Re successori.

(436) V' ha nella storia de' Franchi diversi esempj di giudizj pronunciati dalle assemblee de' proceri e dei vescovi. *Carlo Magno* depose nell' assemblea di Worms Chorso duca di Tolosa perchè avea prestato omaggio al duca de' Guasconi. Vedi fra gli esempj Altaserra *rerum acquitan. lib. 6. cap. 14.* Similmente *Luigi il buono* dichiarò decaduti dalla successione paterna i figliuoli di Sadragesilo duca d' Aquitania, perchè non aveano vendicata la di lui morte. Lo stesso Altaserra *lib. 4. cap. 2.*

(437) Io non mi posso fermare qui sulle conseguenze posteriori di questa istituzione. La parola *par* dinotò nel 7 e 8 secolo *compagno*, e fu usata per indicare qualsivoglia socio della stessa professione; in un senso speciale poi fu ricevuto per dinotare i beneficiati che avessero dal comune Sovrano l' investitura di un ugual benefizio. V. la parola *pares* nel glossario di Francesco Pithoeo su' capitolari, e la stessa parola in Du-Cange.

(438) V. Cassiodoro nel *lib. 7.* delle sue lettere.

(439) I conti furono stabiliti prima da' Visigoti in quella parte delle Gallie ch' essi occuparono, ed indi dai Franchi. V. Gregorio di Tours *lib. 2.* della storia *cap. 20* dove dice: *Euricus autem Gothorum rex Victorium ducem super septem civitates praeposuit qui protinus Arvernos adveniens civitatem addere voluit.* Dopo di quest' epoca la menzione de' duchi, e de' conti è sparsa in tutta la storia de' Franchi. V. lo stesso Gregorio di Tours *lib. 6 cap. 26, e lib. 8 cap. 18 etc.*

(440) *Est autem ad observationem insigne in Reccaredi rebus gestis, et deinceps in Gothica historia comitum & ducum frequentem mentionem extare in civilis magistratus significatione. Comites dicebantur qui provinciam aliquam cum imperio gubernabant. Duces qui urbem aut regionem aliquam praesidio militari obtinebant*, e dopo di aver mentovate le diverse cariche alle quali era annesso il titolo di conte soggiugne:

Gothorum regibus ut romanae potentiae hac aetate non multum concedebant, ita honorum nomina ex romano more libenter usurpantibus.
V. Mariana *lib. 6 cap. 1.*

(441) V. le autorità citate nella nota 361.

(442) V. Gregorio di Tours. *lib. 5 cap. 14, e lib. 9 cap. 7.*

(443) V. l'autorità riportata nella nota 440.

(444) V. Paolo Diacono *lib. 2 cap. 31 e 32, lib. 3 cap. 16,* ed altrove.

(445) *Et quia vidimus de personis, videamus qualia prius haberunt initia. Antiquissimo enim tempore sic erat in dominorum potestate connexum, ut quando vellent, possent auferre rem in feudum a se datam.*
V. *lib. 1 tit. 1 § 2.*
V. Gregorio di Tours *lib. 9 cap. 38,* dove rapporta l'esempio di Semegisilo e di Gallomano a' quali fu tolto tutto quello che essi teneano dal fisco.

(446) V. Du-Cange nella parola *beneficium.*
Muratori nel principio della *dissert 11 de allodiis, vassis, vassallis, beneficiis feudis, castellanis ec.*

(447 V. Du-Cange in tutte queste parole, la legge salica *tit. 44 art. 4,* e le formole di Marculfo *lib. 1 cap. 18.*

(448) V. la *dissert. 11* di Muratori sopra citata, e la formola di Marculfo 18 *lib. 1.*

(449) V. Hincmar *epist. 13,* ed Hertio *notitia regn. Franc. cap. 3* §. 29. V. Mariana *lib. 5 cap. 11*:
« Aspidium Bielarensis ea regione seniorem fuisse ait, ea voce in dominii ac principatus significatione usurpata; et nimirum seniores imperare aequum est; unde consequenti tempore tum in monimentis Hispaniae, tum in concilionem actis, praesertim quae Caroli Magni aetate in Gallia habita sunt, domini ac principes seniores nuncupari caeperunt. Eum morem ad vulgares linguas Hispaniae atque Italiae, atque Galliae permanasse satis constat ». Ecco un' altra derivazione manifesta dalle idee e dagli usi de' Germani a quella de' nuovi feudi.

(450) V. i capitolari di Carlo Magno dell' anno 812 e l'editto di Pistes dell' anno 864 presso Balusio.

(451) Montesquieu *de l' esprit des loix lib. 30 cap. 17.*
Daniel *de la milice française lib. 2 cap. 1.*

(452) *Similiter quidquid antefati Reges ecclesiis aut fidelibus suis contulerint aut adhuc conferre cum justitia, Deo*

propitiante, voluerit, stabilius conserventur. V. il trattato di Andely presso Baluzio *pag. 11.*

(453) V. Gregorio di Tours *lib. 8 cap. 31* e la cronaca di Fredegario *cap. 27 e 42 an. 605 e 613.*

(454) V. l'editto di Clotario II nell'assemblea di Parigi dell'anno 615 del tenor seguente: *felicitatem regni nostri in hoc magis magisque, divino intercedente suffragio, succrescere non dubium est, si quae in Regno Deo propitio nostro bene acta statuta, atque decreta sunt inviolabiliter nostro studuerimus tempore custodire, et quae contra rationes ordinem acta, vel ordinata sunt, ne in antea, quod avertat divinitas, contingant, disposuerimus,* presso Baluzio *pag. 22.*

(455) Garnier capo della cospirazione contro Brunechilde avendo ricevuto per prezzo del tradimento la piazza di maggiordomo di Borgogna si fece promettere con giuramento da Clotario che non l'avrebbe mai deposto. V. la cronaca di Fredegario nell'anno 613 *cap. 42.*

Clotario nel corso del suo regno ebbe motivo di dubitare anch' esso della fede di Garnier, e domandò il permesso di congedarlo a' *signori,* che in vece di aderire alle premure del Re, lo pregarono a ricevere nuovamente in grazia il suo maggiordomo.
V. Velly storia di Francia anno 616.

(456) Nella persona de' maggiordomi si riunirono due poteri, i quali assorbirono tutta l'autorità e tutte le prerogative della sovranità, e furono quello di disporre delle armate e delle forze dello stato, l'altro di far grazia. Quanto al primo lo stesso Garnier corrotto dai Lombardi obbligò il Re coll' autorità del suo avviso e di quello dagli altri *signori* a ceder loro le piazze di Aosta e Susa, che il Re avea occupate in forza del trattato con cui eransi questi popoli dichiarati tributarj.
V. Velly storia di Francia an. 618.

Ebroino, il mostro de' maggiordomi, dispose da Sovrano del regno di Clotario III e di Teodorico, e fece spirare nell'anarchia e nell'odio de' Franchi la dinastia de' Merovingi.
V. lo stesso autore dell' anno 673 a 692.

Un gran numero di questi esempj s' incontrano ne' regni di tutti i successori di Clotario II e di Dagoberto. Quanto al diritto di far grazie, la legge del regno di Borgogna non solo fece de' maggiordomi l' organo ordinario e legale ond' esse dovessero essere distribuite, ma rimise al loro arbitrio l' accordare tutte quelle che essi avessero riputato giuste. V. il secondo additamento della legge da' Borgognoni tit. 13:

« Quicumque aliquem locum munificentiae petere voluerit, cum litteris comitis sui veniat, et consiliarii aut maiores domus, qui praesentes fuerint, ipsas litteras comitis ipsius accipiant, et suas litteras ex nostra ordinatione ad illos judices faciat, cujus territorio res illa tenetur: et hoc eis concedant, ut diligenter requirant, si sine peccato dari potest ».

(457) Montesquieu *lib. 31 cap. 4.*

(458) V. la cronaca di Fredegario *cap. 68* presso all'anno 630, e Velly istoria di Francia regno di Dagoberto I.

(459) La stessa cronaca di Fredegario *cap. 79.*

(460) *Floachatus cunctis ducibus a regno Burgundiae, seu et pontificibus per epistolam etiam, et sacramentis firmavit unicuique gradum honoris et dignitatem, seu et amicitiam perpetuo conservare.* V. la stessa cronaca di Fredegario nell' anno 641.

(461) V. il capitolo della cronaca *de major domus regiae,* dove si dice: *deinceps a temporibus Clodovei qui fuit filius Dagoberti incliti Regis pater vero Theodorici regnum Francorum decidens per majores domus coepit ordinem.*

(462) Gregorio di Tours *lib. 4 cap. 2.*

(463) Vedi le note 452 e 454.

(464) V. gli annali di Metz, ne' quali sta riportato il pretesto che Pipino prese per invadere la Neustria. Egli disse che correva dietro le querele dei servi di Dio, onde far restituire tutto ciò che ingiustamente era stato tolto loro *anno 687.*

(465) Gregorio di Tours *cit. lib. 4 cap. 2.*

(466) Carlo Martello non ricevette alcuna contraddizione dai vescovi del suo tempo, ed eseguì con tutta la sicurezza il suo progetto. I vescovi si restrinsero a maledire la sua memoria quando videro nuovamente i loro beni nel pericolo di soffrire le medesime vicende. V. l' assemblea di Ciersi dell' anno 858. Nella lettera diretta a Luigi il Germanico i vescovi dicono che il Signore Iddio in un'estasi accordata a S. Eucherio gli mostrò Carlo Martello tormentato nel basso inferno per aver tolto i beni dei poveri e de' servi di Cristo, presso Baluzio *pag. 109.*

(467) V. il capitolare di Pipino del 743 fatto nel Sinodo di Leptines presso Baluzio *tom. 1 pag. 825,* e la lettera che i vescovi radunati a Ciersi diressero nell' anno 858 a Luigi il Germanico presso Baluzio *pag. 101 e 102 tom. 2.* Su questi documenti è notabile che tutto quello che si dice de' cherici intrusi è anche riferibile a' signori, tra perchè entrambi formavano il soggetto delle querele degli ecclesiastici, e perchè si parla particolarmente de' cherici, che secolarmente erano investiti de' beni ecclesiastici. V. la nota 665.

(468) V. il capitolare di Pipino nel concilio di Leptines citato nella nota precedente. Circa le cause che diedero luogo a queste *precarie* non se ne può dare una spiegazione più soddisfacente se non trascrivendo quella che ne fecero i vescovi nella lettera a Luigi il Germanico sopra citata. Il fatto non è alterato dalle pie frodi de' vescovi le quali si possono separare dal-

l' origine delle *precarie* e dalle leggi de' principi che le introdussero.

« Sanctus Eucherius Aurelianensium episcopus, qui in monasterio S. Trudonis requiescit, in oratione positus ad alterum est saeculum raptus, et inter cetera quae Domino sibi ostendente conspexit, vidit illum in inferno inferiori torqueri. Cui interroganti ab angelo ejus ductore responsum est quia sanctorum judicatione, qui in futuro judicio cum Domino judicabunt, quorumque res abstulit et divisit, ante illud judicium anima et corpore sempiternis est deputatus, et recipit simul cum suis peccatis poenas propter peccata omnium qui res suas et facultates in honore et amore Domini ad sanctorum loca in luminaribus divini cultus et alimoniis servorum Christi, ac pauperum pro animarum suarum redemptione tradiderunt. Qui in se reversus sanctum Bonifacium et Fulradum Abbatem Monasterii sancti Dionysii et summum cappellanum Regis Pippini ad se vocavit eisque talia dicens in signum dedit ut ad sepulcrum illius irent. et si corpus ejus ibidem non reperissent, ea quae dicebat vera esse concrederent. Ipsi autem pergentes ad praedictum monasterium ubi corpus ipsius Karoli humatum fuerat, sepulcrumque illus aperientes, visus est subito exisse draco, et totum illud sepulcrum interius inventum est denigratum, ac si fuisset exustum. Nos autem illos vidimus qui usque ad nostram aetatem duraverunt, qui huic rei interfuerunt, et nobis viva voce veraciter sunt testati quae audierunt atque viderunt. Quod cognoscens filius ejus Pipinus synodum apud Liptinas congregari fecit, cui praefuit cum sancto Bonifacio legatus apostolicae sedis Georgius nomine. Nam et synodum ipsam habemus, et quantumcumque de rebus ecclesiasticis, quas pater suus abstulerat, potuit, ecclesiis, reddere procuravit. Et quoniam omnes res ecclesiis a quibus ablatae erant restituere, propter concertationem quam cum Waifario Aquitanorum principe habebat, non praevaluit, precarias fieri ab Episcopis exinde petiit et nonas ac decimas ad restaurationes tectorum, et de unaquaque casata duodecim denarios ad ecclesiam unde res erant beneficiatae, sicut in libro capitulorum Regnum habetur, dari, costituit usque dum ipsae res ad ecclesiam revenirent. Unde et dominus Karolus imperator, adhuc in regio nomine constitutus, edictum fecit, ut neque ipse, nec filii ejus neque successores hujusmodi rem agere adtentarent ». Presso Baluzio *tom. 2 pag. 109 e 110.*

Quando parlo delle precarie di Pipino e di Carlo Magno, intendo di assegnare l' origine a questi contratti forzosi, escogitati per non togliere i beni agli occupatori ed invasori delle chiese, e per conservare alle chiese stesse una parte della perduta rendita. Ma un tal contratto fatto volontariamente colle chiese. ora a vita del concessionario, ora per un tempo più o meno lungo è assai più antico de' tempi di Carlo Martello e di Pipino, ed ha origine da quelle affatto diverse. V. la formola della *prestaria* o *precaria* fatta dal vescovo di un fondo della chiesa presso Marculfo *lib. 2 formola 40*; l' altra riportata fra le appendici delle formole stesse presso Baluzio *tom. 2 p. 450*; l'altra della metà dell' ottavo secolo riportata fra la raccolta dello stesso Baluzio *analecta opusculorum tom. 2 p. 824*, ed altri. V. anche la menzione che di simile contratto si fa nella cronaca voltur-

nese nell' anno 872 dove si dice che il monasterio andò in cerca di chi potesse somministrargli denaro: *qui de rebus monasterii nostri in convenientia, aut per libellarium recipere voluisset, et nobis praestaturus esset argentum etc. Novissime invenimus Leonem etc. et statuimus ut praestaret nobis argenti libras trigintaquinque, et daremus ei per libellarium scriptum cespitem monasterii nostri ec. Haec omnia usque ad annos viginti novem dedimus et tradidimus, ita ut amodo et usque in ipsos annos viginti novem annualiter censum persolveret solidum unum. Ad completum autem ipsum constitutum tempus illi, vel suis haeredibus reddamus triginta libras argenti: et residuae quinque librae moriantur apud nos imputatae in ipsum censum. Et recipiamus ab illis praedictas res nostras.* Per tutti gli altri esempj di questo contratto vedi la dissertazione 36 di Muratori: *de emphyteusibus, precariis, & laicorum decimis.* Trasmutate presso i Franchi le occupazioni delle chiese in *precarie*, diverse leggi furono fatte da Pipino, da Carlo Magno, e da Luigi il *buono* per la rinnovazione di esse, e per la salvezza de' diritti delle chiese medesime, sino a che sotto i loro successori e specialmente sotto Carlo il *calvo* si ritornò alle antiche occupazioni. V. i capitolari de' suddetti Principi presso Baluzio *tom. 1 p. 332, 411, 525, 861, 1221.*

(469) *V.* il capitolare fatto nel concilio di Leptines sopra citato. Ivi Pipino dice:

« Statuimus quoque cum consilio servorum Dei, & populi Christiani propter imminentia bella & persecutiones caeterarum gentium, quae in circuitu nostro sunt, ut sub precario, & censu aliquam partem ecclesialis pecuniae in adjutorium exercitus nostri cum indulgentia Dei aliquanto tempore retineamus ea conditione, ut annis singulis de unaquaque casata solidus, id est duodecim denarii ad Ecclesiam, vel Monasterium reddantur ». Presso Baluzio *pag. 826.*

V. anche nel Decreto di Graziano *cau. 16 quia juxta q. 1.*

(470) *V.* il capitolare dell' anno 803 presso Baluzio *pag. 411*, quello dell' anno 794 *pag. 267*, e quello dell' anno 800 *pag. 330.*

(471) *V.* la legge dei Longobardi *lib. 3 tit. 3 § 1 de decimis, ut unusquisque homo suam decimam donet, atque per jussionem Episcopi sui dispensetur* presso Lindenbrogio. Carlo Magno sottopose anche i beni del suo demanio al pagamento delle decime: *volumus, ut judices decimam ex omni conlaboratu pleniter donent ad ecclesias, quae sunt in nostris Fiscis, & ad alterius ecclesiam nostra decima data non fiat, nisi ubi antiquitus institutum fuit.* Capitolare dell' anno 800 *de villis* presso Baluzio *t. 1 pag. 332.* Le decime e le none parvero gravose al popolo che si ricusò di pagarle; laonde gli ecclesiastici impiegarono i terrori spirituali e la superstizione per obbligarvelo. Nel sinodo di Francfort tenuto nell' anno 794 furono rinnovati gli ordini pel pagamento delle decime, e fu detto al popolo che nell' anno dell' ultima fame eransi trovati voti i grani perchè divorati da' demonj, ed eransi intese voci di rimproveri per coloro che non aveano pagato le decime: *ut decimas,*

& nonas, sive census omnes generaliter donent, qui debitores sunt ex beneficiis, & rebus Ecclesiarum secundum priorem capitularem Domni Regis. Et omnis homo ex sua proprietate legitimam decimam ad Ecclesiam conferat. Experimento enim didicimus in anno, quo illa valida fames irrepsit, ebullire vacuas annonas a daemonibus devoratas, & voces exprobationis auditas. Presso Baluzio *t. 1. pag. 267.* Pare che questo artifizio neppure bastasse per piegare il popolo a pagar le decime, perciocchè le leggi di Luigi il buono dell' anno 829 e quelle di Lotario suo figliuolo mostrano con quanti ordini fosse necessario di vincerne la ripugnanza.

V. il capitolare di Worms di Luigi presso Baluzio *pag. 663*, e la legge di Lotario *lib 3* delle leggi Longobardiche *tit. 3* § *6*. Si cominciò contemporaneamente dal popolo a redimere un tal peso, ma ciò fu egualmente proibito dalle stessi leggi di Luigi e di Lotario.

Quanto alle decime de' benefizj diverse dalle decime del popolo vedi il *lib. 3* delle leggi Longobarde *tit. 3* § *2*, e le leggi di Luigi il buono e di Lotario poco fa citate. Finalmente quanto allo stato della disciplina della chiesa relativamente alle decime, vedi nella collezione degli antichi concilj di Francia fatta dal P. Sirmond il canone 5 del secondo concilio di *Macon* dell'anno 585, e Thomassin *De beneficiis* parte 3 *lib. 1 cap. 4, 5, 6 e 7.*

(472) È incerto se sotto Carlo Martello fra le altre occupazioni de' beni delle chiese si commettesse ancora quella di concedere le decime parrocchiali *jure beneficii;* ma una quantità di documenti irrefragabili ci assicura, che questo fu uno de'principali disordini del regno di Carlo il calvo. Un tal disordine cominciò dalla concessione delle decime del demanio regio, e poi si estese alle altre.

V. il canone 75 del concilio di Meaux: *Si capellas vestras presbyteris, aut viris ecclesiasticis dederitis, & dominicas decimas acceperint, sarta tecta ecclesiae & luminaria exinde competenter provideant, & presbyteri parochianas decimas accipiant, & populi necessitatibus debite invigilent: si autem laici capellas habuerint, a ratione & auctoritate alienum habetur, ut ipsi decimas accipiant, & inde canes, aut geniciarias, idest ancillas, suas pascant.* Il disordine di concedere le decime parrocchiali in beneficio si rendè generale, ed esse si trasmisero ai discendenti ed eredi insieme co' beneficj stessi. Olderico Vitale nel libro 5 della sua storia dice: *Avidi quippe possessores terrenorum caducis inhiant, de summis & aeternis parum cogitant, adeoque quia plures vix aliquid pro spe superna, nisi temporale commodum viderint, agere teneant, decimas, quas dominus ab Istraelitis per Moysen sibi ad usum Santuarii, & levitarum exegit, nostrates laici retentant vel ministris ecclesiae, nisi magno redimantur precio, reddere affectant.* Noi vedremo come la corruzione degli ecclesiastici concorse anch'essa al disordine, e come essi stessi le infeudassero. Ma ciò è in questo luogo prematuro.

(473) Ciò risulta principalmente dalle formole di Marculfo, dalle quali rilevasi che a' benefizj conceduti così a' laici come

agli ecclesiastici era sempre annesso il diritto di percepire il fredo. Quanto alle altre pruove vedi quelle che ha raccolte Montesquieu su questo articolo tanto a lui favorito *lib. 30 cap. 20.*

(474) Quanto all' origine della giurisdizione non si può convenire nel sistema di Montesquieu. Vedi quel che ne dirò nella nota 560.

(475) Sono due gli articoli notabili dei capitolari di Ciersi:
« Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster cum ceteris fidelibus nostris ordinet de his qui illi plus familiares & propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et Episcopo ipsum comitctum praevideat usque dum nobis renuntietur. Si autem filium parvulum habuerit, iisdem cum ministerialibus ipsius comitatus, & Episcopo, in cujus parochia consistit eundem comitatum praevideat donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit, filius noster cum ceteris fidelibus nostris ordinet qui cum ministerialibus ipsius comitatus, & Episcopo ipsum comitatum praevideat, donec jussio nostra inde fiat. Et pro hoc nullus irascatur, si eumdem comitatum alteri cui nobis placuerit dederimus quam illi qui cum hactenus praevidit. Similiter & de vassallis nostris faciendum est»
« Si aliquis ex fidelibus nostris post obitum nostrum, Dei & nostro amore compunctus, seculo renuntiare voluerit, & filium vel talem propinquum habuerit, qui reipublicae prodesse valeat, suos honores, prout melius voluerit, ei valeat placitare. Et si in alode suo quiete vivere voluerit, nullus ei aliquod impedimentum facere praesumat, neque aliud aliquid ab eo requiratur, nisi solummodo ut ad patriae defensionem pergat, *pag. 263 tom. 2 di Baluzio* ».

(476) V. circa il significato della parola *vassus*, prima che fosse usato a dinotare i *fedeli* o *leudi* del Re, la formola 17 del libro 2 di Marculfo: *Itemque ego illa ancilla tua, Domne, et jugalis meus ille, in hoc testamentum promotissima voluntate scribere atque perpetua conservatione rogavi, ut si tu Domne et jugalis meus, mihi superstis fueris, omni corpore facultate mea, quantumcumque ex successione parentum habere videor, vel in tuo servitio pariter laboravimus, et quod in tertia mea accepi, in integrum quicquid exinde facere elegeris, aut pro animae remedium in pauperes dispensare, aut ad vassos nostros, vel benemeritis nostris absque repetitione heredum meorum quod tua decrevit voluntas, faciendi liberam habeas potestatem.* Presso Baluzio *tom. 2 pag. 416 e 417.* V. la legge degli Alamanni *tit. 79 § 3.*
E la dissertazione 11 di Muratori *de allodiis, vassis, vassallis, beneficiis, etc.* pag. 550.

(477) V. quel che ho detto di sopra sulle concessioni di Carlo Martello, e le illustrazioni contenute nelle note 484, 485 e 486.

(478) I seguenti capitolari di Carlo Magno, e di *Luigi il buono* mostrano il diverso significato che conservavano tuttavia a quei tempi le parole *vassus* e *beneficiatus*, e come l' una si trasportò

all'altra. Nel capitolare di Carlo Magno dell'812 si dice: *De vassis dominicis, qui adhuc intra casam serviunt, & tamen beneficia habere noscuntur, statutum est, ut quicumque ex eis cum Domno Imperatore domi remanserit, vassallos suos casatos secum non retineat, sed cum comite, cujus pagenses sunt, ire permittat.*

V. Presso Baluzio ne' capitolari raccolti da Ansegiso *pag. 767.* Da questo capitolare si rileva che vi era una classe di beneficiati che prestava servigj domestici all'Imperatore, e che avendo essi de' subeneficiati erano tenuti di mandarli alla guerra insieme col conte della città a cui appartenevano. Un capitolare poi dell'Imperatore Luigi il buono stabilisce: *De vassis nostris, qui ad marcham nostram constituti sunt custodiendam, aut in longinquis regionibus sua habent beneficia, vel res proprias vel etiam nobis assidue in palatio nostro serviunt, et ideo non possunt assidua custodire placita, quam rem volumus, ut missi nostri vel comes nobis notam faciant, et nos faciemus ut ad eorum placita veniant.* Presso lo stesso *pag. 775.*

Questo secondo capitolare mostra che la qualità di beneficiato era accidentale nelle persone de' familiari dell'Imperatore, e che ritraevano il principale lustro da questa seconda più che dalla prima dignità. In conferma di che può essere anche citato il capitolare dello stesso Luigi, il quale ordinò: *Vassi quoque, et vassalli nostri nobis famulantes volumus, ut condignum apud omnes habeant honorem, sicut a genitore nostro, et a nobis sæpe admonitum est.* Presso lo stesso *pag. 743.*

(479) V. i capitolari dell'anno 817 presso Baluzio *pag. 495.*

(480) V. la formola del giuramento che divenne di stile nelle investiture feudali *lib. 2* de' feudi *tit. 5, 6 e 7.* Circa l'antichità di tal solennità vedi quel che dirò nelle note 485 e 486.

(481) V. *lib. 2 tit. 7* degli usi feudali.

(482) Marculfo presso Baluzio *lib. 1 form. 40.*

(483) Marculfo presso Baluzio *lib. 1 form. 17 e 18.*

(484) L'opinione comune è stata che l'omaggio si fosse introdotto a' tempi di Pipino sol perchè sotto il regno di questo principe si trova menzione dell'atto di sommissione fatta da Tassilone duca de' Boii. Io dubito di questa opinione perchè l'esempio solo di Tassilone non basta per decidere se esso avesse contenuto un omaggio nel senso dato ne' tempi posteriori a questa solennità. Renderò ragione de' miei dubbj nelle note seguenti.

(485) Il giuramento di fedeltà è stato sin da' primi tempi della monarchia de' Franchi una solennità comune a tutti gli uomini liberi. V. presso Marculfo la formola colla quale il Re nell'assunzione al trono del suo figliuolo ordinava a' rispettivi conti di ricevere il giuramento così de' Franchi, come de' Romani. *Formol. 40 lib. 1.*

Una particolar forma di giuramento così antica come la co-

mune distingueva i leudi o sieno antrustioni. In questa si dice: *Et quia ille fidelis Deo propitio noster veniens ibi in palatio nostro una cum arimania sua in manu nostra trustem et fidelitatem nobis visus est coniurasse, propterea per praesentem praeceptum decernimus ac jubemus, ut deinceps memoratus ille in numero antrustionum computetur, lib. 1 formola 18.*

Istituiti i *messi dominici*, una delle prime loro funzioni fu di raccogliere il giuramento di tutti coloro che non l'avessero prestato. Dal tempo di Carlo Magno e di tutti i suoi successori v'è nelle leggi francesi un gran numero di disposizioni sulle persone che debbono prestare il giuramento, e circa la forma nella quale questo dovea essere concepito. Questa forma variò secondo le diverse circostanze dello stato, e ne'tempi ne'quali i diritti della successione al trono erano disputati, o l'Imperio era diviso da' partiti, si vede data una maggiore importanza a' giuramenti di fedeltà. V. il capitolare di Carlo Magno dell'anno 802, col quale si ordinò che tutti rinnovassero a lui Imperatore il giuramento che aveano già dato a lui Re.

Presso Baluzio *pag. 363 t. 1.* V. anche gli altri capitolari così dello stesso sovrano come de' suoi successori *pag. 46, 425, 431, 436, 755, 672, 686 ec.* del primo volume di Baluzio, ed i capitolari di Carlo il *calvo* dell'anno 854 e 874, co' quali si prescrisse una formola di giuramento comune ed un'altra pe' vescovi. Fra i tanti giuramenti che sogliono d'ordinario moltiplicarsi allorchè è minore la disposizione ad osservarli erano distinti quelli de'*conti* e de'*seniori*. Pe'conti ve n'è un particolare formolario nel capitolare dell'anno 789 presso Baluzio *pag. 243*. Pe'seniori si raccoglie dal capitolare dell'anno 805 in cui si dice che i giuramenti non doveano prestarsi, se non al Sovrano ed a ciascuno de'*seniori*. Presso Baluzio *pag. 426*. Da tutto ciò dunque si può conchiudere che un particolar giuramento di fedeltà sotto Carlo Magno stringeva al Sovrano i conti, i leudi e i seniori o sieno i beneficiati.

(486) La parola *hominium*, destinata ne' tempi posteriori a dinotar l'omaggio feudale, ricevette lo stesso cambiamento dell'altra *vassus*, perchè non ebbe da prima altro significato se non quello del *servizio personale* de'servi. V. fra le formole antiche raccolte da Bignon la 48, nella quale un tal significato è evidente. È incerto quando essa fosse passata a dinotare l'omaggio, siccome è incerto quando le solennità dell'omaggio fossero istituite. È comune fra gli eruditi, come l'ho già accennato, l'opinione che tal cerimonia fosse stata introdotta a' tempi di Pipino, ma essa non ha altro fondamento se non l'argomento che traesi dall'atto di sommissione di Tassilone duca de'Boii. Aimoino parlando di tale atto narra: *Tassilo dux Bojoariorum cum primoribus gentis suae venit, et more francico in manus Regis in vassaticum manibus suis semetipsum commendavit,* lib. 4 cap. 64. L'omaggio diverso dal giuramento di fedeltà è stato con diverse solennità prestato secondo le particolari costumanze dei luoghi. Ma la cerimonia principale di questo, simile quasi da per tutto, consisteva per parte di colui che prestava l'omaggio nel porre le mani giunte fra quelle del *Sovrano* o del *signore su-*

periore, e nel dichiararsi così suo uomo. L'omaggio, qualunque fosse il cerimoniale col quale si prestava, allorchè fu cumulato col giuramento di fedeltà precedeva sempre questo secondo atto, al quale non si deveniva se non dopo d'avere acquistata la prima qualità. V. Du-Cange nella parola *fidelitas*, *hominium*, e *homagium.* Ciò premesso il luogo di Aimoino non descrive atto di omaggio. Quello dunque che non si raccoglie dalle parole della narrazione dovrebbe rilevarsi dalla natura dell'atto. Ma l'atto di cui parla Aimoino si riduce ad una *commendazione in vassatico,* vale a dire in quella *clientela o dipendenza* che si vede usata e prima e dopo di quest'epoca, così fra gli uomini liberi e i *signori,* come fra i *signori* di diverso rango e di diversa potenza. V. la dissertazione di Muratori: *de beneficiis, vassis etc.,* ed il precetto di *Luigi il buono* in favore degli Spagnuoli trasmigrati in Francia a' quali permette *commendare se in vassaticum comitibus nostris more solito.* Presso Baluzio *tom. 1 p. 552.*

Inoltre Aimoino non parla di una nuova cerimonia introdotta da Pipino, ma di una vecchia costumanza dei Franchi. Quest'autorità dunque trasporterebbe le solennità dell'omaggio nel secolo de'Merovingi. Ma noi non l'abbiamo nè fra gli atti solenni di questi tempi, nè fra quelli de' Carlovingi. Sicchè dee conchiudersi che il luogo di Aimoino pruoverebbe troppo se volesse intendersi nel senso in cui è stato generalmente ricevuto. Pare che qualunque fosse il tempo in cui l'omaggio si è introdotto, una tal disquisizione non tragga ad alcuna conseguenza; ma siccome lo stabilimento della feudalità si è, secondo le particolari opinioni degli scrittori, riferita specialmente all'epoche nelle quali si sono più stretti i vincoli esterni fra i *signori* ed il Sovrano, così mi è sembrato di non dover trascurare quella nella quale si crede introdotto uno dei maggiori fra questi legami.

(487) V. gli esempj che ne sono portati nalla parola *homines* presso Du-Cange.

(488) V. il capitolare di Carlo il Calvo dell'anno 856 *tom. 2* pag. 79 e seguenti, e dell'anno 860 *pag. 145* presso Baluzio.

(489) V. la storia universale dell'accademia nel regno di *Luigi il grosso.*
E Du-Cange sul ligio-omaggio nella parola *homagium.*

(490) V. Du-Cange nelle voci *baro et feudum,* e Muratori *dissert. de allodiis, vassis, vassallis, beneficiis, feudis, castellanis, etc.*

(491) Circa l'uso e le forme delle assemblee de' Franchi vedi le note 330 e seguenti.

(492) È necessario di raccogliere tutte le sparse notizie che la storia de' Franchi ci dà delle loro assemblee per definirne la natura, e per paragonarle con quelle che essi ebbero nelle loro sedi. È necessario in secondo luogo d'illustrare l'esempio de'Franchi, se dubbio vi è nell'interpretazione delle loro istituzioni con quelli degli altri popoli germanici, che sono stati fondatori di

nuove monarchie. Io non farò che esporre qui i fatti, che formano gli elementi del mio giudizio su tutte le quistioni relative al campo di marzo che dovranno essere discusse nel corso di questo libro.

1. Gregorio di Tours è il primo scrittore che abbia parlato delle assemblee de' Franchi sotto i Re Merovingi, e sulla di lui autorità ne hanno parlato Flodoardo nella storia della chiesa di Reims *lib. 1 cap. 13,* Aimoino *lib. 1 cap. 12,* l'autore della vita di S. Remigio e lo scrittore delle gesta de' Franchi *cap. 10* nel regno di Clodoveo. Da tutte queste testimonianze ricavate l'una dall'altra, si rileva che Clodoveo *transacto anno jussit omnem cum armorum apparatu advenire phalangam ostensurum in campo Martio suorum armorum nitorem.*

2. Hunibaldo riportato da Hotmano nella Franco-gallia parlando dell'elezione di Faramondo in Re de' Franchi dice: *Anno 405 omnes duces, proceres, et nobiles Francorum in mense martio convenerunt apud Neopagum pro novi Regis electione facienda.* Vedi l' autore citato *cap. 6 pag. 73 edit. del 1665 Francfort.*

3. Lo stesso Hotmano riporta l'autorità di una cronaca manoscritta di Borgogna, nella quale all'anno 658 si nota: *Dagobertus metis urbem veniens cum consilio pontificum et procerum, sed et omnibus primatibus regni sui consentientibus Sigebertum filium suum in regnum sublimavit.* Lo stesso autore *pag. 76.*

4. Lo stesso autore parlando d'una generale adunanza convocata da Dagoberto, riporta l' autorità di Aimoino, il quale nel *lib. 4 cap. 30* dice: *generale indixit placitum in loco nuncupato Bigargio: ad quod propere convenientibus cunctis Franciae primoribus Kal. Maiis Rex solio residens in aureo hoc apud eos habuit orationis exordium,* Hotmano *cap. 13 pag. 166.*

5. Hincmar vescovo di Reims nella lettera a'vescovi di Francia, parlando dell'antico costume de' Franchi relativamente alle assemblee annuali dice: *Consuetudo autem tunc temporis talis erat, ut non saepius, sed bis in anno placita duo tenerentur; unum, quando ordinabatur status totius regni ad anni vertentis spatium, quod ordinatum nullus eventus rerum, nisi summa necessitas, quae similiter toto regno incumbebat, mutabatur: in quo placito generalitas universorum majorum tam clericorum, quam laicorum conveniebat.* Hinc. *cap. 29, 30* presso Sirmondo.

6. Rimontando all' atto più antico e più solenne dei Franchi, qual'è la pubblicazione della legge Salica, si rileva dalla stessa, ch'essa fu compilata e pubblicata dalla nazione composta de'seguenti ordini di persone: *gens Francorum inclita,* si dice nel proemio, *dictavit salicam legem per proceres illius gentis, qui tunc temporis eiusdem aderant rectores.*

V. il proemio della legge presso Lindenbrogio.

7. Discendendo agli atti solenni posteriori fatti a nome della nazione nel tempo de' Re Merovingi, noi possiamo scegliere fra questi come i principali esempj il trattato di concordia fatto ad Andely fra i Re Gontrano, e Childeberto dell'anno 587, il giudizio della Regina Brunechilde fatto nell'anno 613, il concilio di Parigi tenuto nell'anno 615 per la riforma generale degli abusi, fra i quali ve n'erano di quelli che interessavano la nazione in-

tera. Ora il primo trattato si dice fatto *episcoporum, procerumque consilio*. V. Baluzio *tom. 1 de capitol. pag. 11.* Nel secondo non si parla se non de' *signori*. V. la cronaca di Fredegario *cap. 42*. Il terzo non fu se non un sinodo di vescovi. V. Baluzio *tom. 1 pag. 22*. A ciò si aggiunga che la riforma di un'altra parte di abusi formò nello stesso anno il soggetto di un particolar capitolare del Re Clotario II, e questo si dice fatto nel seguente modo: *cum in Dei nomine nos omnes kalendas martias de quascunque conditiones una cum nostris optimatibus pertractavimus, ad unumquemque notitiam volumus pervenire.*

8. Vi sono molti documenti nella storia francese nei quali si dicono intervenuti alle assemblee annuali della prima dinastia i Franchi in generale, o pure il popolo de' Franchi, ma l' intelligenza di questi documenti è figlia del particolar senso nel quale erano in quei tempi usate le voci *franchi* e *populus.* Quanto al nome di Franchi o Franci, è ovvio che nella storia e nelle leggi francesi esso è stato adoperato come sinonimo di militi o di nobili. Non intraprenderò a spiegare questo significato colle etimologie, come hanno fatto gli scrittori francesi, ma mi limiterò solamente a produrne qualche esempio che lo dimostri. Pipino il corto nell'adunanza tenuta a S. Dionigi l' anno 768 fece dai Franchi accettare la divisione ch'egli avea fatto del regno fra Carlo e Carlomano. In quest'assemblea secondo dice la storia edita dal Canisio, *duces, et comites Francorum tam episcopos, quam sacerdotes ad se venire praecepit, ibique una cum consensu Francorum, et procerum suorum, seu et episcoporum regnum Francorum, quod ipse tenuerat aequali sorte inter praedictos filios suos . . . . divisit.* Reginone abbate di Prum parla nella sua cronaca della divisione degli stati fatta da Carlo Magno fra i suoi figliuoli e dice: *Testamentum fecit, et sacramentum interpositum a Francis confirmatum est.* Ora i soli che intervenissero nell' assemblea di Thionville e che giurassero la divisione furono i proceri e i *signori*. Dunque ad essi soli si può riferire la parola Franchi. V. il *lib. 2* della cronaca nell'anno 806; il capitolare di questo anno; Velly nella storia di Francia regno di Carlo M. nell' anno 806. Inoltre v'è una spiegazione anche più autentica che ne dà Laurien nelle note all' editto di Filippo Re di Francia dell'anno 1344. Egli parlando dell'appello interposto alle corti superiori de' *signori* dice: *ubi quis appellavit ab hominibus alicujus Paris, qui super se habent homines iudicantes in curia dicti Paris qui dicuntur Franci.*

Quanto all'altra voce *popolo* dee premettersi che i Franchi non istimarono per parti della nazione se non gli uomini militari che la componeano. Quindi la parola *popolo* si confuse sovente con quella di esercito, e i rappresentanti di questo popolo furono i capi dell'esercito stesso. Dippiù la voce *populus* si trova in tutti gli scritti dell' età di mezzo usata frequentemente nel senso di moltitudine. Sia dunque per la prima o per la seconda ragione, sotto questa parola generica si sono spesso dinotate le particolari adunanze che formavano l'ordinaria rappresentazione della nazione de' Franchi. In conferma di ciò il capitolare di Aquisgrana dell'anno 816 fu fatto da *Luigi il buono* coll'intervento delle seguenti persone: *Episcoporum, Abbatum, Comitum,*

vel Majorum natu Francorum. Ciò non ostante esso si dice fatto *cum universo cœtu populi in Aquigrani palatio.* V. Baluzio *tom. 1. pag. 162.* Mably osservazioni sulla storia di Francia *tom. 2 pag. 290.*

Si sa che un parlamento di *signori* e di vescovi tenuto a Compiegnes nel 888 mise la corona sul capo a Odone figlio di Roberto il *forte.* E ciò non ostante Reginone nel libro secondo della sua cronaca, rapportato pure da Hotmano dice: *Interea Galliarum populi in unum congregati Octonem filium Rudperti cui prae ceteris formae, pulcritudo, proceritas corporis, ei virium, sapientiaeque magnitudo inerat, regem super se pari consilio, et voluntate creant.* Hotmano *cap. 6.* Io potrei citare un gran numero di questi esempj, ma non ho bisogno d'indicarli al lettore, perchè essi si presentano da loro stessi fra i documenti, e le leggi di questi tempi.

9. Ricorrendo agli esempj delle altre nazioni germaniche l'autorità che avrò l'occasione di riportare qui sotto nella nota 503 mostra che i proceri formassero l'assemblea dei Re Visigoti, e che costoro, come prima poterono, cercarono di sottrarsi alla di loro influenza.

10. I Longobardi tennero anch'essi negli ultimi giorni di febbrajo il campo ad Olona per la rassegna delle loro truppe. Quali fossero gli ordini di persone che v' intervenivano lo dicono le loro stessi leggi, Rotari disse di aver compilate e sanzionate le sue leggi *consilio, parique consensu primatum, judicum cunctique felicissimi exercitus.* Grimoaldo vi fece un additamento *per sugestionem judicum omniumque consensum.* Liutprando ne fece un secondo *cum omnibus judicibus de Austriae, et Neustriae partibus, et de Tusciae finibus cum reliquis fidelibus Longobardis et cuncto populo assistente;* e qui è notabile che il popolo è distinto da quelli, il consiglio de' quali entrava a parte della legge, e che il *cunctus populus* non può essere inteso se non nel senso della moltitudine che interveniva al campo. Liutprando fece un secondo additamento che disse compilato *una cum omnibus judicibus nostris de partibus Austriae, et Neustriae, nec non de Tusciae finibus, seu ceteris nostris Longobardis.* Lo stesso in fine si ripete nel terzo, nel quarto, nel quinto e nel sesto additamento, che formano altrettanti libri delle leggi di questo principe. Rachi nel proemio delle sue leggi dà una spiegazione delle voci collettive *populus, gens* e *cuncti* usate nelle leggi precedenti. Egli dice che avendo considerato tutte le leggi fatte da' suoi predecessori *cum judicibus gentis nostrae, idest Longobardorum*, avea creduto di farvi alcune emendazioni; le pubblica e dice d'averle fatte *cum nostris judicibus, atque Longobardis adstantibus.* Quando dunque si è parlato nelle leggi precedenti di *popolo* e di nazione, queste parole non debbono essere riferite se non ai soli Longobardi, e non a quelli che vivessero con altra legge; e quando si e parlato di *popolo* assistente, non si è inteso parlare se non della moltitudine militare, che facea parte delle rassegne. E siccome si dee presumere in queste adunanze un ordine certo e costante relativamente alle persone che le componeano, così quel che si dice in un caso dee intendersi per tutti, e l' intervento di *tutto il felicissimo esercito* di cui parlò Rotari dee aversi

come la spiega delle altre parole generiche di *popolo*, di nazione, di Longobardi usate da' suoi successori.

11. La legge de' Borgognoni, di cui Gundebaldo fu l'autore, fu pubblicata colle seguenti solennità: *constitutionis vero nostrae seriem placuit etiam adiecta comitum subscriptione firmari, ut definitio, quae ex tractatu nostro, et communi omnium voluntate conscripta est, etiam per posteros custodita; perpetuae pactionis teneat firmitatem*, presso Lindenbrogio. È evidente in questo luogo che la soscrizione dei conti v'è messa per solennità di pubblicazione, e non perchè essi vi avessero alcuna parte e che le parole *communi omnium voluntate* non possono spiegare dipiù di quello che l'atto stesso dice, e non possono tutto al più riferirsi se non a coloro che apparivano d'essere nell'atto intervenuti.

12. Nell' anno 630 *Dagoberto* figliuol di *Clotario* II riordinò le leggi de' Ripuarj, degli Alamanni, e dei Bajuvarj. Noi abbiamo veduto quali fossero sotto i Merovingi di quest' epoca le assemblee della nazione. Tuttavia questa legge ha il seguente atto di pubblicazione: *hoc decretum est apud Regem, et principes ejus et apud cunctum popolum christianum, qui infra regnum Merwungorum consistunt.* Un tale atto di pubblicazione non contiene se non che la legge era stata promulgata nell'assemblea generale della nazione, dov' era stile de' Re Franchi di pubblicare le leggi che riguardavano la comune utilità. In questa pubblicazione la moltitudine era passiva ed il suo intervento non era se non un titolo di solennità e di apparenza. Quali fossero gli ordini di persone che v' intervenivano si è già veduto, e questa notizia combinata coll' espressioni ampissime *cunctus populus christianus*, spiega chiaramente il senso in cui esse debbono essere intese.

13. Le assemblee de' soli proceri erano nella natura della federazione feudale, poichè la deliberazione non poteva essere divisa se non fra coloro che partecipavano dell' autorità. Erano inoltre nella natura di un consiglio militare, quale in origine fu l' associazione di tutti i compagni d' armi che componeano la milizia feudale; erano finalmente nella natura de' primi eserciti de' Franchi ne' quali o per tutto il regno di Clodoveo, o per una lunga parte di esso i Galli ed i Romani non furono ammessi. Ora costa per l' opinione uniforme di tutti gli storici francesi, che le assemblee dei Franchi cessarono d' essere regolarmente convocate sotto Clodoveo o sotto i primi successori di lui. V. Mably osservazioni sulla storia di Francia. Questa intermissione dunque coincide coll' epoca in cui i Galli e i Romani non erano ancora chiamati alle funzioni di cittadini e di militari, ed in cui non poteano per conseguenza essere ammessi alla rappresentazione della nazione. La natura e lo spirito di queste assemblee può venire in supplimento de' fatti sempre che si presenti qualche dubbio sull' interpretazione di essi.

(493) Sebbene convenga far distinzione fra le adunanze de Carlovingi da quelle de' Merovingi, pure Pipino che fu il ristauratore di questo uso quasi obbliato seguì esattamente lo stile dei suoi predecessori. V. la cronaca di Fredegario nell' anno 761. *Omnes optimates Francorum ad Dura in pago Riquerense ad*

campo madio pro salute patriae, et utilitate Francorum tractanda placito instituto, ad se venire praecepit.

(494) Aimoino parlando di una delle adunanze di Pipino dice: *coëgit, ut promitterent se omnem voluntatem illius esse facturum, et annis singulis honoris causa ad generalem conventum equos trecentos pro munere daturos.* Aimoino *lib. 4 cap. 64,* riportato da Hotmano *cap. 13.* V. presso Bouquet la lettera di Carlo Magno a Fuldrad: *dona vero tua, quae ad placitum nostrum nobis praesentare debes, nobis mense majo transmitte ad locum, ubicumque tunc fuerimus, t. 5 pag. 633.* V. la *dissert.* 4 di Joinville e Du-Cange nella parola *donum.*

(495) Le adunanze annuali de' Franchi presero un' altra forma sotto Carlo Magno, ed esse non debbano esser confuse con quelle della prima dinastia. Hincmar *de ordine palatii* ne ha data una piena descrizione *cap. 29 e 30.* V. tutte le illustrazioni date su questa istituzione da Mably nelle osservazioni alla storia di Francia *tom. 1 pag. 288 e segu.*

(496) V. Montesquieu *lib. 31, cap. 1, 2, 3,* e Mably osservazioni sulla storia di Francia *lib. 1 cap. 4.* Vedi Hotmano nella Franco-Gallia *cap. 7 de summa populi potestate in Regibus causa cognita condemnandis, et abdicandis.*

(497) V. le autorità sopra citate, e lo stesso Hotmano nel *cap. de praefectis regiis, qui majores domus dicebantur.*

(498) V. il capitolo di Hotmano *utrum Pipinus Papae, an concilii Franco-Gallici auctoritate Rex factus fuerit.*

(499) V. Mably nelle osservazioni alla storia di Francia *lib. 2, cap. 1.*

(500) V. la lettera 155 di questo Papa, riportata da Muratori nella dissert. 3 *de Imperatorum Romanorum, ac Regum Italicorum electione.*

(501) V. l' atto di divisione dell'anno 768 citato nella nota 492.

(502) V. quel che rapporta Thegano presso Du-Chesne *tom. 2 Scriptor. Franc. pag. 276: cum omni exercitu, episcopis, abbatibus, ducibus, comitibus, locopositis, habuit grande colloquium cum eis Aquisgrano palatio, interrogans omnes a maximo usque ad minimum, si eis placuisset, ut nomen suum, idest Imperatoris, filio suo Ludewico tradidisset.*

(503) Lewigildo Re de' Visigoti dopo di aver quasi estinto l'Imperio de' Romani nelle Spagne, prima di terminarne la conquista, dice lo storico Spagnuolo: *in eos priusquam Lewigildus verteret arma ad reipublicae statum, converso animo atque studio, jus suffragii antiquandi, quo Gothorum proceres eatenus Reges creari soliti erant, et ad stabiliendam in familia regni successionem magnopere referre agitabat,* Mariana *lib. 5 cap.*

11. A questo asempio si aggiunga quello di Wamba costretto a deporre il regno dal partito de' *signori*; quello di Ruderico che per voto dei proceri succedette a Wittizia, esclusi i figli di costui; quello di Giuliano che sentendosi offeso da Ruderico chiamò i Mori in Ispagna. V. Mariana *lib. 6.*

Quanto alla storia de' Longobardi ella è ugualmente sparsa di simili esempj. I duchi d'Italia fecero dopo la morte di Clefi una federazione aristocratica e tennero essi il regno d'Italia sino a che l'esperienza non mostrò loro intollerabile la stessa di loro anarchia. V. Paolo Warnefrido *lib. 2 cap. 32.* Il periodo del loro governo è appunto l'epoca delle maggiori devastazioni commesse all'Italia. Ecco la descrizione che ne fa lo storico di sopra citato: *his diebus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt, reliqui vero per hostes divisi, ut tertiam partem suarum frugum Longobardis persolverent, tributarii efficiuntur. Per hos Langobardorum duces septimo anno ab adventu Albuin, et totius gentis, spoliatis ecclesiis, sacerdotibus interfectis, civitatibus subrutis, populisque qui more segetum excreverant extintis exceptis his regionibus, quas Albuin caeperat, Italia ex maxima parte capta, et a Langobardis subjugata est.*

Adaloaldo figliuol di Agilulfo essendo succeduto al padre non seppe contentare i proceri, i quali se 'l tolsero d'innanzi col veleno, e portarono al trono Arialdo. V. la cronaca di Fredegario n. 49. Un partito di proceri tolse ugualmente il regno a Godeberto, e mise sul trono d'Italia Grimoaldo duca di Benevento. Paolo Warnefrido *lib. 4 cap. 53.*

Nello stesso ducato di Benevento i proceri siccome se 'l disputarono nelle occasioni di partiti e di divisioni, e lo scissero colla creazione de' due principati di Salerno e di Capua, così si arrogarono anche una parte d'influenza nella successione, semprechè le circostanze lo permisero loro. I proceri del ducato, secondo la narrazione dell'anonimo Salernitano, deliberarono insieme con Radelchi della divisione del ducato beneventano, e della pace proposta, *cap. 78* presso Peregrini nella storia de' principi Longobardi. I proceri stessi, allorchè Grimoaldo trovavasi in ostaggio presso Carlo Magno, lo chiamarono al ducato, e spedirono perciò una legazione all'Imperatore. V. Erchemperto n. 4 presso lo stesso Peregrino.

(504) V. Mably osservazioni sulla storia di Francia *lib. 2 cap. 5.*

(505) V. Paolo Warnefrido *lib. 2, lib. 3 cap. 9, lib. 5 cap. 9, 26 e 36.* V. la *dissert. VIII* di Camillo Peregrini *Ducatus Beneventanus in antiquas provincias an tributus.*

(506) V. lo stesso Paolo Warnefrido *lib 2 cap. 32,* Camillo Peregrini *dissert. 2 de ducatu Beneventano.*

(507) V. Muratori *dissert. 1 de exteris gentibus etc.* e la nota l.

(508) V. Peregrini *dissert. de ducato Beneventano.*
Muratori *dissert. 10 de judicibus, scabinis, scultasciis, gastaldis etc.*

(509) V. il libro 1 delle leggi Longobarde presso Lindenbrogio *tit. 14 § 3, 4, 5, tit. 31 § 1, e tit. 34 § 1.*
Inoltre vedi il *lib. 2* delle stesse leggi *tit. 9 § 2, e tit. 17 § 1.*

(510) V. Muratori *dissert. 10* sopra citata.

(511) Quanto alla durata degli uffizj de' duchi vedi la *dissert. 10* di Muratori e la *dissert.* di Peregrino di sopra citata.
Quanto a quelli de' gastaldi vedi *il lib. 1* degli usi feudali *tit. 2 in princ.*
Relativamente all' obbligo degli uomini liberi di andare alla guerra, ed alle pene alle quali erano soggetti in caso di contravvenzione vedi la legge 21 di Rotari: *si quis in exercitu ambulare contempserit, aut in sculcam (sive in excubias), det Regi et duci suo solidos XX*, presso Muratori *tom. 1 par. 2.*

(512) V. le leggi di Carlo Magno, di Pipino Re d' Italia, di Luigi il *buono*, di Lotario I, di Luigi II Imperatore, aggiunte a' cinque editti de' Re Longobardi presso Muratori *rer. italic. script. tom. 1 part. 2.*

(513) V. la dissertazione 6 di Muratori *marchionibus Italiae, tom. 1 par. 3.*
Il significato delle parole *marchio* e *marchia* si può rilevare dalle carte del tempo in cui questa nuova dignità fu istituita. V. Du-Cange in queste parole, e specialmente vedi l' autore anonimo della vita di Luigi il *buono*, il quale all' anno 786 dice: *relictis tantum Marchionibus, qui fines regni tuentes, omnes si forte ingruerent, hostium arcerent incursus.*

(514) V. la dissert. 71 di Muratori *de episcoporum, abbatum, aliorumque ecclesiasticorum potentia.*
V. Anche fra le lettere di Gregorio IV, quella *ad Parmeniscum*, nella quale dice: *porro alii sunt, qui non contenti decimis & primitiis, praedia, villas, castella, civitatesque possident, ex quibus Caesari debent tributa, nisi imperiali benignitate immunitate acquisierint.* Nella collezione de' concilj.

(515) V. la dissert. 71 di Muratori *de episcoporum, abbatum, aliorumque ecclesiasticorum potentia, et regalibus olim clero concessis.*

(516) La suddivisione del territorio d' Italia nacque non solo dalla nuova natura de' feudi portata da' Franchi, ma anche dalle subinfeudazioni. V. la dissertazione di Muratori *de beneficiis, vassis, vassallis* etc.

(517) V. la *dissert. 8* di Muratori *de comitibus, et vicecomitibus.*

(518) V. la legge 20 di Pipino Re d' Italia nell' appendice alle leggi Longobarde presso Muratori *tom. 1 part. 2.* V. Muratori *dissert. 9 de missis regiis, seu judiciis extraordinaris.*

(519) V. Pfeffel nell'anno 1036, e vedi la costituzione di Corrado fra le leggi Longobarde *lib. 3 tit. 8 § 4, in nomine sanctae, et individuae* etc.

(520) V. *lib. 1* degli usi feudali *tit. 13 e 14.*

(521) V. la dissertazione 8 *de Ducatu Beneventano* di Camillo Peregrini presso Muratori *tom. 5 rer. Italic. scriptor.*

(522) V. Paolo Warnefrido *lib. 5 cap. 29.*

(523) V. Pratillo *de primis Capuae comitibus, et gastaldis*, Giannone lib. 6 cap. 1.

(524) V. Peregrino *dissert. 8 de Ducatu Beneventano*, nella quale riporta diversi esempj della cronaca di Erchemperto e dell'anonimo Cassinese. In quella d'Erchemperto si parla di Landolfo gastaldo: *qui Capuae praeerat gastaldeus vir ad bella promptissimus.* Vi si parla di Suabilo gastaldo de' Marsi, e si dice: *Suabilus gastaldus Marsorum cum aliis sociis bassis quasi ad trecentos armatos Capuam ad vectus.*
Quanto poi all'ambizione che i conti ebbero di divenir *signori* e di occupar la giurisdizione di gastaldo, e quanto a' gastaldi che vollero divenir conti vedi gli esempj citati nella stessa *dissert.* de' titoli presi di *comes et dominus*, quello di *dignitate comes ac munere gastaldus*, e finalmente il luogo dell'anonimo Cassinese, il quale parlando di Landolfo vescovo di Capua dice: *extitit suis civibus non solum episcopus, sed et comes, et judex, non solum praesul, verum etiam gastaldius: neque tantum pontifex, quin et velut miles super cunctos praeerat.*

(525) V. la concessione fatta da Pandolfo e Landolfo principi di Benevento nell'anno 964 a Landolfo loro nipote della città d'Isernia, *ad avendum, et possidendum, et fruendum, et dominandum vos, et heredibus vestris.* Ciarlante *memorie storiche del Sannio lib. 3 cap. 30.*

(526) Le mutazioni che pel nuovo sistema de' feudi introdotto da Ruggieri intervennero, nacquero tutte da un diritto consuetudinario, che gli usi de' Franchi e de' Normanni stabilirono fra noi. Io ho mostrato nella nota 432 che il diritto longobardico comune ha avuto forza di legge in alcune provincie del regno insino al XVI secolo, e dopo di questo tempo le sue vestigie si sono conservate fra le particolari consuetudini di molte città. Gli avanzi del diritto longobardico in parecchi de' nostri feudi si sono conservati insino all'abolizione del sistema feudale, soprattutto nella regola della successione e nella divisibilità di essi. Non esistendo alcuna traccia di leggi scritte che avessero mutato la natura delle antiche concessioni Longobardiche e della successione stabilita da quelle leggi, ed esistendo per contrario una consuetudine cotanto inveterata, l'opinione dell'autore della storia civile di Napoli che credette introdotto da Ruggieri un nuovo diritto franco ne' feudi, deve intendersi per un diritto consuetudinario nato dalla natura de' nuovi feudi conceduti da' prin-

cipi normanni, e dall' esempio degli usi franchi e normanni che qui si radicarono. V. Giannone *lib. 11 cap. 5 § 1.*

(527) V. Il luogo di Romualdo Salernitano citato nella nota 37, la storia civile *lib. 2*, e la costituzione del regno: *Officiorum periculosa confusio.*

(528) V. Hume *hist. d'Anglet. cap. 4.*

CAPO VII.

(529) Noi abbiamo poche menzioni de'sottobenefiziati de'Merovingi, perchè abbiamo di costoro poche leggi. Ma le leggi degli Alamanni e le immediate dei Carlovingi mostrano che il diritto di concedere una parte del benefizio reale fu in Francia accordato o tollerato di buon'ora. Nelle leggi degli Alamanni si dice: *Qualiscumque persona sit, aut vassus ducis, aut comitis, aut qualiscumque persona, nemo negligat ad ipsum placitum venire, tit. 36 § 5.* Da un capitolare di Pipino dell' anno 757 si rileva che la morte del benefiziato estingueva tutte le concessioni secondarie, ed il benefizio rimaneva libero da questo gravame. V. questo capitolare in Baluzio *tom. 1 pag. 182.*

Il titolo primo degli usi feudali distingue l' amovibilità dei benefizj per diritto e per fatto. Per diritto tutto era rivocabile; per fatto ciascuno procurò di ritener quello che avea una volta ottenuto. Ma questo secondo vinse il primo, perciocchè i Valvasini allorchè furono in gran numero, fatta causa comune, vollero sostenersi nel possesso de' benefizj contro all'arbitrio dei Valvasori, e la costituzione di Corrado, che dichiarò gli uni e gli altri ereditarj fu principalmente provocata da' partiti surti fra costoro, i quali erano già vicini a scoppiare in una guerra civile. V. la costituzione di Corrado fra le leggi longobarde *lib. 3 tit. 8 § 4.*

(530) *Chilpericus.... ajebat enim plerumque.... Ecce pauper remansit fiscus noster: dives Ecclesia: Divitiae nostrae ad Ecclesias sunt translatae. Nulli penitus nisi soli episcopi regnant: periit honor noster et translatus est ad episcopos. Haec agens assidue testamenta quae in Ecclesiis conscripta erant plerumque dirupit, ipsasque patris sui praeceptiones etc.* Gregorio di Tours *lib. 6 cap. 46.*

(531) Presso Du-Chesne *tom. 2 pag. 287.*

(532) V. il capitolare di Pipino dell' anno 783 art. 5, e l'altro di Carlo Magno dell' anno 813 in Aquisgrana art. 16.

(533) Nel trattato di Strasbourg dell' anno 842 fu tra i due fratelli convenuto: *Si autem, quod absit, sacramentum, quod fratri meo juravero, violare praesumpsero, ab subditione mea, nec non et a juramento, quod mihi jurastis, unumquemque vestrum absolvo.* Presso Baluzio *tom. 2 p. 39.*

Nell' assemblea di Marsen fu convenuto: *Volumus etiam, ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem qualem voluerit in nobis, et in nostris fidelibus, accipiat.* Presso Baluzio *tom. 2 p. 44.* Con questo permesso il Re si mise del pari

co' suoi leudi, ed autorizzò l' infrazione de' maggiori legami che unissero le persone de' suoi a lui.

Nel capitolare di Chersi dell' 856 fu convenuto: *Et mandat vobis noster senior, quia si aliquis de vobis talis est, cui suus senioratus non placet, et illi simulat, et alium seniorem melius quam ad illum acaptare possit, veniat ad illum; et ipse tranquillo et pacifico animo donat illi commeatum; tantum ut ipsi, et in suo regno, vel suis fidelibus aliquod damnum, aut aliquam marritionem non faciat: et quod Deus illi cupierit, et ad alium seniorem acaptare potuerit, pacifice habeat.* Presso Baluzio *tom. 2 p. 83 e 84.*

(534) V. Matteo Spinelli ne' diurnali presso Muratori *rer. ital. script. tom. 7 p. 1099.*

(535) Sono notabili i principj del servizio militare nel tempo in cui l' obbligo di contribuire alle spese della guerra si ripeteva dalla difesa e dall' unità comune della nazione. Il fornire i viveri, le armi, gli abiti e tutte le provvisioni di cui l' esercito abbisognava era un peso delle provincie. Ciascuna di queste provvedeva al bisogno della propria milizia per tre mesi ne' viveri e per sei mesi nelle vesti e nelle armi. Scorso questo tempo l'ulteriore sostentamento delle armate era a carico del Re. Un capitolare di Carlo Magno rinnova l'antica consuetudine de'Franchi, la qual cosa mostra qual fosse la di loro primitiva legge militare: *Constitutum est, ut secundum antiquam consuetudinem praeparatio ad hostem facienda indicetur, et observetur; idest victualia de marcha ad tres menses, et arma atque vestimenta ad dimidium annum. Lib. 3* de' capitolari d'Ansegiso § 74 presso Baluzio *tom. 1 p. 768.* Questa legge sebbene appartenesse ai tempi in cui i *signori* non erano se non i capitani di un numero di soldati sotto gli ordini de' conti e dei duchi, pure non fu durevole per le vessazioni, colle quali i *signori* e i conti stessi afflissero le provincie nella requisizione de' viveri necessarj alle truppe. L' autore anonimo della vita di *Luigi il buono* narra che questo principe, mentre era ancora Re e non associato all' Imperio, compassionando lo stato delle provincie le esonerò dalla somministrazione de'viveri, e che Carlo Magno avendo trovato buono un tal provvedimento lo adottò anch' egli per misura generale: *inhibuit a plebeis ulterius annonas militares, quas vulgo foderum vocant dari. Et licet hoc viri militares aegre tulerint, tamen ille vir misericordiae, considerans et praebentium penuriam, et exigentium crudelitatem satius judicavit de suo subministrare suis, quam sic permittendo copiam rei frumentariae suos irretiri periculis.* Lo stesso soggiugne che Carlo M. *hac imitatione stipendiariam in Francia interdiceret annonam militarem dari.* V. l' anonimo citato nell' anno 796.

Non si rileva qual fosse il cangiamento che questa legge portasse nell' economia di quelle somministrazioni le quali erano a carico de' *signori*. Verosimilmente non ne dovè portare alcuna, perciocchè l'esonerazione accordata da Luigi riguardò unicamente i poveri, o sieno i *plebei* secondo l' espressione dell'autore. D'altronde non v'è vestigio di leggi che sotto i principi della se-

conda dinastia limitassero il tempo del servizio militare e le obbligazioni de' *signori*. Per contrario l'obbligo imposto a costoro era generale, e le multe che le leggi di questi tempi impongono per le contravvenzioni, suppongono un' obbligazione precisa ed assoluta. V. Daniel della milizia francese *lib. 2*. Generale è anche l' obbligazione del servizio che negli usi feudali d'Italia e di Germania s'impone a' feudatarj. Generale finalmente ed indefinita è stata la stessa obbligazione ne' primi tempi della monarchia di Napoli. Le limitazioni a queste obbligazioni sono tutte di tempi assai posteriori come nel progresso farò avvertire.

(536) Gli esempj delle guerre private fra i *signori* sono frequenti in Gregorio di Tours. V. *lib. 5* della storia *cap. 5 e 32. lib. 6 cap. 17, lib. 7 cap. 47, e lib. 8 cap. 18 etc.*

(537) *Nescimus, qua pernoxia inventione a nonnullis usurpatum est, ut hi, qui nullo ministerio publico fulciuntur, propter sua odia, et diversissimas voluntates pessimas indebitum sibi usurpant in vindicandis proximis et interficiendis hominibus vindicatae ministerium, et quod Rex saltem in uno exercere debuerat propter terrorem multorum, ipsi impudenter in multis perpetrare non metuunt propter odium, et putant sibi licere ob inimicitiarum vindictas, quod volunt, ut Rex faciat propter Dei vindictam. Capitul. lib. 4 cap. 27 & 55.* V. anche il capitolare del 779 *art. 22.*

(538) V. il capitolare di Luigi il *buono* dell' anno 819 presso Baluzio *pag. 602.*

Carlo il *calvo* rinnovando le disposizioni tanto di questo capitolare, quanto quelle del capitolare dell'anno 779 di Carlo Magno ordinò che la *faida* si pacificasse nel modo stabilito dall'avo. V. il capitolare di Pistes *art. 10* presso Baluzio *tom. 2 pag. 213.*

(539) Capitolare di Carlo il *calvo lib. 34 cap. 10.* V. il capitolare fatto nell'assemblea di Marsen nell'anno 847 *art. 5*: *Et volumus, ut cujuscunque nostrum homo in cujuscunque regno sit cum seniore suo, vel aliis suis utilitatibus pergat; nisi talis regni invasio, quam landuveri dicunt, quod absit, acciderit.* Presso Baluzio *p. 43.*

(540) V. quello che ha scritto su questo argomento Hotmano nella sua Franco-gallia, Montesquieu nel *lib. 30 e 31* dello spirito delle leggi, Robertson nella nota 37 della sezione 3 dell'introduzione alla storia di Carlo V, e Mably nelle osservazioni alla storia di Francia *lib. 2 cap. 2.* Tutti questi scrittori hanno seguito l'opinione di Hotmano autore pieno di critica e di erudizione; ma tutti mi sembra che abbiano servito ad un sistema che non è vero in tutte le sue parti. Che i Franchi abbiano avuto nelle loro sedi originarie assemblee generali nelle quali la moltitudine era chiamata a deliberare sugli affari della comune utilità, è incontrastabile. Che i Franchi trasmigrati nelle Gallie abbiano avuto delle adunanze militari nelle quali si serbò l'immagine delle assemblee germaniche, è ugualmente sicuro. Ma che queste adunanze già diverse nel tempo della conquista da quelle

che descrive Tacito fossero gli stati generali della nazione, nei quali il popolo contrabilanciava il potere de' Re e de' *signori*, mi sembra erroneo e fondato sopra interpretazioni poco esatte. V. la nota 492. Io mi sono servito nella nota suddetta quasi dei medesimi argomenti da' quali gli scrittori sopranomati hanno tratto diverse conseguenze.

(541) V. il numero 13 della nota 492.

(542) V. il numero 6 della stessa nota 492.

(543) V. i numeri 9, 10, 11 e 12 della nota 492.

(544) V. il numero 7 della nota 492.

(545) V. il numero 8 della nota 492.

(546) V. la nota 493.

(547) V. il numero 10 della nota 492.

(548) V. le note 40 e 495.

(549) Basolo duca d' Aquitania fu il primo a muover le armi contro Clodoveo dopochè erano state già riunite al regno dei Franchi le provincie romane, e quelle de' Visigoti. V. Altaserra *rerum aquitanicarum lib. 6 cap. 1.*

(550) V. lo stesso scrittore *cap. 4 lib. 6.*

(551) Lo stesso scrittore *lib. 7 cap. 2.*

(552) Lo stesso scrittore *lib. 7 cap. 6.*

(553) V. i capitoli 7, 9 e 10 del *lib. 7* dello stesso autore.

(554) Lo stesso autore *cap. 14.*

(555) V. Velly storia di Francia dell'anno 846.

(556) Altaserra *rer. aquitan. lib. 8 cap. 7.*

(557) Quanto alla nascita della contea di Fiandra vedi il trattato presso Du-Chesne *De Gallica regione et origine et regnorum et gentium tom. 1 pag. 182.* Il ratto della figlia del Re si legge graziosamente annunciato dallo stesso Re Carlo a Luigi il *germanico* suo fratello: *Filiam nostram Iudith viduam secundum leges divinas et mundanas sub tuitione ecclesiastica et regio mundeburde costitutam, Balduinus sibi furatus est in uxorem. Cron. di Laurishaim. p. 59.*

Quanto allo stato delle grandi signorie in Francia sotto gli ultimi principi della seconda dinastia, e nell' epoca dell' avvenimento al trono di Ugo Capeto vedi le osservazioni nella storia di Francia di Mably *lib. 3 cap. 1.* Vedi la storia di Francia nei

regni di Carlo *il grosso*, di Carlo *il semplice* e de' seguenti Re. V'è poi un'altra causa da me omessa la quale ispirò l' indipendenza a' *signori*, e questa fu l'esempio de' duchi e dei conti dei confini, i quali essendo d'ordinario generali, ed avendo una forza sempre pronta ad opporre al Re, furono trattati piuttosto come stati confederati che come sudditi. Questa è una verità che risulta dalla semplice lettura della storia di Francia e d'Italia. In Francia il duca de' Guasconi, il conte di Barcellona, il duca di Frisia; in Italia i duchi di Friuli e di Spoleto si ribellarono; vinti una volta, mettevano in armi un secondo esercito; trattavano pace e dettavano condizioni a' Sovrani. Erano in somma fra i *signori* i più temuti, perchè potevano portare ad un tempo la guerra interna ed esterna.

(558) V. Paolo Diacono *lib. 4 cap. 28 e 53, lib. 5 cap. 18.*

(559) V. la dissert. 3 *de Romanorum Imperat. ac regum Italic. electione.*

(560) Io doveva parlare della prima di tutte le usurpazioni commesse in Francia da' *signori*, e rilevare nello stesso tempo la sua antichità, per paragonarla poi collo stato di questo medesimo abuso presso le altre nazioni. Ma io non intendo di rimescere una quistione già discussa, nella quale mi sembra anche facile il far giudizio. Le osservazioni che io ho fatte di sopra sono anche tratte dall'insieme delle ragioni che ne ha allegate il signor de Mably. V. Montesquieu *lib. 30 cap. 20* e Mably osservazioni sulla storia di Francia *lib. 1 cap. 3.*

(561) Ne' casi ne' quali non era dalla legge specialmente determinato il fredo, la quantità legittima di essa era il terzo della composizione o sia della multa del delitto. V. il capitolare dell'anno 813 presso Baluzio *tom. 1 pag. 511.*

(562) *Quicumque liber homo in hostem bannitus fuerit, et venire contempserit, pleno heribannum, idest solidos sexaginta persolvat, lib. 3* de' capitolari *cap. 67.* V. anche il capitolare dell'anno 813 presso Baluzio *tom. 1 pag. 508.*

(563) V. la legge degli Alamanni *tit. 3 § 3*, la legge de' Bajuarj *tit. 6 § 3*, la legge de' Frisj *tit. 16.* V. Gregorio di Tours *de virtutibus beati Martini lib. 4 cap. 26: affirmavit compositionem fisco debitam, quam illi fredum vocant, se fuisse reis indultam.*

È superfluo l'avvertire che nelle età posteriori la parola *bannum* equivalse a quella di *fredum.*

(564) V. la nota 473.

(565) V. il capitolare dell'anno 793 § 18.

(566) V. il capitolare di Carlo Magno *de villis* dell'anno 800 presso Baluzio *tom. 1 p. 331.*

(567) V. fra le leggi Longobardiche di Carlo Magno la 127 e 128 presso Muratori *rer. Ital. script. tom. 1 parte 2.*

(568) V. Du-Cange sotto gli articoli *moneta baronum, Lingonensis moneta, S. Medardi moneta.*

(569) V. le dispute che sorgono sull'autorità del diploma della chiesa di Treveri presso Muratori *dissert. 27 de moneta, seu jure cudendi nummos pag. 653.*

(570) V. i documenti che ne sono riportati da Du-Cange sulla parola *moneta, moneta baronum.*

(571) V. il capitolare di Carlo Magno riportato dal Sirmondo: *ut in ullo loco moneta percutiatur, nisi ad curtem, et illi denarii palatini mercentur, et per omnia discurrant, t. 2* di Baluzio *p. 791.*
V. Pfeffel nel regno di Luigi il *buono pag. 55.*
V. il capitolare di Carlo il *calvo* dell'anno 864 presso Baluzio *tom. 2 pag. 178.*

(572) Il Re secondo l'espressioni dello storico riferite da Du-Cange, *monetam eiusdem urbis, dudum ab eadem ecclesia pravitate quorumdam indebite alienatam sua innovatione redintegrat, et restituendo restaurat.* Du-Cange nella voce *moneta baronum.*

(573) Oltre agli esempj particolari allegati di sopra, si può fissare il regno di Carlo il *semplice* come l'epoca in cui la concessione del diritto di moneta alle chiese fu ordinario. V. Mabillon *de re diplom. lib. 3 cap. 1 num. 6.* Flodoardo nella storia della chiesa di Reims riferisce che Luigi *Oltremare* investì a perpetuo quel vescovo della dignità di conte e del diritto di coniar moneta, *lib. 4* della storia *cap. 27*, ma il privilegio di Carlo il *semplice* alla chiesa di Autun citato nella nota precedente, che si è prodotto come titolo originario di tal diritto, pruova una concessione più antica che questa chiesa ne aveva, ed un' usurpazione che a quel tempo avea di già sofferta. A quale altra malvagità possono riferirsi le parole del diploma se non a quella de' *signori* i quali soli erano capaci di tale diritto? In conferma di questa congettura si può allegare il progresso stesso che fece l'usurpazione di tai diritti così in Francia come altrove. Guglielmo Neubrigense attesta d'essere avvenuto lo stesso in Inghilterra: *Illis quippe*, egli dice, *divinae concertationis pertaesis, et mollius agentibus Provinciales discordantium procerum motus efferbuere. Castella quippe per singulas provincias studio partium crebrae surrexerant, erantque in Anglia quodammodo tot reges, vel potius tyranni quot domini castellorum, habentes singuli percussuram proprii numismatis et potestatem subditis regio more dicendi juris, lib. 1 cap. 22. V. Mabillon e Du-Cange* ne' luoghi citati, e Thommassin *vetus et nova ecclesiae disciplina de benef. parte 3 lib. 1 cap. 28.*

(574) V. Muratori *dissert. 27*, e specialmente sotto le città Spoleto e Trevigi *pag. 733 e 740.*

(575) V'è una gran quantità di esempj di elezioni fatte da tutti i Re della prima dinastia di Gregorio di Tours. Teodorico creò vescovo della chiesa di Auvergne Appollinare, e dopo di lui Quinziano, e morto questo Gallo il quale fu preferito ad un altro nominato da una parte del popolo della diocesi. Cariberto nominò Pascenzio vescovo di Poitiers in luogo di Pienzio. Nel concilio secondo di Macon fu deposto Faustino perchè ordinato vescovo di Aix senza la volontà di Gontrano legittimo Sovrano, e gli fu surrogato Nicezio, impetratane prima la venia dal Re Chilperico. Questi ed altri esempj si trovano in Gregorio di Tours *lib. 3 cap. 2 e 16, e lib. 4 cap. 5, 7, 18 etc.*

(576) V. l'esempio di Wenilone arcivescovo di Sens la cui elezione è narrata dal Re istesso nel suo libello di protesta *adversus Wenilonem* presso Baluzio *tom. 2 pag. 134.* V. Altaserra nel trattato: *Duces et comites provinciales lib. 1 cap. 7.*

(577) V. Altaserra nel trattato *Duces et comites provinciales lib. 1 cap. 8, nominatio episcoporum et abbatum.* E nel libro *origines feudorum cap. 7 investitura feudi.*

(578) V. Altaserra nel luogo citato.

(579) V. Altaserra *lib. 1 cap. 14.*

(580) V. Aimoino *lib. 5 cap. 32,* ed Altaserra *lib. 3 cap. 2.*

CAPO VIII.

(581) V. il titolo del codice *ut nemo privatos titulos praediis suis vel alienis imponat, vel vela regia suspendat.*

(582) V. le formole che si leggono in Cassiodoro di queste produzioni regie *lib. 4 var. cap. 41 e lib. 7 cap. 39.*

(583) L'idea d'una protezione speciale riservata al Sovrano contro le violenze alle quali non giugnea l'autorità pubblica ordinaria, si può dire venuta co' barbari, perciocchè si fa di essa menzione in tutte le loro leggi. V. la legge de' Boii § 9, quella de' Ripuarii *tit. 35 § 3,* e la formola 24 del *lib. 1* di Marculfo sul *mondeburde* del Re, in cui si dice che il diritto di protezione si accordava *propter malorum hominum illicitas infestationes,* presso Baluzio *tom. 2 pag. 388.* V. tra le formole di Bignon la prima presso Baluzio *tom. 2 pag. 495.*

(584) V. Du-Cange in ciascuna di queste voci. Fra esse quelle di *affidati* e di *extaliati* sono state particolarmente usate pei rustici del regno di Napoli. La formola 44 fra quella raccolta dal Sirmond dà un'idea chiara di questi legami, e de' motivi pei quali si acquistavano: *Domino magnifico illo, ego enim ille. Dum et omnibus habetur percognitum qualiter ego minime habeo unde me pascere vel vestire debeam; ideo petii pietati vestrae, et mihi decrevit voluntas, ut me in vestrum mundeburdum tra-*

dere vel commendare deberem quod ita et feci, eo videlicet modo ut me tam de victu, quam et de vestimento, juxta quod vobis servire et promereri potuero, adiuvare vel consolare debeas: et dum ego in caput advixero, in genuili ordine tibi servitium vel obsequium impendere debeam, et me de vestra potestate vel mundeburdo tempore vitae meae potestatem non habeam subtrahendi nisi sub vestra potestate vel defensione diebus vitae meae debeam permanere. Unde convenit ut si unus ex nobis de his convenientiis se emutare voluerit, solidos tantos pari suo componat. Unde convenit ut duas epistolas uno tenore conscriptas ex hoc inter se facere vel adfirmare deberent. Quod ita et fuerunt. Presso Baluzio *tom. 2 pag. 493.*

(585) V. circa l'originario significato delle parole *commendare se in vassaticum* la dissert. 11 di Muratori *de allodiis, vassis, vassallis etc.* Du- Cange sotto queste medesime espressioni.

(586) Fra gli usi germanici che più generalmente si radicarono in Europa fuvvi la volontaria servitù. Prescindendo dagli esempj che ne abbiamo nella discrezione de'loro costumi, la libera disposizione della propria persona fu riguardata come una facoltà di ogni uomo, e fu un principio ricevuto da tutte le legislazioni barbariche. V. la legge de' Frisii *tit. 2* § *1*, e quella de' Boii *tit. 5* § *6*. Essendo così la servitù divenne l' ultimo mezzo onde provvedere alla propria sussistenza, e ne' tempi di calamità e di bisogni ne' quali la vita del povero era più esposta, la servitù fu per gli indigenti un asilo, e pe' potenti una speculazione onde accrescere la loro clientela e la loro influenza. In ogni ricorrenza di peste e di fame questi flagelli si trovano contrasegnati da un gran numero di vendite che gli uomini e le famiglie libere faceano di se e de' loro figliuoli. In Francia, essendosi sotto il regno di *Luigi il buono* verificato uno di questi tristi avvenimenti, l' Imperatore con un provvedimento speciale, che rendè poi comune anche all'Italia, annullò tutte le vendite fatte: *placuit nobis ut cartulae obligationis de singulis hominibus factae, qui se aut uxores eorum, aut filios vel filias in servitio tradiderint ubi inventae fuerint, frangantur, et sint liberi, sicut primitus fuerint. L. 2 long. lib. 3 tit. 33.* Ma Luigi non proibì per l'avvenire simili vendite, e si contentò pei casi avvenire d' ordinare che la vendita che un uomo libero avrebbe fatta di se stesso, non teneva in servitù i suoi figliuoli. V. la *l. 3 e 4* dello stesso titolo. Nel regno di Napoli v'è l'esempio delle stesse conseguenze nate da simili calamità. Goffredo Malaterra fa menzione di una lagrimevole fame che nel 1058 desolò il regno. Egli narra che i padri vendevano i figliuoli ingenui per vilissimo prezzo: *Pecunias habentes quid emerent non habentes atque ipsos liberos ex ingenuitate procreatos vili pretio in servitium venundantes, dum ubi illud ad victus utilitatem expendentur, non inveniebant. Lib. 1. cap. 27* presso Muratori *tom. 5 pag. 556.*

Erano così connaturali fra loro le idee dell'ossequio con quelle della servitù, che sovente per contraccambio di benefizj ricevuti

un uomo si costituiva in servitù di un altro. V. la formola 28 del *lib. 2* di Marculfo presso Baluzio *tom. 2 pag. 421 e 422.*
V. Du-Cange sotto la parola *obnoxiare* e la formola di Sirmond riportata nella nota 584.

(587) La classe degli *oblati* e de' *donati* si può dire principalmente surta per le chiese. Essi furono di differenti specie, e nacquero per diverse occasioni. Alcuni davano se stessi e tutti i loro beni al monasterio promettendo di vivere sotto l' obbedienza dell' abbate, da cui doveano solamente ricevere il vitto ed il vestito. Questa classe d' oblati contenea quasi un ordine secondario di monaci distinto dal primo per gli esercizj e per la forma del loro abito. Altri abdicando la loro condizione ingenua davano se stessi e i loro discendenti in perpetua servitù al monasterio. Nella formola di una di queste vendite dataci da Du-Cange si dice: *cum sit omni carnali ingenuitate generosius extremum quodcumque Dei servitium, scilicet quod terrena nobilitas multos plerumque vitiorum servos facit, servitus vero Christi nobiles virtutibus reddit, nemo autem sani capitis virtutibus vitia comparaverit, claret certo eum esse generosiorem qui se Dei servitio praebuerit pronicum.* Altri si davano per tributarj alle chiese sottoponendosi al pagamento di un annuo censo, ma ritenendo lo stato di loro ingenuità. I riti coi quali questi contratti si celebravano erano così singolari, come i principj da' quali nascevano. Alcuni si prosternavano per terra offerendo la somma di quattro denari in segno dell'assunta servitù, altri si legavano il collo colla fune della campana. Questi ed altri, indicii dell' avvilimento e della degradazione della natura, sono pubblicati da Du-Cange e da Mabillon. Gli annali dei benedettini e le cronache de' loro diversi monasterj contengono gran numero d' esempj di questi contratti fatti colle chiese, e delle diverse forme sotto le quali le parti contrattavano. Fra questi esempj v' ha de' contratti, per mezzo de' quali i liberi assumevano la qualità di ascrittizj, e si sottomettevano a diverse condizioni più o mene dure secondo il diverso grado di bisogno e di superstizione degli oblati. V. Mabillon negli annali benedettini all' anno 1025 *n. 72.*
Il monasterio di Montecasino ha avuto i suoi oblati anche di diversa condizione. Ne fanno menzione in diversi luoghi la cronaca di Leone da Ostia e gli stessi annali benedettini, da'quali anzi risulta, che i servi, gli oblati e i rustici, fra i quali sovente è difficile di discernere i limiti, formassero la principal ricchezza dei monasterj. V. anche tutto ciò ch' è stato da me riportato nella nota 21. Vedi i diversi esempj de' *donati* e degli *oblati* rapportati da Du-Cange.

(588) V. la formola decima del Sirmond, presso Baluzio *tom. 2 pag. 474.*

(589) V. Du-Cange nella parola *manus mortua.*

(590) V. l' autorità del giureconsulto Ranfredo citato nella nota 21.

(591) Du-Cange nell'articolo sopra citato.

(592) V. la nota 532.

(593) V. il *tit. 59* § *1* e seguenti ed il *tit. 76* § *1* della legge Salica. V. Montesquieu *lib. 31 cap. 8.*

(594) V. la formola 13 del *lib. 1.* di Marculfo.

(595) V. Montesquieu *lib. 31 cap. 8*, gli esempj che ne porta Du-Cange nella parola *alodium*, e Lambert D'Ardres citato dallo stesso Du-Cange.

(596) V. le note 390 e 394.

(597) V. la nota 410.

(598) V. la nota 413.

(599) *Ut ubicumque census novus impie additus est, et a populo reclamatur, justa inquisitione misericorditer emendetur.* V. l'editto di Clotario II nel concilio di Parigi nell'anno 615 presso Baluzio *tom. 1. pag. 22.*

(600) V. la nota 471, e la legge 5 del *tit. 3 de decimis lib. 3* delle leggi Longobardiche presso Lindenbrogio.

(601) V. la legge 4 del titolo 3 sopra citato.

(602) L'autorità de' concilj e le dottrine della chiesa, le quali estendono il diritto di decimare a tutti i prodotti non escluse anche le decime *della mercatura e della scienza*, sono dell'undecimo e duodecimo secolo. E sebbene le une e le altre contengano la spiegazione delle leggi precedenti, e possa perciò l'abuso che esse mostrano aversi come nato nei tempi precedenti, tuttavia non voglio anticipare idee sulle quali dovrò in appresso fermarmi. Io l'ho accennato tra perchè si tratta di mostrare le conseguenze che trasse seco la nuova disciplina delle decime, e perchè messo il principio d'un abuso in un'epoca, e le conseguenze dello stesso abuso in un'altra epoca vicina, non solamente si può, ma è necessario di supporre fra questi due estremi una continuazione di progresso. Ciò non ostante, chi ravvicinando l'epoche fra loro voglia acquistar la notizia di queste conseguenze le troverà pienamente sviluppate in Thomassin *De decimis et primitiis post annum Christi millesimum, parte 3 lib. 1 cap. 9*, e nella dissertazione 36 di Muratori: *de emphytheusibus, precariis, et laicorum decimis.*

(603) Gli abusi delle decime de' *signori* sono stati pedissequi di quelli delle chiese. Le osservazioni fatte nella nota precedente per le prime, relativamente a' tempi della loro introduzione, sono comuni anche alle seconde. Perciò io mi riservo di unire quest'articolo alla rimanente materia de' tributi del X ed XI secolo e di classificarlo nell'insieme della vita civile di questi

tempi, la quale formerà il soggetto d'una parte distinta della mia storia. Appartiene però a questo periodo il dimostrare l'usurpazione fatta da' *signori* delle decime. Si è disputato fra gli scrittori se le occupazioni delle quali si parla nel corso del nono secolo, fossero le stesse di quelle già commesse sotto Carlo *Martello*, o pur fossero nuove, ma io non veggo in tal controversia i motivi del dubitare, sopra tutto per le decime, che furono quasi un rimedio delle occupazioni di Carlo *Martello*, escogitato da' suoi successori. Prescindendo da questa ragione di cronologia che esclude qualunque altra replica, gli atti del Regno di Carlo il *calvo* favorirono l'occupazione dei beni e de' diritti delle chiese per tutti i lati. Finalmente il tenore dei canoni ecclesiastici che si scagliarono contro questo abuso indicano che essi perseguitavano un male allora presente. Il concilio d' Ingelheim dell'anno 848 parlò de' nobili i quali intercettavano le oblazioni de'fedeli. V. il can. 8 e 9 di questo concilio, riportati anche da Thomassin. Il concilio di Metz dell' anno 888 fece altrettanto ed autorizzò la credenza che la fame la quale avea spopolato la Francia in quell' anno era stata una pena della rapacità de'*signori*, i quali aveano invaso i frutti e gli alimenti delle chiese: *Ideo statuimus*, si dice nel canone 2, *ut deinceps nemo seniorum de Ecclesiae sua accipiat de decimis aliquam portionem.*
V. Thomassin part. 3 lib. 1 cap. 7.

(604) V. la legge del Re Rotari sotto al titolo *de iterantibus: Nulli sit licentia iterantibus herbam negare, excepto prato intacto, tempore suo aut messe: post foenum autem, aut fruges collectas tantum frugesvindicet is cujus terra est, quantum cum clausura sua potest defendere. Nam si quis caballos iter facientes de stipula, aut de ipsis pascuis, ubi alia pecora pascuntur, movere praesumserit, in octogilt caballos componat pro eo quod ipsos de arvo campo, quod est fossinagar movere praesumpserit.*
Lib. 3 delle LL. Long. *tit. 4.*

(605) V. il diploma d' Astolfo Re d' Italia, riportato da Ughelli *tomo 2 pag. 107: Quod si in ipsis silvis aliis roncare fecerit, aut si peculia pabulaverit, redditum, escaticum, seu caseum ad fratres Nonantulæ famulantes perveniant totum.* V. ciò che si rapporta nella cronaca del monasterio di Farfa di Luigi il *buono*, il quale concedè allo stesso monasterio che i suoi animali potessero pascolare nel ducato di Spoleto *sine datico, herbatico, escatico, glandatico, rer. italicar. script. tom. 2 p. 2 pag. 480.*

(606) V. fra i capitolari di Sicardo principe di Benevento il titolo del ventesimo nono capo: *ut non tollatur a tertiatoribus escaticum*, secondo la lezione corretta da Muratori, *dissert. 19 de tributis pag. 8.* Inoltre scegliendo pel regno di Napoli gli esempj dei tempi immediati a quelli nei quali v'è lacuna di legge o di storia, troviamo presso Falcone Beneventano nell' anno 1137 che Ruggieri rilasciò a'Beneventani *omnes fidantias et exactiones quas soliti fuimus persolvere.* Nel privilegio di Ruggieri che io trascriverò più sotto sono spiegate queste esazioni:

angarias terraticum, olivas vinum, salutes, dationes. Dunque questa specie di tributi e di censi esistevano già da lungo tempo ed erano fra gli usi de' Longobardi. V. Falcone presso Muratori *rer. ital. script. tomo 5 pag. 124* nell' anno 1137.

(607) *Agraria, pascuaria, vel decimas porcorum ecclesiae pro fidei nostrae devotioni concedimus, ita ut actor, aut decimator in rebus ecclesiae nullus accedat, ecclesiae vel clericis nullam requirant agentes publici functionem qui, avi, vel genitoris, aut germani nostri immunitatem meruerunt.* Costituzione di Clotario presso Baluzio *tom. 1 pag. 7.*

(608) V. l'intiero *tit. 5* del *lib. 8* della legge de' Visigoti; il § 1 del *cap. 14 tit. 1* della legge de' Boii; e le formole 61 e 85 di Marculfo.

(609) V. la cronaca di S. Vincenzo in Volturno presso Muratori *tom. 1 part. 2 pag. 435: qui vero porcos habuerint ex eis dent escaticum de undecim porcos unum.*

(610) Uno de' documenti più antichi ne' quali io mi sia imbattuto è la carta dell' anno 869 di Luigi II riportata da Ughelli *t. 2 p. 559*, mentre di tutti gli altri censi della stessa natura si trova fatta continua menzione nei documenti del sesto secolo, e di alcuna di esse ancora fra quelli del quinto. Non voglio da questo paragone di date trarre altra conseguenza se non che il terratico si vede più frequentemente nominato a misura che la coltura delle terre si andò avvanzando, e che fu un censo, ed un tributo escogitato ad imitazione delle prestazioni sul pascolo, che hanno preceduto tutte le altre.

(611) V. nella cronaca volturnese il diploma di Ottone II, il quale confermando *praecepta praedecessorum regum & imperatorum*, vuole che non si esiga *placiaticum, portaticum, pontanicum, casaticum.* Sebbene questo documento appartenga al decimo secolo, tuttavia i precedenti privilegi de' quali in esso si fa menzione fanno salire questi tributi ad un' epoca anteriore.

(612) *De pontibus & viis ut nullus ibi teloneum accipiat. Et ut nullus cogatur ad pontem ire, ad fluvium transeundum propter telonei causam, quando ille in alio loco compendiosius illud flumen transire potest.*
Similiter & in pleno campo ubi nec pons, nec trajectus est, ibi omni modo praecipimus ut non teloneum exigatur. Ed in un altro luogo: *De teloneis placet nobis ut antiqua & juxta telonea a negotiatoribus exigantur tam de pontibus, quamque et de naviciis seu mercatis. Nova vero sive injusta, ubi vel funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus transitur, seu his similia, in quibus nullum adjutorium iterantibus praestatur, ut non exigantur. Similiter etiam nec de his, qui sine negotiandi causa substantiam tuam de una domo sua ad aliam aut ad palatium, seu in exercitum ducunt etc.* V. i capitolari dell' anno 803 e dell' anno 805 e 809 presso Baluzio *tom. 1 pag. 395, 423, 432, 463.*

(613) V. Muratori *dissert. 19 de tributis pag. 18.*

(614) *De teloneo ut per ea loca debeat exigi, vel de speciebus ipsis, de quibus praecedentium principum tempore, idest usque ad transitum bonae memoriae domnorum parentum nostrorum Gunthramni, Chilperici, Sigiberti Regum est exactum.* Presso Baluzio *tom. 1 pag. 23.*

(615) I telonei, per la serie continua de' documenti che presentano le leggi de' Franchi, debbono aversi come uno de' più antichi tributi adottati dalle nuove monarchie. Abbiamo di già veduto come la menzione contenutane nell' editto di Clotario II li faccia rimontare sino al sesto secolo. Pipino in un capitolare dell' anno 755 moderò diversi abusi ch' eransi introdotti nei telonei, ed ordinò che si esigessero solamente da' generi e dalle vetture di commercio, e non già sul proprio uso. Presso Baluzio *tom. 1 pag. 175* Carlo Magno non solo corresse un gran numero di abusi introdotti nell' esazione de' telonei ma provvide specialmente agli eccessi de' *signori.* Vedi fra gli altri i capitolari citati nella nota 612, e l'istruzione data ad unò de' suoi conti che è riportata da Baluzio fra i capitolari d'incerta data: *In sexto autem capitulo scriptum erat de pontibus antiquis constitutis, vel de inlicitis teloneis. Unde praecipimus ut ubicumque antiqua consuetudo fuit teloneum accipiendi, teloneum legitimum accipiant. Nam & hoc antea vobis ore proprio iniunximus, & nequaquam intellexistis.* Presso Baluzio *p. 402.*

(616) V. la legge di Carlo Magno ch' è la 53 fra le Longobardiche pubblicate da Muratori: *ut nulli cogantur ad pontem ire ad fluvium transeundum propter telonei causam, quando illi in alio loco compendiosius illum fluvium transire possunt.* Questa legge come si rileva dal suo tenore fu ripetuta in Italia quasi d' appresso al testo del capitolare inserito, nella nota 612.

(617) Le disposizioni di Carlo Magno furono ripetute da Luigi il *buono* nelle leggi 25 e 37 anche di quelle date da Muratori. Di queste due è notabile la seconda ch' è interamente riferibile agli abusi de' *signori: De injustis occasionibus & consuetudinibus,* si dice, *noviter institutis, sicut tributa sunt & telonea in media via, ubi nec aqua, nec palus, nec pons, nec aliquid tale fuerit, unde juste census exigi possit.... ut auferantur antequam ad nostram notitiam deferantur, praecipimus.*

(618) V. Muratori *dissert. 19 de tributis in princ.*

(619) *Quod si illi propter lenitatem & mansuetudinem comitis sui eidem comiti honoris, & obsequii gratia quidpiam de rebus suis exibuerint, non hoc eis pro tributo vel censu aliquo computetur aut comes ille vel successores ejus hoc in consuetudinem praesumant, neque eos sibi, vel hominibus suis aut mansionaticos parare aut veredos dare, aut ullum censum, vel tributum aut obsequium praeter id quod jam superius comprehensum est, praestare cogat.* Presso Baluzio *tomo 1 pag. 815.*

(620) *V.* Muratori nella *dissert. 19.* Ugone Falcando definisce chiaramente la parola kalendatico in quel luogo: *Regi ut eadem in kalendis Ianuarii strenarum nomine juxta consuetudinem ci transmitteret.* Presso Murat. *tom. 7 pag. 283.*

(621) Sono singolari i nomi escogitati onde variare i titoli delle prestazioni introdotte da' *signori.* I doni e le strene furono chiamati ora *consuetudines* ora *solatii*, *auxilia*, *mutua*, *dona gratuita.*

Quanto al saluto ed al salutatico, anch'esso fu una specie di strena; ma per un particolar significato ha dinotato le prestazioni riscosse da' coloni e da' rustici in determinati tempi dell'anno. Questo è il significato che ha specialmente avuto nel regno di Napoli. V. la *dissert.* 19 di Muratori.

(622) Che le prestazioni enunciate nelle note precedenti abbiano formate le così dette *colte* baronali due documenti irrefragabili lo attestano, l'uno conosciuto, l'altro inedito, il primo utile ad illustrare la natura generale delle colte, il secondo opportuno a chiarire quelle del regno di Napoli, e sopratutto la così detta *colta di S. Maria* che si è sostenuta da' baroni per una prestazione territoriale sul solo appoggio della sua antichità. Il documento generale è contenuto nella L. 121 di Carlo Magno fra le Longobardiche, la quale proibisce le prestazioni arbitrarie esatte da' *signori*, che chiama *redhibitiones vel collectionem.*

L'altro consiste in due diplomi del 1275 e 1276 del Re Carlo I che io produco come spiegazione d'un diritto d'epoca assai più rimota, e potrò dire anche del più antico abuso feudale. Un barone avendo il diritto di farsi somministrare dagli uomini del suo feudo una prestazione annuale per vestire se e i suoi familiari, avendo trovato in un anno difficoltà a riscuoterlo ebbe ricorso al Re, il quale diede gli ordini per l'osservanza del solito. Questa prestazione è quella che nel primo diploma chiamasi *colta de' panni.* Nel secondo diploma, essendosi da un altro barone incontrata difficoltà ad esigere la *colta* detta nel regno di *S. Maria*, perchè solita a pagarsi nel dì di mezzo Agosto, il Re nel dare ugualmente gli ordini per l'osservanza del solito chiama questa prestazione col doppio nome di *colta di S. Maria* o sia di *colta de' panni.* Questa scoverta è di niuna utilità, poichè cade su di un oggetto già estinto; ma è importante perchè mostra come per secoli gli scrittori del nostro foro siensi aggirati sopra diverse opinioni, senzachè mai alcuno di essi avesse dato nel vero.

Carlo I 1276 E fol. 110.

Scriptum est Iustitiario terre Laboris etc. petitionem nobilis viri Tipaldy Alamagni domini patris nostri militis et familiaris devoti nostri in magna regia curia recepimus continentem quod homines castri sui Planisii siti in comitatu Molisii de jurisdictione vestra sibi per regiam Majestatem concessi collectam pannorum pro intumentis suis et familiarium suorum pro anno proximo preterito quarte inditionis prout olim aliis dominis ejusdem castri precessoribus suis anno quolibet tenebantur et consueve-

runt prestare denegant ei exhibere in ipsius prejudicium et gravamen super quo provideri sibi nobis umiliter supplicavit. Cujus supplicationibus justis utpote inclinati devotioni vestre etc. quatenus eidem Tipaldo vel certo nuncio suo presentes vobis pro eo licteras assignante predictam collectam pannorum pro intumentis suis et familiarium suorum ab hominibus dicti castri sui Planisii pro modo facultatum suarum pro predicto anno quarte inditionis si eam propteria eodem anno non recepit ab eis prout aliis dominis ejusdem castri precessoribus suis tenebantur et consueverunt prestare tribui faciatis. Cauti quod presentis generalis subventionibus recollectio imposite in eodem castro retardari propteria non valeat vel aliquatenus impediri. Datum Sulmone decimoseptimo septembris 1276.

Carlo I 1275 A fol. 33.

Scriptum est Iustitiario terre Laboris etc. exposuit excellentia nostra Guillelmus de Giniaco miles fidelis noster quod homines castri Faraczani sibi per excellentiam nostram concessi collectam sancte Marie seu pannorum per eos consuetam et debitam dominis qui castrum ipsum pro tempore tenuerunt et sibi etiam hactenus exiberi ad presens dare recusant eidem prout tenentur et debent et extitit consuetum se diminutione feudi sui et suum prejudicium et gravamen. Ideoque fidelitati sue districte precipimus quatenus si est ita homines ipsos ad dandum eidem militi collectam predictam prout consueverunt et debent qua expedierit cohercione compellas ut iterato proinde ad nos recurrere non cogatur. Datum apud Lagum pensualem XIIIJ Septembris IIIJ inditionis.

(623) La bella lettera di Carlo Magno a Pipino suo figliuolo Re d'Italia, data anche dal Muratori nel *tom. 1 pag. 2* degli scrittori delle cose italiane, contiene una spiegazione esatta delle angarie introdotte da' *signori* e della loro origine. Vedi questa lettera trascritta nella nota 630.

(624) V. il canone 52 del concilio sopra citato.

(625) V. la dissertazione 19 *de tributis* di Muratori in fine.

(626) V. la dissert. 67 di Muratori *de modis quibus olim ecclesiae, episcopi, canonici, monasteria, atque aliae hujusmodi universitates sacrae terrenis opibus et commodis auctae sunt p. 654.* V. la parola *maltôte* nel dizionario dell'accademia.

(627) In un precetto di Clodoveo ad Erchenbaldo duca sta detto: *Nec ullas redhibitiones vel illicitas occasiones requirendas.* V. in oltre il tit. 47 del lib. 4 de'capitolari secondo Lindenbrogio, la lettera di Carlo Magno a Pipino inserita nella nota 630 e i diversi capitolari riportati nelle note del presente capitolo.

(628) Admonendi sunt domini subditorum, ut circa suos pie, et misericorditer agant, vel eos qualibet injusta occasione con-

demnent, non vi opprimant, non illorum substantiolas injuste tollant, nec ipsa debita quae a subditis reddenda sunt, impie ac crudeliter exigantur. Can. 39 del *concilio di Tours III.*

(629) Audivimus, quod juniores comitum vel aliqui ministri Reipublicae, sive etiam nonnulli fortiores vassi comitum, aliquam redhibitionem, vel collectiones, quidam per pastum, quidam etiam sine pasto, quasi deprecando a populo exigere soleant. Similiter quoque opera, collectiones frugum, arare, seminare, runcare, carrucare, vel cetera his similia a populo per easdem vel alias machinationes exigere consueverunt, non tantum ab ecclesiasticis, sed a reliquo populo exigebant. Quae omnia nobis ab omni populo juste movenda esse videntur. Quia in quibusdam locis in tantum inde populus oppressus est, ut multi ferre non valentes, per fugam a dominis vel a patronis suis lapsi sunt, et terrae ipsae in solitudinem redactae sunt. Potentioribus autem vel ditioribus, ex spontanea tamen voluntate, vel mutua dilectione volentibus solatia praestare invicem minime prohibemus. *L. 121.*

(630) Pervenit ad aures clementiae nostrae, quod aliqui duces, et eorum juniores, gastaldi, vicarii et centenarii, seu reliqui ministeriales, falconarii, venatores et ceteri per singula territoria habitantes ac discurrentes mansionatica et paravereda accipiant non solum de liberis hominibus sed etiam de ecclesiis Dei etc. Insuper homines atque servientes ecclesiarum in eorum opera, idest in vineis, et campis, seu pratis, nec non et in eorum aedificiis illos faciant operari: et carnaticum et vinum contra omnem justitiam ab eis exactare non cessent, etc. *Muratori rer. ital. script. tom. 1 par. 2 pag. 112.*

(631) Ut liberi homines nullum obsequium comitibus faciant, nec vicariis, neque in pasto, neque in messe, neque in aratura, neque in vinea, et conjectum vel residium non solvant, exceptis aribannatoribus vel missaticis, qui legationem ducunt. *L. 32 del secondo additamento fra le Longobardiche di questo Sovrano presso Muratori tom. 1 part. 2.*

(632) Nemo comes, neque loco ejus positus, neque sculdasius ab Arimannis suis aliquid per vim exigat, praeter quod constitutum legibus est. Sed neque pro sua fortuna in mansione Arimanni se applicet, aut placitum teneat, aut aliquam violentiam faciat. *L. 3 fra le Longobardiche di questo principe.*

(633) V. il luogo di Falcone Beneventano riportato nella nota 606. Presso lo stesso Falcone si trascrive il privilegio spedito da Ruggieri, le cui parole sono: *dimittimus et condonamus vobis ea omnia, quae nos et praedecessores nostri Normandi circa Beneventanam civitatem habuerunt, fidantias subscriptas, videlicet denariorum redditus, salutes, angarias, terraticum, herbaticum, carnaticum, kalendaticum, vinum, olivas, relevum, postremo omnes alias exactiones tam ecclesiarum, quam civium.* Presso Muratori *tom. 5 pag. 124.*

(634) V. il diploma di Gisulfo, e la menzione della carta del duca di Amalfi, contenuti nella dissert. 19 *de tributis in princ.*

(635) V. la nota 410.

(636) V. il numero 8 della nota 492.

(637) *Ut pagenses Franci, qui caballos habent vel habere possunt, cum suis comitibus in hostem pergant; et nullus per violentiam, vel per aliquod malum ingenium aut per quamcumque indebitam oppressionem talibus Francis suas res, aut caballos tollat, ut hostem facere et debitos paraveredos secundum antiquam consuetudinem nobis exsolvere non possint, neque comes, neque aliquis minister reipublicae.* Editto di Pistes dell'anno 864 *cap. 26* presso Baluzio *tom. 2 pag. 186.*

(638) Non si può stabilire se non per congetture l'epoca presso alla quale il nome di *miles* fu specialmente dato a chi faceva il servizio a cavallo. Questo significato di cui esistono sicuri documenti nel decimo ed undecimo secolo erasi a mio giudizio anche adottato prima della fine del nono. Eccone gli argomenti.

1. Presso i Franchi il nome di *milizia* non solo fu dato anche agli uffizj della corte del Sovrano, ma fu quasi per eccellenza il nome destinato a dinotare le più grandi dignità. Gregorio di Tours parlando dell'onore del *patriciato* dice: *de cujus militiae origine altius quaedam repetenda putavi.* V. Gregorio di Tours *lib. 4* della *st. cap. 36.* Il nome di *miles* dunque indicò una professione distinta, e se ebbe questo significato nel suo senso translato, l'ebbe pure nel proprio. Ciò è confermato dai capitolari dei Re della seconda dinastia, ne'quali il servire nella corte del principe si chiama anche milizia: *utrique communione priventur,* la legge parla degl'incestuosi, *et neque in palatio habere militiam, neque in foro agendarum causarum licentiam habebunt.* V. presso Baluzio collezione d'Ansegiso *lib. 7* de' capitolari § 35.

2. Presso gli Anglo-Sassoni chiamaronsi ugualmente militi gli uffiziali della casa del Re, ed una tal denominazione vedesi ricevuta prima della fine del nono secolo. V. Seldeno *de titulis honorariis par. 2 cap. 5 § 33.*

3. Sotto la seconda dinastia, o sia nel corso dell'ottavo e del nono secolo furono cambiati gli ordini e la disciplina degli eserciti; perciocchè fu accresciuta la cavalleria, e fu questa destinata ad essere il servizio de' maggiori possidenti, i quali erano tutti o benefiziati o sottobenefiziati, mentre la fanteria fu il servizio di tutti gli altri uomini gregarj, fra i quali i servi e gli altri o di condizione servile, o di classi affini alla servitù. Adunque non solo è verosimile, ma sembra necessario che la distinzione del nome sia nata insieme colla distinzione della cosa, e che se il servizio qualificato fuori dell'esercito fosse onorato di un tal titolo, tanto più dovesse esserlo quello dell'esercito stesso.

4. Nelle leggi Longobardiche di quest'epoca sembra chiaramente ricevuta la parola *miles* nel senso di soldato a cavallo; perciocchè in un capitolare di Sicardo Principe di Benevento presso il Pellegrino è vietato agli uomini di condizione servile

il divenire *militi, o esercitali*. Nel *cap. 20* si dice: *ut non praesumat aliquis tertiatorem exercitalem aut militem facere*, e nel *cap. 21: si tertiator absconse exercitalis factus fuerit aut miles*. Quale altra può esser la differenza fra queste due voci, se non quella de' due servizj, cioè del nobile e del comune? Muratori mentre ha proposto il primo una tal congettura, ha esitato di pronunziare un giudizio assoluto, perchè in altri luoghi delle leggi Longobarde, e specialmente in quelle di Rotari la parola *exercitalis* fu usata nel senso collettivo degli uomini di qualunque arma. Questa sola ragione non toglie nulla di forza alla proposta congettura, perciocchè il nome privilegiato della specie non poteva derogare al nome di comune tutta la classe degli uomini d' armi in generale.

5. Se anche presso i Longobardi questa distinzione la quale nasce dalla natura stessa delle milizie barbariche e dal maggior comodo con cui i ricchi militarono, se una tal distinzione dico non fosse stata originaria de' Longobardi sarebbe stata comunicata all' Italia insieme cogli altri usi de' Franchi. E spiegando i documenti antecedenti con quelli immediatamente seguenti è notabile che la parola *miles* ne' principj dell' undecimo secolo, vale a dire quando era già ricevuta nel senso di soldato a cavallo, si trova anche specialmente usata a dinotare i sotto benefiziati. Nella costituzione di Corrado fatta a dirimere le gravi animosità surte fra i baroni e i suffeudatarj si dice *ad reconciliandos animos seniorum et militum*, ed indi *miles episcoporum, abbatum, abbatissarum, marchionum, comitum. L. 4 long. lib. 3 tit. 8.* Dunque in Italia come in Francia la distinzione presa da' sotto benefiziati sulle altre classi dell' esercito trasse la sua prima origine dal servizio a cavallo che fu il servizio degli uomini di maggior fortuna.

Del rimanente io non insisto molto su questa opinione; perciocchè basta al mio proposito che sia nell' ottavo e nel nono secolo surta la differenza fra i due servizj, poco importando se una tal differenza sia o no contrassegnata anche da' nomi.

(639) V. sull' uso delle corazze presso i Germani il luogo di Tacito nella nota 320. Ora ne' capitolari di Carlo Magno e dei suoi discendenti si fissa l' armatura di cui ciascun soldato dovea esser provveduto, e fra queste si fa menzione delle loriche, come di un' arma propria de' *signori*, de' loro sottobenefiziati e di qualunque uomo che avesse una rendita tripla dell' ordinaria che obbligava al servizio d'un uomo a piede. Nel capitolare dell'anno 813 Carlo Magno ordina a' conti: *De hoste pergendi, ut comiti in suo comitatu per bannum unumquemque hominem per sexaginta solidos in hostem pergere bannire studeat, ut ad placitum denuntiatum ad illum locum ubi jubetur, veniant. Et ipse comes praevideat quomodo sint parati, id est lanceam, scutum aut arcum cum duabus cordis et sagittis duodecim. De his uterque habeant. Et episcopi, comites, abbates hos homines habeant, qui hoc bene praevideant, & ad diem denuntiati placiti veniant, & ibi ostendant quomodo sint parati. Habeant loricas, vel galeas, & temporalem hostem, id est aestivo tempore.* Presso Baluzio *tom. 1 pag. 509*. I requisiti che obbligavano al servizio con una corazza e la qualità di benefi-

ziati che soleano avere i loricati si rilevano da un altro capitolare: *De armatura in exercitu, sicut antea in alio capitulari mandavimus, ita servetur. Et insuper omnis homo de duodecim mansis bruniam habeat. Qui vero bruniam habens, eam secum non duxerit, omne beneficium cum brunia perdat.* Presso Baluzio *t. 1 pag. 967*. L'importante che si attaccava al servizio de' loricati apparisce da differenti disposizioni contenute negli stessi capitolari. Con una di queste fu vietato a' *signori* ecclesiastici che avessero sottobenefiziati di tenere ne' loro magazzini più loriche di quelle che corrispondeano al numero dei loro vassalli. Con un' altra fu vietata l' estrazione delle loriche dal regno, e la vendita di esse ai negozianti. *Lib. 3 de capit.* Finalmente che la lorica fosse la veste de'capi degli eserciti lo attesta la descrizione dell' armatura di Carlo Magno, contenuta nella vita scritta dal monaco di S. Gallo ed inserita nella collezione di Du-Chesne. Da questa descrizione si rileva che eransi già introdotte le coverture intere di ferro agli uomini a cavallo. V. Daniel *lib. 2 cap. 1*. Che l'uso delle corazze non fosse ancora generale nella seconda dinastia lo dice un capitolare dello stesso Carlo Magno, il quale intese di obbligare tutti gli uomini militari a venire alle chiamate di adunamento così per le guerre interne come per l' esterne. Egli ingiunge a tutti di venire armati, e soggiugne, *id est, qui potest habere, cum lorica & scuto.* Presso Baluzio *tom. 1 pag. 772*. Ne' tempi posteriori la parola lorica si scambiò con quella di soldato a cavallo. V. Du-Cange in questa parola. E sebbene Du-Cange porti questa parola al significato generale d' ogni soldato, pure ciò è avvenuto dal non aver egli illustrata la parola *miles* nel senso d' uomo a cavallo come l'ha avvertito Muratori. Ma gli esempj allegati da Du-Cange nella parola *lorica* sono unicamente riferibili a'soldati a cavallo.

(640) V. ciò che Daniel osserva circa il decadimento della milizia nel regno di Carlo il *calvo*, e circa l'arruolamento de'servi e degli uomini di condizione servile, che insensibilmente si andò facendo nelle armate, *lib. 2 cap. 2*.

(641) Tutto ciò si trae da' documenti contenuti nelle note 535 e 639.

(642) V. circa l' opinione che i Longobardi ebbero della loro antichità e nobiltà Beato Renano *de reb. Germ. lib. 2*. E Peregrini nella prefazione all'anonimo Salernitano presso Muratori *tom. 5*.

(643) V. la nota 638.

(644) V. Paolo Warnefrido *lib. 1 cap. 13*.

(645) V. la *L. 9 tit. 2 del lib. 9* de' Visigoti.

(646) Due fatti attestano che la milizia de' Longobardi ritenne per più lungo tempo le sue originarie istituzioni, l'una è la natura del comando militare non alterato nelle mani de' conti e de' gastaldi; l'altra è la qualità delle antiche armi conservate

da' Longobardi sino a che presero quelle de' Franchi. V. quel che dirò nella nota seguente.

(647) Presso i Franchi era espressamente vietato ai servi che formavano il seguito dell' esercito il portar lancia: *Servi lanceas non portent*. V. Baluzio *tom. 1 pag. 872*. Dal capitolare di Carlo M. da me riportato nella nota 639 si rileva essere stata la lancia l'arma comune degli uomini liberi. Le armi lunghe però andarono a poco a poco in desuetudine, e la fanteria, lasciate le lance, prese le armi acute e corte. Questo cangiamento avvenne verso l'undecimo secolo e l'uso generale delle armi corte spiega come i cittadini continuarono ad essere armati in pace, e come con tal mezzo si aprì in questi secoli il campo alle insidie ed alla perfidia.

V. la dissertazione 26 di Muratori *de militia saeculorum rudium in Italia pag. 518, 519*. E Du-Cange nella parola *spatha*.

(648) Vedi la dissertazione sopracitata *de militia saeculorum rudium*.

(649) Un diploma di Pandolfo e Landolfo principi di Benevento al monasterio di S. Vincenzo in Volturno mostra il diritto sovrano ch'essi esercitavano su tutti i luoghi forti, salve l'eccezioni che il fatto opponeva ad un tal diritto. Questi principi permisero al monasterio di costruire nelle pertinenze del proprio territorio torri e castelli, colla dichiarazione che fossero sempre *in potestatem & dominationem ejusdem monasterii ...... & nullam dominationem ibidem habeat pars nostra publica*. V. la cronaca volturnese nell'anno 967.

(650) *Et volumus & expresse mandamus, ut quicumque istis temporibus castella & firmitates & haias sine nostro verbo fecerunt, kalendis augusti omnes tales firmitates disfactas habeant, quia vicini & circummanentes exinde multas depraedationes & impedimenta sustinent. Et qui eas disfacere non voluerint, comites in quorum comitatibus factae sunt, eas disfaciant. Et si aliquis eis contradixerit ad tempus nobis notum facere curent. Quod si hoc, sicut mandamus adimplere neglexerint, sciant quia sicut in istis capitulis & capitularibus praedecessorum nostrorum continetur, tales comites quaeremus, & in illorum comitatibus constituemus qui nostrum mandatum facere velint et possint.* Presso Baluzio *tom. 2 pag. 195*.

(651) V. la dissert. sopra citata di Muratori.

CAPO X. (652) V. i documenti che ho già riportati nelle note 21, 34, 35, 36 e 37.

(653) Il credito che gli ecclesiastici acquistarono dal momento stesso in cui i Franchi abbracciarono il cristianesimo fu un avanzo del paganesimo ed una conseguenza degli abiti che essi trasportarono nella lor nuova religione. Presso tutte le nazioni barbare il sacerdozio è unito all'impero, e presso tutte le religioni ido-

latre la materialità del culto non è capace della distinzione fra il potere e la riverenza speculativa ch'è dovuta a' predicatori della morale. I Germani, come si è già rilevato dal ritratto dei loro costumi, accordavano a' sacerdoti un potere in certo senso superiore anche a quello de' Re. V. Tacito *de moribus Germanorum* § 11. In conseguenza di questo sistema essi ne fecero nelle loro nuove monarchie i depositarj dell'autorità pubblica e i compagni de' primi uffiziali dello stato. I Longobardi soli, come per un'eccezione di tutte le altre nazioni germaniche, non furono partecipi di tal sistema, e si è già veduto quali diversi caratteri avesse perciò avuto il loro governo.

(654) V. la nota 530.

(655) L'idea di dare alle chiese de' protettori è nato da due cause, dalle contese di proprietà che esse cominciarono ad avere, e dalle rivoluzioni che nel quinto secolo tolsero la sicurezza alle persone ed alle proprietà. Il concilio di Cartagine mostra i primi esempj dell' istituzione di questi uffizj di protezione nel quinto secolo. V. il *can. 99* del suddetto concilio. Il concilio di Roma tenuto ne' principj del IX secolo sotto il pontificato di Eugenio II rendè quasi generale alle chiese questo mezzo di difesa, poichè ordinò che i vescovi, gli abbati e le chiese si fossero provveduti di buoni avvocati o difensori.

Introdotto sotto i Re della prima dinastia l'uso dei *mondeburde* essi furono principalmente destinati alla garantia e protezione delle chiese. V. la formola di Marculfo citata nella nota 583, la quale è scritta appunto per la prestazione delle chiese e dei monasterj. La necessità di questi uffizj di protezione crebbe per una seconda ragione, e questa fu perchè, moltiplicate le donazioni alle chiese e dato l'esempio delle occupazioni de'beni ecclesiastici, furono le chiese esposte ad una doppia contraddizione, cioè a quella degli eredi i quali impugnavano le largizioni de' congiunti, ed alla cupidigia de' *signori* che le prendevano di mira. A questa specie di pericoli sono da riferirsi le suppliche per la protezione delle chiese dirette a' principi dal concilio di Meaux nel *can. 41*, e da quello di Pavia nel *can 16*.

Carlo Magno s'intitolò il difensore e l'avvocato delle sue chiese non solo nelle sue leggi, ma in diversi particolari diplomi. V. fra gli altri il capitolare di Carlo Magno dell'anno 769 presso Baluzio *tom. 1 pag. 189*. E fra tutti gli esempj della protezione accordata da questo Sovrano con atti particolari, non se ne può scegliere uno più notevole di quello col quale si vestì del titolo d'*avvocato della chiesa di S. Pietro* per difenderla dall'intrapresa de' Re Longobardi. Pipino assunse lo stesso titolo, come lo assunsero ancora gli altri Re successori. V. Baronio nell'anno 761 *num. 18*.

Tale essendo l' uffizio e l' idea che attaccavasi al nome degli avvocati, fu questo stesso nome scelto per dinotar l' uffizio di colui che menava alla guerra gli uomini de' vescovi e chiese beneficiati.

(656) V. le tre diverse classi de' monasterj che doveano al Re *dona & militiam*, quelli che doveano *dona sine militia*, e la

terza *quae nec dona nec militiam dare debet, sed solas orationes pro salute Imperatoris, vel filiorum ejus, et stabilitate imperii*, presso Du-Chesne *tom. 2* nella costituzione di Luigi il *buono* ivi riportata.
V. l'elenco de' monasterj ch'erano tenuti a somministrare il loro contingente in milizia, fatto da Luigi *il buono* nell'adunanza di Aquisgrana ed inserito dal Sirmondo nella collezione de' concilj francesi, *tom. 2 pag. 685*.

(657) *Servis dei per omnia omnibus armaturam portare, vel pugnare, aut in exercitum, et in hostem pergere omnino prohibuimus, nisi illis tantummodo, qui proptes divinum ministerium missarum scilicet solennis adimpienda, & sanctorum patrocinia portanda ad hoc electi sunt.* Presso Baluzio *tom. 1 pag. 146*.

(658) V. la petizione fatta dal popolo all'Imperatore nella dieta di Worms l'anno 803, ed il rescritto di Carlo Magno presso Baluzio *tom. 1 pag. 406 e 407*.
V. il *lib. 7* de' capitolari *cap. 91 e 103* presso Lindenbrogio.

(659) V. il capitolo che ha per titolo: *de his, qui putaverunt idcirco praeceptum fuisse non ira ad pugnam sacerdotes, ut honor eis minueretur*. Presso Baluzio *tom. 1 pag. 410*.

(660) V. la lettera 41 di Hincmar a Papa Adriano riportata da Baluzio nelle note a' capitolari: *Pipinus non excommunicatione apostolica, sed virtute hostili Haistolfum qualemcumque regem christianum oppressit, et Italiam domuit atque justitias S. Petri obtinuit . . . Et vos ergo solis orationibus vestris regnum contra Normannos, et alios impetentes defendite, et nostram defensionem nolite quaerere.* Hincmar non solo militò di persona, ma nelle sue lettere a Papa Nicola I e ad Adriano II fu il più forte sostenitore della obbligazione che i vescovi possessori de' beni conceduti loro dal Re aveano di concorrere alla difesa del regno e dello stato. V. Baluzio *tom. 1 pag. 1131*, Thomassin *par. 3 lib. 1 cap. 40*.

(661) V. Thomassin nel luogo citato sulle lettere di Giovanni VIII colle quali chiamava i vescovi delle Gallie all' esercito.

(662) V. il capitolare dell' anno 867 intitolato: *Constitutio promotionis exercitus* presso Baluzio *tom. 2 pag. 358*. Questo è un documento legale d' essersi uguagliata la condizione de' vescovi e degli altri *signori* ecclesiastici alla condizione de' laici, e di non essersi riconosciuti negli uni più che negli altri maggiori motivi d' esenzione; ma una serie di documenti non interrotti pruova che da' tempi di Carlo Magno istesso i vescovi continuarono ad andare alla guerra come prima.
Ve ne sono degli esempj così del regno di Carlo come di tutti i suoi successori. V. Thomassin nel luogo citato, la dissertazione 70 di Muratori *de cleri & ecclesiarum immunitatibus pag. 958*. e l'esempio che avrò l'occasione di riportare nella nota seguente. Fra tutti gli esempj uno de' più curiosi è quello di Ermoldo

Nigello, il quale parla d'una sua spedizione militare, e del modo onde fu ricevuto da Pipino Re di Aquitania:

Huc egomet scutum humeris ensemque revinctum
Gessi; sed nemo me feriente dolet.
Pippin hoc aspiciens risit, miratur, et infit:
Cede armis, frater, litteram amato magis.

De reb. gest. Lud. Pii par. 2 rer. Ital. script. tom. 2 pag. 164.

(663) V. Ughelli nei vescovi di Camerino *tom. 1* dell' Italia sacra.

(664) *Olim non habebant castella et arces Ecclesiae cathedrales: non incedebant pontifices loricati. Sed nunc propter abundantiam temporalium rerum, flamma, ferro, caede, possessiones ecclesiasticas praelati defendunt, quas deberent, pauperibus erogare.* Presso Baluzio nel *tom. 2* de'miscellanei.

(665) *Franci enim, ut seniores dicunt,* scrive S. Bonifacio, *plusquam per tempus octoginta annorum synodum non fecerunt, nec archiepiscopum habuerunt, nec ecclesiae canonica jura alicubi fundabant, vel renovabant: modo autem maxima parte per civitates episcopales sedes traditae sunt laicis cupidis ad possidendum, vel adulteratis clericis, scortatoribus & publicanis saeculariter ad perfruendam, epist. 132.*
V. la lettera del Papa Zaccheria che precede il concilio dell'anno 742 presso Lindenbrogio *lib. 5* de' capitolari. Quanto ai costumi de' vescovi d' Italia vedi lo stesso *cap. 40* di Thomassin sopra citato, e la dissert. 36 di Muratori *tom. 3 pag. 190 e 191.*

(666) V. Velly storia di Francia ne' regni di Carlo il *semplice* e di Odone.

(667) Due principali cause renderono quasi generale la corruzione de' vescovi nel settimo, ottavo e nono secolo. L'una è l'influenza che i *signori* presero in tutte le collazioni de' benefizj e nelle stesse ordinazioni, sia presentando sia raccomandando, i candidati; l' altra è la venalità e l' abuso de' doni a cui il possesso delle signorie abituò i vescovi. Prescindendo dagli esempj innumerevoli che ne dà la storia, e dalle tante doglianze che ne hanno fatto i zelanti vescovi della chiesa, si possono scegliere tre testimonianze per pruovare quanto quest'abuso si fosse renduto generale. La prima è contenuta nelle lettere di S. Gregorio Magno. Parlando dell'influenza e degli uffizj de'potenti S. Gregorio disse: *Eorum, qui in sacro sunt ordine collocandi, prius vitam moresque discutite, & ut dignos officio adhibere possitis non vobis potentia aut supplicatio quarumlibet surrepat personarum, lib. 4 ep. 56;* e parlando della seconda: *Nil in dandis ecclesiasticis ordinibus auri fames inveniat, nil blandimenta surripiant, nihil gratia conferat, lib. 9 ep. 50.*
Papa Adriano I volendo trovare un freno alla simonia, sotto-

mise tutti i vescovi nell'atto della loro ordinazione alla dichiarazione ch' essi non aveano nulla dato per ottenere la loro dignità, e dal giuramento che non avrebbero mai ricevuto qualsisia cosa dagli ordinandi. V. il *tom. 2* de'concilj di Francia *pag. 96 e 97*. Più notabile sono i canoni di due concilj nazionali, ne' quali fu interposta l'autorità del Re, onde si riparasse a questo vizio: nel concilio tenuto l'anno 844 *apud Theudonis villam* il Re fu supplicato: *Ut sedes, quae sine episcopis viduatae manent, submota funditus peste simoniacae haereseos sine dilatione juxta auctoritatem canonicam aut episcopis quacumque occasione privatae sunt, canonice eos sine aliqua excusatione aut tarditate recipiant*, *can. 2*. E nel concilio di Vienna tenuto l'anno 888: *Ut nulli census a praesbyteris loco muneris ad introitum, ut dicunt, ecclesiarum exquirantur, vi aliqua extorqueantur. Can. 4.* Questa materia è stata ampiamente illustrata da Thomassin *vetus & nova eccles. discip. lib. 1 part. 3 cap. 56, 57, 58.*

(668) V. quel che si è detto nella nota 655.

(669) Il concilio di Magonza volendo sottrarre le chiese alle depredazioni dei potenti cui erano esposte, presentò a Carlo Magno le suppliche, perchè destinasse a ciascuno de' vescovi, degli abbati e degli altri prepositi ecclesiastici un avvocato o difensore che li garantisse dalle soverchierie de'secolari e de'potenti, e Carlo non solo aderì a'voti del concilio, ma ne fece il soggetto d'un capitolare, obbligando le chiese a farne la domanda al Sovrano. V. il *lib. 5* de' capitolari *cap. 31*. Questo provvedimento istesso fu la rovina delle chiese poichè i signori, *avvocati* e *difensori*, invasero le sostanze delle chiese commesse alla loro tutela. Per ovviare a questo secondo abuso Eugenio II nel concilio di Reims ordinò: *Ut nullus advocatus praeter jus et beneficium antiquitus aliquid sibi arripere vel usurpare praesumat. Quod si quis contra hoc attentaverit, christianorum careat sepultura. Can. 5.*

(670) *Carolus ordinavit per totam Aquitaniam comites, abbatesque, nec non alios plurimos quos vassos vulgo vocant.* Aimoino *lib. 5 cap. 1.*

(671) *Ludovicus quos potuit conciliavit sibi dans cis abbatias, comitatus et villas.* Aimoino *lib. 5 cap. 36.*
Vedi le lettere di Lupo abbate di Ferrieres sulle simili concessioni fatte da Carlo il *calvo. epist. 88.*

(672) Roberto conte di Parigi e duca de' Franchi, fratello di Odone Re, e Ugone detto il *grande* assunsero i titoli di abbati. Aimoino dice che essi chiamaronsi *abbi-comiti*, e rapporta che Ugone marchese abbate diede il battesimo ad alcuni Normanni. *lib. 5 cap. 33 e 34.*

(673) Vedi Aimoino ne' luoghi sopracitati.

(674) *Et statuentes decanos monachis sibi nomen abbatis*

usurpaverunt: ea vero quae tunc sibi ex rebus ecclesiasticis vindicarunt propriis militibus distribuerunt, et juri ecclesiastico subtraxerunt. Aimoino *lib. 5 cap. 34.*

(675) Questi eccessi degli *abbati signori* sono contestati dal concilio di Trolec: *Nunc autem in monasteriis Deo dicatis monachorum, canonicorum et sanctimonialium abbates laici cum suis uxoribus, filiis et filiabus, cum militibus morantur et canibus.*

(676) Gli eccessi di questa nuova razza di abbati fu uno dei principali motivi dell' adunamento del concilio di Meaux fatto l'anno 845. Nel canone 10 di questo concilio si disse: *perventum est si quidem ad nos quod auditu lugubre et dictu nefas, actuque horribile nimis triste dignoscitur; quia contra omnem auctoritatem, contra patrum decreta, et totius christianae religionis consuetudinem in monasteriis regolaribus laici in medio sacerdotum et levitarum, ac ceterorum religiosorum virorum ut domini et magistri resideant, et veluti abbates de illorum vita et conversatione decernant.* Nè solamente furono concedute le abbazie ma i monasterj così d'uomini che di donne ora furono dati in allodio, ora a titolo di benefizio. E i possessori di tali benefizj facendone altre concessioni secondarie li passarono a' loro sotto-vassalli, riservandosi una parte di emolumenti sulla di loro rendita e lasciando a questi possessori di seconda mano la libertà di fare essi altrettanto. V. Aimoino nei luoghi sopra citati.

(677) Gregorio di Tours descrive l'ospitalità da lui stesso data al Re Gontrano: *Mane autem facto, dum Rex loca sanctorum orationis gratia visitaret, ad metatum nostrum advenit: surrexi gavisus, fateor, ad occursum ejus, et data oratione deprecor, ut mansione mea eulogias beati Martini dignaretur accipere; quod ille non respuens benigno animo ingressus, hausto poculo admonitis nobis ad convivium letus abscessit.* Gregor. di Tours *lib. 8.* della storia *cap. 2.*

Non solo si hanno gli stessi esempj de' principi della seconda dinastia, ma si hanno speciali notizie del modo, onde tal diritto fu esercitato e delle leggi alle quali esso prestò l' occasione. Il monaco di S. Gallo nella vita di Carlo Magno narra il dialogo e i motteggi che vi furono in una occasione d'ospizio fra Carlo ed un vescovo. Al Re che si compiacque d'essere lautamente e con molta nettezza trattato, il vescovo disse: *Justum est, domine, ut quocumque vos veneritis, omnia expurgentur usque ad fundum.* Ed il Re intendendo la forza del motto gli rispose: *Si evacuare novi et replere didici. Et adiecit habeas fiscum illum episcopatui tuo proximum, et omnes successores tui usque in saeculum. Lib. 1 cap. 15, 16, 17.* I monasterj e le chiese in generale erano soggette ad un tal peso non solo per deferenza verso del Sovrano, ma come possessori de' beni allodiali i quali erano per loro natura soggetti alle *parate* ed ai *mansionatici* del Re, de' suoi legati e di chiunque fosse munito di sue trattorie. E le omissioni a quest'obbligazione erano punite come contravvenzioni ad un peso pubblico. Carlo Magno, sde-

gnato che si fosse negato l'ospizio a' legati de'Persiani a lui venuti, punì i duchi e i conti de' luoghi di transito colla privazione de' loro onori, ed impose a' vescovi una grave multa. Lo stesso autore *lib. 2 cap. 13*. Relativamente alle leggi che stabilirono i transiti, e che regolarono il modo onde la somministrazione dovesse essere fatta, vedi i capitolari così dello stesso Carlo Magno come di *Luigi il buono lib. 2 cap. 16, 17*, e *lib. 4 cap. 30, 69 e 73*.

(678) V. la formola 3 di Marculfo del *lib. 1* nella quale fra gli altri effetti dell' immunità regia conceduta alle chiese vi è quello che qualunque uffiziale maggiore e minore dovesse astenersi di prendervi *mansiones aut paratas*. Oltre alla testimonianza dell' abuso contenuto in questa formola vi sono le doglianze riportate così nelle leggi sopra citate, come negli atti de' concilj: *Pervenit*, dice il Re, *ad aures nostras quod aliqui duces et eorum juniores, gastaldi, vicarii, per singula territoria habitantes vel discurrentes mansionatica, et paravereda accipiant non solum super liberos homines, sed etiam in ecclesia Dei, monasteria scilicet virorum, puellarum, et xenodochia et super reliquos servientes ecclesiarum Dei*. Concil. Gall. tom. 2 pag. 242. Lettera di Carlo Magno citata nella nota 630.

(679) Il concilio specialmente proibì il contubernio delle femmine, che per l'occasione dell'ospitalità s'introducevano negli episcopj, *habitaculis episcopalibus reverenter inhabitet, et non diversoria foeminarum magnificentia sua et religio venerabilis ibidem permittat*, can. 26.

I provvedimenti del Sovrano e del concilio non bastarono ad estirpare gli abusi. Aimoino deplora la sorte d'una *villa* del monasterio di Floriaco depauperata dall'ospizio del conte Arnusto: *Arnustus quidam fuit vir saecularis militiae clarus stipendiis, qui ab Archembaldo huius loci abbate beneficiario jure aliquo ex possessionibus monasterii sibi tradita possidebat, hic oblitus benefactorum, fidei quoque quam sacramento Sancto spoponderat Benedicto, ac illi pro posse famulantibus monachis pauliacensis parochiae praedium assidua exinanibat metatione*. Aimoino de miraculis S. Benedicti cap. 5.

(680) *Ut episcopi provideant quem honorem presbyteri pro ecclesiis suis senioribus tribuant*. Concilio di Worms can. 58.

(681) *Presbyteris nostris humilitatis exempla et monita dare debemus, videlicet ut eis in quorum ditione suae consistunt ecclesiae, congruum honorem, et obsequium impendant debitum, idest spiritale atque ecclesiasticum, et hoc sine ullo typho vel contentione aut rebellione*. Concilio di Trolec can. 6.

(682) V. l' esempio che ne reca Gregorio di Tours nella persona di Ebracario duca del Re Gontrano, e l' altro che ne dà Fulberto in una delle sue lettere ad Abbone di Floriaco, parlando di Theobaldo conte di Chartres, il quale assistito da un monaco ambizioso che volea pel suo mezzo divenire abbate, mandò a cercare l'incontro processionale. Fulberto riferendo la risposta

de' monaci, dice: *Comes Theobaldus redit, se in monasterium recipi cum processione praemandat: monachi respondent se libenter hoc agere, si praesumptorem illum non adduxerit secum.* Epist. 21.

(683) Io non mi sono fermato sopra quest' articolo, perchè la prodigalità verso le chiese essendo nata da diverse cause generali e particolari che contribuirono ad introdurre ed a radicare la superstizione nel popolo, l'avrei fatta dipendere da una causa sola se l'avessi riferita al solo fatto de' *signori* che costituivano l'aristocrazia feudale. Ne ho fatto perciò menzione per quella sola parte che i costumi di costoro ebbero ad estendere l'abuso. E trattando di questo particolare oggetto non ho stimato di ripetere nulla di ciò che è stato scritto e documentato dagli scrittori delle antichità barbariche, perchè sarebbe stato superfluo e di niuna utilità al mio argomento il riprodurre ciò che appartiene alla storia generale di quelle età, e che può leggersi fra altri autori nelle seguenti dissertazioni del Muratori: *56 de religione christianorum per Italiam post annum Christ. epochae quingentesimum; 65 de monasteriorum erectione et monachorum institutione; 67 de modis quibus olim ecclesiae, episcopi, canonici, monasteria atque aliae hujusmodi universitates sacrae, terrenis opibus et commodis auctae sunt; 68 de redemptione peccatorum, unde olim locis Deo dicatis multa oblata fuere: et indulgentiarum origine.*

FINE DELLE NOTE

E DELL' OPERA DI WINSPEARE

APPENDICE

LE ORIGINI
DEL REGIME FEUDALE

PER

FUSTEL DE COULANGES

LE ORIGINI
DEL REGIME FEUDALE[1]

I.

La proprietà fondiaria nell'impero romano e nella società merovingica.

Il modo come le popolazioni della Gallia son passate dal regime politico, che Roma avea dato loro, al regime feudale, è uno dei più gravi problemi che la scienza storica debba risolvere. Non è mai così agevole indagare le cause che fanno trasformare una società; ma ciò che rende il problema particolarmente difficile, è la complessità dei fatti in mezzo ai quali si è compiuta una tale trasformazione. Infatti, nello stesso lasso di tempo sonosi svolte due serie di avvenimenti. Da una parte, vi sono state nella Gallia trasmigrazioni straniere, scorrerie di barbari, invasioni devastatrici ed uno spostamento dell'autorità pubblica; dall'altra vi è stata una lunga sequela di cambiamenti nelle istituzioni, nei costumi, nel diritto, in tutte le abitudini della vita pubblica e privata. L'entrata dei Germani si è operata lentamente dal 3.° secolo fino all'8.°, ed è quasi nello stesso spazio di tempo che si son prodotte le modificazioni successive che hanno condotto al regime feudale.

La coincidenza tra queste due serie di avvenimenti è incontestabile; ma resta ancora a cercare quale relazione vi è stata tra loro. Tre cose sono possibili: 1.° che l'invasione germanica abbia ingenerato il regime feudale, avendolo gl'invasori apportato seco loro ed imposto con la forza a popolazioni vinte ed assoggettate. 2.° Che i due avvenimenti, quantunque fossero simultanei, non abbiano esercitata verun' azione l' uno sull'altro, e che il regime feudale sia nato da cause estranee all'inva-

---

(1) I. *Gromatici veteres*, edit. Lachmann, Berlino 1848 — II. *Digesta*, edit. Mommsen, Berlino 1870—III. *Codex theodosianus*, edit. G. Hoenel, 1842—IV. *Diplomata, chartae*, edit. Pardessus — V. Pardessus, *La legge salica* — VI. *Raccolta delle formole usate nell'impero dei Franchi*, per E. de Rozière, 1859-1871 — VII. Guizot. *Schizzi sulla Storia di Francia; Storia della civilizzazione in Francia* — VIII. Naudet. *Della nobiltà presso i Romani*, 1863; *Della nobiltà presso i Franchi*, nelle Mem. dell'Ac. delle Iscr. — IX. Ch. Giraud, *Ricerche sul dritto di proprietà nell'impero romano*—X. Laboulaye, *Storia del diritto di proprietà in Occidente* — XI. Guérard. *Politica dello abate Irminon*—XII. Petigny. *Studii sull'epoca merovingica*—G. Waitz. *Die Deutsche Verfassungsgeschichte.*

sione, da germi che esistevano prima di essa. 3.° Finalmente, che la verità stia tra questi due estremi, che l'entrata dei Germani nei paesi dell'impero non sia stata la causa generatrice di questa grande rivoluzione sociale, ma che ciò non ostante non vi sia rimasta estranea, che i Germani vi abbiano contribuito, che abbiano prestato mano a compierla, che l'abbiano resa inevitabile mentre senza di essi i popoli vi sarebbero forse sfuggiti, e che abbiano impresso al novello regime alcuni tratti che non avrebbe avuto senza di essi.

La prima di queste tre spiegazioni è quella che si presenta subito alla mente. Al XVII secolo, quando il regime feudale, spogliato dei suoi caratteri essenziali, non si presentava più che con le sembianze di un potere violento ed oppressivo, parve naturalissimo attribuirne l'origine all'oppressione ed alle violenze d'una conquista. Intanto, se ci riportiamo ai documenti contemporanei, alle cronache, alle vite dei santi, ai testi legislativi, agli atti della vita privata, non possiamo fare a meno di restar colpiti da questa osservazione, che nessuno di essi fa menzione di una vera conquista del paese. Essi parlano di devastazioni, di disordini, di lotte tra città galliche e bande germaniche, e spesso ancora di lotte di Germani tra loro; ma non riportano mai nulla che somigli ad una guerra nazionale o ad una guerra di razze (1), nè dipingono mai l'assoggettamento d'una popolazione indigena ad un'altra straniera. Non vi si scorge veruno di quei tratti precisi che caratterizzano la conquista in ogni tempo ed in ogni paese. Non vi si trova nulla di simile a quel che fecero gli Anglo-Sassoni nella Gran-Brettagna, i Longobardi in Italia, gli Ottomani in Grecia. Non v'ha indizio che i Gallo-Romani siano stati spogliati delle loro terre. Essi non furono assoggettati; non sembra nemmeno che siano stati politicamente subordinati. Nei consigli dei re, nelle armate, nelle funzioni pubbliche, nei tribunali, nelle assemblee nazionali stesse, le due popolazioni erano mischiate e confuse. I cronisti mostrano ognora l'uomo di razza franca accosto all'uomo di razza gallica, e non indicano mai che il primo avesse dei diritti politici superiori, nè che la sua nascita franca gli valesse una considerazione particolare. I Galli erano sottoposti a re franchi; ma non vediamo da nessun segno che fossero sottoposti alla razza franca (2). Vi erano uomini liberi in entrambe le popolazioni; ed in entrambe le popolazioni vi erano schiavi. Gregorio di Tours parla sovente di un'aristocrazia; gli uomini che egli chiama grandi o nobili sono più sovente

(1) La guerra che Syagrio sostenne contro Clodoveo non è presentata in nessuna cronaca come una lotta nazionale. Syagrio non era un rappresentante dell'impero romano: egli si dava il titolo di *rex Romanorum;* ora queste due parole sono similmente straniere alla lingua della gerarchia imperiale ed incompatibili con ogni idea di funzione pubblica. Il Gallo Syagrio si distaccava dall'imperio pel titolo stesso che prendeva, mentre il Germano Clodoveo riattaccavasi a questo imperio pei titoli di *magister militiae*, e di proconsole che ne riceveva.

(2) L'ineguaglianza del *wehrgeld*, che è segnalata nei codici delle tribù franche, ma che non figura in nessuno dei numerosi aneddoti che raccontano i cronisti, non saprebbe essere invocata come una pruova dell'inferiorità d'una popolazione rispetto all'altra. Se ne possono dare diverse spiegazioni, la più inverosimile di tutte sarebbe quella che attribuisse questa ineguaglianza ad un sentimento di disprezzo per la razza gallica, perchè le cronache, che descrivono in modo così preciso lo stato morale e sociale del tempo, mostrano nel più chiaro modo che i Gallo-Romani non si reputavano nè erano reputati come una popolazione inferiore.

Galli che Franchi; lo stato sociale di cui egli abbozza il quadro non è certamente quello che una conquista avrebbe prodotto.

Le moderne generazioni hanno nella mente due idee preconcette sul modo come si fondano i governi. Esse sono inclinate a credere che ora sono opera della forza sola e della violenza, ora che sono una creazione della ragione. Esse li fanno derivare dalle peggiori passioni dell'uomo, ammenochè non immaginino di farli discendere dalle regioni dell'ideale. È un doppio errore: l'origine delle istituzioni sociali e politiche non deve esser cercata nè tanto in giù, nè tanto in alto. La violenza non potrebbe stabilirle; le regole della ragione sono impotenti a crearle. Tra la forza brutale e le vane utopie, nella regione media in cui l'uomo si muove e vive, si trovano gli interessi. Sono dessi che formano le istituzioni e che decidono del modo come un popolo è governato. È ben vero che in una prima età dell'umanità le società hanno potuto essere dominate da credenze o da sentimenti possenti sull'anima; ma sono venticinque secoli che l'umanità ha preso un altro corso. Dopo questo tempo, gl'interessi furono sempre la regola della politica: sicchè non si vede esempio d'un sistema d'istituzioni che abbia durato senza che sia stato in conformità di essi. L'ordine sociale di ogni secolo e di ogni popolo è quello che gli interessi costituiscono. Sono essi che elevano o rovesciano i regimi politici. La violenza degli usurpatori, il genio dei grandi uomini, la volontà stessa dei popoli, tutto ciò conta ben poca cosa in quei grandi monumenti che non si costruiscono che per lo sforzo continuo delle generazioni, e che non cadono che lentamente e spesso insensibilmente. Se vuolsi spiegare come si sono edificati, bisogna riguardare come gli interessi si sono aggruppati e stabiliti; se vuolsi sapere perchè sono caduti, bisogna ricercare come questi stessi interessi si sono trasformati o spostati. È uno studio di tale natura che tenteremo di fare sulla Gallia; onde scorgere come le popolazioni di questo paese sono passate, mercè una lenta transizione, dal regime imperiale romano al regime feudale, osserveremo come gli interessi erano costituiti al principio di questo periodo di transizione, e come si sono a poco a poco modificati.

Nell'impero romano, quasi tutti gli interessi erano attaccati al suolo. Non bisogna formarci di questa società l'idea che ci danno le società del giorno d'oggi. L'impero romano non ha somigliato quasi in nessuna cosa agli stati dell'Europa moderna. Uno dei tratti che lo distinguono da essi è che, durante i cinque secoli della sua esistenza ed i quattro secoli della sua reale prosperità, non generò ciò che chiamiamo oggi la ricchezza mobile. Il suolo rimase sempre, in quella società, la sorgente principale e sopratutto la misura unica della fortuna. Non è perchè non vi sia stato commercio, industria, professioni onorevoli e proficue al tempo stesso; ma non sortì mai da tutto ciò una classe potente che si vede negli stati moderni. Il commerciante, il banchiere, l'industriale, potevano avere individualmente una esistenza opulenta; essi non costituivano come al dì d'oggi una forza sociale; non formavano un gruppo d'interessi ed un fascio di valori col quale lo stato dovesse contare e che potesse esercitare qualche azione sulla natura del governo. È per questo motivo che i popoli sottoposti all'impero romano ebbero altri bisogni diversi dai nostri e non reclamarono mai le istituzioni che son divenute necessarie alle moderne nazioni.

Ciò che talvolta si dice della preminenza delle città sulle campagne nella società romana dipende da un errore di parole. Una città allora era la riunione della campagna e della città; non distinguevasi l'una

dall'altra. Gli uomini non si dividevano, come oggigiorno, in una popolazione urbana ed una popolazione rurale. Le circoscrizioni amministrative non si regolavano sopra una distinzione di tale natura. Ciò che si chiamava un *vicus* o un villaggio era una parte integrante della *civitas*, e l'abitante del villaggio era un membro della città. Il vero cittadino, quello che si chiamava curiale, era un proprietario di fondi; egli doveva possedere almeno 25 jugeri di terra. Egli non somigliava al borghese del medio evo a cui bastava avere una casa in proprio, e meno ancora al borghese di oggi che può rinchiudere tutta la sua fortuna in un portafogli. Era un uomo che avea dei campi al sole; era membro del corpo municipale perchè possedeva una parte del suolo della città.

L'importanza che aveva il suolo in quell'epoca si mostra a noi per molti sintomi. Era su desso che pesava la parte più onerosa dell'imposta, perchè era la principale ricchezza; e perchè dal suolo derivava la considerazione. Chi non era proprietario contava ben poca cosa. Le classi industriali erano relegate in ciò che chiamavasi ancora la plebe: i commercianti aspiravano a distinguersene; ma tutto al più si stabiliva in loro favore, nella gerarchia sociale di quel tempo, un grado intermedio tra la plebe propriamente detta e la classe dei proprietarii. Costoro portavano il peso delle contribuzioni e delle cariche pubbliche; ma avevano in compenso la direzione assoluta degli affari municipali. Ad essi appartenevano di dritto le magistrature, i sacerdozii, le funzioni giudiziarie, tutto ciò che dava la dignità o lo splendore alla vita. Ogni città era amministrata dalla sua curia, cioè a dire dal corpo dei proprietarii di fondi.

Alla fine dell'impero, esisteva in tutte le provincie una classe aristocratica che chiamavasi l'ordine dei senatori. Essa possedeva privilegi e sopportava ancora cariche speciali. Era ereditaria e così indipendente dal governo come si poteva esserlo in uno stato in cui i costumi erano monarchici quanto le leggi. Questi senatori non erano altri che i più ricchi fra i proprietarii del suolo. Si può vedere nelle leggi romane che, per entrare in quell'ordine, bisognava riunire molte condizioni, la principale delle quali era di possedere una grande fortuna territoriale, e che non se ne usciva se non quando erasi perduta questa fortuna. Gli scrittori del V e del VI secolo fanno frequentemente menzione delle famiglie senatoriali; ma sono sempre famiglie ricche in beni e fondi. Possiamo vedere ancora nelle lettere di Sidonio Apollinare ciò che era la classe elevata in quel tempo. Essa componevasi di grandi proprietarii che possedevano vari castelli circondati da vasti dominii. Essi vi vivevano in mezzo ad una numerosa quantità di clienti, di servi, di coloni; dividevano il loro tempo tra le cure della coltivazione rurale e i piaceri della caccia e della letteratura. Per molti mesi dell'anno lasciavano la loro residenza di campagna per abitare la loro casa di città. Essi esercitavano le magistrature urbane; taluni le ambivano e se le disputavano; altri al contrario le evitavano ed avrebbero voluto sfuggirvi, ma le convenienze, la moda, le premure degli amici li riconducevano incessantemente verso di esse, ed al bisogno le leggi stesse li obbligavano ad adempierle. È da osservare ancora che tra questi grandi proprietarii l'impero andava a cercare ordinariamente i suoi funzionarii dell'ordine più elevato, invece di prenderli per via di avanzamento tra gli impiegati subalterni delle sue amministrazioni. Quei ricchi senatori di provincia diventavano facilmente consoli, presidenti, rettori, prefetti del pretorio. Essi prendevano parte in questo modo all'autorità

politica e formavano la classe dirigente. Un poco più tardi, e per gli stessi motivi, la popolazione scelse tra essi i vescovi. Sicchè, anche innanzi al governo imperiale, la terra era una potenza, ed era dessa che dava la più sicura nobiltà; ad eccezione dei gradi dell'armata, tutto veniva da essa e si riattaccava ad essa. La proprietà fondiaria era la grande forza sociale e per così dire l'anima del corpo dell'impero.

L'assenza quasi completa di ciò che noi oggi chiamiamo i capitali o i valori mobili e quella importanza unica del suolo, quell'oscuramento della popolazione industriale ed urbana e quella supremazia incontestata della classe dei proprietarii, sono i fatti che dominano e reggono lo stato sociale di quel tempo. È di là che bisogna partire per comprendere i cambiamenti che si sono operati nei secoli seguenti. Infatti, è accaduto che, siccome gli interessi fondiarii erano onnipossenti nella società, gli avvenimenti hanno seguito il corso naturale che loro tracciavano codesti interessi. La popolazione urbana era troppo debole e troppo subordinata per esercitare qualche influenza sul cammino delle istituzioni. Non era essa certamente che doveva creare il regime feudale; ma nemmeno era essa che poteva impedirgli di stabilirsi.

I. — Del diritto di proprietà nell'impero romano

Sembra che dopo la conquista del mondo fatta dai Romani la proprietà privata avrebbe dovuto scomparire quasi interamente dalla terra. Infatti, il diritto civile di Roma non riconosceva la vera proprietà che nella persona del cittadino romano e sulla terra puramente romana, cioè a dire negli stretti limiti dell'*ager romanus*. La regola era che tutti i popoli vinti fossero spossessati: un assoggettato non poteva essere proprietario; la conquista aveva infranto ogni legame tra l'uomo ed il suolo. In virtù di questo principio, la terra provinciale (intendevasi con queste parole la terra assoggettata) non doveva avere altro proprietario che lo stato romano; essa doveva essere interamente dominio pubblico, *ager publicus*. I giureconsulti dicevano espressamente: « Sul suolo provinciale, la proprietà appartiene al popolo romano o al principe; gli uomini non ne hanno che il possesso ed il godimento ». Questa massima non appartiene agli ultimi secoli dell'impero; essa viene dalla repubblica romana.

Una regola così rigorosa fu modificata a poco a poco nella pratica. Un certo numero di popoli erano entrati in quel che chiamavasi l'impero di Roma a titolo di alleati e non di provinciali; essi avevano dunque conservata la proprietà delle loro terre (1). Altri ottennero più tardi il diritto italico che consisteva specialmente nel pieno esercizio della proprietà sul suolo. È vero che questo diritto italico non si applicava a tutte le terre dell'Italia; ma per una felice compensazione applicavasi a molte terre situate in mezzo alle provincie (2).

Sicchè avvenne che il suolo provinciale, di cui i giureconsulti segnalano la triste condizione, fu sempre più ristretto, e la proprietà privata riguadagnò insensibilmente il terreno che la conquista le avea fatto perdere. D'altronde dieci generazioni di giureconsulti, di magistrati, di principi, di funzionarii, lavorarono per trovare i mezzi di assicurare ai

(1) Ved. *Lex Antonia de Termessibus*; *Lex Thoria*, c. 36 e 38; Cicerone, *Discorso contro Rullo*, I, 4; Svetonio, *Giulio Cesare*, 25.

(2) Plinio, *Storia naturale*, III, 3; *Digesto*, lib. XL, tit. XV, 1 e 8.

possessori del suolo provinciale tutte le garanzie che il vecchio diritto civile avea loro negate. Gli scrittori che ci tracciano il quadro dello stato sociale di quei tempi mostrano bene che le terre delle provincie si vendevano, si trasmettevano, si legavano con una libertà ed una sicurezza perfetta, e che gli uomini si reputavano così solidalmente proprietarii come se avessero goduto del vecchio diritto dei Quiriti. Noi non troviamo in tutto l' impero l' espressione d' una doglianza che indichi l' assenza del diritto di proprietà. Non si vede nessuna provincia in cui la proprietà individuale ed ereditaria sia scomparsa. Le iscrizioni, in tutte le parti dell'impero, ci mostrano famiglie in cui la ricchezza fondiaria si perpetua, e con essa gli onori e la considerazione.

Non è vero che la politica del governo imperiale sia stata ostile alla proprietà privata. L' abuso delle confische, che si può rimproverare a lui come a tutta l' antichità, dipendeva piuttosto dalla severità del diritto penale, che da un calcolo o da un desiderio costante di impadronirsi del suolo. Non si vede da nessun indizio che il governo imperiale abbia voluto rimpicciolire il diritto di proprietà individuale riserbando a sè stesso una specie di dominio eminente; tutti i suoi atti e tutte le sue leggi sono l' opposto di tale pretesa. I codici imperiali non cessano di menzionare una classe di proprietarii che chiamano *domini*. La relazione legale tra essi ed il suolo è marcata dai due termini similmente precisi ed energici di *dominium* e *proprietas*. L'eredità è riconosciuta senza veruna contestazione: niun ostacolo è opposto alla vendita, al legato, alla donazione; lo stato non si riserba veruna specie di privilegio sulle terre.

È vero che il demanio pubblico era immenso; ma non era inalienabile; la vendita lo trasformava in proprietà privata senza alcuna riserba. Se si rimane colpiti da alcune leggi che mostrano il fisco avido e pertinace ad impossessarsi delle terre, ve ne sono altre che mostrano con quale facilità se le lasciava togliere. La preziosa raccolta degli *agrimensores*, maestri misuratori di quell' epoca, indica frequentemente le terre che erano concedute a particolari e che non venivano mai riprese. Questi stessi scrittori narrano un fatto significante che accadde sotto Vespasiano. L' imperatore, avendo bisogno di danaro, volle mettere in vendita le terre che lo stato possedeva in Italia. Queste terre erano occupate da particolari senza verun titolo; non v'era dubbio che egli avesse il dritto di toglierle agli occupatori; ma, appena comparve il decreto, l' Italia intera si agitò, parecchie deputazioni portarono al principe le doglianze ed i reclami di tutta la popolazione agricola. Egli dovè cedere. Permise che il suo decreto restasse senza esecuzione, e dopo di lui Domiziano accordò agli occupatori il possesso legittimo del suolo (1). Sembra che nessun altro imperatore abbia rinnovato l' infruttoso tentativo di Vespasiano. Possiamo dunque credere che lo stato perdè in cotal modo una considerevole parte del suo dominio. Nei secoli seguenti, i codici fanno spesso menzione di terre donate, *fundi donati*. Si vede bene che gl' imperatori si pentirono di averle donate; ma non si vede che abbiano potuto mai riprenderle. Nessuna statistica è possibile riguardo all' impero romano; vi è almeno una grande apparenza che ad onta delle confische il demanio pubblico si impicciolì continuamente, e che, in quei cinque secoli, la proprietà privata non cessò di essere in progresso.

---

(1) V. la raccolta dei *Gramatici veteres*, edit. Lachmann, p. 20, 54, 111, 163. 284.

L' atto che più frequentemente è stato rinnovato dagl' imperatori e che caratterizza meglio la loro politica tradizionale fu la fondazione delle colonie. Il numero nè è stato incalcolabile; esse covrirono l' Italia e le provincie. Ora, quelle colonie non aveano veruna rassomiglianza con ciò che oggi chiamiamo con lo stesso nome; esse erano precisamente il contrario d' una emigrazione all' estero. Fondare una colonia, era trasformare una quantità di terre dal dominio pubblico in proprietà privata. Che la terra fosse distribuita a veterani, che la fosse a cittadini, o che fosse lasciata, come accadeva sovente, a quegli stessi che fino allora l' avevano occupata senza titolo, la colonizzazione consisteva sempre nello stabilire il diritto di proprietà individuale sopra un suolo sul quale prima non esisteva. Era un atto analogo a quello che il governo francese ha qualche volta provato in Algeria, allorchè ha voluto appropriare ai privati il suolo fino allora posseduto in comune dalla tribù araba.

Il governo procedeva a questa operazione con una cura particolare. Una legge era fatta per ogni colonia; essa indicava, con quella precisione particolare ai legislatori romani, che la terra pubblica diventerebbe terra privata, che sarebbe libera di ogni tributo verso lo stato, che potrebbe essere liberamente legata e venduta (1). Nulladimeno stimavasi che la legge non fosse sufficiente per imprimere al suolo quel nuovo carattere, e si faceva intervenire la religione puranco. Giunto il giorno della fondazione, gli *agrimensores* si presentavano; quei misuratori erano quasi sacerdoti, almeno erano gli eredi dell'antico culto della proprietà fondiaria ed i depositarii dei vecchi riti. Essi tracciavano sul suolo le linee sacre che erano state loro insegnate dalle antiche tradizioni; poscia, presi gli Dei a testimoni, dividevano la terra in lotti regolari. Non era necessario che i lotti fossero eguali tra loro; ma occorreva che fossero tutti disposti secondo le regole e tutti compresi nelle linee sante. Sui limiti di ogni parte, a distanze fisse, si piantavano i *termini;* erano oggetti consagrati dalla religione, simulacri che si veneravano come esseri divini. Possiamo ben pensare che al tempo dell' impero la religione del dio Termine non avea più il pieno vigore che aveva avuto nelle età antiche; essa viveva ancora in fondo alle anime; il governo imperiale la ridestava per stabilire o per raffermare la proprietà.

Allorchè i lotti erano stati così marcati della impronta della religione, occorreva che si tirassero a sorte. Questa regola dipendeva dal desiderio di assicurare l' uguaglianza nella divisione? Se ne può dubitare, perchè sappiamo che le parti non erano uguali, e che erano in proporzione del grado o del rango d' ogni colono (2); ma l' estrazione a sorte era un antichissimo uso che le popolazioni della Grecia e dell'Italia aveano sempre praticato per l' assegnazione del suolo e senza di cui sembrava che la proprietà privata non potesse stabilirsi. Le antiche credenze le attribuivano una specie di virtù meravigliosa; la si riguardava come l' espressione della volontà divina. Sembrava agli uomini che il vero dritto di proprietà derivasse di là. Se questo non era il pensiero dei giureconsulti, era quello del volgo. Nella lingua usuale *posseder per la sorte* era un' espressione che significava possedere in proprio. Allorchè si voleva dire che un semplice primo occupante era stato reso

(1) Si può vedere come esempio la *Lex Mamilia Roscia* nel *Juris Romani antiqui vestigia* che ha recentemente pubblicata Ch. Giraud.

(2) Siculo Flacco, p. 177; Hygin, p. 177.

proprietario, dicevasi che invece di possedere in occupazione possedeva in sorte, *ex occupatione tenebat in sorte* (1). Questa parola, che marcava più precisamente di ogni altra l'intima unione tra il suolo e la famiglia, era impiegata nel linguaggio ordinario col significato di patrimonio (2) Quasi nulla di tutto ciò è perito con l'impero. Vi sono stati degli *agrimensores* nella Gallia merovingica. I termini che il governo romano aveva ordinato di piantare nel suolo si trovano menzionati in molti testamenti del VII secolo, e la lingua di quel tempo conservava ancora la vecchia parola *sors* per indicare la proprietà ereditaria.

Codeste regole ed abitudini dell'amministrazione imperiale sono certamente l'opposto di quel che farebbe un governo che mirerebbe ad impossessarsi del suolo o che pretenderebbe ad un dominio eminente sulle terre. Non basta il dire che la proprietà individuale non s'indebolì nei cinque secoli che durò l'impero, si può aggiugnere che essa vi prese vigore, si propagò e si radicò in paesi in cui non era ancora ben stabilita prima della conquista romana.

Questa proprietà che l'impero romano legava all'Occidente, aveva due tratti caratteristici che importa qui di constatare, per vedere se li ritroveremo nella proprietà delle età seguenti. In primo luogo, la terra posseduta in proprio era ereditaria di pieno diritto; essa era trasmissibile mercè vendita, legato, donazione. In secondo luogo, non era sottoposta a nessun dominio eminente; pagava l'imposta pubblica, ma non era soggetta a nessun canone d'un carattere privato; essa non doveva nè fede nè servizio a nessuno. Il proprietario era sulla sua terra un padrone assoluto (*dominus*); poteva disporre di essa con una completa libertà. Secondo la definizione dei giureconsulti romani, la proprietà era il pieno potere dell'uomo sulla cosa, *plena in re potestas;* era il *jus utendi et abutendi,* il dritto di usare, alienare, ed anco di distruggere.

II. — Del diritto di proprietà nella società Gallo-Franca.

Lo stabilimento d'una popolazione germanica nella Gallia non era di natura tale da fare scomparire o alterare profondamente la proprietà individuale. Quei nuovi venuti non erano nomadi; se aveano lasciata la Germania ed il suolo degli antenati, si fu perchè ne erano stati scacciati da altri popoli o perchè la terra non era sufficiente a nutrirli. Eransi messi volentieri al servizio dell'impero per ottenere i *campi letici* che l'impero offriva loro a guisa di soldo. Essi avevano al più alto punto il gusto della proprietà fondiaria. L'oro dei Romani li tentava, ma il loro suolo ancora più. Non già che si presentassero come nemici dell'agricoltura e della proprietà; essi erano tormentati dal desiderio di diventare proprietarii ed agricoltori: come pure non si scorge che ab-

---

(1) *Libri coloniarum, ediz.* Lachmann, p. 231.

(2) *Sors patrimonium significat,* dice il grammatico Festo. Riscontrate Tito Livio, I, 34. Questo significato della parola *sors* era antichissimo nella lingua latina; era lo stesso presso i Greci, che fin da una remotissima antichità davano alla parola κλῆρος il doppio significato di estrazione a sorte e di patrimonio. È chiaro che la parola *sors*, che troveremo nell'epoca merovingica, aveva avuto primitivamente il significato di estrazione a sorte; ma non si riporta mica ad un fatto dell'invasione germanica, poichè è molto più antico di questa; eran già molti secoli che essa indicava la proprietà.

biano avuto anche il pensiero di mettere i campi in comune (1). L'ambizione di ognuno di essi fu di acquistare per un mezzo qualunque una parte del suolo e farne una proprietà privata. Alcuni presero le terre vacanti; altri ne comprarono col danaro del bottino. San-Paolino, in una delle sue lettere, scrive che un barbaro ha trovato di sua convenienza una delle sue terre situata vicino Bordeaux, e che gliene ha inviato il prezzo. Il mezzo più semplice che si offrì ai germani fu di rivolgersi ai loro capi che avevano nelle mani l'immenso demanio del fisco imperiale e che ne distribuirono porzioni ai loro soldati ed ai loro servitori. I re borgognoni e visigoti ricordano nelle loro leggi che diedero in cotal modo molte terre, ed indicano chiaramente che le diedero in tutta proprietà ed a titolo ereditario. Che i re franchi abbiano fatto lo stesso, è quanto viene attestato dai loro diplomi e da molti testamenti del VII secolo.

I Germani non hanno ricercato da prima il possesso beneficiario; essi hanno aspirato alla vera e completa proprietà, come la vedevano stabilita pei Gallo-Romani. Molti tra loro si sono sparsi sul territorio e vi sono diventati proprietarii. Gregorio di Tours ne cita molti nei dintorni della sua città. Le formole redatte nell' Angiò mostrano che vi erano al VI secolo dei Franchi-Salj che erano proprietarii in questo paese; se ne trovavano ancora nel paese di Bourges. Noi possiamo vedere negli atti che questi uomini vendevano, donavano, legavano, scambiavano le loro terre; sicchè non v'è dubbio che avessero su di esse un diritto di proprietà così completo come quello che era consagrato dalle leggi romane.

Guardiamo i codici che furono scritti poco tempo dopo l'invasione dei Franchi; essi ci presentano l' immagine non di un popolo di guerrieri, ma d'un popolo di proprietarii. Essi non sono fatti per una truppa di uomini vivendo in comune, ma sono fatti per una società in cui l'uomo vive e possiede isolatamente. Ricco o povero, ognuno tiene la sua casa, il suo campo che gli appartiene, la sua siepe, ed il suo limite inviolabile che rinchiude la sua proprietà. Se la terra fosse in comune le leggi non regolerebbero che divisioni di godimento; al contrario, ciò che esse proteggono è sempre la proprietà individuale; ciò che garantiscono prima d'ogni altra cosa, è l'eredità. È specialmente degno di osservazione che questi codici germanici non contengono veruna disposizione che sia relativa al beneficio. Non già che questo modo di possesso non esi-

(1) Un dotto pubblicista col quale ci rincresce di non trovarci d'accordo su questo punto, il signor di Lavelaye, ha creduto trovare nei *consortes* che menzionano le leggi dei Borgognoni e dei Visigoti la traccia d'una specie di proprietà comune. La parola *consortes* appartiene alla vecchia lingua latina; essa indica propriamente gli uomini che possedevano tra loro il lotto di terra chiamato *sors*. Questo lotto era una unità presso a poco indivisibile; il signor Giraud ha mostrato che una volta stabilito dalla religione restava immutabile. Le successioni e le vendite dividevano il lotto, ma non lo infrangevano. Ogni nuova proprietà che si formava con la divisione non si chiamava *sors*, ma *portio*. Questa parola, usatissima al tempo dell' impero, restò in uso sotto i Merovingi, si rattrova spesso nei loro atti. Le famiglie che avevano delle *portiones* sulla stessa *sors* erano *consortes* tra loro di padre in figlio; intanto non vi ha nulla che somigli ad una proprietà comune: esisteva solamente tra quelle famiglie un legame religioso ed anco legale, che si era stabilito al tempo dell'impero, di cui trovansi dei segni presso gli *agrimensores* e nei codici romani, che fu rispettato dai primi codici redatti dai Germani, ma che non tardò mica a scomparire, e che non si trova più al VII secolo.

stesse già nel momento in cui sono stati redatti; ma essi non ne tengono verun conto, nè gli accordano nessuna protezione legale. Essi non ammettono e sembrano non conoscere che la proprietà piena, assoluta, senza condizioni e senza dipendenza, quella che è trasmissibile per successione o per vendita, quella infine che essi trovavano stabilita sulle leggi della popolazione indigena.

Se ci mettiamo in mezzo al periodo merovingico, cioè a dire al VII secolo, e se consultiamo le carte, i diplomi, gli atti di testamento o di donazione, le formole, finalmente tutto ciò che marca in tratti precisi il modo come gli interessi si sono costituiti in una società, vi scorgiamo che il diritto di proprietà individuale ha traversato senza nessuna scossa la crisi dell'invasione germanica. Dal IV al VII secolo, ha conservato tutti i suoi caratteri essenziali e non ha perduto nulla della sua forza. Le due popolazioni lo comprendono e lo praticano nella stessa maniera.

Si hanno le formole di vendita dei beni fondiarii; vi si legge: « Io vi vendo questo dominio, che è mia proprietà e che ho avuto per eredità o che ho comprato; ve lo vendo senza veruna riserva; lo trasporto dal mio diritto nel vostro, dalla mia proprietà e potere nel vostro potere e proprietà. » Si hanno altre formole con cui si veggono fratelli dividersi un'eredità; se ne hanno ancora di quelle in cui il padre regola anticipatamente la sua successione. In alcune, il testatore, che è un Gallo, invoca la legge romana; in altre, il testatore è un Franco, ed indica la legge salica; in tutte, la proprietà si presenta come incontestabilmente ereditaria. Si hanno formole di donazioni; le une sono redatte dai Gallo-Romani, altre lo sono dai Franchi, come l'atto del 570 in cui la donatrice è una figlia di Clodoveo; in ognuna è fatta menzione di terre che sono possedute in proprio e con un diritto completo. Che la donazione abbia luogo per iscritto o che sia fatta coi simboli germanici, la formola, salvo qualche parola, è la stessa; le medesime espressioni servono al Gallo ed al Germano. Entrambi dicono: « Io dono a perpetuità questa terra; ve la cedo affinchè la possediate col pieno diritto di proprietà, e che i vostri eredi l'abbiano dopo di voi; voi potrete venderla donarla, legarla; ne farete tutto ciò che vi piacerà di farne. » Si riconosce in queste formole la *plena in re potestas*, il *jus utendi et abutendi* di cui parlavano i giureconsulti romani. Sicchè tra le due epoche, a traverso l'invasione germanica, la tradizione della proprietà non è stata interrotta. Tale essa era nel diritto e nella pratica della società merovingica (1).

Nella lingua del VI e del VII secolo, molte parole similmente espressive indicavano questa piena ed assoluta proprietà. In generale, si serbarono i nomi della lingua latina com'era naturale, per esprimere un diritto che trovavasi stabilito presso le popolazioni gallo-romane. Nei contratti, nelle formole, negli atti legislativi, la proprietà è quasi sempre chiamata *proprietas*, *potestas*, *dominatio* (l'antica parola *dominium*); queste tre espressioni sono tutte romane ed appartengono al diritto dell'impero. I codici dei Franchi-Ripuarii e dei Franchi-Salj indicano la terra posseduta in proprietà con l'espressione tutta latina di *terra aviatica*, terra degli antenati. I Borgognoni, i Visigoti ed i Ripuarj la chiamano *sors*; questa parola indica appo essi il patrimonio

(1) *Raccolta generale delle formole usate nell'impero franco dal quinto al decimo secolo*, per Eug. de Rozière — *Diplomata, chartae*, edit. Pardessus.

come lo indicava al tempo dei Romani, e si applica indifferentemente al patrimonio degl'indigeni ed a quello dei barbari (1). La lingua germanica teneva ancora termini per indicare il suolo che era divenuto proprietà privata. Essa lo chiamava *terra salica.* Questa espressione non significava terra del Franco-Salico, perchè era dessa pure in uso presso i Ripuarj, presso gli Alamanni e presso altri Germani come presso gli stessi Salj; tutti questi popoli chiamavano terra salica il suolo che era posseduto in proprio ed ereditariamente. La parola si ritrova nella lingua germanica del medio evo sotto le forme di *sal-gut* o *sal-land* con lo stesso significato. Gli Anglo-Sassoni chiamavano questa stessa terra *boc-land.* Uno dei termini più usitati presso le popolazioni gallo-franche era quello di *alode.* Questa parola, che alterandosi è diventata *allodio,* è quella che in tutta la storia della Francia fino al 1789 ha indicato la vera proprietà fondiaria.

Questa parola *allodio* da principio illude. Siccome essa non si mostra che a partire dal secolo VI, si è spinti a credere che la cosa che esprime dati pure da quest'epoca; siccome d'altronde non s'incontra che dopo l'invasione germanica, sembrerebbe a prima vista che indicasse una specie di proprietà puramente ed esclusivamente germanica. Se vuolsi però por mente ai documenti, si vede che essa era sinonimo delle parole latine *proprietas* ed *hereditas*; i tre termini sono molte volte impiegati l'uno per l'altro negli stessi testi. I codici dei Salj e dei Ripuarj hanno ognuno un capitolo intitolato *de alode*; in tutti gli articoli di questo capitolo, la parola *alode* è rimpiazzata da *hereditas.* Nella legge dei Bavaresi l'*allodio* è il patrimonio, cioè a dire la terra che si è ricevuta dai proprii antenati. Si legge in una scrittura: « Questa terra che è mia proprietà ereditaria, cioè a dire mio *allodio.* » Un antico cronista si esprime così: « L' eredità paterna che le genti del nostro paese chiamano *alode* o patrimonio. » Un vescovo scrive nel suo testamento: « Lego questa terra che mi è toccata per *allodio* dai miei parenti. » Nulla è più frequente dell'incontrare espressioni come queste: *do in allodio* o *ricevo in allodio;* esse significano che si dà o si riceve una terra in piena proprietà.

Si sono fatti molti sforzi per trovare l' origine di questa parola; gli uni l' hanno riattaccata alla lingua latina, gli altri alla celtica; oggi con un poco più di verosimiglianza, la si fa derivare da radicali germaniche. Checchè ne sia di queste congetture etimologiche, ciò che può dirsi con certezza, si è che la parola *alode* non si legge che nei testi scritti in latino, che, se s' incontra in alcuni codici germanici, non lo è che in quelli che sono stati redatti per ordine di principi che regnavano in Gallia, — che è specialmente in questo paese che è stata usata, — che la si trova più frequentemente adoperata nell' ovest, nel centro e nel sud della Gallia che nel nord e nell' est — che se la s'incontra talvolta sulle rive del Reno, la si trova molto più spesso nei paesi di Tours, d' Angers, di Nantes, di Saintes, nell'Isola - di - Francia e nel Ponthieu, nel Delfinato e la Provenza, nella Linguadoca e l'Aquitania, e che diventa più frequente a misura che si allontana dalla Germania (2). Si può rimarcare ancora che questa parola non era af-

---

(1) Legge dei Ripuarii, tit. 62; dei Borgognoni, tit. 14 e 78, dove vedesi che *sors* è sinonimo di *hereditas*; legge dei Visigoti, lib. X, tit. § 7, in cui *sors* significa chiaramente diritto di proprietà; *ibid.* VIII, 8, 5; *ibid.*, X, 2, 1.

(2) V. per esempio le *Formulae andegavenses*, n. 1, 2 e 4; le formole dell' ed. di Rozière, n. 163, 221, 247, e molte carte citate da Ducange alla parola *alodis.*

fatto particolare alla razza franca; molti contratti o atti redatti dai franchi indicano l' eredità con le parole *hereditas* o *res propria*, mentre che taluni atti redatti da Gallo - Romani, iscritti sui registri delle curie, e in cui s' invocano le leggi romane, impiegano la parola *alode* (1). Molte formole che sono del principio del VI secolo, e per conseguenza ben poco posteriori allo stabilimento di alcuni Germani nell' ovest, mostrano che questa parola era già d' un uso antico e volgare nell' Angiò e nella Torrena, e non lasciano scorgere da niun segno che nè la parola nè la cosa fossero una novità o una importazione straniera. Coloro che redigevano codeste formole erano uomini che avevano l' abitudine di parlare e di scrivere in latino, che pesavano le parole ed erano attenti a conservarne il proprio significato; ora nessuno di quegli uomini ci avverte che la parola *alode* non appartenga alla sua lingua abituale; essi dicono indifferentemente eredità, allodio, proprietà, come se i tre termini, esattamente sinonimi, fossero d' un eguale uso e d' uno stesso idioma.

La natura dell'allodio apparisce nei documenti in modo ben chiaro. Non vi si vede mai che l' allodio fosse attribuito ad una classe particolare di persone; come pure non si vede che fosse riservato agli uomini di razza germanica. L'allodio si trova sovente nelle mani d'un Gallo come in quelle di un franco; si incontra pure nelle mani delle donne. Chiunque aveva il diritto di proprietà aveva pure l'allodio perchè l'allodio e la proprietà erano una sola e medesima cosa. L' allodio non era specialmente la terra del guerriero; non si diceva che era stato acquistato con la spada; nè questa espressione nè verun' altra che le somigli si legge nei documenti. Non vediamo nemmeno che vi si attaccasse mai l' idea d' una conquista; tutti i contratti e gli atti dicono formalmente che la sola origine della proprietà allodiale è l' eredità. L' allodio non costituisce d' altronde verun privilegio e non conferisce niuna nobiltà. Non è altra cosa in quell' epoca che un bene fondiario, una parte di suolo su cui l' individuo esercita un dritto completo di proprietà; esso appartiene tanto ad un ecclesiastico che ad un laico, ad un agricoltore come ad un soldato, ad un povero come ad un ricco.

D' altronde, non bisogna farsi dell' allodio di quei tempi l' idea che se ne è formata più tardi. Nel mezzo della feudalità, l' allodio comparirà come una eccezione rara e singolare; lo si figurerà come una terra indipendente da ogni specie di autorità, esente da ogni imposta ed anco da ogni giurisdizione; si dirà di lui che è tenuto da Dio. Questi particolari non si applicano all' allodio dei primi secoli del medio evo; non è ancora un' eccezione; ogni terra può essere posseduta in allodio. I documenti dimostrano che esso è esente da ogni canone di carattere privato, cioè a dire da ogni specie di prestazione (2); ma non dicono mai che sia esente da imposte nè indipendente dai poteri pubblici. Essi gli attribuiscono invariabilmente due caratteri essenziali; in primo luogo l'allodio non deve nè rendita, nè servizio di sorta, nè fede, nè alcun' altra

---

(1) Si possono vedere per esempio le formole che portano i n. 130, 219, 221 e 260 nell' ed. del sig. di Rozière. — Aggiungiamo che la chiesa, che fu come si sa, così fedele al diritto ed alla lingua di Roma, si serve della parola *alode* nei suoi atti. *Ibid.*, n. 327.

(2) È il vero significato della parola *immunis* al VII secolo; se ne vede la pruova in questa formola di donazione in cui un semplice particolare dice: « Io vi fo dono di questa terra; voi la possederete col pieno diritto di proprietà, senza pagarmi verun canone, con una perfetta *immunità* ». *Formole*, ed. de Rozière, n. 161.

cosa che somigli a ciò che si chiamerà più tardi la ricognizione o livello; in secondo luogo, esso è ereditario, trasmissibile a volontà, suscettibile di essere donato, venduto, legato. Noi abbiamo *provato* che la proprietà romana aveva esattamente gli stessi caratteri. Che si paragonino le formole e gli atti dell'epoca merovingica al *Digesto* ed ai codici imperiali, e si riconoscerà che tutti gli attributi della proprietà romana si rattrovano nell'allodio, e si riconoscerà ancora che l'allodio non ha verun attributo che non fosse già nella proprietà romana (1).

III. — Del possesso beneficiario nell'Impero Romano

Accosto al diritto di proprietà che abbiamo descritto, vi è stato durante gli stessi secoli un certo modo di possesso della terra al tutto distinto ed a cui si è dato la denominazione di *beneficio*. La natura di questo possesso apparisce con una perfetta chiarezza nei documenti dell'epoca merovingica. Per formarsene una giusta idea, basta osservare i termini che erano impiegati nel linguaggio usuale per indicarlo. La parola beneficio apparteneva alla lingua delle popolazioni gallo-romane; essa conservava ancora al VII secolo il significato che aveva avuto sempre in latino, e l'idea che presentava allo spirito era quella di benefizio e di favore. Sicchè non si diceva *possedere un beneficio*, cosa che non avrebbe offerto verun significato, si diceva *possedere per beneficio*, cioè a dire per benefizio o in un virtù di un benefizio. Le espressioni che s'incontrano molto spesso negli atti sono queste: « la terra che voi occupate per mio beneficio o la terra che io tengo per vostro beneficio. » Questo termine non esprimeva dunque l'oggetto posseduto; indicava il titolo in virtù del quale si possedeva. Le parole *precario* e *beneficio* esprimevano lo stesso oggetto sotto le sue due facce diverse; l'una indicava la preghiera di colui che aveva domandato, l'altra la bontà di colui che aveva accordato; entrambe si riportavano allo stesso atto: sicchè dicevasi indifferentemente possedere in precario o possedere per beneficio (2). Le formole relative a questo genere di concessioni si chiamavano precarie, ed era una regola invariabile che in ognuna di esse si facesse menzione contemporaneamente della preghiera dell'uno e del beneficio dell'altro.

Un gran numero di contratti mostrano che il beneficio era già d'un grande uso al principio del VI secolo, e nessuno di essi d'altronde dà ad intendere che fosse allora una novità; infatti, esso era da lungo tempo nella pratica e nelle abitudini degli uomini. Possedere la terra per beneficio era cosa incognita in Germania; ma al contrario era molto antica nella società romana.

Si è creduto vedere l'origine del beneficio e del feudo nell'abitudine che presero alcuni imperatori di concedere terre sotto la condizione

---

(1) Un cronista del X secolo, Sigebert di Gembloux, esprime l'idea d'allodio coi termini del diritto romano *res mancipi*. Più tardi, Pithou definisce l'allodio così: *alodium, res mancipi, proprietas*. Salvaing l'assimila a ciò che i giureconsulti del III° secolo chiamavano *jus italicum*. V. Galland, *Del franco — allodio*, e C. Giraud, *Ricerche sul diritto di proprietà*, p. 304 e seg.

(2) *In beneficio tenere et precario more*, carta citata da Ducange alla parola *beneficium*. — Paragonare le due formole dell'edizione di Rozière, n. 328, 2, e 329, 2, nelle quali le parole *per nostram precariam* sono esattamente sinonime di *per nostrum beneficium*.

d'un servizio militare perpetuo. Infatti era frequente che taluni cantoni situati alle frontiere fossero distribuiti a soldati che contraevano il doppio obbligo di coltivarli e difenderli contro il nemico. Questi uomini non erano possessori del suolo che con l'obbligo di esser soldati, e non lo lasciavano ai loro figli che con l'obbligo di esser soldati anch'essi. Questa specie di possesso condizionale non è senza analogia col beneficio, intanto ne differisce, come vedremo tra poco, per i caratteri più essenziali. La condizione del servizio militare che vi era annessa lungi dal costituire una rassomiglianza tra essa ed il beneficio merovingico, è al contrario ciò che la distingue formalmente. D'altronde, essa scomparve con l'impero romano; nè i re pensarono a ristabilirla, nè i guerrieri germanici a dimandarla. Non se ne trova traccia alcuna nel regime feudale, nè si vede come avrebbe potuto essere l'origine del beneficio e del feudo. Era altrove e sotto altra forma che il precario o il possesso per beneficio s'incontrava nella società dell'impero romano: esso aveva il suo posto nella vita privata, nella pratica dei particolari, ed è di là che è passato nelle società del medio evo.

I fatti sociali che hanno maggiore importanza non sono sempre quelli che sono più in vista. Il precario o beneficio romano non si mostra a primo colpo d'occhio; lo si cercherebbe invano nella legislazione delle *dodici-tavole*, nei codici propriamente detti degl'imperatori o nelle *Istituzioni*. La ragione ne è semplicissima: era un atto estraneo al diritto civile e per così dire extra-legale (1). Questo primo carattere è degno di attenzione: noi lo ritroveremo nel beneficio merovingico. Se era al di fuori del diritto civile (*jus civile*) e se non apparteneva che al diritto naturale (*jus gentium*), era intanto d'un uso troppo frequente e toccava troppi interessi perchè i pretori non ne tenessero conto e perchè i giureconsulti potessero trascurarlo. Cicerone ne parla in termini abbastanza chiari; Antistio Labeone e Massurio Sabino, contemporanei di Augusto e di Tiberio, ne trattavano nei loro scritti; Gajo, Paolo, Ulpiano se ne occuparono. Il *Digesto* ci ha conservato molte sentenze di questi giureconsulti che ci permettono di giudicare cosa era il precario romano. « Il precario, dice Ulpiano, è quel che è concesso alla preghiera di un uomo. » Nel precario, non esisteva mai contratto: sicchè non si diceva mai *contrattare un precario;* dicevasi *domandare* o *accordare in precario*. Le due parti non erano due contraenti; l'una era un uomo « che aveva pregato, » l'altro era un uomo che avea ceduto ad una preghiera. Da ciò risultava un atto che non era un'obbligazione, ma che era un favore; e veniva chiamata una liberalità, una munificenza, un beneficio.

Il giureconsulto aggiunge che il precario è accordato alla preghiera d'un uomo « perchè ne abbia il godimento per tutto il tempo che piacerà al concedente. » Il precario infatti non si confondeva con la donazione; questa conferiva la proprietà, quello non accordava che un possesso; l'una era fatta a perpetuità, l'altro era sempre rivocabile. Il precario era un atto di pura volontà: nè era ammesso in diritto che la volontà sola fosse una causa sufficiente per creare un'obbligazione. L'uomo che aveva accordato in virtù della sua sola volontà o in virtù della sola preghiera d'un altro non era mai ligato; la sua volontà poteva cambiare, la concessione cessava immediatamente, e la terra che

---

(1) *Quod genus liberalitatis ex jure gentium descendit.* Ulpiano al *Digesto*, libro 43, tit. 26.

aveva conceduta ritornava nelle sue mani, « perchè è conforme all'equità, dice Ulpiano, che voi non godiate della mia liberalità se non fino a quando io lo vorrò, e che questa liberalità sia rivocata appena la mia volontà sarà cambiata. » L'autore del beneficio, dice un altro giureconsulto, è il solo giudice della durata che vuol dare al suo beneficio. (1) Ciò dipende dal fatto che non vi era nè contratto nè impegno alcuno. Nel contratto di fitto, il proprietario, in cambio di alcuni profitti stipulati, permetteva che i suoi diritti fossero diminuiti o sospesi: niente di simile nella concessione; egli non faceva che conferire un beneficio senz'altro motivo palese che la sua propria bontà. Questa bontà non poteva nè cancellare nè diminuire il suo diritto; la terra non cessava nemmeno per un momento di appartenergli. Egli soffriva che un altro la occupasse, ma questa rinunzia volontaria al possesso lasciava intatta la proprietà.

Il precarista da parte sua non poteva essere investito di alcun diritto. Il suo solo titolo, come lo dice il giureconsulto, era che « la sua preghiera aveva ottenuto un beneficio; » ora non era questo un titolo rimpetto alla legge. È vero che il pretore, in mancanza del diritto civile, gli accordava qualche protezione; lo garentiva da ciò che chiamavasi un interdetto contro ogni persona terza che avrebbe voluto disputargli il possesso ; ma non lo proteggeva in niun modo contro il proprietario che voleva ripigliare il suo bene. Il fittajuolo, in virtù del suo contratto, avea diritti e poteva agire in giudizio contro il suo proprietario ; il possessore per beneficio non aveva nessun diritto rimpetto al suo benefattore; spossessato da lui, non aveva diritto ad alcun ricorso. Invano si sarebbe presentato innanzi al giudice, invano avrebbe esibito la sua lettera di concessione; esisteva in questa lettera stessa una parola che lo condannava; era la parola che constatava la sua preghiera ed il beneficio del donante. Sicchè il giudice non aveva che una formola a pronunziare: « Ciò che tu possiedi è precario, restituiscilo. (2) »

La volontà del benefattore era dunque la regola unica delle relazioni tra le due parti. Nessuna convenzione formale indicava al beneficiario le sue obbligazioni ; ma era sottinteso che, se voleva conservare il beneficio, doveva continuare a meritarlo. Le sue obbligazioni erano più rigorose che se fossero state stabilite da un contratto. Egli non era ligato nè protetto da clausole precise ; egli era in balìa del suo benefattore. Siccome non aveva altro titolo al beneficio che la supplica che aveva diretta, restava rimpetto al proprietario nell'attitudine perpetua d' un supplicante. Perchè la terra non gli venisse tolta, occorreva in certo modo che la sua preghiera fosse rinnovata ogni giorno ed il beneficio accordato ogni giorno. Non v'è dubbio però che avesse il diritto

(1) Sicchè è probabile che l'atto di concessione indicava accuratamente la volontà del concedente senz' allegare nessun altro motivo. La sola formola romana che ci sia stata conservata relativamente ad una specie di precario porta in fatti : *Id te ex voluntate mea facere* (Scævola, al *Digesto*, lib. 30, tit. 5, n. 32). Non si può mettere in dubbio che queste parole non avessero un valore limitativo ; esse indicavano che il concessionario non aveva e non avrebbe mai nessun altro titolo che la volontà del concedente. La stessa espressione (*voluntas*) si ritrova con una rimarchevole persistenza nelle formole del precario o del beneficio merovingico.

(2) *Digesto*, XLIII, 26 , 2. L'idea di precario era incompatibile col diritto ; è quanto si vede nella vecchia formola: *si nec vi, nec clam, nec praecario possides. Digesto* XLIII, *18; Cicerone, in Rullum,* III, 3.

di restituire la terra e sciogliersi con ciò da ogni obbligazione. Vi è appena bisogno di aggiungere che la concessione, la quale rispondeva alla preghiera d' un uomo, era necessariamente personale a quest'uomo: se egli moriva, la terra ritornava immediatamente al proprietario; nessuno pensava che fosse possibile l' eredità (1).

Tal' è il precario romano. Esso non somiglia ancora di tutto punto al beneficio merovingico, meno ancora al feudo del medio evo. Prima che giunga ad essere il feudo, bisognerà che traversi una serie di fatti sociali che lo modificheranno. Egli tiene già i caratteri essenziali che si ritroveranno più tardi nel beneficio ed anche nel feudo: in primo luogo, esso esige una preghiera ed un dono, cioè a dire che non può costituirsi senza la doppia formalità d' una domanda e d'un favore; in secondo luogo, non conferisce giammai una proprietà, non accorda che un possesso o un godimento (2); infine stabilisce tra i due uomini un legame di dipendenza personale che comincia e cessa con lui.

Il precario era antichissimo nella società romana, ma non vi occupava un gran posto. Negli ultimi tempi dell' impero sembra che abbia preso importanza. I proprietarii, le corporazioni, le città, i tempii pagani e le chiese cristiane davano frequentemente i loro beni in precario. Il prete Salviano, al principio del V secolo, parla come d'una cosa conosciuta da tutti dei beni che erano conceduti in liberalità o in beneficio; egli mostra chiaramente che l' uomo il quale accordava così la sua terra non rinunziava per ciò al suo diritto di proprietà; il concessionario non poteva mai dire che la terra fosse sua, ed egli era sottomesso verso il concedente ad una quantità di doveri, la negligenza dei quali costituiva il delitto formale d' ingratitudine o d'infedeltà.

Non sarebbe conforme alla natura umana che queste concessioni fossero state gratuite. Si vede, è vero, che la gratuità fosse da prima una condizione del precario romano; se un prezzo si fosse stipulato nell' atto, il precario si sarebbe trasformato per ciò solamente in un contratto, la qual cosa volevasi evitare. Intanto si può ben credere che questa gratuità era nella maggior parte dei casi più apparente che reale; il benefattore avea sempre dei mezzi indiretti di mettere un prezzo al suo beneficio. Una concessione rivocabile a volontà non può essere che una concessione condizionale; il precario era dunque quasi sempre un vero contratto e somigliava in molti punti alla locazione. È degno di osservazione che negli ultimi tempi dell' impero l' uso della locazione cominciò a poco a poco a scomparire. Questo fatto singolare si spiega, quando pensiamo che un gran cambiamento operavasi nella natura del colonato; il fitto libero era a poco a poco scomparso al III secolo ed era stato rimpiazzato dalla servitù della gleba. Esso si era formato insensibilmente per l' effetto combinato dei costumi, delle necessità sociali, e delle leggi degl' imperatori, un principio universalmente ammesso in virtù del quale bastava essere fittajuolo o coltivatore della terra d'un uomo per diventare infallantemente lo schiavo di quest' uomo. Prendere in fitto una terra, era esporsi ad essere confuso con un colono ed a cadere nella schiavitù. Col precario, non si correvano tali rischi, perchè si era stimato realmente possessore (3), e la libertà dell' uomo

(1) *Digesto*, XLIII, 26, 12.

(2) È anche incompatibile con la proprietà; *precarium possessionis rogatur, non proprietatis*, dice Ulpiano. E questo è pure il tratto caratteristico del beneficio e del feudo.

(3) Questo è quanto risulta dai testi di Ulpiano, di Gajo e di Pomponio, al *Digesto*,

era garentita dal diritto eguale che avevano le due parti di «rompere il precario» a loro volontà. È probabilmente per questo motivo che negli ultimi tempi dell'impero il precario prese insensibilmente il posto della locazione. Il terreno che perdeva il fitto libero fu occupato dalla concessione beneficiaria.

Il precario romano dava luogo ad un altro genere di convenzione. Per darne un'idea, ci basterà di citare una legge imperiale del V secolo che è stata conservata nel codice di Giustiniano. Questa legge è relativa alle terre del dominio delle chiese: essa pronunzia che le chiese non potranno alienare i loro beni nè per vendita, nè per donazione, nè per permuta; solamente permette loro di cedere in precario e nella forma seguente. Quando una chiesa concederà ad un uomo, in virtù della sua dimanda o della sua preghiera, una terra di sua proprietà, occorrerà che quest'uomo in cambio del beneficio, le faccia donazione d'una terra dello stesso valore; allora otterrà le due terre in usufrutto per un determinato numero di anni o per tutta la sua vita; la chiesa in seguito le riprenderà entrambe (1). Nulla prova che questo genere di convenzione fosse proprio alla chiesa. Se la chiesa lo adoperò, se gli imperatori lo autorizzarono, è verosimile che fosse già in uso presso i particolari, e spiega i progressi della grande proprietà in quell'epoca. D'altronde lo ritroveremo in tutto il periodo merovingico.

Finalmente il precario apparisce ancora sotto un'ultima forma alla fine dell'impero romano. Le leggi del IV e del V secolo indicano e combattono un uso sempre crescente che chiamano il patronato dei fondi, *fundorum patrocinia*; esse soggiungono che molti piccoli proprietarii ed anche curiali, per sottrarsi all'imposta o per ottenere in giustizia la protezione d'un potente personaggio, mettevano le loro terre sotto il nome di quest'uomo, cioè a dire gli cedevano il loro titolo di proprietà. Il legislatore, che persegue severamente tale specie di patto, non ci dice in quali condizioni e sotto quale forma esso era conchiuso; ma uno scrittore della stessa epoca, il prete Salviano, ce lo fa ben vedere. «Il debole, egli dice, si mette nelle mani di un potente per esser protetto; questi non lo riceve sotto il suo patronato che cominciando collo spogliarlo, perchè il disgraziato deve prima di tutto fare l'abbandono della sua proprietà». Egli continua in verità ad occupare la sua terra; ma non ne ha che l'usufrutto. «Perchè il padre abbia un protettore, aggiunge Salviano, il figlio sarà spogliato per sempre, perchè quest'uomo ha cessato d'essere un proprietario: ormai egli paga la rendita del suo campo, ed il campo non è più suo». Tal'è dunque il risultato della convenzione che è stata conchiusa tra quei due uomini; il debole si è diretto al forte, e, per ottenerne la protezione, gli ha rilasciato la sua terra. Questa terra gli è stata resa, non più in proprietà, ma in semplice usufrutto, non per un contratto formale di fitto, ma per semplice precario o beneficio. Ciò che altra volta egli avea per diritto personale, non l'ha più che per la grazia di quel protettore

---

lib. 43, tit. 26, 2, 4, 9, 15 e 17. Il fittajuolo al contrario, non era reputato, possessore. *Idib.*, 43, 26, 6. *Digesto*, 41, 2, 37 e 40, 41, 3, 33.

(1) Codice Giustiniano, 1, 2, 14; 1, 2, 17; le espressioni *pro petitione et beneficii gratia* che si trovano qui sono caratteristiche del precario. D'altronde questa specie di atto si è continuato senza interruzione nei secoli seguenti nella società franca, ed il nome di precario vi è rimasto attaccato. Infatti esso non è che l'antico precario romano con l'aggiunzione d'una clausola precisa che non è forse così nuova come sembra.

che egli ha reso padrone della sua terra, *fundi patronum*. Se ancora la possiede, è sotto il dominio eminente dell' uomo che ne è diventato il vero proprietario: egli non la conserverà che fino a quando costui vorrà lasciargliela; suo figlio non vi avrà più niun diritto, e, se ottiene di succedere a suo padre, sarà in virtù di una nuova concessione.

Sicchè fin dal tempo dell' impero romano la terra posseduta in precario o in beneficio non era sempre quella che un ricco aveva data ad un povero. Il precario si operava spesso in senso inverso. Era un diritto di proprietà che si cambiava in un semplice godimento, o, come si dirà in seguito, un allodio che si cambiava in beneficio. Ciò che vieppiù colpisce qui, è che la condizione dell' uomo si trasformava contemporaneamente a quella della terra. Infatti era impossibile che la concessione in precario non trascinasse seco la subordinazione personale dell' uomo. Questo beneficio, revocabile ognora, lo metteva nella dipendenza di colui che doveva considerare forzosamente come un benefattore, e che in realtà era un padrone. Non possiamo certamente supporre che le regole di questa specie di soggezione fossero così nettamente stabilite al V secolo come lo sono state nei secoli seguenti. Sarebbe inutile ricercare queste regole nel diritto romano, perchè il precario e tutto ciò che vi si riferiva era estraneo al diritto. La legislazione romana respingeva questa subordinazione dell' uomo all' uomo; essa combatteva con tutte le sue forze il patronato e la dipendenza personale. Agli occhi suoi, tutti gli uomini liberi erano eguali, cioè a dire similmente sudditi dello stato; ma, se si legge Salviano, sant' Agostino, Sidonio Apollinare, vi si riconoscerà uno stato sociale già molto diverso da quello di cui le leggi imperiali persistono a tracciare il quadro. I nomi di cliente e di padrone s' incontrano frequentemente, ed indicano abbastanza che al di fuori della schiavitù propriamente detta si è formato tra gli uomini liberi un insieme di obbligazioni che costituiscono già una vera gerarchia. Le leggi non ne parlano, ma la vita privata ne è piena. È che ad onta delle leggi il precario e la clientela si sono sviluppate contemporaneamente. Queste due istituzioni si sono per così dire combinate, ed hanno dato nascita ad un intero ordine d' interessi e di relazioni sociali. Il cliente di quell' epoca non è nè uno schiavo, nè un colono, nè un fittajuolo; è per la maggior parte del tempo un uomo che occupa la terra altrui. Siccome l' occupa senz' altro titolo che una preghiera ed un beneficio, bisogna che si sottometta a tutte le volontà di colui che ha sempre il diritto di ritorgliela. Senza essere schiavo, dipende in ogni cosa da colui « da cui possiede; » gli deve più che un fitto, gli deve il sacrificio della sua indipendenza e della sua personalità, gli deve la sua fede. Vien chiamato un cliente — lo si potrebbe già chiamare un fedele. Fra alquanti secoli, le leggi gli indicheranno i suoi doveri; i costumi e la necessità glieli indicano già.

IV. — Del possesso beneficiario nella società Gallo-Franca.

Se passiamo dalla società dell'impero romano alla società gallo-franca, vi troviamo quelle stesse abitudini e quelle stesse istituzioni; esse non han fatto che ingrandire e fortificarsi, e, siccome l'autorità pubblica non le combatte più, esse appariscono alla luce del sole. Poco prima delle invasioni germaniche, la maggior parte del suolo era, per così dire, in tre mani contemporaneamente: in primo luogo, un uomo ricco ne aveva la proprietà; al disotto di lui, un uomo libero ne aveva il possesso in precario; e più in giù ancora, un colono lavorava e raccoglie-

va. Il primo era nello stesso tempo un proprietario ed un padrone, *dominus*; il secondo era un beneficiario, un cliente, un fedele; il terzo era un servo della gleba. Dopo le invasioni germaniche, troviamo precisamente le stesse condizioni sociali. Quasi nulla è cangiato di ciò che riguarda lo stato del suolo e le relazioni che questo stabilisce tra gli uomini. Il diritto completo di proprietà si continua sotto il nome di allodio; il colonato resta quel che era alla fine dell'impero; il beneficio si sviluppa conservando per due secoli gli stessi caratteri e le stesse regole che aveva avuti nella società imperiale.

Si può vedere negli atti e nelle formole quanto la concessione in precario o in beneficio differiva dalla donazione. Se trattavasi d'una donazione, ecco la formola che s'impiegava: « avuto riguardo ai servizii che mi avete resi, vi dono questa terra, in modo che la possediate per diritto di proprietà, voi ed i vostri eredi dopo di voi, senza pagarne verun canone, con ampia facoltà di venderla, fittarla, donarla, e di disporne secondo la vostra volonta (1). » Se trattavasi d'una concessione beneficiaria, il linguaggio era diverso. Come nel precario romano abbiamo veduto due atti correlativi, la preghiera d'un uomo ed il beneficio di un altro, così il beneficio dell'epoca merovingica è costituito da due formole che si corrispondono. Mercè l'una, l'impetrante dà atto della sua supplica colla sua preghiera, e si chiama *precatoria;* mercè l'altra, il concedente stabilisce il suo beneficio e la sua concessione, e si chiama ordinariamente *praestaria*. L'impetrante si esprime così: « Al signor tale, io tale, vostro supplicante; — vi ho diretto una dimanda affinchè la tale terra, che è vostra, mi fosse concessa per vostro beneficio; la vostra volontà mi accordi di coltivarla e di goderne: ma non avrò il diritto di venderla, di donarla, di diminuirne il valore; alla mia morte, essa ritornerà nelle vostre mani senza niuna contestazione da parte dei miei eredi. (2) » Il concedente risponde: « Siccome siete venuto da noi come supplicante, e che ci avete diretto una preghiera, la nostra volontà vi accorda questa terra, che è nostra; noi ve ne facciamo il beneficio; voi non avrete facoltà nè di venderla nè di alterarne alcuna parte; alla vostra morte, essa ritornerà nelle nostre mani o in quelle dei nostri successori (3). » Si riconoscono senza difficoltà in questo linguaggio i due tratti caratteristici del precario romano, la preghiera ed il beneficio.

Tutte queste formole sono scritte in latino, e non è possibile di supporre che siano traduzione di antiche formole franche. Lo spirito germanico non si rivela affatto. Nessuna parola indica che la terra così conceduta in beneficio sia il frutto della conquista; non v'è indizio di vincitori o di vinti, nè di due razze distinte. Nessuno dei termini che esprimono la concessione beneficiaria appartiene alla lingua dei Germani; queste formole ed i numerosi atti che vi si riportano non accennano mai ad una legge nè ad un costume germanico. Al contrario, succede spesso che si riferiscano alle leggi romane e che citino per esempio la *stipulatio aquiliana*. In quelle che erano relative all'allodio, il diritto germanico ed il diritto romano s'incontravano; in quelle che riflettono il beneficio, non troviamo che il diritto romano. Si può osservare che, se queste formole non sono d'una latinità irreprensibile, sono almeno

(1) *Formole*, ed. di Rozière, n. 161, 163, 165.
(2) *Formole*, de Rozière, numeri 329, 339, 341.
(3) *Ibid.*, numeri 320, 311, 327, 328 § 2, 329 § 2, 340 § 3.

redatte precisamente coi termini che erano consagrati nel diritto romano, e che ognuno di questi termini vi conserva il significato esatto che aveva sotto l'impero. Gli uomini che le scrivevano non avevano la correzione del grammatico, ma avevano quella del giurista o del pratico. Non si possono leggere pagine più romane in fondo.

Non si saprebbe dire con precisione a qual'epoca risalgano queste formole. Il monaco Marculfo, che ne fece una raccolta al VII secolo, ci dice che gli sono state trasmesse dai suoi antenati e che le ha trovate nel costume del paese. Altre sono state scritte nell' Angiò al VI secolo, e ve ne sono di quelle che si riportano ad atti datati dell'anno 530. Vi è da credere che prima di esser messe in raccolta parecchie generazioni le avessero pronunziate innanzi ai tribunali o scritte sui registri delle curie. Niente ci prova che esse non siano così antiche come l'uso del precario romano. Se si confrontano con un frammento di formola che ci è stato conservato da Scœvola nel *Digesto*, vi si ritroverà le stesso tratto caratteristico (1). Sembra che dal giureconsulto Scœvola al monaco Marculfo la formola si sia solamente sviluppata, allungata, e che sia diventata più esplicita e più chiara. Una legge imperiale aveva tracciato le regole secondo le quali doveva essere redatto l'atto di precario per le terre della chiesa; le formole dell'epoca merovingica riproducono esattamente le disposizioni indicate da queste leggi. (2)

Il precario o beneficio dell' epoca merovingica produce pure gli stessi effetti del precario romano: non conferisce che un godimento. La concessione non è mai perpetua; spesso il termine del godimento è fissato, come nel precario romano, a cinque o dieci anni (3), con facoltà di rinnovazione. Più sovente il godimento è vitalizio; talvolta si estende al sovravvivente di due conjugi; tal' altra l' atto indica che passerà al figlio, ma che non andrà più lungi della seconda generazione (4). Si è trovata una formola di concessione da padre in figlio a perpetuità; ma pure non dà la facoltà di vendere, di legare, di lasciare ai collaterali, e stipula che la proprietà ritornerà al donante in mancanza di discendenza diretta e legittima. Spesso non è fissata la durata del godimento: « occuperò la terra, vi è detto, per tutto il tempo che a voi piacerà ». Non v' ha un solo atto, una sola formola che faccia supporre che il beneficio fosse ereditario e trasmissibile allo stesso titolo della proprietà.

Nemmeno sembra che il beneficio fosse mai accordato senza condizioni. Sotto l' impero avea spesso gli stessi effetti della locazione senza confondersi perciò col contratto di fitto; nella società gallo-franca questo carattere si accentuò ancora più, e benchè si sforzasse a conservare all' atto precario tutti i tratti essenziali del precario romano, non si temè più d' inserirvi la clausola d' un prezzo di fitto. Si vede spesso il proprietario pretendere il pagamento d' una prestazione annuale e fissarne la cifra nell'atto. « Voi mi pagherete, egli scrive, a titolo di censo tale somma di danaro, e finchè adempirete esattamente a quanto mi è

---

(1) *Id te ex voluntate mea facere hac epistola notum tibi facio.* Scœvola al *Digesto*, lib. XXXIX, tit. 5.—Paragonare le formole merovingiche: *mea decrevit voluntas, mea non denegavit voluntas.*

(2) Si può confrontare la leg. 14 del codice Giustiniano, lib. 1, tit. 2, con le formole 326, 327, 328 della raccolta di Rozière.

(3) *Formale* di Rozière, n. 320; paragonare Ulpiano col *Digesto*, XLIII, 26. 4 e 8; Celso al *Digesto*, XLIII, 26, 12.

(4) *Id.*, n. 345 e 348; 323, 349, 350, 353.

dovuto, conserverete la terra per tutta la vostra vita ». Talvolta si dichiara che in caso di ritardo al pagamento il beneficiario non sarà spogliato del possesso e sarà tenuto solamente di pagare una doppia prestazione. Ci è stato conservato un atto con la data del 625 e che è così concepito : « voi mi avete permesso di tenere per vostro beneficio, durante la mia vita, questo fondo con le attenenze e dipendenze; da parte mia, mi sono obbligato verso la vostra chiesa al censo annuale di 4 libbre di cera, di 6 libbre di olio, d' un bastone pastorale e d' un mantello pel vescovo, di due misure di vino pei canonici, d' una mezza libra d' argento ; se io ritardo al pagamento, ne soffrirò l' ammenda, ma non perderò la terra ».

Una seconda specie di convenzione viene chiaramente indicata nelle formole seguenti. Da una parte, il beneficiario sottoscrive questa dichiarazione : « Io vi ho chiesto, e la vostra bontà mi ha accordato di tenere per vostro beneficio una terra che è vostra ; in cambio di questo godimento, ed anco per salvezza dell' anima mia, vi ho fatto donazione della tale terra che era mia proprietà per eredità. Finchè vivrò, avrò la signoria e godimento di queste due terre ; non potrò alienarle, nè diminuirne il valore, nè trarne altro che un legittimo uso; alla mia morte, entrambe saranno riprese da voi ». Il concedente risponde: « Dietro la vostra preghiera la nostra bontà si è risoluta a farvi il beneficio della nostra terra ; da parte vostra, in riconoscenza del nostro beneficio, ci avete fatto dono d' una terra che era vostra per allodio ; questa stessa terra, voi ce l' avete domandata, e noi ve la concediamo a titolo di beneficio, perchè ne godiate durante la vostra vita ; alla vostra morte, entrambe le terre ritorneranno nel nostro possesso ». Questo patto è precisamente lo stesso di quello che veniva indicato da una legge imperiale del V, secolo.

Vi ha una condizione che si aspetta d' incontrare e che si cerca naturalmente fra quelle che erano attaccate al beneficio ; quella cioè del servizio militare. Non la si trova in nessun atto, in nessuna formola del VI o del VII secolo, perchè il beneficio in quell' epoca non aveva affatto il carattere militare che ha avuto più tardi inerente al feudo ; e che dopo moltissimo tempo fu specialmente destinato a ricompensare i guerrieri. Gli atti ed i diplomi mostrano i beneficii conferiti ad ogni specie di persone, ai chierici, ai piccoli coltivatori, ai vignajuoli, ed anche agli schiavi (1). La concessione si paga, qui mercè una rendita in danaro o in natura, là mercè l'abbandono della nuda proprietà d' un' altra terra, altrove mercè la subordinazione e la clientela ; in nessuna parte però è menzionato il servizio di guerra.

I beneficii dei re franchi non differivano da quelli dei particolari. Clodoveo ed i suoi figli, succedendo o pretendendo succedere agl'imperatori, avean preso possesso del fisco imperiale. Probabilmente, essi non aveano un' idea chiara di quel che poteva essere il demanio pubblico ; essi lo consideravano come una proprietà personale, ed i fratelli se lo divisero tra loro secondo le regole che si applicavano ai patrimonii. Fecero pure di queste terre ciò che i particolari e le chiese facevano delle loro. Essi trovavano nel diritto privato che era in vigore nel

---

(1) Ved. *Testamentum Eberardi*, an. 728; *testam. Oditae*, an. 720; *testam. Abbonis*, an. 739. Si trovano esempii di beneficii tenuti da donne. Ved. Guerard. *Prolegom. al politico dell' abate Irminon*, p. 531.

loro tempo due atti distinti, la donazione in proprietà e la concessione in beneficio; ed essi usarono dell' una e dell' altra.

La donazione in proprietà o in allodio s' incontra in un gran numero di diplomi dei re merovingi (1). Non si può immaginare un linguaggio più preciso e più chiaro di quello che vi era impiegato. «Noi doniamo, essi dicono, tale proprietà del nostro fisco, a perpetuità e senza niuna riserba: colui al quale noi la doniamo vi eserciterà tutti i diritti di un proprietario; egli ne userà come noi ne usammo fin' oggi; egli l'avrà in suo pieno potere, ne farà ciò che vorrà, la lascerà ai suoi discendenti o a coloro che sceglierà per eredi (2)». Accosto a queste donazioni, i re facevano concessioni in beneficio. Le carte che vi erano relative non ci sono state conservate, e non v' è da meravigliarsi che siano perite; siccome esse non specificavano certamente la perpetuità, non si avea ragione di conservarle per lungo tempo; potevasi avere anche più interesse a perderle che a conservarle. In mancanza di carte autentiche, i cronisti attestano che i re accordavano terre in beneficio, che potevano sempre riprenderle, che ne restavano i veri proprietarii, che coloro ai quali ne cedevano il godimento non avevano il dritto nè di venderle nè di legarle, e che infine, se passavano talvolta dal padre al figlio, era in virtù d' una nuova concessione formalmente constatata da un nuovo atto (3). La formola di questi atti ci è stata conservata; aveasi cura di notarvi, secondo l' antico uso, la preghiera dell' impetrante, il beneficio del concedente, ed infine la durata limitata della concessione. I re non praticavano dunque in modo diverso dei particolari: essi non avevano immaginato nulla di nuovo: si contentavano di copiare dalle pratiche della vita privata un modo di concessione temporanea, che esisteva da lungo tempo, nei costumi della società gallo-romana.

Tra la donazione in assoluta proprietà e la concessione in semplice beneficio, non era possibile veruna confusione. Le formole dei due atti erano assolutamente diverse; i termini sagramentali dell' una erano l' opposto dei termini che venivano impiegati dall' altra. L' una cominciava sempre dal menzionare i servizii resi per attribuire al donatario un diritto personale; l'altra cominciava col ricordare una preghiera a fine di stabilire che il concessionario non aveva nè avrebbe nessun diritto. L' una assicurava nei termini più chiari l' eredità e la perpetuità; l'altra specificava con la stessa chiarezza che si accordava solo un godimento temporaneo. Se la durata di questo godimento non era indicata, era sottinteso che il beneficio era rivocabile a volontà. Si può rimarcare che quasi tutti i beneficiarii di cui i cronisti fanno menzione sono funzionarii reali; il beneficio sembra essere stato quasi inerente alla funzione; era giusto che cessasse con essa. Generalmente, la donazione in allodio ricompensava i servizii passati, il beneficio rimunerava i servizii presenti (4).

---

(1) Si può vedere *Diplomata chartae*, edit. Pardessus, n. 87, 163, 259, 274, 277, 291. Vedete pure le *formole* di Rozière, n. 129, 151, 253.

(2) *Formole, edit.* de Rozière, n. 147, 151, 152, 154, ecc. Confrontare Gregorio di Tours, X, 31, 11.

(3) Gregorio di Tours, VIII, 22; IX, 35; *Gesta Dagoberti*, c. 26; *Vita S. Mauri*, c. 53; *Diplomata*, t. 11, p. 231.

(4) Ciò che ha potuto dar luogo a qualche errore, si è che, nelle formole e negli atti di donazione in allodio, le parole *beneficio* e *munificenza* sono spesso impiegate. Ciò

Si è dimandato se i beneficii fossero stati ereditarii o vitalizii; noi non vediamo da nessun indizio che al VII secolo sia stata posta una tale quistione, nè poteva esserla, perchè eravi contraddizione assoluta tra le parole beneficio ed eredità. Chi diceva beneficio diceva favore, cioè a dire mancanza di ogni diritto nel concessionario. Beneficio e proprietà erano due termini opposti, sicchè era materialmente impossibile scambiare l'uno per l'altro. Non poteva entrare in mente a nessuno che un beneficio fosse una proprietà ereditaria. Accadeva talvolta, che un uomo il quale avea ricevuto una terra in beneficio desiderasse che la stessa terra gli fosse data in proprietà. Allora si dirigeva al re, e, se la sua dimanda veniva accolta, si compilava un secondo diploma tutto diverso dal primo, in cui si indicava mercè una formola speciale che la terra non era emessa più in beneficio, ma era donata a perpetuità.

Tutte queste regole erano così semplici, così giuste, così chiaramente comprese e così universalmente accettate che non potevano dar luogo a contestazione. Le lotte che scoppiarono tra i re ed i loro fedeli ebbero per oggetto le donazioni in allodio piuttosto che le concessioni in beneficio. Infatti, molti re tentarono di riprendere ciò che i loro predecessori avevano donato a perpetuità; ma queste pretese furono respinte in nome del diritto, ed i re furono costretti parecchie volte di confermare i doni che erano stati fatti dai loro predecessori o da essi medesimi. Tal' è il significato del famoso articolo che si legge nel trattato d' Andelot e nell' editto del 615. D' altronde, ciò che non si vede mai, è che i fedeli abbiano chiesto ai re di cambiare la natura dei beneficii, nè mai alcun re dichiarò che sarebbero ereditarii. Tali erano sotto i primi Merovingi, tali si ritrovano sotto Carlomagno. Le regole che li reggevano non furono modificate nè in ciò che riguardava le concessioni reali, nè in ciò che riguardava quelle dei particolari. Non era possibile che l' aristocrazia attaccasse queste regole, perchè al contrario fu su di esse che fondò la sua propria forza; si fu per esse, come il seguito degli avvenimenti lo dimostra, che ingrandì e regnò. Se le avesse combattute, come talvolta si dice, avrebbe lavorato contro sè stessa. Senza di esse, non avrebbe avuto veruna forza, non avrebbe nemmeno esistito: gli avvenimenti avrebbero preso altro corso, e non si vede come avrebbe potuto stabilirsi il regime feudale.

Infatti è pel beneficio e non per allodio che la proprietà aristocratica e feudale si è costituita. Si cadrebbe in grande errore, pensando che questo beneficio fosse molto più spesso una concessione fatta dal ricco al povero, dal grande al piccolo. Il contrario era più frequente. Abbiamo già visto che negli ultimi tempi dell' impero romano molti piccoli proprietarii mettevano i loro campi « in patronato, » cioè a dire li mettevano sotto il dominio eminente d' un uomo che la sua ricchezza o le sue funzioni pubbliche rendevano potente. Essi in realtà non ne erano più proprietarii e ne godevano solo a titolo di beneficio. Gli imperatori condannavano severamente questa specie di patto; ma i costumi e le necessità erano più forti dei decreti imperiali. Questa specie di attrazione della piccola proprietà fatta dalla grande continuò sotto i re merovingi. Allora si vide moltiplicare una specie d' impegno che

---

dipende dalle abitudini dello stile della cancelleria merovingica. Questi termini presi nel loro proprio significato, potevano similmente convenire alle due specie di atti; ma si deve riflettere che non vi erano impiegati nello stesso modo.

chiamavasi con un nome tutto romano l'obbligazione della terra, *obligatio terrae*, e che essi compiva in tre atti distinti. Col primo, il piccolo proprietario abbandonava completamente il suo campo. « Io dono e consegno, egli diceva, questa terra che tengo per eredità, che ho avuto in allodio; la trasmetto in vostra perpetua proprietà perchë voi ne usiate secondo la vostra volontà ». In un secondo atto, implorava il nuovo proprietario perchè gli rendesse quella stessa terra in beneficio. « Vi rivolgo una preghiera, egli scriveva, affinchè la vostra bontà mi accordi di tenere questa stessa terra per vostro beneficio ». Finalmente un terzo atto era redatto dal nuovo proprietario che scriveva: « Voi occuperete la mia terra in virtù del mio beneficio ; ma non avrete il diritto nè di venderla nè di alienarla o in tutto o in parte ; mi pagherete un censo di tale somma ; dopo la vostra morte, essa ritornerà nelle mie mani senza che i vostri eredi vi possano nulla pretendere (1) ». Mediante questa serie di operazioni, un allodio era cangiato in beneficio ; il diritto di proprietà sulla terra era stato trasportato dal povero al ricco, dal debole al forte, e l'antico proprietario non era più che un beneficiario.

Questa specie di patto fu rinnovato su tutte le parti del territorio per tre secoli, e fu la sorgente della maggior parte dei beneficii. Si è creduto che i beneficii, i quali più tardi e dietro alcune modifiche divennero i feudi, fossero le terre dell'antico fisco imperiale concedute e riprese dai re. Gl'innumerevoli diplomi dei re merovingi, i testamenti dei particolari, le vite dei santi, tutto dà luogo a pensare che i re donarono più in allodio che in beneficio, e che se fosse dipeso da loro, il possesso beneficiario sarebbe scomparso. Se esso progredì ognora durante quei tre secoli, si fu perchè a misura che i doni dei re lo diminuivano, si ricostituiva in un'altro modo, e si sviluppò meno a spese del demanio regio che a spese della piccola proprietà. Da entrambe le parti egualmente, l'aristocrazia si arricchì e prese vigore.

Le leggi feudali certamente non sono state formolate durante l'epoca merovingica; intanto esse hanno la loro primiera sorgente nel beneficio di quel tempo. Digià, il precario romano, solamente perchè era un atto extra-legale, sottoponeva il concessionario alla volontà del concedente e lo collocava inevitabilmente in quella specie di assoggettamento che allora chiamavasi la clientela. Il beneficio doveva avere gli stessi effetti, perchè era, come il precario, al di fuori del diritto. Vi ha questa singolarità molto rimarchevole nei codici germanici di quell'epoca, i quali non conoscono che la proprietà o l'allodio e sembrano ignorare il possesso beneficiario. Essi somigliano in questo punto alla legislazione romana; come quella, rappresentano il diritto ordinario, che si potrebbe quasi chiamare il diritto civile, *jus civile*, mentre esiste un intero ordine sociale stabilito dai costumi e dagl' interessi privati, di cui non si occupano come non se ne occupavano le leggi romane. È perciò che i codici dei Franchi sono talmente in disaccordo col quadro che i cronisti ci presentano della vita sociale delle stesse epoche; essi sono il diritto civile, e lasciano svilupparsi intorno a loro oscuro, ma potente, un intero diritto naturale, *jus gentium*, che un giorno prenderà il disopra e li rimpiazzerà. Così le leggi dei Franchi e

---

(1) *Formole*, ed. di Rozière, n. 331, 339, 356. Qualche volta, il primo atto è redatto sotto la forma d'una vendita (n. 232). Confrontate le *Traditiones San Gallenses ; nos post hac exuti de omni re paterna revestivimus Walframnum monachum per tribus diebus et tribus noctibus, et* PER BENEFICIUM *ipsorum monachorum reintra vimus*, n. 49.

dei Borgognoni, salvo alcune allusioni vaghe, non parlano del beneficio. Queste leggi sono intese a garentire la proprietà ed a regolarne la trasmissione; ma non hanno veruna protezione nè regola pel godimento beneficiario. Se non si consultassero che i testi legislativi, si crederebbe che il beneficio non esisteva: esso esisteva al di fuori dell'ordine legale. Il possessore per precario o per beneficio era un uomo che occupava la terra altrui senz'alcun diritto personale e senz'altro titolo che la volontà o il consenso, sempre rivocabile, del vero proprietario. Allorchè si leggono le formole di cui abbiamo discorso più avanti, la *precatoria* e la *praestaria* che si corrispondono così esattamente, si crede aver sotto gli occhi un vero contratto tra due parti. Guardandovi più da vicino, si scorge che non v'ha contratto; infatti, il concedente tiene a rimarcare che fa un atto di pura volontà, ed il concessionario è obbligato a riconoscere che avendo diretto una preghiera non possiede ciò che gli è stato concesso se non per la bontà e pel beneficio d'un uomo. Codesti termini erano incompatibili con l'idea di diritto e da atti così concepiti non poteva nascere veruna obbligazione legale. Quand'anche il donatore prometteva per iscritto di accordare un godimento vitalizio, questa promessa, a causa dei termini coi quali era espressa, non avea niun valore in giudizio (1). Se il beneficiario discacciato si rivolgeva al tribunale e presentava i suoi titoli di concessione, questi titoli non significavano che una sola cosa, cioè che egli non era proprietario e non avea nessun diritto sul suolo.

Risultava da ciò che il beneficiario stava nella dipendenza del benefattore ed in sua balìa. Le relazioni tra questi due uomini non erano regolate nè dalla legge nè da un contratto; ma lo erano dalla volontà sola di uno di essi. Colui che possedeva in virtù d'un *beneficio* era dunque personalmente ligato al *benefattore*. Solamente perchè possedeva per lui, godeva del suo bene, occupava il suolo per sua grazia, contraeva con lui un legame d'un'altra natura diversa dai legami legali e più forte di questi. Ei gli doveva più che un censo annuale o un prezzo di fitto; gli doveva la riconoscenza, il rispetto, e ciò che allora chiamavasi la *fedeltà*. Ora, con questa parola s'intendeva non un attaccamento vago a una specie di lealtà cavalleresca, ma una serie di doveri precisi, un insieme di servizii e di prestazioni, in una parola una dipendenza completa di corpo e di anima. È vero che il beneficiario aveva sempre un mezzo facile di riacquistare la sua indipendenza; gli bastava di rinunziare al beneficio, perchè come il debitore non era ligato che fino al rimborso del suo debito, il beneficiario non lo era che fino alla restituzione della terra. Rinunziando al godimento del suolo, riprendeva la libertà della sua persona, ma, finchè occupava la terra d'un uomo, era soggetto a quell'uomo. Ei lo chiamava col nome di padrone, *dominus,* ed egli stesso qualificavasi suo fedele o suo servitore; si obbligava ad essergli sottomesso, *ut subjectus esset,* ad adempiere verso di lui tutti i doveri d'un uomo soggetto, *ut debitam subjectionem semper faceret* (2). «Prometto, egli diceva, di adempiere verso di voi agli stessi doveri che adempiono gli altri uomini che occupano la vostra terra». Più la formola era vaga, più metteva il beneficiario nella dipendenza del donatore. Spesso si contentava di fargli scrivere:

---

(1) I giureconsulti romani dicevano in riguardo a questa specie di promessa: *Nulla vis est ujus conventionis.*

(2) *Diplomata,* t. 1, p. 130; *Testam. Lonegesilt.*

« Se mai pretendessi che la terra che occupo per vostro beneficio sia mia, consento che me ne discacciate ». Altre volte gli si faceva sottoscrivere una formola così concepita: « Se mi date un ordine qualsiasi, ed io rifiuto di obbedire, avrete la facoltà di discacciarmi da questa terra (1)». Non v'è dubbio dunque che il beneficio non stabilisse fin da quell'epoca un rapporto di subordinazione personale, e che dei due uomini che lo contraevano, l'uno non fosse soggetto all'altro. Certamente il regime feudale non tutto sta lì; ma abbiamo già il suo principio fondamentale e la sorgente primiera delle sue leggi.

La conchiusione di queste ricerche si è che vi sono stati, prima nella società romana, poscia nel medio evo, due modi di azione sul suolo; l'uno chiamavasi la proprietà o l'allodio, l'altro era indicato dai termini di precario o di beneficio. Assolutamente distinti per la loro natura, pei loro effetti, per le formole giuridiche che vi erano relative, era impossibile di confonderli. Nè l'allodio nè il beneficio hanno la loro origine in un'invasione; nessuno di essi porta l'impronta della conquista; nessuno di essi è il privilegio di una razza o di una classe di uomini. Essi non erano proprii a tale o tal'altra categoria di terre, ma si applicavano al suolo intero. In verità, ogni terra era allodio, perchè era dessa la proprietà di qualcheduno; ogni terra poteva essere beneficio, poichè il proprietario aveva sempre il diritto di cederne il godimento.

Nè l'allodio nè il beneficio sono specialmente d'indole germanica; dire che siano unicamente ed esclusivamente romane sarebbe un altro errore. Si potrebbero trovare presso parecchi popoli, sotto tutti i climi, nelle razze più diverse ed in tutte le età della storia; essi appartengono a tutta l'umanità. Da quel che abbiamo visto che prima del medio evo essi esistevano già nella società romana, non siamo in diritto di conchiudere che la feudalità sia piuttosto di origine romana che di origine germanica; dobbiamo solamente constatare che l'allodio ed il beneficio non sono sorti improvvisamente, che non vengono dalla conquista e dalla violenza, che non sono comparsi nell'umanità come fatti accidentali e bizzarri, come mostruosità fuori natura. Essi hanno avuto, come tutte le istituzioni umane, la loro lunga e regolare istoria, che si può seguire dall'impero romano fino al 1789. Il corso dei secoli ha apportato nell'uno e nell'altro alcune modificazioni che non sono senza importanza; ma non ha cambiato i loro caratteri essenziali. Essi hanno continuato a distinguersi per la loro natura e pei loro effetti, — per la loro natura, perchè l'uno era una proprietà e l'altra un godimento, — pei loro effetti, perchè l'uno stabiliva un legame legale tra l'uomo ed il suolo, mentre l'altro stabiliva un legame personale tra un uomo ed un altro uomo. Ognuno di essi ha esercitato un'azione propria sulla società; le istituzioni politiche che derivavano dall'uno erano l'opposto di quelle che derivavano dall'altro: sicchè è accaduto naturalmente che, il giorno in cui il possesso beneficiario ha preso il disopra sulla proprietà, la società ha cangiato d'istituzioni ed ha rivestito una novella forma.

(1) *Formole*, n. 324.

II.

Il patronato e la fedeltà.

Il regime feudale, abbiamo già detto, non è stato costituito da un atto particolare che abbia una data precisa. Si cercherebbe invano una ordinanza reale o un atto che l' abbia stabilito. Esso non è stato fondato nè dalla conquista d' un popolo straniero, nè dal complotto d'una aristocrazia; ma si è formato lentamente, insensibilmente, in molti secoli. Bisogna cercarne le radici molto lungi, nel passato, e seguirne il lento e continuo accrescimento. — Esso non è di origine germanica come non l' è di origine gallica o romana; è nato nello stesso tempo e per le stesse cause presso tutti i popoli di Europa senza che niuno di essi lo abbia tolto a prestito dall' altro. Si è parimente sviluppato nell'Aquitania tutta impregnata di spirito romano, presso i Bretoni di pura razza gallica, presso gli Anglo-Sassoni, che avevano assoggettata una razza vinta, presso i Franchi ed i Borgognoni, che non aveano assoggettato nessuno, presso i Bavaresi, gli Alamanni ed i Sassoni, che erano rimasti puramente Germani. Questo stesso regime si è incontrato presso un gran numero di altri popoli fuori l' Europa. Ha esistito in tutti i tempi, in mezzo a tutte le razze, sotto tutte le latitudini. Esso appartiene alla natura umana.

Tutti i modi di governo, quantunque sembrino numerosi e diversi, possono restringersi a tre gruppi. Vi sono in primo luogo i regimi che derivano dalla famiglia: il clan, la tribù, la confederazione delle tribù. L' antico clan gallico, la tribù araba, l' antica società persiana prima di Ciro, sono tipi di questi regimi. Essi hanno ciò di comune, che il legame sociale vi si forma per la nascita e vi si confonde col legame di famiglia. Vi sono in secondo luogo, governi che hanno per principio l' associazione politica, e quel che i Greci chiamavano τὸ κοινὸν ed i romani *respublica*, e che noi oggi chiamiamo stato. Qui l' autorità appartiene in principio alla comunità; in fatto, è delegata sia ad un monarca, sia ad un senato dirigente, sia ad un' assemblea popolare ed a magistrati elettivi. Il governo così riveste le forme diverse della monarchia, dell' aristocrazia o della democrazia. Nel fondo, e sotto questi diversi nomi, si può riconoscere lo stesso organismo sociale. La regola comune è che l' individuo umano è subordinato alla società, che è sottomesso a poteri pubblici, che obbedisce a leggi generali, ed in controcambio questi poteri pubblici e queste leggi generali proteggono la sua fortuna.

Vi ha infine un terzo regime che differisce essenzialmente dagli altri due, e intanto s'incontra così frequentemente com' essi nella lunga storia dell' umanità: è quello in cui l' uomo non è sottomesso nè ad un' autorità pubblica nè a leggi comuni. Intanto egli obbedisce, perchè il bisogno di obbedienza sta in fondo alla natura umana, ma sceglie individualmente colui al quale vuole obbedire; contrae con costui obbligazioni strette, si fa suo servitore, si dà a lui per intiero. In questo non v' ha potere che abbia un carattere politico; non si conosce nè l'autorità di un solo sopra tutti, come nelle monarchie. Il comando e la dipendenza non derivano da un principio superiore nè sono costituiti da una legge generale. L' uomo si attacca individualmente all' uomo e gli consagra una obbedienza volontaria. Il legame sociale viene in cotal modo rimpiazzato da una serie di legami personali.

Si cadrebbe in grande inganno sulla natura umana, se si supponesse che questo attaccamento possa essere il frutto delle più nobili passioni e dei sentimenti più cavallereschi. Un interesse preciso e materiale fa contrarre questa specie di legame. Il fatto primordiale che dà origine a quest'ordine di relazioni è che un uomo debole o povero si dirige ad un altro uomo che è forte o ricco; gli chiede o l'appoggio delle sue armi o il godimento della sua terra, e per ottenere l'uno o l'altra si sottomette volontariamente a quell'uomo. In cotal guisa si forma un impegno che costringe l'uno a proteggere, l'altro ad obbedire.

Codesto impegno ha apportato diversi nomi alle varie epoche della storia. Lo si è chiamato dapprima patronato e clientela, poscia *mainbour* e fedeltà, indi signoria e vassallaggio. Le parole sono cangiate, l'istituzione era la stessa. Si trattava sempre dell'assoggettamento personale dell'uomo ad un altro uomo.

Questa istituzione del patronato o della fedeltà non è propria ad una razza o ad un secolo, essa è di tutti i tempi. La si può seguire a traverso il passato, e sarebbe cosa temeraria sostenere che non rinascerà più nell'avvenire. Essa sta in germe in tutte le società, e si sviluppa maggiormente nelle società turbolente e malferme. La sua forza sta sempre in proporzione inversa di quella dell'autorità pubblica. Ora questa abbatte il patronato e lo rigetta nell'oscurità, ora è il patronato che atterra e rovescia la pubblica autorità.

I. — Il patronato presso i Galli, nell'impero romano, presso i Germani.

La società gallica nel momento in cui Cesare l'ha conosciuta trovavasi in uno stato di transizione. Essa non aveva più il regime del Clan, e si sforzava di costituire il regime dello stato; ma quest'opera era piena di difficoltà. Le classi, i partiti, le ambizioni personali e gl'interessi facevansi da per ogni dove la guerra. Non si andava di accordo sulla forma da dare allo stato; gli uni volevano un'aristocrazia ed istituzioni repubblicane (1), gli altri volevano una sovranità democratica (2), gli altri infine procuravano in mezzo a mille disordini di conciliare la democrazia col governo repubblicano (3). In mezzo a queste lotte disordinate, il patronato si rinvigorì e poco mancò non divenisse l'istituzione dominante.

Infatti, si vede nei *Commentarii* di Cesare che la *città* gallica, ancora mal costituita, era ugualmente impotente a farsi obbedire dai forti ed a proteggere i deboli. Ora, siccome il primo bisogno dell'uomo è di vivere in pace ed in sicurtà, accadde naturalmente che il debole, non vedendosi protetto dall'autorità pubblica, cercò altrove un appoggio. Egli dimandò ad un uomo la protezione che la società non gli accordava. Si rivolse ad uno dei potenti e lo supplicò di difenderlo contro gli altri. Era giusto che una tale protezione si pagasse; ed il prezzo ne fu la dipendenza. Il protetto si mise sotto l'autorità del protettore. « Per isfuggire alle violenze dei grandi, dice Cesare, molti uomini

---

(1) Ved. ciò che dice Cesare del governo degli Eduens.

(2) Ved. ciò che dice Cesare di Dumnorige « caro alla plebe » e di Vercingetorige, il quale, dopo aver discacciato i capi del partito aristocratico, si fece re. Cesare, VII, 4; confrontate Cesare, V. 3; V. 27; I, 17 e 18.

(3) Cesare, Guerra delle Gallie, V. 38.

si sottomettono alla servitù nelle mani di uno di questi grandi; costui si fa loro difensore, ma esercita su di essi tutta l'autorità d'un padrone sui suoi schiavi ».

Una tale subordinazione non disonorava; l'uomo che vi si sottometteva non perdeva nulla del suo valore nè della sua dignità personale: così Cesare non dice che diventasse precisamente schiavo; lo chiama ordinariamente col nome di cliente; Diodoro lo chiama un servo libero. Infatti, quell'uomo restava in faccia alla società un uomo libero, mentre in faccia al suo patrono diventava un servo. Moralmente incatenato alla persona di lui, gli doveva non solo rispetto ed obbedienza, ma fedeltà e devozione. Un contratto d'uno strano potere lo attaccava al suo capo. Nudrito da lui, vivendo con lui, partecipava della sua buona o cattiva fortuna, ed era inseparabile da lui nella vita e nella morte. In battaglia, doveva difendere l'esistenza del suo patrono, senza pensare alla sua. Una specie di religione gli proibiva di sopravvivergli, ed i Galli dicevano a Cesare che non v'era esempio che uno di questi uomini avesse rifiutato di morire con colui al quale « avea dedicata la sua vita ».

Alcuni storici moderni hanno immaginato che un sentimento morale d'una squisita delicatezza, una specie di punto d'onore cavalleresco inspirava codeste devozioni. Ci sembra che vi sia un'illusione. Il disinteresse ed il sacrificio erano cose così eccezionali nelle antiche società come nelle nostre. La fedeltà e la devozione di cui qui si tratta non erano che la conseguenza d'un contratto liberamente discusso tra due uomini che aveano bisogno l'uno dell'altro. L'uomo povero o debole aveva bisogno di nudrimento, di abiti, di terra, di protezione. Da parte sua, l'uomo ricco o potente che voleva aumentare la sua ricchezza o soddisfare le sue ambizioni avea bisogno di aggruppare intorno a sè una truppa di servi o di soldati. Tra quei due uomini veniva conchiusa una convenzione in buona forma; un giuramento religioso, più forte d'un atto scritto la sanzionava. L'uno s'impegnava a proteggere, a nudrire, a dar la terra; l'altro si obbligava alla fedeltà, al servire, alla devozione (1).

Mercè il patronato, l'uomo cessava di essere il cittadino d'uno stato per diventare « il fedele » di un uomo o « suo divoto ». Egli non avea più veruna relazione legale con la città. Egli non le dava nè le dimandava nulla. Non conosceva più nè imposte pubbliche nè servizio militare verso lo stato. Non aveva debito ed obbligazioni militari che verso il suo patrono. Appena riconosceva la giustizia dello stato; sovente il patrono era il suo giudice. Le leggi della città non esistevano affatto per lui; la sua sola legislazione contenevasi nel contratto che lo legava al suo patrono.

Il patronato era dunque essenzialmente ostile al regime dello stato; esso lottava contro di lui nello stesso tempo in cui Cesare comparve nella Gallia. Senza l'intervento romano, quella lotta si sarebbe prolungata, e niuno saprebbe dire quale dei due sistemi d'istituzioni l'avrebbe vinta. Era possibile che il patronato e la fedeltà prendessero il disopra, e la Gallia allora avrebbe visto stabilirsi una specie di regime feudale. Le vittorie di Cesare diedero un altro corso agli avvenimenti. Il principale risultato della conquista romana fu di rigettare nell'oscu-

---

(1) Cesare, *Guerra delle Gallie*, III, 22; VI, 15; VI, 19, VII, 40. — Polibio, 11, 17. — Diodoro Siculo, V. 29.

rità il patronato dei cavalieri gallici; essa fece prevalere il regime dello stato, sotto la doppia forma dell' associazione municipale e della centralizzazione imperiale. Non vi fu altra autorità che quella della curia o dell' impero. Le leggi erano abbastanza forti per reprimere i grandi e proteggere i deboli, quelli non mirarono più a circondarsi di clienti, questi non ebbero più bisogno di andare in cerca di patroni.

Intanto, alcuni secoli dopo, ed in seno allo stesso impero romano il patronato ricomparve. L' autorità pubblica erasi indebolita; l'ordine interno era turbato dalle lotte dei principi e dalle rivolte dei Bagaudi, l' ordine esterno lo era dalle scorrerie dei barbari. Vi fu allora un ritorno istintivo degli uomini verso il regime dell'assoggettamento personale. Gli scrittori di quel tempo descrivono il movimento che riconduceva a poco a poco le popolazioni al patronato. « Il povero, dice Sant' Agostino, si mette sotto la dipendenza d' un ricco per ottenere da lui nudrimento e per vivere in sicurtà sotto la sua protezione ». — « Il debole, dice Salviano, si dà ad un grande affinchè questi lo difenda e lo protegga ». L' uomo che prendeva un protettore diventava un cliente, cioè a dire un servitore; egli si rendeva soggetto, come lo dice ancora Salviano, e si dava a discrezione. Infatti erano tali le clausole del contratto tacito che ligava i due uomini, che ormai l' uno apparteneva all' altro. Sidonio Apollinare parla dei clienti che vivevano presso i grandi proprietarii del 5.° secolo; egli li distingue poco dagli schiavi e ce li mostra dividendo con essi il servizio del padrone.

È vero che la condizione del cliente non era riconosciuta dalle leggi. Il diritto romano, ch'era stato creato dallo Stato, non poteva ammettere un' istituzione che era l' opposto dello Stato. Esso non riconosceva, al di fuori degli schiavi, che uomini liberi uguali tra loro, cioè a dire egualmente cittadini o egualmente sudditi del principe. Esso non voleva altra autorità fra gli uomini che l' autorità pubblica, e non poteva tollerare quell' assoggettamento personale d' un privato. Il patronato e la clientela erano dunque, sotto l' impero romano, istituzioni extra-legali. Non solo non si appoggiavano sulla legislazione, come accadde nei tempi feudali; ma non esistevano nemmeno che a dispetto della legislazione. Essenzialmente contrarii al principio politico dello stato romano, essi erano considerati come un elemento di disordine. Si vedono nei codici gl' imperatori dolersi del turbamento che quelli apportavano nell' amministrazione della giustizia e nella percezione delle imposte. Vi si comprende che il cliente, appena erasi fatto il soggetto d' un patrono, non si reputava più come suddito del principe. Se avea una lite, rivolgevasi al suo patrono. Amava meglio pagare il tributo a costui, che l' imposta allo stato. Cessava così di essere direttamente contribuente. Egli sfuggiva, per quanto poteva, all' autorità pubblica. Il suo padrone e protettore nel tempo stesso non era più il principe o il funzionario imperiale; ma il suo patrono.

Da parte sua, lo stato cercava di ritenere i suoi sudditi. Gl' imperatori proibivano di contrattare il legame del patronato. Facevano leggi per impedire agli abitanti delle campagne di rendersi clienti dei grandi proprietarii. Punivano il patronato come un delitto; lo colpirono dapprima con un'ammenda; poscia, crescendo la severità, come accade sempre quando si lotta contro un male più forte delle leggi, pronunziarono la confisca dei beni contro il patrono e contro i clienti (1). Vane ed im-

---

(1) Codice teodosiano, lib. XI, tit. 24.

potenti minacce: il patronato guadagnava sempre terreno. Vedevansi villaggi interi darsi ad un patrono, cioè a dire costituire già qualche cosa di analogo a quel che sarà più tardi il villaggio signorile. Vedevansi proprietarii cedere il loro titolo di proprietà e mettere la loro terra sotto il nome d'un patrono, come si vedrà più tardi l'allodio cangiarsi in feudo. Vedevansi infine uomini che erano nati liberi e che avevano anche il rango di curiali gittarsi nella domesticità dei grandi, ad *potentium domos confugere* (1). Sembra che si trovasse in quell'epoca maggior profitto e sicurezza ad essere il servitore d'un altro uomo che ad obbedire all'autorità pubblica. Vi era una tendenza generale a sostituire il regime del patronato a quello dello stato, e si camminava insensibilmente verso le istituzioni feudali.

L'entrata dei Germani nella Gallia non poteva avere effetto di fermare quel movimento irriflessivo delle popolazioni. Il principio e le regole del patronato erano conosciute tanto dai Germani che dai sudditi dell'impero. Stava infatti negli usi dell'antica Germania che un guerriero si attaccasse ad un capo di sua scelta. Da quel momento, cessava di essere un membro della tribù e diventava un affiliato, un fedele. La tribù restava in pace; egli cercava la guerra. La tribù coltivava il suolo; egli correva al bottino. Egli andava a combattere, non dove la tribù lo mandava, ma dove il suo capo lo conduceva. Affrontava la morte non per la patria, ma pel suo capo. Le leggi della tribù non erano più le sue; egli non obbediva che al capo a cui si era dato. Viveva con lui, mangiava il suo pane, riceveva da lui il cavallo di battaglia o la lancia. In ricambio, gli doveva una devozione illimitata; dava la sua vita per salvarlo o moriva con lui. Questo attaccamento volontario, questo legame tutto personale, questo contratto che obbligava il capo a nudrire il suo commilitone, e questi a morire pel suo capo, se non era ancora il regime feudale, ne era già una parte. Era la feudalità senza la terra, era la feudalità ridotta allo stato guerriero, come il patronato dell'impero romano era la feudalità senza le armi.

Si discerne benissimo nel libro di Tacito che il regime della tribù e quello del patronato militare esistevano insieme in Germania, non senza molestarsi e turbarsi entrambi. Ogni uomo poteva scegliere tra loro. Poteva lasciare la tribù per attaccarsi ad un capo; poteva lasciare questo capo e rientrare nella tribù. L'uno e l'altro erano stimati similmente legittimi, similmente onorevoli, e l'esistenza del Germano era un passaggio frequente dall'uno all'altro. Sembra bene, dietro le descrizioni di Tacito, che il regime della tribù fosse ancora predominante alla sua epoca, specialmente presso le nazioni che, come i Cauchi e i Cheruschi, menavano una esistenza pacifica. Il regime del patronato e della banda guerriera non aveva ancora il suo pieno vigore che presso gli Svevi. Tre secoli dopo, la situazione era cambiata. Le guerre e specialmente i disordini interni avevano affievolito dovunque le istituzioni politiche, ed era avvenuto naturalmente che le abitudini del patronato aveano preso il disopra. Non si vedevano quasi più tribù; trovavansi dapertutto bande guerresche. Al legame sociale, quasi rotto dovunque, sostituivasi il legame dell'obbedienza personale. Coloro fra i Germani che entravano in Gallia non avevano altro sistema d'istituzioni che il patronato militare. Essi formavano ordinariamente dei piccoli gruppi che chiamavansi *arimanie.* Ogni gruppo teneva il suo

(1) Codice teodosiano, XII, 1, 50.

capo; molti gruppi si univano tra loro sotto un capo supremo, ed è così che erano composte la maggior parte delle armate germaniche. I rapporti tra i capi ed i soldati non erano, come si è detto, rapporti di eguaglianza. L'inferiore stava sotto la protezione e nel tempo stesso sotto l'autorità del superiore. Egli aveva scelto il suo capo, si era dato volontariamente, e doveva una obbedienza assoluta. Aveva sempre il diritto di lasciare il suo capo; ma finchè restava presso di lui, aveva strette obbligazioni a suo riguardo. Gregorio di Tours parla della piccola truppa del Franco Ragnachaire; egli dice che « i soldati erano suoi « *leudi* (1), cioè a dire uomini di sua pertinenza e che egli ne era il « padrone ».

II. — Il patronato e la fedeltà al tempo dei Merovingi.

L'istituzione del patronato, che spuntava già sotto l'impero romano, si sviluppò nelle società che successero a questo impero. Galli e Romani lo usavano ugualmente. Il disordine sociale e l'indebolimento dell'autorità pubblica gli erano favorevoli. Laonde la lingua dell'epoca merovingica è piena di termini che indicano questa istituzione. Nell'idioma germanico, il patronato chiamavasi *mund*, *mundeburd*, *mainbour*, e la fedeltà chiamavasi *trust*. In latino, esprimevansi le stesse relazioni con le parole *defensio* e *patrocinium*, *clientela* e *fidelitas*. Dicevasi del subordinato che era il *leude* del suo capo o *suo uomo*. Codeste parole si ritrovano ad ogni pagina negli atti e nelle formole.

Il principio essenziale di questo patronato e di tutto il regime che ne doveva scaturire era che un uomo davasi ad un altro uomo; era un vero impegno della persona umana. Non si saprebbe dire in qual'epoca quest'uso sia cominciato; gli esempii che i cronisti ne riportano formano una catena continua dall'impero romano fino ai tempi feudali. Il poeta Fortunato ne parla dopo Salviano e dopo Sidonio Apollinare, Gregorio di Tours dopo Fortunato, Fredegario e gli Agiografi dopo Gregorio di Tours. Nemmeno saprebbe dirsi che quest'uso fosse particolare ad una razza; gli esempii che se ne hanno sono così numerosi presso gli uomini di nascita franca. La clientela o fedeltà era un asilo aperto a tutti, all'ecclesiastico come al laico, al lavoratore come al guerriero, al piccolo come al grande. Tutti ancora potevano essere patroni. Il diritto di patronato non era il primo privilegio di una razza, di nessuna classe; un vescovo, un conte, un semplice uomo poteva esercitarlo. Lo stesso uomo poteva essere contemporaneamente il cliente di uno più potente di lui ed il patrono di uno più debole.

L'atto mercè il quale l'uomo si dava chiamavasi *commendatio*, termine energico dell'antica lingua latina che la nostra parola raccomandazione traduce molto imperfettamente. Questo atto era sempre volontario e si conchiudeva sotto la forma d'un contratto. Abbiamo una delle formole che vi erano impiegate; essa era concepita nei seguenti termini: « Siccome è notorio che io non ho di che nudrirmi e vestirmi, mi son diretto alla vostra carità, e, per un effetto della mia libera volontà, mi sono deciso mettermi sotto il vostro *mundeburd* ed a *raccomandarmi* a voi, affinchè mi aiutiate di nudrimento e di abiti, mentre che

(1) La parola *leude* non indicava una classe aristocratica. Nel linguaggio del tempo, la parola *leude* significava un servitore, un uomo delle infime classi. Ved. Gregorio di Tours, VIII, 9, e l'art. 101 della legge dei Borgognoni.

io vi servirò e meriterò i vostri doni. Finchè vivrò, vi dovrò servitù ed obbedienza, pur conservando il mio rango di uomo libero; non mi sarà lecito di sottrarmi alla vostra autorità; sarò tenuto di restar sempre sotto la vostra protezione e sotto il vostro potere (1)».

Codesta formola mostra benissimo la natura della convenzione che stringeva ormai quei due uomini; essi l'avevano conchiusa liberamente, dopo matura riflessione, per motivi espressi chiaramente, e perchè entrambi vi trovavano un eguale interesse. L'uomo debole o povero confessava francamente la sua debolezza o miseria, dava la sua persona, impegnava il suo servizio e la sua obbedienza; ma questo servizio e questa obbedienza non erano che il prezzo con cui pagava i vantaggi che erano stipulati per lui in quello stesso contratto. Il patrono avea dei doveri verso l'uomo che si dava a lui. La formola diceva che doveva nudrirlo e vestirlo. Ciò non ostante, si cadrebbe in errore se si prendesse questa forma alla lettera; con quei termini d'una energia tutta materiale, essa indicava l'insieme delle obbligazioni che il capo contraeva verso l'inferiore. Non era sempre per essere nudrito che l'uomo si sottoponeva al patronato. Il più stringente bisogno in una società così conturbata, era quello della sicurezza; il debole cercava a preferenza un protettore. Il patrono aveva dunque lo stesso dovere di difendere in ogni occasione e contro ogni pericolo l'uomo che si era *raccomandato* a lui. Gli doveva la protezione delle sue armi, se era attaccato; quella della sua parola, se avea una lite. Un documento di tale epoca c'insegna infatti che, se il raccomandato era chiamato in giudizio durante un'assenza del suo patrono, il giudizio doveva essere sospeso fino a che il patrono fosse ritornato. Se il raccomandato fosse stato leso, il patrono doveva ajutarlo ad ottenere soddisfazione in giudizio. Se fosse stato ucciso, il patrono era obbligato di fare la sua vendetta, e ne riceveva pure il *wehrgeld*. Gregorio di Tours dà un curioso esempio dell'applicazione di questa regola: un uomo che era sotto il patronato personale della regina Brunilda era stato assassinato; e la regina ne reclamò la vendetta, e fu dessa che ricevè a titolo di *wehrgeld* i beni dell'assassino. In un altro cronista, vediamo un vescovo che si era *raccomandato* alla regina Imnichilda; chiamato un giorno in giudizio, la regina fu obbligata di andarlo a difendere.

Alla protezione corrispondeva sempre l'autorità. Il raccomandato era alla dipendenza del patrono. Il suo assoggettamento marcavasi ordinariamente mercè una formalità simbolica; raccomandandosi, abbassava la testa e piazzava il collo sotto il braccio dell'uomo che egli rendeva suo patrono. Con ciò dichiarava che ormai era sottomesso a tutti i voleri, e, come dice un cronista, al più lieve segno di testa di quell'uomo. Confermava la sua promessa mediante un giuramento prestato nelle mani del capo. Da quel giorno, ei diventava suo servitore e suo soggetto; ei lo chiamava col nome di padrone, *dominus;* ei si nominava suo uomo o suo *leude*. Egli non doveva avere più altra volontà che la sua, altri interessi che i suoi, e, secondo una espressione significativa che si ripete sovente negli atti di quei tempi, ei non doveva «che mirare a lui e non sperare che in lui». Era la più completa dipendenza che si potesse immaginare, perchè l'essere umano intero vi era sottomesso, e l'anima ancora più del corpo. L'uomo a cui il suo capo ordinava un delitto doveva eseguirlo; siccome la sua volontà non gli ap-

---

(1) *Raccolta delle formole usate nell'impero franco,* per E. DE ROZIÈRE, n. 43.

parteneva, non era riguardato più come responsabile; la legge dicea formalmente: «Non è colpevole colui che ha obbedito agli ordini del suo patrono».

Non isfugge a nessuno che questo patronato poteva essere un principio di gerarchia e di disciplina. L'uomo aveva verso il suo capo tanti doveri, almeno, quanti il suddito ne può avere verso un principe o il cittadino verso lo stato. Il patronato dunque potea tenere il luogo di un legame sociale. Esso differiva solamente da questo in ciò che era individuale, volontario, condizionale; la subordinazione si accordava direttamente da uomo ad uomo. Il dovere di obbedienza non emanava da un principio superiore o da una legge generale; esso era l'effetto d'una convenzione. Cominciava in virtù di un contratto, e cessava il giorno in cui questo contratto era rotto. Esso non era mai ereditario; l'assoggettamento del padre non creava veruna obbligazione pel figlio. Non era nemmeno vitalizio; il superiore e l'inferiore aveano similmente il diritto di rinunziarvi. Non era fondato sopra un'idea della ragione o sopra un sentimento della coscienza; era ligato agli interessi i più materiali. Esso si fissava appena due uomini credevano avere un eguale vantaggio a stabilirlo; scompariva appena uno di questi due uomini credeva vantaggiare facendolo cessare.

Era contrario all'interesse della sovranità lasciare ingrandire un sistema d'istituzioni che era manifestamente ostile all'autorità pubblica. Sicchè vediamo che i re borgognoni ed i primi re visigoti proibirono il patronato come aveano fatto gl'imperatori (1). I re franchi seguirono in generale un'altra politica. Invece di lottare contro il patronato, vollero servirsi di lui per assicurare il loro proprio potere. L'atto che più frequentemente rinnovarono durante i due secoli e mezzo che regnarono fu quello mediante il quale ricevevano un personaggio sotto la loro protezione speciale, e si facevano così un fedele. Siccome furono da principio possentissimi, il loro patronato fu molto ricercato. Gli uomini *raccomandavansi* volentieri ad essi, mettevansi sotto la loro tutela, sotto la loro difesa. Si sono conservate le formole dei diplomi che attestavano che una persona era sotto la protezione personale del principe: « Un tale è venuto verso di noi, ivi è detto, e ci ha dimandato il permesso di entrare nella nostra raccomandazione; noi lo riceviamo e lo teniamo sotto la sicurezza della nostra tutela, »—« Il tale uomo, è detto ancora, si è recato innanzi a noi, e, a causa dei mali che i cattivi gli facevano soffrire, ci ha supplicato di prenderlo sotto la sicurezza della nostra protezione. » Questa specie di domanda era qualche volta diretta ai re dai deboli; si veggono vedove ed orfani a cui il patronato sovrano era accordato; uomini di ogni razza e di ogni classe potevano ottenerlo. Generalmente, erano gli uomini delle classi superiori della società che lo imploravano, ed erano essi puranco, a quel che sembra, che l'ottenevano più agevolmente. Vedevasi sovente un gran personaggio, rampollo d'una nobile famiglia gallo-romana e ricco proprietario fondiario, o un Franco, capo di guerrieri, recarsi al palazzo in gran pompa, seguito da tutti coloro che dipendevano da lui, e chiedere al re di accettarlo tra i suoi fedeli. Se il re lo aggradiva, gli consegnava un diploma mercè il quale prometteva di proteggerlo in-

---

(1) *Papiano*, tit. 43 (Pertz, t. III, p. 622). Lex Wisigothorum, *antiqua* lib. II, tit. 2, art. 8. Questo testo scomparve più tardi dalla legge e fu anche rimpiazzato da una disposizione tutta contraria; pruova dei progressi del patronato.

sieme ai suoi beni ed ai suoi uomini. « Quest'uomo, scriveva il principe, è stato ricevuto da noi sotto la parola della nostra protezione; noi ormai garentiremo lui, i suoi uomini, le sue terre, contro ogni attacco dei cattivi, perchè è giusto che colui che ci ha giurato fedeltà riceva in cambio il nostro appoggio. » Questi personaggi ligati al re mercè la *raccomandazione* e il giuramento diventavano suoi *leudi*, suoi fedeli, suoi *antrustioni*. La protezione speciale del re procurava loro due vantaggi principali. L'uno era che, se qualche offesa veniva fatta alla loro persona, il re doveva trarne vendetta e punire il colpevole d'una triplicata pena. L'altro era che non dovevano comparire in giudizio se non innanzi al tribunale del re; risultava da ciò che tutte le liti del protetto si trovavano giudicate dal protettore, e si può valutare la superiorità che aveva l'*antrustione*, sia come reo convenuto, sia come attore, sopra tutti coloro che non erano come lui del vassallaggio sovrano. Finalmente, la *raccomandazione* era ordinariamente il mezzo più sicuro onde acquistare una funzione pubblica, un vescovato, una terra del dominio sovrano.

Tali vantaggi non si ottenevano senza contrarre obbligazioni proporzionali. L'uomo che si *raccomandava* al re doveva prima di tutto prestare nelle sue mani il giuramento di *trust* o di fedeltà. Questo giuramento era tanto più rigoroso per quanto i termini ne erano più vaghi. Con esso, l'uomo impegnava la sua fede, cioè la sua stessa volontà e la sua coscienza. Abbandonava la sua volontà personale per sottomettersi in tutte le cose a colui al quale si consagrava. Egli diventava il *leude*, il fedele del re, ciò che significava che non apparteneva più a sè stesso, ma che era l'uomo del re. Questi fedeli, questi *leudi*, questi antrustioni di cui si parla così spesso nell'epoca dei Merovingi, erano molto lontani dall'essere una classe aristocratica o una nobiltà: essi erano quelli che erano ligati al re pel contratto di patronato; erano dunque ciò che vi era di più dipendente, perchè l'unica regola delle relazioni tra essi ed il re era che in ricambio della protezione speciale di costui dovevano obbedirgli e servirlo senza veruna riserba.

Ma il re merovingeo non era solo ad avere fedeli. Il patronato era un'istituzione di diritto comune. Ogni uomo poteva attaccare a sè altri uomini, purchè fosse abbastanza forte per proteggerli o avesse terre da offrir loro. Ogni grande proprietario aveva intorno a sè, sulla sua proprietà, una corte di clienti. L'uomo di guerra aveva una truppa di soldati che, ligati a lui dal patronato e ricevendone il nudrimento, il soldo o il bottino, partecipavano delle sue amicizie e dei suoi odii, delle sue cupidigie e delle sue vendette; le leggi dei Franchi fanno menzione di queste associazioni e lasciano vedere i disordini che commettevano. I vescovi e gli abbati di monastero aveano pure i loro fedeli, che occupavano le loro terre e li servivano, che facevan loro corteo e combattevano per essi, che erano loro cortigiani e loro soldati. I funzionarii reali, i conti, i duchi, i ministri del palazzo erano pure uomini il cui patronato veniva molto ricercato. Gregorio di Tours cita un certo Andarchio che stava nel patronato del duca Lupo. L'autore della vita di san Desiderio dice che, allorquando questo personaggio era tesoriere del re, molti vescovi e funzionarii «venivano sotto l'ala della sua protezione». Sant'Eligio, al principio della sua carriera, «stava sotto il patronato e la dipendenza» d'un tesoriere del re chiamato Abbon. Un duca d'Auvernie, chiamato Calmilio «teneva intorno a sè una numerosa clientela di giovani guerrieri di nobile nascita». Simili esempi s'incontrano ad ogni pagina nelle cronache. Non v'era un uomo per poco po-

tente che non avesse «uomini a sè» o, secondo l'espressione sagramentale, «uomini che guardavano verso di lui».

Gli uomini più diversi potevano avere motivi per impegnarsi nei legami del patronato. L'uomo pacifico voleva solamente avere un protettore; egli si attaccava all'abbate di un monastero, o, come allora dicevasi, ad un santo. L'uomo privo di proprietà voleva avere un beneficio, e si attaccava ad un grande proprietario. L'ambizioso che mirava alle funzioni pubbliche si *raccomandava* ad un gran dignitario del palazzo. Il battagliere si faceva il *leude* d'un guerriero. Sotto tutti codesti aspetti diversi, era lo stesso patronato e la stessa facoltà. I rapporti tra i fedeli ed i loro capi erano precisamente della stessa natura di quelli che si stabilivano tra questi capi ed il re. I fedeli di un conte, d'un vescovo, d'un guerriero o d'un grande proprietario gli dovevano l'obbedienza e la dipendenza. Uniti a lui da un patto e da un giuramento, erano suoi servitori divoti; essi lo chiamavano coi nomi di *padrone* e di *signore*; si dichiaravano suoi clienti, suoi *leudi*, suoi uomini, suoi vassalli. Essi non erano più governati dalle leggi comuni del paese; lo erano dalla volontà del loro capo in virtù del contratto che avevano fatto seco lui. Non erano più sudditi del re; se in qualche modo dipendevano ancora da lui, non avveniva che per l'intermediario del loro capo. Non erano nemmeno, propriamente parlando, membri della società politica; se comparivano ancora nei matti di cantoni o nelle assemblee nazionali, non era che al seguito del loro capo, per fargli corteggio e sostenere le sue opinioni. Questo capo era il loro unico sovrano; era il loro re e la loro legge.

Esisteva dunque fin dal tempo dei Merovingi un intero ordine sociale fondato sull'istituzione del patronato e della fedeltà. Gli uomini vi erano subordinati gerarchicamente gli uni agli altri e stretti tra loro dal patto di fede o di dipendenza personale. Il regime feudale esisteva fin da quell'epoca coi suoi tratti caratteristici ed il suo organismo quasi completo; solamente non esisteva solo. Il regime dello stato sotto la forma monarchica, esisteva ancora con la sua amministrazione, la giustizia pubblica, alcuni avanzi d'imposte e codici di leggi comuni. Il patronato e la fedeltà si facevano strada in mezzo a tutto ciò, ma non regnavano ancora. Legalmente, erano le istituzioni monarchiche che governavano gli uomini. La feudalità stava ancora al di fuori dell'ordine regolare. Le leggi non la combattevano più come al tempo degl'imperatori; ma non la sanzionavano ancora. Quel vassallaggio occupava già un gran posto nei costumi, negli usi, negl'interessi; ma non ne avea ancora nessuno nel diritto pubblico.

III. — Perchè sia prevalso il regime feudale.

Al principio del medio evo, due sistemi d'istituzioni trovavansi di fronte. Nell'uno, gli uomini obbedivano ad un'autorità pubblica, a leggi generali, ad un'amministrazione comune: era la monarchia. Nell'altro, obbedivano individualmente l'uno all'altro in virtù d'un patto personale e volontario: era la feudalità. La monarchia era ancora la più forte nelle leggi; la feudalità cominciava ad essere la più forte nei costumi. Il modo come lottavano tra loro è singolare; gli uomini non si accorgevano che fossero inconciliabili: sicchè vedevansi i re lavorare per la feudalità mentre i signori non comprendevano distintamente che combattevano contro la monarchia. Quantunque fossero incompatibili, pretendevasi di farle vivere insieme. Nè i re della famiglia di Clodo-

veo, nè quelli della famiglia di Carlomagno, proibirono agli uomini di contrarre il legame di vassallaggio. Speravano che la catena dei vassalli continuerebbe a salire di anello in anello fino al re; non videro che, se la feudalità potea ben lasciar esistere il nome di re, era impossibile che ella non distruggesse la monarchia.

Questi due regimi si divisero e si disputarono gli uomini per quattro secoli, vivendo in concorrenza ed elevandosi sullo stesso suolo. Ognuno potea liberamente scegliere tra essi e, seguendo il suo interesse o capriccio, portarsi verso l'uno o verso l'altro. Galli e Germani, piccoli e grandi, tutti godevano a questo riguardo dello stesso diritto. Colui che avea adottato prima uno dei due regimi avea ancora facoltà di ritornare all'altro: da vassallo, potea ridiventare uomo libero; da uomo libero potea farsi vassallo. Il suolo passava ancora pei due stati; il beneficio si trasformava in allodio, l'allodio in beneficio. Accadeva sovente che due governi di diversa natura, ognuno con le sue regole speciali e la sua disciplina particolare, stendevano i loro rami su tutte le parti del territorio, unendosi ed urtandosi dovunque, tenendo ognuno in qualche modo un piede in ogni cantone, in ogni famiglia, in ogni esistenza umana. Questa singolarità non è propria alla Gallia; la si trova in tutte le società di quell'epoca. S'incontra presso i Visigoti di Spagna e presso gli Anglo-Sassoni come presso le popolazioni gallo-franche. Dal VII al IX secolo, tutta l'Europa ondeggiò tra 'l regime dello stato o dell'autorità pubblica ed il regime del patronato o della feudalità.

D'onde deriva che quest'ultimo prevalse finalmente? Non si può al certo attribuire il corso che presero gli avvenimenti ad una volontà chiaramente espressa dalle popolazioni. Non si vede che esse si siano concertate, che abbiano discusso e messo in bilancia i vantaggi dei due regimi, nè che siansi decise per uno di essi dietro matura deliberazione; ma ciò che nemmeno si scorge, è che questi avvenimenti si siano prodotti contrariamente alla volontà formale delle popolazioni. Lo stabilimento della feudalità non è il risultato d'un colpo di forza, d'un grande atto di violenza. I signori non erano conquistatori; esistevano tra essi e Galli e Germani. Supporre che quegli uomini di ogni razza, su tutti i punti contemporaneamente del territorio, si siano coalizzati per infrangere la sovranità ed assoggettare i popoli, sarebbe supporre un fatto impossibile e di cui i documenti non hanno conservato il menomo indizio. Questo regime è stato lo sviluppo naturale e per così dire l'allargamento delle antiche istituzioni di patronato e di fedeltà. Esso esisteva in germe nella Gallia indipendente; si ritrovò negli ultimi secoli dell'impero romano; si rinvigorì dopo la caduta dell'autorità imperiale. Le leggi romane l'avevano combattuto e trattato da nemico; le leggi merovingiche cessarono di combatterlo, ed i re lo favorirono. Per molte generazioni, esso camminò di pari passo con le istituzioni monarchiche; in fine poi le rovesciò e prese il disopra.

Questa vittoria non si operò d'un sol colpo; non fu nemmeno l'effetto d'un grande sforzo collettivo; figurarsi che un partito intero vi abbia lavorato indefessamente e con ostinazione sarebbe l'istesso che formarsi un'idea falsa. Essa fu l'opera non d'un partito nè d'una classe, ma d'un numero incalcolabile di uomini che vi lavorarono isolatamente. Vi ha specialmente in questo avvenimento un carattere singolare: non fu una rivoluzione sociale che s'impose agli individui umani, fu una rivoluzione compiuta dagl'individui umani che s'impose poscia alla società. Prima del tempo in cui vediamo questo regime stabilirsi nelle leggi, son già passate molte generazioni di uomini dacchè esso si

è impiantato in quasi tutte le esistenze; per due o tre secoli gli uomini sono andati l'un dopo l'altro a mettere i loro interessi, le loro abitudini, il loro stato di anima in conformità ed armonia con lui. Prima della rivoluzione pubblica e legale, sonosi riprodotte una quantità innumerevoli di rivoluzioni personali. Le relazioni dell'uomo con l'uomo han cambiato insensibilmente, e, quando questa trasformazione di quasi tutti i rapporti individuali è stata completata, il regime feudale si è trovato costituito.

Se si cerca quali furono le cause che determinarono ogni uomo a spingersi verso il patronato e la feudalità, si riconosce che la principale fu il disordine del tempo e l'impotenza delle istituzioni politiche a governare gli uomini. Infatti, occorre figurarci l'estremo turbamento in cui visse quella società, partendo dalle invasioni germaniche. L'entrata dei Germani nella Gallia non era stata precisamente una conquista, ma era stato un immenso disordine. Quel flutto di avidi stranieri che si era sparso su tutte le parti del territorio, aveva messo la confusione negli interessi e nelle relazioni sociali, come nelle idee e nelle coscienze. I nuovi venuti non erano nè migliori nè peggiori degli antichi abitanti; solamente avevano altre virtù ed altri vizii, altre abitudini, altro linguaggio, altro modo di pensare su quasi ogni cosa. Essi aveano specialmente interessi da soddisfare, cupidigie da disfogare. Se quell'invasione di stranieri si fosse operata con un sol colpo ed in una sola volta, la vita sociale avrebbe ripreso bentosto il suo corso regolare; ma questa specie d'iuvasione durò quattro secoli. Fu un'immigrazione incessante e continua per quindici generazioni di uomini. La sicurtà dei diritti individuali e la regolarità dei rapporti sociali non poterono tener fronte a quell'affluenza d'interessi sempre nuovi, di cupidigie ognora crescenti.

Innanzi a difficoltà di tale natura ed a tale persistenza, la monarchia fu incapace di mantener l'ordine, mancando tanto di forza materiale che di autorità morale. Il tratto caratteristico della dinastia merovingica è di non essere stata mai obbedita. Un giorno che un'armata era stata vergognosamente posta in rotta e non avea saputo che saccheggiare il proprio paese, i capi chiamati innanzi al re si giustificarono in questi termini: « Che volete che facessimo? Il popolo si abbandona ad ogni specie di vizii e tutti si compiacciono nel male; nessuno teme il re, nessuno rispetta gli uffiziali reali; se qualcheduno di noi vuol castigare le colpe s'insorge. » Un'altra volta, il cronista racconta che si suscitò una guerra civile tra Franchi della città di Tournai; due cognati eransi bisticciati tra loro, essi ed il loro seguito si massacrarono così fieramente che delle due truppe non restò vivo che un solo uomo; i parenti dei due uomini vennero alle mani alla loro volta. Nè le leggi, nè la giustizia, nè l'autorità reale, ebbero la forza di metter fine a quella quistione; la regina Fredegonda non vide che un mezzo onde soffocarla, e fu d'invitare ad un pranzo il resto delle due famiglie e di massacrarli tutti. Le cronache del tempo sono piene di fatti simili. Qui è un abitante di Soissons che alla testa dei suoi fedeli mette a fuoco un quartiere della città, colà è la truppa d'un vescovo che dà battaglia alla truppa d'un laico. Ogni volta che Fredegario fa menzione d'un giudizio reale, lo fa per raccontare la lotta a mano armata di due capi di bande alla presenza del re, che non può separarli. La debolezza di questa sovranità era manifesta; essa non poteva assicurare la pace pubblica.

Si sarebbe spinti a credere che, in una società in cui l'autorità pub-

blica era annientata nè garentiva più i diritti individuali, dovesse prodursi una grande insurrezione delle classi inferiori, e che i più poveri spogliassero i più ricchi. Ma non fu così. I proletarii non guadagnarono nulla assolutamente nello sfacelo sociale; ma al contrario i più ricchi ne profittarono, ed i piccoli proprietarii ne furono le vittime. L'esito ci dimostra che l'autorità pubblica è ancora più salutare alle classi inferiori che a quelle elevate, e che, se questa autorità scomparisce, i deboli ne soffrono di più. Avvenne infatti, in quell'anarchia, che durò parecchie generazioni di uomini, una spoliazione incessante, non dei ricchi mediante i poveri, ma dei poveri mediante i ricchi. Gli spoliatori di cui le cronache parlano così spesso sono indifferentemente Galli o Franchi, laici o ecclesiastici, ma sono ognora uomini già potenti. Gregorio di Tours parla di due vescovi, chiamati Cautino e Bodegisilo, che sembrano essere uno Gallo e l' altro Germano, e che erano egualmente avidi di appropriarsi l'altrui bene. Nessuno era sicuro nel vicinato di Cautino: « egli metteva la mano su tutte le terre che erano limitrofe alle sue; le grandi proprietà, se le faceva aggiudicare in giudizio; le piccole, le prendeva a forza e costringeva i disgraziati proprietarii a consegnargli i loro titoli di proprietà. » Se tale era la condotta di alcuni vescovi, immaginate quella dei laici. Lo stesso cronista cita un certo Pelagio, abitante di Tours, il quale, profittando dell'influenza che gli dava un impiego nell'amministrazione, « non cessava di rubare, di invadere le proprietà, di uccidere coloro che gli resistevano (1). » Una quantità di aneddoti provano quanto era difficile alla vedova, all' orfano, anche al piccolo proprietario, di conservare la sua proprietà. Gli atti di quell'epoca sono ripieni di processi per usurpazione di proprietà (2).

Sembra che l'occasione allora fosse stata propizia agli schiavi per affrancarsi. Numerosi com'erano e non essendo mantenuti sotto il giogo dai poteri pubblici, si crederebbe che fosse stato loro agevole di uscir dalla schiavitù. Ma non lo tentarono nemmeno; le insurrezioni dei servi sono di un'epoca molto posteriore. Al tempo dei re merovingi, non solo il numero degli schiavi non diminuì, ma aumentò in forte proporzione. Gli atti di donazione e di testamento fanno menzione di numerose compre di schiavi. È verificato che molti uomini vendevansi volontariamente. Altri erano presi per forza e ridotti in schiavitù. Non era solo in nome del diritto della guerra che gli uomini venivano così soggiogati: non erano solamente i re che, nelle loro lotte intestine, condannavano i prigionieri alla schiavitù. Si commettevano inoltre, gior-

---

(1) GREGORIO DI TOURS, *Tit. Fran.*, IV, 12; VIII, 39; VIII, 8; — FREDEGARIO, *Cron.* 90, ed i *Diplomata*.

(2) Vi è stato particolarmente un genere di spoliazione che è stato generale. Stava nelle abitudini dei Galli come in quelle dei Germani che ad ogni gruppo di proprietà private corrispondesse una proprietà comune in pascoli, in foreste, in terre indeterminate. Era la risorsa dei piccoli possessori. Essa fu usurpata quasi dapertutto dai grandi proprietarii; i poveri furon messi nella impossibilità di usare dei loro diritti sulle foreste e sui pascoli; e perciò la coltura dei loro campicelli divenne loro sempre più difficile ed onerosa. Toglier loro la porzione di pascoli comuni equivaleva indirettamente a togliere ad essi la loro piccola proprietà o costringerli a rinunziarvi volontariamente. Sicchè, il disordine sociale lungi dall'apportare la comunione delle terre, produsse invece l'effetto di sopprimere quasi dovunque ciò che era il bene comune, e questa soppressione si fece non già a profitto dei proletarii o dei poveri, ma a profitto dei proprietarii più ricchi.

nalmente e su tutti i punti del territorio, una quantità di furti di persone umane, e vi era una specie di brigantaggio organizzato contro la libertà. Leggiamo nella legge salica: « Se qualcuno ha involato un uomo libero e l'ha venduto, ... » e nella legge dei Ripuarii: « Se un uomo libero ha venduto al di là delle frontiere un altro uomo libero.... » Sicchè, in quella confusione universale, non era lo schiavo che ripigliava la sua libertà, era l'uomo libero che ad ogni momento vedevasi minacciato di cadere nella schiavitù.

Il fatto dominante di quella triste epoca, quello che occupava tutte le esistenze e che le turbava tutte, era l'assenza di sicurezza. Difendere il proprio bene, la libertà, la vita, era la grande occupazione, la grande difficoltà, la suprema ambizione umana. Perciò non bisognava fondare sui re, nè sui loro funzionarii, nè sui tribunali. L'amministrazione e la giustizia erano senza forza. Accadde allora quel che era sempre successo e quel che si verificherà sempre in simili casi: il debole, il quale si sentiva protetto dai poteri pubblici, dimandò ad un forte la sua protezione e si mise sotto la sua dipendenza. Il patronato fu il rifugio di tutti coloro che volevano vivere in pace. È questa l'inevitabile legge: le ineguaglianze sociali sono ordinariamente in proporzione inversa della forza dell'autorità pubblica. Tra il piccolo ed il grande, tra il povero ed il ricco, l'autorità pubblica ristabilisce l'equilibrio. Se essa vien meno, è quasi inevitabile che il debole obbedisca al forte, che il forte si sottometta al ricco.

Ma perchè i deboli non difesero più validamente la loro indipendenza e le loro proprietà? Essi erano numerosi, la legge permetteva loro di associarsi; possedevano armi; perchè non si opposero al trionfo delle istituzioni aristocratiche (1)? Ciò dipendeva dallo stato psicologico di quelle generazioni. Alla distanza in cui siamo da esse, siamo spinti a credere che erano molto coraggiose; ci sembra che uomini i quali facevano così volentieri uso delle armi dovevano avere una grande forza di carattere, nè mancano storici che attribuiscono i disordini di quell'epoca ad una esuberanza dell'energia individuale. Dalla lettura dei documenti contemporanei, rifulge una verità del tutto contraria. Occorre molto perchè i cronisti ci rappresentino quelle popolazioni come valorosissime. Essi ci danno più esempii di viltà che di coraggio. Essi dimostrano che quegli uomini non andavano alla guerra che loro malgrado, che fuggivano appena si vedevano inferiori di numero, che rifiutavano spesso di combattere, che bisognava far risplendere innanzi agli occhi loro la speranza del bottino per deciderli a correre qualche periglio. Non si saprebbe immaginare uno spettacolo più ripugnante di quello d'un'armata merovingica; essa non è, il più delle volte, che un accozzaglia di miserabili che saccheggiano, che bruciano, che uccidono la popolazione inoffensiva, anche nel loro proprio paese, e che sovente alla prima vista del nemico si sbandano (2). Essi si ribellano contro i loro capi quando rifiutano di menarli al bottino, e si ribellano ancora quando sono stati condotti contro un nemico troppo numeroso o troppo valoroso. Non v'ha su questo punto differenza alcuna tra il Franco ed

---

(1) La quistione d'Ebroin e di san Leggero è talvolta presentata come una lotta delle classi inferiori contro l'aristocrazia; ma non v'ha un sol cronista contemporaneo che le attribuisca questo carattere. Nè Fredegario. nè le vite dei santi; nè i diplomi forniscono il minimo indizio d'una coalizione o d'uno sforzo generale degli uomini liberi.

(2) Gregorio di Tours, V, 14; VI, 31; VI, 45; VII, 24; VII, 38 e 39; X, 3.— Fredegario.

il Gallo; i documenti che li mostrano misti e confusi nelle armate non indicano mai che l'uno fosse più disciplinato o più bravo dell'altro (1). I Turingi, gli Alamanni, i Sassoni non valevano meglio; essi vengono le mille volte rappresentati implorando vilmente la pietà del nemico. Le descrizioni che abbiamo delle battaglie di quell'epoca ci mostrano che si lottava di astuzia e di furberia più spesso che di coraggio. Il risultato d'una battaglia è quasi sempre deciso a prima vista; il maggior numero ottiene subito la vittoria; dall'altra parte è uua fuga precipitosa. Non si vedono quelle belle resistenze che onorano la disfatta e riportano talvolta la fortuna. È perchè il vero coraggio non appartiene alle società sconvolte; non si accoppia alla cupidigia ed alle passioni egoistiche; gli bisognano talune virtù calme e disinteressate, e può anche succedere che la bravura guerriera non sia che una delle forme esterne dello spirito di disciplina sociale.

L'indebolimento dei caratteri è visibile nei documenti di quell'epoca. Molti intrighi, violenze, delitti; nessuna energia di anima; nulla di fiero nè di nobile. L'idea stessa della grandezza morale sembra non essere concepita da nessuno. È una di quelle epoche in cui la società si mostra con maggior debolezza, e l'essere umano con maggior viltà. Ognuno ha paura. Vedete con quale umile accento si parla al re (2); ai funzionarii e ad ogni uomo creduto più forte. A quest' uomo si dà il titolo di padrone; a sè medesimo la caratteristica di schiavo. Si sottoscrivono atti in cui l'uomo dichiara che non potendo nè nudrirsi nè vestirsi, si abbandona alla carità altrui. Quell'uomo trema, si prostra, e non chiede altro che la facoltà di servire. Non crediamo che codesto turbamento sociale e codesta fiacchezza del principio di autorità abbiano infuso vigore negli animi umani; per contrario, l'anima dell'umanità vi si è abbassata ed infranta, ed ha perduto quel poco di virtù e di energia che ancora le restava.

In quest' universale abbassamento, in questa eguale assenza di ordine sociale e di vigore individuale, ognuno cercò la propria sicurezza dove potè. Il patronato solo offriva un asilo sicuro, e vi si corse. Quel che rendeva sicura questa protezione, è che la si comprava: essa non sarebbe stata che una parola vana, come quella che promettevano le leggi e l'autorità pubblica, se il protetto non l'avesse pagata d'un prezzo reale e palpabile. Quando un uomo si *raccomandava*, cioè a dire adottava un signore, lo era sempre per esser protetto; sempre ancora dava qualche cosa in cambio del vantaggio che implorava. Prometteva un canone, i suoi servigi, faceva di più, dava la sua terra e la sua stessa persona. Del suo allodio, faceva un beneficio o un feudo, da uomo libero, diventava vassallo, cioè a dire servitore (3). Più il sagrificio era grande, più la protezione gli veniva assicurata. Il patrono diventava un difensore interessato. Come non avrebbe egli difeso ad ogni costo quella terra che era diventata sua proprietà, quell'uomo che era diventato

(1) Vi erano invero alcune truppe scelte, come quegli squadroni neustriani di cui si parla nella vita di Dagoberto I e che formavano il miglior elemento dell'armata del re d'Austrasia.

(2) Le due citazioni che si ripetono ognora e che sono relative ai guerrieri di Thierry e di Clotario non debbono fare illusione; bisogna vedere l'insieme delle cronache e delle lettere dell'epoca.

(3) Il primitivo significato della parola vassallo è quello di servitore: non ve n'è altro nei documenti del VII secolo.

suo uomo? Dandosi, si era trovato il miglior mezzo per esser protetto.

Guardiamoci dal credere che il giogo del patronato o della signoria— questo secondo termine rimpiazza il primo partendo dall' VIII secolo,— sia stato imposto per forza alle popolazioni. Furon desse che gli andarono incontro. La lettura dei documenti e l'osservazione dei fatti fanno pensare che il debole ricercò l'appoggio del forte più spesso di quel che il forte non mise da sè stesso la sua autorità nel debole. È sopratutto incontrastabile che questo legame si è stabilito in virtù di una quantità di contratti individuali. Ogni uomo ha potuto scegliere tra l'indipendenza ed il vassallaggio (1). Le cronache non offrono nessun esempio d'una provincia in cui gli uomini siano stati ridotti allo stato di vassalli mediante la forza. Si vede è vero che avrebbero preferito restar liberi e proprietarii: non v'ha dubbio che avrebbero desiderato la protezione senza la dipendenza; ma si fu sempre in virtù di un atto di volontà personale che ognuno di essi, dopo aver tutto calcolato, si fece vassallo e soggetto. Codesto assoggettamento si stabilì con atto regolare; fu un vero contratto mercè il quale l'uno vendeva la sua protezione, l'altro vendeva la sua obbedienza.

Il contratto era personale e non obbligava gli eredi dei contraenti: esso veniva rotto dalla morte di una delle due parti. La libertà della scelta dunque ricompariva ad ogni generazione. Se si fosse trovato dal VI secolo fino all'XI un sol momento in cui la maggioranza degli uomini avesse avuto interesse a riacquistare la sua libertà, potea riprenderla. Ma accadde al contrario che il disordine andò ingrandendo da secolo in secolo. Il più ardente desiderio degli uomini non fu di esser liberi, ma di vivere in sicurtà. Figuriamoci un piccolo proprietario di quell'epoca: il suo campo è abbastanza grande per bastargli, egli vi vivrebbe comodamente; ma, isolato com'è, e mal protetto dall'autorità pubblica, non saprebbe difendersi contro la violenza e la cupidigia. Egli vede che vicino a lui un gran proprietario, uomo ricco, bene armato, circondato da numerosi servitori, sa respingere gli attacchi, e che su quella terra si lavora e si raccoglie con qualche sicurezza. Come non gli verrebbe in mente che la sua piccola terra godrà della stessa calma appena farà parte della grande? Egli la dona, il donatore gliela ridà a titolo di beneficio; da allora vi vive senza timore, e, soddisfacendo i canoni o i servigi convenuti, può calcolare sulla sua messe di ogni anno. Se il vicino ricco è un monastero, la tentazione di darsi è ancora più forte, perchè la pace è meglio assicurata sulla terra chiesastica che sopra ogni altra, ed il santo del convento difende il suo suolo con tanta energia quanto l'uomo di guerra. Il piccolo proprietario rinunzia in favore del santo al suo diritto di proprietà, e, divenuto semplice beneficiario, gode e lavora in pace. Altri sono indotti da altri motivi. La proprietà è gravata d'imposte; il ricco proprietario o il monastero ha ottenuto di esserne esente, e gli atti pronunziano ancora che questa immunità si stenderà a tutte le terre che acquisterà in seguito; accadrà allora che il piccolo proprietario cederà il suo campo per sgravarlo dall'imposta, lo ripiglierà in beneficio, ed amerà meglio pagare un leggier canone al suo signore che l'imposta al re. Un altro tiene una terra che possiede in pieno diritto di allodio, ma la legge vuole che ogni proprietario sia soldato durante la sua vita ed a proprie spese; ora, vi ha una guerra

(1) Non parliamo qui della schiavitù; è un soggetto a parte e che speriamo esporre in altra occasione; diciamo subito che la schiavitù non ha nessun rapporto con la feudalità.

quasi ogni anno, ed è ogni anno la rovina del coltivatore: quest'uomo cederà la sua terra e darà sè stesso ad un convento per evitare i perigli e specialmente le spese del servizio militare (1).

Ecco per quali motivi vi fu ad ogni nuova generazione un maggior numero di uomini che si resero soggetti, un maggior numero di allodii che divennero beneficii. Ad ogni generazione si accrebbe il pericolo di restar libero ed il vantaggio di essere dipendente. Si fece un movimento continuo e sempre più rapido verso il vassallaggio. L'autorità pubblica venne mano mano scemando, mentre il patronato si aggrandì ed insensibilmente prese possesso di quasi tutte le terre e di quasi tutte le persone umane. Egli attirava tutto a sè. Non erano solo i deboli ed i poveri che vi si rifuggiavano, non v'era uomo forte che potesse lusingarsi di sfuggirvi, perchè il potente incontrava sempre uno più potente di lui. Come i più piccoli richiedevano la sua protezione, egli richiedeva quella d'uno più grande. Gli altri raccomandavansi a lui, ed egli si raccomandava ad un altro. Gli altri erano suoi vassalli, mentre egli alla sua volta era vassallo di uno più forte di lui. Gli si cedeva la terra, ed egli cedeva la sua. Si diventava suo beneficiario, ed alla sua volta ei diventava beneficiario puranco. Tutti i legami di dipendenza che altri aveano contratti verso di lui, ei li contraeva verso un altro. Lo si chiamava da una parte padrone e signore, e vi era da un'altra parte un personaggio che egli chiamava pure suo padrone e suo signore e di cui dicevasi l'*uomo*. Era una catena d'impegni. Il contratto di protezione e di fedeltà si riproduceva di grado in grado in tutta la scala sociale. Tra il re ed il conte, tra il conte ed il semplice signore, tra questo signore e quello che si chiamava «un alimentato», le condizioni e le leggi del patronato erano le stesse, esse aveano sempre per effetto di sottrarre l'uomo all'autorità pubblica e di sottometterlo corpo ed anima ad un altro uomo.

IV. — Del patronato e della fedeltà dopo Carlo Magno.

Carlo Magno rialzò l'autorità monarchica; egli prese il titolo d'imperatore, fè rivivere le regole amministrative dell'impero romano, le sue tradizioni e fino il suo linguaggio. Nulladimeno si discostò sopra un punto dall'antica politica dell'impero; invece di proibire il patronato, lo autorizzò formalmente. Egli ne fece una istituzione regolare e legale; gli diede luogo nei suoi *Capitolari*. Permise agli uomini liberi di *raccomandarsi*, cioè a dire di mettersi in vassallaggio, di darsi ad un signore e prestargli un giuramento di fedeltà. Luigi il Buono fece come lui. Carlo il Calvo andò più lungi: pretese che ogni uomo nel suo regno avesse un signore e fosse vassallo. Non possiamo credere che questi tre principi fossero così ciechi da non vedere che questa istituzione dovea un giorno infrangere il loro potere; ma essi trovavansi alla presenza d'uno di quei fatti sociali contro i quali niuna forza può lottare. È vero che Carlo Magno metteva al di sopra dell'autorità signorile la sua propria autorità. Voleva che ogni uomo libero, prestando il giuramento di fedeltà a colui che facea suo signore, prestasse lo stesso giuramento al re; ma esisteva in ciò una contraddizione. I doveri della fedeltà erano talmente rigorosi, talmente illimitati, costituivano una subordi-

(1) Ved. su questo punto il 2 capitolare dell'805, art. 15, ed il 3 dell'811, art. 1.—Vedi pure il politico dell'abate Irminon, p. 31, n. 61.

nazione così completa di tutto l'essere umano, che era moralmente impossibile di essere ad un tempo il fedele d'un signore ed il fedele d'un principe. Occorreva scegliere.

Non v'ha dubbio che le classi. inferiori avrebbero preferito obbedire al principe, se si fossero credute abbastanza protette da lui. Esse non avrebbero subito l'autorità signorile, se l'autorità monarchica avesse potuto sostenerle e stendere la sua mano fino ad esse. Carlo Magno lo sapeva; e così ripete cento volte nei suoi *Capitolari* che vuol proteggere i deboli. «Che le vedove, egli dice, gli orfani, tutti coloro che sono deboli vivano in pace sotto la nostra difesa, e che si rispettino i loro diritti». Impone ai commessarii imperiali di prender specialmente la difesa dei poveri; ma la frequenza stessa delle sue raccomandazioni a questo riguardo fa dubitare della loro efficacia. Istruzioni tali non si incontrano mica negli stati in cui i diritti dei deboli sono realmente rispettati.

Facilmente si forma un'illusione sull'epoca di Carlo Magno. Siccome le generazioni successive furono smisuratamente infelici, si figurarono il suo regno come un tempo di pace interna, di ordine, di proprietà. Si leggano i *Capitolari* di questo principe, essi sono pieni di tratti che rivelano la miseria pubblica, le sofferenze ed il malcontento delle popolazioni. Egli stesso, nel suo linguaggio ufficiale, ci dice con quali disordini aveva da lottare. « Che gli uomini liberi, egli scrive, non sieno più costretti dai conti a lavorare i loro prati, a fare le loro coltivazioni o le loro messi. »—« Che nessuno, altrove egli dice, sia abbastanza ardito di stabilire di sua propria autorità nuovi pedaggi sui fiumi o sulle vie ». Si producevano iniquità d'un'altra natura. « Non vogliamo, dice ancora Carlo Magno, che i piccoli proprietarii siano oppressi dai grandi; non vogliamo che oppressi dalla furberia o dalla violenza siano costretti a vendere o donare le loro terre. » Nell'anno 811, numerosi reclami giunsero all'orecchio del principe da parte di quella classe di uomini che la lingua dell'epoca chiamava i poveri. Ora dobbiamo intendere che quei poveri non erano gli stessi uomini che si chiamano con tal nome nelle moderne società. Al disopra degli schiavi, dei coloni, dei livellarii, dei proletarii, si elevavano « quei poveri, » che non erano altri che i piccoli proprietarii di allodii. Questi uomini, che sarebbero quasi dei ricchi nei nostri stati democratici, erano realmente poveri e deboli nella società di quei tempi. Erano essi che più soffrivano. Non aveano la sicurezza del servo che il suo potente padrone proteggeva. Erano quotidianamente minacciati nella proprietà e nella libertà. « Questi poveri gridano verso di noi, dice Carlo Magno; sono spogliati delle loro proprietà; se uno di essi nega di dare la sua terra, si trovano mille mezzi per farlo condannare in giudizio, o lo si rovina gravandolo oltre misura dei pesi militari, fino a che non è obbligato a vendere di buono o cattivo grado ciò che ha o anche a darlo per niente ».

L'autorità pubblica avrebbe dovuto difendere questi uomini; ma erano al contrario i depositarii dell'autorità che li opprimevano; erano i conti, i centurioni, i vescovi, che quegli uomini accusavano di spogliarli. Carlo Magno era ridotto ad emettere questa singolare prescrizione: « proibiamo ai nostri funzionarii di acquistare con mezzi fraudolenti le proprietà dei poveri o di rapirle per forza ». Allorchè Luigi il Buono, prendendo possesso del trono, fece fare un'inchiesta generale, si assodò « che un'incredibile quantità di uomini erano stati oppressi, spogliati

del loro patrimonio, privati della loro libertà ». Così, quella monarchia di Carlo Magno, quantunque ci sembri possente, era stata incapace di sostenere i deboli. Sotto i suoi successori, non incontriamo le stesse doglianze, perchè non vi fu più lamento. « Tutti i disordini crebbero in quell' epoca, dice un annalista parlando del regno di Luigi il Buono ; il regno era coverto dalla desolazione, e la miseria degli uomini andava crescendo di giorno in giorno. » Molti cronisti aggiungono che truppe di briganti scorrevano il paese. La maggior parte di quei grandi, che figurano nella storia dei Carlovingi, erano capi di bande armate (1). Ognuno di essi teneva soldati, ed il re non ne aveva. Essi aveano la forza che può a suo talento opprimere o difendere, ed il re non possedeva verun mezzo per esigere l' obbedienza o dare la sua protezione.

Avvenne allora quel che era avvenuto ogni volta che si verificarono le stesse circostanze. Il debole, il quale non trovava appoggio nell'autorità pubblica, implorò l'ajuto d'un potente. Ciò che Cesare diceva degli antichi Galli può ripetersi per gli uomini del IX secolo. « Ognuno si diede ad uno dei grandi per non essere in balìa di tutti i grandi ». I contratti di patronato, di raccomandazione, di fedeltà, si moltiplicarono; gli uomini si resero clienti, fedeli, vassalli per vivere in pace, e sentendosi abbandonati dalla sovranità, si diedero ad un conte, ad un vescovo, ad un barone, che si fece loro signore, cioè a dire protettore e padrone nel tempo stesso. Ecco, secondo un antico contratto, un esempio di queste convenzioni: « Gli uomini liberi del paese di Wolen, stimando che Gontrano, uomo potente e ricco, sarebbe per essi un capo buono e clemente, gli offrirono le loro terre a condizione che essi ne godrebbero come beneficiarii, ereditariamente, sotto la sua protezione, pagandogli un censo annuale ». Quegli uomini cangiavano il loro allodio in beneficio, la loro libertà in servitù, per avere un difensore.

Poscia vennero le incursioni dei Normanni. Questi uomini, che la fame o le interne divisioni discacciavano dalla Scandinavia, non formavano che dispregevoli truppe di pirati. Si resta sorpresi del loro piccol numero e del male che fecero. Si dimanda come la società gallo-germanica avesse potuto diventare ad un tratto così debole da non saper resistere a tali nemici. Alcuni cronisti dell'epoca hanno attribuito questa incomprensibile impotenza alla battaglia di Fontanet, nella quale il sangue guerriero si sarebbe disseccato. È verosimile che ciò che vieppiù avvilì quelle generazioni, fu la perdita di ogni disciplina sociale e la divisione che ebbe luogo tra esse, sicchè furono incapaci di difendersi contro le cupidigie dei popoli poveri. Norvegiani, Danesi, Ungheresi, Saraceni, tutti coloro che erano avidissimi ed un poco arditi piombarono su di esse. A sì miserabili avversarii, quel gran corpo disorganizzato non seppe opporre nè frontiere, nè armate, nè una sola flotta. Essi attaccarono contemporaneamente da tutti i lati; erano poco numerosi, ma siccome moltiplicavansi pel movimento, venivano incontrati dovunque, ed erano creduti innumerevoli. Gli Africani saccheggiarono Roma, l' Italia e la Provenza; gli Slavi e gli Ungheresi devastarono l' Alemagna; i Norvegi ed i Danesi misero a ruba la Francia. Essi arrivavano sopra barche, risalivano il Reno, la Senna, la Loira, ardevano le

(1) Ved. se tutti questi punti: *Annales xantennes*, ad ann. 834 e 838; — *Vita Ludovici abanonesmo*, c. 53; — Nithard, IV, 7; — *Annales Bertiniani*, ad ann. 843; — *Vita Walae*, in Mabillon, *Acta sanctorum*, t. IV, p. 510.

città, portavan via l'oro, distruggevano le messi ed i villaggi, scannavano i contadini o li conducevano schiavi seco loro. « Si vedevano da per tutto, dice un annalista, villaggi incendiati e chiese abbattute; cadaveri di chierici e di laici, di nobili e plebei, di donne e di fanciulli; non v'era piazza, strada dove non si trovassero morti; era un gran dolore vedere come il popolo cristiano fosse esterminato. » — « Un anno, dice ancora un annalista, quegli uomini del nord lasciarono la Francia perchè non vi trovavano più come vivere ».

Le popolazioni resistevano come meglio potevano; i cronisti fanno spesso menzione degli atti di bravura, ed in tutte le classi. I re, quegli stessi re carlovingi che si dipingono come indifferenti e dimentichi dei loro doveri, sono al contrario attivissimi e pronti a combattere; la loro sola disgrazia è di non potersi trovare dovunque nello stesso tempo. Noi li vediamo sempre in moto, correndo da una frontiera all'altra per tener fronte al nemico; essi non conoscono il riposo; Carlo il Calvo stesso tiene sempre la spada in mano. I grandi pure mostrano coraggio; si possono contare negli annali tutti coloro che cercano di lottare, che difendono le città, che sorprendono il nemico, che lo mettono in rotta o si fanno uccidere. Fino i contadini prendono le armi e difendono valorosamente il loro suolo. Il coraggio nón manca ed ognuno fa quel che può; ma non è pel coraggio che una società si difende contro le cupidigie dello straniero, sibbene per l'unione e la disciplina. Bisogna che le forze individuali sappiano aggrupparsi per formare una forza pubblica. Ora era precisamente questo che mancava alla Francia del IX secolo. La sovranità non aveva nè armate permanenti, nè fortezze sue proprie, nè amministrazione regolare, nulla insomma di ciò che protegge un gran corpo sociale. Siccome non veniva più obbedita, così era incapace di difendere le popolazioni.

Il principale risultato delle incursioni normanne fu di far palese ad ognuno quella impotenza della monarchia; esse furono la pruova dalla quale questa fu giudicata. I popoli non pensarono che erano in parte colpevoli della sua debolezza. Essi non videro che una cosa sola, cioè che la monarchia non li proteggeva. Avrebbero voluto che come il nemico si mostrava dapertutto, così ella fosse dapertutto presente, ma non la vedevano in nessuna parte. Essi la rimproverarono di tradirli. Questo sentimento delle generazioni del IX e del X secolo à lasciato tracce profonde nelle tradizioni e nei pregiudizii delle generazioni successive. Roberto Waie, nel romanzo di *Rou*, riproduce senza dubbio i pensieri degli uomini schiacciati e rovinati dai Normanni quando fa loro dire al re di Francia:

> Che fai, che tardi, che risolvi, che aspetti? Nè da te, nè da noi si chiede pace, nè ci difendi?

Invano il re risponde che egli non è che un uomo:

> Non posso da me solo scacciare i Normanni, non posso io solo sfidar tutti. Che cosa può fare un uomo solo e qual vantaggio ottenere, se gli mancano gli uomini che deggiono aiutarlo?

Non importa; a lui si attribuiscono tutti i mali che si soffrono:

> Videro le chiese arse ed il popolo ucciso per mancanza di re e per sua debolezza.

La debolezza infatti è quel che i popoli meno perdonano ai loro principi. La disaffezione degli uomini verso i Carlovingi è derivata da ciò. Siccome essi non proteggevano, si cessò di temerli e di amarli.

Allora tutti gli sguardi e tutte le speranze si diressero verso i signori. Si era certi di trovarli nel momento del periglio; non si doveva attendere che venissero da lontano, nè temere che fossero occupati altrove, perchè abitavano la provincia o il cantone minacciato. Tra il conte e la popolazione del contado, tra ogni signore e gli uomini che dipendevano da lui, era visibile il legame degli interessi. Il campo del coltivatore era la proprietà del signore; questi la difendeva dunque come suo proprio bene; per sospettosi che fossero gli uomini, non potevano accusare il loro signore diretto di tradimento nè d'indifferenza. Vincitore, non gli si risparmiava la riconoscenza; vinto, non si metteva in dubbio che soffrisse più di ogni altro. Quel signore era bene armato; vegliava per tutti. Forte o debole, egli era il solo difensore e la sola speranza degli uomini. La messe, la vigna, la capanna, tutto periva con lui o era salvo con lui.

Si fu in quell'epoca che si elevarono i castelli. Sei secoli dopo, gli uomini furono invasi da un immenso odio contro quelle fortezze signorili; nel momento in cui si costruirono, essi furono compresi da amore e riconoscenza. Quelle fortezze eran fatte non contro di essi, ma in loro favore; desse erano il posto elevato da cui il loro difensore spiava il nemico; erano il sicuro deposito delle loro raccolte e dei loro beni. In caso d'invasione, davano esse asilo alle loro donne, ai loro figli, a loro medesimi. Ogni castello era la salvezza d'un cantone.

Le generazioni moderne non sanno più ciò che sia il periglio. Non sanno più che cosa sia tremare ogni giorno per la propria messe, pel pane dell'anno, per la capanna che si ama, per la moglie, pei figli. Non sanno più ciò che diventa l'anima sotto il peso d'un tale terrore, e quando questo terrore dura ott'anni senza tregua nè grazia. Ignorano cosa sia il bisogno di esser salvati. Un tale bisogno fè tutto obbliare; non si pensò nè ai re che non si vedevano, nè alla libertà di cui non si sarebbe saputo che farne. Si obbedì a coloro dai quali si era difeso; si diede la servitù in cambio della sicurezza. Migliaia e migliaia di contratti si formarono fra ogni padrone di un campo ed il guerriero che combatteva per lui, tra ogni esistenza umana ed il guerriero a cui si doveva la vita.

Allora si stabilì ciò che quegli uomini chiamarono il *diritto di salvamento* o il *diritto di custodia*. I piccoli proprietarii, i lavoratori, tutti coloro che ancora erano liberi, ma che avevano bisogno di essere difesi contro l'invasore straniero o l'oppressore vicino, si rivolsero ad un guerriero e conchiusero con lui un contratto. Fu convenuto che l'uomo di guerra *salverebbe* e *custodirebbe* il lavoratore, la sua famiglia, la sua casa, i suoi mobili e il suo frumento. Dall'altra parte fu stabilito che il lavoratore pagherebbe questa protezione mercè un tributo pecuniario e l'obbedienza. Tali contratti ordinariamente erano scritti in questa forma: « Io vi ricevo, diceva il guerriero, in mia salvezza e difesa, e vi prometto in buona fede di custodir voi ed i vostri beni, come deve farlo un buon guardiano ed un signore. « Il lavoratore da parte sua scriveva » che riconosceva essere sotto la protezione e custodia di quel signore. « In molte carte, il primo veniva indicato col nome di *salvatore*, il secondo con quello di *salvato*; la convenzione chiamavasi un *salvamento*, ed il censo che vi era attaccato portava lo stesso nome. La convenzione ordinariamente era fissata in modo irre-

vocabile col contratto medesimo. « Umberto, nobile signore, è tenuto di custodire e difendere gli uomini della castellania di San-Germano, e noi, in cambio di questa buona custodia, ci obblighiamo di pagare, a lui ed ai suoi eredi, un censo annuale di cento soldi di argento. » — « Il villaggio pagherà al visconte cinque soldi a titolo di *commendazione*, e mediante una tal somma il visconte si obbliga di salvare sempre e dovunque gli uomini del villaggio, sia quando si trovano nelle loro case, sia quando vanno e vengono ». Ciò che chiamavasi *commendazione* era lo stesso che salvamento o guardia. Ecco un'altra formola del contratto: « Il signore ha la custodia di tutti gli abitanti del villaggio e di ognuno di essi in particolare; sopra ogni casa che avrà l'aratro, preleverà un sestiere di biada; su quella che non ha nè aratro nè bovi, ne preleverà una quarteruola ». In un altro villaggio ogni famiglia deve al *salvatore* un mezzo stajo di avena, due danari ed un pane. D' altronde gli uomini debbono fare per lui tre giornate di lavoro ogni anno. Nei paesi vignajuoli, l' uomo di guerra si obbliga di custodire le vigne, ed ogni vignajuolo gli fornisce una misura di vino. Talvolta ancora egli si obbliga di proteggere sulle strade maestre i vetturali che trasportano il vino, e questi gli pagano un diritto di protezione. In alcune provincie, il canone del salvamento si chiamava la ventina; essa consisteva nella ventesima parte dei covoni o nella ventesima parte delle frutta e del vino. Codesto diritto signorile è stato stabilito in origine mercè una serie di convenzioni particolari tra ogni signore e gli abitanti della terra, ed era il prezzo con cui costoro pagavano la protezione che quegli si obbligava di assicurar loro. Talvolta il contratto stipulava che il prodotto del ventesimo sarebbe interamente impiegato a fortificare il castello che era la sicurezza del villaggio. Si aggiungeva ancora che i contadini dovrebbero due giorni di servitù ogni anno per lavorare alle fortificazioni.

Questo salvamento è stato, non la sola origine, ma una delle origini principali della feudalità. La protezione ha trascinato seco l' assoggettamento. Il *salvato* si è fatto servitore, ed il *salvatore* è stato inevitabilmente un padrone. Custodia e comando si sono confusi. Gli uomini soffrivano e tremavano troppo per pensare alla loro libertà; tra il vassallaggio e la rovina non hanno esitato. Si sono sottomessi per esser difesi. Il giogo non è stato loro imposto per forza; essi lo hanno accettato mercè un formale contratto. Non sono stati presi violentemente dall' autorità signorile; le sono andati incontro. Siccome vivevasi d'altronde in un tempo in cui il debole teneva più alla protezione che il forte non tenesse all' autorità, consentirono a pagare il prezzo di questa protezione, e sembrò loro naturale d' indennizzare il signore delle sue cure e della sua pena. Più tardi, quando il corso dei secoli ebbe modificato tutta l'esistenza umana, un tal contratto sembrò ingiusto, ed è certo che non corrispondeva più allo stato politico ed economico delle società novelle, ma l'istoria deve attestare che vi è stato un tempo in cui questo contratto è stato conforme agli interessi ed ai bisogni degli uomini.

FINE

AVVERTENZA

L' editore ha creduto di far cosa grata ai lettori aggiungendo all' opera di Winspeare una lunga monografia di Fustel de Coulanges, tolta dal reputatissimo periodico intitolato *la Rivista dei due Mondi*. Lo scrittore francese ha raccolta una larga messe di documenti e di notizie attissimi a rischiarare semprеppiù l'èra feudale ; sicchè utilmente questa monografia va congiunta al lavoro, quantunque incompleto, del nostro illustre concittadino.

I concetti dominanti nella monografia del signor De Coulanges sono i seguenti. 1.° La feudalità non è nè di origine romana nè di origine germanica. La sua genesi è antichissima; si riannoda a certe determinate condizioni storiche dell' umanità, e si riproduce ogni volta che quelle condizioni rinascono. 2.° L' allodio e il beneficio non sono nè di un indole puramente germanica, nè di natura schiettamente romana. Non furono prodotti dalla conquista e dalla violenza ; l' allodio era la proprietà, il beneficio, il godimento ; il primo avvicinava l' uomo al suolo, il secondo rendeva l' uomo soggetto all' uomo. 3.° L' allodio e il beneficio hanno esercitata sulle società umane un' influenza decisiva ; e quando il beneficio prevalse all' allodio, le società si rimutarono, ed assunsero una forma novella. 4.° Le forme di governo si possono ridurre a tre gruppi distinti. Il primo tipo di governo trae origine dalla famiglia, e costituisce la tribù. In codeste tribù il legame sociale scaturisce dalla nascita e si confonde coi vincoli del sangue. Alla tribù succede lo Stato, fondato sull' associazione politica, nel quale l' autorità appartiene in dritto all' universalità dei cittadini, ed è nel fatto delegata sia alla monarchia, sia ad un senato dirigente, sia ad un' assemblea popolare. In tutte queste forme di governo l' uomo è subordinato alla società, ed ubbidisce all' impero di leggi generali ; mentre in ricambio i poteri sociali ne proteggono la persona e gli averi. Finalmente quando il beneficio prevale sull' allodio, l' uomo non è più soggetto alle leggi generali ed alla tutela dello Stato ; ma la sua volontà dipende da quella del suo patrono. L' allodio crea il cittadino ; il beneficio lo schiavo e l' anarchia.

È mio debito però di avvertire che tutti codesti principii lo scrittore francese li ha tolti dalle opere del nostro Giovan Battista Vico senza

che egli si fosse nemmeno degnato di nominarlo. E così suole per l'ordinario accadere. Non di rado gli stranieri saccheggiano i grandi monumenti della sapienza italica; se ne appropriano i germi; li fecondano e li svolgono coi loro studii pertinaci, e con indagini accuratissime; e poscia li mandano di qua dalle Alpi come un loro trovato ed una loro creazione. Avviene delle opere dei nostri sommi quello stesso che incontra alle nostre materie grezze, le quali trasportate oltremonti ed oltremari ci ritornano manifatturate, ripulite ed in mille guise trasformate.

Vuolsi però dar lode agli stranieri per la lena infaticabile onde essi studiano nelle opere dei nostri antichi, e ne fecondano i grandi concepimenti; mentre noi, ignavi nepoti, sovente le lasciamo negli scaffali neglette e polverose.

A coloro i quali attendono a studii severi, mi piglio la licenza di ricordare per sommi capi le idee al tutto originali di Vico intorno all'èra feudale.

La dottrina di Vico relativamente a questa materia può essere compendiata nelle due seguenti proposizioni: 1.ª Tutte le repubbliche sono nate da certi principii eterni dei feudi. 2.ª Il diritto romano nacque dal diritto feudale, e non il feudale dal romano. Il primo governo, scrive egli, fu il governo domestico. Nello stato ex-lege, i deboli si ponevano sotto la protezione degli *ottimi*, cioè dei fortissimi, i quali tenevano a freno i temerarii ed uccidevano i violenti. Così l'impero, nato in casa, fu esteso al di fuori per dritto di tutela contro gli estranei. I deboli si ricoveravano nei *luchi* e nelle *are*, cioè nelle terre degli *ottimi*. Raccolti così sotto l'usbergo della difesa di costoro, dovevano sostentare la vita col proprio lavoro, e coltivare quelle terre, che agli *ottimi* piaceva di assegnar loro. Da codesto *assegnamento* o *beneficio* derivava pei deboli un doppio obbligo, cioè il lavoro e l'ossequio; e nacquero così le *clientele* ed il *patronato*. Ai patroni appartenevano il *terreno*, gli *auspicii*, la *gente*, i *maritaggi*, le *are*, i *luchi*. Ai clienti non altro che l'obbedienza e la fatica. Di qui prese origine l'*asilo*, che Livio chiama *vetus consilium condentium urbes*. Così le clientele dopo le famiglie furono i primi germi dello Stato.

Il diritto *ottimo*, cioè il diritto fortissimo era quello che gli ottimati avevano sui campi, mentre i clienti coltivavano non per sè ma pei patroni; e se talvolta rifuggivano dal lavoro, i patroni ve li costringevano *ligandoli con la corda*. Così la *fede*, che nei tempi antichissimi era sinonimo di *corda*, fu il primo nome del potere e del comando. Laonde, implorare la *fede*, significò implorare il potere, ricevere nella *propria fede*, ricevere sotto il proprio comando, donde trasse origine il celebre diritto del *vincolo*.

Ma dopo lungo volgere di tempo, i clienti, stanchi di coltivare le terre per gli altri, congiungono le loro forze, formano le plebi, e si

sollevano contro la dominazione degli ottimati; costoro, alla lor volta, per tenere a freno le plebi tumultuanti, si costituiscono in *ordine*, e colui che fra loro primeggia per gagliardia di corpo e per eccellenza di animo, assume il nome regio. Da questa collazione di tutti i dritti, nascono gli Stati, che possono definirsi: *la comunione di tutte le civili utilità.*

Dopo ciò, il Vico esamina ampiamente l'indole del diritto ottimo, che i forti vantavano sui campi, e la natura del beneficio. Rammenta che i predii di *ottimo dritto* erano immuni da ogni servitù, da ogni obbligazione di pegno e di tributo, e che più tardi s'indicarono con la parola *allodiali*, pei quali, cessato lo stato di violenza, fu stabilita dal diritto civile, la formola della rivendicazione. Ricorda che il diritto dei Quiriti fu una specie di diritto feudale dei romani, del quale erano due le parti, la riverenza verso i patroni, e la fedeltà, cioè il lavoro; sicchè i dominii *bonitarii* erano di quella medesima natura di cui furono più tardi le tenute dei feudi nella materia beneficiaria. Dopo ciò, il Vico termina con le seguenti parole:

« Vedi adunque non essere state queste istituzioni le scintille dalle « quali presero origine i feudi; ma bensì dalle clientele e dai feudi « delle *genti maggiori* ebbe principio il diritto civile comune, e quindi « anche il romano. E dopo che dalla Germania e dalle altre contrade « del Settentrione i barbari invasero l'Europa, dai quali tutto il di- « ritto fu riposto nella forza e nella mano, ricorrendo le stesse cagio- « ni, ritornarono i duelli ed i feudi, e così ritornò un altro diritto « delle genti, o meglio rivisse l'antichissimo diritto delle genti ».

Come si scorge di leggieri, le idee fondamentali dello scrittore francese sono tolte di peso dai libri del Vico, che primo le concepì con la potenza del suo genio.

Non ometto da ultimo di rammentare che nelle provincie meridionali d'Italia, il feudo, per la dominazione dei Longobardi, assunse certe forme speciali, ed ebbe caratteri che lo distinsero da quello dei Franchi. Coloro i quali desiderassero di rilevare codeste differenze possono consultare le opere del Pecchia, ed un volume pregevolissimo intorno alla feudalità pubblicato per le stampe dal nostro egregio concittadino ed avvocato Nicola Santamaria.

Giovanni Masucci

INDICE

DELL' ORIGINE DELLA FEUDALITA' E DE' SUOI PRINCIPALI AVVENIMENTI INSINO AL IX SECOLO

CAPO PRIMO

CAPO II.

CAPO III.

CAPO IV.

CAPO V.

CAPO VI.

CAPO VII.

CAPO VIII.

CAPO IX.

CAPO X.

ERRATA CORRIGE

PREFAZIONE

—

	Errata	Corrige
Pag. VII	— *Forenzi*	*Forensi*
Pag. IX	— *Giuseppe Ricciardi*	*Francesco Ricciardi*
Pag. X	— *forenzi*	*forensi*
Pag. XXII	— *popoli immobili*	*genti immobili*